REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 19 novembre 2013 **Anno XLIV - N. 99**



Colli Euganei (Pd), Vigneti lungo il sentiero del Monte Fasolo.
Il sentiero inizia presso il Capitello di Sant'Antonio nel Comune di Cinto Euganeo. Nel primo tratto si attraversa in piano un bosco di carpini, frassini e roverella con sottobosco tipico dove cresce abbondante il pungitopo. La strada sale poi dolcemente tra vigneti a destra e sinistra fino a percorrere il panoramico viale dei mandorli. Da qui è possibile godere di un panorama a 360 gradi: a nord i monti Venda e Vendevolo e a sud i colli meridionali, il monte Rusta, il Gemola, i monti Cero e Castello, il monte Cecilia, il monte Ricco e il Ventolone, che degradano tra vigneti fino alla pianura.

(Foto Archivio fotografico Direzione regionale promozione turistica integrata)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **1886** del 28 ottobre 2013
Pubblicazione di avvisi e bandi su quotidiani nazionali, regionali e locali. 1
[**Informatica]**

n. **1887** del 28 ottobre 2013
Avvio del progetto "RADAR - Rete Anti-Discriminazioni e Abusi Razziali". Annualità 2012 Azione 7 reg. Approvazione dello schema di convenzione di partenariato con il Partner del progetto Veneto Lavoro. D.G.R. n. 2243 del 6/11/2012. 4
[**Emigrazione ed immigrazione]**

n. **1888** del 28 ottobre 2013
Progetto "InOltre, la salute dell'imprenditore" (DGR 939/2012 e 1678/2013). Proroga per il biennio 2014-2015 ed approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere con la AULSS n. 4. 19
[**Sanità e igiene pubblica]**

n. **1889** del 28 ottobre 2013
Assegnazione del budget operativo per l'anno 2013, per il pagamento di spese contrattuali obbligatorie, indifferibili e urgenti connesse all'attività del Servizio Ufficiale Rogante e Contratti della Direzione Affari Generali. 25
[**Bilancio e contabilità regionale]**

n. **1890** del 28 ottobre 2013
Accordo di Programma Eventi culturali a Feltre 2013. Regione del Veneto - Amministrazione comunale di Feltre (BL). Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51 e legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, art. 17. Esercizio finanziario 2013. 27
[**Cultura e beni culturali]**

n. **1891** del 28 ottobre 2013
Accordo di Programma Manifestazioni culturali a Vittorio Veneto 2013. Regione del Veneto - Amministrazione comunale di Vittorio Veneto (Tv). Esercizio finanziario 2013. Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51 e legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, art. 17. 33
[**Cultura e beni culturali]**

n. **1892** del 28 ottobre 2013
Accordo di Programma Musicomico. Regione del Veneto - Amministrazione comunale di Casalserugo (PD). Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51 e legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17. Esercizio finanziario 2013. 39
[**Cultura e beni culturali]**

n. **1893** del 28 ottobre 2013
Accordo di Programma Progetto Attività culturali a Thiene. Regione del Veneto - Amministrazione comunale di Thiene (Vi). Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51 e legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17. Esercizio finanziario 2013. 45
[**Cultura e beni culturali]**

n. **1894** del 28 ottobre 2013
Accordo di Programma Progetto Attività culturali e di spettacolo a Caorle. Regione del Veneto - Amministrazione comunale di Caorle (Ve). Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51 e legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, art. 17. Esercizio finanziario 2013. 51
[**Cultura e beni culturali]**

n. **1895** del 28 ottobre 2013
Accordo di Programma Progetto Attività culturali e di spettacolo a Padova 2013. Regione del Veneto - Amministrazione Comunale di Padova. Esercizio finanziario 2013. Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51 e legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, art. 17. 57
[**Cultura e beni culturali]**

n. **1896** del 28 ottobre 2013
Accordo di Programma Progetto Attività di spettacolo a Castelmassa 2013. Regione del Veneto - Amministrazione comunale di Castelmassa (Ro). Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51 e legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17. Esercizio finanziario 2013. 63
[**Cultura e beni culturali]**

n. **1897** del 28 ottobre 2013
Accordo di Programma Progetto CSC - Centro per la scena contemporanea. Regione del Veneto - Amministrazione comunale di Bassano del Grappa (Vi). Esercizio finanziario 2013. Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51 e legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17. 69
[**Cultura e beni culturali]**

n. **1898** del 28 ottobre 2013
Accordo di Programma Progetto Festival teatrale regionale "Enzo Duse". Regione del Veneto - Amministrazione Comunale di Arquà Polesine (Ro). Esercizio finanziario 2013. Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51 e legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, art. 17. 75
[**Cultura e beni culturali]**

n. **1899** del 28 ottobre 2013
Accordo di Programma Progetto Iniziative culturali a Conegliano. Regione del Veneto - Amministrazione comunale di Conegliano (Tv). Esercizio finanziario 2013. Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51 e legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17. 81
[**Cultura e beni culturali]**

n. **1900** del 28 ottobre 2013
Accordo di Programma Progetto VI Stagione di prosa presso il Teatro comunale Ballarin di Lendinara. Regione del Veneto - Amministrazione Comunale di Lendinara (Ro). Esercizio finanziario 2013. Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51 e legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17. 87
[**Cultura e beni culturali]**

n. **1901** del 28 ottobre 2013
Accordo di Programma Vicenza, città del Contemporaneo. Regione del Veneto - Amministrazione Comunale di Vicenza. Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51 e legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, art. 17. Esercizio finanziario 2013. 93
[**Cultura e beni culturali]**

n. **1902** del 28 ottobre 2013
Approvazione del piano di riparto dei contributi a favore dell'ammodernamento e adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche del Veneto. Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 art. 9 comma 2 bis. Esercizio finanziario 2013. 99
[**Cultura e beni culturali]**

n. **1903** del 28 ottobre 2013
Contributo straordinario all'Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza. Esercizio Finanziario 2013. L.R. 19 febbraio 2007, n. 2, art. 66 e L.R. 05.04.2013, n. 4. 106
[**Cultura e beni culturali]**

n. **1904** del 28 ottobre 2013
Partecipazione regionale al Polo Nazionale Artistico di Alta specializzazione sul Teatro Musicale e Coreutico - Verona Accademia per l'Opera Italiana. L.R. 16.02.2010 n. 11 art. 41. Esercizio finanziario 2013. 108
[**Cultura e beni culturali]**

n. **1905** del 28 ottobre 2013
Piano anno 2013 di promozione dei circuiti di qualità del cinema e dell'audiovisivo e di promozione della cultura cinematografica. Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25. Deliberazione n. 82CR del 16 luglio 2013. 110
[**Cultura e beni culturali]**

n. **1906** del 28 ottobre 2013
Presa d'atto bilancio consuntivo anno 2012 e preventivo 2013. Impegno di spesa per la partecipazione regionale alla Fondazione Rovigo Cultura. Esercizio finanziario 2013. L.R. 30.01.2004, n. 1 art. 47. 115
[**Cultura e beni culturali]**

n. **1907** del 28 ottobre 2013
Presa d'atto bilancio consuntivo anno 2012, preventivo anno 2013 e assegnazione quota di partecipazione a favore della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza. Esercizio finanziario 2013. Legge regionale 19.02.2007, n. 2, art. 19. 117
[**Cultura e beni culturali]**

n. **1908** del 28 ottobre 2013
Presa d'atto bilancio consuntivo anno 2012, preventivo anno 2013 e assegnazione quota di partecipazione a favore delle Fondazioni liriche Arena di Verona e Teatro La Fenice di Venezia. Esercizio finanziario 2013. Legge regionale 10 maggio 1999, n. 20 "Partecipazione della Regione alle Fondazioni di diritto privato Arena di Verona e Teatro La Fenice di Venezia". 119
[**Cultura e beni culturali]**

n. **1909** del 28 ottobre 2013
Autorizzazione alla costituzione nel ricorso, con istanza cautelare, proposto dal Urbana Biogas Società Agricola a r.l., avanti il TAR per il Veneto, per il risarcimento del danno da ritardo della Pubblica Amministrazione. 121
[**Affari legali e contenzioso]**

n. **1910** del 28 ottobre 2013
Costituzione di parte civile della Regione Veneto nei seguenti procedimenti penali: n. 1 avanti al Tribunale di Venezia/Mestre R.G.N.R. n. 12400/12, n.1 avanti al Tribunale di Verona R.G.N.R. n. 13135/10. 122
[**Affari legali e contenzioso]**

n. **1911** del 28 ottobre 2013
N. 6 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. 123
[**Affari legali e contenzioso]**

n. **1912** del 28 ottobre 2013
Procedimento avanti il Tribunale di Venezia - RG 233/13. Autorizzazione ad accettare la rinuncia agli atti del giudizio. 124
[**Affari legali e contenzioso]**

n. **1913** del 28 ottobre 2013
Procedimento avanti il Tribunale di Venezia - RG 9140/2012. Autorizzazione ad accettare la rinuncia agli atti del giudizio. 125
[**Affari legali e contenzioso]**

n. **1914** del 28 ottobre 2013
Dichiarazione dell'interesse locale per Museo Archeologico dell'Altopiano dei Sette Comuni di Rotzo (VI), per il Museo Storico Militare-Culturale "Casa del Bersagliere" di Jesolo (VE) e per il Museo delle Arti Applicate nel Mobile di Cerea (VR). Legge regionale n.50 del 5 settembre 1984 "Norme in materia di musei, biblioteche e archivi di enti locali o di interesse locale", art. 9. 126
[**Cultura e beni culturali]**

n. **1915** del 28 ottobre 2013
L. n. 144/99 art. 1 e DPCM 10 settembre 1999 «Costituzione di appositi nuclei con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli interventi pubblici». Rafforzamento delle professionalità incardinate nella Segreteria tecnica del NUVV. Affidamento incarico di consulenza. 129
[**Consulenze e incarichi professionali]**

n. **1918** del 28 ottobre 2013
Attività per la elaborazione della Variante al Piano di Area "Pianure e Valli Grandi Veronesi" (LR 11/04, artt. 25 e 48). Acquisizione di servizi. 149
[**Urbanistica]**

n. **1919** del 28 ottobre 2013
Programma di cooperazione transnazionale Central Europe (2007-2013). Progetto UHI (Urban Heat Islands). Sviluppo e applicazione di strategie di mitigazione e adattamento per contrastare il fenomeno globale delle isole urbane di calore. Integrazione convenzione con l'Università IUAV di Venezia per attività di supporto scientifico e adozione impegno di spesa. 152
[**Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]**

n. **1922** del 28 ottobre 2013
Semplificazione delle procedure di verifica, di cui all'art. 11, comma 1, L.R. 11/2004, degli archivi digitali dei Piani di Assetto del Territorio Comunali ed Intercomunali (PAT/PATI). Acquisizione di un software per la verifica via web dei Quadri Conoscitivi di PAT e PATI. 158
[**Urbanistica]**

n. **1923** del 28 ottobre 2013
Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98 - art. 25 "Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti". 163
[**Trasporti e viabilità]**

n. **1924** del 28 ottobre 2013
Aggiornamento Master Plan regionale delle piste ciclabili, al fine di incentivare e migliorare la mobilità ciclistica nel territorio. 170
[**Trasporti e viabilità]**

n. **1925** del 28 ottobre 2013
L. 144/1999, art. 32 - 4° e 5° Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Nomina della commissione di valutazione regionale. 171
[**Trasporti e viabilità]**

n. **1926** del 28 ottobre 2013
Progetto del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale nell'area metropolitana diffusa centrale Veneta - S.F.M.R. II Fase di Attuazione - Tratta Quarto d'Altino-Portogruaro. Int. 3.07 - Nuova Stazione di San Donà di Piave; Int. 3.14 - Ristrutturazione Stazione di Portogruaro. D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, art. 240: esame della proposta della Commissione per la sottoscrizione di un accordo bonario con l'ATI appaltatrice. 174
[**Trasporti e viabilità]**

n. **1928** del 28 ottobre 2013
Salvaguardia di Venezia. Affidamento incarico per la realizzazione di progetti nell'ambito delle attività di competenza della Direzione Regionale Progetto Venezia. 175
[**Venezia, salvaguardia]**

n. **1929** del 28 ottobre 2013
Autorizzazione, ai sensi della lett. C dell'allegato A della DGR 258/2013, alla società Veneto Innovazione S.p.A. 188
[**Enti regionali o a partecipazione regionale]**

n. **1930** del 28 ottobre 2013
Contributo regionale per le spese di funzionamento della società Veneto Innovazione S.p.a. (L.r.n. 45/1988). Esercizio 2013. 196
[**Enti regionali o a partecipazione regionale]**

n. **1932** del 28 ottobre 2013
Società Rocca di Monselice s.r.l.. Contributo di gestione ex art.6 Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43. Esercizio 2013. 199
[**Enti regionali o a partecipazione regionale]**

n. **1933** del 28 ottobre 2013
Patto di stabilità orizzontale per l'anno 2013. Rimodulazione obiettivi degli Enti locali veneti in attuazione della L.R. 24 febbraio 2012, n. 10, e dell'art.1, commi 141 e 142, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220. 201
[**Bilancio e contabilità regionale]**

n. **1934** del 28 ottobre 2013
Variazione al bilancio di previsione 2013 ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39. (provvedimento di variazione n. 67) // VINCOLATE. 206
[**Bilancio e contabilità regionale]**

n. **1935** del 28 ottobre 2013
Variazione al bilancio di previsione 2013 ai sensi degli articoli 19 e 22 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39. Modifica della ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2013 ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 39/2001. (Provvedimento di variazione n. 72) // COMPETENZA..... 121
[**Bilancio e contabilità regionale]**

n. **1936** del 28 ottobre 2013
Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2013 ai sensi dell'art. 6, comma 2, L.R. 5 aprile 2013, n. 4. (Provvedimento di variazione n. 74) // CASSA..... 218
[**Bilancio e contabilità regionale]**

n. **1939** del 28 ottobre 2013
Autorizzazione, ai sensi della lett. C dell'allegato A della DGR 258/2013, alla società Sistemi Territoriali S.p.A. 227
[**Enti regionali o a partecipazione regionale]**

n. **1940** del 28 ottobre 2013
Autorizzazione, ai sensi della lett. C dell'allegato A della DGR 258/2013, all'assunzione del Direttore generale di Veneto Acque S.p.A. 235
[**Enti regionali o a partecipazione regionale]**

n. **1941** del 28 ottobre 2013
Accreditamento istituzionale della funzione di Medicina Fisica e Riabilitazione esercitata in regime di ricovero della Casa di Cura Privata San Francesco s.p.a. nella sede di Verona in via Monte Ortigara 21/b. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22. 243
[**Sanità e igiene pubblica]**

n. **1942** del 28 ottobre 2013
Modifica della DGR n. 2341/2011 avente ad oggetto "D.M. 28/10/2010 recante "Ripartizione del fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano Sanitario Nazionale, per l'anno 2008", in attuazione della L. 27/12/2006, n. 296, art. 1, commi 805, 806, 807. Progetto regionale approvato: "Percorsi assistenziali per le persone affette da malattie rare: definizione di protocolli terapeutici e sviluppo modulo per la formulazione di piani terapeutici nel sistema informatizzato di gestione assistenziale per i pazienti con malattie rare. Sviluppo e utilizzo dei percorsi diagnostico terapeutici per malattie rare: condivisione delle best practices per specifici percorsi assistenziali al fine di ottimizzare l'appropriatezza nella presa in carico dei soggetti con malattia rara". Approvazione della relazione tecnica sulle modalità di attuazione e di spesa del progetto. Impegno di spesa e liquidazione." 246
[**Sanità e igiene pubblica]**

n. **1943** del 28 ottobre 2013
Autorizzazioni ad Aziende ULSS ed Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nella seduta del 5 agosto 2013 (Art. 26, L.R. 56/1994, DGR n. 1455/2008, DGR n. 125/2011, DGR n. 2353/2011 e DGR n. 957/2013). 249
[**Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]**

n. **1944** del 28 ottobre 2013
Azienda Ulss n. 9. "La Cittadella Sanitaria di Treviso". Art. 20 L. n. 67/88 - Delibera CIPE n. 97/2008. DGR n. 270/2010 e DGR n. 96/2013 - Accordo di Programma siglato in data 1 marzo 2013. Aggiornamento piano finanziario e approvazione studio di fattibilità. 253
[**Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]**

n. **1945** del 28 ottobre 2013
Proroga della convenzione 2005-2006 con la Ditta Kedrion S.p.A. per il servizio relativo al ritiro, trasferimento nello stabilimento di lavorazione, trasformazione del plasma conferito dalle strutture trasfusionali dell'Accordo Interregionale per la Plasmaderivazione (AIP), nonché produzione, stoccaggio e consegna di emoderivati. Periodo 01.01.2014-30.06.2014. 256
[**Sanità e igiene pubblica]**

n. **1946** del 28 ottobre 2013
Azioni a favore dello sviluppo della metodologia dell'Health Technology Assessment (HTA) a livello regionale e della connessa rete nazionale ed internazionale. 258
[**Sanità e igiene pubblica]**

n. **1947** del 28 ottobre 2013
DGRV n. 2299 del 28.9.2010 - medicina dello sport - specificazione struttura competente. .. 261
[**Sanità e igiene pubblica]**

n. **1949** del 28 ottobre 2013
Accordo Regione - CNR per l'attuazione di attività volte alla tutela ambientale dell'ambiente marino dell'Adriatico settentrionale, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990. Direttiva 2008/56/CE - Marine Strategy e D.Lgs. 190/2010. 264
[**Geologia, cave e miglioramenti fondiari]**

n. **1951** del 28 ottobre 2013
Concessione di acqua termale denominata "VIA PASTORE" in comune di Abano Terme (PD) - Autorizzazione preventiva al trasferimento di titolarità alla ditta "Sethi S.r.l."- (art. 29, L.R. 40/89). 265
[**Geologia, cave e miglioramenti fondiari]**

n. **1953** del 28 ottobre 2013
Ditta Damos s.r.l.. Autorizzazione a ampliare la cava di gesso denominata "DAMOS" e sita in Comune di Pieve di Cadore (BL). (L.R. 44/82-D.Lgs. 117/08). 266
[**Geologia, cave e miglioramenti fondiari]**

n. **1954** del 28 ottobre 2013
Ditta: Terme Continental S.r.l Concessione di acqua termale denominata "CATAJO" in comune di Montegrotto Terme (PD) - Approvazione della variante al Programma annuale lavori per il 2013 - (art.18 L.R.40/89). 182
[**Geologia, cave e miglioramenti fondiari]**

n. **1955** del 28 ottobre 2013
L.R. 44/82 in materia di cave - L.R. 7/2005 in materia di miniere. Nuove disposizioni a modifica ed integrazione della DGR n. 4204/2006 e della DGR 764/2011. 285
[**Geologia, cave e miglioramenti fondiari]**

n. **1956** del 28 ottobre 2013
DGR n. 1027 del 23/03/2010 "Interventi da finanziare con la quota di competenza regionale del tributo previsto dalla L. 28.12.1995, n. 549. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Annualità 2010". Rinnovo dei termini per la realizzazione dell'intervento finanziato in favore del Comune di Galliera Veneta. 290
[**Ambiente e beni ambientali]**

n. **1959** del 28 ottobre 2013
Autorizzazione alla riduzione della capacità di stoccaggio del deposito costiero di oli minerali asservito alla Centrale Termoelettrica di Porto Marghera gestita da Enel Produzione S.p.A in Venezia, località Malcontenta, Via dell'Elettricità, n. 23. Espressione dell'intesa regionale di cui all'articolo 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. 292
[**Commercio, fiere e mercati]**

n. **1960** del 28 ottobre 2013
Adesione della Regione Veneto all'"Accordo per il credito 2013" sottoscritto da ABI ed Associazioni delle Imprese, in vigore dal 1° ottobre 2013. 296
[**Settore secondario]**

n. **1961** del 28 ottobre 2013
Ammontare del contributo giornaliero per ospite delle case rifugio, case di secondo livello - Definizione. DGR n. 89/CR del 16.07.2013. Articolo 7, comma 2, L.R. n. 5/2013 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne". 298
[**Cultura e beni culturali]**

n. **1963** del 28 ottobre 2013
Composizione del Tavolo di Partenariato regionale per le consultazioni necessarie all'avvio della Programmazione 2014-2020, Programma Operativo Regionale Veneto Fondo Sociale Europeo. 300
[**Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]**

n. **1964** del 28 ottobre 2013
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" 2007-2013. Affidamento all'ente strumentale regionale Veneto Lavoro dell'attività di assistenza tecnica per l'attuazione del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività regionale e occupazione - 2007-2013. 304
[**Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]**

n. **1966** del 28 ottobre 2013
Contributi per il Diritto allo Studio Scolastico ed Universitario finanziati da risorse statali. Impossibilità, per la Regione del Veneto, di pagare i contributi, a causa dei limiti di cassa del Patto di Stabilità interno delle Regioni. Richiesta allo Stato di pagare alle Università, agli Enti per il diritto allo studio universitario ed ai Comuni tutte le risorse statali future. 314
[**Istruzione scolastica]**

n. **1968** del 28 ottobre 2013
Progetto di eccellenza turistica "Sviluppo del turismo sociale". Affidamento dell'attività di mappatura delle strutture turistico-ricettive venete, alla Società in house "Veneto Promozione S.c.p.a.". Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1228 e Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 18. 319
[**Turismo]**

n. **1969** del 28 ottobre 2013
Piano regionale di segnaletica turistica. Iniziative regionali di collocazione della segnaletica e misure di ripristino o adeguamento della cartellonistica informativa di percorso. Legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002 e legge regionale n. 3 del 5 aprile 2013. Deliberazioni di Giunta regionale n. 959 dell'11 aprile 2006 e n. 179 del 7 febbraio 2012. 327
[**Turismo]**

n. **1970** del 28 ottobre 2013
Programma Promozionale del Settore Secondario anno 2012. L.R. 24 dicembre 2004, n.33. Progetto "Informazione e media - Pubblicazione Calendario manifestazioni fieristiche del Veneto 2014". 330
[**Settore secondario]**

n. **1972** del 28 ottobre 2013
"Società agricola Masini s.r.l.". Variante al progetto approvato con il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Nogara (VR). "Enel Distribuzione S.p.A.". Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica. 333
[**Ambiente e beni ambientali]**

n. **1973** del 28 ottobre 2013
Alienazione alloggi di edilizia residenziale pubblica - Comune di San Biagio di Callalta (TV). Deliberazione di Giunta regionale del 30 luglio 2013, n. 105/CR, sulla quale la Seconda Commissione consiliare nella seduta del 10 settembre 2013 ha espresso parere favorevole. Art. 65, comma 2, l. r. n. 11/2001. 343
[**Edilizia abitativa]**

n. **1977** del 28 ottobre 2013
Concessione del riconoscimento regionale alle Organizzazioni di Produttori (OP) dei settori ortofrutticolo e lattiero caseario. Abolizione degli adempimenti previsti dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 1433 del 18 maggio 2010 e n. 375 del 29 marzo 2011. 347
[**Agricoltura]**

n. **1979** del 28 ottobre 2013
Controlli regionali sulla conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi. Approvazione programma attività 2013. (Regg. UE nn. 1234/2007 e 543/2011 - DM 25/06/2009 - L.r. n. 5/2001, art. 5). 350
[**Agricoltura]**

n. **1981** del 28 ottobre 2013
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Rilascio dell'accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio per persone con disabilità "Il Diamante" ubicata in Rovigo Via Bramante 7 - Società Cooperativa Sociale "L'Ora del Bradipo" con sede in Rovigo Via Badaloni 86 (L.R. n. 22/2002). 363
[**Servizi sociali]**

n. **1982** del 28 ottobre 2013
autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della DGR n. 757 dell'11 Marzo 2005 esecutiva dell'articolo 45, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46. Centro Servizi per Anziani "A.M. Bonora" di Camposampiero (PD). 366
[**Servizi sociali]**

n. **1983** del 28 ottobre 2013
autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della DGR n. 757 dell'11 Marzo 2005 esecutiva dell'articolo 45, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46. Istituto "Luigi Configliachi" per i Minorati della Vista di Padova. 369
[**Servizi sociali]**

n. **1985** del 28 ottobre 2013
IPAB - "Centro Anziani" di Bussolengo (VR). Presa d'atto della situazione economico-gestionale, della mancata ricostituzione del Consiglio di Amministrazione e nomina di Commissario straordinario regionale. Articolo 3 della L.R. 16 agosto 2007, n. 23. 372
[**Servizi sociali]**

n. **1991** del 28 ottobre 2013
Assemblea ordinaria della società Veneto Promozione S.c.p.A. del 31 ottobre 2013 alle ore 15.00. 375
[**Enti regionali o a partecipazione regionale]**

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1886 del 28 ottobre 2013

Pubblicazione di avvisi e bandi su quotidiani nazionali, regionali e locali.

[Informatica]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si sottopongono all'approvazione della Giunta regionale le modalità di pubblicazione degli avvisi legali sui quotidiani nazionali e locali.

Il Presidente della Giunta regionale, dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Come è noto, l'Amministrazione regionale adempie agli obblighi derivanti dalle leggi statali e regionali in relazione alle inserzioni legali, nell'ambito della trasparenza degli appalti e delle aggiudicazioni, nonché alla pubblicazione di altri avvisi che interessino la totalità della cittadinanza o suoi settori significativi.

Il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", all'art. 66, prevede che gli avvisi e i bandi afferenti gli appalti di lavori pubblici e concessioni di lavori pubblici, servizi e forniture, per importi pari o superiori alla soglia comunitaria, di cui all'art. 28 del Codice stesso, siano pubblicati, oltre che sulla Gazzetta Ufficiale della Commissione Europea anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

L'art. 122 dello stesso Decreto legislativo, prevede che gli avvisi e i bandi relativi a contratti per lavori pubblici sotto soglia, siano pubblicati oltre che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie speciale - relativa ai contratti pubblici, anche, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale per estratto a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale ovvero su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori.

Successivamente la Legge *18 giugno 2009***,** *n. 69 "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile" ha disposto che a partire dal 1 gennaio 2013 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, fermo restando per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggior diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio (art. 32, comma 5).

In seguito la Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione", ha previsto, all'art. 1, comma 31, che "restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al Decreto legislativo n. 163/2006" facendo quindi presumere la prevalenza dello stesso Decreto legislativo n. 163/2006 sulla L. n. 69/2009.

L'entrata in vigore della Legge 17 dicembre 2012 n. 221 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", ha previsto infine che, a decorrere dall'1.1.2013, le spese per la pubblicazione di avvisi e bandi sui quotidiani sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione (art. 34, comma 35).

Stante la frammentarietà e la mancanza di chiarezza delle sopra citate norme di legge la stessa Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - AVCP, con proprio atto di segnalazione al Governo del 27.03.2013 n. 1, ha ritenuto auspicabile un intervento normativo atto a coordinare le diverse disposizioni succedutesi nel tempo.

Pertanto, nelle more di un chiarimento normativo, richiesto dalla stessa AVCP, risulta comunque prevalente l'esigenza di garantire, alle singole Strutture regionali che ne facciano motivata richiesta, la pubblicazione di avvisi e bandi sui quotidiani, fatto salvo il rimborso da parte dell'aggiudicatario delle spese sostenute dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 34, comma 35 della citata L. n. 221/2012 .

In ragione della tipologia di bandi o avvisi da pubblicizzare, si individuano le seguenti testate in quanto in grado di garantire la massima diffusione nel territorio nazionale e locale e per l'ampio target di riferimento: Il Sole 24 Ore, Italia Oggi, MF/Milano Finanza, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Giornale, Avvenire, Il Messaggero, La Stampa, La Gazzetta Aste e Appalti Pubblici; nell'ambito locale/regionale: Il Gazzettino, Il Corriere del Veneto, La Nuova Venezia, La Tribuna di Treviso, Il Mattino di Padova, Il Corriere delle Alpi, Il Giornale di Vicenza, L'Arena di Verona, La Voce di Rovigo e sui settimanali diocesani a diffusione locale: Gente Veneta, La Difesa del Popolo, La Vita del Popolo, La Voce dei Berici, Verona Fedele, L'Amico del Popolo, L'Azione, La Settimana e Nuova Scintilla.

Le società concessionarie delle testate suindicate sono:

- Il Sole 24 Ore S.p.A. di Milano (C.F. 00777910159) per Il Sole 24 Ore;

- CLASSPI S.p.A. di Milano (C.F. 09864610150) per Italia Oggi, MF/Milano Finanza;

- R.C.S. MediaGroup S.p.A. di Milano (C.F. 12086540155) per Il Corriere della Sera e Il Corriere del Veneto;

- A. Manzoni & C. S.p.A. di Milano (C.F. 04705810150) per La Repubblica, La Nuova Venezia, La Tribuna di Treviso, Il Mattino di Padova, Il Corriere delle Alpi, Il Giornale di Vicenza, L'Arena di Verona, la Voce di Rovigo;

- Arcus Multimedia S.r.l. di Milano (C.F. 01596550135) per Il Giornale;

- Publicinque S.r.l. di Torino(C.F. 06143210018) per Avvenire;

- Piemme S.p.a. Concessionaria di Pubblicità di Roma (C.F. 08526500155) per Il Gazzettino e Il Messaggero;

- Publikompass S.p.A di Milano (C.F. 00847070158) per La Stampa;

- Editrice SIFIC S.r.l. di Ancona (C.F. 00205740426) per Aste e Appalti Pubblici;

- C.I.D. S.r.l., di Venezia Mestre (C.F. 02341300271) per i seguenti settimanali diocesani: Gente Veneta, La Difesa del Popolo, La Vita del Popolo, La Voce dei Berici, Verona Fedele, L'Amico del Popolo, L'Azione, La Settimana e Nuova Scintilla.

L'affidamento del servizio di pubblicazione di bandi ed avvisi alle concessionarie di pubblicità sopraindicate, rientra nella disciplina prevista dall'art. 57, comma 2, lett. b) del D.lgs n. 163/2006 che consente l'affidamento di forniture e servizi, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ad un unico operatore economico determinato per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela dei diritti esclusivi. I singoli affidamenti relativi alla pubblicazione di avvisi e bandi, commissionati dalle diverse Strutture regionali, avverranno nel rispetto dei principi comunitari di rotazione tra le suddette concessionarie di pubblicità.

Con riferimento agli spazi da acquistare sulle testate nazionali, regionali e locali, per il tramite delle concessionarie suindicate si determina in Euro 215.000,00 IVA inclusa l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente regionale della Direzione Comunicazione e Informazione disponendola copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n 5192 del bilancio 2013.

La cifra a carico del bilancio regionale stimata pari a Euro 215.000,00 IVA inclusa - per gli affidamenti in parola - sarà poi in tutto o in parte (nel caso di gare deserte) reintroitata con i versamenti effettuati dagli aggiudicatari di ciascuna gara ai sensi del citato art. 34, comma 35 della L. n. 221/2012.

Il medesimo Dirigente procederà altresì all'affidamento del servizio di pubblicazione di bandi e avvisi alle concessionarie di pubblicità - previa acquisizione dei preventivi sui costi per modulo - e stipulerà con le stesse concessionarie, appositi contratti che saranno conclusi per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 2401 del 27 novembre 2012.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale

- VISTA la L.R. n. 6/80 e successive modifiche e integrazioni;

- VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed in particolare gli artt. 66 comma 7, 122 comma 5, 28 e 57;

- VISTA la L. 6 novembre 2012 n. 190, art. 1 comma 31;

- VISTA la L. 17 dicembre 2012, n. 221 art. 34, comma 35;

- VISTA la DGR del 27 novembre 2012 n. 2401.

delibera

1. di autorizzare, per le motivazioni di cui alle premesse del presente provvedimento, l'attività di pubblicizzazione di avvisi e bandi relativi ad appalti per lavori, servizi e forniture della Giunta regionale sulle testate nazionali, locali e regionali indicate in premessa;

2. di determinare in Euro 215.000,00 IVA inclusa l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente regionale della Direzione Comunicazione e Informazione disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 5192 "Spese per la pubblicazione di bandi e di altri atti pubblici di interesse della Regione" del bilancio di previsione in corso;

3. di dare atto che l'importo di cui al punto 2 sarà reintroitato con i rimborsi effettuati dagli aggiudicatari ai sensi dell'art. 34, comma 35 della L. n. 221/2012 salvo i casi di gare deserte;

4. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Comunicazione e Informazione di procedere all'affidamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 del Decreto legislativo n. 163/2006, del servizio di pubblicazione di avvisi e bandi di cui al punto 1. previa acquisizione dei preventivi sui costi per modulo formulati dalle concessionarie interpellate e alla stipula con le stesse di appositi contratti che saranno conclusi per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 2401 del 27 novembre 2012;

5. di dare atto che il presente provvedimento rientra tra le fattispecie previste dal codice SIOPE al n. 1.03.01.1364;

6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9. la Direzione regionale Comunicazione e Informazione è incaricata dell'esecuzione del presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1887 del 28 ottobre 2013

Avvio del progetto "RADAR - Rete Anti-Discriminazioni e Abusi Razziali". Annualità 2012 Azione 7 reg. Approvazione dello schema di convenzione di partenariato con il Partner del progetto Veneto Lavoro. D.G.R. n. 2243 del 6/11/2012.

[Emigrazione ed immigrazione]

Note per la trasparenza:

La Giunta Regionale dispone l'avvio del progetto "RADAR - Rete Anti-Discriminazioni e Abusi Razziali" finanziato dal Ministero dell'Interno - Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini dei Paesi terzi, annualità 2012, che prevede la realizzazione di interventi volti al contrasto alla discriminazione razziale, ed approva uno schema di convenzione tra la Regione del Veneto, Unità di progetto Flussi Migratori, quale soggetto Capofila, ed il Partner Veneto Lavoro.

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Con deliberazione n 2243 del 6 novembre 2012, la Giunta Regionale ha autorizzato l'Unità di Progetto Flussi Migratori a partecipare in qualità di Capofila o di partner alla realizzazione di specifiche progettualità a valere sui fondi europei previsti nell'ambito del programma quadro "Solidarietà e gestione dei flussi migratori".

Nell'ambito del Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi Terzi (F.E.I.) 2007/2013, Azione 7 reg. annualità 2012, il Ministero dell'Interno ha emanato un Avviso pubblico (decreto n. 2052 del 26 marzo 2013), alquale la Regione del Veneto, per il tramite dell'Unità di Progetto Flussi Migratori, ha aderito presentando in qualità di Capofila ed in partenariato con l'ente strumentale Veneto Lavoro, il progetto "RADAR - Rete Anti-Discriminazioni e Abusi Razziali".

L'obiettivo generale del progetto è quello di dar attuazione al Protocollo d'Intesa Regione del Veneto - UNAR siglato nel marzo 2013 (D.G.R. n. 467 del 20 marzo 2012), attivando una rete informativa finalizzata a combattere le discriminazioni fondate sull'origine etnica. Gli obiettivi specifici del progetto sono:

a) creare un Osservatorio Regionale al fine di monitorare le iniziative in atto nel territorio della Regione del Veneto nonchè di collegare e coordinare le stesse, valorizzando le competenze ed esperienze di tutti coloro che entreranno a far parte della rete anti discriminazioni;

b) costituire una rete provinciale atta a far emergere le discriminazioni, attraverso l'attivazione di 7 nodi di raccordo che facciano da punto di riferimento principale per ciascun territorio provinciale, con funzioni informative, promozionali, di sensibilizzazione e di raccordo con le antenne territoriali costituende ed esistenti, nonché di ricevimento, orientamento e consulenza all'utenza;

c) favorire la capillare diffusione di punti di accesso per le potenziali vittime di discriminazione identificando, in tutto il territorio, delle "Antenne Territoriali" che svolgano la funzione di sportelli per l'utenza e di "Punti Informativi".

Tale progetto, che dovrà concludersi entro il 30 giugno 2014, è stato approvato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo, Autorità Responsabile del F.E.I., con decreto n.4897 del 1 agosto 2013, per un importo complessivo pari ad euro 61.638,72, di cui Euro 30.819,36 a carico del F.E.I., e lo stesso ammontare a carico del Fondo Nazionale di Rotazione (F.d.R.).

Occorre ora, dunque, dare avvio alle attività progettuali e disciplinare, con apposita Convenzione di Partenariato (**Allegato A**), i rapporti tra la Regione del Veneto e il partner Veneto Lavoro definendo le modalità di attuazione delle attività di competenza. La Regione, tramite l'Unità di Progetto Flussi Migratori, riveste il ruolo di Capofila; essa pertanto è l'unica responsabile e referente nei confronti degli organi di gestione del F.E.I. ed ha l'obbligo di assicurare il corretto svolgimento delle attività previste nonchè di garantire la coerenza delle spese sostenute nell'ambito del progetto.

Tale ruolo comporta responsabilità specifiche, dettagliate e regolamentate dalla Convenzione di Sovvenzione sottoscritta tra il Capofila e l'AutoritàResponsabile del F.E.I. in data 19 settembre 2013, in virtù dell'autorizzazione di cui alla sopracitata DGR. 2243 del 6 novembre 2012.

Le spese sostenute per la realizzazione del progetto saranno oggetto di controllo e convalidada parte dell'Autorità Responsabile del F.E.I. oltre che, preliminarmente, da parte di un revisore contabile indipendente, la cui obbligatorietà è prevista dall'art. 15 della Decisione 2008/457/CE. Rimane a cura del soggetto proponente-Capofila chiedere il rimborso delle somme all'Autorità Responsabile del F.E.I. e assicurare che i contributi ricevuti siano riassegnati, per quanto di spettanza, al Partner.

L'Ente Veneto Lavoro, con nota del 3 settembre 2013 prot. n. 4316/13 non disponendo al proprio interno di sufficiente personale in possesso di specifici requisiti di studio e professionali idonei a garantire la gestione continuativa delle attività progettuali, ha segnalato la necessità del supporto di una unità di personale esterno. Per tale motivo è necessaria, in ossequio a quanto disposto con la DGR. n. 907 del 18 giugno 2013, la preventiva autorizzazione della Giunta Regionale per poter dar corso a tale collaborazione. Va sottolineato, a questo proposito, che nessun onere finanziario verrà a gravare sul bilancio ordinario dell'Ente, perché la collaborazione attivata sarà completamente a carico delle risorse finanziarie derivanti dal progetto stesso.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la. D.G.R. n. 2243 del 6 novembre 2012;

VISTI i decreti n. 2052 del 26 marzo 2013 e n. 4897 del 1 agosto 2013 del Ministero dell'Interno, Direzione centrale per le Politiche dell'Immigrazione e l'Asilo, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione;

VISTA la Convenzione di Sovvenzione tra la Regione del Veneto e l'Autorità Responsabile FEI, sottoscritta in data 19 settembre 2013;

VISTA la D.G.R. n. 907 del 18 giugno 2013;

VISTA la D.G.R. n. 677 del 14 maggio 2013;

VISTA la nota di Veneto Lavoro in data 3 settembre 2013 prot. n. 4316/13;

VISTA la legge regionale n. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'Ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012 n.1 "Statuto del Veneto";

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2011;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto dell'avvenuta approvazione da parte dell'Autorità Responsabile del F.E.I. del progetto "RADAR - Rete Anti-Discriminazioni e Abusi Razziali" a valere sul Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini dei Paesi terzi, di cui la Regione del Veneto - Unità di Progetto Flussi Migratori è Capofila, disponendo pertanto l'avvio delle relative attività;

3. di approvare lo schema di convenzione - **Allegato A** - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che regolamenta i rapporti fra il Capofila e il Partner di progetto, dando mandato al Dirigente dell'Unità di Progetto Flussi Migratori alla sottoscrizione e all'attuazione dei conseguenti successivi adempimenti;

4. di autorizzare l'Ente strumentale Veneto lavoro ad avvalersi per la realizzazione degli adempimenti progettuali, dell'apporto di una unità di personale esterno, attraverso incarico di collaborazione da instaurarsi nelle forme previste dalla normativa vigente, dando atto che la spesa relativa graverà esclusivamente sulle risorse previste dal progetto;

5. di impegnare, per la realizzazione del succitato progetto "RADAR - Rete Anti-Discriminazioni e Abusi Razziali" in favore di Veneto Lavoro, Codice Fiscale e P. IVA 03180130274 (SIOPE 1.05.03.1549), la spesa complessiva di Euro 56.068,40 sui capitoli n. 101921 ad oggetto "Realizzazione del progetto RADAR - rete antidiscriminazione e abusi razziali" - quota comunitaria - trasferimenti ai partner (D.M. 01/08/2013 N.4897)e n 101923 ad oggetto "Realizzazione del progetto RADAR - rete antidiscriminazione e abusi razziali - quota statale - trasferimenti ai partner (D.M. 01/08/2013 N.4897)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presentano sufficiente disponibilità, per le seguenti quote: Euro 28.034,20 sul capitolo n. 101921 ed Euro 28.034,20 sul capitolo n. 101923;

6. di disporre le seguenti modalità di liquidazione:

- l'Autorità Responsabile FEI provvederà, a seguito della stipula della Convenzione di Sovvenzione e della richiesta di anticipo da parte del capofila, Regione del Veneto - Unità di Progetto Flussi Migratori, ad erogare un prefinanziamento pari al 50% del contributo. Il capofila, a seguito della sottoscrizione della Convenzione di Partenariato, si impegna a sua volta a corrispondere al Partner un ammontare di prefinanziamento nella stessa misura percentuale, commisurata alla parte di contributo spettante;

- al raggiungimento della soglia del 55% della spesa rendicontabile quietanzata, potrà essere presentata all'Autorità Responsabile F.E.I., da parte del capofila, una domanda di rimborso intermedia;

- il saldo verrà erogato dall'Autorità Responsabile F.E.I. al capofila dietro presentazione del *Final Assessment*, sulla base anche delle spese rendicontabili sostenute e quietanzate dal partner;

- il capofila rimborserà il Partner, sulla base delle spese validate dall'Autorità Responsabile FEI, sia in fase di rendicontazione intermedia che ad erogazione del saldo;

- i pagamenti al partner saranno subordinati all'accreditamento del finanziamento al capofila da parte dell'Autorità Responsabile F.E.I.

7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9. di incaricare il Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Flussi Migratori dell'esecuzione del presente atto;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1887 del 28 ottobre 2013 pag. 1/12

CONVENZIONE DI PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO. "RADAR – RETE ANTI-DISCRIMINAZIONI E ABUSI RAZZIALI (PROG - 104409)". CUP H19G12000240007. FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE DI CITTADINI DEI PAESI TERZI (F.E.I.) PROGRAMMA ANNUALE 2012 - AZIONE 7 REG.

TRA IL CAPOFILA

Regione del Veneto con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, P. IVA 02392630279, rappresentata da_____ la quale agisce in questo atto nella veste di Dirigente della Unità di Progetto Flussi Migratori in attuazione della D.G.R. n. 2303 del 28.09.2010 nonché della D.G.R n. 319 del 12.03.2013;

E IL PARTNER

Veneto Lavoro con sede in Venezia Mestre, Via Cà Marcello, n. 67/B Codice Fiscale e P. I.V.A. 03180130274, rappresentato da _____ domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di_____.

PREMESSO CHE

a) La presente Convenzione è stipulata nel rispetto della Decisione 2007/435/CE del Consiglio dell'Unione Europea che ha istituito il Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi (F.E.I.) per il periodo 2007-2013, delle Decisioni della Commissione Europea 2008/457/CE, 2007/3926/CE e C(2011) 6455 del 13 settembre 2011;
b) Con delibera n 2243 del 6 novembre 2012 la Giunta Regionale ha autorizzato l'Unità di Progetto Flussi Migratori a partecipare in qualità di Capofila o di Partner alla realizzazione di specifiche progettualità a valere sui fondi europei previsti nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori";
c) Con decreto n. 2052 del 26 marzo 2013, il Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e l'Asilo, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione,

Autorità Responsabile del F.E.I. (di seguito A.R.), ha adottato un avviso pubblico per la presentazione di progetti a valere sell'Azione 7 reg. del Programma 2012. A tale avviso l'Unità di Progetto Flussi Migratori ha aderito presentando il progetto "RADAR – Rete Anti-Discriminazioni e Abusi Razziali" (di seguito Progetto), che vede coinvolti: la Regione del Veneto, Unità di Progetto Flussi Migratori (di seguito il Capofila) e l'ente strumentale Veneto Lavoro;

d) con decreto n. 4897 del 1 agosto 2013 l' A.R. ha approvato l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento tra i quali il Progetto;

e) in data 19 settembre 2013 la Regione del Veneto, Unità di Progetto Flussi Migratori, ha sottoscritto la Convenzione di Sovvenzione con l'A.R. (di seguito Convenzione di Sovvenzione), parte integrante del presente atto;

f) con delibera. n. _____del_____ la Giunta Regionale ha approvato in particolare la stipula di una convenzione fra i Partner del Progetto.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premessa

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 Compiti e responsabilità dei Partner

I Partner concordano quanto segue:

– il Capofila è responsabile di tutte le operazioni indicate nella Convenzione di Sovvenzione, nonché del coordinamento e della gestione finanziaria del Progetto. Esso è l'unico referente nei confronti dell'A.R. per quanto riguarda la realizzazione del Progetto;

– il Partner è responsabile dell'esatta ed integrale esecuzione delle attività progettuali di spettanza, così come indicato nella Convenzione di Sovvenzione.

Il Capofila e il Partner parteciperanno attivamente ad ogni fase del Progetto, per quanto di competenza.

La Regione del Veneto, Unità di Progetto Flussi Migratori, in qualità di Capofila e di unico responsabile e referente nei confronti degli organi di gestione del F.E.I., assicurerà una corretta ed

organica gestione degli aspetti tecnici e finanziari del Progetto, e svolgerà il ruolo di coordinatore generale delle diverse attività progettuali programmate. Ciò comporta responsabilità specifiche, dettagliate nella Convenzione di Sovvenzione.

Ai fini della corretta rendicontazione delle spese e dell'inoltro delle richieste di rimborso all'A.R., il Capofila individuerà un Revisore contabile indipendente per la verifica e la certificazione delle spese sostenute.

Il Capofila garantisce la diffusione dei risultati del Progetto, attenendosi alle regole di pubblicità del Fondo ed eventuali disposizioni dettate dall'A.R..

Art. 3 Oggetto

Oggetto della presente convenzione è la definizione e la regolamentazione dei rapporti di partenariato per la realizzazione del Progetto, che prevede la costituzione di una rete territoriale antidiscriminazioni formata da: un Osservatorio Regionale, 7 Nodi di Raccordo ed una rete di Antenne Territoriali e Punti Informativi. Il Progetto si articola in 4 fasi:

Fase 1: Costituzione di un Osservatorio Regionale sulle discriminazioni razziali, al fine di monitorare le iniziative in atto nel territorio della Regione del Veneto. Nello specifico, l'Osservatorio Regionale svolgerà seguenti attività:

a) Individuazione di 7 nodi di raccordo che facciano da punto di riferimento principale per ciascun territorio provinciale, e definizione di un modello organizzativo.

b) Ricerca dei servizi territoriali concernenti l'assistenza e la tutela in caso di discriminazione, ed attivazione di protocolli di cooperazione a livello provinciale.

c) Predisposizione di un protocollo di intervento in caso di segnalazione di fenomeni discriminatori.

d) Adeguamento del sistema informativo e messa in rete con il Contact Center dell'UNAR.

e) Individuazione degli ambiti di ricerca e degli indicatori da monitorare a livello regionale sulle discriminazioni razziali.

f) Realizzazione di iniziative di sensibilizzazione ed informazione sul tema, attraverso la produzione di materiale informativo e l'organizzazione di almeno un incontro che coinvolga gli attori impegnati nelle politiche sociali e delle pari opportunità.

g) Organizzazione di incontri di formazione per gli operatori locali sul tema delle discriminazioni.

Fase 2: Attivazione di 7 Nodi di Raccordo. L'Osservatorio individuerà in ognuna delle 7 province della Regione del Veneto i Nodi di Raccordo che saranno istituiti presso i Centri per l'impiego (CPI). L'attivazione dei nodi prevede una serie di azioni:

a) I referenti dei Nodi di Raccordo parteciperanno all'iniziativa di sensibilizzazione e informazione organizzata dall'Osservatorio.

b) I funzionari che lavorano presso i Centri per l'impiego (CPI), che diventeranno nodi, faranno un percorso di formazione sulle tematiche delle discriminazioni.

c) I Nodi di Raccordo saranno accompagnati in un percorso di attivazione di servizi quali: la mediazione linguistica e dei conflitti, la consulenza legale e percorsi di conciliazione.

Fase 3: Identificazione di Antenne Territoriali.

Le Antenne Territoriali saranno istituite presso gli sportelli dedicati ai cittadini stranieri già attivi nel territorio regionale. Tra questi potranno esservi gli Sportelli Informativi Regionali per il Rientro (SIR).

Fase 4: Attivazione dei Punti Informativi

I punti Informativi opereranno al fine di informare ed orientare l'utenza e sensibilizzarla sul tema della discriminazione. Saranno attivati presso gli Sportelli Immigrazione dei Comuni.

Il Capofila e il partner parteciperanno attivamente ad ogni fase del Progetto per quanto di competenza.

Art. 4 Durata

La presente convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2014 e comunque resta valida ed efficace fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate. Eventuali proroghe dovranno essere approvate per atto scritto.

Art. 5 Obblighi dei Partner di progetto

Il Capofila e il Partner si impegnano a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal Progetto ammesso al finanziamento, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'Avviso, nella Convenzione di Sovvenzione e nella presente Convenzione.

Il Partner deve attenersi ai doveri e agli obblighi di seguito descritti:

- accettare le regole e gli obblighi stabiliti nella Convenzione di Sovvenzione e nei suoi allegati, con particolare riguardo alla parte di Progetto di competenza;
- realizzare la parte progettuale di competenza nel rispetto degli obblighi derivanti dall'ammissione del Progetto a contributo;
- rispettare le regole di ammissibilità delle spese contenute nel manuale redatto dalla Commissione ed attenersi alle indicazioni dell'A.R. in merito;
- impegnarsi a tenere una contabilità separata per tutte le transazioni finanziarie relative alla realizzazione del Progetto;
- fornire al Capofila i dati richiesti per il monitoraggio dell'attuazione finanziaria, fisica e procedurale del Progetto nei tempi utili per garantire il rispetto della tempistica stabilita dalla A.R.;
- portare immediatamente a conoscenza del Capofila ogni evento di cui vengano a conoscenza che attenga alla realizzazione del progetto o che possa creare ritardi o ostacoli nell'esecuzione dello stesso;
- informare preventivamente il Capofila delle eventuali richieste di modifica al budget di progetto.

Art. 6 Piano finanziario

Il budget del Progetto ammonta complessivamente a € 61.638,72 di cui:

- FEI quota comunitaria € 30.819,36
- FdR quota nazionale € 30.819,36

Il Capofila e il Partner concordano nel ripartire le risorse del piano finanziario di Progetto come segue:

- Regione del Veneto, Unità di Progetto Flussi Migratori, € 5.570,32 (di cui € 2.785,16 derivante da contributo comunitario, € 2.785,16 da contributo nazionale)
- Veneto Lavoro € 56.068,40 (di cui € 28.034,20 derivante da contributo comunitario, € 28.034,20 da contributo nazionale);

Il piano finanziario approvato dall'A.R. può essere modificato nel numero massimo di tre volte e comunque non oltre il 15 giugno 2014. Il piano finanziario finale, non potrà discostarsi rispetto a quello originariamente approvato, per una quota maggiore del 30%.

Ogni proposta di modifica dovrà essere motivata, e richiesta, prima che possa produrre qualsivoglia effetto, da ciascun Partner in accordo con il Capofila e dovrà essere approvata specificatamente dall'A.R., secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Sovvenzione.

L'A.R. provvederà, a seguito della stipula della Convenzione di Sovvenzione e della richiesta di anticipo da parte della Regione del Veneto, ad erogare un prefinanziamento al Capofila.

Il Capofila, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione e previa richiesta formale del Partner, si impegna a sua volta a corrispondere un ammontare di prefinanziamento al Partner proporzionato alla percentuale di contributo ricevuta dall'A.R..

Il Capofila potrà presentare all'A.R. una domanda di rimborso intermedia sulla base della spesa rendicontata e presentata in occasione dell'Interim Assessment.

Il saldo verrà erogato dall'A.R. al Capofila su presentazione del Final Assessment.

Il Capofila rimborserà il Partner *pro quota*, sulla base e nei limiti delle spese validate dall'A.R., sia in fase di rendicontazione intermedia che finale.

I pagamenti al Partner saranno subordinati all'accreditamento del finanziamento al Capofila da parte dell'A.R. e quindi il Capofila non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali ritardi nella liquidazione di quanto spettante.

Il progetto non deve essere finanziato da altre fonti del bilancio comunitario o da altri programmi nazionali.

Art. 7 Avanzamento tecnico e finanziario del Progetto

Il Partner si impegna a fornire al Capofila tutte le informazioni necessarie alla redazione dei rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e degli altri documenti specifici richiesti dal F.E.I. Il Capofila si impegna, a sua volta, ad inviare al Partner copia dei rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e degli altri documenti specifici presentati agli organismi di gestione del Fondo.

Il Capofila può richiedere al Partner informazioni aggiuntive qualora possano essere necessarie o utili per la preparazione di rapporti/documenti o per soddisfare una richiesta di informazioni da parte di organismi autorizzati.

Il Capofila deve mantenere aggiornato il Partner su tutte le comunicazioni intervenute, rilevanti per la corretta realizzazione del Progetto.

Art. 8 Principi di rendicontazione

Il Capofila e il Partner si impegnano a tenere una contabilità separata in accordo con le norme comunitarie, nazionali e regionali sulla corretta gestione contabile. Tutta la contabilità deve essere espressa in Euro.

I rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e gli altri documenti, inclusa la copia conforme all'originale di tutta la documentazione di spesa, devono essere inviati al Capofila secondo il calendario previsto nella Convenzione di Sovvenzione e dagli altri documenti specifici.

Il Capofila è l'unico responsabile nei confronti dell'A.R. relativamente alla presentazione delle richieste di rimborso e dei rapporti di avanzamento del Progetto. Esso deve garantire la veridicità dei rapporti contabili e finanziari e dei documenti presentati dal Partner e può, in caso di necessità, richiedere ulteriori informazioni.

Nel caso emerga una non completa conformità alla normativa comunitaria e nazionale dei rapporti di avanzamento del Progetto del Partner o l'utilizzo di modelli riepilogativi della spesa non concordati, il Capofila deve richiedere al Partner di rielaborare ed aggiornare i suddetti documenti finanziari.

Il sistema finanziario, contabile e di rendicontazione del Capofila e del Partner deve essere conforme a quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché alle ulteriori ed eventuali indicazioni previste dal F.E.I..

Il Capofila, alla luce di ragionevoli dubbi, ed al fine di garantire la congruità con i contenuti dei suddetti documenti, ha il diritto di richiedere ed ottenere dal Partner opportuni chiarimenti ed informazioni più dettagliate. Il Capofila non deve essere, tuttavia, ritenuto responsabile, nei confronti del Partner, per eventuali conseguenze negative derivanti da una difforme interpretazione delle disposizioni stabilite dall'A.R..

Art. 9 Verifica e conservazione dei documenti

Il Partner ha l'obbligo di conservare i documenti richiesti per la verifica dell'attuazione del Progetto e delle spese ammissibili e di renderli disponibili al controllo degli organismi e delle istituzioni competenti.

Il Capofila e il Partner hanno l'obbligo di conservare e archiviare tutti i documenti contabili e tutti gli altri documenti relativi al Progetto, per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla chiusura del Progetto stesso.

Salvo il caso in cui la normativa regionale risulti più restrittiva, si applicano le disposizioni contabili e amministrative previste dalla normativa comunitaria e nazionale.

In caso di eventuali variazioni sia della sede ove sono depositati i documenti sia della sede indicata per lo svolgimento delle attività, dovrà essere data immediata comunicazione al Capofila.

Art. 10 Affidamento degli incarichi e subappalto

Il Partner può affidare a soggetti terzi l'esecuzione di parte delle proprie attività, sotto la propria esclusiva responsabilità.

Il Partner non può subappaltare *in toto* a terzi le attività di propria competenza previste nel progetto e disciplinate dalla presente Convenzione. Per quanto riguarda l'affidamento degli incarichi e la stipulazione dei contratti di appalto si applica l'art.8 "Affidamento degli incarichi e stipulazione dei

contratti di appalto" (ove applicabile) della Convenzione di Sovvenzione, al quale si fa espresso rinvio.

Art. 11 Tracciabilità dei Flussi Finanziari

Il Capofila e i Partner assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 36.

Art. 12 Sanzioni e Revoche

Al verificarsi di una delle cause specificate all'art. 14 "Sanzioni e revoche" della Convenzione di Sovvenzione, l'A.R. potrà applicare sanzioni pecuniarie e revocare il contributo, in tutto o in parte, a suo insindacabile giudizio, nel rispetto del principio di proporzionalità e in relazione alla gravità dell'inadempimento.

In tal caso, il Partner responsabile o inadempiente si impegna a restituire all'A.R., per il tramite del Capofila,e nel termine dalla stessa A.R. concesso, la somma per quota parte. Ciò, fermo restando l'obbligo al risarcimento dei danni.

Art. 13 Mancato rispetto degli obblighi o ritardi

Nel caso in cui si presentino eventi che possano determinare criticità e/o costituire impedimento nella realizzazione del Progetto, il Partner ha l'obbligo di informarne immediatamente il Capofila e di fornirgli tutti i dettagli del caso.

Qualora il Partner sia inadempiente ai propri impegni, il Capofila ha l'obbligo, tramite comunicazione scritta, di richiamarlo al rispetto degli stessi.

Qualora la non osservanza dovesse perpetuarsi, il Capofila potrà decidere di escludere il Partner dal Progetto dando immediata comunicazione scritta al Partner inadempiente all'A.R. Il Partner sarà obbligato a rifondere al Capofila ogni finanziamento ricevuto qualora le spese sostenute non siano ritenute ammissibili o, qualora siano ritenute ammissibili, non se ne possa provare, alla data di esclusione, l'effettivo utilizzo ai fini della realizzazione del Progetto.

Nel caso in cui la non ottemperanza degli obblighi da parte del Partner determini l'impossibilità di realizzare il Progetto, il Capofila può pretendere, mediante richiesta scritta il risarcimento del danno causato.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo si applicano le disposizioni previste nell'art 14 "Sanzioni e revoche" della Convenzione di Sovvenzione.

Art. 14 Trattamento dati personali e riservatezza

Al Partner si applicano le disposizioni previste nell'art. 15 "Protezione dei dati e riservatezza"della Convenzione di Sovvenzione.

Art. 15 Regole di pubblicità

Al Partner si applicano le disposizioni previste nell'art. 16 "Regole di pubblicità" della Convenzione di Sovvenzione.

Art. 16 Modifiche, integrazioni, accordi ulteriori.

La presente convenzione costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificata o integrata esclusivamente per atto scritto.

Qualora il Partner intenda modificare la presente convenzione dovrà inviare una richiesta scritta al Capofila non oltre due mesi prima del termine di conclusione del Progetto (vedi art. 24 "Accordi ulteriori" della Convenzione di Sovvenzione, che si applica per quanto non disciplinato nel presente articolo).

Art. 17 Obblighi di informazione

Il Capofila e il Partner si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informati su tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dalla presente Convenzione.

I flussi di corrispondenza tra Capofila e Partner avverranno secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 18 Controversie

In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nella presente Convenzione, le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Venezia.

Art. 19 Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa rinvio alla Convenzione di Sovvenzione, parte integrante del presente accordo e che le parti dichiarano di conoscere e di accettare integralmente.

Per quanto non esplicitamente indicato nella Convenzione di Sovvenzione e nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Tutti i dati personali contenuti nel presente atto, inclusa la sua esecuzione, o ad esso inerenti, dovranno essere trattati secondo il vigente Codice della Privacy (Art. 4 D.lgs. 196/03). Tutti i dati saranno trattati dal Capofila esclusivamente per le finalità connesse all'attuazione della presente Convenzione.

Il Partner, su richiesta scritta, potrà avere accesso ai propri dati personali e correggere ogni informazione incompleta o imprecisa. Il Partner potrà inviare ogni richiesta di chiarimento in merito alla gestione dei dati personali, direttamente al Capofila.

Art. 20 Registrazione

Il Capofila e il Partner concordano di registrare il presente atto unicamente in caso d'uso ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Art. 21 Clausola finale

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1,

comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Le parti dichiarano di aver letto la presente convenzione composta da 21 articoli e di 3 copie originali e di accettarne i termini e le condizioni.

Venezia lì, ……

Letto, approvato e sottoscritto,

per la Regione del Veneto

Unità di Progetto Flussi Migratori

_____

Per Veneto Lavoro

_____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1888 del 28 ottobre 2013

Progetto "InOltre, la salute dell'imprenditore" (DGR 939/2012 e 1678/2013). Proroga per il biennio 2014-2015 ed approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere con la AULSS n. 4.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approva la proroga per il biennio 2014 e 2015 del progetto "InOltre, la salute dell'imprenditore", approvato con DGR n. 939/2012 e finanziato per l'anno 2013 con la DGR n. 1678/201 e lo schema di convenzione da sottoscrivere tra Regione Veneto e Azienda ULSS n. 4 per il raggiungimento degli obiettivi dello stesso. La delibera non prevede impegno di spesa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- DGR 939 del 5.06.2012;
- DGR 1678 del 24.09.2013;
- Convenzione sottoscritta tra Regione Veneto e Azienda ULSS n. 4 il 28.06.2012 in scadenza al 28.12.2013.

Il Presidente Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Con la D.G.R. n. 935 del 22.05.2012 la Giunta Regionale ha previsto l'attivazione, in via sperimentale, di un Numero Verde Regionale e di un Punto di Ascolto per assicurare un primo sostegno all'imprenditore in crisi e indirizzarlo non solo verso la struttura sanitaria in grado aiutarlo a gestire il proprio disagio, ma anche verso le istituzioni/soggetti in grado di fornire supporti legali ed economici (Camere di Commercio, Istituzioni Bancarie, ecc.), per la creazione di una rete a favore del mondo imprenditoriale, ed incaricato la Direzione Regionale Prevenzione di predisporne il Progetto esecutivo, avvalendosi della collaborazione di una Azienda Ulss, da individuare con un successivo provvedimento del Dirigente Regionale.

In ragione delle varie iniziative avviate per la promozione della salute e della sicurezza nelle Piccole e Medie Imprese presenti sul territorio regionale e dell'esperienza professionale acquisita dalla Dr.ssa Emilia Laugelli, responsabile dell'Unità Operativa Psicologia Clinica Ospedaliera dell'Ospedale di Santorso (VI), con il D.D.R. n. 6 del 23.05.2012 l'Azienda Ulss 4 Alto Vicentino è stata incaricata della elaborazione del Progetto esecutivo, con il relativo piano finanziario.

Con la D.G.R. n. 939 del 5.06.2012 la Giunta Regionale ha approvato il Progetto esecutivo predisposto e lo schema di Convenzione per regolare i rapporti tra Regione Veneto - Direzione Prevenzione e AULSS n. 4 per lo sviluppo del medesimo nell'arco di 18 mesi, prevedendo un finanziamento complessivo di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) di cui Euro 108.807,00 (centoottomilaottocentosette/00) per il primo semestre di attività.

Con D.G.R. n. 1678 del 24.09.2013 la Giunta Regionale ha impegnato il finanziamento per il secondo e terzo semestre di azione per un totale di Euro 91.193,00 (noventunomilacentonovantatrè/00).

La Convenzione è stata sottoscritta il 28.06.2012 e scadrà, ai sensi dell'art. 4 della medesima, il 28.12.2013.

La relazione delle attività svolte e delle spese sostenute, con riferimento al primo semestre di attività, pervenute alla Direzione Prevenzione e conservate agli atti del Servizio per la tutela della salute negli ambienti di lavoro, documentano fino al 30.06.2013 il ricevimento da parte del Centro di ascolto di 755 chiamate (di cui 422 gestite direttamente e 181 gestite con il supporto dei servizi territoriali di competenza) e l'avvio di numerose iniziative finalizzate alla costruzione di reti di Servizi per la gestione delle diverse segnalazioni agli utenti.

Ciò premesso, si tratta con il presente provvedimento di disporre la proroga del progetto per il biennio 2014-2015 incaricando la dr.ssa Emilia Laugelli, referente scientifico del progetto per l'Azienda ULSS n. 4, di presentare alla Direzione Prevenzione entro il 30.11.2013, l'aggiornamento del progetto esecutivo ed il piano finanziario rinviando a successivi provvedimenti di Giunta l'impegno del finanziamento necessario.

Con il presente provvedimento si approva altresì lo schema di convenzione da sottoscrivere alla scadenza della convenzione ancora in vigore tra Regione Veneto - Direzione Prevenzione e AULSS n. 4 per lo svolgimento delle azioni connesse allo sviluppo del progetto nel biennio 2014-2015 **Allegato A**.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTE le DGR n. 935 del 22.05.2012 e DGR n. 939 del 5.06.2012 di approvazione del Progetto "InOltre, la salute dell'imprenditore" e della relativa pianificazione di attività e di spesa.

VISTA la DGR 1678 del 24.09.2013 di finanziamento del secondo e terzo semestre di attività del progetto.

delibera

1. di disporre la proroga del Progetto "InOltre, la salute dell'imprenditore" per il biennio 2014-2015;

2. di incaricare la dr.ssa Emilia Laugelli dell'AULSS n. 4, referente scientifico del progetto per l'Azienda ULSS n. 4, di presentare alla Direzione Prevenzione entro il 30.11.2013 l'aggiornamento del progetto esecutivo ed il piano finanziario per il biennio 2014-2015, sulla cui base la Giunta provvederà con propri provvedimenti all'impegno del finanziamento necessario;

3. di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Veneto - Direzione Prevenzione e l'Azienda Ulss 4 Alto Vicentino, contenuto nell'**Allegato A** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, incaricandone della sottoscrizione, la Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione;

4. di dare atto che la presente delibera non comporta spese a carico del bilancio regionale;

5. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Prevenzione all'esecuzione del presente atto;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14.3.2013, n. 33.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1888 del 28 ottobre 2013 pag. 1/4

CONVENZIONE

TRA

La Regione Veneto – Direzione Regionale Prevenzione, codice fiscale n. 80007580279, con sede in Venezia, Dorsoduro, n. 3901, legalmente rappresentata dal Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione, , come da delibera di conferimento dell'incarico n. del , di seguito "Regione"

E

L'Azienda Ulss 4 Alto Vicentino, codice fiscale/P.Iva n. 00913490249, con sede legale in Thiene (VI), Via Rasa, n. 9 – 36016, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, , come da decreto di nomina n. del , di seguito "Azienda"

PREMESSO CHE

- l'articolo 28 del D.lgs. n. 81 del 9/04/2008 stabilisce che la valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro deve essere effettuata tenendo conto anche dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato;
- la L.R. n. 8 del 22/01/2010 prevede iniziative di formazione del personale, di informazione e promozione del benessere organizzativo negli ambienti di lavoro, l'istituzione in ogni Azienda Ulss di appositi sportelli di assistenza ed ascolto e l'istituzione in ogni Azienda Ulss del Comune capoluogo di provincia di un Centro provinciale di riferimento, con compiti di accertamento dello stato di disagio psico-sociale o di malattia ed eventuale indicazione del percorso terapeutico di sostegno, cura e riabilitazione;
- con la D.G.R. n. 1727 del 26/10/2011 la Giunta Regionale del Veneto ha recepito le "Linee sulla valutazione dello stress da lavoro-correlato", approvate in data 17/11/2010 dalla Commissione consultiva ex articolo 6 del D.lgs. n. 81/2008, che hanno reso obbligatoria la valutazione del rischio da stress connesso al lavoro, con decorrenza dal 31/12/2010, definendo un percorso metodologico minimo di attuazione di tale obbligo per tutti i datori di lavoro, pubblici e privati;
- con la D.G.R. n. 935 del 22/05/2012 la Giunta Regionale ha previsto l'attivazione, in via sperimentale, di un Numero Verde Regionale e di un Punto di Ascolto per assicurare un primo sostegno all'imprenditore in crisi e indirizzarlo non solo verso la struttura sanitaria in grado di aiutarlo a gestire il proprio disagio, ma anche verso le istituzioni/soggetti in grado di fornire supporti legali ed economici per la creazione di una rete a favore del mondo imprenditoriale;
- con il D.D.R. n. 6 del 23/05/2012 l'Azienda Ulss 4 Alto Vicentino è stata incaricata della elaborazione del Progetto esecutivo, con il relativo piano finanziario, per l'attivazione del Numero Verde Regionale e del Punto di Ascolto e l'individuazione del personale competente a fornire un primo sostegno agli imprenditori in crisi;

con le DGR n. 935 del 22/05/2012 e DGR n. 939 del 5/06/2012 è stato approvato il Progetto "InOltre, la salute dell'imprenditore" e la relativa pianificazione di attività e di spesa per tre semestri.

con la DGR 1678 del 24.09.2013 la Giunta Regionale ha finanziato il secondo e terzo semestre di attività del progetto

con la DGR ….la Giunta Regionale ha disposto la proroga del Progetto "InOltre, la salute dell'imprenditore" per il biennio 2014-2015

Visto l'aggiornamento del progetto esecutivo e il piano finanziario presentati dalla referente scientifica del progetto alla Direzione Prevenzione, allegati alla presente convenzione come parte integrante e sostanziale della medesima (Allegato 1)
Visto che la convenzione sottoscritta il 28.06.2012 è scaduta il 28.12.2013 è pertanto, possibile procedere, ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241 del 7/08/1990 e s.m.i., alla stipula di una Convenzione tra la Regione Veneto e l'Azienda Ulss 4 Alto Vicentino, al fine di disciplinare le attività di interesse comune per il biennio 2014-2015;

CONSIDERATO

quanto sopra esposto, è necessario disciplinare gli aspetti operativi e finanziari della predetta collaborazione

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto della Convenzione.

1. La presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241 del 7/08/1990 e s.m.i., ha ad oggetto le attività connesse allo sviluppo del progetto "InOltre, la salute dell'imprenditore" per il biennio 2014-2015.
2. Durante lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione potranno essere apportate, previo accordo scritto tra le parti a firma dei legali rappresentanti, modifiche al Progetto esecutivo, a condizione che le stesse ne migliorino l'impianto complessivo. Resta inteso che ogni variazione apportata non modificherà in alcun modo il finanziamento previsto.
3. Qualora l'Azienda, al fine di realizzare il Progetto esecutivo, intenda avvalersi della collaborazione di altri Enti e/o Associazioni pubbliche e/o private, dovrà farne richiesta per iscritto alla Regione che si riserva di autorizzare la collaborazione in parola. L'Azienda dovrà indicare le somme che intende mettere a disposizione dell'Ente e/o Associazione e le attività che da questo verranno svolte.

Articolo 2 – Finalità dell'Accordo.

1. La finalità della presente Convenzione è di disciplinare lo svolgimento, in collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Azienda Ulss n. 4 Alto Vicentino, delle attività del Progetto "InOltre, la salute dell'imprenditore" nel biennio 2014-2015 come da Progetto esecutivo allegato alla presente convenzione (Allegato 1).

Articolo 3 – Prestazione garantita dall'Azienda Ulss 4 Alto Vicentino.

1. L'Azienda si impegna a procedere alla gestione ed attivazione del Progetto esecutivo (Allegato 1), mettendo a disposizione le risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo generale indicato.

Articolo 4 – Efficacia e durata.

1. La presente Convenzione è efficace dalla data di sottoscrizione tra le parti.
2. La Convenzione avrà la durata di 24 mesi, a far data dalla sottoscrizione.

Articolo 5 – Rapporti tecnici e rendiconti finanziari.

1. Al fine di monitorare il regolare svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza di ogni semestre, l'Azienda trasmetterà alla Regione il rapporto tecnico delle attività, mentre i rendiconti finanziari che dettaglino le spese sostenute verranno inviati entro il termine ultimo del 30/06/2015 per il finanziamento dell'anno 2014 ed entro il termine ultimo del 30/06/2016 per il finanziamento dell'anno 2015, che verranno impegnati con delibera di Giunta Regionale.
2. La Regione potrà chiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del Progetto esecutivo.
3. La rendicontazione finanziaria, di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà essere redatta nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario originario previsto nel Progetto esecutivo. E' ammessa una modifica del piano finanziario rispetto a quanto preventivato nelle singole voci di spesa del prospetto finanziario del Progetto esecutivo, purché tale scostamento non comporti un superamento del finanziamento complessivo di cui al successivo articolo 8, comma 1.
4. I rapporti tecnici e i rendiconti finanziari vanno trasmessi a: Regione Veneto – Direzione Regionale Prevenzione, Dorsoduro, n. 3493, 30125 Venezia.

Articolo 6 – Proprietà dei risultati del Progetto esecutivo.

1. I risultati del Progetto esecutivo sono di proprietà esclusiva della Regione.
2. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei *file* sorgente, nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla Regione nell'ambito o in occasione dell'esecuzione della presente Convenzione, rimarranno di titolarità esclusiva della Regione. Quest'ultima potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.
3. L'Azienda ha la facoltà di utilizzare autonomamente i documenti ed i risultati di cui al comma 1 per le proprie attività istituzionali dietro espressa autorizzazione della Regione, riportando l'indicazione: "Progetto realizzato con il supporto finanziario della Regione Veneto".

Articolo 7 – Referente scientifico.

1. Il referente scientifico per l'Azienda è la Dott.ssa Emilia Laugelli.

Articolo 8 – Finanziamento.

1. Il piano finanziario per il biennio 2014-2015 è allegato al presente provvedimento insieme al Progetto esecutivo (Allegato 1).

Articolo 9 – Revoca dei pagamenti.
Diffida ad adempiere. Risoluzione della Convenzione.

1. La Convenzione può essere risolta in ogni momento, qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità di attendere o proseguire gli impegni assunti.

2. In caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all'articolo 5, la Regione revoca il finanziamento. La revoca del finanziamento sarà disposta anche per la mancata o irregolare attuazione della presente Convenzione.
3. La Convenzione si intende risolto anche nel caso in cui l'Azienda non provveda ad inviare le relazioni di cui all'articolo 5 entro i termini previsti.
4. E' espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente Accordo, l'Azienda ha l'obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte alla data di risoluzione della Convenzione.

Articolo 10 – Disposizioni finali.

1. Per quanto non esplicitamente indicato nella presente Convenzione, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. Eventuali controversie saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ed uno nominato di comune accordo.

Articolo 11 – Registrazione.

1. La presente Convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, articolo 5.

La presente Convenzione si compone di 11 articoli e viene redatta in duplice copia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data,

Azienda Ulss 4 Alto Vicentino	Regione Veneto
Direzione Generale	Direzione Regionale Prevenzione
Il Direttore Generale	Il Dirigente Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1889 del 28 ottobre 2013

Assegnazione del budget operativo per l'anno 2013, per il pagamento di spese contrattuali obbligatorie, indifferibili e urgenti connesse all'attività del Servizio Ufficiale Rogante e Contratti della Direzione Affari Generali.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:

Assegnazione del budget operativo, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 39/2001, di Euro 25.000,00, per il pagamento di spese contrattuali obbligatorie, indifferibili e urgenti connesse all'attività del Servizio Ufficiale Rogante e Contratti della Direzione Affari Generali.

Il Vicepresidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue:

La L.R. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" prevede all'articolo 49 che la Giunta Regionale, quando non sia possibile o conveniente ricorrere alla normale procedura di gestione della spesa, può assegnare ai dirigenti titolari di centri di responsabilità uno o più budget operativi.

Si ritiene opportuno che tale facoltà debba essere esercitata nei confronti del Servizio Ufficiale Rogante e Contratti della Direzione Affari Generali, che deve provvedere, in tempi brevi, al pagamento delle spese che ricorrono nell'esecuzione dell'attività contrattuale.

Trattasi di spese obbligatorie e di carattere operativo a cui è necessario far fronte tempestivamente nel caso in cui si verifichino necessità di pagamenti quali acquisto di marche da bollo, registrazione di contratti e/o verbali di gara, trascrizioni, visure ipotecarie ed ogni altro onere che occorra sostenere entro termini brevi fissati con disposizioni di leggi dello Stato, con esclusione di qualsiasi discrezionalità.

Con D.G.R. n. 802 del 4 giugno 2013 è stato assegnato, per l'anno 2013, sul capitolo 5190 intitolato "Spese contrattuali ed oneri diversi a carico della Regione", un budget operativo di Euro 30.000,00 al Dirigente responsabile del Servizio Ufficiale Rogante e Contratti Zagnoni dott. Pierpaolo o, in caso di sua assenza o impedimento, al sostituto Ausilio dott. Alfonso Posizione Organizzativa Repertorio Atti Pubblici, per far fronte a tutte le spese contrattuali obbligatorie, indifferibili e urgenti connesse all'attività del Servizio Ufficiale Rogante e Contratti.

Constatato che ad oggi le somme impegnate in esecuzione della sopra citata DGR. n. 802 del 4 giugno 2013, risultano in fase di esaurimento ed essendo prevista nel corso del 2013 la stipula di ulteriori contratti e/o verbali di gara riguardanti attività istituzionali della Regione Veneto, il cui onere, pertanto, è a carico del bilancio della medesima, si rende indispensabile procedere all'apertura di un ulteriore budget operativo a favore del Dirigente responsabile del Servizio Ufficiale Rogante e Contratti Zagnoni dott. Pierpaolo o, in caso di sua assenza o impedimento, a favore del sostituto Ausilio dott. Alfonso, Posizione Organizzativa Repertorio Atti Pubblici.

Considerato che il capitolo 5190 intitolato "Spese contrattuali ed oneri diversi a carico della Regione" presenta la necessaria disponibilità e che la spesa presumibile derivante dagli impegni regionali, attesa l'aggiornata previsione fatta appositamente dal Servizio Ufficiale Rogante e Contratti, è stata quantificata, per i restanti mesi del 2013, complessivamente in Euro 25.000,00, da imputare sul suddetto capitolo.

Si propone di assegnare il budget operativo in oggetto, per l'anno 2013, al Dirigente responsabile del Servizio Ufficiale Rogante e Contratti Zagnoni dott. Pierpaolo o, in caso di sua assenza o impedimento, al sostituto Ausilio dott. Alfonso Posizione Organizzativa Repertorio Atti Pubblici, con la precisazione che detto budget operativo di Euro 25.000,00 sarà utilizzato per far fronte a tutte le spese contrattuali obbligatorie, indifferibili e urgenti connesse all'attività del Servizio Ufficiale Rogante e Contratti.

L'utilizzo del budget operativo sarà realizzato attraverso ordinativi di pagamento e buoni di prelevamento, da trarsi presso gli sportelli del Tesoriere regionale, secondo le modalità indicate dalla L.R. 39/2001. Il Dirigente titolare del budget operativo o il suo sostituto sono autorizzati all'emissione di buoni di prelevamento fino all'importo massimo giornaliero di Euro 3.000,00.

Si ritiene che le spese di cui si dispone l'impegno concernente la tipologia spese contrattuali non siano soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 in quanto trattasi di spese che rispondono ad esigenze di espletamento dell'attività istituzionale regionale laddove costituiscono un aspetto rilevante della stessa, in quanto necessaria e indispensabile per il funzionamento dell'Ente.

Per la rendicontazione della spesa effettuata con il budget operativo assegnato, il Dirigente responsabile dovrà attenersi alle disposizioni recate dal comma 6 dell'art. 49 della L.R. 39/2001.

Tutto ciò premesso e considerato, il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53 quarto comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- VISTI gli artt. 36, 44 e 49 della L.R. 29.11.2001, n. 39;

- VISTA l'articolo 1, comma 79, della Legge 30.12.2004, n. 311;

- VISTA la L.R. n. 10 del 22 marzo 2012;

- VISTA la L.R. n. 4 del 5 aprile 2013;

- VISTA la D.G.R. n. 631 del 7 maggio 2013;

- RAVVISATA la necessità, l'opportunità e la convenienza ad accogliere la proposta del relatore;

delibera

1. Di assegnare, per l'anno finanziario 2013, al dott. Zagnoni Pierpaolo o, in caso di sua assenza o impedimento, al sostituto dott. Ausilio Alfonso della Direzione Regionale Affari Generali - Servizio Ufficiale Rogante e Contratti, il budget operativo di Euro 25.000,00 per il pagamento delle spese indicate in premessa;

2. Di impegnare, a copertura del budget operativo di cui al punto precedente, l'importo di Euro 25.000,00 sul capitolo di spesa 5190 del Bilancio di previsione intitolato "Spese contrattuali ed oneri diversi a carico della Regione" (codice Siope 1.08.01 1814), per l'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

3. Di stabilire che il budget di cui al punto 1. può essere utilizzato per tutte le spese contrattuali obbligatorie, indifferibili e urgenti connesse all'attività del Servizio Ufficiale Rogante e Contratti della Direzione Affari Generali;

4. Di dare atto che le spese contrattuali di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;

5. Di dare atto che l'utilizzo del budget operativo sarà realizzato attraverso ordinativi di pagamento e buoni di prelevamento da trarsi presso gli sportelli del Tesoriere regionale, autorizzando a tal fine il Dirigente titolare del budget operativo o il suo sostituto all'emissione di buoni di prelevamento fino ad un importo massimo giornaliero di Euro 3.000,00;

6. Di far obbligo al Dirigente come sopra individuato, di produrre il consuntivo delle spese nei modi e tempi previsti dall'art. 49 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39 e di trasmetterlo, per il controllo di regolarità contabile, alla Direzione Ragioneria la quale provvederà ad inviarlo al Dirigente Regionale Affari Generali per la definitiva approvazione;

7. Di pubblicare integralmente la presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 49, comma 4, della L.R. 39/2001.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1890 del 28 ottobre 2013

Accordo di Programma Eventi culturali a Feltre 2013. Regione del Veneto - Amministrazione comunale di Feltre (BL). Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51 e legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, art. 17. Esercizio finanziario 2013.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

Sostegno regionale e sottoscrizione del relativo Accordo di programma tra la Regione del Veneto e il Comune di Feltre per la condivisione delle iniziative culturali da realizzarsi nell'anno 2013.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, con le leggi regionali 22.02.1999, n. 7, art. 51 e 5 aprile 2013, n. 3, art. 17, è stata autorizzata a promuovere Accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali. Tale collaborazione, prevista nel quadro delle vigenti norme, concorre alla definizione di progetti culturali condivisi consentendo così all'Amministrazione regionale di confermare il proprio ruolo di Ente di governo territoriale.

Lo strumento della concertazione tra la Regione e i livelli di governo provinciale e comunale, finalizzato a promuovere nel territorio la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso l'offerta di attività culturali di spettacolo, ha ottenuto in questi anni numerosi riconoscimenti per l'efficace azione sia di attrazione, anche turistica, dei progetti territoriali che di sensibilizzazione dei cittadini che acquisiscono consapevolezza del valore del patrimonio culturale presente nella nostra regione.

Il Comune di Feltre ha programmato per il 2013 alcuni eventi di alto livello culturale e di grande richiamo turistico per il territorio: le iniziative si concretizzano in una mostra, da tenere all'interno della Galleria d'arte moderna Carlo Rizzarda" e un ciclo di concerti presso il Teatro de la Sena, tali attività rientrano nel progetto *Eventi culturali a Feltre 2013.* La mostra, intitolata "Il fascino dell'antico: dall'Accademia Ercolanense a Gio Ponti passando per Antonio Canova", prevista nella stagione autunnale, intende analizzare l'influsso del gusto antiquario, diffusosi a seguito delle campagne di scavo a Roma, Ercolano e Pompei, sull'arte decorativa dei secoli XVIII e XIX. Prenderà in considerazione la decorazione d'interni, delle suppellettili e delle stoviglie, ma soprattutto parietale, divenendo la premessa e il pretesto per la proposta di un itinerario sul territorio, in parte reale e in parte virtuale, alla scoperta degli ambienti, spesso inaccessibili, di ville, palazzi e teatri del feltrino. L'esposizione, organizzata con la collaborazione della Gipsoteca/casa natale di Antonio Canova di Possagno e dei Musei civici di Bassano del Grappa, sarà completata da un catalogo di 80 pagine a colori contenente contributi di illustri studiosi. Accanto a questa iniziativa l'Amministrazione comunale feltrina, in collaborazione con alcune realtà musicali locali e non, intende proporre presso il Teatro de la Sena un ciclo di concerti con particolare riferimento ai lieder, rassegna che peraltro rappresenta un'assoluta novità per la città di Feltre.

La Regione del Veneto, condividendo gli obiettivi e le finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione Comunale di Feltre, intende quindi procedere alla sottoscrizione di un Accordo di programma con l'Amministrazione stessa, denominato *Eventi culturali a Feltre 2013*, che contribuisce in particolare alla realizzazione del catalogo della mostra sopradescritta e del ciclo di concerti.

L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato e, per l'Amministrazione comunale di Feltre, dal Sindaco o suo delegato.

La spesa prevista per la Regione sarà pari a euro 20.000,00 da imputare sul cap. 70226 "*Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro"* dell'esercizio finanziario 2013.

In caso di mancato avvio delle iniziative per le quali è stata deliberata la partecipazione della Regione, la Giunta Regionale, per il tramite del dirigente incaricato dell'attuazione del provvedimento, indirà una Conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'Accordo per verificare la sua attualità. Nel caso in cui siano intervenuti nuovi elementi che rendano non attuabile l'accordo, la Giunta regionale prenderà atto della non procedibilità e revocherà la propria adesione al progetto.

Con il presente atto, pertanto, si sottopone all'esame della Giunta regionale il citato Accordo di Programma che, **Allegato A,** ne fa parte integrante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4°comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la legge regionale. 22.02.1999, n. 7 e in particolare l'art. 51;

- Vista la legge regionale 29.11.2001, n. 39;

- Viste le leggi regionali 05.04.2013, n. 3 e n. 4;

- Vista la proposta presentata dal Comune di Feltre in data 06.06.2013;

delibera

1. di approvare l'Accordo di programma relativo a *Eventi culturali a Feltre 2013*, così come individuato nello schema **Allegato A** al presente provvedimento, che ne forma parte integrante. L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato e, per l'Amministrazione comunale di Feltre, dal Sindaco o suo delegato;

2. di determinare in euro 20.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Attività culturali e Spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70226 del bilancio 2013 *"Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro";*

3. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;

4. di incaricare la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1890 del 28 ottobre 2013 pag. 1/4

Schema di Accordo di Programma

Regione del Veneto

Giunta Regionale
Direzione Attività Culturali e Spettacolo

ACCORDO DI PROGRAMMA

Eventi culturali a Feltre 2013

sottoscritto con

Comune di Feltre (Bl)

Venezia, 2013

ALLEGATOA alla Dgr n. 1890 del 28 ottobre 2013 pag. 2/4

ACCORDO DI PROGRAMMA
L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51 e L.R. 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17

tra

la Regione del Veneto rappresentata da

il Comune di Feltre rappresentato da

PREMESSO

- che la Regione del Veneto condivide gli obiettivi e la finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione comunale di Feltre, finalizzato alla realizzazione di manifestazioni culturali che qualifichino il territorio e la capacità innovativa culturale;
- che con provvedimento n. del la Giunta Regionale del Veneto ha deliberato di approvare la realizzazione del progetto *Eventi culturali a Feltre 2013* secondo i criteri indicati nel medesimo provvedimento;

sottoscrivono l'intesa nei termini che seguono:

ARTICOLO 1
(denominazione dell'Accordo)

Il progetto da realizzare fra le Amministrazioni che sottoscrivono l'Accordo è denominato *Eventi culturali a Feltre 2013.*

ARTICOLO 2
(obiettivi/risultati)

L'iniziativa è diretta, nelle more dell'entrata in vigore di una nuova normativa in materia di attività culturali, a realizzare con il Comune di Feltre la programmazione di eventi culturali tra i più significativi.
L'iniziativa ha inoltre lo scopo di promuovere l'immagine culturale del Veneto e, anche mediante la razionalizzazione delle risorse, attuare un'offerta qualitativamente più incisiva.

ARTICOLO 3
(soggetti partecipanti)

Il presente Accordo è sottoscritto per conto delle Amministrazioni Regione del Veneto – Comune di Feltre e si attua mediante un'azione concertata, nell'ambito della quale la funzione di indirizzo e coordinamento generale dell'iniziativa è attribuita alla Regione, attraverso gli Uffici competenti della Direzione Attività culturali e Spettacolo, mentre al Comune di Feltre è affidata la funzione di realizzazione, per quanto di specifica competenza.
L'Accordo di programma sottoscritto è reso pubblico, con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, dai responsabili istituzionali degli Enti interessati, singolarmente o congiuntamente.
L'organizzazione di una o più conferenze stampa di presentazione, deve essere concordata con la Regione del Veneto e dalla stessa approvata. La mancata o non idonea attuazione del piano di comunicazione nei termini concordati potrà essere valutata anche al fine di una decurtazione del finanziamento regionale quantificato dal presente Accordo.

ARTICOLO 4
(contenuto)

Il Comune di Feltre, in applicazione al presente Accordo, si impegna a realizzare il progetto editoriale concernente la realizzazione di un catalogo sulla mostra "Il fascino dell'antico: dall'Accademia Ercolanense a Gio Ponti passando per Antonio Canova", contenente contributi di illustri studiosi. Inoltre presso il Teatro de la Sena, in collaborazione con alcune realtà musicali locali e non, verrà realizzato un ciclo di sei concerti.

ARTICOLO 5
(partecipazione regionale)

La Regione del Veneto partecipa al progetto, così come descritto all'art. 4, con un impegno finanziario, supplementare rispetto ad altri finanziamenti nel settore culturale, di euro 20.000,00 destinato al Comune di Feltre, che sarà liquidato a saldo, compatibilmente con la disponibilità di cassa. A tal fine l'Amministrazione comunale dovrà inviare entro il 31 dicembre 2014 la sottoindicata documentazione:

1. attestazione del Dirigente/Responsabile del procedimento delle spese sostenute e delle entrate percepite con l'indicazione degli estremi della determina che le ha approvate. Da tale attestazione dovranno risultare spese sostenute non inferiori alle entrate complessivamente considerate. In caso diverso il contributo assegnato verrà corrispondentemente ridotto;
2. relazione sullo svolgimento delle iniziative programmate;
3. dichiarazione del Dirigente/Responsabile che per la medesima iniziativa il Comune non ha usufruito di altri finanziamenti regionali.

ARTICOLO 6
(modalità di attuazione)

La realizzazione del contenuto del progetto, articolo 4, è così stabilita:

- evidenziazione della partecipazione regionale al progetto mediante inserimento, in tutto il materiale di promozione dell'evento, del logo della Regione e dell'indicazione che l'iniziativa viene realizzata nell'ambito dell'Accordo di Programma Regione del Veneto – Comune di Feltre;
- indirizzo e coordinamento generale del progetto da parte della Regione del Veneto;
- finanziamento del progetto, da parte della Regione del Veneto, secondo il piano finanziario individuato nel precedente art. 5);
- attuazione del progetto a cura del Comune di Feltre, con impegno ad organizzare una o più conferenze stampa di presentazione, d'intesa con la competente Direzione Attività culturali e Spettacolo della Regione;
- relazione conclusiva e rendicontazione economica dell'intero evento a cura dell'Amministrazione comunale di Feltre.

ARTICOLO 7
(tempi di realizzazione**)**

Il progetto si svolgerà nel 2013, secondo il programma e il calendario comunicati alla Regione da parte del Comune di Feltre.

ARTICOLO 8
(vigilanza)

In caso di mancato avvio del progetto il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo indice una conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'Accordo per verificarne la sua attualità, per le parti di rispettiva competenza.

ARTICOLO 9
(ritiro adesione)

Nel caso in cui la Conferenza di servizi ritenga non più attuabile il progetto o valuti negativamente l'avvio o ritenga inopportuna la prosecuzione del progetto, il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo darà tempestiva comunicazione alla Giunta regionale, che provvederà, con proprio provvedimento, a prendere atto della non procedibilità e a revocare la propria adesione all'iniziativa.
Gli oneri conseguenti all'eventuale avvio resteranno a totale carico dei soggetti proponenti l'Accordo di programma.

Il presente atto è letto articolo per articolo e sottoscritto

(luogo e data)

per la Regione del Veneto

per il Comune di Feltre

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1891 del 28 ottobre 2013

Accordo di Programma Manifestazioni culturali a Vittorio Veneto 2013. Regione del Veneto - Amministrazione comunale di Vittorio Veneto (Tv). Esercizio finanziario 2013. Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51 e legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, art. 17.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

Sostegno regionale e sottoscrizione del relativo Accordo di programma tra la Regione del Veneto e il Comune di Vittorio Veneto per la condivisione delle iniziative culturali da realizzarsi nell'anno 2013.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, con le leggi regionali 22.02.1999, n. 7, art. 51 e 5 aprile 2013, n. 3, art. 17, è stata autorizzata a promuovere Accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali. Tale collaborazione, prevista nel quadro delle vigenti norme, concorre alla definizione di progetti culturali condivisi consentendo così all'Amministrazione regionale di confermare il proprio ruolo di Ente di governo territoriale.

Lo strumento della concertazione tra la Regione e i livelli di governo provinciale e comunale, finalizzato a promuovere nel territorio la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso l'offerta di attività culturali di spettacolo, ha ottenuto in questi anni numerosi riconoscimenti per l'efficace azione sia di attrazione, anche turistica, dei progetti territoriali che di sensibilizzazione dei cittadini che acquisiscono consapevolezza del valore del patrimonio culturale presente nella nostra regione.

Il Comune di Vittorio Veneto ha programmato per il 2013 alcune manifestazioni di alto livello culturale e di grande richiamo turistico per il territorio, in continuità con l'attività svolta negli anni precedenti e con il sostegno della Regione del Veneto. In particolare il progetto artistico propone la 47° edizione del Concorso nazionale corale "Trofei Città di Vittorio Veneto". Nato nel 1966 è il più longevo dei concorsi nazionali corali in Italia che da oltre quarant'anni costituisce un punto di riferimento per cori popolari e polifonici. Negli ultimi quindici anni il Concorso corale si è arricchito di nuove manifestazioni dedicate ai giovani e alla coralità scolastica ponendo una particolare attenzione ai cori di voci bianche. La Direzione artistica ha posto l'attenzione sui programmi d'esecuzione, nell'intento di favorire il rinnovamento del repertorio dei cori italiani. L'edizione 2013, che si sviluppa in due giornate, è articolata in quattro categorie d'esecuzione: musiche originali d'autore, canto popolare, cori maschili e cori giovanili. Il Comune di Vittorio Veneto inoltre intende riproporre l'esperienza dello scorso anno presentando l'evento "Dall'opera all'operetta", una rassegna estiva che prevede tre spettacoli, due operette e un'opera lirica proposti nella consueta veste del Salotto musicale, ovvero con interventi di presentazione diretti ad introdurre e a far conoscere al pubblico questo particolare repertorio. Un'ulteriore iniziativa è costituita dal progetto "Vociferando" che si concretizza in azioni di promozione della lettura coinvolgendo e raggiungendo la collettività in luoghi insoliti e inusuali con una serie di iniziative dislocate in vari e significativi luoghi della città, con la collaborazione delle associazioni del territorio operanti nel settore. Sono programmati incontri periodici per condividere passioni letterarie, disquisire su autori e testi, ascoltare letture ed esperienze di scrittura. Un'attenzione particolare è rivolta ai bambini con il progetto "piccoli lettori crescono" che prevede l'attuazione di una campagna di sensibilizzazione rivolta a genitori e educatori attraverso la produzione e distribuzione sul territorio di materiale informativo sull'importanza della lettura ad alta voce ai bambini in tenera età.

La Regione del Veneto, condividendo gli obiettivi e le finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione Comunale di Vittorio Veneto, intende quindi procedere alla sottoscrizione di un Accordo di programma con l'Amministrazione stessa, denominato *Manifestazioni culturali a Vittorio Veneto 2013*, secondo lo schema allegato al presente provvedimento.

L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato e, per l'Amministrazione comunale di Vittorio Veneto, dal Sindaco o suo delegato.

La spesa prevista per la Regione sarà pari a euro 17.500,00 da imputare sul cap. 70226 "*Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro"* dell'esercizio finanziario 2013.

In caso di mancato avvio delle iniziative per le quali è stata deliberata la partecipazione della Regione, la Giunta Regionale, per il tramite del dirigente incaricato dell'attuazione del provvedimento, indirà una Conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'Accordo per verificare la sua attualità. Nel caso in cui siano intervenuti nuovi elementi che rendano non attuabile l'accordo, la Giunta regionale prenderà atto della non procedibilità e revocherà la propria adesione al progetto.

Con il presente atto, pertanto, si sottopone all'esame della Giunta regionale il citato Accordo di Programma che, **Allegato A,** ne fa parte integrante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4°comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la legge regionale. 22.02.1999, n. 7 e in particolare l'art. 51;

- Vista la legge regionale 29.11.2001, n. 39;

- Viste le leggi regionali 05.04.2013, n. 3 e n. 4;

- Vista la proposta presentata dal Comune di Vittorio Veneto;

delibera

1. di approvare l'Accordo di programma relativo a *Manifestazioni culturali a Vittorio Veneto 2013*, così come individuato nello schema **Allegato A** al presente provvedimento, che ne forma parte integrante. L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato e, per l'Amministrazione comunale di Vittorio Veneto, dal Sindaco o suo delegato;

2. di determinare in euro 17.500,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Attività culturali e Spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70226 del bilancio 2013 "*Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro";*

3. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;

4. di incaricare la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1891 del 28 ottobre 2013

Schema di Accordo di Programma

Regione del Veneto

Giunta Regionale
Direzione Attività Culturali e Spettacolo

ACCORDO DI PROGRAMMA

Manifestazioni culturali a Vittorio Veneto 2013

sottoscritto con

Comune di Vittorio Veneto (Tv)

ALLEGATOA alla Dgr n. 1891 del 28 ottobre 2013 pag. 2/4

ACCORDO DI PROGRAMMA
L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51 e L.R. 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17

tra

la Regione del Veneto rappresentata da

il Comune di Vittorio Veneto rappresentato da

PREMESSO

- che la Regione del Veneto condivide gli obiettivi e la finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione comunale di Vittorio Veneto, finalizzato alla realizzazione di manifestazioni culturali che qualifichino il territorio e la capacità innovativa culturale;
- che con provvedimento n. del la Giunta Regionale del Veneto ha deliberato di approvare la realizzazione del progetto *Manifestazioni culturali a Vittorio Veneto 2013* secondo i criteri indicati nel medesimo provvedimento;

sottoscrivono l'intesa nei termini che seguono:

ARTICOLO 1
(denominazione dell'Accordo)

Il progetto da realizzare fra le Amministrazioni che sottoscrivono l'Accordo è denominato *Manifestazioni culturali a Vittorio Veneto 2013.*

ARTICOLO 2
(obiettivi/risultati)

L'iniziativa è diretta, nelle more dell'entrata in vigore di una nuova normativa in materia di attività culturali, a realizzare con il Comune di Vittorio Veneto la programmazione di eventi culturali tra i più significativi.
L'iniziativa ha inoltre lo scopo di promuovere l'immagine culturale del Veneto e, anche mediante la razionalizzazione delle risorse, attuare un'offerta qualitativamente più incisiva.

ARTICOLO 3
(soggetti partecipanti)

Il presente Accordo è sottoscritto per conto delle Amministrazioni Regione del Veneto – Comune di Vittorio Veneto e si attua mediante un'azione concertata, nell'ambito della quale la funzione di indirizzo e coordinamento generale dell'iniziativa è attribuita alla Regione, attraverso gli Uffici competenti della Direzione Attività culturali e Spettacolo, mentre al Comune di Vittorio Veneto è affidata la funzione di realizzazione, per quanto di specifica competenza.
L'Accordo di programma sottoscritto è reso pubblico, con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, dai responsabili istituzionali degli Enti interessati, singolarmente o congiuntamente.
L'organizzazione di una o più conferenze stampa di presentazione, deve essere concordata con la Regione del Veneto e dalla stessa approvata. La mancata o non idonea attuazione del piano di comunicazione nei termini concordati potrà essere valutata anche al fine di una decurtazione del finanziamento regionale quantificato dal presente Accordo.

ARTICOLO 4

(contenuto)

Il Comune di Vittorio Veneto, in applicazione al presente Accordo, si impegna a realizzare le seguenti manifestazioni:

- 47° edizione del Concorso nazionale corale "Trofei Città di Vittorio Veneto";
- "Dall'opera all'operetta" rassegna estiva che prevede tre spettacoli: due operette e un'opera lirica;
- "Vociferando" azioni di promozione della lettura che coinvolgono la collettività attraverso iniziative rivolte ad adulti, giovani e bambini con la collaborazione delle associazioni del territorio operanti nel settore.

ARTICOLO 5
(partecipazione regionale)

La Regione del Veneto partecipa al progetto, così come descritto all'art. 4, con un impegno finanziario, supplementare rispetto ad altri finanziamenti nel settore culturale, di euro 17.500,00 destinato al Comune di Vittorio Veneto, che sarà liquidato a saldo, compatibilmente con la disponibilità di cassa. A tal fine l'Amministrazione comunale dovrà inviare entro il 31 dicembre 2014 la sottoindicata documentazione:

1. attestazione del Dirigente/Responsabile del procedimento delle spese sostenute e delle entrate percepite con l'indicazione degli estremi della determina che le ha approvate. Da tale attestazione dovranno risultare spese sostenute non inferiori alle entrate complessivamente considerate. In caso diverso il contributo assegnato verrà corrispondentemente ridotto;
2. relazione sullo svolgimento delle iniziative programmate;
3. dichiarazione del Dirigente/Responsabile che per la medesima iniziativa il Comune non ha usufruito di altri finanziamenti regionali.

ARTICOLO 6
(modalità di attuazione)

La realizzazione del contenuto del progetto, articolo 4, è così stabilita:

- evidenziazione della partecipazione regionale al progetto mediante inserimento, in tutto il materiale di promozione dell'evento, del logo della Regione e dell'indicazione che l'iniziativa viene realizzata nell'ambito dell'Accordo di Programma Regione del Veneto – Comune di Vittorio Veneto;
- indirizzo e coordinamento generale del progetto da parte della Regione del Veneto;
- finanziamento del progetto, da parte della Regione del Veneto, secondo il piano finanziario individuato nel precedente art. 5);
- attuazione del progetto a cura del Comune di Vittorio Veneto, con impegno ad organizzare una o più conferenze stampa di presentazione, d'intesa con la competente Direzione Attività culturali e Spettacolo della Regione;
- relazione conclusiva e rendicontazione economica dell'intero evento a cura dell'Amministrazione comunale di Vittorio Veneto.

ARTICOLO 7
(tempi di realizzazione**)**

Il progetto si svolgerà nel 2013, secondo il programma e il calendario comunicati alla Regione da parte del Comune di Vittorio Veneto.

ARTICOLO 8

(vigilanza)

In caso di mancato avvio del progetto il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo indice una conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'Accordo per verificarne la sua attualità, per le parti di rispettiva competenza.

ARTICOLO 9
(ritiro adesione)

Nel caso in cui la Conferenza di servizi ritenga non più attuabile il progetto o valuti negativamente l'avvio o ritenga inopportuna la prosecuzione del progetto, il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo darà tempestiva comunicazione alla Giunta regionale, che provvederà, con proprio provvedimento, a prendere atto della non procedibilità e a revocare la propria adesione all'iniziativa.
Gli oneri conseguenti all'eventuale avvio resteranno a totale carico dei soggetti proponenti l'Accordo di programma.

Il presente atto viene letto articolo per articolo e sottoscritto

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata."

per la Regione del Veneto

per il Comune di Vittorio Veneto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1892 del 28 ottobre 2013

Accordo di Programma Musicomico. Regione del Veneto - Amministrazione comunale di Casalserugo (PD). Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51 e legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17. Esercizio finanziario 2013.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

Sostegno regionale e sottoscrizione del relativo Accordo di programma tra la Regione del Veneto e il Comune di Casalserugo per la condivisione delle iniziative culturali da realizzarsi nell'anno 2013.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, con le leggi regionali 22.02.1999, n. 7, art. 51 e 5 aprile 2013, n. 3, art. 17, è stata autorizzata a promuovere Accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali. Tale collaborazione, prevista nel quadro delle vigenti norme, concorre alla definizione di progetti culturali condivisi consentendo così all'Amministrazione regionale di confermare il proprio ruolo di Ente di governo territoriale.

Lo strumento della concertazione tra la Regione e i livelli di governo provinciale e comunale, finalizzato a promuovere nel territorio la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso l'offerta di attività culturali di spettacolo, ha ottenuto in questi anni numerosi riconoscimenti per l'efficace azione sia di attrazione, anche turistica, dei progetti territoriali che di sensibilizzazione dei cittadini che acquisiscono consapevolezza del valore del patrimonio culturale presente nella nostra regione.

Il Comune di Casalserugo, in qualità di capofila della rete di comuni che comprende Polverara, Maserà di Padova e Bovolenta, propone per il 2013 la realizzazione di una rassegna di spettacolo che prevede quattro eventi di teatro musicale, danza e cabaret programmati nei territori comunali aderenti al progetto. Tale iniziativa ha lo scopo, partendo da una proposta adatta ad un pubblico di tutte le età ed accessibile a tutte le fasce socioculturali della cittadinanza, di promuovere l'aggregazione e facilitare l'accesso alla fruizione di appuntamenti culturali di qualità. A questo obiettivo è mirata la scelta, da parte delle Amministrazioni comunali coinvolte, di utilizzare attività facilmente leggibili e dalle contenute esigenze tecniche e di allestimento.

La Regione del Veneto, condividendo gli obiettivi e le finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione Comunale di Casalserugo, intende quindi procedere alla sottoscrizione di un Accordo di programma con l'Amministrazione stessa, denominato *Musicomico*, secondo lo schema allegato al presente provvedimento.

L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato e, per l'Amministrazione comunale di Casalserugo, dal Sindaco o suo delegato.

La spesa prevista per la Regione sarà pari a euro 12.500,00 da imputare sul cap. 70226 "*Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro"* dell'esercizio finanziario 2013.

In caso di mancato avvio delle iniziative per le quali è stata deliberata la partecipazione della Regione, la Giunta Regionale, per il tramite del dirigente incaricato dell'attuazione del provvedimento, indirà una Conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'Accordo per verificare la sua attualità. Nel caso in cui siano intervenuti nuovi elementi che rendano non attuabile l'accordo, la Giunta regionale prenderà atto della non procedibilità e revocherà la propria adesione al progetto.

Con il presente atto, pertanto, si sottopone all'esame della Giunta regionale il citato Accordo di Programma che, **Allegato A,** ne fa parte integrante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4°comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la legge regionale. 22.02.1999, n. 7 e in particolare l'art. 51;

- Vista la legge regionale 29.11.2001, n. 39;

- Viste le leggi regionali 05.04.2013, n. 3 e n. 4;

- Vista la proposta presentata dal Comune di Casalserugo;

delibera

1. di approvare l'Accordo di programma relativo ad *Musicomico*, così come individuato nello schema **Allegato A** al presente provvedimento, che ne forma parte integrante. L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato e, per l'Amministrazione comunale di Casalserugo, dal Sindaco o suo delegato;

2. di determinare in euro 12.500,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Attività culturali e Spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70226 del bilancio 2013 "*Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro";*

3. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;

4. di incaricare la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1892 del 28 ottobre 2013 pag. 1/4

Schema di Accordo di Programma

Regione del Veneto

Giunta Regionale
Direzione Attività Culturali e Spettacolo

ACCORDO DI PROGRAMMA

Progetto Musicomico

sottoscritto con

Comune di Casalserugo (Pd)

Venezia, 2013

ALLEGATOA alla Dgr n. 1892 del 28 ottobre 2013 pag. 2/4

ACCORDO DI PROGRAMMA
L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51 e L.R. 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17

tra

la Regione del Veneto rappresentata da

il Comune di Casalserugo rappresentato da

PREMESSO

- che la Regione del Veneto condivide gli obiettivi e la finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione comunale di Casalserugo, finalizzato alla realizzazione di manifestazioni culturali che qualifichino il territorio e la capacità innovativa culturale;
- che con provvedimento n. del la Giunta Regionale del Veneto ha deliberato di approvare la realizzazione del progetto *Musicomico* secondo i criteri indicati nel medesimo provvedimento;

sottoscrivono l'intesa nei termini che seguono:

ARTICOLO 1
(denominazione dell'Accordo)

Il progetto da realizzare fra le Amministrazioni che sottoscrivono l'Accordo è denominato *Musicomico.*

ARTICOLO 2
(obiettivi/risultati)

L'iniziativa è diretta, nelle more dell'entrata in vigore di una nuova normativa in materia di attività culturali, a realizzare con il Comune di Casalserugo la programmazione di eventi culturali tra i più significativi.
L'iniziativa ha inoltre lo scopo di promuovere l'immagine culturale del Veneto e, anche mediante la razionalizzazione delle risorse, attuare un'offerta qualitativamente più incisiva.

ARTICOLO 3
(soggetti partecipanti)

Il presente Accordo è sottoscritto per conto delle Amministrazioni Regione del Veneto – Comune di Casalserugo e si attua mediante un'azione concertata, nell'ambito della quale la funzione di indirizzo e coordinamento generale dell'iniziativa è attribuita alla Regione, attraverso gli Uffici competenti della Direzione Attività culturali e Spettacolo, mentre al Comune di Casalserugo è affidata la funzione di realizzazione, per quanto di specifica competenza.
L'Accordo di programma sottoscritto è reso pubblico, con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, dai responsabili istituzionali degli Enti interessati, singolarmente o congiuntamente.
L'organizzazione di una o più conferenze stampa di presentazione, deve essere concordata con la Regione del Veneto e dalla stessa approvata. La mancata o non idonea attuazione del piano di comunicazione nei termini concordati potrà essere valutata anche al fine di una decurtazione del finanziamento regionale quantificato dal presente Accordo.

ARTICOLO 4
(contenuto)

Il Comune di Casalserugo, quale ente capofila del progetto *Attività di Spettacolo 2013* unitamente ai Comuni di Polverara, Maserà di Padova e Bovolenta in applicazione al presente Accordo, si impegna a realizzare una rassegna di spettacoli che prevede quattro eventi di teatro musicale, danaza e cabaret programmati nei rispettivi territori.

ARTICOLO 5
(partecipazione regionale)

La Regione del Veneto partecipa al progetto, così come descritto all'art. 4, con un impegno finanziario, supplementare rispetto ad altri finanziamenti nel settore culturale, di euro 12.500,00 destinato al Comune di Casalserugo, che sarà liquidato a saldo, compatibilmente con la disponibilità di cassa. A tal fine l'Amministrazione comunale dovrà inviare entro il 31 dicembre 2014 la sottoindicata documentazione:

1. attestazione del Dirigente/Responsabile del procedimento delle spese sostenute e delle entrate percepite con l'indicazione degli estremi della determina che le ha approvate. Da tale attestazione dovranno risultare spese sostenute non inferiori alle entrate complessivamente considerate. In caso diverso il contributo assegnato verrà corrispondentemente ridotto;
2. relazione sullo svolgimento delle iniziative programmate;
3. dichiarazione del Dirigente/Responsabile che per la medesima iniziativa il Comune non ha usufruito di altri finanziamenti regionali.

ARTICOLO 6
(modalità di attuazione)

La realizzazione del contenuto del progetto, articolo 4, è così stabilita:

- evidenziazione della partecipazione regionale al progetto mediante inserimento, in tutto il materiale di promozione dell'evento, del logo della Regione e dell'indicazione che l'iniziativa viene realizzata nell'ambito dell'Accordo di Programma Regione del Veneto – Comune di Casalserugo;
- indirizzo e coordinamento generale del progetto da parte della Regione del Veneto;
- finanziamento del progetto, da parte della Regione del Veneto, secondo il piano finanziario individuato nel precedente art. 5);
- attuazione del progetto a cura del Comune di Casalserugo, con impegno ad organizzare una o più conferenze stampa di presentazione, d'intesa con la competente Direzione Attività culturali e Spettacolo della Regione;
- relazione conclusiva e rendicontazione economica dell'intero evento a cura dell'Amministrazione comunale di Casalserugo.

ARTICOLO 7
(tempi di realizzazione**)**

Il progetto si svolgerà nel 2013, secondo il programma e il calendario comunicati alla Regione da parte del Comune di Casalserugo.

ARTICOLO 8
(vigilanza)

In caso di mancato avvio del progetto il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo indice una conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'Accordo per verificarne la sua attualità, per le parti di rispettiva competenza.

ARTICOLO 9
(ritiro adesione)

Nel caso in cui la Conferenza di servizi ritenga non più attuabile il progetto o valuti negativamente l'avvio o ritenga inopportuna la prosecuzione del progetto, il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo darà tempestiva comunicazione alla Giunta regionale, che provvederà, con proprio provvedimento, a prendere atto della non procedibilità e a revocare la propria adesione all'iniziativa.
Gli oneri conseguenti all'eventuale avvio resteranno a totale carico dei soggetti proponenti l'Accordo di programma.

Il presente atto viene letto articolo per articolo.

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata."

per la Regione del Veneto

per il Comune di Casalserugo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1893 del 28 ottobre 2013

Accordo di Programma Progetto Attività culturali a Thiene. Regione del Veneto - Amministrazione comunale di Thiene (Vi). Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51 e legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17. Esercizio finanziario 2013.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

Sostegno regionale e sottoscrizione del relativo Accordo di programma tra la Regione del Veneto e l'Amministrazione comunale di Thiene per la condivisione di iniziative culturali da realizzarsi nell'anno 2013.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, con le leggi regionali 22.02.1999, n. 7, art. 51 e 5 aprile 2013, n. 3, art. 17, è stata autorizzata a promuovere Accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali. Tale collaborazione, prevista nel quadro delle vigenti norme, concorre alla definizione di progetti culturali condivisi consentendo così all'Amministrazione regionale di confermare il proprio ruolo di Ente di governo territoriale.

Lo strumento della concertazione tra la Regione e i livelli di governo provinciale e comunale, finalizzato a promuovere nel territorio la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso l'offerta di attività culturali di spettacolo, ha ottenuto in questi anni numerosi riconoscimenti per l'efficace azione sia di attrazione, anche turistica, dei progetti territoriali che di sensibilizzazione dei cittadini che acquisiscono consapevolezza del valore del patrimonio culturale presente nella nostra regione.

Pur essendo una realtà medio-piccola di oltre 20.000 abitanti, la città di Thiene, grazie anche all'eccellenza rappresentata dal Teatro comunale, svolge da sempre una funzione di aggregazione e di polo culturale che va ben oltre i propri confini. Per l'anno 2013 l'Amministrazione comunale ha in programma numerose iniziative che per il loro livello artistico appaiono in grado di coinvolgere sia la cittadinanza locale che spettatori provenienti dall'intero territorio regionale. Fiore all'occhiello è la stagione teatrale di prosa, giunta alla XXXIV edizione, che offre spettacoli realizzati da Compagnie stabili e di comprovata esperienza, grazie anche all'adesione alla Rete Teatri Vi.Vi., network aperto che riunisce cinque teatri della provincia di Vicenza, incrociandone le programmazioni di prosa, danza e lirica. Accanto a questa proposta troverà spazio la stagione di teatro per ragazzi e giovani, che coinvolge le scuole della città e di altri 24 Comuni del circondario, con proposte di spettacoli che costituiscono momento di conoscenza del linguaggio teatrale ma anche strumento di lavoro educativo e formativo all'interno del programma scolastico: ne sono un esempio le rappresentazioni collegate all'educazione alla salute per le scuole superiori, realizzate in collaborazione con l'ULSS 4 Alto Vicentino e gli spettacoli in lingua originale inglese e francese. Alcune serate divulgative alla presenza di studiosi ed attori sono l'obiettivo del progetto ClassiciThiene, durante le quali viene coinvolto il pubblico in un dialogo, partendo dal pensiero dei classici, sulla politica, l'utopia, il teatro. Il progetto Diversamente Domenica a Teatro 2013 costituisce una rassegna che per sei domeniche renderà l'Auditorium Fonato-Città di Thiene un centro di produzione e diffusione della cultura teatrale pensato su misura per i giovani e le famiglie con proposta nuove, intelligenti e sempre divertenti. I laboratori, i corsi, il linguaggio del teatro entrerà nelle classi per arrivare alla messa in scena di uno spettacolo, con "Il Teatro nella Scuola" sarà data agli studenti l'occasione di divertimento di misurarsi davanti al pubblico. Alla sua 11^ edizione giunge quest'anno la rassegna CRA CRA CRA, che offre spettacoli a grandi e piccini, che possono così trascorrere un sabato pomeriggio a teatro, vivendone le atmosfere e godendo anche della magia della musica e della narrazione. Con gli incontri sulla Poesia Contemporanea viene predisposto un calendario di otto appuntamenti di letture e presentazione di testi poetici classici e contemporanei. Grazie alla convenzione tra l'Amministrazione comunale e l'Associazione Theama Teatro, alla cittadinanza thienese è offerta l'opportunità di frequentare una scuola di teatro che offre percorsi sia per adulti che per ragazzi, che culmina, al termine di ciascun anno accademico, con la messa in scena da parte dei frequentanti di una produzione teatrale aperta al pubblico. Grande rilevanza riveste anche quest'anno la stagione di danza, sviluppata su tre filoni principali, che comprendono le rappresentazioni di grandi compagnie italiane e straniere di genere classico e contemporaneo per il pubblico adulto, l'attenzione all'educazione al linguaggio coreutico con spettacoli per ragazzi, le produzioni di compagnie locali molto legate al territorio. La stagione di musica classica per il 2013 presenta un cartellone ricco di proposte, con la possibilità di scelta tra diversi generi, dalla musica sinfonica a quella corale, permettendo agli spettatori di conoscere le diverse realtà musicali del territorio: a Thiene, infatti, verranno ospitate due orchestre sinfoniche, l'orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza e l'Orchestra di Padova e del Veneto che terranno due concerti ciascuna, affiancati da una serie di eventi collaterali presentati da gruppi musicali e corali legati alla città. La programmazione, oltre ai concerti sopracitati, prevede il Memorial Tullio Besa e una decina di altri appuntamenti, che spaziano dalle esecuzioni corali alle lezioni sull'opera lirica in occasione del bicentenario verdiano, dalla maratona pianistica alla prima assoluta del terzo quadro dell'oratorio *Necdum habetis fidem*. Da ricordare inoltre la realizzazione sul territorio di progetti di alto profilo culturale, grazie alla partecipazione degli studenti dell'Istituto Musicale Città di Thiene all'attività di programmazione artistico-didattica organizzata dal Conservatorio di Vicenza. Infine, soprattutto nel periodo estivo, grande spazio è dato al cinema, quando la cornice di Villa Fabris diventa arena

cinematografica all'aperto, mentre per i cultori e gli appassionati un'ulteriore proposta è la rassegna dedicata alle pellicole d'autore, il progetto d'autore Cinem@ltro, un cineforum con presentazione, visione del film e discussione successiva con la conduzione di esperti di cinema.

La Regione del Veneto, condividendo gli obiettivi e le finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione comunale di Thiene, intende quindi procedere alla sottoscrizione di un Accordo di programma con la suddetta Amministrazione, denominato *Attività culturali a Thiene.*

L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato, per l'Amministrazione comunale di Thiene, dal Sindaco o suo delegato.

La spesa prevista per la Regione sarà pari a euro 7.500,00 da imputare sul cap. 70226 "*Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro"* dell'esercizio finanziario 2013.

In caso di mancato avvio delle iniziative per le quali è stata deliberata la partecipazione della Regione, la Giunta regionale, per il tramite del dirigente incaricato dell'attuazione del provvedimento, indirà una Conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'Accordo per verificare la sua attualità. Nel caso in cui siano intervenuti nuovi elementi che rendano non attuabile l'Accordo, la Giunta regionale prenderà atto della non procedibilità e revocherà la propria adesione al progetto.

Con il presente atto, pertanto, si sottopone all'esame della Giunta regionale il citato Accordo di programma che, **Allegato A,** ne fa parte integrante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la legge regionale 22.02.1999, n. 7 e in particolare l'art. 51;

- Vista la legge regionale 29.11.2001, n. 39;

- Viste le leggi regionali 05.04.2013, n. 3 e n. 4;

- Vista la proposta presentata dall'Amministrazione comunale di Thiene;

delibera

1. di approvare l'Accordo di programma relativo a *Attività culturali a Thiene* così come individuato nello schema **Allegato A** al presente provvedimento, che ne forma parte integrante. L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato e, per l'Amministrazione comunale di Thiene, dal Sindaco o suo delegato;

2. di determinare in euro 7.500,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Attività culturali e Spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70226 del bilancio 2013 "*Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro";*

3. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;

4. di incaricare la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto.

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1893 del 28 ottobre 2013 pag. 1/4

Schema di Accordo di Programma

Regione del Veneto

Giunta Regionale
Direzione Attività culturali e Spettacolo

ACCORDO DI PROGRAMMA

Attività culturali a Thiene

sottoscritto con

Comune di Thiene (Vi)

Venezia, 2013

ALLEGATOA alla Dgr n. 1893 del 28 ottobre 2013 pag. 2/4

ACCORDO DI PROGRAMMA
L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51 e L.R. 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17

tra

la Regione del Veneto rappresentata da

il Comune di Thiene rappresentato da

PREMESSO

- che la Regione del Veneto condivide gli obiettivi e la finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione Comunale di Thiene, finalizzato alla realizzazione di manifestazioni culturali che qualifichino il territorio e la capacità innovativa culturale;
- che con provvedimento n. del la Giunta Regionale del Veneto ha deliberato di approvare la realizzazione del progetto *Attività culturali a Thiene*, secondo i criteri indicati nel medesimo provvedimento;

sottoscrivono l'intesa nei termini che seguono:

ARTICOLO 1
(denominazione dell'accordo)

Il progetto da realizzare fra le Amministrazioni che sottoscrivono l'Accordo è denominato *Attività culturali a Thiene.*

ARTICOLO 2
(obiettivi/risultati)

L'iniziativa è diretta, nelle more dell'entrata in vigore di una nuova normativa in materia di attività culturali, a realizzare con il Comune di Thiene la programmazione di eventi culturali tra i più significativi.
L'iniziativa ha inoltre lo scopo di promuovere l'immagine culturale del Veneto e, anche mediante la razionalizzazione delle risorse, attuare un'offerta qualitativamente più incisiva.

ARTICOLO 3
(soggetti partecipanti)

Il presente Accordo è sottoscritto per conto delle Amministrazioni Regione del Veneto – Comune di Thiene, e si attua mediante un'azione concertata, nell'ambito della quale la funzione di indirizzo e coordinamento generale dell'iniziativa è attribuita alla Regione, attraverso gli Uffici competenti della Direzione Attività culturali e Spettacolo, mentre al Comune di Thiene è affidata la funzione di realizzazione, per quanto di specifica competenza.
L'Accordo di programma sottoscritto è reso pubblico, con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, dai responsabili istituzionali degli Enti interessati, singolarmente o congiuntamente.
L'organizzazione di una o più conferenze stampa di presentazione, deve essere concordata con la Regione del Veneto e dalla stessa approvata. La mancata o non idonea attuazione del piano di comunicazione nei termini concordati potrà essere valutata anche al fine di una decurtazione del finanziamento regionale quantificato dal presente accordo.

ARTICOLO 4
(contenuto)

Il Comune di Thiene, in applicazione al presente Accordo, si impegna a realizzare il progetto *Attività culturali a Thiene* che raccoglie le principali iniziative culturali e di spettacolo previste per l'anno 2013:

- Stagione di prosa;
- Stagione di teatro per ragazzi e giovani;
- Progetto Classici Thiene;
- Progetto Diversamente Domenica a teatro 2013;
- Teatro nella scuola;
- Rassegna di teatro, musica e narrazione per fanciulli e famiglie;
- Incontri sulla poesia contemporanea;
- Scuola di teatro;
- Stagione di danza, che comprende il festival regionale delle scuole di danza;
- Stagione musicale che comprende la rassegna "Thiene Classica", il progetto "Crescere in musica", incontri corali nazionali ed internazionali, concerti primaverili, la musica giovane;
- Rassegne cinematografiche che comprendono il progetto cinematografico d'autore Cinem@ltro e la rassegna cinematografica estiva.

ARTICOLO 5
(partecipazione regionale)

La Regione del Veneto partecipa al progetto, così come descritto all'art. 4, con un impegno finanziario, supplementare rispetto ad altri finanziamenti nel settore culturale, di euro 7.500,00 destinato al Comune di Thiene, che sarà liquidato a saldo, compatibilmente con la disponibilità di cassa. A tal fine l'Amministrazione comunale dovrà inviare entro il 31 dicembre 2014 la sottoindicata documentazione:

1. attestazione del Dirigente/Responsabile del procedimento delle spese sostenute e delle entrate percepite con l'indicazione degli estremi della determina che le ha approvate. Da tale attestazione dovranno risultare spese sostenute non inferiori alle entrate complessivamente considerate. In caso diverso il contributo assegnato verrà corrispondentemente ridotto;
2. relazione sullo svolgimento delle iniziative programmate;
3. dichiarazione del Dirigente/Responsabile che per la medesima iniziativa il Comune non ha usufruito di altri finanziamenti regionali.

ARTICOLO 6
(modalità di attuazione)

La realizzazione del contenuto del progetto, articolo 4), è così stabilita:

– evidenziazione della partecipazione regionale al progetto mediante inserimento, in tutto il materiale di comunicazione e di promozione dell'evento, del logo della Regione e dell'indicazione che l'iniziativa viene realizzata nell'ambito dell' Accordo di Programma Regione del Veneto – Comune di Thiene;
– indirizzo e coordinamento generale del progetto da parte della Regione del Veneto;
– finanziamento del progetto, da parte della Regione del Veneto, secondo il piano finanziario individuato nel precedente art. 5);
– attuazione del progetto a cura del Comune di Thiene, con impegno ad organizzare una o più conferenze stampa di presentazione, d'intesa con la competente Direzione Attività culturali e Spettacolo della Regione;
– relazione conclusiva e rendicontazione economica dell'intero evento a cura dell'Amministrazione comunale di Thiene.

ARTICOLO 7
(tempi di realizzazione**)**

Il progetto si svolgerà nel 2013, secondo il programma e il calendario comunicati alla Regione da parte del Comune di Thiene.

ARTICOLO 8
(vigilanza)

In caso di mancato avvio del progetto il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo indice una conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'accordo per verificarne la sua attualità, per le parti di rispettiva competenza.

ARTICOLO 9
(ritiro adesione)

Nel caso in cui la Conferenza di servizi ritenga non più attuabile il progetto o valuti negativamente l'avvio o ritenga inopportuna la prosecuzione del progetto, il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo darà tempestiva comunicazione alla Giunta regionale, che provvederà, con proprio provvedimento, a prendere atto della non procedibilità e a revocare la propria adesione all'iniziativa.
Gli oneri conseguenti all'eventuale avvio resteranno a totale carico dei soggetti proponenti l'accordo di programma.

Il presente atto viene letto articolo per articolo.

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata."

per la Regione del Veneto

per il Comune di Thiene

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1894 del 28 ottobre 2013

Accordo di Programma Progetto Attività culturali e di spettacolo a Caorle. Regione del Veneto - Amministrazione comunale di Caorle (Ve). Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51 e legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, art. 17. Esercizio finanziario 2013.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

Sostegno regionale e sottoscrizione del relativo Accordo di programma tra la Regione del Veneto e l' Amministrazione comunale di Caorle per la condivisione di iniziative culturali da realizzarsi nell'anno 2013.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, con le leggi regionali 22.02.1999, n. 7, art. 51 e 5 aprile 2013, n. 3, art. 17, è stata autorizzata a promuovere Accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali. Tale collaborazione, prevista nel quadro delle vigenti norme, concorre alla definizione di progetti culturali condivisi consentendo così all'Amministrazione regionale di confermare il proprio ruolo di Ente di governo territoriale.

Lo strumento della concertazione tra la Regione e i livelli di governo provinciale e comunale, finalizzato a promuovere nel territorio la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso l'offerta di attività culturali di spettacolo, ha ottenuto in questi anni numerosi riconoscimenti per l'efficace azione sia di attrazione, anche turistica, dei progetti territoriali che di sensibilizzazione dei cittadini che acquisiscono consapevolezza del valore del patrimonio culturale presente nella nostra regione.

L'Amministrazione comunale di Caorle intende proporre il progetto *Attività culturali e di spettacolo a Caorle*, che ricomprende le manifestazioni "Flussidiversi" ed il Festival Internazionale Teatro di Strada - La Luna nel Pozzo. "Flussidiversi-Poeti e Poesia in Alpe Adria", nato nell'anno 2008, promosso dalla Regione del Veneto in collaborazione con la Comunità di lavoro di Alpe Adria e realizzato in sinergia con l'Amministrazione comunale di Caorle, è un meeting poetico nato con l'obiettivo di stimolare l'attenzione nel territorio sulla poesia costruendo un'occasione speciale di incontro tra i poeti, il pubblico e gli addetti del settore. La scelta della località di Caorle per lo svolgimento di questo speciale meeting di autori ha raggiunto lo scopo di promuovere il territorio di questa località di particolare suggestione, che è in grado di offrire al turista ed al visitatore non solo la visione di un litorale di notevole bellezza paesaggistica, ma anche di valorizzare un centro di indubbio interesse storico e un entroterra significativo dal punto di vista naturalistico. La manifestazione ha avuto negli anni un importante riscontro di pubblico ed ha saputo proporre un programma ricco ed assai articolato di readings poetici, di presentazioni editoriali, di concerti che accompagnano le letture, di spettacoli ed attività ludico-multimediali organizzate per i ragazzi delle scuole coinvolte nel progetto. Obiettivo del piano programmatico è quello di partire dalla realtà della Regione Alpe-Adria, considerando però questa non come un confine che si fa frontiera, bensì come humus culturale che si apre all'Europa tutta, così da far diventare "Flussidiversi" e Caorle crocevia di incontri culturali, proprio come nella grande tradizione mitteleuropea della quale Alpe-Adria è portatrice. Si ritiene, pertanto, opportuno iniziare da subito l'attività di avvio della prossima edizione dell'evento, da un lato per assicurarsi la presenza di nomi di spessore sia sul versante della produzione poetica che su quello dello spettacolo, e dall'altro per far crescere la manifestazione nel contesto mediatico. Il Festival Internazionale Teatro di Strada - La Luna nel Pozzo rappresenta invece una manifestazione folcloristica tradizionale che si inserisce nel campo delle tradizioni e della cultura popolare. Nato nel 1996 ed organizzato con la collaborazione artistica dell'Associazione culturale Carichi Sospesi di Padova, nel corso degli anni ha conseguito un crescendo di partecipazione del pubblico e di giovani artisti e compagnie teatrali di livello nazionale ed europeo. L'iniziativa prevede spettacoli di strada nelle piazze e nei campielli del centro storico della città veneziana: si tratta di un evento che supera le impostazioni dei tradizionali festivals di teatro, perseguendo invece un modello più europeo, in cui le tecniche di strada, giocoleria, acrobatica, clownerie, si sposano con quelle che abitualmente si possono osservare nel teatro ufficiale, quali il teatro d'autore, il teatro danza, la pantomima e la commedia dell'arte. Le Compagnie ed i giovani artisti selezionati dalla direzione artistica si muovono nei luoghi caratteristici di Caorle rievocando emozioni, luoghi della memoria, magie e leggende: il felice connubio tra teatro di strada e teatro su palco, oltre alla grande diversificazione di generi proposti, qualificano la manifestazione rendendola originale nell'area del Veneto orientale, motivo di interesse ed attrazione anche sotto il profilo turistico.

La Regione del Veneto, condividendo gli obiettivi e le finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione comunale di Caorle, intende quindi procedere alla sottoscrizione di un Accordo di programma con la suddetta Amministrazione, denominato *Attività culturali e di spettacolo a Caorle.*

L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato, per l'Amministrazione comunale di Caorle, dal Sindaco o suo delegato.

La spesa prevista per la Regione sarà pari a euro 35.000,00, da imputare sul cap. 70226 "*Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro"* dell'esercizio finanziario 2013.

In caso di mancato avvio delle iniziative per le quali è stata deliberata la partecipazione della Regione, la Giunta regionale, per il tramite del dirigente incaricato dell'attuazione del provvedimento, indirà una Conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'accordo per verificare la sua attualità. Nel caso in cui siano intervenuti nuovi elementi che rendano non attuabile l'accordo, la Giunta regionale prenderà atto della non procedibilità e revocherà la propria adesione al progetto.

Con il presente atto, pertanto, si sottopone all'esame della Giunta regionale il citato Accordo di programma che, **Allegato A,** ne fa parte integrante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la legge regionale 22.02.1999, n. 7 e in particolare l'art. 51;

- Vista la legge regionale 29.11.2001, n. 39;

- Viste le leggi regionali 05.04.2013, n. 3 e n. 4;

- Vista la proposta presentata dall'Amministrazione comunale di Caorle;

delibera

1. di approvare l'Accordo di programma relativo al progetto *Attività culturali e di spettacolo a Caorle*, così come individuato nello schema **Allegato A** al presente provvedimento, che ne forma parte integrante. L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato e, per l'Amministrazione comunale di Caorle, dal Sindaco o suo delegato;

2. di determinare in euro 35.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Attività culturali e Spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70226 del bilancio 2013 "*Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro"*;

3. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;

4. di incaricare la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1894 del 28 ottobre 2013

Schema di Accordo di Programma

Regione del Veneto

Giunta regionale
Direzione Attività Culturali e Spettacolo

ACCORDO DI PROGRAMMA

Attività culturali e di spettacolo a Caorle

sottoscritto con

Comune di Caorle (Ve)

Venezia, 2013

ALLEGATOA alla Dgr n. 1894 del 28 ottobre 2013 pag. 2/4

ACCORDO DI PROGRAMMA
L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51 e L.R. 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17

tra

la Regione del Veneto rappresentata da

il Comune di Caorle rappresentato da

PREMESSO

- che la Regione del Veneto condivide gli obiettivi e la finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione comunale di Caorle, finalizzato alla realizzazione di manifestazioni culturali che qualifichino il territorio e la capacità innovativa culturale;
- che con provvedimento n. del la Giunta Regionale del Veneto ha deliberato di approvare la realizzazione del progetto *Attività culturali e di spettacolo a Caorle*, secondo i criteri indicati nel medesimo provvedimento;

sottoscrivono l'intesa nei termini che seguono:

ARTICOLO 1
(denominazione dell'accordo)

Il progetto da realizzare fra le Amministrazioni che sottoscrivono l'Accordo è denominato *Attività culturali e di spettacolo a Caorle.*

ARTICOLO 2
(obiettivi/risultati)

L'iniziativa è diretta, nelle more dell'entrata in vigore di una nuova normativa in materia di attività culturali, a realizzare con il Comune di Caorle la programmazione di eventi culturali tra i più significativi.
L'iniziativa ha inoltre lo scopo di promuovere l'immagine culturale del Veneto e, anche mediante la razionalizzazione delle risorse, attuare un'offerta qualitativamente più incisiva.

ARTICOLO 3
(soggetti partecipanti)

Il presente Accordo è sottoscritto per conto delle Amministrazioni Regione del Veneto – Comune di Caorle e si attua mediante un'azione concertata, nell'ambito della quale la funzione di indirizzo e coordinamento generale dell'iniziativa è attribuita alla Regione, attraverso gli Uffici competenti della Direzione Attività culturali e Spettacolo, mentre al Comune di Caorle è affidata la funzione di realizzazione, per quanto di specifica competenza.
L'Accordo di programma sottoscritto è reso pubblico, con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, dai responsabili istituzionali degli Enti interessati, singolarmente o congiuntamente.
L'organizzazione di una o più conferenze stampa di presentazione, deve essere concordata con la Regione del Veneto e dalla stessa approvata. La mancata o non idonea attuazione del piano di comunicazione nei termini concordati potrà essere valutata anche al fine di una decurtazione del finanziamento regionale quantificato dal presente accordo.

ARTICOLO 4
(contenuto)

Il Comune di Caorle, in applicazione al presente Accordo, intende proporre il progetto *Attività culturali e di spettacolo a Caorle*, che ricomprende le manifestazioni "Flussidiversi-Poeti e Poesia in Alpe Adria" ed Il Festival Internazionale Teatro di Strada – La Luna nel Pozzo.
Nello specifico si prevede l'attività di avvio della prossima edizione di "Flussidiversi-Poeti e Poesia in Alpe Adria", meeting poetico che vedrà la realizzazione di readings poetici, di presentazioni editoriali, di concerti che accompagnano le letture, di spettacoli ed attività ludico-multimediali organizzate per i ragazzi delle scuole coinvolte nel progetto. Per ciò che attiene la realizzazione del Festival Internazionale Teatro di Strada – La Luna nel Pozzo, manifestazione folcloristica tradizionale nata nel 1996 che si inserisce nel campo delle tradizioni e della cultura popolare, vengono previsti spettacoli di strada nelle piazze e nei campielli del centro storico della città veneziana: le Compagnie ed i giovani artisti selezionati dalla direzione artistica si muovono nei luoghi caratteristici di Caorle rendendo l'evento originale nell'area del Veneto orientale.

ARTICOLO 5
(partecipazione regionale)

La Regione del Veneto partecipa al progetto, così come descritto all'art. 4, con un impegno finanziario, supplementare rispetto ad altri finanziamenti nel settore culturale, di euro 35.000,00 destinato al Comune di Caorle, che sarà liquidato a saldo, compatibilmente con la disponibilità di cassa A tal fine l'Amministrazione comunale dovrà inviare entro il 31 dicembre 2014 la sottoindicata documentazione:

1. attestazione del Dirigente/Responsabile del procedimento delle spese sostenute e delle entrate percepite con l'indicazione degli estremi della determina che le ha approvate. Da tale attestazione dovranno risultare spese sostenute non inferiori alle entrate complessivamente considerate. In caso diverso il contributo assegnato verrà corrispondentemente ridotto;
2. relazione sullo svolgimento delle iniziative programmate;
3. dichiarazione del Dirigente/Responsabile che per la medesima iniziativa il Comune non ha usufruito di altri finanziamenti regionali.

ARTICOLO 6
(modalità di attuazione)

La realizzazione del contenuto del progetto, articolo 4, è così stabilita:

- evidenziazione della partecipazione regionale al progetto mediante inserimento, in tutto il materiale di comunicazione e di promozione dell'evento, del logo della Regione e dell'indicazione che l'iniziativa viene realizzata nell'ambito dell' Accordo di Programma Regione del Veneto – Comune di Caorle;
- indirizzo e coordinamento generale del progetto da parte della Regione del Veneto;
- finanziamento del progetto, da parte della Regione del Veneto, secondo il piano finanziario individuato nel precedente art. 5);
- attuazione del progetto a cura del Comune di Caorle, con impegno ad organizzare una o più conferenze stampa di presentazione, d'intesa con la competente Direzione Attività culturali e Spettacolo della Regione;
- relazione conclusiva e rendicontazione economica dell'intero evento a cura dell'Amministrazione comunale di Caorle.

ARTICOLO 7
(tempi di realizzazione**)**

Il progetto si svolge nel 2013, secondo il programma e il calendario comunicati alla Regione da parte del Comune di Caorle.

ARTICOLO 8
(vigilanza)

In caso di mancato avvio del progetto il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo indice una conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'accordo per verificarne la sua attualità, per le parti di rispettiva competenza.

ARTICOLO 9
(ritiro adesione)

Nel caso in cui la Conferenza di servizi ritenga non più attuabile il progetto o valuti negativamente l'avvio o ritenga inopportuna la prosecuzione del progetto, il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo darà tempestiva comunicazione alla Giunta regionale, che provvederà, con proprio provvedimento, a prendere atto della non procedibilità e a revocare la propria adesione all'iniziativa.
Gli oneri conseguenti all'eventuale avvio resteranno a totale carico dei soggetti proponenti l'Accordo di programma.

Il presente atto viene letto articolo per articolo.

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata."

per la Regione del Veneto

per il Comune di Caorle

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1895 del 28 ottobre 2013

Accordo di Programma Progetto Attività culturali e di spettacolo a Padova 2013. Regione del Veneto - Amministrazione Comunale di Padova. Esercizio finanziario 2013. Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51 e legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, art. 17.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

Sostegno regionale e sottoscrizione del relativo Accordo di programma tra la Regione del Veneto e l' Amministrazione comunale di Padova per la condivisione di iniziative culturali da realizzarsi nell'anno 2013.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, con le leggi regionali 22.02.1999, n. 7, art. 51 e 5 aprile 2013, n. 3, art. 17, è stata autorizzata a promuovere Accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali. Tale collaborazione, prevista nel quadro delle vigenti norme, concorre alla definizione di progetti culturali condivisi consentendo così all'Amministrazione regionale di confermare il proprio ruolo di Ente di governo territoriale.

Lo strumento della concertazione tra la Regione e i livelli di governo provinciale e comunale, finalizzato a promuovere nel territorio la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso l'offerta di attività culturali di spettacolo, ha ottenuto in questi anni numerosi riconoscimenti per l'efficace azione sia di attrazione, anche turistica, dei progetti territoriali che di sensibilizzazione dei cittadini che acquisiscono consapevolezza del valore del patrimonio culturale presente nella nostra regione.

L'Amministrazione comunale di Padova è impegnata per l'anno 2013 a promuovere e sostenere iniziative volte a favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura, nella consapevolezza del ruolo prioritario che la medesima riveste nell'evoluzione sociale della società e nella crescita civile dell'individuo. A tal proposito sono stati programmati una serie di eventi culturali e di spettacolo che comprendono rappresentazioni liriche, esposizioni ed itinerari artistici lungo la cinta muraria di Padova. La programmazione lirica in calendario per quest'anno intende consolidare il successo delle più recenti stagioni, ricche di lusinghieri apprezzamenti ed interesse anche da parte dei media: tre sono i titoli proposti in cartellone, precisamente "Lucrezia Borgia" ed "Elisir d'amore" di Gaetano Donizetti e "Rigoletto" di Giuseppe Verdi, opere che restituiscono alla città un ruolo principale nel panorama della lirica regionale e nazionale. Rientra nelle attività relative al progetto la realizzazione dei cataloghi delle esposizioni, programmate nell'autunno 2013, dedicate alla gioielleria contemporanea ed ospitate in luoghi prestigiosi di Padova: è prevista la mostra "Sconfinamenti/Digressions - gioiello ed oltre....oggetti e sculture" al Piano Nobile del Caffè Pedrocchi, dedicata ad artisti, orafi, scultori e designers del gioiello contemporaneo, "Pensieri preziosi 9. Gioielli dall'Australia" presso l'oratorio di San Rocco, rassegna volta alla conoscenza delle più importanti scuole orafe di ricerca a livello internazionale, ambientazione anche della mostra "Materia e Simbolo", confronto tra le immagini fotografiche di Gukema Augstein e le nuove realizzazioni scultoree di Annamaria Zanella e Renzo Pasquale. Ad itinerari artistici e culturali lungo la città muraria di Padova è dedicato il "Relazione Urbana Festival 2013-le Mura Disvelate", organizzato da Tam Teatromusica in collaborazione con Comitato Mura di Padova: una tre giorni di spettacoli, incontri pubblici e percorsi di visitazione della cinta muraria nati per valorizzare il patrimonio storico della città, in un percorso che pone la questione dei linguaggi contemporanei nel rapporto fra arte, patrimonio, società e rinnovato senso di comunità cittadina. Gli spettatori potranno percorrere la cinta muraria secondo una mappatura evocativa e poetica, un itinerario artistico integrato da visite culturali condotte da esperti e storici del Comitato Mura.

Fa parte del progetto, inoltre, il Premio Letterario Galileo per la divulgazione scientifica, giunto ormai alla sua settima edizione, che si inserisce in un programma di diffusione della cultura scientifica che l'Amministrazione Comunale di Padova promuove da diversi anni con l'intento di favorire anche nei giovani l'interesse per le scienze ed il pensiero razionale anche in prospettiva del loro futuro percorso di studi e di inserimento nel contesto lavorativo e sociale. Il Premio Galileo riprende lo stile e le modalità del Premio Campiello per la Letteratura. Con una prima selezione dei libri pubblicati nei due anni precedenti una Giuria Scientifica formata da indiscusse personalità nel campo della cultura e della scienza individua una cinquina di opere che vengono sottoposte all'esame della Giuria Popolare, formata da studenti di 111 istituti superiori in rappresentanza di ogni provincia d'Italia, che proclama il vincitore assoluto.

Oltre alla cerimonia di premiazione cui partecipano più di 1.000 studenti, ospiti del Comune di Padova, il Premio offre l'opportunità a loro e ai cittadini padovani di partecipare ad incontri pubblici con i cinque autori finalisti a Padova. Il progetto, che col passare delle edizioni cresce in popolarità e prestigio anche grazie all'attenzione garantita dai media con servizi locali e nazionali, gode del sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Ministero per la Pubblica Istruzione, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, dell'Unione delle Province Italiane e dell'Università di Padova.

La Regione del Veneto, condividendo gli obiettivi e le finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione comunale di Padova, intende quindi procedere alla sottoscrizione di un Accordo di programma con la suddetta Amministrazione, denominato *Attività culturali e di spettacolo a Padova 2013.*

L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato, per l'Amministrazione comunale di Padova, dal Sindaco o suo delegato.

La spesa prevista per la Regione sarà pari a euro 60.000,00, da imputare sul cap. 70226 "*Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro"* dell'esercizio finanziario 2013.

In caso di mancato avvio delle iniziative per le quali è stata deliberata la partecipazione della Regione, la Giunta regionale, per il tramite del dirigente incaricato dell'attuazione del provvedimento, indirà una Conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'accordo per verificare la sua attualità. Nel caso in cui siano intervenuti nuovi elementi che rendano non attuabile l'accordo, la Giunta regionale prenderà atto della non procedibilità e revocherà la propria adesione al progetto.

Con il presente atto, pertanto, si sottopone all'esame della Giunta regionale il citato Accordo di programma che, **Allegato A,** ne fa parte integrante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la legge regionale 22.02.1999, n. 7 e in particolare l'art. 51;

- Vista la legge regionale 29.11.2001, n. 39;

- Viste le leggi regionali 05.04.2013, n. 3 e n. 4;

- Vista la proposta presentata dall'Amministrazione comunale di Padova;

delibera

1. di approvare l'Accordo di programma relativo al progetto *Attività culturali e di spettacolo a Padova 2013*, così come individuato nello schema **Allegato A** al presente provvedimento, che ne forma parte integrante. L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato e, per l'Amministrazione comunale di Padova, dal Sindaco o suo delegato;

2. di determinare in euro 60.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Attività culturali e Spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70226 del bilancio 2013 "*Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro"*;

3. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;

4. di incaricare la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1895 del 28 ottobre 2013 pag. 1/4

Schema di Accordo di Programma

Regione del Veneto

Giunta regionale
Direzione Attività Culturali e Spettacolo

ACCORDO DI PROGRAMMA

Attività culturali e di spettacolo a Padova 2013

sottoscritto con

Comune di Padova

Venezia, 2013

ALLEGATOA alla Dgr n. 1895 del 28 ottobre 2013 pag. 2/4

ACCORDO DI PROGRAMMA
L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51 e L.R. 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17

tra

la Regione del Veneto rappresentata da

il Comune di Padova rappresentato da

PREMESSO

- che la Regione del Veneto condivide gli obiettivi e la finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione comunale di Padova, finalizzato alla realizzazione di manifestazioni culturali che qualifichino il territorio e la capacità innovativa culturale;
- che con provvedimento n. del la Giunta Regionale del Veneto ha deliberato di approvare la realizzazione del progetto *Attività culturali e di spettacolo a Padova 2013,* secondo i criteri indicati nel medesimo provvedimento;

sottoscrivono l'intesa nei termini che seguono:

ARTICOLO 1
(denominazione dell'accordo)

Il progetto da realizzare fra le Amministrazioni che sottoscrivono l'Accordo è denominato *Attività culturali e di spettacolo a Padova 2013.*

ARTICOLO 2
(obiettivi/risultati)

L'iniziativa è diretta, nelle more dell'entrata in vigore di una nuova normativa in materia di attività culturali, a realizzare con il Comune di Padova la programmazione di eventi culturali tra i più significativi.
L'iniziativa ha inoltre lo scopo di promuovere l'immagine culturale del Veneto e, anche mediante la razionalizzazione delle risorse, attuare un'offerta qualitativamente più incisiva.

ARTICOLO 3
(soggetti partecipanti)

Il presente Accordo è sottoscritto per conto delle Amministrazioni Regione del Veneto – Comune di Padova e si attua mediante un'azione concertata, nell'ambito della quale la funzione di indirizzo e coordinamento generale dell'iniziativa è attribuita alla Regione, attraverso gli Uffici competenti della Direzione Attività culturali e Spettacolo, mentre al Comune di Padova è affidata la funzione di realizzazione, per quanto di specifica competenza.
L'Accordo di programma sottoscritto è reso pubblico, con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, dai responsabili istituzionali degli Enti interessati, singolarmente o congiuntamente.
L'organizzazione di una o più conferenze stampa di presentazione, deve essere concordata con la Regione del Veneto e dalla stessa approvata. La mancata o non idonea attuazione del piano di comunicazione nei termini concordati potrà essere valutata anche al fine di una decurtazione del finanziamento regionale quantificato dal presente accordo.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1895 del 28 ottobre 2013

ARTICOLO 4
(contenuto)

Il Comune di Padova, in applicazione al presente Accordo, si impegna a realizzare il progetto *Attività culturali e di spettacolo a Padova 2013*, che si concretizza nella realizzazione delle seguenti iniziative:

- Stagione lirica 2013, con la rappresentazione delle opere "Lucrezia Borgia" ed "Elisir d'amore" di Gaetano Donizetti e "Rigoletto" di Giuseppe Verdi;
- Realizzazione del progetto editoriale concernente la realizzazione dei tre cataloghi delle esposizioni relative alla gioielleria contemporanea;
- Festival "Relazione Urbana Festival 2013-le Mura Disvelate", una tre giorni nata per valorizzare il patrimonio storico della città che prevede 13 spettacoli, due incontri pubblici e percorsi di visitazione della cinta muraria ed eventi culturali correlati;
- 7° edizione del Premio Letterario Galileo per la divulgazione scientifica.

ARTICOLO 5
(partecipazione regionale)

La Regione del Veneto partecipa al progetto, così come descritto all'art. 4, con un impegno finanziario, supplementare rispetto ad altri finanziamenti nel settore culturale, di euro 60.000,00 destinato al Comune di Padova e così suddiviso:
€ 45.000,00 per la Stagione lirica;
€ 5.000,00 per il progetto editoriale;
€ 5.000,00 per il Festival "Relazione Urbana";
€ 5.000,00 per il Premio Galileo.
Il contributo sarà liquidato a saldo, compatibilmente con la disponibilità di cassa, a tal fine l'Amministrazione comunale dovrà inviare entro il 31 dicembre 2014 la sottoindicata documentazione:

1. attestazione del Dirigente/Responsabile del procedimento delle spese sostenute e delle entrate percepite con l'indicazione degli estremi della determina che le ha approvate. Da tale attestazione dovranno risultare spese sostenute non inferiori alle entrate complessivamente considerate. In caso diverso il contributo assegnato verrà corrispondentemente ridotto;
2. relazione sullo svolgimento delle iniziative programmate;
3. dichiarazione del Dirigente/Responsabile che per la medesima iniziativa il Comune non ha usufruito di altri finanziamenti regionali.

ARTICOLO 6
(modalità di attuazione)

La realizzazione del contenuto del progetto, articolo 4, è così stabilita:

- evidenziazione della partecipazione regionale al progetto mediante inserimento, in tutto il materiale di comunicazione e di promozione dell'evento, del logo della Regione e dell'indicazione che l'iniziativa viene realizzata nell'ambito dell' Accordo di Programma Regione del Veneto – Comune di Padova;
- indirizzo e coordinamento generale del progetto da parte della Regione del Veneto;
- finanziamento del progetto, da parte della Regione del Veneto, secondo il piano finanziario individuato nel precedente art. 5);
- attuazione del progetto a cura del Comune di Padova, con impegno ad organizzare una o più conferenze stampa di presentazione, d'intesa con la competente Direzione Attività culturali e Spettacolo della Regione;
- relazione conclusiva e rendicontazione economica dell'intero evento a cura dell'Amministrazione comunale di Padova.

ARTICOLO 7
(tempi di realizzazione**)**

Il progetto si svolge nel 2013, secondo il programma e il calendario comunicati alla Regione da parte del Comune di Padova.

ARTICOLO 8
(vigilanza)

In caso di mancato avvio del progetto il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo indice una conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'accordo per verificarne la sua attualità, per le parti di rispettiva competenza.

ARTICOLO 9
(ritiro adesione)

Nel caso in cui la Conferenza di servizi ritenga non più attuabile il progetto o valuti negativamente l'avvio o ritenga inopportuna la prosecuzione del progetto, il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo darà tempestiva comunicazione alla Giunta regionale, che provvederà, con proprio provvedimento, a prendere atto della non procedibilità e a revocare la propria adesione all'iniziativa.
Gli oneri conseguenti all'eventuale avvio resteranno a totale carico dei soggetti proponenti l'Accordo di programma.

Il presente atto viene letto articolo per articolo.

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata."

per la Regione del Veneto

per il Comune di Padova

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1896 del 28 ottobre 2013

Accordo di Programma Progetto Attività di spettacolo a Castelmassa 2013. Regione del Veneto - Amministrazione comunale di Castelmassa (Ro). Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51 e legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17. Esercizio finanziario 2013.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

Sostegno regionale e sottoscrizione del relativo Accordo di programma tra la Regione del Veneto e l' Amministrazione comunale di Castelmassa per la condivisione di iniziative culturali da realizzarsi nell'anno 2013.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, con le leggi regionali 22.02.1999, n. 7, art. 51 e 5 aprile 2013, n. 3, art. 17, è stata autorizzata a promuovere Accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali. Tale collaborazione, prevista nel quadro delle vigenti norme, concorre alla definizione di progetti culturali condivisi consentendo così all'Amministrazione regionale di confermare il proprio ruolo di Ente di governo territoriale.

Lo strumento della concertazione tra la Regione e i livelli di governo provinciale e comunale, finalizzato a promuovere nel territorio la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso l'offerta di attività culturali di spettacolo, ha ottenuto in questi anni numerosi riconoscimenti per l'efficace azione sia di attrazione, anche turistica, dei progetti territoriali che di sensibilizzazione dei cittadini che acquisiscono consapevolezza del valore del patrimonio culturale presente nella nostra regione.

L'Amministrazione comunale di Castelmassa, al fine di favorire la promozione della cultura e dello spettacolo nel proprio territorio ed offrire alla cittadinanza occasioni di accrescimento personale e di aggregazione del tessuto sociale, intende realizzare nell'anno in corso una rassegna di eventi presentati nel progetto denominato *Attività di spettacolo a Castelmassa 2013*. La programmazione in calendario prevede la realizzazione presso il teatro cittadino Cotogni, in collaborazione con la Fondazione Aida di Verona e con il Circuito teatrale regionale Arteven, di più rassegne teatrali, ciascuna dedicata ad uno specifico pubblico con spettacoli che riprendono racconti e testi tra i più famosi del panorama nazionale ed internazionale. Per i più piccoli sono previsti la rassegna Teatro Scuola ed il progetto Il Sipario dei Piccoli, mentre per il pubblico adulto è in calendario una rassegna teatrale di quattro spettacoli. In collaborazione con il Teatro del Lemming viene realizzato un laboratorio teatrale per gli alunni della scuola secondaria di 1^ grado. In occasione delle giornate della memoria e del ricordo è in calendario la proiezione di un film relativo alle tematiche commemorate, mentre tra le altre iniziative proposte vi sono alcune rappresentazioni teatrali delle scuole dell'infanzia locali ed un concerto. Il Teatro Cotogni ospita inoltre lo scrittore Sergio Rizzo che presenta il libro "Razza Stracciona". In altri luoghi del territorio comunale trovano spazio la rassegna di incontri con autori "Libri Infiniti" ed un concerto gospel.

La Regione del Veneto, condividendo gli obiettivi e le finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione comunale di Castelmassa intende quindi procedere alla sottoscrizione di un Accordo di Programma con la suddetta Amministrazione, denominato *Attività di spettacolo a Castelmassa 2013*, secondo lo schema allegato al presente provvedimento.

L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato e, per l'Amministrazione comunale di Castelmassa, dal Sindaco o suo delegato.

La spesa prevista per la Regione sarà pari a euro 7.500,00 da imputare sul cap. 70226 "*Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro"* dell'esercizio finanziario 2013.

In caso di mancato avvio delle iniziative per le quali è stata deliberata la partecipazione della Regione, la Giunta Regionale, per il tramite del dirigente incaricato dell'attuazione del provvedimento, indirà una Conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'Accordo per verificare la sua attualità. Nel caso in cui siano intervenuti nuovi elementi che rendano non attuabile l'Accordo, la Giunta regionale prenderà atto della non procedibilità e revocherà la propria adesione al progetto.

Con il presente atto, pertanto, si sottopone all'esame della Giunta regionale il citato Accordo di programma che, **Allegato A,** ne fa parte integrante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la legge regionale 22.02.1999, n. 7 e in particolare l'art. 51;

- Vista la legge regionale 29.11.2001, n. 39;

- Viste le leggi regionali 05.04.2013, n. 3 e 4;

- Vista la proposta presentata dal Comune di Castelmassa;

delibera

1. di approvare l'Accordo di programma relativo al Progetto *Attività di spettacolo a Castelmassa 2013*, così come individuato nello schema **Allegato A** al presente provvedimento, che ne forma parte integrante. L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato e, per l'Amministrazione comunale di Castelmassa, dal Sindaco o suo delegato;

2. di determinare in euro 7.500,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Attività culturali e Spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70226 del bilancio 2013 "*Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro";*

3. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;

4. di incaricare la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1896 del 28 ottobre 2013 pag. 1/4

Schema di Accordo di Programma

Regione del Veneto

Giunta Regionale
Direzione Attività culturali e Spettacolo

ACCORDO DI PROGRAMMA

Attività di spettacolo a Castelmassa 2013

sottoscritto con

Comune di Castelmassa (RO)

Venezia, 2013

ALLEGATOA alla Dgr n. 1896 del 28 ottobre 2013 pag. 2/4

ACCORDO DI PROGRAMMA
L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51 e L.R. 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17

tra

la Regione del Veneto rappresentata da

il Comune di Castelmassa rappresentato da

PREMESSO

- che la Regione del Veneto condivide gli obiettivi e la finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione Comunale di Castelmassa, finalizzato alla realizzazione di manifestazioni culturali che qualifichino il territorio e la capacità innovativa culturale;
- che con provvedimento n. del la Giunta Regionale del Veneto ha deliberato di approvare la realizzazione del progetto *Attività di spettacolo a Castelmassa 2013*, secondo i criteri indicati nel medesimo provvedimento;

sottoscrivono l'intesa nei termini che seguono:

ARTICOLO 1
(denominazione dell'accordo)

Il progetto da realizzare fra le Amministrazioni che sottoscrivono l'Accordo è denominato *Attività di spettacolo a Castelmassa 2013.*

ARTICOLO 2
(obiettivi/risultati)

L'iniziativa è diretta, nelle more dell'entrata in vigore di una nuova normativa in materia di attività culturali, a realizzare con il Comune di Castelmassa la programmazione di eventi culturali tra i più significativi.
L'iniziativa ha inoltre lo scopo di promuovere l'immagine culturale del Veneto e, anche mediante la razionalizzazione delle risorse, attuare un'offerta qualitativamente più incisiva.

ARTICOLO 3
(soggetti partecipanti)

Il presente Accordo è sottoscritto per conto delle Amministrazioni Regione del Veneto – Comune di Castelmassa e si attua mediante un'azione concertata, nell'ambito della quale la funzione di indirizzo e coordinamento generale dell'iniziativa è attribuita alla Regione, attraverso gli Uffici competenti della Direzione Attività culturali e Spettacolo, mentre al Comune di Castelmassa è affidata la funzione di realizzazione, per quanto di specifica competenza.
L'Accordo di programma sottoscritto è reso pubblico, con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, dai responsabili istituzionali degli Enti interessati, singolarmente o congiuntamente.
L'organizzazione di una o più conferenze stampa di presentazione, deve essere concordata con la Regione del Veneto e dalla stessa approvata. La mancata o non idonea attuazione del piano di comunicazione nei termini concordati potrà essere valutata anche al fine di una decurtazione del finanziamento regionale quantificato dal presente Accordo.

ARTICOLO 4
(contenuto)

Il Comune di Castelmassa, in applicazione al presente Accordo, propone il progetto *Attività di spettacolo a Castelmassa 2013* che prevede la realizzazione presso il teatro cittadino Cotogni, in collaborazione con la Fondazione Aida di Verona e con il Circuito teatrale regionale Arteven, di più rassegne teatrali, ciascuna dedicata ad uno specifico pubblico con spettacoli che riprendono racconti e testi tra i più famosi del panorama nazionale ed internazionale. Per i più piccoli sono previsti la rassegna di quattro spettacoli Teatro Scuola ed il progetto Il Sipario dei Piccoli, oltre alla realizzazione, in collaborazione con il Teatro del Lemming, di un laboratorio teatrale per gli alunni della scuola secondaria di 1^ grado. Per il pubblico adulto è in calendario una rassegna teatrale di quattro spettacoli. In occasione delle Giornate della Memoria e del Ricordo è prevista la proiezione di un film relativo alle tematiche commemorate, mentre tra le altre iniziative proposte vi sono alcune rappresentazioni teatrali delle scuole dell'infanzia locali ed un concerto. Il Teatro Cotogni ospita inoltre lo scrittore Sergio Rizzo che presenta il libro "Razza Stracciona". In altri luoghi del territorio comunale trovano spazio anche la rassegna di incontri con autori "Libri Infiniti" ed un concerto gospel.

ARTICOLO 5
(partecipazione regionale)

La Regione del Veneto partecipa al progetto, così come descritto all'art. 4, con un impegno finanziario, supplementare rispetto ad altri finanziamenti nel settore culturale, di euro 7.500,00 destinato al Comune di Castelmassa, che sarà liquidato a saldo, compatibilmente con la disponibilità di cassa. A tal fine l'Amministrazione comunale dovrà inviare entro il 31 dicembre 2014 la sottoindicata documentazione:

1. attestazione del Dirigente/Responsabile del procedimento delle spese sostenute e delle entrate percepite con l'indicazione degli estremi della determina che le ha approvate. Da tale attestazione dovranno risultare spese sostenute non inferiori alle entrate complessivamente considerate. In caso diverso il contributo assegnato verrà corrispondentemente ridotto;
2. relazione sullo svolgimento delle iniziative programmate;
3. dichiarazione del Dirigente/Responsabile che per la medesima iniziativa il Comune non ha usufruito di altri finanziamenti regionali.

ARTICOLO 6
(modalità di attuazione)

La realizzazione del contenuto del progetto, articolo 4, è così stabilita:

- evidenziazione della partecipazione regionale al progetto mediante inserimento, in tutto il materiale di comunicazione e di promozione dell'evento, del logo della Regione e dell'indicazione che l'iniziativa viene realizzata nell'ambito dell' Accordo di Programma Regione del Veneto – Comune di Castelmassa;
- indirizzo e coordinamento generale del progetto da parte della Regione del Veneto;
- finanziamento del progetto, da parte della Regione del Veneto, secondo il piano finanziario individuato nel precedente art. 5);
- attuazione del progetto a cura del Comune di Castelmassa, con impegno ad organizzare una o più conferenze stampa di presentazione, d'intesa con la competente Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo;
- relazione conclusiva e rendicontazione economica dell'intero evento a cura dell'Amministrazione comunale di Castelmassa.

ARTICOLO 7
(tempi di realizzazione**)**

Il progetto si svolgerà nel 2013, secondo il programma e il calendario comunicati alla Regione da parte del Comune di Castelmassa.

ARTICOLO 8
(vigilanza)

In caso di mancato avvio del progetto il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo indice una conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'accordo per verificarne la sua attualità, per le parti di rispettiva competenza.

ARTICOLO 9
(ritiro adesione)

Nel caso in cui la Conferenza di servizi ritenga non più attuabile il progetto o valuti negativamente l'avvio o ritenga inopportuna la prosecuzione del progetto, il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo darà tempestiva comunicazione alla Giunta regionale, che provvederà, con proprio provvedimento, a prendere atto della non procedibilità e a revocare la propria adesione all'iniziativa.
Gli oneri conseguenti all'eventuale avvio resteranno a totale carico dei soggetti proponenti l'accordo di programma.

Il presente atto viene letto articolo per articolo.

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata."

per la Regione del Veneto

per il Comune di Castelmassa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1897 del 28 ottobre 2013

Accordo di Programma Progetto CSC - Centro per la scena contemporanea. Regione del Veneto - Amministrazione comunale di Bassano del Grappa (Vi). Esercizio finanziario 2013. Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51 e legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

Sostegno regionale e sottoscrizione del relativo Accordo di programma tra la Regione del Veneto e l' Amministrazione comunale di Bassano del Grappa per la condivisione di iniziative culturali da realizzarsi nell'anno 2013.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, con le leggi regionali 22.02.1999, n. 7, art. 51 e 5 aprile 2013, n. 3, art. 17, è stata autorizzata a promuovere Accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali. Tale collaborazione, prevista nel quadro delle vigenti norme, concorre alla definizione di progetti culturali condivisi consentendo così all'Amministrazione regionale di confermare il proprio ruolo di Ente di governo territoriale.

Lo strumento della concertazione tra la Regione e i livelli di governo provinciale e comunale, finalizzato a promuovere nel territorio la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso l'offerta di attività culturali di spettacolo, ha ottenuto in questi anni numerosi riconoscimenti per l'efficace azione sia di attrazione, anche turistica, dei progetti territoriali che di sensibilizzazione dei cittadini che acquisiscono consapevolezza del valore del patrimonio culturale presente nella nostra regione.

L'Amministrazione comunale di Bassano del Grappa si conferma centro riconosciuto per la proposta e la promozione dei linguaggi contemporanei nelle diverse arti della scena. Il CSC, Centro per la scena contemporanea, nasce a Bassano nel 2007 con l'avvio di una progettazione dedicata al contemporaneo nelle arti della scena condivisa e sostenuta dalla Regione sin dalla sua nascita attraverso appositi Accordi di programma. Il Centro ha in questi anni realizzato numerosi progetti di sviluppo dei linguaggi del contemporaneo e di formazione e promozione delle più giovani professionalità della scena veneta, impegnate in questo ambito, in accordo e in rete con altri soggetti regionali e in dialogo con le maggiori realtà nazionali e internazionali, generando relazioni e partnership senza eguali in ambito nazionale. Due sono le direzioni intraprese dal Centro: oltre a sviluppare l'attività legata al teatro performativo, sintetizzata dal marchio Officina Teatro, si consolida ed acquista rilevanza internazionale anche il progetto CSC Casa della Danza. Entrambi sono ispirati dalla necessità di diffondere la progettazione e la programmazione in tutto l'arco dell'anno, promuovendo giovani artisti, la loro mobilità, la circolazione delle loro creazioni in diversi contesti, dal locale al transnazionale, contribuendo in tal modo alla valorizzazione di una scena veneta che si sta imponendo a livello nazionale e internazionale, fra le più innovative e originali. Per queste progettazioni innovative, alcune sostenute anche dai programmi culturali dell'Unione Europea, sette infatti sono i progetti europei vinti tra il 2011 e il 2013, il CSC è l'unico soggetto italiano che è entrato a far parte della rete delle Case della Danza che riunisce le maggiori esperienze a livello europeo. Fra le molte attività intraprese dal Centro la presente proposta di Accordo di programma intende promuovere in particolare quelle relative ai progetti europei della Casa della Danza, al progetto Residenze e al progetto B-motion. Il programma dell'Unione Europea, a cui fanno riferimento i progetti vinti, ha come obiettivo generale quello di contribuire alla valorizzazione di uno spazio culturale condiviso e basato su un comune patrimonio culturale, sviluppando la cooperazione tra i creatori, gli operatori e le istituzioni dei paesi europei, al fine di favorire l'emergere di una cittadinanza europea. Gli obiettivi specifici del programma sono: promuovere la mobilità transnazionale degli operatori, incoraggiare la circolazione delle opere e dei prodotti artistici e culturali e favorire il dialogo tra le culture. Il progetto Residenze è senza dubbio il più rilevante: durante tutto l'anno viene offerta l'opportunità a numerosi coreografi italiani e stranieri di usufruire di residenze presso i diversi spazi messi a disposizione dal Centro per sviluppare progetti di ricerca e di creazione di nuovi spettacoli. Gli artisti ospiti vengono inoltre coinvolti in attività di formazione offerte gratuitamente a coreografi del territorio con una ricaduta fondamentale sulla crescita della scena regionale. L'ultima proposta riguarda la settima edizione del progetto B-motion impegnato nella promozione e nella valorizzazione dei talenti emergenti e dedicato ai linguaggi contemporanei nel campo sia della Danza che del Teatro. La prima parte del progetto è dedicata alla danza contemporanea internazionale e la seconda al teatro italiano di ultima generazione, in tutto saranno 27 gli appuntamenti concentrati in 9 giorni.

La Regione del Veneto, condividendo gli obiettivi e le finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione comunale di Bassano del Grappa intende quindi procedere alla sottoscrizione di un Accordo di programma con la suddetta Amministrazione, denominato *CSC - Centro per la scena contemporanea,* secondo lo schema allegato al presente provvedimento.

L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato e, per l'Amministrazione comunale di Bassano del Grappa, dal Sindaco o suo delegato.

La spesa prevista per la Regione sarà pari a euro 10.000,00 da imputare sul cap. 70226 "*Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro"* dell'esercizio finanziario 2013.

In caso di mancato avvio delle iniziative per le quali è stata deliberata la partecipazione della Regione, la Giunta Regionale, per il tramite del dirigente incaricato dell'attuazione del provvedimento, indirà una Conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'Accordo per verificare la sua attualità. Nel caso in cui siano intervenuti nuovi elementi che rendano non attuabile l'Accordo, la Giunta regionale prenderà atto della non procedibilità e revocherà la propria adesione al progetto.

Con il presente atto, pertanto, si sottopone all'esame della Giunta regionale il citato Accordo di programma che, **Allegato A,** ne fa parte integrante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la legge regionale 22.02.1999, n. 7 e in particolare l'art. 51;

- Vista la legge regionale 29.11.2001, n. 39;

- Viste le leggi regionali 5.04.2013, n. 3 e 4;

- Vista la proposta presentata dal Comune di Bassano del Grappa;

delibera

1. di approvare l'Accordo di programma relativo al Progetto *CSC - Centro per la scena contemporanea*, così come individuato nello schema **Allegato A** al presente provvedimento, che ne forma parte integrante. L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato e, per l'Amministrazione comunale di Bassano del Grappa, dal Sindaco o suo delegato;

2. di determinare in euro 10.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Attività culturali e Spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70226 del bilancio 2013 "*Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro";*

3. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;

4. di incaricare la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1897 del 28 ottobre 2013 pag. 1/4

Schema di Accordo di Programma

Regione del Veneto

Giunta Regionale
Direzione Attività culturali e Spettacolo

ACCORDO DI PROGRAMMA

CSC – Centro per la scena contemporanea

sottoscritto con

Comune di Bassano del Grappa (Vi)

Venezia, 2013

ALLEGATOA alla Dgr n. 1897 del 28 ottobre 2013 pag. 2/4

ACCORDO DI PROGRAMMA
L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51 e L.R. 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17

tra

la Regione del Veneto rappresentata da

il Comune di Bassano del Grappa rappresentato da

PREMESSO

- che la Regione del Veneto condivide gli obiettivi e la finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione Comunale di Bassano del Grappa, finalizzato alla realizzazione di manifestazioni culturali che qualifichino il territorio e la capacità innovativa culturale;
- che con provvedimento n. del la Giunta Regionale del Veneto ha deliberato di approvare la realizzazione del progetto *CSC – Centro per la scena contemporanea*, secondo i criteri indicati nel medesimo provvedimento;

sottoscrivono l'intesa nei termini che seguono:

ARTICOLO 1
(denominazione dell'accordo)

Il progetto da realizzare fra le Amministrazioni che sottoscrivono l'Accordo è denominato *CSC – Centro per la scena contemporanea.*

ARTICOLO 2
(obiettivi/risultati)

L'iniziativa è diretta, nelle more dell'entrata in vigore di una nuova normativa in materia di attività culturali, a realizzare con il Comune di Bassano del Grappa la programmazione di eventi culturali tra i più significativi.
L'iniziativa ha inoltre lo scopo di promuovere l'immagine culturale del Veneto e, anche mediante la razionalizzazione delle risorse, attuare un'offerta qualitativamente più incisiva.

ARTICOLO 3
(soggetti partecipanti)

Il presente Accordo è sottoscritto per conto delle Amministrazioni Regione del Veneto – Comune di Bassano del Grappa e si attua mediante un'azione concertata, nell'ambito della quale la funzione di indirizzo e coordinamento generale dell'iniziativa è attribuita alla Regione, attraverso gli Uffici competenti della Direzione Attività culturali e Spettacolo, mentre al Comune di Bassano del Grappa è affidata la funzione di realizzazione, per quanto di specifica competenza.
L'Accordo di programma sottoscritto è reso pubblico, con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, dai responsabili istituzionali degli Enti interessati, singolarmente o congiuntamente.
L'organizzazione di una o più conferenze stampa di presentazione, deve essere concordata con la Regione del Veneto e dalla stessa approvata. La mancata o non idonea attuazione del piano di comunicazione nei termini concordati potrà essere valutata anche al fine di una decurtazione del finanziamento regionale quantificato dal presente Accordo.

ARTICOLO 4
(contenuto)

Il Comune di Bassano del Grappa, in applicazione al presente Accordo, propone il progetto *CSC – Centro per la scena contemporanea* che intende promuovere in particolare:

- le attività relative ai sette progetti europei vinti dalla Casa della Danza nei quali saranno coinvolte professionalità artistiche e manageriali attive sulla scena regionale e nazionale che parteciperanno alle previste azioni di mobilità, formazione, creazione e produzione;
- il progetto Residenze che offre l'opportunità a numerosi coreografi italiani e stranieri di usufruire di residenze presso i diversi spazi messi a disposizione dal Centro per sviluppare progetti di ricerca e di creazione di nuovi spettacoli per un totale di 30 residenze e di 25 presentazioni;
- il progetto B-motion con una prima parte dedicata alla danza contemporanea internazionale e una seconda parte dedicata al teatro italiano di ultima generazione per un totale di 27 appuntamenti concentrati in 9 giorni.

ARTICOLO 5
(partecipazione regionale)

La Regione del Veneto partecipa al progetto, così come descritto all'art. 4, con un impegno finanziario, supplementare rispetto ad altri finanziamenti nel settore culturale, di euro 10.000,00 destinato al Comune di Bassano del Grappa, che sarà liquidato a saldo, compatibilmente con la disponibilità di cassa. A tal fine l'Amministrazione comunale dovrà inviare entro il 31 dicembre 2014 la sottoindicata documentazione:

1. attestazione del Dirigente/Responsabile del procedimento delle spese sostenute e delle entrate percepite con l'indicazione degli estremi della determina che le ha approvate. Da tale attestazione dovranno risultare spese sostenute non inferiori alle entrate complessivamente considerate. In caso diverso il contributo assegnato verrà corrispondentemente ridotto;
2. relazione sullo svolgimento delle iniziative programmate;
3. dichiarazione del Dirigente/Responsabile che per la medesima iniziativa il Comune non ha usufruito di altri finanziamenti regionali.

ARTICOLO 6
(modalità di attuazione)

La realizzazione del contenuto del progetto, articolo 4, è così stabilita:

- evidenziazione della partecipazione regionale al progetto mediante inserimento, in tutto il materiale di comunicazione e di promozione dell'evento, del logo della Regione e dell'indicazione che l'iniziativa viene realizzata nell'ambito dell' Accordo di Programma Regione del Veneto – Comune di Bassano del Grappa;
- indirizzo e coordinamento generale del progetto da parte della Regione del Veneto;
- finanziamento del progetto, da parte della Regione del Veneto, secondo il piano finanziario individuato nel precedente art. 5);
- attuazione del progetto a cura del Comune di Bassano del Grappa, con impegno ad organizzare una o più conferenze stampa di presentazione, d'intesa con la competente Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo;
- relazione conclusiva e rendicontazione economica dell'intero evento a cura dell'Amministrazione comunale di Bassano del Grappa.

ARTICOLO 7
(tempi di realizzazione**)**

Il progetto si svolgerà nel 2013, secondo il programma e il calendario comunicati alla Regione da parte del Comune di Bassano del Grappa.

ARTICOLO 8
(vigilanza)

In caso di mancato avvio del progetto il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo indice una conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'accordo per verificarne la sua attualità, per le parti di rispettiva competenza.

ARTICOLO 9
(ritiro adesione)

Nel caso in cui la Conferenza di servizi ritenga non più attuabile il progetto o valuti negativamente l'avvio o ritenga inopportuna la prosecuzione del progetto, il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo darà tempestiva comunicazione alla Giunta regionale, che provvederà, con proprio provvedimento, a prendere atto della non procedibilità e a revocare la propria adesione all'iniziativa.
Gli oneri conseguenti all'eventuale avvio resteranno a totale carico dei soggetti proponenti l'accordo di programma.

Il presente atto viene letto articolo per articolo.

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata."

per la Regione del Veneto

per il Comune di Bassano del Grappa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1898 del 28 ottobre 2013

Accordo di Programma Progetto Festival teatrale regionale "Enzo Duse". Regione del Veneto - Amministrazione Comunale di Arquà Polesine (Ro). Esercizio finanziario 2013. Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51 e legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, art. 17.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

Sostegno regionale e sottoscrizione del relativo Accordo di programma tra la Regione del Veneto e l' Amministrazione comunale di Arquà Polesine per la condivisione di iniziative culturali da realizzarsi nell'anno 2013.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, con le leggi regionali 22.02.1999, n. 7, art. 51 e 5 aprile 2013, n. 3, art. 17, è stata autorizzata a promuovere Accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali. Tale collaborazione, prevista nel quadro delle vigenti norme, concorre alla definizione di progetti culturali condivisi consentendo così all'Amministrazione regionale di confermare il proprio ruolo di Ente di governo territoriale.

Lo strumento della concertazione tra la Regione e i livelli di governo provinciale e comunale, finalizzato a promuovere nel territorio la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso l'offerta di attività culturali di spettacolo, ha ottenuto in questi anni numerosi riconoscimenti per l'efficace azione sia di attrazione, anche turistica, dei progetti territoriali che di sensibilizzazione dei cittadini che acquisiscono consapevolezza del valore del patrimonio culturale presente nella nostra regione.

L'Amministrazione comunale di Arquà Polesine si pone come ente capofila di una rete territoriale che coinvolge i Comuni di Venezia, Mirano, Rovigo, Villadose, Este e Vigonza, per la realizzazione del Festival teatrale regionale "Enzo Duse", una rassegna intercomunale in occasione del cinquantesimo anniversario della morte del celebrato autore del teatro veneto di tradizione. Enzo Duse è riconosciuto come un drammaturgo che occupa un posto di tutto rilievo nel panorama teatrale nazionale e veneto del Novecento: nato ai primi del ventesimo secolo a Villadose ma trasferitosi in tenera età a Venezia. Fin da giovane inizia la sua ricca produzione drammaturgia, che annovera oltre quaranta copioni avvalendosi del dialetto veneto, strutturata sul divertimento linguistico ma anche sulla confessione di un pessimismo senza scampo, dato che nelle sue opere riesce a mettere a fuoco l'ansia spirituale dell'umanità sopravissuta a due dopoguerra. L'autore trova la sua consacrazione negli anni '40 e '50, conteso dalle più importanti compagnie di giro che riempiono nel dopoguerra i teatri nazionali e del Veneto. Il Festival che il Comune di Arquà Polesine e gli altri enti aderenti al progetto intendono realizzare prevede, per ciascuna Amministrazione comunale coinvolta, l'organizzazione di una rassegna teatrale di quattro commedie del repertorio dusiano, scelte tra *"Cocktail al Circo"*, *"Maddalena occhi di menta"*, *"Virgola"*, *"Quel Sì famoso"*, *"Nudo alla meta"*, segnalate dalle seguenti compagnie teatrali amatoriali: "Proposta Teatro Collettivo" di Arquà Polesine, "Teatro Veneto città di Este", "Il Portico-Teatro Club" di Mirano e "Teatro Insieme di Sarzano" di Rovigo. L'organizzazione del Festival, che si avvale della collaborazione della Provincia di Rovigo e della FITA Veneto, prevede complessivamente la realizzazione di 28 recite, prevalentemente in lingua veneta, da circuitare nei Comuni aderenti al progetto. offrendo un'imperdibile opportunità per il pubblico di conoscere un autore di grande rilievo e di avvicinarsi, attraverso il teatro, alla propria identità culturale, storica e linguistica.

La Regione del Veneto, condividendo gli obiettivi e le finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione comunale di Arquà Polesine, intende quindi procedere alla sottoscrizione di un Accordo di programma con la suddetta Amministrazione, denominato *Festival teatrale regionale "Enzo Duse"*.

L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato, per l'Amministrazione comunale di Arquà Polesine, dal Sindaco o suo delegato.

La spesa prevista per la Regione sarà pari a euro 10.000,00, da imputare sul cap. 70226 "*Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro"* dell'esercizio finanziario 2013.

In caso di mancato avvio delle iniziative per le quali è stata deliberata la partecipazione della Regione, la Giunta regionale, per il tramite del dirigente incaricato dell'attuazione del provvedimento, indirà una Conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'accordo per verificare la sua attualità. Nel caso in cui siano intervenuti nuovi elementi che rendano non attuabile l'accordo, la Giunta regionale prenderà atto della non procedibilità e revocherà la propria adesione al progetto.

Con il presente atto, pertanto, si sottopone all'esame della Giunta regionale il citato Accordo di programma che, **Allegato A,** ne fa parte integrante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la legge regionale 22.02.1999, n. 7 e in particolare l'art. 51;

- Vista la legge regionale 29.11.2001, n. 39;

- Viste le leggi regionali 05.04.2013, n. 3 e n. 4;

- Vista la proposta presentata dall'Amministrazione comunale di Arquà Polesine;

delibera

1. di approvare l'Accordo di programma relativo al progetto *Festival teatrale regionale "Enzo Duse"*, così come individuato nello schema **Allegato A** al presente provvedimento, che ne forma parte integrante. L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato e, per l'Amministrazione comunale di Arquà Polesine, dal Sindaco o suo delegato;

2. di determinare in euro 10.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Attività culturali e Spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70226 del bilancio 2013 "*Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro"*;

3. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;

4. di incaricare la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1898 del 28 ottobre 2013

Schema di Accordo di Programma

Regione del Veneto

Giunta regionale
Direzione Attività Culturali e Spettacolo

ACCORDO DI PROGRAMMA

Progetto Festival teatrale regionale "Enzo Duse"

sottoscritto con

Comune di Arquà Polesine (Ro)

Venezia, 2013

ALLEGATOA alla Dgr n. 1898 del 28 ottobre 2013 pag. 2/4

ACCORDO DI PROGRAMMA
L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51 e L.R. 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17

tra

la Regione del Veneto rappresentata da

il Comune di Arquà Polesine rappresentato da

PREMESSO

- che la Regione del Veneto condivide gli obiettivi e la finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione comunale di Arquà Polesine, finalizzato alla realizzazione di manifestazioni culturali che qualifichino il territorio e la capacità innovativa culturale;
- che con provvedimento n. del la Giunta Regionale del Veneto ha deliberato di approvare la realizzazione del progetto *Festival teatrale regionale "Enzo Duse"*, secondo i criteri indicati nel medesimo provvedimento;

sottoscrivono l'intesa nei termini che seguono:

ARTICOLO 1
(denominazione dell'accordo)

Il progetto da realizzare fra le Amministrazioni che sottoscrivono l'Accordo è denominato *Festival teatrale regionale "Enzo Duse"*.

ARTICOLO 2
(obiettivi/risultati)

L'iniziativa è diretta, nelle more dell'entrata in vigore di una nuova normativa in materia di attività culturali, a realizzare con il Comune di Arquà Polesine la programmazione di eventi culturali tra i più significativi.
L'iniziativa ha inoltre lo scopo di promuovere l'immagine culturale del Veneto e, anche mediante la razionalizzazione delle risorse, attuare un'offerta qualitativamente più incisiva.

ARTICOLO 3
(soggetti partecipanti)

Il presente Accordo è sottoscritto per conto delle Amministrazioni Regione del Veneto – Comune di Arquà Polesine e si attua mediante un'azione concertata, nell'ambito della quale la funzione di indirizzo e coordinamento generale dell'iniziativa è attribuita alla Regione, attraverso gli Uffici competenti della Direzione Attività culturali e Spettacolo, mentre al Comune di Arquà Polesine è affidata la funzione di realizzazione, per quanto di specifica competenza.
L'Accordo di programma sottoscritto è reso pubblico, con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, dai responsabili istituzionali degli Enti interessati, singolarmente o congiuntamente.
L'organizzazione di una o più conferenze stampa di presentazione, deve essere concordata con la Regione del Veneto e dalla stessa approvata. La mancata o non idonea attuazione del piano di comunicazione nei termini concordati potrà essere valutata anche al fine di una decurtazione del finanziamento regionale quantificato dal presente accordo.

ARTICOLO 4
(contenuto)

Il Comune di Arquà Polesine, in applicazione al presente Accordo, si impegna ad attuare il progetto *Festival teatrale regionale "Enzo Duse"* che prevede complessivamente la realizzazione di 28 recite di commedie del repertorio dell'autore, prevalentemente in lingua veneta, da circuitare nei Comuni aderenti al progetto, attraverso l'organizzazione, in ciascun centro coinvolto, di una rassegna teatrale di quattro commedie di Enzo Duse.

ARTICOLO 5
(partecipazione regionale)

La Regione del Veneto partecipa al progetto, così come descritto all'art. 4, con un impegno finanziario, supplementare rispetto ad altri finanziamenti nel settore culturale, di euro 10.000,00 destinato al Comune di Arquà Polesine, che sarà liquidato a saldo, compatibilmente con la disponibilità di cassa. A tal fine l'Amministrazione comunale dovrà inviare entro il 31 dicembre 2014 la sottoindicata documentazione:

1. attestazione del Dirigente/Responsabile del procedimento delle spese sostenute e delle entrate percepite con l'indicazione degli estremi della determina che le ha approvate. Da tale attestazione dovranno risultare spese sostenute non inferiori alle entrate complessivamente considerate. In caso diverso il contributo assegnato verrà corrispondentemente ridotto;
2. relazione sullo svolgimento delle iniziative programmate;
3. dichiarazione del Dirigente/Responsabile che per la medesima iniziativa il Comune non ha usufruito di altri finanziamenti regionali.

ARTICOLO 6
(modalità di attuazione)

La realizzazione del contenuto del progetto, articolo 4, è così stabilita:

- evidenziazione della partecipazione regionale al progetto mediante inserimento, in tutto il materiale di comunicazione e di promozione dell'evento, del logo della Regione e dell'indicazione che l'iniziativa viene realizzata nell'ambito dell' Accordo di Programma Regione del Veneto – Comune di Arquà Polesine;
- indirizzo e coordinamento generale del progetto da parte della Regione del Veneto;
- finanziamento del progetto, da parte della Regione del Veneto, secondo il piano finanziario individuato nel precedente art. 5);
- attuazione del progetto a cura del Comune di Arquà Polesine, con impegno ad organizzare una o più conferenze stampa di presentazione, d'intesa con la competente Direzione Attività culturali e Spettacolo della Regione;
- relazione conclusiva e rendicontazione economica dell'intero evento a cura dell'Amministrazione comunale di Arquà Polesine.

ARTICOLO 7
(tempi di realizzazione**)**

Il progetto si svolge nel 2013, secondo il programma e il calendario comunicati alla Regione da parte del Comune di Arquà Polesine.

ARTICOLO 8
(vigilanza)

In caso di mancato avvio del progetto il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo indice una conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'accordo per verificarne la sua attualità, per le parti di rispettiva competenza.

ARTICOLO 9
(ritiro adesione)

Nel caso in cui la Conferenza di servizi ritenga non più attuabile il progetto o valuti negativamente l'avvio o ritenga inopportuna la prosecuzione del progetto, il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo darà tempestiva comunicazione alla Giunta regionale, che provvederà, con proprio provvedimento, a prendere atto della non procedibilità e a revocare la propria adesione all'iniziativa.
Gli oneri conseguenti all'eventuale avvio resteranno a totale carico dei soggetti proponenti l'Accordo di programma.

Il presente atto viene letto articolo per articolo.

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata."

per la Regione del Veneto

per il Comune di Arquà Polesine

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1899 del 28 ottobre 2013

Accordo di Programma Progetto Iniziative culturali a Conegliano. Regione del Veneto - Amministrazione comunale di Conegliano (Tv). Esercizio finanziario 2013. Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51 e legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

Sostegno regionale e sottoscrizione del relativo Accordo di programma tra la Regione del Veneto e l' Amministrazione comunale di Conegliano per la condivisione di iniziative culturali da realizzarsi nell'anno 2013.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, con le leggi regionali 22.02.1999, n. 7, art. 51 e 5 aprile 2013, n. 3, art. 17, è stata autorizzata a promuovere Accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali. Tale collaborazione, prevista nel quadro delle vigenti norme, concorre alla definizione di progetti culturali condivisi consentendo così all'Amministrazione regionale di confermare il proprio ruolo di Ente di governo territoriale.

Lo strumento della concertazione tra la Regione e i livelli di governo provinciale e comunale, finalizzato a promuovere nel territorio la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso l'offerta di attività culturali di spettacolo, ha ottenuto in questi anni numerosi riconoscimenti per l'efficace azione sia di attrazione, anche turistica, dei progetti territoriali che di sensibilizzazione dei cittadini che acquisiscono consapevolezza del valore del patrimonio culturale presente nella nostra regione.

L'Amministrazione comunale di Conegliano propone per l'anno 2013 un progetto costituito da due iniziative apparentemente distanti tra loro, ma che invece fanno parte dello stesso ricco patrimonio culturale che contraddistingue Conegliano, la più importante città della Marca Trevigiana dopo Treviso, ricca di fermenti culturali, città natale del famoso pittore Giambattista Cima. La prima proposta è un'iniziativa editoriale dal titolo "Idillio Coneglianese. Viaggio letterario e artistico nella Città di Giambattista". L'amministrazione di Conegliano, considerato il successo della collana editoriale promossa da Veneto Comunicazione dedicata ad alcuni tra i più significativi centri storici della Marca, intende favorire la pubblicazione di un'opera dedicata a Conegliano e alle storie dei personaggi che hanno vissuto il territorio reso celebre dall'opera di Giambattista Cima e da un'architettura di straordinario valore storico e artistico. Il volumetto riporterà anche le impressioni di intellettuali che hanno visitato Conegliano nel corso dei secoli, da sottolineare, tra queste, la presenza di un prezioso scritto di Andrea Zanzotto sui paesaggi del Cima. La pubblicazione sarà corredata da immagini in bianco e nero tratte soprattutto dall'Archivio Storico Fotografico della Provincia di Treviso. I testi saranno curati dal poeta Paolo Ruffilli e dalla storica dell'arte Carlotta Candiani. Il progetto si propone come strumento per far conoscere Conegliano, i luoghi e la loro storia, non solo con valenza culturale, ma anche turistica.

La seconda proposta riguarda l'organizzazione del "Festival musicale Italia Russia sulle vie del Prosecco. Yuri Bashmet e i Solisti di Mosca". Yuri Bashmet è il più grande violista vivente, dirige l'Orchestra I Solisti di Mosca, da lui fondata nel 1986, con la quale ha effettuato tournées in tutto il mondo. L'evento prevede quattro concerti di grande spessore artistico, arricchiti dalla partecipazione di musicisti italiani di riconosciuta fama e bravura: dal soprano Giovanna Donadini al mezzosoprano Raffaella Vianello al contralto Sara Mingardo; le pianiste Marisa Tanzini e Vanessa Benelli Mosell, oltre al violinista Massimo Quarta. E' inoltre prevista la presenza dei solisti russi Alexander Buzlov al violoncello e Tatiana Samouil al violino e le prime parti dei Solisti di Mosca Kirill Kravtsov, Andrey Poskrobko, Maxim Khlopiev. A fare gli onori di casa ci sarà l'Insieme Vocale Città di Coneglaino, diretto da Laura Fabbro. Lo stesso Yuri Bashmet si esibirà come direttore d'orchestra, oltre che nella sua abituale veste di solista suonando una preziosissima viola creata nel 1758 dal liutaio milanese Paolo Testore.

La Regione del Veneto, condividendo gli obiettivi e le finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione comunale di Conegliano intende quindi procedere alla sottoscrizione di un Accordo di programma con la suddetta Amministrazione, denominato *Iniziative culturali a Conegliano,* secondo lo schema allegato al presente provvedimento.

L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato e, per l'Amministrazione comunale di Conegliano, dal Sindaco o suo delegato.

La spesa prevista per la Regione sarà pari a euro 10.000,00 da imputare sul cap. 70226 "*Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro"* dell'esercizio finanziario 2013.

In caso di mancato avvio delle iniziative per le quali è stata deliberata la partecipazione della Regione, la Giunta Regionale, per il tramite del dirigente incaricato dell'attuazione del provvedimento, indirà una Conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'Accordo per verificare la sua attualità. Nel caso in cui siano intervenuti nuovi elementi che rendano non attuabile l'Accordo, la Giunta regionale prenderà atto della non procedibilità e revocherà la propria adesione al progetto.

Con il presente atto, pertanto, si sottopone all'esame della Giunta regionale il citato Accordo di programma che, **Allegato A,** ne fa parte integrante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la legge regionale 22.02.1999, n. 7 e in particolare l'art. 51;

- Vista la legge regionale 29.11.2001, n. 39;

- Viste le leggi regionali 5.04.2013, n. 3 e 4;

- Viste le proposte presentate dal Comune di Conegliano;

delibera

1. di approvare l'Accordo di programma relativo al Progetto *Iniziative culturali a Conegliano*, così come individuato nello schema **Allegato A** al presente provvedimento, che ne forma parte integrante. L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato e, per l'Amministrazione comunale di Conegliano, dal Sindaco o suo delegato;

2. di determinare in euro 10.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Attività culturali e Spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70226 del bilancio 2013 "*Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro";*

3. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;

4. di incaricare la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1899 del 28 ottobre 2013 pag. 1/4

Schema di Accordo di Programma

Regione del Veneto

Giunta Regionale
Direzione Attività culturali e Spettacolo

ACCORDO DI PROGRAMMA

Iniziative culturali a Conegliano

sottoscritto con

Comune di Conegliano (Tv)

Venezia, 2013

ALLEGATOA alla Dgr n. 1899 del 28 ottobre 2013 pag. 2/4

ACCORDO DI PROGRAMMA
L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51 e L.R. 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17

tra

la Regione del Veneto rappresentata da

il Comune di Conegliano rappresentato da

PREMESSO

- che la Regione del Veneto condivide gli obiettivi e la finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione Comunale di Conegliano, finalizzato alla realizzazione di manifestazioni culturali che qualifichino il territorio e la capacità innovativa culturale;
- che con provvedimento n. del la Giunta Regionale del Veneto ha deliberato di approvare la realizzazione del progetto *Iniziative culturali a Conegliano*, secondo i criteri indicati nel medesimo provvedimento;

sottoscrivono l'intesa nei termini che seguono:

ARTICOLO 1
(denominazione dell'accordo)

Il progetto da realizzare fra le Amministrazioni che sottoscrivono l'Accordo è denominato *Iniziative culturali a Conegliano* .

ARTICOLO 2
(obiettivi/risultati)

L'iniziativa è diretta, nelle more dell'entrata in vigore di una nuova normativa in materia di attività culturali, a realizzare con il Comune di Conegliano la programmazione di eventi culturali tra i più significativi.
L'iniziativa ha inoltre lo scopo di promuovere l'immagine culturale del Veneto e, anche mediante la razionalizzazione delle risorse, attuare un'offerta qualitativamente più incisiva.

ARTICOLO 3
(soggetti partecipanti)

Il presente Accordo è sottoscritto per conto delle Amministrazioni Regione del Veneto – Comune di Conegliano e si attua mediante un'azione concertata, nell'ambito della quale la funzione di indirizzo e coordinamento generale dell'iniziativa è attribuita alla Regione, attraverso gli Uffici competenti della Direzione Attività culturali e Spettacolo, mentre al Comune di Conegliano è affidata la funzione di realizzazione, per quanto di specifica competenza.
L'Accordo di programma sottoscritto è reso pubblico, con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, dai responsabili istituzionali degli Enti interessati, singolarmente o congiuntamente.
L'organizzazione di una o più conferenze stampa di presentazione, deve essere concordata con la Regione del Veneto e dalla stessa approvata. La mancata o non idonea attuazione del piano di comunicazione nei termini concordati potrà essere valutata anche al fine di una decurtazione del finanziamento regionale quantificato dal presente Accordo.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1899 del 28 ottobre 2013 pag. 3/4

ARTICOLO 4
(contenuto)

Il Comune di Conegliano, in applicazione al presente Accordo, propone il progetto *Iniziative culturali a Conegliano* che intende promuovere in particolare:

- un'iniziativa editoriale dal titolo "Idillio Coneglianese. Viaggio letterario e artistico nella Città di Giambattista". Si tratta di un volumetto dedicato a Conegliano e alle storie dei personaggi che hanno vissuto il territorio reso celebre dall'opera di Giambattista Cima e da un'architettura di straordinario valore storico e artistico. La pubblicazione sarà corredata da immagini in bianco e nero tratte soprattutto dall'Archivio Storico Fotografico della Provincia di Treviso. I testi saranno curati dal poeta Paolo Ruffilli e dalla storica dell'arte Carlotta Candiani.
- l'organizzazione del "Festival musicale Italia Russia sulle vie del Prosecco. Yuri Bashmet e i Solisti di Mosca. L'evento prevede quattro concerti di grande spessore artistico. Lo stesso Yuri Bashmet si esibirà come direttore d'orchestra, oltre che nella sua abituale veste di solista suonando una preziosissima viola creata nel 1758 dal liutaio milanese Paolo Testore. A fare gli onori di casa ci sarà l'Insieme Vocale Città di Conegliano, diretto da Laura Fabbro.

ARTICOLO 5
(partecipazione regionale)

La Regione del Veneto partecipa al progetto, così come descritto all'art. 4, con un impegno finanziario, supplementare rispetto ad altri finanziamenti nel settore culturale, di euro 10.000,00 destinato al Comune di Conegliano, che sarà liquidato a saldo, compatibilmente con la disponibilità di cassa. A tal fine l'Amministrazione comunale dovrà inviare entro il 31 dicembre 2014 la sottoindicata documentazione:

1. attestazione del Dirigente/Responsabile del procedimento delle spese sostenute e delle entrate percepite con l'indicazione degli estremi della determina che le ha approvate. Da tale attestazione dovranno risultare spese sostenute non inferiori alle entrate complessivamente considerate. In caso diverso il contributo assegnato verrà corrispondentemente ridotto;
2. relazione sullo svolgimento delle iniziative programmate;
3. dichiarazione del Dirigente/Responsabile che per la medesima iniziativa il Comune non ha usufruito di altri finanziamenti regionali.

ARTICOLO 6
(modalità di attuazione)

La realizzazione del contenuto del progetto, articolo 4, è così stabilita:

- evidenziazione della partecipazione regionale al progetto mediante inserimento, in tutto il materiale di comunicazione e di promozione dell'evento, del logo della Regione e dell'indicazione che l'iniziativa viene realizzata nell'ambito dell' Accordo di Programma Regione del Veneto – Comune di Conegliano;
- indirizzo e coordinamento generale del progetto da parte della Regione del Veneto;
- finanziamento del progetto, da parte della Regione del Veneto, secondo il piano finanziario individuato nel precedente art. 5);
- attuazione del progetto a cura del Comune di Conegliano, con impegno ad organizzare una o più conferenze stampa di presentazione, d'intesa con la competente Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo;
- relazione conclusiva e rendicontazione economica dell'intero evento a cura dell'Amministrazione comunale di Conegliano.

ARTICOLO 7
(tempi di realizzazione**)**

Il progetto si svolgerà nel 2013, secondo il programma e il calendario comunicati alla Regione da parte del Comune di Conegliano.

ARTICOLO 8
(vigilanza)

In caso di mancato avvio del progetto il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo indice una conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'accordo per verificarne la sua attualità, per le parti di rispettiva competenza.

ARTICOLO 9
(ritiro adesione)

Nel caso in cui la Conferenza di servizi ritenga non più attuabile il progetto o valuti negativamente l'avvio o ritenga inopportuna la prosecuzione del progetto, il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo darà tempestiva comunicazione alla Giunta regionale, che provvederà, con proprio provvedimento, a prendere atto della non procedibilità e a revocare la propria adesione all'iniziativa.
Gli oneri conseguenti all'eventuale avvio resteranno a totale carico dei soggetti proponenti l'accordo di programma.

Il presente atto viene letto articolo per articolo.

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata."

per la Regione del Veneto

per il Comune di Conegliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1900 del 28 ottobre 2013

Accordo di Programma Progetto VI Stagione di prosa presso il Teatro comunale Ballarin di Lendinara. Regione del Veneto - Amministrazione Comunale di Lendinara (Ro). Esercizio finanziario 2013. Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51 e legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

Sostegno regionale e sottoscrizione del relativo Accordo di programma tra la Regione del Veneto e il Comune di Lendinara per la condivisione delle iniziative culturali da realizzarsi nell'anno 2013.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, con le leggi regionali 22.02.1999, n. 7, art. 51 e 5 aprile 2013, n. 3, art. 17, è stata autorizzata a promuovere Accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali. Tale collaborazione, prevista nel quadro delle vigenti norme, concorre alla definizione di progetti culturali condivisi consentendo così all'Amministrazione regionale di confermare il proprio ruolo di Ente di governo territoriale.

Lo strumento della concertazione tra la Regione e i livelli di governo provinciale e comunale, finalizzato a promuovere nel territorio la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso l'offerta di attività culturali di spettacolo, ha ottenuto in questi anni numerosi riconoscimenti per l'efficace azione sia di attrazione, anche turistica, dei progetti territoriali che di sensibilizzazione dei cittadini che acquisiscono consapevolezza del valore del patrimonio culturale presente nella nostra regione.

La Regione del Veneto, con il provvedimento in oggetto, nell'ambito della condivisione e coordinamento delle attività culturali e di spettacolo in una logica di rete e di sistema con le amministrazioni del territorio e nell'ottica della promozione e della valorizzazione del patrimonio culturale locale, intende sottoscrivere con il Comune di Lendinara un Accordo di programma relativo al progetto *VI Stagione di prosa presso il Teatro comunale Ballarin di Lendinara*. Il Teatro di Lendinara con una dotazione complessiva di 470 posti, un golfo capace di ospitare fino a 25 elementi, un palcoscenico funzionale e di buona ampiezza, ha ripreso la vita iniziata circa due secoli fa, riproponendosi come luogo per rappresentazioni teatrali e concerti, ma anche per proiezioni multimediali, convegni e manifestazioni. Dall'apertura ad oggi il teatro Comunale Ballarin ha ospitato molti eventi di carattere culturale che hanno portato a teatro più di 15.000 persone. Nel 2014 ricorrono i 200 dalla sua inaugurazione avvenuta precisamente il 3 settembre del 1814 e già a partire da quest'anno si vuole celebrare l'evento in modo adeguato, con una stagione ricca di proposte e varia nei contenuti, dedicando spazio alle energie giovani e al valore dei protagonisti polesani quali Giancarlo Marinelli, regista dello spettacolo teatrale "Elephant man" con Daniele Liotti, Ivana Monti e Debora Caprioglio, mentre Maria Paiato interpreta "Anna Cappelli" di Annibale Ruccello per la regia di Pierpaolo Sepe. E' previsto uno spettacolo di danza dal titolo "Romeo e Giulietta ...l'amore continua" proposto da R.B.R. Dance Company e un'operetta "La vedova allegra" di Franz Lehar con l'orchestra dal vivo. La stagione di prosa propone complessivamente sei spettacoli di qualità, rivolti ai cittadini di Lendinara e a quelli di tutto il Polesine. L'obiettivo del Comune di Lendinara anche per questa stagione è quello di mantenere l'offerta culturale in termini qualitativi, quantitativi e innovativi svolgendo un ruolo di motore dell'offerta culturale e offrendo un'immagine prestigiosa al fine anche di attrarre un turismo di qualità.

La Regione del Veneto, condividendo gli obiettivi e le finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione Comunale di Lendinara, intende quindi procedere alla sottoscrizione di un Accordo di programma con l'Amministrazione stessa, denominato *VI Stagione di prosa presso il Teatro comunale Ballarin di Lendinara*, secondo lo schema allegato al presente provvedimento.

L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato e, per l'Amministrazione comunale di Lendinara, dal Sindaco o suo delegato.

La spesa prevista per la Regione sarà pari a euro 7.500,00 da imputare sul cap. 70226 "*Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro"* dell'esercizio finanziario 2013.

In caso di mancato avvio delle iniziative per le quali è stata deliberata la partecipazione della Regione, la Giunta Regionale, per il tramite del dirigente incaricato dell'attuazione del provvedimento, indirà una Conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'Accordo per verificare la sua attualità. Nel caso in cui siano intervenuti nuovi elementi che rendano non attuabile l'accordo, la Giunta regionale prenderà atto della non procedibilità e revocherà la propria adesione al progetto.

Con il presente atto, pertanto, si sottopone all'esame della Giunta regionale il citato Accordo di Programma che, **Allegato A,** ne fa parte integrante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4°comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la legge regionale. 22.02.1999, n. 7 e in particolare l'art. 51;

- Vista la legge regionale 29.11.2001, n. 39;

- Viste le leggi regionali 05.04.2013, n. 3 e n. 4;

- Vista la proposta presentata dal Comune di Lendinara;

delibera

1. di approvare l'Accordo di programma relativo a *VI Stagione di prosa presso il Teatro comunale Ballarin di Lendinara*, così come individuato nello schema **Allegato A** al presente provvedimento, che ne forma parte integrante. L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato e, per l'Amministrazione comunale di Lendinara, dal Sindaco o suo delegato;

2. di determinare in euro 7.500,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Attività culturali e Spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70226 del bilancio 2013 "*Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro";*

3. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;

4. di incaricare la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1900 del 28 ottobre 2013 pag. 1/4

Schema di Accordo di Programma

Regione del Veneto

Giunta regionale
Direzione Attività Culturali e Spettacolo

ACCORDO DI PROGRAMMA

VI Stagione di prosa presso il Teatro comunale Ballarin di Lendinara

sottoscritto con

Comune di Lendinara (Pd)

Venezia, 2013

ALLEGATOA alla Dgr n. 1900 del 28 ottobre 2013 pag. 2/4

L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51 e L.R. 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17

tra

la Regione del Veneto rappresentata da

il Comune di Lendinara rappresentato da

PREMESSO

- che la Regione del Veneto condivide gli obiettivi e la finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione comunale di Lendinara finalizzato alla realizzazione di manifestazioni culturali che qualifichino il territorio e la capacità innovativa culturale;
- che con provvedimento n. del la Giunta regionale del Veneto ha deliberato di approvare la realizzazione del progetto *VI Stagione di prosa presso il Teatro comunale Ballarin di Lendinara*, secondo i criteri indicati nel medesimo provvedimento;

sottoscrivono l'intesa nei termini che seguono:

ARTICOLO 1
(denominazione dell'Accordo)

Il progetto da realizzare fra le Amministrazioni che sottoscrivono l'Accordo è denominato *VI Stagione di prosa presso il Teatro comunale Ballarin di Lendinara*.

ARTICOLO 2
(obiettivi/risultati)

L'iniziativa è diretta, nelle more dell'entrata in vigore di una nuova normativa in materia di attività culturali, a realizzare con il Comune di Lendinara la programmazione di eventi culturali tra i più significativi.
L'iniziativa ha inoltre lo scopo di promuovere l'immagine culturale del Veneto e, anche mediante la razionalizzazione delle risorse, attuare un'offerta qualitativamente più incisiva.

ARTICOLO 3
(soggetti partecipanti)

Il presente Accordo è sottoscritto per conto delle Amministrazioni Regione del Veneto – Comune di Lendinara**,** e si attua mediante un'azione concertata nell'ambito della quale la funzione di indirizzo e coordinamento generale dell'iniziativa è attribuita alla Regione, attraverso gli Uffici competenti della Direzione Attività culturali e Spettacolo, mentre al Comune di Lendinara è affidata la funzione di realizzazione, per quanto di specifica competenza.
L'Accordo di programma sottoscritto è reso pubblico, con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, dai responsabili istituzionali degli Enti interessati, singolarmente o congiuntamente.
L'organizzazione di una o più conferenze stampa di presentazione, deve essere concordato con la Regione del Veneto e dalla stessa approvata. La mancata o non idonea attuazione del piano di comunicazione nei termini concordati potrà essere valutata anche al fine di una decurtazione del finanziamento regionale quantificato dal presente accordo.

ARTICOLO 4

(contenuto)

Il Comune di Lendinara, in applicazione al presente Accordo, si impegna a realizzare il progetto denominato *VI Stagione di prosa presso il Teatro comunale Ballarin di Lendinara* sviluppando una proposta complessiva di sei rappresentazioni:

- quattro spettacoli teatrali;
- uno spettacolo di danza;
- un'operetta.

Sono previsti inoltre spettacoli teatrali dedicati ai ragazzi. La programmazione prevede l'alternarsi di artisti di indiscussa notorietà con interpreti emergenti.

ARTICOLO 5
(partecipazione regionale)

La Regione del Veneto partecipa al progetto, così come descritto all'art. 4, con un impegno finanziario, supplementare rispetto ad altri finanziamenti nel settore culturale, di euro 7.500,00 destinato al Comune di Lendinara, che sarà liquidato a saldo, compatibilmente con la disponibilità di cassa. A tal fine l'Amministrazione comunale dovrà inviare entro il 31 dicembre 2014 la sottoindicata documentazione:

1. attestazione del Dirigente/Responsabile del procedimento delle spese sostenute e delle entrate percepite con l'indicazione degli estremi della determina che le ha approvate. Da tale attestazione dovranno risultare spese sostenute non inferiori alle entrate complessivamente considerate. In caso diverso il contributo assegnato verrà corrispondentemente ridotto;
2. relazione sullo svolgimento delle iniziative programmate;
3. dichiarazione del Dirigente/Responsabile che per la medesima iniziativa il Comune non ha usufruito di altri finanziamenti regionali.

ARTICOLO 6
(modalità di attuazione)

La realizzazione del contenuto del progetto, articolo 4, è così stabilita:

- evidenziazione della partecipazione regionale al progetto mediante inserimento, in tutto il materiale di comunicazione e di promozione dell'evento, del logo della Regione e dell'indicazione che l'iniziativa viene realizzata nell'ambito dell'Accordo di Programma Regione del Veneto – Comune di Lendinara;
- indirizzo e coordinamento generale del progetto da parte della Regione del Veneto;
- finanziamento del progetto, da parte della Regione del Veneto, secondo il piano finanziario individuato nel precedente art. 5);
- attuazione del progetto a cura del Comune di Lendinara, con impegno ad organizzare una o più conferenze stampa di presentazione, d'intesa con la competente Direzione Attività culturali e Spettacolo della Regione;
- relazione conclusiva e rendicontazione economica dell'intero evento a cura dell'Amministrazione comunale di Lendinara.

ARTICOLO 7
(tempi di realizzazione**)**

Il progetto si svolgerà nel 2013, secondo il programma e il calendario comunicati alla Regione da parte del Comune di Lendinara.

ARTICOLO 8

(vigilanza)

In caso di mancato avvio del progetto il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo indice una conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'accordo per verificarne la sua attualità, per le parti di rispettiva competenza.

ARTICOLO 9
(ritiro adesione)

Nel caso in cui la Conferenza di servizi ritenga non più attuabile il progetto o valuti negativamente l'avvio o ritenga inopportuna la prosecuzione del progetto, il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo darà tempestiva comunicazione alla Giunta regionale, che provvederà, con proprio provvedimento, a prendere atto della non procedibilità e a revocare la propria adesione all'iniziativa.
Gli oneri conseguenti all'eventuale avvio resteranno a totale carico dei soggetti proponenti l'accordo di programma.

Il presente atto viene letto articolo per articolo e sottoscritto

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata."

per la Regione del Veneto

per il Comune di Lendinara

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1901 del 28 ottobre 2013

Accordo di Programma Vicenza, città del Contemporaneo. Regione del Veneto - Amministrazione Comunale di Vicenza. Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51 e legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, art. 17. Esercizio finanziario 2013.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

Sostegno regionale e sottoscrizione del relativo Accordo di programma tra la Regione del Veneto e il Comune di Vicenza per la condivisione delle iniziative culturali da realizzarsi nell'anno 2013.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, con le leggi regionali 22.02.1999, n. 7, art. 51 e 5 aprile 2013, n. 3, art. 17, è stata autorizzata a promuovere Accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali. Tale collaborazione, prevista nel quadro delle vigenti norme, concorre alla definizione di progetti culturali condivisi consentendo così all'Amministrazione regionale di confermare il proprio ruolo di Ente di governo territoriale.

Lo strumento della concertazione tra la Regione e i livelli di governo provinciale e comunale, finalizzato a promuovere nel territorio la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso l'offerta di attività culturali di spettacolo, ha ottenuto in questi anni numerosi riconoscimenti per l'efficace azione sia di attrazione, anche turistica, dei progetti territoriali che di sensibilizzazione dei cittadini che acquisiscono consapevolezza del valore del patrimonio culturale presente nella nostra regione.

L'Amministrazione comunale di Vicenza presenta per l'anno in corso il progetto "Vicenza, città del Contemporaneo" una programmazione culturale all'insegna della continuità, riproponendo il Festival "New Conversations - Vicenza Jazz, un appuntamento ormai diventato imprescindibile, giunto nel 2013 alla XVIII edizione e il progetto "La città dell'Architettura" che ha avuto un promettente avvio lo scorso anno. Il Festival dedicato al jazz ha saputo rinnovarsi negli anni raggiungendo risultati importanti, accogliendo un pubblico nazionale ed internazionale molto esigente. Il Festival, come di consueto, è programmato su nove giornate continuative e come ogni anno propone un tema diverso, il titolo dell'edizione 2013 è: "Nel fuoco dei Mari dell'Ovest" e sarà in gran parte dedicato a musiche e musicisti provenienti dalle coste Ovest sia dell'America (California e Messico soprattutto), sia dell'Europa (penisola iberica). Saranno inoltre ricordati due musicisti scomparsi lo scorso anno ed entrambi presenti al festival vicentino nelle precedenti edizioni: Paul Motian e Dave Brubek, di quest'ultimo sarà eseguita la famosa messa To Hope A Celebration. Gli spettacoli verranno ospitati sul palco del teatro Olimpico, ma anche in luoghi diversi della città quali palazzi e chiese antiche per offrire al pubblico oltre che una musica di alta qualità, anche un contesto storico-architettonico che Vicenza, Città dell'Unesco, sa offrire. Verranno presentate inoltre numerose attività collaterali quali seminari, workshop, happening di musica e fotografia e incontri sul tema. Il progetto "La città dell'Architettura" riunisce le principali realtà che si occupano di architettura contemporanea a Vicenza, fra le quali: Abacoarchitettura, Ordine degli Architetti di Vicenza, Premio Dedalo Minosse, Premio Palladio, VAGA, ISAI, Salottobuono e Spazio Monotono. La Basilica Palladiana, oltre a essere un magnifico contenitore culturale, è anche il più importante e conosciuto oggetto architettonico pubblico di Vicenza e al tempo stesso un grande progetto. Questa triplice natura diviene promotrice e produttrice feconda di idee riferite all'architettura che dal centro si travasano verso il territorio, attivando nuove connessioni tra la città e il mondo. Durante il mese di settembre si concretizzerà quindi la seconda edizione della rassegna con esposizioni, laboratori, incontri e performance che vedranno la partecipazione di architetti, designer, artisti, creativi, riviste del settore, università, con l'ambizione di trasformare questo appuntamento in un'esperienza significativa per la città e per chi la abita. Obiettivo principale è quello di riaprire il dialogo tra Vicenza con il suo passato monumentale e l'architettura contemporanea che guarda al futuro attraverso le esperienze più innovative e dinamiche della ricerca e del dibattito culturale internazionale.

La Regione del Veneto, condividendo gli obiettivi e le finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione Comunale di Vicenza, intende quindi procedere alla sottoscrizione di un Accordo di programma con l'Amministrazione stessa, denominato *Vicenza, città del Contemporaneo*, secondo lo schema allegato al presente provvedimento.

L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato e, per l'Amministrazione comunale di Vicenza, dal Sindaco o suo delegato.

La spesa prevista per la Regione sarà pari a euro 15.000,00 da imputare sul cap. 70226 "*Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro"* dell'esercizio finanziario 2013.

In caso di mancato avvio delle iniziative per le quali è stata deliberata la partecipazione della Regione, la Giunta Regionale, per il tramite del dirigente incaricato dell'attuazione del provvedimento, indirà una Conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'Accordo per verificare la sua attualità. Nel caso in cui siano intervenuti nuovi elementi che rendano non attuabile l'accordo, la Giunta regionale prenderà atto della non procedibilità e revocherà la propria adesione al progetto.

Con il presente atto, pertanto, si sottopone all'esame della Giunta regionale il citato Accordo di Programma che, **Allegato A,** ne fa parte integrante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4°comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la legge regionale. 22.02.1999, n. 7 e in particolare l'art. 51;

- Vista la legge regionale 29.11.2001, n. 39;

- Viste le leggi regionali 05.04.2013, n. 3 e n. 4;

- Vista la proposta presentata dal Comune di Vicenza;

delibera

1. di approvare l'Accordo di programma relativo a *Vicenza, città del Contemporaneo*, così come individuato nello schema **Allegato A** al presente provvedimento, che ne forma parte integrante. L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato e, per l'Amministrazione comunale di Vicenza, dal Sindaco o suo delegato;

2. di determinare in euro 15.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Attività culturali e Spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70226 del bilancio 2013 *"Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro";*

3. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;

4. di incaricare la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1901 del 28 ottobre 2013 pag. 1/4

Schema di Accordo di Programma

Regione del Veneto

Giunta regionale
Direzione Attività Culturali e Spettacolo

ACCORDO DI PROGRAMMA

Vicenza, città del contemporaneo

sottoscritto con

Comune di Vicenza

Venezia, 2013

ALLEGATOA alla Dgr n. 1901 del 28 ottobre 2013 pag. 2/4

ACCORDO DI PROGRAMMA
L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51 e L.R. 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17

tra

la Regione del Veneto rappresentata da

il Comune di Vicenza rappresentato da

PREMESSO

- che la Regione del Veneto condivide gli obiettivi e la finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione comunale di Vicenza finalizzato alla realizzazione di manifestazioni culturali che qualifichino il territorio e la capacità innovativa culturale;
- che con provvedimento n. del la Giunta regionale del Veneto ha deliberato di approvare la realizzazione del progetto *Vicenza, città del contemporaneo,* secondo i criteri indicati nel medesimo provvedimento;

sottoscrivono l'intesa nei termini che seguono:

ARTICOLO 1
(denominazione dell'Accordo)

Il progetto da realizzare fra le Amministrazioni che sottoscrivono l'Accordo è denominato *Vicenza, città del contemporaneo.*

ARTICOLO 2
(obiettivi/risultati)

L'iniziativa è diretta, nelle more dell'entrata in vigore di una nuova normativa in materia di attività culturali, a realizzare con il Comune di Vicenza la programmazione di eventi culturali tra i più significativi.
L'iniziativa ha inoltre lo scopo di promuovere l'immagine culturale del Veneto e, anche mediante la razionalizzazione delle risorse, attuare un'offerta qualitativamente più incisiva.

ARTICOLO 3
(soggetti partecipanti)

Il presente Accordo è sottoscritto per conto delle Amministrazioni Regione del Veneto – Comune di Vicenza**,** e si attua mediante un'azione concertata nell'ambito della quale la funzione di indirizzo e coordinamento generale dell'iniziativa è attribuita alla Regione, attraverso gli Uffici competenti della Direzione Attività culturali e Spettacolo, mentre al Comune di Vicenza è affidata la funzione di realizzazione, per quanto di specifica competenza.
L'Accordo di programma sottoscritto è reso pubblico, con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, dai responsabili istituzionali degli Enti interessati, singolarmente o congiuntamente.
L'organizzazione di una o più conferenze stampa di presentazione, deve essere concordata con la Regione del Veneto e dalla stessa approvata. La mancata o non idonea attuazione del piano di comunicazione nei termini concordati potrà essere valutata anche al fine di una decurtazione del finanziamento regionale quantificato dal presente accordo.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1901 del 28 ottobre 2013

ARTICOLO 4
(contenuto)

Il Comune di Vicenza, in applicazione al presente Accordo, si impegna a realizzare il progetto *Vicenza, città del contemporaneo* così articolato:

- XVIII Festival "New Conversations - Vicenza Jazz", programmato su nove giornate continuative, dal titolo "Nel fuoco dei Mari dell'Ovest: West Coast and the Spanish Tinge" che vede la partecipazione, tra gli altri, dei seguenti musicisti: Earth Wind & Fire Experience feat. Al McKay, Al Di Meola, Gonzalo Rubalcaba, Gary Burton, Pharoah Sanders, Mike Stern, Enrico Rava e Enrico Pieranunzi;
- "Vicenza Città dell'Architettura" iniziativa che si articolerà in esposizioni, laboratori, performance, workshop, incontri con architetti e studiosi di fama internazionale, giovani emergenti e direttori di riviste di settore.

ARTICOLO 5
(partecipazione regionale)

La Regione del Veneto partecipa al progetto, così come descritto all'art. 4, con un impegno finanziario, supplementare rispetto ad altri finanziamenti nel settore culturale, di euro 15.000,00 destinato al Comune di Vicenza, che sarà liquidato a saldo, compatibilmente con la disponibilità di cassa. A tal fine l'Amministrazione comunale dovrà inviare entro il 31 dicembre 2014 la sottoindicata documentazione:

1. attestazione del Dirigente/Responsabile del procedimento delle spese sostenute e delle entrate percepite con l'indicazione degli estremi della determina che le ha approvate. Da tale attestazione dovranno risultare spese sostenute non inferiori alle entrate complessivamente considerate. In caso diverso il contributo assegnato verrà corrispondentemente ridotto;
2. relazione sullo svolgimento delle iniziative programmate;
3. dichiarazione del Dirigente/Responsabile che per la medesima iniziativa il Comune non ha usufruito di altri finanziamenti regionali.

ARTICOLO 6
(modalità di attuazione)

La realizzazione del contenuto del progetto, articolo 4, è così stabilita:

- evidenziazione della partecipazione regionale al progetto mediante inserimento, in tutto il materiale di comunicazione e di promozione dell'evento, del logo della Regione e dell'indicazione che l'iniziativa viene realizzata nell'ambito dell'Accordo di Programma Regione del Veneto – Comune di Vicenza;
- indirizzo e coordinamento generale del progetto da parte della Regione del Veneto;
- finanziamento del progetto, da parte della Regione del Veneto, secondo il piano finanziario individuato nel precedente art. 5);
- attuazione del progetto a cura del Comune di Vicenza, con impegno ad organizzare una o più conferenze stampa di presentazione, d'intesa con la competente Direzione Attività culturali e Spettacolo della Regione;
- relazione conclusiva e rendicontazione economica dell'intero evento a cura dell'Amministrazione comunale di Vicenza.

ARTICOLO 7
(tempi di realizzazione**)**

Il progetto si svolgerà nel 2013, secondo il programma e il calendario comunicati alla Regione da parte del Comune di Vicenza.

ARTICOLO 8
(vigilanza)

In caso di mancato avvio del progetto il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo indice una conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'accordo per verificarne la sua attualità, per le parti di rispettiva competenza.

ARTICOLO 9
(ritiro adesione)

Nel caso in cui la Conferenza di servizi ritenga non più attuabile il progetto o valuti negativamente l'avvio o ritenga inopportuna la prosecuzione del progetto, il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo darà tempestiva comunicazione alla Giunta regionale, che provvederà, con proprio provvedimento, a prendere atto della non procedibilità e a revocare la propria adesione all'iniziativa.
Gli oneri conseguenti all'eventuale avvio resteranno a totale carico dei soggetti proponenti l'accordo di programma.

Il presente atto viene letto articolo per articolo e sottoscritto

(luogo e data)

per la Regione del Veneto

per il Comune di Vicenza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1902 del 28 ottobre 2013

Approvazione del piano di riparto dei contributi a favore dell'ammodernamento e adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche del Veneto. Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 art. 9 comma 2 bis. Esercizio finanziario 2013.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

Approvazione del programma di riparto dei contributi a favore di soggetti pubblici e privati per interventi di ammodernamento e adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche del Veneto.

Il Vicepresidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto" stabilisce che la Regione riconosce il sistema del cinema e dell'audiovisivo come rilevante strumento di crescita sociale ed economica e ne promuove lo sviluppo e le attività connesse.

In particolare, per quanto riguarda l'esercizio cinematografico, la legge regionale individua come obiettivi da perseguire lo sviluppo e la razionale distribuzione delle strutture adibite allo spettacolo cinematografico, con una particolare attenzione alle sale collocate nei centri storici e nelle aree urbane svantaggiate, e lo sviluppo dei nuovi sistemi di comunicazione e diffusione dell'audiovisivo.

Per il perseguimento di tali obiettivi la legge fissa, come elementi di riferimento prioritari, la centralità dello spettatore e la presenza sul territorio di una rete di sale cinematografiche in grado di offrire una proposta culturale diversificata e tecnologicamente avanzata.

La Regione riconosce, inoltre, nello sviluppo e nell'innovazione della rete delle sale cinematografiche degli elementi che favoriscono la crescita imprenditoriale e l'occupazione e individua, nell'esercizio cinematografico e nelle sale cinematografiche della comunità ecclesiale, un elemento di promozione della qualità sociale delle città e del territorio nonché dei centri di aggregazione culturale.

In particolare l'articolo 9 comma 2 bis della citata legge regionale n. 25/2009 autorizza la Giunta regionale a disporre interventi a sostegno di soggetti pubblici e privati per azioni di ammodernamento e adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche del Veneto.

A tal fine la Giunta regionale è stata autorizzata a predisporre un bando annuale per il sostegno alla digitalizzazione delle sale cinematografiche in favore di soggetti pubblici e privati, proprietari ed esercenti di sale cinematografiche situate in Veneto, che si impegnano a vincolare la destinazione d'uso dell'immobile oggetto dell'intervento a sala cinematografica per un periodo non inferiore a cinque anni.

Con deliberazione n. 719 del 21 maggio 2013 la Giunta regionale ha approvato, ai sensi del citato articolo 9 comma 2 bis, il bando per la digitalizzazione delle sale cinematografiche e le modalità per la presentazione delle domande e i criteri per l'assegnazione dei contributi, disponendo, per il 2013, una somma complessiva di Euro 300.000,00 a favore di soggetti pubblici e privati con personalità giuridica aventi sede operativa in Veneto, titolari e/o proprietari e/o gestori, di sala o multisalacon numero di sale non superiori a quattro, in regola con le autorizzazioni di legge in materia di pubblici spettacoli e di sicurezza.

Con la citata deliberazione n. 719/2013, la Giunta regionale ha altresì disposto l'istituzione di una Commissione di esperti composta dal Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo o da un suo delegato, che la presiede, da un rappresentante designato dall'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo delle Tre Venezie - ANEC, da un rappresentante designato dall'Associazione Cattolica Esercenti Cinema del Triveneto - ACEC, incaricando il Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo a provvedere con proprio Decreto alla sua costituzione.

Con decreto n. 76 del 2 agosto 2013, il Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo ha disposto la costituzione di detta Commissione di esperti che risulta essere formata da Valentina Galan Dirigente Servizio Spettacolo, Marco Sartore in qualità di rappresentante dall'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo delle Tre Venezie - ANEC e Alessio Graziani in qualità di rappresentante dell'Associazione Cattolica Esercenti Cinema del Triveneto - ACEC.

In riferimento al bando anzidetto sono pervenute complessivamente n. 37 domande di cui: n. 24 riferite a conferme di domande già ammesse a contributo nell'anno 2012, ma non finanziate per esaurimento dei fondi disponibili, e n. 13 nuove domande.

Si dà atto che in fase istruttoria la Parrocchia di Santa Maria Assunta di Campodarsego ha comunicato in data 2 settembre 2013 il ritiro della domanda presentata.

La Commissione di esperti nella riunione del 26 settembre 2013 nel prendere atto che, sulla base delle risultanze istruttorie, risultano ammissibili n. 36 istanze di contributo per interventi su sale e multisala presentate da soggetti in possesso di personalità giuridica, ha proceduto all'esame della documentazione al fine di determinare gli interventi ammissibili nonché il punteggio di priorità, come risulta dal verbale dei lavori acquisito agli atti della competente Direzione Attività Culturali e Spettacolo.

Sulla base delle determinazioni della Commissione, si propone pertanto di approvare la graduatoria di merito delle iniziative **Allegato A** al presente provvedimento, con indicati il punteggio di priorità, i costi ammissibili e l'ammontare del contributo proposto determinato sulla base della richiesta presentata.

In considerazione della disponibilità economica a valere sul capitolo di competenza per l'anno 2013, ammontante a euro 300.000,00, risultano finanziabili le iniziative che hanno ottenuto un punteggio di priorità pari o superiore a 45 punti secondo lo schema di seguito indicato:

N.	Comune	Richiedente / intervento	Punti	Spesa ammessa Euro	Contributo proposto Euro
1	Malo	Parrocchia S. Maria in S. Benedetto e S. Gaetano - Cinema Aurora	51	53.562,00	24.913,79
2	Cerea	Parrocchia San Zeno in S. Maria Assunta Cinema Mignon	50	48.000,00	22.326,69
3	Fontaniva	Parrocchia S. Maria e Beato Bertrando Cinema Palladio	50	53.114,00	23.256,97
4	Isola Vicentina	Parrocchia di San Pietro Apostolo Cinema Teatro Marconi	49	48.700,00	22.652,29
5	Mogliano Veneto	Parrocchia S. Maria Assunta Cinema Busan	48	54.376,00	18.605,57
6	Torreglia	Parrocchia Sacro Cuore di Gesù Cinema Teatro La Perla	48	47.080,00	19.535,85
7	Pieve di Soligo	Comune di Pieve di Soligo Cinema Teatro Careni	47	41.025,00	17.675,30
8	Asiago	Parrocchia San Matteo Apostolo Grillo Parlante	47	46.647,00	21.696,89
9	S. Giorgio delle Pertiche	Parrocchia S. Giorgio delle Pertiche Cinema Teatro Giardino	47	69.290,00	24.652,39
10	Camisano Vicentino	Parrocchia S. Nicolò Cinema Teatro Lux	46	48.000,00	22.326,69
11	Marano Vicentino	Cooperativa Culturale Cinema Campana soc. coop. Cinema Campana	45	47.380,00	9.656,29
12	Chioggia	Istituto Salesiano S. Marco Cinema Teatro Don Bosco	45	44.300,00	20.605,67
13	Thiene	Casa Generalizia Pia Società Torinese di S. Giuseppe Cinema S. Gaetano	45	53.755,00	24.187,25
14	Padova	Parrocchia S. Maria Assunta Cinema Esperia	45	71.590,00	27.908,36
totale					300.000,00

Per quanto disposto dall'articolo 11 delle citate modalità e criteri, i soggetti beneficiari sopra indicati, a pena di decadenza dal contributo, devono comunicare, entro 30 giorni dalla notifica dell'assegnazione, la formale accettazione del contributo stesso, la data di inizio dei lavori e la dichiarazione di impegno:

a. al rispetto dell'intera normativa comunitaria, nazionale e regionale che regola la concessione e la gestione dell'intervento agevolato oggetto del presente bando;

b. a realizzare integralmente gli investimenti previsti nel progetto ammesso a contributo entro un anno dalla data di comunicazione del contributo;

c. a far pervenire alla Regione del Veneto, Direzione Attività Culturali e Spettacolo, entro 30 giorni dal termine ultimo per la conclusione del progetto, la documentazione relativa alla rendicontazione dello stesso;

d. a dare immediata comunicazione scritta alla Regione del Veneto, Direzione Attività Culturali e Spettacolo nel caso di rinuncia al contributo;

e. a dare comunicazione scritta alla Regione del Veneto, Direzione Attività Culturali e Spettacolo di ogni intervenuta variazione statutaria e di forma giuridica del soggetto proponente;

f. a dare comunicazione scritta alla Regione del Veneto, Direzione Attività Culturali e Spettacolo entro 10 giorni dal verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- messa in liquidazione della società o cessione dell'attività d'impresa;

- dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero avvio del procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;

- avvio di un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423/56 o una delle cause ostative di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65;

- pronuncia di sentenza passata in giudicato o emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure la pronuncia di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale ed in particolare, ai sensi dell'art. 45 della Direttiva CE n.18/2004, per partecipazione ad una organizzazione criminale, per corruzione, per frode finanziaria ai danni della Comunità Europea, per riciclaggio dei proventi da attività illecite;

g. al rispetto delle normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, nonché delle normative per le pari opportunità e delle disposizioni in materia di costituzione dei rapporti di lavoro e di contrattazione collettiva nazionale di lavoro;

h. all'ottemperanza di ogni eventuale altra disposizione stabilita dalla Giunta regionale successivamente all'approvazione del presente bando e a questo applicabile;

i. a non alienare i beni oggetto del finanziamento nei cinque anni successivi alla data di conclusione dell'investimento;

l. a dare visibilità all'intervento di sostegno regionale, tramite l'apposizione di una vetrofania con la dicitura "Questa sala è stata digitalizzata grazie all'intervento della Regione del Veneto - legge regionale n. 25/2009" che andrà posizionata all'ingresso della sala cinematografica.

In caso di inadempienza o rinuncia al contributo concesso da parte dei soggetti beneficiari, si propone di autorizzare il Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo a provvedere con proprio provvedimento allo scorrimento della graduatoria **Allegato A** al presente provvedimento.

Il termine per la presentazione della rendicontazione contabile dei costi sostenuti viene fissato entro il 31 dicembre 2014 incaricando il Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo a concedere, in caso di motivate e gravi esigenze, una proroga fino ad un massimo di mesi sei.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.

VISTA la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto" ed in particolare l'art. 9, comma 2 bis;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 719 del 21 maggio 2013;

VISTA la documentazione agli atti;

CONDIVISE le motivazioni esposte in premessa.

delibera

1. di approvare il programma di riparto dei contributi a favore dell'ammodernamento e adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche del Veneto come di seguito riportato, individuando, quali beneficiari, i soggetti elencati da 1 a 14 e per l'importo a fianco di ciascuno indicato, per complessivi Euro 300.000,00:

N.	Comune	Richiedente / sala	Punti	Contributo Euro	Cod. SIOPE
1	Malo	Parrocchia S. Maria in S. Benedetto e S. Gaetano - Cinema Aurora c.f. 83001090246	51	24.913,79	2.03.03.2332
2	Cerea	Parrocchia San Zeno in S. Maria Assunta Cinema Mignon c.f. 82000890234	50	22.326,69	2.03.03.2332
3	Fontaniva	Parrocchia S. Maria e Beato Bertrando - Cinema Palladio c.f. 90001910281	50	23.256,97	2.03.03.2332
4	Isola Vicentina	Parrocchia di San Pietro Apostolo Cinema Teatro Marconi c.f. 95013650247	49	22.652,29	2.03.03.2332
5	Mogliano Veneto	Parrocchia S. Maria Assunta Cinema Busan c.f. 01997340268	48	18.605,57	2.03.03.2332
6	Torreglia	Parrocchia Sacro Cuore di Gesù Cinema Teatro La Perla c.f. 92030150285	48	19.535,85	2.03.03.2332
7	Pieve di Soligo	Comune di Pieve di Soligo Cinema Teatro Careni c.f. 00445940265	47	17.675,30	2.02.03.2234
8	Asiago	Parrocchia San Matteo Apostolo Grillo Parlante c.f. 93002600240	47	21.696,89	2.03.03.2332
9	S. Giorgio delle Pertiche	Parrocchia S. Giorgio delle Pertiche Cinema Teatro Giardino c.f. 80013690286	47	24.652,39	2.03.03.2332
10	Camisano Vic.no	Parrocchia S. Nicolò Cinema Teatro Lux c.f. 95015340243	46	22.326,69	2.03.03.2332
11	Marano Vic.no	Cooperativa Culturale Cinema Campana soc. coop. Cinema Campana c.f. 84002350241	45	9.656,29	2.03.02.2323
12	Chioggia	Istituto Salesiano S. Marco Cinema Teatro Don Bosco c.f. 82000110278	45	20.605,67	2.03.03.2332
13	Thiene	Casa Generalizia Pia Società Torinese di S. Giuseppe Cinema S. Gaetano c.f. 03550730588	45	24.187,25	2.03.03.2332
14	Padova	Parrocchia S. Maria Assunta Cinema Esperia c.f. 92029650287	45	27.908,36	2.03.03.2332

2. di impegnare la somma complessiva di Euro 300.000,00 al capitolo 101692 "interventi regionali per l'ammodernamento e l'adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche" del Bilancio di previsione 2013 a favore dei soggetti di cui al punto uno e per l'importo a fianco di ciascuno indicato;

3. di dare atto che la spesa di Euro 300.000,00 di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette alle limitazioni ai sensi della legge regionale n. 1/2011;

4. di dare atto che i soggetti sopra elencati dovranno provvedere, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica dell'assegnazione, alla trasmissione dell'accettazione formale del contributo e all'adempimento degli obblighi in premessa descritti;

5. di dare atto che, in caso di rinuncia o inadempienza da parte del soggetto beneficiario agli obblighi fissati al precedente punto quattro, il Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo provvederà con proprio provvedimento allo scorrimento della graduatoria di merito **Allegato A**;

6. di fissare il termine per la presentazione della rendicontazione contabile dei costi sostenuti entro il 31 dicembre 2014 incaricando il Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo a concedere, in caso di motivate e gravi esigenze, una proroga fino ad un massimo di mesi sei;

7. di dare atto che la Direzione regionale Attività Culturali e Spettacolo provvederà a liquidare ai soggetti sopraelencati, compatibilmente con la disponibilità di cassa, il contributo a fianco di ciascuno indicato previo inoltro entro il 31 dicembre 2014 di idonea documentazione contabile;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9. di incaricare la Direzione Attività Culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente provvedimento;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1902 del 28 ottobre 2013

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

N.	Comune	Richiedente	Sala	Spesa ammessa €	Punti	Contributo €
1	Malo	Parrocchia S. Maria in S. Benedetto e S. Gaetano	Cinema Aurora	53.562,00	51	24.913,79
2	Cerea	Parrocchia San Zeno in S. Maria Assunta	Cinema Mignon	48.000,00	50	22.326,69
3	Fontaniva	Parrocchia S. Maria e Beato Bertrando	Cinema Palladio	53.114,00	50	23.256,97
4	Isola Vicentina	Parrocchia di San Pietro Apostolo	Cinema Teatro Marconi	48.700,00	49	22.652,29
5	Mogliano Veneto	Parrocchia S. Maria Assunta	Cinema Busan	54.376,00	48	18.605,57
6	Torreglia	Parrocchia Sacro Cuore di Gesù	Cinema Teatro La Perla	47.080,00	48	19.535,85
7	Pieve di Soligo	Comune di Pieve di Soligo	Cinema Teatro Careni	41.025,00	47	17.675,30
8	Asiago	Parrocchia San Matteo Apostolo	Grillo Parlante	46.647,00	47	21.696,89
9	S. Giorgio delle Pertiche	Parrocchia S. Giorgio delle Pertiche	Cinema Teatro Giardino	69.290,00	47	24.652,39
10	Camisano Vicentino	Parrocchia S. Nicolò	Cinema Teatro Lux	48.000,00	46	22.326,69
11	Marano Vicentino	Cooperativa Culturale Cinema Campana soc. coop.	Cinema Campana	47.380,00	45	9.656,29
12	Chioggia	Istituto Salesiano S. Marco	Cinema Teatro Don Bosco	44.300,00	45	20.605,67
13	Thiene	Casa Generalizia Pia Società Torinese di S. Giuseppe	Cinema S. Gaetano	53.755,00	45	24.187,25
14	Padova	Parrocchia S. Maria Assunta	Cinema Esperia	71.590,00	45	27.908,36
15	Piove di Sacco	Parrocchia di San Martino	Cinema Marconi	70.154,00	43	18.605,57
16	San Donà di Piave	Oratorio Don Bosco	Cinema Teatro Don Bosco	51.544,00	42	19.535,85
17	San Bonifacio	Parrocchia di S. Abbondio	Cinema Teatro Centrale	49.200,00	41	20.466,13
18	Bassano del Grappa	Parrocchia S. Maria in Colle	Sala Jacopo Da Ponte	70.290,00	41	24.605,87
19	Schio	Istituto Salesiano Don Bosco	Cinema Don Bosco	41.025,00	40	19.081,88
20	Padova	Istituto Salesiano Domenico Savio	Piccolo Teatro Don Bosco	81.536,00	40	27.908,36
21	Vicenza	Casa Generalizia Pia Società Torinese di S. Giuseppe	Cinema Patronato Leone XIII	76.850,00	40	27.908,36
22	Cologna Veneta	Parrocchia S. Maria Nascente	Cinema Teatro C. Ferrini	40.875,00	39	19.012,11
23	Verona	Parrocchia S. Giuseppe Sposo della B.V.Maria	Cinema Aurora	48.709,00	37	18.605,57

Allegato A Dgr n. del

N.	Comune	Richiedente	Sala	Spesa ammessa €	Punti	Contributo €
24	Salzano - Robegano	Parrocchia dei SS. Giacomo e Cristoforo	Cinema oratorio	39.395,00	36	18.323,70
25	Verona	Parrocchia S. Michele Arcangelo	Cinema Nuovo S. Michele	41.025,00	35	18.605,57
26	San Giovanni Lupatoto	Parrocchia S. Giovanni Battista in Nativitate	Cinema Teatro Astra	47.312,40	35	22.006,67
27	Legnago	Centro giovanile Salus	Cinema Salus	62.800,00	35	27.908,36
28	Montecchio Maggiore	Parrocchia San Pietro Apostolo	Cinema S. Pietro	48.000,00	33	14.884,46
29	Dueville	Comune di Dueville	Cinema Teatro Busnelli	39.950,00	31	18.186,95
30	Marostica	Parrocchia di S. Bartolomeo di Crosara	Cinema Micropolis	39.550,00	31	18.396,26
31	Venezia	Comune di Venezia Circuito Cinema Comunale	Cinema Rossini	55.000,00	31	23.256,97
32	Bosco Chiesanuova	Comune di Bosco Chiesanuova	Cinema Teatro Vittoria	54.962,00	30	25.564,99
33	Concordia Sagittaria	Comune di Concordia Sagittaria	Cinema C	49.947,00	26	23.231,85
34	Dolo	Parrocchia di San Rocco	Cinema Italia	63.200,00	25	27.908,36
35	Piove di Sacco	Comune di Piove di Sacco	Cinema Politeama	49.500,00	20	23.024,40
36	Torre di Mosto	Comune di Torre di Mosto	Oratorio Parr. Papa Luciani	49.390,00	15	22.973,23

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1903 del 28 ottobre 2013

Contributo straordinario all'Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza. Esercizio Finanziario 2013. L.R. 19 febbraio 2007, n. 2, art. 66 e L.R. 05.04.2013, n. 4.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si impegna la spesa necessaria relativa al contributo straordinario dell'esercizio finanziario 2013 a favore dell'Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza, al fine di favorirne e sostenerne il programma delle attività.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

In considerazione della prestigiosa tradizione che il Veneto può vantare nell'ambito della tradizione musicale, la Regione del Veneto promuove la diffusione della cultura e della musica allo scopo di favorire il decentramento della programmazione artistica nel territorio regionale, contribuendo così ad offrire una proposta culturale di qualità al maggior numero di cittadini.

Con tali finalità l'art. 66 della L.R. 19 febbraio 2007, n. 2 ha previsto un sostegno straordinario all'Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza per il triennio 2007-2009 al fine di favorirne e sostenerne il programma delle attività, sostegno cui le leggi regionali di bilancio degli anni 2010, 2011 e 2012 hanno dato continuità.

L'Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza nasce nel 1990 su iniziativa del Comune di Vicenza e di alcuni musicisti vicentini, raccogliendo le esperienze precedenti di altre formazioni cittadine, risalenti al 1979 e riunendo alcuni tra i migliori musicisti della città e del Veneto. L'intento è stato quello di strutturare un organico riconoscibile con Vicenza: da questo, la scelta del riferimento al Teatro Olimpico, monumento simbolo di Vicenza, tempio dell'arte da cinque secoli e capolavoro unico al mondo, che fa di Vicenza una meta culturale a livello internazionale e che le vale il titolo di "Patrimonio UNESCO dell'umanità".

L'Orchestra, identificandosi nel gioiello palladiano, palcoscenico suggestivo e ambito da tutti gli artisti, rende evidente la volontà di rappresentare la vita musicale dell'intera città, impegnandosi a coinvolgere le varie realtà locali in diversi progetti artistici. Proprio grazie alle collaborazioni di altissimo livello, l'ensemble ha avuto una notevole crescita artistica, che si accompagna ad una maggiore e più qualificata attività, potendo contare nel proprio organico su musicisti che collaborano con alcune delle più prestigiose Fondazioni liriche e Orchestre italiane. L'abituale stagione concertistica è frutto di una consolidata cooperazione annuale con la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, mentre negli ultimi anni la stagione primaverile ha rappresentato l'occasione per dare concreta attuazione ad una serie di sinergie tra i principali enti della città. In aggiunta alle due stagioni annuali ed alle trasferte, l'Orchestra ha allargato la propria attività attraverso il decentramento e il progetto "Ci vediamo a Teatro" dedicato alle scuole, così da avvicinare i giovani alla musica sinfonica dal vivo.

L'Orchestra per l'anno 2013, come negli anni precedenti, ha suddiviso la propria attività in due grandi appuntamenti, la Stagione Sinfonica al Teatro Comunale Città di Vicenza e "Il Suono dell'Olimpico" al Teatro Olimpico.

La stagione presso il Teatro Comunale per l'anno in corso, oltre ai concerti previsti nel calendario 2012/2013, prevede, nel cartellone 2013/2014, esibizioni che hanno come filo conduttore il tema del viaggio, inteso come esperienza umana ed approfondimento culturale dello spirito attraverso la musica e le personalità artistiche più rappresentative del panorama geografico preso come riferimento, quali, solo per citarne alcune, A. Borodin, S. Rachmaninoff, P.I. Cajkovsy. Per quanto riguarda il tradizionale ciclo di concerti "Il Suono dell'Olimpico", la rassegna quest'anno torna in parte nella sua formula originale, con tre concerti prodotti dall'Orchestra, due dedicati alla celebrazione di G. Verdi e R. Wagner, il terzo che vede protagonista il talentuoso pianista A. Bacchetti, grande interprete delle più belle pagine del repertorio bachiano.

L'attività di decentramento è realizzata attraverso la proposta di prove aperte che si svolgono sia in città che nei Comuni della provincia, mentre la collaborazione con la Fondazione Teatro Comunale, anche nel 2013, offre alle scuole la possibilità di ascoltare l'Orchestra impegnata in grandi produzioni, proponendo l'apertura delle prove generali in orario pomeridiano. Da ricordare anche il consueto Concerto di Capodanno, ospitato nel 2013 a Jesolo, ed il concerto al Teatro Bonci di Cesena con il M° A. Bacchetti, nonché a Milano, in collaborazione con le Serate Musicali.

Quest'anno viene altresì portato a termine il ciclo di audizioni, iniziato nel 2012, rivolte in particolare a giovani talenti, che hanno già permesso il rinnovamento delle file degli archi, con la previsione di pubblicare, nel corso del 2013, nuovi bandi per tutti gli altri strumenti previsti.

Per le iniziative di cui al presente provvedimento l'Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza si impegna ad organizzare una o più conferenze stampa d'intesa con la competente struttura della Regione e ad assicurare, relativamente alle attività finanziate, una presenza della Regione adeguata a far conoscere l'attività di coordinamento e promozione svolta nel settore dello

spettacolo, nonché il logo ufficiale della Regione in tutti gli strumenti di comunicazione.

La legge regionale di bilancio 5 aprile 2013, n. 4 ha stanziato in favore dell'Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza la somma di Euro 150.000,00 sul capitolo 100952 ad oggetto *"Contributo a favore dell'Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza*".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 ed in particolare l'art. 66;

- Vista la legge regionale 29.11.2001, n. 39;

- Vista la legge regionale 05.04.2013, n. 4;

- Vista la documentazione inviata dall'Orchestra Teatro Olimpico di Vicenza relativa al programma di attività per l'anno 2013;

delibera

1. di dare atto che la legge regionale 05.04.2013, n. 4 prevede un contributo straordinario, quantificato per l'anno 2013 in Euro 150.000,00 a favore dell'Orchestra Teatro Olimpico di Vicenza, al fine di favorire e sostenere il programma delle attività promosse;

2. di impegnare a favore dell'Orchestra Teatro Olimpico di Vicenza (C.F. 02162980243) la spesa di euro 150.000,00 sul capitolo n. 100952 - (codice SIOPE 1.06.03.1634) ad oggetto *"Contributo a favore dell'Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza*" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

4. di dare atto che la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo provvederà a liquidare a favore dell'Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza la somma di Euro 150.000,00 compatibilmente con la disponibilità di cassa e previo inoltro, entro il 31.12.2014, di idonea rendicontazione contabile;

5. di incaricare la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1904 del 28 ottobre 2013

Partecipazione regionale al Polo Nazionale Artistico di Alta specializzazione sul Teatro Musicale e Coreutico - Verona Accademia per l'Opera Italiana. L.R. 16.02.2010 n. 11 art. 41. Esercizio finanziario 2013.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

Partecipazione della Regione per l'anno 2013 al Polo "Verona Accademia per l'Opera Italiana", che si occupa della promozione di giovani artisti specializzati nel settore del Teatro dell'opera e della produzione di spettacoli.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

In considerazione della prestigiosa tradizione che il Veneto può vantare in ambito musicale, la Regione del Veneto promuove la diffusione della cultura e della musica, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, con l'obiettivo di promuovere e valorizzare la ricca tradizione italiana e veneta anche attraverso la sperimentazione di nuovi linguaggi artistici dovuti all'innovazione tecnologica e alle opportunità determinate dai mutamenti degli scenari economici e culturali, nazionali ed internazionali, a partire dalle vocazioni artistiche e formative dei singoli contesti territoriali.

La Regione del Veneto ha sottoscritto un protocollo d'intesa in data 21.01.2008 con il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Conservatorio di Musica "E.F. Dall'Abaco"e la Fondazione Arena di Verona, l'Accademia Nazionale di Danza e l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica di Roma, l'Università degli Studi e l'Accademia di Belle Arti di Verona, il Comune e la Provincia di Verona per la creazione di un Polo nazionale artistico di alta specializzazione sul teatro musicale e coreutico e in data 26.05.2008 è stato costituito il Consorzio denominato "Verona Accademia per l'Opera Italiana", promosso e sostenuto dalle istituzioni firmatarie del Protocollo d'intesa.

Con tali finalità l'art.41 della L.R. 16.02.2010 n.11 (legge finanziaria 2010) ha previsto la partecipazione della Regione al Polo Nazionale Artistico di Alta Specializzazione sul Teatro Musicale e Coreutico - Verona Accademia per l'Opera Italiana per gli anni 2010, 2011 e 2012 e con propria deliberazione n. 2515 del 2.11.2010 la Giunta Regionale ha disposto di aderire al Polo in qualità di ente sostenitore.

Lo Statuto definisce i seguenti compiti del Polo: organizzare Master di perfezionamento post-lauream nei "mestieri" del teatro d'opera, effettuare attività di ricerca filologica sulle opere italiane del passato, promuovere la cultura artistico-teatrale musicale, indire concorsi per giovani artisti, realizzare spettacoli in collegamento operativo con i teatri del territorio, stipulare convenzioni internazionali per la diffusione dell'opera italiana. Lo Statuto prevede inoltre i seguenti organi: l'Assemblea generale, il Direttore, il Presidente onorario, il Consiglio direttivo, il Comitato tecnico-scientifico, il Revisore dei Conti. L'Assemblea generale è composta dai legali rappresentanti, o loro delegati, dei Consorziati e prevede - all'art.12 - la possibilità di ammettere consorziati mediante una successiva adesione di nuovi enti sostenitori pubblici o privati, previa approvazione della candidatura da parte della maggioranza qualificata dell'Assemblea.

Il Direttore del Polo ha trasmesso, con nota acquisita al prot. n. 313273 del 23/07/2013, il bilancio consuntivo dell'esercizio 2012 e di previsione dell'esercizio 2013, approvato dall'Assemblea dei Soci.

Per quanto riguarda il bilancio consuntivo 2012, il valore della produzione è pari a Euro 279.176,00 e i costi della produzione sono pari a Euro 275.093,00. Per quanto riguarda la spesa, risulta essere stata compatibile con le entrate certe. La differenza, decurtata delle imposte sul reddito, dell'avanzo 2012 e dei contributi degli studenti (versati nel 2012 ma relativi al 2013) risulta di Euro 10.348,00 che rappresenta un disavanzo tecnico.

L'anno 2012 è stato un anno particolarmente significativo per il Polo. Le proposte del Comitato Tecnico Scientifico hanno favorito un rilancio del Polo sul piano didattico con il potenziamento degli indirizzi di studio, riattivando il Master di Composizione teatrale musicale e coreutica e aprendo un nuovo Corso intensivo di specializzazione in Canto Lirico per l'Opera contemporanea. Si sono altresì estese e consolidate sia le attività collegate alla Rete europea ENOA che quelle autonome presso teatri italiani ed esteri. Si è anche partecipato attivamente alla prima Fiera della Musica classica di Verona e si è promosso e gestito un importante workshop internazionale a Firenze, coinvolgendo i tre principali teatri: La Pergola, il Maggio Fiorentino e il Teatro Studio di Scandicci. La più significativa azione dell'anno è l'avvio di NovOpera, nuovo Centro Nazionale di Ricerca e Sperimentazione per l'Opera Contemporanea di cui il Polo è stato ispiratore e principale collaboratore della Fondazione Arena nella realizzazione del progetto.

Con il presente atto si intende quindi approvare la partecipazione regionale al Polo Nazionale Artistico di Alta Specializzazione sul Teatro Musicale e Coreutico - Verona Accademia per l'Opera Italiana - in qualità di ente sostenitore per l'anno 2013. La liquidazione della quota di adesione pari a Euro 50.000,00 sarà effettuata dalla Direzione regionale Attività Culturali e Spettacolo compatibilmente con la disponibilità di cassa e secondo le disposizioni normative regionali in materia contabile.

Tutto ciò premesso il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

. UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

. VISTA la Legge regionale 16.02.2010 n.11, e in particolare l'articolo 41;

. VISTO il Bilancio Consuntivo 2012 e il Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 del Polo e la Relazione del Revisore dei conti, acquisiti al protocollo n. 313273 del 23.07.2013;

. VISTA la D.G.R. n. 2515 del 2.11.2010;

delibera

1. di approvare la partecipazione regionale al Polo Nazionale Artistico di Alta Specializzazione sul Teatro Musicale e Coreutico, denominato Verona Accademia per l'Opera Italiana, per l'anno 2013 come previsto dall' art. 41 della Legge regionale 16.02.2010 n.11;

2. di impegnare l'importo di Euro 50.000,00 a favore del Polo Nazionale Artistico di Alta Specializzazione sul Teatro Musicale e Coreutico - Verona Accademia per l'Opera Italiana, sul cap. 101475 "Polo Nazionale Artistico di Alta Specializzazione sul Teatro Musicale e Coreutico di Verona" del Bilancio di previsione 2013 che presenta sufficiente disponibilità, Codice SIOPE 1.06.03.1634;

3. di dare atto che la liquidazione della suddetta somma verrà effettuata dalla Direzione regionale Attività Culturali e Spettacolo compatibilmente con la disponibilità di cassa e secondo le disposizioni normative regionali in materia contabile;

4. di incaricare la Direzione Attività culturali e Spettacolo all'esecuzione del presente provvedimento;

5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1905 del 28 ottobre 2013

Piano anno 2013 di promozione dei circuiti di qualità del cinema e dell'audiovisivo e di promozione della cultura cinematografica. Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25. Deliberazione n. 82CR del 16 luglio 2013.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

Approvazione del programma annuale delle iniziative della Regione del Veneto in materia di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva.

Il Vicepresidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

Con la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto", la Regione riconosce il sistema del cinema e dell'audiovisivo quale mezzo fondamentale di espressione artistica, di formazione culturale, di comunicazione nonché come rilevante strumento di crescita sociale ed economica e ne promuove lo sviluppo e le attività connesse.

In particolare la legge stabilisce che, nell'ambito delle attività di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, l'azione regionale debba essere rivolta al perseguimento dei seguenti obiettivi generali:

- sostenere attività di promozione del cinema e dell'audiovisivo quali forme di espressione artistica e culturale che concorrono in modo rilevante all'educazione delle giovani generazioni;

- promuovere e sostenere azioni dirette a favorire una diversificata e qualificata offerta di opere cinematografiche e audiovisive con particolare attenzione alla ricerca e alla sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi.

Per quanto disposto dall'art. 4 della legge il Consiglio regionale, con deliberazione n. 65 dell'11 luglio 2013, ha approvato il Programma triennale 2013 - 2015 di promozione dei circuiti regionali di qualità del cinema e dell'audiovisivo e di promozione della cultura cinematografica che contiene, in particolare, gli indirizzi, gli obiettivi e le modalità di attuazione degli interventi regionali nel settore.

In attuazione del programma di cui al punto precedente la Giunta regionale ha approvato con deliberazione n. 82CR del 16 luglio 2013 il programma annuale 2013 delle attività di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva.

La citata deliberazione n. 82CR/2013 è stata inviata, ai sensi della Legge regionale n. 25/2009, art. 5 comma 1, alla VI Commissione consiliare per l'acquisizione del necessario parere. In data 4 settembre 2013 la Commissione consiliare ha espresso parere favorevole.

Si propone pertanto alla Giunta regionale di confermare la propria deliberazione n. 82CR/2013 e di approvare il programma delle iniziative di seguito elencate:

1) "I martedì al cinema". Progetto regionale di promozione del cinema di qualità in collaborazione con l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo - Federazione Italiana Cinema d'Essai;

2) "Silenzio in sala". Progetto pilota di promozione della cultura cinematografica in collaborazione con l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo - Federazione Italiana Cinema d'Essai;

3) "La qualità dell'esercizio cinematografico nel Veneto". Progetto regionale di valorizzazione della rete dei cinema d'essai realizzato in collaborazione con l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo - Federazione Italiana Cinema d'Essai;

4) "Il cinema visibile". Progetto regionale di decentramento sul territorio della regione della 28. Settimana Internazionale della Critica alla Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia realizzato in collaborazione con il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani;

5) "Cinema in cammino. Veneto film tour. Rassegna di cinema veneto". Progetto regionale per la conoscenza del cinema veneto realizzato in collaborazione con l'Associazione Veneto film festival;

6) Iniziative di promozione della produzione cinematografica. Progetto realizzato in collaborazione con l'Associazione culturale Crosstribution di Padova;

7) 24. edizione Festival Ciak Junior. Associazione culturale Gli Alcuni di Treviso;

8) 19. edizione Film Festival della Lessinia. Comunità Montana della Lessinia;

9) 9. edizione Lago Film Fest**. Pro Loco di Revine Lago**;

10) 12. edizione Euganea Film Festival. **Associazione** Euganea Movie Moviment di Monselice;

11) 14. edizione Circuito Off Festival. Associazione Artecolica di Venezia;

12) "I luoghi della Grande Guerra del Veneto". Progetto multimediale per insegnanti e studenti realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Padova;

13) Video Concorso Francesco Pasinetti. Liceo Artistico Michelangelo Guggenheim di Venezia.

Si propone, inoltre, di confermare la suddetta collaborazione con AGIS - Fice mediante sottoscrizione di specifica convenzione di cui allo schema **Allegato A** che forma parte integrante del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.

VISTA la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto".

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 65 dell'11 luglio 2013.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 82CR del 16 luglio 2013.

VISTO il parere espresso dalla VI Commissione consiliare in data 4 settembre 2013.

VISTA la documentazione agli atti.

delibera

1. di confermare la propria deliberazione n. 82CR del 16 luglio 2013 relativamente all'approvazione del piano per l'anno 2013 delle attività di promozione della cultura cinematografica come di seguito riportato, individuando, quali beneficiari, i soggetti elencati da 1 a 13 e per l'importo a fianco di ciascuno indicato per complessivi Euro 148.000,00:

N.	Beneficiario	Iniziativa	Contributo	Cod. Siope
1	Associazione Generale Italiana dello Spettacolo - Federazione Italiana Cinema d'Essai c.f. 92092310280	"I martedì al cinema". Progetto regionale di promozione del cinema di qualità.	Euro 63.000,00	1.06.03.1634
2	Associazione Generale Italiana dello Spettacolo - Federazione Italiana Cinema d'Essai c.f. 92092310280	"Silenzio in sala". Progetto pilota di promozione della cultura cinematografica.	Euro 5.000,00	1.06.03.1634
3	Associazione Generale Italiana dello Spettacolo - Federazione Italiana Cinema d'Essai c.f. 92092310280	"La qualità dell'esercizio cinematografico nel Veneto". Progetto regionale di valorizzazione della rete dei cinema d'essai	Euro 1.000,00	1.06.03.1634
4	Sindacato Nazionale dei Critici Cinematografici Italiani c.f. 80245550589	"Il cinema visibile". Progetto regionale di decentramento sul territorio della regione della 28. Settimana Internazionale della Critica alla Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia.	Euro 10.000,00	1.06.03.1634

5	Associazione Veneto film festival c.f. 03983390265	**"Cinema in cammino. Veneto film tour. Rassegna di cinema veneto". Progetto regionale per la conoscenza del cinema veneto**.	Euro 10.000,00	1.06.03.1634
6	Associazione culturale Crosstribution di Padova c.f. 92250270284	Iniziative di promozione della produzione cinematografica.	Euro 5.000,00	1.06.03.1634
7	Associazione culturale Gli Alcuni di Treviso c.f. 80021700267	24. edizione Festival Ciak Junior.	Euro 20.000,00	1.06.03.1634
8	Comunità Montana della Lessinia c.f. 00574320230	19. edizione Film festival della Lessinia.	Euro 8.000,00	1.05.03.1537
9	Pro Loco di Revine Lago c.f. 02020270266	9. edizione Lago film fest.	Euro 5.000,00	1.06.03.1634
10	Associazione Euganea Movie Moviment di Monselice c.f. 91016820283	12. edizione Euganea Film Festival.	Euro 8.000,00	1.06.03.1634
11	Associazione Artecolica di Venezia c.f. 94047210276	14. edizione Circuito Off Festival.	Euro 5.000,00	1.06.03.1634
12	**Università degli Studi di Padova** **c.f. 80006480281**	**"I luoghi della Grande Guerra del Veneto". Progetto multimediale per insegnanti e studenti.**	Euro 5.000,00	1.05.03.1545
13	**Liceo Artistico Michelangelo Guggenheim di Venezia** **c.f. 80012520278**	**Video Concorso Francesco Pasinetti**	Euro 3.000,00	1.05.01.1512

2. di impegnare la somma di Euro 148.000,00 con imputazione al capitolo 101422 "Azioni regionale per il sistema del cinema e dell'audiovisivo" del Bilancio di previsione 2013 a favore dei soggetti sopraelencati e per l'importo a fianco di ciascuno indicato;

3. di dare atto che la spesa di Euro 148.000,00 di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della legge regionale n. 1/2011;

4. di confermare, per quanto in premessa indicato, la collaborazione con AGIS - Fice secondo le modalità fissate nello schema di convenzione **Allegato A** che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di incaricare il Dirigente regionale Attività Culturali e Spettacolo alla sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 4;

6. di dare atto che la Direzione regionale Attività Culturali e Spettacolo provvederà a liquidare ai soggetti sopraelencati, compatibilmente con la disponibilità di cassa, il contributo a fianco di ciascuno indicato previo inoltro entro il 31 dicembre 2013 di idonea documentazione contabile;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. di incaricare la Direzione Attività Culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente provvedimento;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1905 del 28 ottobre 2013 pag. 1/2

CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E L'ASSOCIAZIONE GENERALE ITALIANA DELLO SPETTACOLO - FEDERAZIONE ITALIANA CINEMA D'ESSAI PER LA PROMOZIONE DEL CINEMA DI QUALITÁ

L'anno duemilatredici, il giorno […] del mese di […], presso la sede della Regione del Veneto – Direzione Attività Culturali e Spettacolo sita in Venezia - Cannaregio 168, sono presenti:

- […] domiciliato per la carica a Venezia, la quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto della Giunta regionale del Veneto - Dorsoduro 3901, Codice Fiscale 80007580279 nella sua qualità di […], a ciò autorizzato con Deliberazione della Giunta regionale […].
- […], nato a […] e residente in […] via […] il quale interviene al presente atto in nome e per conto dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo – Federazione italiana cinema d'essai (AGIS – Fice) con sede in […] codice fiscale […] nella sua qualifica di […].

PREMESSO CHE

La Giunta regionale con deliberazione n. […] del […] ha approvato il Piano annuale 2013 delle attività di promozione della cultura cinematografica che prevede di attuare, in collaborazione con AGIS - Fice il progetto "I martedì al cinema" affidando ad AGIS - Fice l'organizzazione, la promozione e la circuitazione di opere cinematografiche ed audiovisive d'autore e la valorizzare della conoscenza dei registi veneti.
Detto progetto prevede, altresì, la promozione e la circuitazione di un programma di opere cinematografiche ed audiovisive d'autore presentate alla 70. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e altre iniziative di promozione della cultura cinematografica.
Per quanto sopra, al fine di dar seguito all'iniziativa, AGIS - Fice s'impegna a:

1. definire, sulla base delle indicazioni del Dirigente regionale Direzione Attività Culturali e Spettacolo, un elenco di almeno quattordici sale cinematografiche d'essai del Veneto che formeranno, per il 2013, il Circuito del Cinema di qualità della Regione del Veneto;

2. definire, nell'ambito del circuito delle sale di cui al punto 1, almeno due programmi della durata di quattro settimane ciascuno da sottoporre all'approvazione del Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo, con la previsione di almeno una proiezione settimanale, di norma il martedì, di film qualificati d'essai dalla Commissione per la cinematografia della Direzione Generale per il Cinema del Ministero Beni e Attività Culturali, riservando particolare attenzione alle opere realizzate da registi veneti o realizzate in Veneto;

3. definire, nell'ambito del circuito delle sale di cui al punto 1 e di concerto con la Regione del Veneto, la Fondazione La Biennale di Venezia e il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, un programma di almeno 20 serate con la proiezione di opere cinematografiche presentate alla 70. Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia;

4. definire, nell'ambito del circuito delle sale di cui al punto 1 e di concerto con la Regione del Veneto e l'Università degli studi di Padova, un programma di almeno 5 serate con proiezioni e presentazioni di opere cinematografiche finalizzato a far conoscere il cinema delle origini con particolare riferimento a quello italiano;

5. garantire che, nel corso delle serate che faranno parte del programma di cui al punto 2, le sale del Circuito costituito applichino un prezzo a biglietto di € 3,00 per tutti gli spettatori e raccolgano i dati relativi al

ALLEGATOA alla Dgr n. 1905 del 28 ottobre 2013

numero degli spettatori che hanno usufruito della agevolazione applicata, per la trasmissione alla Fice e, da parte di questa, puntualmente alla Regione del Veneto;

6. riconoscere alle sale d'essai di cui al punto 1 e per l'anno 2013, un rimborso spese per ciascuna giornata di proiezioni. Tale rimborso è previsto nella misura massima di € 200,00 per le proiezioni che registrano un numero di presenze fino a 50 spettatori e nella misura massima di € 280,00 per un numero di presenze superiore a 50 spettatori;

7. garantire alla Regione del Veneto il supporto organizzativo e la collaborazione per la migliore promozione dell'iniziativa provvedendo, di concerto con la Direzione Attività Culturali e Spettacolo, ad una efficace campagna promozionale che potrà prevedere la trasmissione di inviti mirati e la stampa di brochure illustrative.

La Regione del Veneto riconosce ad AGIS - Fice, per la realizzazione del presente programma, un contributo annuo di € 68.000,00 che sarà erogato in un'unica soluzione a fronte della presentazione di idonea rendicontazione delle spese sostenute da presentare entro il 31 dicembre 2014.

Per quanto non espressamente contemplato, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre leggi in vigore. La convenzione ha validità annuale a decorrere dal 1 gennaio 2013 e potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti.

Le parti provvederanno a registrazione solamente in caso d'uso, in forza di quanto previsto nella parte seconda della tariffa, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n° 131, all'oggetto "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro".

Il presente atto è stato letto, approvato articolo per articolo con le premesse e sottoscritto.

REGIONE DEL VENETO _____

AGIS - Fice _____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1906 del 28 ottobre 2013

Presa d'atto bilancio consuntivo anno 2012 e preventivo 2013. Impegno di spesa per la partecipazione regionale alla Fondazione Rovigo Cultura. Esercizio finanziario 2013. L.R. 30.01.2004, n. 1 art. 47.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

La Regione del Veneto è socio promotore, insieme al Comune di Rovigo, della Fondazione Rovigo Cultura che ha lo scopo di sviluppare e diffondere la cultura nel Comune e nella Provincia di Rovigo. Con il presente provvedimento si prende atto del bilancio consuntivo 2012 e preventivo 2013 e si impegna la spesa necessaria alla partecipazione regionale per l'anno 2013.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La L.R. 30.01.2004, n.1, all'art. 47, autorizza la Giunta regionale a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione, con il Comune di Rovigo e altri soggetti pubblici e privati, di una Fondazione di diritto privato, con lo scopo di sviluppare e diffondere la cultura nel Comune e nella Provincia di Rovigo.

Dopo i necessari adempimenti curati dal Comune di Rovigo per la costituzione di una Fondazione di diritto privato, senza fini di lucro, finalizzata alla gestione del proprio patrimonio culturale, con atto del dr. Pietro Castellani, Notaio in Rovigo, rep. 64274 - rogito 7610, in data 1 giugno 2006 è stata costituita la Fondazione Rovigo Cultura.

La Fondazione ha provveduto ad inviare con nota prot. n. 63/2013 del 20 maggio 2013, pervenuta al protocollo n. 218661 del 23.05.2013, e successiva integrazione pervenuta al protocollo n. 273479 del 27.06.2013, il bilancio consuntivo 2012 e preventivo 2013 approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 19 aprile 2013, come risulta dal verbale n.4/2013, agli atti della Direzione Attività culturali e Spettacolo.

Con il presente provvedimento si propone di prendere atto dei suddetti bilanci, considerato che il bilancio consuntivo chiude l'esercizio 2012 con un risultato positivo di gestione di Euro 1.717,76 e il bilancio preventivo 2013, che riporta a pareggio, individua uscite legate prevalentemente alla realizzazione dei progetti aventi natura istituzionale, inerenti la rete museale/teatrale, coerentemente a quanto previsto e stabilito dalla mission della Fondazione.

Nel corso del 2013 la Fondazione mirerà sempre più a consolidare la propria mission che vede quale scopo primario la gestione del Teatro Sociale, del Museo dei Grandi fiumi e di sale espositive del Comune di Rovigo, nonché la diffusione della conoscenza e la fruizione delle attività teatrali, della musica, della danza ed in genere di tutte le espressioni culturali nonché discipline artistiche, anche come mezzo di promozione culturale tra cittadini, oltre a diffondere nell'opinione pubblica la conoscenza delle attività museali in prospettiva di un costante aggiornamento del patrimonio culturale, mediante la ideazione di mostre, seminari e incontri a carattere non solo locale bensì nazionale ed internazionale. La Fondazione si propone inoltre di favorire la nascita e lo sviluppo di imprese culturali per la valorizzazione e gestione di strutture teatrali e per l'esercizio delle attività connesse.

Ricorrono pertanto le condizioni per la Regione di disporre la partecipazione alla Fondazione Rovigo Cultura per l'anno 2013, in qualità di socio, impegnando a tal fine la somma di Euro 50.000,00 sul cap. 100429 "Partecipazione regionale alla fondazione di diritto privato per favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura nel Comune e nella Provincia di Rovigo" del bilancio di previsione 2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO l'art. 47 della L.R. 30.01.2004, n.1;

VISTO il bilancio consuntivo per l'anno 2012 approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rovigo Cultura in data 19.04.2013, depositato agli atti della competente Direzione regionale;

VISTO il bilancio preventivo per l'anno 2013 approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rovigo Cultura in data 19.04.2013, depositato agli atti della competente Direzione regionale;

delibera

1. di prendere atto del Bilancio consuntivo per il periodo 1.01.2012 - 31.12.2012 corredato dalla Relazione del Collegio dei Revisori e del Bilancio preventivo per il periodo 1.01.2013-31.12.2013, come approvati in data 19.04.2013 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rovigo Cultura, e risultante dal verbale n.4/2013, agli atti della Direzione Regionale Attività culturali e Spettacolo;

2. di disporre la partecipazione regionale alla Fondazione Rovigo Cultura per l'anno 2013, in qualità di socio, destinando a tal fine la quota di Euro 50.000,00;

3. di impegnare, in favore della Fondazione Rovigo Cultura con sede in Rovigo - Piazza San Bartolomeo n.18 (C.F. 93025980298), la somma di Euro 50.000,00 mediante imputazione al cap. 100429 "Partecipazione regionale alla fondazione di diritto privato per favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura nel comune e nella provincia di Rovigo" Codice SIOPE 1.06.03.1634, del Bilancio di previsione 2013, stanziato e disponibile a sufficienza;

4. di incaricare la Direzione Attività Culturali e Spettacolo di dare esecuzione al presente provvedimento disponendo la liquidazione della quota 2013 compatibilmente con le disponibilità di cassa;

5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1907 del 28 ottobre 2013

Presa d'atto bilancio consuntivo anno 2012, preventivo anno 2013 e assegnazione quota di partecipazione a favore della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza. Esercizio finanziario 2013. Legge regionale 19.02.2007, n. 2, art. 19.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

La Regione del Veneto è socio fondatore della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza. Con la presente deliberazione si prende atto del bilancio consuntivo 2012 e preventivo 2013 trasmessi alla Giunta Regionale e della spesa per la partecipazione regionale relativa all'esercizio finanziario 2013.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

L'articolo 19 della Legge regionale 19.02.2007, n. 2 ha autorizzato la Giunta Regionale a partecipare alla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, promossa dal Comune di Vicenza per la gestione del Teatro cittadino. La legge prevede che la Fondazione persegua la finalità di promuovere e valorizzare la produzione di attività multidisciplinari nell'ambito dello spettacolo dal vivo nelle sue varie forme quali il teatro, la musica e la danza e di sostenere attività artistiche e culturali finalizzate a salvaguardare l'identità e le tradizioni del territorio.

La Fondazione ha provveduto ad inviare il bilancio consuntivo 2012 e preventivo 2013 approvati dall'Assemblea dei soci e agli atti della competente Direzione regionale.

Il relatore propone di prendere atto del bilancio consuntivo per il periodo dal 1.01.2012 al 31.12.2012 che evidenzia costi per complessivi Euro 2.508.608,00 ed entrate per Euro 2.505.348,00 con un avanzo di esercizio pari a Euro 3.260,00. Tale risultato esprime un orientamento positivo nella gestione complessiva della Fondazione.

Il bilancio preventivo 2013 evidenzia un risultato negativo di Euro 254.983,00 che peraltro trova copertura nella riserva costituita dal Fondo di gestione, il Collegio dei Revisori dei conti ritiene quindi che il conto economico preventivo possa essere approvato.

La Fondazione ha registrato un elevato aumento di presenze e nonostante l'età media degli abbonati sia ancora alta, sono aumentate le presenze della fascia di età fino ai vent'anni, indice dell'avvio di una tendenza rivolta alla crescita e alla formazione del pubblico.

Le attività svolte dal Teatro fino ad oggi hanno garantito un livello artistico di grande qualità, grazie anche alle sinergie che la Fondazione ha saputo creare con altre importanti realtà del settore quali il circuito regionale Arteven, l'Orchestra del Teatro Olimpico, la Società del Quartetto ed altre.

Da rilevare, per quanto riguarda le opere strutturali, la realizzazione di un cinema nella sala del ridotto con una dotazione tecnologica di ottima qualità sia in termini di definizione di immagini che del sonoro.

Nella seduta dell'Assemblea dei soci del 24 aprile 2013, nella quale sono stati nominati i nuovi Consiglieri di Amministrazione, ad eccezione dei rappresentanti della Regione del Veneto in quanto il Consiglio regionale non ha ancora designato i propri, il socio Comune di Vicenza ha espresso la propria soddisfazione per l'attività svolta dalla Fondazione relativamente alla gestione del Teatro Olimpico e, alla luce degli ottimi risultati ottenuti, ha proposto che alla Fondazione possa essere affidata la gestione di attività ed eventi culturali nel complesso monumentale della Basilica Palladiana. Nella stessa seduta è stato preso atto della riduzione, da Euro 200.000,00 a Euro 150.000,00, della quota di partecipazione da parte della Regione del Veneto e il Presidente Zonin, nel sottolineare l'importanza del socio regionale, ha proposto di continuare a considerare la Regione quale socio fondatore con una presenza comunque di due rappresentanti nel Consiglio d'Amministrazione, proposta che è stata accolta dai soci presenti.

La quota di partecipazione regionale alle attività della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza è quantificata nel bilancio di previsione 2013 in Euro 150.000,00.

Il relatore conclude la propria relazione proponendo alla Giunta regionale l'approvazione del presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta e regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla

compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Visto l'articolo 19 della Legge regionale 19.02.2007, n. 2;

- Vista la Legge regionale 29.11.2001, n. 39;

- Vista la legge regionale 05.04.2013, n. 4;

- Visto lo Statuto della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza;

- Visto il bilancio consuntivo per l'anno 2012 approvato dall'Assemblea dei soci della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza in data 24 aprile 2013;

- Visto il bilancio preventivo per l'anno 2013 approvato dall'Assemblea dei soci della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza in data 28 novembre 2012;

delibera

1. di prendere atto, sulla base di quanto in premessa indicato, del bilancio consuntivo per il periodo 1.01.2012 - 31.12.2012 e preventivo per il periodo 1.01.2013 - 31.12.2013 approvate dall'Assemblea dei soci della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza agli atti della competente Direzione regionale;

2. di impegnare a favore della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza (C.F.03411540242) la spesa di euro 150.000,00 sul capitolo 100925 (Codice SIOPE 1.06.03.1634) ad oggetto "Partecipazione alla Fondazione per il nuovo Teatro Comunale di Vicenza" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;

4. di dare atto che la liquidazione della somma di cui al precedente punto 2, a favore della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, verrà effettuata compatibilmente con la disponibilità di cassa e con le disposizioni normative regionali in materia contabile;

5. di incaricare la Direzione Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente provvedimento;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1908 del 28 ottobre 2013

Presa d'atto bilancio consuntivo anno 2012, preventivo anno 2013 e assegnazione quota di partecipazione a favore delle Fondazioni liriche Arena di Verona e Teatro La Fenice di Venezia. Esercizio finanziario 2013. Legge regionale 10 maggio 1999, n. 20 "Partecipazione della Regione alle Fondazioni di diritto privato Arena di Verona e Teatro La Fenice di Venezia".

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

La Regione del Veneto è socio fondatore delle Fondazioni liriche Arena di Verona e Teatro La Fenice di Venezia. Con la presente delibera si prende atto dei bilanci consuntivi 2012 e preventivi 2013 trasmessi alla Giunta Regionale e della spesa per la partecipazione regionale relativa all'esercizio finanziario 2013.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La legge regionale 10 maggio 1999, n. 20 "Partecipazione della Regione alle Fondazioni di diritto privato Arena di Verona e Teatro La Fenice di Venezia" ha autorizzato la Giunta regionale a concedere un contributo al finanziamento della gestione delle fondazioni medesime in ottemperanza a quanto disposto dai decreti legislativi 29 giugno 1996, n. 367 e 23 aprile 1998, n. 134 relativi alla trasformazione in fondazioni di diritto privato degli enti autonomi "Arena di Verona" e "La Fenice" di Venezia.

Il Veneto è l'unica regione italiana che può vantare la presenza di due Fondazioni liriche nel proprio territorio: due realtà molto diverse tra loro, non tanto per l'ambito territoriale in cui operano, quanto per la specificità della loro storia e della loro programmazione. La Regione del Veneto è presente in qualità di socio fondatore nei Consigli di amministrazione delle Fondazioni liriche così come previsto dai decreti sopracitati e dalla legge regionale.

Le Fondazioni hanno provveduto ad inviare i bilanci consuntivi 2012 e preventivi 2013 e le relative relazioni dei Collegi dei Revisori dei conti agli atti della competente Direzione regionale.

Il bilancio consuntivo 2012 della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, sottoposto a revisione e certificazione da parte della Società PricewaterhouseCooper S.p.A., evidenzia un utile di esercizio di Euro 12.187,00. Tale risultato esprime un orientamento positivo nella gestione complessiva della Fondazione.

Il bilancio consuntivo 2012 della Fondazione Arena di Verona, sottoposto a revisione e certificazione da parte della Società Deloitte e Touche S.p.A., evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 33.660,00. Tale risultato esprime un orientamento positivo nella gestione complessiva della Fondazione.

Per quanto riguarda i bilanci preventivi 2013 sono stati redatti da entrambe le Fondazioni tenendo conto del pareggio di bilancio.

La legge regionale di bilancio 5.04.2013, n. 4 ha quantificato in Euro 1.900.000,00 complessivi la quota di partecipazione a favore delle Fondazione liriche Arena di Verona e Teatro La Fenice di Venezia.

S propone pertanto, visti i bilanci e le relazioni delle Fondazioni liriche, di procedere all'impegno di spesa pari a Euro 1.900.000,00 complessivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta e regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- VISTA la legge regionale 10 maggio 1999, n. 20;

- VISTA la legge regionale 29.11.2001, n. 39;

- VISTA la legge regionale 5.04.2013, n. 4;

- VISTI i bilanci consuntivi per l'anno 2012 presentati dalle Fondazioni liriche Arena di Verona e Teatro La Fenice di Venezia;

- VISTI i bilanci preventivi per l'anno 2013 presentati dalle Fondazioni liriche Arena di Verona e Teatro La Fenice di Venezia;

delibera

1. di prendere atto dei bilanci consuntivi per il periodo 1.01.2012 - 31.12.2012 e preventivi per il periodo 1.01.2013 - 31.12.2013 presentati dalle Fondazioni liriche Arena di Verona e Teatro La Fenice di Venezia agli atti della competente Direzione regionale;

2. di impegnare a favore delle Fondazioni liriche Arena di Verona (C.F. 00231130238) e Teatro La Fenice di Venezia (C.F. 00187480272) rispettivamente le somme di euro 950.000,00 per un totale di euro 1.900.000,00 sul capitolo 70228 - (codice SIOPE 1.05.03.1550) ad oggetto "Contributo della Regione alla gestione delle Fondazioni Arena di Verona e La Fenice di Venezia" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;

4. di dare atto che la liquidazione della somma di euro 950.000,00 a favore della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia e della somma di euro 950.000,00 a favore della FondazioneArena di Verona verrà effettuata dalla Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo compatibilmente con la disponibilità di cassa e secondo le disposizioni normative regionali in materia contabile;

5. di incaricare la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente provvedimento;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1909 del 28 ottobre 2013

Autorizzazione alla costituzione nel ricorso, con istanza cautelare, proposto dal Urbana Biogas Società Agricola a r.l., avanti il TAR per il Veneto, per il risarcimento del danno da ritardo della Pubblica Amministrazione.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1910 del 28 ottobre 2013

Costituzione di parte civile della Regione Veneto nei seguenti procedimenti penali: n. 1 avanti al Tribunale di Venezia/Mestre R.G.N.R. n. 12400/12, n.1 avanti al Tribunale di Verona R.G.N.R. n. 13135/10.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1911 del 28 ottobre 2013

N. 6 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1912 del 28 ottobre 2013

Procedimento avanti il Tribunale di Venezia - RG 233/13. Autorizzazione ad accettare la rinuncia agli atti del giudizio.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1913 del 28 ottobre 2013

Procedimento avanti il Tribunale di Venezia - RG 9140/2012. Autorizzazione ad accettare la rinuncia agli atti del giudizio.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1914 del 28 ottobre 2013

Dichiarazione dell'interesse locale per Museo Archeologico dell'Altopiano dei Sette Comuni di Rotzo (VI), per il Museo Storico Militare-Culturale "Casa del Bersagliere" di Jesolo (VE) e per il Museo delle Arti Applicate nel Mobile di Cerea (VR). Legge regionale n.50 del 5 settembre 1984 "Norme in materia di musei, biblioteche e archivi di enti locali o di interesse locale", art. 9.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si dichiara l'interesse locale, ai sensi dell'art.9 della L.R. n. 50 del 5 settembre 1984, per il Museo Archeologico dell'Altopiano dei Sette Comuni di Rotzo (VI), per il Museo Storico Militare-Culturale "Casa del Bersagliere" di Jesolo (VE) e per il Museo delle Arti Applicate nel Mobile di Cerea (VR).

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

Nel disciplinare la gestione ordinaria dei musei con la legge regionale del 5 settembre 1984 n.50, "Norme in materia di musei, biblioteche e archivi di enti locali o di interesse locale", la Regione del Veneto interviene ai sensi dell'art. 9 dichiarando l'interesse locale, e pertanto ammissibili ai contributi di cui all'art. 19 della medesima legge, per quegli istituti di soggetti diversi rispetto agli enti locali i quali mettono a disposizione del pubblico collezioni private grazie alla sensibilità dei proprietari. Come è noto, a fronte dell'istanza di parte viene esaminato dalla struttura regionale competente il possesso dei requisiti richiesti all'art. 9 summenzionato. Il valore culturale delle collezioni viene, invece, valutato dalla Commissione consultiva prevista all'art.20 della legge in questione, composta dalla dirigente regionale della Direzione Beni culturali con funzione di presidente (su delega del Presidente della Regione), da direttori di musei di enti locali e da esperti delle Università, della Scuola secondaria superiore e delle Soprintendenze.

Riunitasi in data 6 maggio 2013, la Commissione, all'interno dei lavori previsti all'ordine del giorno, ha esaminato le istanze prodotte dal Centro Studi e Mostra permanente dei reperti e cimeli bellici della Grande Guerra 1915-18 sul Monte Marmolada in qualità di proprietario del Museo della Grande Guerra in Marmolada, dalla società "Casa del Bersagliere" proprietaria del Museo Storico-Militare "Casa del Bersagliere" di Jesolo (VE), dall'Associazione "Museo del Territorio della Laguna di Venezia" in qualità di proprietaria e gestore delle collezioni del Mustela Museo del territorio della Laguna di Venezia - Ecomuseo Onlus sito in Campagna Lupia (VE) e dalla Fondazione Culturale che gestisce il Museo Archeologico dell'Altopiano dei Sette Comuni sito in Rotzo (VI). La Commissione, come da verbale della seduta del 6 maggio 2013 conservato agli atti dall'ufficio competente, ha espresso parere favorevole per i seguenti istituti: Museo della Grande Guerra in Marmolada in Rocca Pietore (BL) e Museo della Laguna di Venezia - MUSTELA in Campagna Lupia (VE). Con deliberazione n. 1554 del 3 settembre 2013 è stato, pertanto, dichiarato l'interesse locale per entrambi i summenzionati istituti.

Per quanto riguarda le altre due istanze, come ricordato nel predetto provvedimento, pur esprimendo una valutazione sostanzialmente positiva per entrambe la Commissione ha rilevato la mancanza del nulla osta della Soprintendenza competente tra i documenti da allegare a corredo dell'istanza così come richiesto dall'art. 9 della legge. I soggetti proprietari del Museo Storico-Militare-Culturale "Casa del Bersagliere" di Jesolo (VE) e del Museo Archeologico dell'Altopiano dei Sette Comuni di Rotzo (VI) sono stati, pertanto, invitati dalla Direzione Beni Culturali ad integrare la documentazione entro il 15 luglio 2013. Non essendo pervenute entro il predetto termine le integrazioni richieste, sono stati, dunque, comunicati agli interessati i motivi ostativi all'accoglimento delle istanze proposte invitandoli, tuttavia, ai sensi dell'art.10 bis della legge n.241/1990, a presentare per iscritto, entro dieci giorni dal ricevimento di tale comunicazione, osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

A seguito di tali comunicazioni, come risulta dagli atti conservati nella struttura regionale competente, la Fondazione Culturale Museo Archeologico dell'Altopiano dei Settecomuni, con sede ad Asiago (VI), ha fatto pervenire nei termini previsti il nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni archeologici del Veneto relativamente al deposito dei materiali archeologici di proprietà statale ai fini dell'esposizione presso la sede museale in questione.

Nel caso del Museo Storico Militare Culturale "Casa del Bersagliere" di Jesolo, dopo aver acquisito la risposta del responsabile, inviata nei tempi previsti, che faceva presente di aver avuto comunicazione da parte della Soprintendenza speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare della non necessità di rilasciare il nulla osta e ricevuta altresì comunicazione a firma della stessa Soprintendente in cui si dichiara la non competenza, sotto il profilo giuridico, a rilasciare il predetto nulla osta in quanto per la raccolta di oggetti militari conservati nel museo non è mai stata adottata la dichiarazione di interesse culturale prevista dal D. Lgs. n.42/2014 per i beni di proprietà privata da sottoporre a tutela, si ritiene esaustiva la documentazione già presentata.

Si dà di seguito, quindi, una breve illustrazione dei due istituti per i quali in questa sede si propone di procedere, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n.50 del 5 settembre 1984, con la dichiarazione dell'interesse locale sulla base delle documentazione completa inviata.

Il Museo Archeologico dell'Altopiano dei Sette Comuni è nato dalla volontà di riunire in un unico edificio, sito a Rotzo (VI) e di proprietà comunale, i numerosi reperti rinvenuti in anni di ricerche sistematiche e in ritrovamenti casuali avvenuti in quel territorio. La Fondazione è stata istituita nell'agosto del 2009 allo scopo di promuovere lo sviluppo e la cultura archeologica dell'altopiano, in particolare tramite la gestione del museo e attraverso mostre, conferenze, seminari ed eventi culturali in genere. Le collezioni esposte documentano l'antichità dell'Altopiano e la sua specificità culturale. Una sala è dedicata alla preistoria antica, con strumenti in selce che documentano la presenza dell'uomo di Neanderthal, per giungere a testimonianze risalenti al Paleolitico superiore e al Mesolitico con stanziamenti finalizzati all'approvvigionamento della selce e alla caccia. La preistoria recente è narrata da cospicue testimonianze di villaggi stagionali legati alla pastorizia e alla transumanza. Infine, l'età del ferro è ben rappresentata dal villaggio stanziale di Bostel di Rotzo, a cui è dedicata un'intera stanza e i cui ritrovamenti documentano la fitta rete di scambi economici che avvenivano tra la pianura e l'area alpina. Al fine di stabilire stretti rapporti con il territorio il museo è stato inserito nella rete MuseiAltovicentino.

Il Museo Storico Militare Culturale "Casa del Bersagliere" riunisce numerose testimonianze della Prima e della Seconda Guerra mondiale raccolte negli anni da un privato cittadino, realizzando così a Jesolo (VE) una significativa mostra permanente di materiale militare e di cippi commemorativi esposta sia all'interno dell'edificio sia all'esterno. Le aree all'aperto sono suddivise per ambienti tematici e vi sono rappresentati: i monumenti commemorativi, gli eventi per le ricorrenze con cerimonie di alza-bandiera, la rappresentanza delle Armi, simboli e bandiere, materiali e armi storiche dell'Esercito. All'interno, oltre a numerosi cimeli dei due conflitti mondiali, il collezionista ha anche realizzato una biblioteca in cui sono consultabili più di duemila libri a carattere storico, dal risorgimento ad oggi, una collezione di quotidiani e riviste d'epoca, raccolte aggiornate di moderne riviste specializzate. La finalità del Museo è quella di offrire un servizio pubblico proponendosi come luogo di educazione e di divulgazione della cultura storica.

Nella successiva convocazione della Commissione consultiva ex. art. 20 che si è tenuta in data 8 ottobre 2013, è stata esaminata, tra gli argomenti all'ordine del giorno, l'istanza di richiesta di dichiarazione dell'interesse locale presentata dalla Fondazione Aldo Morelato, con sede presso Villa Dionisi in località Ca' del lago a Cerea (VR). Il museo è stato istituito nel 2008 all'interno del complesso architettonico della villa, recuperata dalla Fondazione che è stata istituita nel 2003 con l'obiettivo di valorizzare le abilità artigiane legate alla lavorazione del legno e di promuovere il design applicato all'arredamento. Il museo ha la denominazione Museo delle Arti Applicate nel Mobile (M.A.A.M.). Grazie a donazioni pervenute da alcuni tra i più importanti designer contemporanei (Michele De Lucchi, Aldo Cibic, Fabio Novembre, Paolo Deganello, Paola Navone, Marco Ferreri, Paolo Pallucco, Mario Botta) e, altresì, grazie ai materiali raccolti in occasione del concorso internazionale "Il mobile significante" istituito dalla Fondazione nel 2004, le raccolte si sono arricchite con l'obiettivo di documentare l'evoluzione della ricerca progettuale del settore. La Commissione, stante la qualità culturale della collezione (costituita da pezzi unici prodotti nel periodo 1982-2002con riferimenti, più o meno espliciti, al mobile storico del Novecento) ha espresso parere favorevole alla dichiarazione dell'interesse locale.

Agli istituti sopra ricordati, sarà segnalata, all'atto della formalizzazione della dichiarazione dell'interesse locale, l'opportunità di attenersi a quanto previsto nella deliberazione n.2863 del 18.09.2003 "Applicazione sussidiaria nel Veneto del Decreto del Ministro per i Beni e le Attività culturali del 10 maggio 2001 - Atto di indirizzo sui criteri scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei", provvedimento con il quale, anche per i musei di nuova istituzione, la Giunta ha promosso il processo di adeguamento in materia di standard di qualità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art.53, 4°comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta e regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. 5 settembre 1984, n. 50, all'articolo 9;

VISTA la D.G.R. n. 2863 del 18.09.2003;

VISTA la documentazione agli atti prodotta dalla Fondazione Museo Archeologico dell'Altopiano dei Sette Comuni di Rotzo (VI);

VISTA la documentazione agli atti prodotta da Museo Storico Militare-Culturale "Casa del Bersagliere di Jesolo (VE);

VISTA la documentazione agli atti prodotta dalla Fondazione Aldo Morelato di Cerea (VR);

VISTI i verbali delle sedute della Commissione Consultiva ex art. 20 L.R. n.50/1984 convocate in data 6.5.2013 e 8.10.2013;

CONDIVISE le valutazioni espresse in narrativa;

delibera

1. di dichiarare di interesse locale, ai sensi dell'art.9 della L.R. n. 50 del 5 settembre 1984, il Museo Archeologico dell'Altopiano dei Sette Comuni di Rotzo (VI), il Museo Storico Militare-Culturale "Casa del Bersagliere" di Jesolo (VE) e il Museo delle Arti Applicate nel Mobile di Cerea (VR);

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di incaricare la Direzione regionale Beni Culturali dell'esecuzione del presente atto;

4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1915 del 28 ottobre 2013

L. n. 144/99 art. 1 e DPCM 10 settembre 1999 «Costituzione di appositi nuclei con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli interventi pubblici». Rafforzamento delle professionalità incardinate nella Segreteria tecnica del NUVV. Affidamento incarico di consulenza.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:

Si provvede ad affidare un incarico di consulenza per un supporto nell'ambito della Segreteria tecnica NUVV, incardinata nell'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), ad un esperto di comprovata esperienza in materia di valutazione degli investimenti pubblici e di partenariato pubblico-privato.

Il Vicepresidente Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 1, ha stabilito che le amministrazioni centrali e regionali, per supportare la programmazione, la valutazione ed il monitoraggio degli investimenti pubblici, istituiscano e rendano operativi propri Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, anche allo scopo di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza all'attività di programmazione delle politiche di sviluppo.

La norma statale richiamata, pur nel rispetto della sostanziale autonomia organizzativa delle amministrazioni coinvolte, indispensabile per tener conto delle specifiche esigenze e peculiarità organizzative, ha stabilito un modello di massima, cui le amministrazioni centrali e regionali si sono attenute nel definire la struttura del proprio NUVV, i cui requisiti minimi possono essere sintetizzati in:

- struttura permanente altamente specializzata;
- collocazione al di fuori delle strutture operative, in quanto di ausilio all'attività di governo;
- alta professionalità dei propri componenti, sui temi della valutazione tecnico - economica;
- attività di ausilio tecnico-valutativo alle decisioni di investimento;
- apertura di ciascun NUVV così costituito rispetto alla Rete dei Nuclei di valutazione, successivamente attivata, come luogo di scambio di informazioni ed esperienze eccellenti, di confronto permanente sulle metodologie e sulle tecniche.

In attuazione del comma 4 dell'art.1 della L. 144/99, il 10 settembre 1999 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha, con propria direttiva (Costituzione di appositi nuclei con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli interventi pubblici), definito le caratteristiche organizzative comuni dei NUVV ed i requisiti di professionalità che i rispettivi componenti devono soddisfare. In particolare il DPCM in parola prevede espressamente:

all'art. 3 comma 2 che: "i nuclei siano composti da professionalità interne, integrate - ove necessario - da professionalità esterne all'amministrazione, e comunque in grado di garantire competenze nel campo dell'analisi di fattibilità e di valutazione ex ante, in itinere, ex post di progetti e programmi di investimento, analisi economica e ambientale applicata a livello territoriale e settoriale";

all'art. 2 comma 1 che: "le amministrazioni costituiscono i nuclei in via autonoma sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale, tenendo conto delle strutture similari esistenti e della necessità di evitare duplicazioni".

In ossequio alle disposizioni normative statali la Regione del Veneto, con DGR n. 250/2001, ha provveduto ad attivare il proprio NUVV, ne ha definito la composizione, ha individuato la struttura incaricata di svolgere le mansioni di segreteria tecnica ed ha identificato compiti e competenze.

Successive determinazioni ed ulteriori provvedimenti normativi, sia statali che regionali, hanno provveduto a definire più approfonditamente e specificatamente le funzioni del NUVV e la sua struttura, tanto che la Giunta regionale con DGR n. 2775/2010, ha stabilito che il Nucleo si articola su due livelli: l'attività istruttoria, svolta dalla Segreteria tecnica che è incardinata nell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), e l'attività decisoria, relativa all'adozione dei pareri di competenza del NUVV, svolta da una commissione presieduta dal Segretario Generale della Programmazione e composta dalle figure apicali dell'amministrazione regionale.

Va tra l'altro osservato come negli ultimi anni l'attività del NUVV, il cui dettaglio è richiamato dalla citata DGR n. 2775/2010, si sia ulteriormente incrementata da ulteriori specifiche competenze quali:

. Valutazione di progetti di sviluppo locale, attuativi dei Documenti programmatici d'area delle IPA (rientra nel ruolo definito, ex art. 1 L. 144/99, di assistenza e supporto tecnico per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti);

. Valutazione delle proposte di finanza di progetto - parere rilasciato alle strutture regionali competenti ai fini della dichiarazione di pubblico interesse dell'opera oppure ad altri enti come assistenza nell'applicazione della disciplina della finanza di progetto (rientra nel ruolo definito, ex art. 1 L. 144/99, di assistenza e supporto tecnico per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti);

. Supporto alle strutture regionali responsabili delle Azioni del POR (SRA) nel calcolo della spesa massima ammissibile con riferimento ai progetti cosiddetti generatori di entrate per la determinazione della partecipazione dei Fondi strutturali negli investimenti (ai sensi dell'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006) - (rientra nel ruolo definito, ex art. 1 L. 144/99, di assistenza e supporto tecnico per le analisi di fattibilità degli investimenti);

Ciò posto, al fine di supportare la segreteria tecnica quale parte integrante del NUVV nello svolgimento delle attività che gli sono proprie, in forza dell'articolazione individuata dalla succiata DGR 2775/2010 che trova, nell'art. 2 comma 1 del DPCM 10 settembre 1999 la propria fonte normativa, si rende necessario integrarne la dotazione, con una professionalità esterna all'amministrazione altamente specializzata, in grado di garantire competenze nel campo dell'analisi di fattibilità e di valutazione ex ante, in itinere, ex post di progetti e programmi di investimento, analisi economica e ambientale applicata a livello territoriale e settoriale a cui affidare un specifico incarico di consulenza.

Sul punto è dato osservare che ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D Lgs. 165/2001, le disposizioni di cui ai commi 6, 6 bis e 6 ter del Decreto legislativo in parola, non si applicano ai NUVV.

Si propone, pertanto, di affidare alla dr.ssa Veronica Vecchi l'incarico di consulenza professionale da svolgere a favore della Segreteria tecnica NUVV - U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), in considerazione della sua ampia esperienza sia accademica che nel campo della valutazione della sostenibilità di PPP, sia a livello nazionale che internazionale, e delle numerose pubblicazioni accreditate, come documentato dal curriculum vitae allegato (**Allegato A**), affinché presti la sua esperienza professionale nell'ambito dell'attività istruttoria in materia di valutazione degli investimenti pubblici, che prevedono anche lo studio delle convenzioni allegate ai progetti in partenariato pubblico-privato da sottoporre all'esame del NUVV e per l'attivazione dell'help desk a favore degli enti pubblici del territorio regionale veneto.

L'incarico avrà durata di n. 12 mesi, dalla data di efficacia del contratto che decorrerà dalla pubblicazione sul sito WEB istituzionale dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013. Sarà disciplinato dallo schema di Contratto che si propone di approvare e che si allega quale parte integrante della presente deliberazione (**Allegato B**).

In ragione dell'attività richiesta per lo svolgimento dell'incarico si ritiene congruo un compenso onnicomprensivo, oneri di legge inclusi, di Euro 38.000,00=, che sarà erogato secondo le modalità e le condizioni indicate nello schema di Contratto allegato.

L'attività dovrà essere svolta in collaborazione con il Dirigente dell'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), potrà essere resa in loco e/o a distanza, compatibilmente con le esigenze specifiche. Il soggetto incaricato con cadenza quadrimestrale dovrà presentare una relazione intermedia sull'attività svolta ed una relazione finale a conclusione dell'incarico.

La spesa complessiva trova copertura nello stanziamento al capitolo n. 7039 «Spese per l'attività dei Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (art. 1 comma 7 L. 144/99)» iscritto nello stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 2013.

La spesa, pari a Euro 38.000,00=, di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento, concernente l'incarico di consulenza di cui trattasi, non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 in quanto finanziata con fondi statali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 1;

VISTO il DPCM del 10 settembre 1999 «Costituzione di appositi nuclei con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli interventi pubblici». Rafforzamento delle professionalità incardinate nella Segreteria tecnica del NUVV.

VISTO l'art. 145, comma 10, della legge n. 388/2000, Legge Finanziaria 2001;

VISTO l'art. 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

VISTA La L. R. 29 novembre 2001 n. 39 «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione»;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTE le DGR 250/2001, n. 4164/2005 e n. 2775/2010 relative a composizione e competenze del NUVV;

VISTA L.R. n. 1/2011;

VISTI il D Lgs. n. 33/2013 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» ("amministrazione trasparente");

VISTA la delibera CIPE n. 26 del 18 marzo 2013;

VISTA La DGR n. 438 del 10/04/2013 «Attribuzione delle risorse del bilancio 2013 ai centri di responsabilità»;

VISTA La DGR n. 631 del 7/5/2013 «Direttive per la gestione del Bilancio 2013»;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante del presente atto;

2. di affidare l'incarico di consulenza per il supporto alla Segreteria tecnica NUVV per le motivazioni in premessa indicate, alla dr.ssa Veronica Vecchi, per la durata di n. 12 mesi a partire dalla data di efficacia del contratto, ai sensi del comma 2 dell'art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013 (**Allegato A**);

3. di approvare l'allegato schema di contratto (**Allegato B**), che disciplina l'incarico di cui al punto 2, e di autorizzare alla sua sottoscrizione il Dirigente dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA-NUVV);

4. di disporre che per la realizzazione di quanto previsto al punto 2 venga corrisposto un compenso onnicomprensivo pari a euro 38.000,00=, oneri di legge inclusi, da liquidarsi nelle modalità previste dall'allegato schema di contratto che fa parte integrante della presente deliberazione;

5. di impegnare la somma di Euro 38.000,00= sul capitolo di spesa n. 7039 «Spese per l'attività dei Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (art. 1 comma 7 L. 144/99)» iscritto nello stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 2013, che presenta sufficiente disponibilità;

6. di attestare che l'impegno di spesa di cui al punto 5. è relativo a reiscrizioni c/avanzo corrispondenti a risorse già accertate e riscosse sul capitolo n. 1409 iscritto nello stato di previsione dell'entrata (accertamento n. 926/2011 e reversale n. 4446/2011);

7. di dare atto che la spesa per consulenze di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non è soggetta alle limitazioni di cui alla l.r. n. 1/2011 per le motivazioni specificate in premessa;

8. di dare atto che al presente impegno di spesa è associato il codice SIOPE 1 03 01 1348;

9. di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso, a cura della Segreteria di Giunta, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

10. di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) dell'esecuzione del presente provvedimento;

11. di provvedere alla comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati relativi all'incarico ai sensi dell'53, comma 14 secondo periodo, del D. Lgs 165/2001;

12. di disporre la pubblicazione delle informazioni relative alla presente consulenze sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale in adempimento alle disposizioni dell'art. 15 del D Lgs n. 33/2013;

13. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

ALLEGATO A
ALLA DGR N. ____ del

Curriculum Vitae accademico e professionale
Veronica Vecchi

DATI ANAGRAFICI	
Nome e Cognome	Veronica Vecchi
Data e luogo di nascita	06/06/1979 Reggio Emilia
Residenza	Milano
Nazionalità	Italiana
Madre lingua	Italiano
Altre lingue conosciute	Inglese (fluente)
STUDI	
Diploma	Maturità scientifica, presso Liceo A. Dall'Aglio, Castelnovo Monti (RE), voto 60/60
Laurea	Economia delle Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali, presso Università Bocconi, voto 110/110 e lode; Titolo tesi: La finanza di progetto nelle aziende sanitarie. Esperienze a confronto; ottobre 2002
Doctoral Degree	Dottorato in economia delle Amministrazioni Pubbliche, Università di Parma in affiliazione con Università Bocconi – Aprile 2008 Titolo tesi di dottorato: Il project finance nelle aziende sanitarie: profili di convenienza
Altri titoli	ITP diploma (International Teachers Programme), Luglio 2009
ATTIVITA' ACCADEMICA	
SDA BOCCONI, school of Management dell'Università Bocconi	Dal 2010, SDA Professor (lecturer) - Area Public Management and Policy Dal 2011, Coordinatore scientifico Public Private Factory di SDA Bocconi per gli investimenti sanitari Dal 2012, Docente MISB (Mumbai International School of Business) di SDA Bocconi Dal 2013, Responsabile Internazionalizzazione Area Public Management & Policy e Corsi Executive Education Open Market *Attività: design e coordinamento di corsi executive open market e custom; docenza in programmi master ed executive, ricerca* Past Position: Dal 2003 al 2009, Assistant professor - Area Public Management and Policy
Università Bocconi	Dal 2012, Coordinatore dell'Osservatorio sulle Partnership Pubblico Privato dell'Università Bocconi (MP3) Dal 2009, Professore a contratto di "Project management of international and EU funded projects and programs" (Graduate school) Dal 2009, Professore a contratto di "Logiche e strumenti finanziari per le amministrazioni pubbliche" (Graduate school), dal 2010 responsabile dell'insegnamento Past Position: Dal 2009 – 20011, Post Doc presso il Dipartimento di Analisi delle Politiche e Management Pubblico Dal 2004 al 2006, professore a contratto di Programmazione e controllo nelle amministrazioni pubbliche Anni 2004 – 2005 e 2009, professore a contratto di Business Government Relation (italiano e inglese) Dal 2004 al 2009, professore a contratto di Management e finanza dei progetti e programmi comunitari e internazionali (dal 2006 responsabile dell'insegnamento)
Visiting Scholarship	2004 Visiting scholar presso la Trent University di Nottingham (UK)

ALLEGATO A
ALLA DGR N. _____ del

	2007 Visiting fellow presso il CIPHP Università di Edimburgo – ricerca su PPP per investimenti sanitari 2008 Research fellow part time presso il CIPHP Università di Edimburgo - ricerca su PPP per investimenti sanitari 2010 Visiting scholar presso Esade - ricerca su PPP 2012 Visiting scholar presso la Southern Cross University (Queensland, AU)
Partecipazione a Network internazionali accademici	Academy of Management (Public and Non Profit Division, Management Education Division), dal 2009 IRSPM, International Research Society for Public Management Editor special issue "The managerial Flow of Public Policies" Singapore Management Review (n. 2/2012) Public-Private Partnership Conference Series CBS Copenaghen Business School, Sauder Business School Vancouver, Monash University Melbourne
Presenza in Board di Riviste Italiane e Internazionali	Reviewer per Academy of Management, Public Management Review, Economia & Management, Management & Governance Membro dell'Editorial Board di OCAP (Osservatorio sul cambiamento delle amministrazioni pubbliche), SDA Bocconi Dal 2012 Curatrice della Collana Editoriale "Corporate Learning" Gruppo 24 ore e Landi Renzo Corporate University
ATTIVITA' PROFESSIONALE	
Consulenza, vedere sotto il dettaglio	Dal 2004, attività consulenziale specie per Amministrazioni Pubbliche e Aziende Sanitarie, vedere il dettaglio di seguito Dal 2008 Socio Fondatore della società BGLink srl, specializzata in consulenza strategica alle Amministrazioni Pubbliche, Imprese private profit e non profit, su Corporate Learning, Partnership Pubblico Privato per Investimenti Infrastrutturali, Sviluppo Locale, Finanziamenti comunitari
Progetti internazionali	Project manager del progetto Courbit, finanziato dal programma Interreg IIIB dell'Unione Europea (2005 – 2008) Project manager del progetto Shining Mountains, finanziato dal programma Interreg IIIB dell'Unione Europea (2007 – 2008)
Partecipazione a Comitati e Commissioni a interesse scientifico/professionale	Anni 2012 – 2013 Membro del comitato scientifico per il Nuovo Ospedale di Padova (2012/2013) – in quanto membro del comitato ho predisposto il piano economico e finanziario (valore indicativo dell'operazione circa 500/600 milioni di euro) in base al quale il comitato scientifico ha espresso le sue valutazioni, oggetto di delibera regionale Anni 2010 – 2011 Membro del gruppo di lavoro sugli investimenti sanitari della Regione Veneto – in quanto membro di questo gruppo di lavoro ho predisposto la valutazione economica e finanziaria di tutte le operazioni di project finance leasing e service effettuate negli ultimi cinque anni in Regione Veneto, al fine di metterne in evidenza gli elementi di criticità da un punto di vista sia economico sia finanziario. Questa attività mi ha richiesto la necessità di ricostruire il PEF della maggior parte delle operazioni, il cui valore complessivo si attesta a oltre 1 miliardo di euro. Dal 2008 Membro Advisory Board Landi Renzo spa Corporate University

ALLEGATO A
ALLA DGR N. del

	Dal 2004 membro di svariate Commissioni di Gara per operazioni di PPP per la realizzazione di investimenti infrastrutturali
AREE TEMATICHE DI INTERESSE dell'attività accademica e professionale	
Aree di interesse accademico e professionale	Public management; strumenti e strategie di finanziamento delle amministrazioni pubbliche; finanziamento degli investimenti pubblici; project finance; investimenti sanitari; sviluppo locale; finanza agevolata; finanziamenti comunitari e internazionali; public private partnership; valutazione investimenti pubblici; semplificazione amministrativa; sviluppo locale e competitività delle imprese e del territorio; business government relations
PUBBLICAZIONI	
Monografie	Vecchi V. (2008), Il project finance per gli investimenti pubblici, profili di convenienza e sostenibilità e applicazioni al settore sanitario, Milano: Egea Vecchi V. (2012), EU funds: Strategy & Management, Milano: Egea
Libri (con altri autori e curatele)	Leone V., Vecchi V. (2012 in corso di pubblicazione), Public Private Partnership per le opere pubbliche, Milano: Il sole24 ore editore Brusoni M. e Veronica V. (2012 in corso di pubblicazione), Lavorare con la PA, Milano: Il sole 24 ore editore Brusoni M. e Vecchi V. (a cura di) (2012) L'internazionalizzazione delle PMI. Temi di formazione manageriale, Milano: Egea Brusoni M. e Vecchi V. (a cura di) (2011), PA e Imprese: un approccio di coevoluzione per la competitività locale, Pisa: Felici Editore Amatucci F., Vecchi V. (2010), manuale di finanza per le aziende e le amministrazioni pubbliche, Milano: Egea Amatucci F., Pezzani F. e Vecchi V. (a cura di) (2009), Le scelte di finanziamento degli enti locali, Milano: Egea Amatucci e Vecchi V. (a cura di) (2009), Le operazioni di project finance: stato dell'arte e indicazioni per il futuro, OCAP, Milano: Egea Brusoni M., Vecchi V. (2009), Semplificare per competere, OCAP, Milano: Egea Brusoni M. e Vecchi V. (a cura di) (2008), Strumenti di public management per lo sviluppo del territorio, Franco Angeli Brusoni M., Vecchi V., (a cura di), (2007), L'accesso ai finanziamenti comunitari: il partenariato e la progettualità locale come fattori di successo. L'esperienza della via Francigena (pubblicazione per Regione Lombardia) Borgonovi E., Crugnola P., Vecchi V. (2006), Fondi Comunitari, approccio strategico, progettazione e gestione, Milano: Egea
Capitoli in libri con altri autori e in curatele	Vecchi V. (2012), La formazione a supporto del processo di internazionalizzazione, in Brusoni M. e Vecchi V. (a cura di) L'internazionalizzazione delle PMI. Temi di formazione manageriale, Milano: Egea Vecchi V. (2011), L'iniziativa Semplificare per competere dell'Unione Industriale Pisana, in Brusoni M. e Vecchi V. (a cura di), PA e Imprese: un approccio di coevoluzione per la competitività locale, Pisa: Felici Editore Vecchi V. (2010), Il finanziamento degli investimenti, in Amatucci F., Vecchi V., manuale di finanza per le aziende e le amministrazioni pubbliche, Milano: Egea

ALLEGATO A

ALLA DGR N. del

	Vecchi V. (2010), Il finanziamento degli investimenti pubblici con il Partenariato Pubblico Privato, in Amatucci F., Vecchi V., manuale di finanza per le aziende e le amministrazioni pubbliche, Milano: Egea Vecchi V. (2010), Le valutazioni di fattibilità, finanziabilità e sostenibilità delle operazioni di PPP, in Amatucci F., Vecchi V., manuale di finanza per le aziende e le amministrazioni pubbliche, Milano: Egea Vecchi V. (2010), Finanziamenti comunitari: la mappa, l'approccio strategico e la buona proposta progettuale, in Amatucci F., Vecchi V., manuale di finanza per le aziende e le amministrazioni pubbliche, Milano: Egea Vecchi V., Fiorita T. (2009), Le emissioni obbligazionarie singole e in pool in Amatucci F., Pezzani F. e Vecchi V. (a cura di), Le scelte di finanziamento degli enti locali, Milano: Egea Vecchi V. (2009), Il project finance per il finanziamento degli investimenti pubblici, in Amatucci F., Pezzani F. e Vecchi V. (a cura di), Le scelte di finanziamento degli enti locali, Milano: Egea Amatucci F., Vecchi V. (2009), La realizzazione di investimenti pubblici: Leasing o project finance?, in Amatucci F., Pezzani F. e Vecchi V. (a cura di), Le scelte di finanziamento degli enti locali, Milano: Egea Vecchi V. (2009), I finanziamenti comunitari, in Amatucci F., Pezzani F. e Vecchi V. (a cura di), Le scelte di finanziamento degli enti locali, Milano: Egea Amatucci F., Vecchi V. (2009), Un patto per la sostenibilità della finanza locale, in Amatucci F., Pezzani F. e Vecchi V. (a cura di), Le scelte di finanziamento degli enti locali, Milano: Egea Vecchi V. (2009), Il project finance per gli investimenti pubblici, in Amatucci F., e Vecchi V. (a cura di), Le operazioni di project finance: stato dell'arte e indicazioni per il futuro, OCAP, Milano: Egea Vecchi V. (2009), Le valutazioni di fattibilità, finanziabilità e sostenibilità delle operazioni di project finance, in Amatucci F. e Vecchi V. (a cura di) , Le operazioni di project finance: stato dell'arte e indicazioni per il futuro, OCAP, Milano: Egea Vecchi V. (2009), Conclusioni e prospettive di sviluppo del project finance in Italia, in Amatucci F. e Vecchi V. (a cura di) , Le operazioni di project finance: stato dell'arte e indicazioni per il futuro, OCAP, Milano: Egea Brusoni M. e Vecchi V. (2009), Cosa chiedono gli imprenditori alla PA? In Brusoni M. e Vecchi V., Semplificare per competere, OCAP, Milano: Egea Brusoni M. e Vecchi V. (2009), Un patto per la semplificazione, In Brusoni M. e Vecchi V., Semplificare per competere, OCAP, Milano: Egea Brusoni M. e Vecchi V. (2009), Pubblica Amministrazione e sviluppo locale: la prospettiva del management, in Brusoni M., Vecchi V., Strumenti di public management per lo sviluppo del territorio, Milano: Franco Angeli Brusoni M. e Vecchi V. (2009), PA e imprese: l'internazionalizzazione, in Brusoni M., Vecchi V., Strumenti di public management per lo sviluppo del territorio, Milano: Franco Angeli

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

	Vecchi V. (2009), Finanziare lo sviluppo locale, in Brusoni M., Vecchi V., Strumenti di public management per lo sviluppo del territorio, Milano: Franco Angeli Vecchi V. (2009), Dall'idea al progetto: la costruzione del network e la buona proposta progettuale, in Brusoni M., Vecchi V., Strumenti di public management per lo sviluppo del territorio, Milano: Franco Angeli Vecchi V. (2006), La politica di coesione e i fondi strutturali, in Borgonovi E., Crugnola P., Vecchi V., Fondi Comunitari, approccio strategico, progettazione e gestione, Milano: Egea Crugnola P., Vecchi V. (2006), I fondi settoriali e i finanziamenti per la cooperazione e l'allargamento, in Borgonovi E., Crugnola P., Vecchi V., Fondi Comunitari, approccio strategico, progettazione e gestione, Milano: Egea Vecchi V. (2006), La finanza agevolata per lo sviluppo e la competitività: il Gruppo BEI, in Borgonovi E., Crugnola P., Vecchi V., Fondi Comunitari, approccio strategico, progettazione e gestione, Milano: Egea Vecchi V. (2006), La gestione strategica dei finanziamenti comunitari, in Borgonovi E., Crugnola P., Vecchi V., Fondi Comunitari, approccio strategico, progettazione e gestione, Milano: Egea Vecchi V. (2006), La gestione finanziaria e la gestione amministrativa dei progetti finanziati dall'Unione Europea, in Borgonovi E., Crugnola P., Vecchi V., Fondi Comunitari, approccio strategico, progettazione e gestione, Milano: Egea
Capitoli in libri di altri autori	Hellowell M., Vecchi V. (2012), What return for risk? The price of equity capital in public-private partnerships, in Greve C. and Hodge G., Public Private partnership, Routledge Vecchi V. (2012), Il partenariato pubblico privato per la realizzazione delle opere pubbliche e la gestione dei servizi: un approccio di management, in Del Fante C., Monaco F., Proia F. Partenariato Pubblico Privato e sviluppo degli investimenti territoriali, Marsilio Editore. Vecchi V., Cusumano N. (2012), Il Partenariato Pubblico Privato "light" e "limited profit" al crocevia tra sostenibilità, bancabilità e vincoli finanziari, in E. Anessi Pessina, E. Cantù (a cura di) L'aziendalizzazione della sanità in Italia: rapporto OASI 2012 (Egea, Milano) Vecchi V., (2011), Il project financing per gli investimenti sanitario – il punto di vista degli operatori privati, in E. Anessi Pessina, E. Cantù (a cura di) L'aziendalizzazione della sanità in Italia: rapporto OASI 2011 (Egea, Milano) Vecchi V., Amatucci F., Favretto F. (2010), Il finanziamento degli investimenti sanitari: il partenariato pubblico privato "su misura", in E. Anessi Pessina, E. Cantù (a cura di) L'aziendalizzazione della sanità in Italia: rapporto OASI 2010 (Egea, Milano) Vecchi V. e Dalla Longa R. (2009), Bicocca case study, in Dalla Longa R. Globalization and Urban Implosion, Heidelberg: Springer M. Brusoni e V. Vecchi (2009), Gli strumenti di finanziamento per l'impresa sociale: i fondi comunitari e il venture capital, in Bandini F. (a cura di) Economia delle imprese sociali e delle aziende non profit, Padova: Cedam Brusoni M., Vecchi V., (2008), I gap tra PA e impresa che ostacolano la competitività,

ALLEGATO A
ALLA DGR N. ____ del

	in Pezzani F. (a cura di), Il Patto di Lucidità, Milano: Egea Amatucci F., Hellowell M., Vecchi V. (2008), Il project finance: quali lezioni dalle esperienze internazionali? in E. Anessi Pessina, E. Cantù (Eds) L'aziendalizzazione della sanità in Italia: rapporto OASI 2008 (Egea, Milano). Amatucci F., Germani A. e Vecchi V. (2007), Il project finance in sanità: un'analisi delle caratteristiche economico e finanziarie, in E. Anessi Pessina, E. Cantù (a cura di), L'aziendalizzazione della sanità in Italia: rapporto OASI 2007, Milano: Egea M. Marsilio, V. Vecchi (2004), Il finanziamento degli investimenti in sanità, in E. Anessi Pessina, E. Cantù (a cura di), L'aziendalizzazione della sanità in Italia: rapporto OASI 2004, Milano: Egea
Articoli (in peer review journal) *Forthcoming: paper accettati in corso di pubblicazione*	Vecchi V., Hellowell M., Gatti S., (forthcoming), Does the private sector receive an excessive rate of return from investments in health care infrastructure? Evidence from the UK. *Health Policy* Hellowell M., Vecchi V., (2013), Better deal from investors in public infrastructure projects: insights from capital budgeting. *Public Management Review, 15(1): 109-129* Vecchi V., Brusoni M., Borgonovi E., (forthcoming), Local authorities for small-medium enterprises: a public management approach to execute competitiveness policies. *Public Management Review* Vecchi V., Hellowell M., (2013), Leasing by public authorities in Italy. Creating economic value from a balance sheet illusion. *Public Money and Management, 33(1): 63-70* Vecchi V., Brusoni M, (2012) The managerial flow of public policy – a conceptual framework, Singapore Mangement Review n. 2, special issue Martin E., Vecchi V., Brusoni M., Borgonovi E., Kuah A., (2012). Perspectives on Managerial Flow, Singapore Managment Review n. 2, special issue Hellowell M., Vecchi V., (2012), An evaluation of the projected returns to investors on 10 PFI projects commissioned by the National Health Service, Financial Accountability & Management, 28(1) Vecchi V., Brusoni M., (2012), Attuare i programmi di sviluppo locale: come avviare e sostenere il managerial flow, Economia & Management n. 3 Vecchi V., (2011), Il leasing finanziario per lo sviluppo delle opere pubbliche: quali prospettive di sviluppo? Economia & Management n. 5 Vecchi V., Hellowell M., Longo F., (2010), Are Italian healthcare organisations paying too much for their public private partnerships? Public Money and Management , 30(2) Vecchi V., Brusoni M., (2010) Competitività, innovazione e imprenditorialità, Economia & Management, n. 6 Vecchi V., Hellowell M., (2009) The cost-efficiency of Private Finance in Public healthcare: Evidence from the UK and Italy, Mecosan n.71 Vecchi V. (2008), Project Finance: quali lezioni apprendere dal modello francese; Mecosan n.68 Brusoni M, Capizzi V., Vecchi V., (2008), Venture Capital pubblico-privato: stato

ALLEGATO A

ALLA DGR N. del

	dell'arte, condizioni e opportunità di sviluppo, Economia & Management n. 6 Vecchi V., (2008), Project finance e investimenti sanitari: chi guadagna?, Economia & Management, n.5 Vecchi V., (2008), Il Project finance e gli impatti sul profilo di rischio generale dell'azienda sanitaria, Mecosan n. 65 Dalla Longa R. e Vecchi V. (2008), Trasformazioni urbane e competitività: il caso di Milano e Torino, Economia e Management n.5 Brusoni M., Crugnola P., Vecchi V., (2007), Competitività, quale ruolo per la PA?, Economia & Management n. 1 Vecchi V., (2005), L'applicazione della cartolarizzazione al settore sanitario: modalità di applicazione e valutazioni di convenienza, Mecosan n. 53 Vecchi V., (2004), Investimenti pubblici: Project finance o finanza tradizionale, Economia e Management n. 5
DETTAGLIO DELLE ATTIVITA' CONSULENZIALI	
Quando non specificato, le attività di consulenza sono state svolte come libero professionista o attraverso la società BGLink srl, di cui sono socio fondatore e prestatore d'opera *I valori economici degli investimenti riportati sono indicativi o arrotondati*	**ULSS Asolo – TV** ristrutturazione e ampliamento polo ospedaliero (valore investimento: 122 milioni € - contratto firmato) Consulenza al RUP per analisi dei PEF presentati in gara (II fase) nella procedura ex art. 37 bis; negoziazione del PEF con il Promotore (III fase ex art. 37 bis) Analisi di Value for Money Consulenza per la rinegoziazione del contratto e del PEF post aggiudicazione a seguito dell'incremento dei costi di costruzione **AO Spedali Civili – BS** realizzazione nuovo polo ospedaliero (valore investimento: 150 milioni € - proposta presentata da un raggruppamento nel 2004, procedura sospesa e poi successivamente riattivata) Valutazione convenienza del PEF nell'ambito della prima procedura di gara ex art 37 bis *Questa attività è stata svolta per conto del Cergas, Università Bocconi* **Asl 5 Messina** – realizzazione centro di riabilitazione nell'ambito del presidio Regina Margherita (valore investimento: 55 milioni € - contratto non firmato/operazione annullata) Membro della commissione di gara per la valutazione del PEF nella procedura ex art. 37 bis Valutazione convenienza dell'operazione di project finance (valutazione value for money) **AO Umberto I di Siracusa** – realizzazione del nuovo ospedale (valore investimento: 125 milioni € - contratto non firmato/operazione annullata) Valutazione del PEF nell'ambito della procedura di project finance ai sensi dell'art. 37 bis **CIPE** – Supporto al Capo Dipartimento, Dott. Signorini, nella programmazione e valutazione di interventi di sviluppo, anche cofinanziati con i fondi strutturali e con il FAS **Comune di Sassuolo** – realizzazione mercato coperto e parcheggio (valore investimento stimato: 2,5 milioni € - operazione mai avviata) Redazione del PEF per lo studio di fattibilità per operazione di project finance per mercato coperto e parcheggio

ALLEGATO A
ALLA DGR N. ____ del

	AO Trieste – realizzazione parcheggio dell'ospedale (valore investimento: 7,8 milioni € - contratto firmato) Membro della commissione di gara per valutazione PEF e contratto per operazione di project finance ai sensi dell'art. 37 bis Consulenza per negoziazione con il Promotore **Asl di Empoli** – realizzazione struttura per attività commerciali e strumentali (valore investimento 39,8 milioni € - contratto firmato) Supporto al RUP per valutazione PEF nella procedura di project finance ai sensi dell'art. 153 Valutazione convenienza project finance (valutazione value for money) Consulenza per negoziazione con il Promotore *Questa attività è stata svolta per conto del Cergas, Università Bocconi* **Comune di Lodi** – realizzazione piscina (valore investimento 9,8 milioni € - contratto firmato) Membro della commissione di gara per valutazione PEF, procedura di project finance ai sensi dell'art. 37 bis Consulenza per negoziazione con il Promotore **Comune di Lodi** – realizzazione parcheggi (valore investimento circa 10 milioni € - operazione mai avviata per non convenienza) Elaborazione PEF per studio di fattibilità per operazione di project finance per realizzazione parcheggi **Università e Comune di Macerata** – realizzazione piscina (valore investimento circa 6,3 milioni €) Elaborazione PEF per studio di fattibilità per operazione di project finance per realizzazione piscina **Comune di Barletta** – realizzazione piscina (valore investimento circa 3,5 milioni € - contratto non firmato) Membro della commissione di gara per valutazione PEF, procedura ai sensi dell'art. 37 bis Consulenza per negoziazione con il Promotore **Comune di Barletta** – realizzazione parcheggi (valore investimento circa 7,2 milioni € - operazione mai realizzata per non convenienza) Elaborazione PEF per Studio di fattibilità per operazione di project finance per realizzazione parcheggi **Comune di Barletta** – realizzazione mercato coperto (valore investimento circa 2 milioni €) Consulenza al RUP per negoziazione con il Promotore **Unieco & Pallacanestro Reggiana** – palazzetto dello sport (valore investimento circa 13 milioni €) Redazione PEF per Proponente, procedura ex art. 37 bis **Unieco** – cimiteri (valore investimento 3 milioni €) Supporto negoziazione con stazione appaltante **Consulta srl** Redazione PEF per elaborazione Studio di fattibilità nell'ambito del PTI del Comune di Novara (laboratori tecnologici e incubatore valore investimento 17 milioni €) **Prorevi** – società di revisione Attività di Impairment test

ALLEGATO A

ALLA DGR N. ____ del ____

	Comune di Vignola – realizzazione del polo scolastico (valore investimento 20 milioni € - operazione mai realizzata per valutazione di non convenienza) Elaborazione PEF per Studio di fattibilità per realizzazione polo scolastico mediante Partnership Pubblico Privato (project finance ex art. 153) **Comune di Ventimiglia** – realizzazione parcheggi (valore investimento 5 milioni € - gara deserta) Predisposizione PEF per operazione di partnership pubblico privato per realizzazione parcheggio **Provincia di Lucca** Predisposizione PEF per riqualificazione sito turistico (operazione mai realizzata) **Azienda Ospedaliera di Trieste** Elaborazione valutazione di convenienza (Value for Money) nell'ambito dello studio di fattibilità economico e finanziario per la realizzazione del nuovo ospedale di Cattinara **Comune di Lodi** – realizzazione centro servizi (€ 4.000.000 – operazione mai realizzata per non convenienza) Elaborazione PEF e valutazione di convenienza economico – finanziaria (Value for Money) per la realizzazione del nuovo centro servizi **Comune di Paese (TV)** – realizzazione scuole (€ 3.000.000 – gara aggiudicata) Elaborazione PEF e servizio di assistenza tecnica per operazione di Build – Lease - Tranfer per la realizzazione di una scuola **Comune di Melzo (MI)** – realizzazione biblioteca (€ 4.000.000 – gara aggiudicata) Elaborazione PEF e servizio di assistenza tecnica per operazione di Build – Lease - Tranfer per la realizzazione di una biblioteca **Azienda Ospedaliera di Trieste -** Consulenza al RUP per rinegoziazione PEF operazione di Project Finance per la realizzazione e gestione di parcheggi (€ 8.000.000). La rinegoziazione è dovuta ad un allungamento dei tempi e ad un aumento dei costi. **Provincia di Reggio Emilia** Attività di consulenza nell'ambito del piano anti crisi e membro del comitato scientifico del progetto Re'up **Comune di Vimodrone** – realizzazione piscina (valore circa € 7 milioni – gara deserta) Elaborazione PEF per lo Studio di fattibilità posto a base di gara per realizzazione in project finance della piscina comunale (ex. art 153) *Questa attività è stata realizzata per conto di SDA Bocconi* **Comune di Lodi** – valutazione valore farmacie comunali Realizzazione del PEF per valutazione valore farmacie comunali per cessione (valore di cessione delle farmacie 6,5 mio – cessione effettuata) **Comune di Lacchiarella** – concessione di gestione piscina Elaborazione PEF a base di gara per la stipula della concessione del servizio di gestione della piscina comunale (gara aggiudicata) *Questa attività è stata realizzata per conto di SDA Bocconi* **Comune di Grado** – realizzazione del nuovo polo termale Accompagnamento all'Ufficio Speciale di progetto nella fase di promozione della gara di project finance (ex. art 153) per riqualificazione polo termale (road show) *Questa attività è stata realizzata per conto di SDA Bocconi*

ALLEGATO A
ALLA DGR N. ____ del

	Elaborazione PEF per studio di fattibilità da porre a base della gara che verrà bandita entro novembre 2012, procedura ex art. 153 (valore dell'investimento indicativo 60 milioni €) **Comune di Pisa – rinegoziazione PEF parcheggio** Membro indipendente per accordo bonario tra il comune e il Concessionario di operazione di project finance per la realizzazione di un parcheggio interrato (valore € 10 milioni). La mia attività consiste nella formulazione del nuovo PEF al fine di supportare l'individuazione di un accordo tra il comune e il Concessionario a seguito di maggiori costi di investimento (che sono raddoppiati rispetto al valore aggiudicato per problemi idrogeologici) e di maggiori tempi di realizzazione. **Comune di Bardolino (VR) –** realizzazione scuola (valore investimento 5 milioi € – gara mai bandita) Elaborazione PEF e servizio di assistenza tecnica per operazione di Build – Lease - Tranfer per la realizzazione di una scuola **Comune di Monzuno –** riqualificazione magazzini comunali (valore investimento 3 milioni €) Elaborazione PEF e servizio di assistenza tecnica per operazione di Build – Lease - Tranfer per la per riqualificazione magazzini e copertura in fotovoltaico **ATER Padova e Regione Veneto** Elaborazione di un PEF per la valutazione comparata di differenti modelli di finanziamento per l'housing sociale **Comune di Lodi –** realizzazione centro polifunzionale (30 milioni di € - operazione mai realizzata per non convenienza) Elaborazione del PEF e dell'analisi di value for money per realizzazione centro polifunzionale **ASL La Spezia** – ristrutturazione struttura per attività sanitarie (7 milioni € - gara aggiudicata) Elaborazione studio sulla convenienza e contabilizzazione dell'operazione di Build Lease and Transfer, ex art. 160 bis **ASL Imperia –** realizzazione palasanità (10 milioni € – gara aggiudicata) Elaborazione PEF e servizio di assistenza tecnica per operazione di Build – Lease - Tranfer per la realizzazione di una struttura sanitaria *Questa attività è stata realizzata per conto di SDA Bocconi* **Hideal** – perizia relativa agli impatti generati dal centro Protonico della ULSS 12 Veneziana Nell'ambito di un contenzioso in seno all'ATI che ha presentato la proposta per la realizzazione e gestione del centro protonico, elaborazione di una perizia sugli impatti del progetto sui bilanci dell'azienda sanitaria **PISAMO (Comune di Pisa)** – realizzazione people mover (75 milioni € - gara aggiudicata Elaborazione PEF per procedura di gara ai sensi dell'art. 143 per realizzazione e gestione del people mover, supporto elaborazione bozza di convenzione e documentazione economico e finanziaria per negoziazione con Regione e Commissione europea per ottenimento del contributo FESR **Landi Renzo spa 2008 – 2013** Consulenza per strutturazione e gestione della Corporate University

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

	Comune di Arzignano – realizzazione piscina (8 milioni € – gara aggiudicata) Elaborazione del PEF per studio di fattibilità posto a base di gara per operazione di project finance per la costruzione e gestione della piscina comunale **Provincia di Reggio Emilia** Realizzazione studio per valutazione enti di formazione beneficiari del FSE **Regione Veneto** Elaborazione del PEF per bacino idrico Pra dei Gai, possibile procedura contratto di disponibilità (art. 160 ter), valore investimento circa 30 milioni € Membro della commissione di valutazione della proposta per la realizzazione del nuovo ospedale di Padova (procedura ex art. 153 comma 19; valore investimento superiore a 600 milioni di euro); in particolare il mio ruolo è quello di valutare il PEF incluso nella proposta – attività in corso **Autorità Portuale di La Spezia** – realizzazione waterfront (200 milioni €) Redazione del PEF per lo studio di fattibilità per la realizzazione del waterfront in PPP (200 mio euro) **Regione Lazio/Sviluppo Lazio** Membro del gruppo di lavoro per la definizione delle modalità per la ristrutturazione di Banca Impresa Lazio **Provincia di Imperia – discarica (100 milioni €)** Membro della Commissione di Gara per valutazione proposta project finance ricevuta ai sensi del comma 19 **AO Pordenone – Ospedale (300 milioni €)** Elaborazione del PEF per la gara di project finance

Si autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge 675/96
Io sottoscritta Veronica Vecchi DICHIARO, ai sensi del DPR 445/2000, che tutto quanto indicato corrisponde a verità,

Veronica Vecchi

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 1915 del 28 ottobre 2013 pag. 1/5

SCHEMA DI CONTRATTO PER INCARICO DI CONSULENZA LIBERO PROFESSIONALE

(articolo 3, comma 2, del DPCM 10 settembre 1999 «Costituzione di appositi nuclei con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli interventi pubblici»)

Tra la **Regione del Veneto,** in persona del Dirigente Regionale dell'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV)., Paola Noemi Furlanis, nata a _____ il _____, residente a _____ (C.F. _____), domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma per conto e in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, (C.F. 80007580279 e P.IVA 02392630279), incaricato con Deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____

E

La dott.ssa Prof.ssa Veronica Vecchi, nata a _____ il _____, residente in _____, Via _____ - (codice fiscale _____ - P.I. _____),

Premesso che

la Giunta Regionale con deliberazione n. _____ del _____ ha disposto di affidare alla dott.ssa Prof.ssa Veronica Vecchi, l'incarico di consulenza e assistenza, all'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV)., ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del DPCM 10 settembre 1999, e dell'art. 7 comma 6quater del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165, per lo svolgimento di attività connesse alla valutazione degli investimenti pubblici e di partenariato pubblico-privato a supporto della Segreteria tecnica NUVV,

si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 – Conferimento di incarico di consulenza libero professionale.

La Regione del Veneto (di seguito: Regione) conferisce alla dott.ssa Veronica Vecchi (di seguito: Consulente) un incarico di consulenza libero professionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del DPCM 10 settembre 1999, e dell'art. 7 comma 6quater del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165, per assistenza all'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV)., per lo svolgimento di attività connesse alla valutazione degli investimenti pubblici e di partenariato pubblico-privato a supporto della Segreteria tecnica NUVV.

Articolo 2 – Oggetto.

L'incarico conferito ai sensi dell'art. 1 ha ad oggetto l'espletamento delle seguenti attività di supporto:

- attività istruttoria in materia di valutazione degli investimenti pubblici, che prevedono anche lo studio delle convenzioni allegate ai progetti in partenariato pubblico-privato da sottoporre all'esame del NUVV;
- attivazione dell'help desk a favore degli enti pubblici del territorio regionale veneto;
- attività di consulenza per la riorganizzazione delle attività e competenze del NUVV della Regione Veneto.

Lo svolgimento delle suddette attività deve intendersi riferito a quanto di competenza della Regione del Veneto e potrà comportare la partecipazione a riunioni, incontri, anche pubblici, sopralluoghi, necessari per il corretto espletamento dell'incarico.

Rientrano nell'oggetto della consulenza tutte le altre attività di cui la struttura regionale avrà necessità relativamente alle problematiche legate alla materia di valutazione degli investimenti pubblici.

Articolo 3 – Decorrenza e durata.

L'incarico conferito ai sensi dell'art. 1 ha durata di dodici mesi e decorre dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale, ai sensi del comma 18 dell'articolo 3 della Legge 24.12.2007, n. 244.

Alla scadenza del suddetto periodo il contratto si intende risolto di diritto, senza necessità di ulteriori comunicazioni.

Per eventi eccezionali o per cause di forza maggiore, non riferibili in alcun modo al medesimo soggetto esecutore, può essere disposta con decreto del dirigente dell'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV). una proroga motivata del termine finale, senza oneri economici aggiuntivi per la Regione.

Articolo 4 – Modalità di espletamento.

L'attività è prestata dal Consulente con lavoro proprio e senza vincoli di subordinazione, senza inserimento nell'attività organizzativa dell'Amministrazione regionale, senza obblighi di osservanza di orario di ufficio e senza facoltà di utilizzare personale regionale per incombenze di qualsiasi natura. Il Consulente assicura la propria presenza costante presso la Segreteria NUVV dell'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV). per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incarico, tenendo conto della necessità di rapportarsi con continuità con i funzionari e dirigenti regionali preposti durante l'orario d'ufficio, e assicura la disponibilità ad eseguire i necessari sopralluoghi.

L'attività viene svolta in collaborazione e sotto il controllo del Dirigente Regionale dell'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV).

In nessun caso l'incarico conferito potrà comportare l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la Regione.

Articolo 5 – Compenso.

A titolo di corrispettivo per l'attività prestata la Regione erogherà la complessiva somma di Euro 38.000,00, onnicomprensiva e al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, nonché di tutte le spese necessarie per lo svolgimento dell'attività in questione.

Il compenso sarà erogato quadrimestralmente su presentazione d'idonea documentazione contabile e su presentazione di relazione quadrimestrale che attesti il lavoro svolto, previo benestare dell'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV)..

L'ultima rata di erogazione del compenso è inoltre subordinata alla presentazione di relazione finale che attesti la conclusione dell'incarico.

Tutti i corrispettivi saranno assoggettati a ritenuta fiscale e, se dovuto, a contributo di legge al regime di previdenza.

La Regione non potrà erogare somme ulteriori a titolo di rimborso spese, rispetto a quelle previste nel presente articolo.

Articolo 6 – Proprietà, modalità di utilizzo e diffusione dei dati.

Gli elaborati prodotti restano di proprietà piena e assoluta della Regione la quale ha facoltà a suo insindacabile giudizio, di farne l'uso che riterrà necessario, come anche di introdurvi tutte le variazioni e aggiunte che siano riconosciute necessarie.

Il consulente non può utilizzare per sé, né fornire a terzi dati e informazioni sulle risultanze delle attività oggetto dell'incarico e si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti o altri elementi eventualmente forniti dalla Regione.

Articolo 7 – Inadempienze e revoca.

Qualora il Consulente non ottemperasse nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nel presente atto o alle indicazioni e direttive che verranno impartite dalla Regione, quest'ultima procederà con regolare nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese. In caso di persistente inadempienza, oppure qualora nell'espletamento dell'incarico emergessero delle gravi carenze professionali che possano provocare un danno apprezzabile per la Regione, quest'ultima, con motivato giudizio e previa notifica, potrà provvedere alla revoca dell'incarico affidato. In tal caso al soggetto incaricato sono dovute le competenze relative alle prestazioni fino a tale momento svolte.

Articolo 8 – Risoluzione e penale.

Eventuali inadempienze nell'espletamento dell'incarico di cui trattasi, risultanti da oggettivi riscontri sulle attività svolte, anche interessanti il profilo qualitativo, consentiranno all'Amministrazione Regionale di apportare, con proprio motivato provvedimento, la riduzione del compenso pattuito.

Nel caso di gravi inadempienze, che possano compromettere la realizzazione dell'incarico, l'Amministrazione regionale ha facoltà di procedere, mediante adozione di motivato provvedimento, all'immediata risoluzione del rapporto in atto, con l'obbligo di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento effettivamente espletata dal consulente.

Il Consulente ha facoltà di recedere dal presente contratto solo per giusta causa, con diritto al compenso per l'attività espletata. Il recesso del consulente per altre cause comporta il pagamento di una penale di 500 Euro da corrispondere all'Amministrazione regionale.

Articolo 9 – Responsabilità e rischi.

La Regione Veneto è sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare al consulente nello svolgimento dell'attività connessa all'espletamento dell'incarico, a meno che tali danni siano causati da una condotta colposa del committente.

Articolo 10 – Dichiarazioni.

Il Consulente dichiara, per ogni conseguente effetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o esibizione di atto falso o contente dati non più rispondenti a verità, di non aver riportato alcuna condanna che comporti l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione come disposto dagli articoli 32 ter e 32 quater del Codice Penale.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese, emerga la non veridicità del loro contenuto, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato.

Si dà, altresì, atto che non risulta necessaria l'acquisizione della certificazione di cui all'articolo 7, comma 7, della L. 19.3.1990, n. 55, come modificato dall'articolo 5 della L. 17.1.1994, n. 47.

Articolo 11 - Informativa dati personali

Il Consulente dichiara di essere informato circa l'utilizzo dei dati personali che verranno utilizzati nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei ai fini della esecuzione del presente atto e per il rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dall'articolo 15, comma 1 del D.Lgs. 33/2013, dandosi atto che gli stessi verranno trattati in conformità alla vigente legislazione in materia di riservatezza (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i).

Sottoscrivendo il presente atto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di privacy, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 12 – Registrazione e bollo.

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto, bollo e registrazione, se dovuta, saranno a totale carico del Consulente.

Articolo 13 – Controversie.

In caso di controversie che dovessero insorgere e che non sia possibile comporre in via amministrativa è competente il Foro di Venezia.

Articolo 14 – Accettazione.

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale degli obblighi, delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Articolo 15 - Disposizioni finali.

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il presente contratto, composto di 15 articoli, è letto, approvato e sottoscritto dalle parti in tre copie.

Venezia, _____

IL DIRIGENTE REGIONALE
U.P. Coordinamento Commissioni
(VAS VINCA NUVV)

_____

IL CONSULENTE

_____

Le parti danno esplicitamente atto dell'accettazione delle seguenti clausole del contratto: articoli 4, 7, 8, 10 e 11.

Venezia, _____

IL DIRIGENTE REGIONALE
U.P. Coordinamento Commissioni
(VAS VINCA NUVV)

_____

IL CONSULENTE

_____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1918 del 28 ottobre 2013

Attività per la elaborazione della Variante al Piano di Area "Pianure e Valli Grandi Veronesi" (LR 11/04, artt. 25 e 48). Acquisizione di servizi.

[Urbanistica]

Note per la trasparenza:

Si prende atto della volontà di dare seguito alla elaborazione della Variante al Piano di Area "Pianure e Valli Grandi Veronesi", approvato con DCR n. 108 del 2/08/2012. Per procedere allo sviluppo delle attività richieste si ritiene opportuno procedere all'acquisizione di servizi in economia.

Il Vicepresidente Marino Zorzato riferisce quanto segue.

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), per contenuti e disciplina, è lo strumento di programmazione per il governo del territorio regionale; esso "(...) *indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione*",orientati al miglioramento della qualità del vivere e dell'abitare, alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione delle specifiche risorse di ciascun territorio.

Il PTRC vigente si articola attraverso Piani di Area redatti per ambiti specifici: essi ne costituiscono parte integrante, rivestendone la stessa efficacia giuridica, e rappresentano un'opportunità di precisazione dei suoi contenuti, evidenziando le potenzialità di sviluppo, i punti di forza e le eventuali criticità delle realtà coinvolte.

I Piani di Area finora elaborati si sono posti come strumenti in grado di indicare una gestione responsabile e organica del territorio, che deve tener conto delle esigenze di tutela ma anche delle potenzialità dello sviluppo, e di porsi, dopo un lungo processo di formazione, come quadro di riferimento unitario per gli strumenti urbanistici, i programmi di settore e i progetti operativi.

Il percorso della pianificazione di area vasta è sempre stato orientato alla ricerca della maggior condivisione possibile sulle scelte e sulle strategie individuate, nella consapevolezza che uno sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio si può coltivare solo attraverso una politica di alleanze con i soggetti istituzionali e tutti gli operatori interessati.

Aver dato risposte in questo senso ha consentito ai piani di area di c.d. "seconda generazione", redatti in stretta collaborazione con gli enti locali interessati, di favorire il riconoscimento delle singole identità territoriali e urbane e di confrontare tutti gli attori istituzionali in una logica di "competitività equilibrata" e di sostenibilità locale e complessiva, in cui tutela e sviluppo non costituiscano termini contrapposti ma obiettivi strettamente correlati.

Tra questi è il Piano di Area "Pianure e Valli Grandi Veronesi", approvato dal Consiglio Regionale con DCR n. 108 del 2/08/2012, in cui la partecipazione degli enti locali è stata parte preponderante per la definizione del disegno di piano.

Con nota prot. n. 5337 del 25 settembre 2012 ventisette Comuni dell'area dell'Alto Polesine hanno chiesto alla Regione Veneto di intervenire, nella suddetta logica di collaborazione tra amministrazioni, per apportare modifiche, aggiornamenti e integrazioni al Piano di Area "Pianure e Valli Grandi Veronesi", al fine di individuare uno strumento di pianificazione esteso a tutto l'Alto Polesine, "*sempre maggiormente interessato da situazioni in rapido divenire che, se non ben inserite all'interno di un processo di programmazione congruo e adeguato, possono determinare ricadute di tipo gravemente discorsivo sul territorio stesso venendo a compromettere le ricadute positive che, invece, da esse debbono legittimamente attendersi*".

In conseguenza a ciò la Giunta Regionale con DGR n. 2443 del 4/04/2012, ha dato avvio a un percorso di pianificazione territoriale condivisa, attraverso la redazione di una variante al vigente Piano di Area "Pianure e Valli Grandi Veronesi" che estenda il disegno pianificatorio ai territori dell'Alto Polesine, e, con la medesima deliberazione, a seguito di richieste da parte di enti locali interessati, ha altresì avviato la predisposizione delle varianti ai Piani di Area "Comelico-Ost Tirol" e "Quadrante Europa".

Al fine di consentire lo svolgimento e la realizzazione di tali attività, con la suddetta deliberazione, ha, inoltre, approvato l'acquisizione di servizi per prestazioni professionali, con specifica competenza in materia di pianificazione territoriale d'area vasta e paesaggistica, in particolare relative all'applicazione dei software GIS, alla strutturazione di database geografici, alla elaborazione di atti, elaborati normativi, grafici e cartografici e allo sviluppo delle tematiche progettuali di matrice ambientale finalizzate alla redazione delle Valutazioni di Incidenza Ambientale (VIncA) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per le tre varianti individuate. A ciò ha dato seguito, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, del DPR 207/2010 e secondo quanto indicato nella DGR n. 354 del 6/03/2012, come modificata e integrata dalla DGR 2401/2012, il Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica mediante DDR n. 78, n. 79, n. 80 e n. 82 del 21/12/2012 con i quali ha affidato i suddetti servizi a quattro operatori professionali, la cui prestazione ha avuto termine il 30 settembre 2013.

La procedura per la predisposizione dei Piani di Area, e loro varianti, è disciplinata, come definito all'art. 48 della LR 11/04, dall'art. 25 della LR medesima, che la articola in fasi definite: predisposizione del documento preliminare, concertazione e partecipazione, adozione, pubblicazione, controdeduzione alle osservazioni, approvazione del Consiglio Regionale, e, contestualmente, espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Testo Unico dell'Ambiente) e della DGR 791/2009, e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e della DGR 3173/2006.

Attualmente, con riferimento alla Variante al Piano di Area "Pianure e Valli Grandi Veronesi", si è preso atto della documentazione conoscitiva messa a disposizione dagli enti locali e si è avviato un tavolo di lavoro con le amministrazioni stesse per delineare i principali obiettivi in relazione alle diverse peculiarità territoriali.

Si rende necessario ora proseguire con l'attività iniziata al fine di addivenire al più presto alla predisposizione dei documenti di piano richiesti e rispondere così alle esigenze espresse dal territorio.

L'attività richiesta, sia dal punto di vista procedurale che disciplinare, è oltremodo articolata e onerosa, in considerazione anche delle complesse tematiche e problematiche interessanti l'esteso ambito territoriale e delle sue particolari caratteristiche morfologiche e ambientali.

La Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica, struttura incaricata per l'elaborazione dei Piani di Area e delle relative varianti, si trova ora impegnata ad operare in più attività disciplinari, prime fra tutte la controdeduzione alle migliaia di osservazioni presentate alla variante al PTRC adottata e la conclusione della redazione del primo Piano Paesaggistico Regionale d'Ambito "Arco Costiero Adriatico - Laguna di Venezia e Delta Po" redatto congiuntamente con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), e, considerata anche la mancanza di adeguate e specifiche figure professionali,necessita quindi di acquisire servizi per prestazioni professionali per l'applicazione dei software GIS, per attività di ricognizione sul territorio, per la strutturazione di database territoriali, per la redazione di elaborati di piano e per lo sviluppo delle tematiche progettuali di matrice ambientale finalizzate alla redazione delle Valutazioni di Incidenza Ambientale (VIncA) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), relative alla redazione del Piano di Area "Pianure e Valli Grandi Veronesi", assicurando così la continuità dell'attività istituzionale.

Si ritiene di acquisire tali servizi in economia ai sensi della DGR n. 354 del 6/03/2012 come modificata e integrata dalla DGR n. 2401 del 27/11/2012, in particolare ai sensi dell'Allegato A della medesima DGR 2401/12, art. 10, punto 1), che consente di acquisire in economia "*prestazioni indispensabili per il corretto funzionamento degli uffici e per assicurare la continuità dei servizi istituzionali e la cui interruzione comporti danni all'Amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi e non possa esserne differita l'esecuzione*", per un importo individuale non superiore a euro 10.000,00 e comunque per una spesa complessiva non superiore a euro 15.000,00.

Si ritiene di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica di procedere mediante le procedure di cui alla DGR n. 354 del 6/03/2012 come modificata e integrata dalla DGR 2401/2012 per l'acquisizione dei servizi in economia di cui sopra.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il D.Lgs. del 12/04/2006, n. 163, "Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

VISTO il D.P.R. del 5/10/2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. del 12/04/2006 n. 163 e s.m.i., "Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

VISTA la L.R. del 23/04/2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTA la L.R. del 7/01/2011, n. 1, "Modifica della L.R. del 30/01/1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi";

VISTO il D.Lgs. del 3/04/2006, n.152, "Norme in materia ambientale";

VISTA la DGR n. 791 del 31/03/2009, "Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16

gennaio 2008, n. 4. "Indicazioni metodologiche e procedurali";

VISTA la DGR n. 3173 del 10/10/2006, "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative";

VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004, "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio";

VISTA la DGR n. 372 del 17/02/2009, "Adozione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (LR. n. 11/2004 artt. 25 e 4)";

VISTA la DGR n. 2443 del 18/12/2012, "Attività per varianti e modifiche ai Piani di Area Comelico-Ost Tirol, Quadrante Europa, Pianure e Valli Grandi Veronesi e controdeduzione Garda-Baldo. Acquisizione di servizi per procedere all'adozione delle varianti e completare la fase di controdeduzione.";

VISTA la DGR n. 427 del 10/04/2013, "Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009). Adozione variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica. L.R. 23 aprile 2004, n. 11 - art. 25 e art. 4";

VISTA la DGR n. 354 del 6/03/2012, "Disciplina delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia da disporsi a cura delle strutture della Regione del Veneto - Giunta Regionale (L.R. 6/1980, art. 43 bis, c. 2; L.R. 27/2003, art. 29; D.Lgs. 163/2006 art. 125; DPR 207/2010, artt. da 173 a 177, art. 267, artt. da 329 a 338)";

VISTA la DGR n. 2401 del 27/11/2012, "Aggiornamento del provvedimento recante: "Disciplina delle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia" già approvato con DGR del 6/03/2012, n. 354, alle modifiche normative nel frattempo intervenute (D.Lgs. 163/2006 - DPR 207/2010 - DGR 354/2012 - LS 94/2012 - LS 135/2012 - LS 134/2012)."

delibera

1. di approvare, secondo quanto esposto in premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'acquisizione di servizi in economia per la elaborazione della variante al Piano di Area "Pianure e Valli Grandi Veronesi", ai sensi della DGR n. 354 del 6/03/2012, come modificata e integrata dalla DGR n. 2401 del 27/11/2012, per "*prestazioni indispensabili per il corretto funzionamento degli uffici e per assicurare la continuità dei servizi istituzionali e la cui interruzione comporti danni all'Amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi e non possa esserne differita l'esecuzione*";

2. di incaricare il Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica all'individuazione degli operatori per l'affidamento dei servizi ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, del DPR 207/2010 e secondo quanto indicato nella DGR n. 354 del 6/03/2012, come modificata e integrata dalla DGR 2401/2012, per un importo individuale non superiore a euro 10.000,00;

3. di determinare in euro 15.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 7006 del bilancio 2013 "Spese per studi, ricerche e indagini per l'aggiornamento del piano territoriale regionale di coordinamento (P.T.R.C.) e per le stampe relative allo stesso ed agli altri piani territoriali e per altre iniziative in materia di pianificazione territoriale";

4. di dare atto che la spesa di cui di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

5. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica all'esecuzione del presente atto;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1919 del 28 ottobre 2013

Programma di cooperazione transnazionale Central Europe (2007-2013). Progetto UHI (Urban Heat Islands). Sviluppo e applicazione di strategie di mitigazione e adattamento per contrastare il fenomeno globale delle isole urbane di calore. Integrazione convenzione con l'Università IUAV di Venezia per attività di supporto scientifico e adozione impegno di spesa.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Sono integrati gli obiettivi/compiti già previsti nella convenzione adottata ai sensi dell'art. 7 della L.R. 22/2007 con l'Università IUAV di Venezia per attività di supporto scientifico al progetto di cooperazione transnazionale denominato UHI (Urban Heat Islands).

Il Vicepresidente On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

ConDGR n. 1297 del 04/05/2010 la Regione del Veneto ha preso atto delle propostedi progetto candidate alla partecipazione al terzo bando internazionale del Programma Operativo Central Europe (2007-2013) nell'ambito delle quali la Regione del Veneto si è proposta come lead partner o partner di progetto.

Il Comitato di Sorveglianza tenutosi a Vienna in data 2-3/12/2010, ha individuato i progetti ammissibili al finanziamento a seguito della suddetta procedura e il Segretariato Tecnico Congiunto del Programma C.E., in data 3/03/2011, ha comunicato l'adempimento delle condizioni imposte ai progetti per l'approvazione.

La Giunta Regionale con propria deliberazione n. 335 del 29/03/2011 ha preso atto, tra gli altri, del progetto denominato "UHI (Urban Heat Islands) - Sviluppo e applicazione di strategie di mitigazione e adattamento per contrastare il fenomeno globale delle isole urbane di calore (Development and application of mitigation and adaptation strategies and measures for counteracting the global Urban Heat Islands phenomenon)" al quale la Regione del Veneto partecipa coma partner di progetto attraverso la Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica ed ha autorizzato il Dirigente regionale della struttura competente a svolgere le attività tecniche e gestionali per l'implementazione del progetto stesso e ad adottare i conseguenti atti amministrativi e di spesa.

Il progetto UHI ha l'obiettivo di definire una strategia transnazionale, condivisa con alcune delle maggiori aree metropolitane dell'Europa Centrale, per fronteggiare - anche attraverso misure di pianificazione territoriale - il fenomeno delle cosiddette isole di calore e degli effetti negativi sulle fasce più deboli e a rischio della popolazione, soprattutto durante i mesi più caldi dell'anno. Il progetto prevede, inoltre, di esaminare il problema alla luce dei sempre più repentini effetti del cambiamento climatico in corso e testare alcune soluzioni pilota in ambienti urbani di particolare interesse dal punto di vista della caratterizzazione urbana e della densità di popolazione.

La Regione del Veneto attraverso la Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica ha, in particolare, tra le attività quella di Lead partner del Work Package 6 - "Azioni pilota per la limitazione del fenomeno e capitalizzazione" per la cui realizzazione si avvale degli apporti scientifici e disciplinari messi a disposizione dall'Università IUAV di Venezia, individuata previa procedura selettiva tra sette Università selezionate in primo luogo per le specificità scientifiche svolte e, in secondo luogo, per logica territoriale.

In seguito alla procedura selettiva, è stata approvata con DGR n. 13 del 17/01/2012 la convenzione istituzionale tra Regione del Veneto e Università IUAV di Venezia adottata ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 22/2007, e sottoscritta in data 04/04/2012, con la quale è stata individuata l'attività di supporto scientifico al progetto UHI.

Nel corso della realizzazione delle attività progettuali sono emerse delle necessità di approfondire ulteriori obiettivi, non previsti precedentemente, per la cui realizzazione si ritiene necessario l'ulteriore apporto scientifico dell'Università IUAV.

Le tematiche da approfondire riguardano l'ambito dei Work Packages 2 "Comunicazione e diffusione" e 4 "Rete Transnazionale riguardante il fenomeno delle UHI"del progetto; in particolare, il contributo dell'UniversitàIUAV riguarderà le attività di sensibilizzazione/disseminazione, anche con l'ausilio di elaborati grafici, rivolte al pubblico e ai decisori politici sulle tematiche già oggetto dell'apporto scientifico e disciplinare individuato nella precedente convenzione e riguardanti lo studio e la definizione delle opportune tecniche di pianificazione territoriale e urbanistica di risposta ai cambiamenti climatici e in corso di elaborazione da parte del gruppo interdisciplinare individuato da IUAV. L'apporto scientifico riguarderà inoltre il coordinamento e la partecipazione in qualità di relatori di tavoli locali di sensibilizzazione con gli stakeholders con riferimento alla realizzazione dell'azione pilota nel territorio regionale, al piano territoriale di coordinamento e alle relative linee guida.

Per quanto esposto, si ritiene di procedere ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2007 ad integrare la convenzione adottata con DGR n 13 del 17/01/2012 e sottoscritta in data 04.04.2012 tra la Regione del Veneto e Università IUAV di Venezia e di approvarne il relativo schema (**Allegato A**).

All'atto della sottoscrizione dello stesso si propone di designare quali responsabili tecnico-scientifici a cui è demandata l'attività di controllo, rispettivamente, per la Regione del Veneto l'ing. Maurizio De Gennaro, Dirigente Regionale della Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica, e per l'Università IUAV

il prof. Francesco Musco.

La spesa per un importo complessivo di Euro 19.000,00 trova copertura integrale con le risorse relative al progetto UHI - Programma di cooperazione transnazionale Central Europe 2007/13.

Si da atto che la spesa di cui al presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma,

dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria

della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto l' art. 7 della L.R. n. 22/2007;

Vista la Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Vista la DGR n. 677 del 14.05.2013 attuativa del D.Lgs. 33/2013 in materia di amministrazione aperta;

delibera

1. di ritenere le premesse parte sostanziale e integrante del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di convenzione istituzionale integrativa tra la Regione del Veneto e l'Università IUAV di Venezia, di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare mandato al Dirigente Regionale pro tempore della Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica di sottoscrivere la convenzione;
4. di impegnare l'importo di Euro 19.000,00 (diciannovemila/00) a favore dell'Università IUAV di Venezia - codice fiscale 80009280274 - sul capitolo 101601 "UHI - Quota Comunitaria" per Euro 14.250,00 (codice SIOPE 2.01.03.2138) e sul capitolo 101602 "UHI - Quota Statale" per Euro 4.750,00 (codice SIOPE 2.01.03.2138) del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
5. di dare atto che la spesa per l'attuazione della convenzione sopra richiamata, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della LR 1/2011;
6. di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica quale responsabile tecnico-scientifico della convenzione in rappresentanza della Regione del Veneto;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 54 dell'art. 3 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1919 del 28 ottobre 2013 pag. 1/4

CONVENZIONE ISTITUZIONALE INTEGRATIVA TRA LA REGIONE DEL VENETO E UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCIENTIFICO

L'anno duemila……., il giorno……..del mese di ……. la Regione del Veneto, codice fiscale 80007590279, rappresentata dal Dirigente Regionale pro tempore della Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica…….……, nato a ……. il ……., domiciliato per la carica a Venezia, Dorsoduro 3901 ed autorizzato con DGRV n. …… del……..a sottoscrivere il presente atto

e

l'Università IUAV di Venezia, codice fiscale 80009280274, rappresentata da …….nato a…….. il……

PREMESSO CHE

- La Regione del Veneto e l'Università IUAV di Venezia hanno da tempo avviato e sviluppato studi e sperimentazioni confrontandosi sulle tecniche di pianificazione territoriale e urbanistica nonché sulle metodologie più innovative da applicare nella predisposizione degli strumenti di pianificazione territoriale ed ambientale.
- La Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica è partner del progetto UHI (Urban Heat Islands) approvato nell'ambito del Programma Operativo di cooperazione transnazionale Central Europe il cui obiettivo è quello di definire una strategia transnazionale, condivisa con alcune delle maggiori aree metropolitane dell'Europa Centrale, per fronteggiare – anche attraverso misure di pianificazione territoriale - il fenomeno delle cosiddette isole di calore e degli effetti negativi sulle fasce più deboli e a rischio della popolazione, soprattutto durante i mesi più caldi dell'anno. Il progetto prevede, inoltre, di esaminare il problema alla luce dei sempre più repentini effetti del cambiamento climatico in corso e testare alcune soluzioni pilota in ambienti urbani di particolare interesse dal punto di vista della caratterizzazione urbana e della densità di popolazione.
- Con DGR n. 13 del 17.01.2012 è stata approvata una convenzione ai sensi dell'art. 7 della L.R. 22/2007 con l'Università IUAV di Venezia per gli apporti scientifici e disciplinari specifici riguardanti lo studio e la definizione delle opportune tecniche di pianificazione territoriale e urbanistica da fornire al territorio regionale con particolare attenzione agli effetti locali dei cambiamenti climatici.
- La Regione del Veneto e l'Università IUAV intendono valorizzare e potenziare il lavoro delle proprie strutture rafforzandone le finalità nel reciproco interesse.
- La Regione del Veneto ritiene opportuno partecipare alle spese, in ragione delle risorse e delle competenze che l'Università IUAV metterà a tal fine a disposizione.

CONSIDERATO CHE

- L'Università IUAV possiede i requisiti tecnici, scientifici e culturali opportuni e necessari per raggiungere gli obiettivi individuati dal progetto UHI.
- La collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Università IUAV nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione può assicurare un uso più efficace ed efficiente delle risorse pubbliche ed il raggiungimento di migliori e maggiori risultati.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

L'Università IUAV e la Regione del Veneto, Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica, integrano la convenzione adottata con DGR n. 13 del 17.01.2012 e sottoscritta in data 04.04.2012 per lo svolgimento di ulteriore attività di collaborazione di supporto scientifico per l'implementazione di attività previste nell'ambito nell'Application Form del progetto UHI (Urban Heat Island) - Programma Operativo di Cooperazione transnazionale "Central Europe" e i cui obiettivi sono stati individuati solo durante la fase di realizzazione delle attività progettuali.
La collaborazione riguarda in particolare l'ambito dei Work Packages 2 e 4 di progetto e meglio specificate all'art. 3 della presente convenzione.
In particolare, il contributo di IUAV riguarderà l'attività di disseminazione rivolta al pubblico e ai decisori politici sulle tematiche già oggetto dell'apporto scientifico e disciplinare previsto nella convenzione sottoscritta in data 04.04.2012 e riguardanti lo studio e la definizione delle opportune tecniche di pianificazione territoriale e urbanistica di risposta ai cambiamenti climatici, con particolare riferimento agli effetti ambientali, economici e di salute pubblica connessi al fenomeno delle isole di calore in corso di elaborazione da parte del gruppo interdisciplinare individuato da IUAV. La collaborazione riguarderà inoltre l'organizzazione di tavoli locali di sensibilizzazione con gli stakeholders in merito alla realizzazione dell'"azione pilota" e con riferimento sia al piano territoriale regionale di coordinamento che alle relative linee guida.

Art. 2 – Attività, output e gruppo di lavoro

Sulla base delle informazioni contenute nell'Application form, ferme restando le attività in corso di realizzazione di cui alla convenzione sottoscritta in data 04.04.2012, le attività tecnico-scientifiche di completamento e gli output che dovranno essere prodotti dall'Università IUAV a supporto della Regione del Veneto sono i seguenti:

Work Package 2 – Comunicazione e diffusione	
azione 2.3.2	Evento locale di sensibilizzazione: evento di sensibilizzazione/disseminazione rivolta al pubblico e ai decisori politici sul tema del progetto. Output atteso: Diffusione dei risultati intermedi del progetto UHI e delle opportune strategie di mitigazione ed adattamento alle amministrazioni locali e ai professionisti partecipanti alla Rassegna Geo-Oikos, al fine di orientare e testare la definizione del manuale di pianificazione urbanistica e territoriale, incluso tra gli output finali del progetto.
Work Package 4 – Rete Transnazionale riguardante il fenomeno delle UHI	
azione 4.1.2	Gruppi di lavoro locali (LWG) Tali gruppi di lavoro hanno lo scopo di gestire e favorire lo scambio delle varie esperienze e il trasferimento del quadro conoscitivo tra partner e operatori pubblici e privati interessati all'argomento (stakeholders). Particolare attenzione verrà data all'attuazione dei risultati del progetto nelle procedure di pianificazione ordinarie delle amministrazioni comunali e provinciali a partire dalla rilevanza scientifica, per la costruzione dei PI (Piani degli Interventi), cosi come previsto dalla L.R. n. 11/2004.

	Ai tavoli di lavoro dovrà essere garantita la presenza di tecnici e ricercatori competenti nei seguenti ambiti: - Communication and Policies - Urban Health - Urban Meteorology Output atteso: L'attività consiste nella diffusione dei risultati intermedi del progetto UHI, anche con l'ausilio di elaborati grafici, alle amministrazioni locali del Veneto con particolare attenzione alle Province e ai Comuni capoluogo e nell' integrazione dei risultati con il processo di implementazione del PTRC della Regione del Veneto. In particolare a IUAV spetta l'organizzazione, il coordinamento e la partecipazione in qualità di relatori di tavoli locali di sensibilizzazione (da un minimo di 3 ad un massimo di 7) sul territorio regionale; partecipazione a tutte le riunioni dei 2 gruppi di coordinamento scientifico sui temi di Urban Planning e Communication and Policies, nonché la preparazione dei documenti attinenti al lavoro dei gruppi stessi (verbali, relazioni, questionari, ecc.).

Quanto sopra dovrà essere attuato sulla base delle indicazioni che emergeranno dallo sviluppo del progetto, dal confronto con gli altri partner ed in stretta collaborazione con i funzionari della Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica.

Per l'attuazione di queste azioni, IUAV dovrà garantire un gruppo di lavoro multidisciplinare coordinato da un responsabile.

Art. 3 – Efficacia della convenzione

La presente convenzione avrà efficacia dalla data della sua sottoscrizione.

Art. 4 – Tempi di esecuzione

Le azioni dovranno essere terminate entro il mese di aprile 2014, fatte salve eventuali proroghe del termine dell'attività progettuale concesse dall'Autorità di Gestione del Programma Operativo Central Europe (2007/2013) e nel rispetto delle seguenti scadenze:

- work package 2: 31 ottobre 2013
- work package 4: 31 marzo 2014

L'Università IUAV si impegna a garantire la sua collaborazione anche oltre la data di scadenza naturale del progetto, al fine di consentire la conclusione delle attività tecnico-amministrative.

Art. 5 – Compensi e liquidazioni

Per l'espletamento delle attività derivanti dalla presente convenzione viene convenuto un compenso di € 19.000,00 (diciannovemila/00 euro) che s'intende omnicomprensivo nella sua completezza e organicità.

L'erogazione avverrà su presentazione di notule e di relazione sull'attività svolta alle seguenti scadenze:

- Entro 31 ottobre 2013: € 7.000,00
- Entro 31 marzo 2014 : € 12.000,00

La liquidazione delle tranches dovrà essere eseguita entro 30 giorni dalle scadenze sopra citate.

Le attività di cui all'art. 2 non sono soggette ad IVA in quanto afferenti a costi rimborsati dalla Regione del Veneto che non integrano gli estremi di attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 633/72.

Art. 6 – Rappresentanti delle parti

La Regione del Veneto e l'Università IUAV all'atto della sottoscrizione della presente convenzione designano quali responsabili tecnico-scientifici rispettivamente:

- per la Regione del Veneto, …….;
- per IUAV, Francesco Musco;

Ai responsabili tecnico-scientifici di cui al comma precedente è demandato il controllo dell'attività derivante dalla presente convenzione.

Venezia, lì……..

Regione del Veneto Il Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica	Università IUAV di Venezia Il Rettore

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1922 del 28 ottobre 2013

Semplificazione delle procedure di verifica, di cui all'art. 11, comma 1, L.R. 11/2004, degli archivi digitali dei Piani di Assetto del Territorio Comunali ed Intercomunali (PAT/PATI). Acquisizione di un software per la verifica via web dei Quadri Conoscitivi di PAT e PATI.

[Urbanistica]

Note per la trasparenza:

Il progetto mira a ottenere una gestione più snella della procedura di validazione dei quadri conoscitivi dei PAT/PATI condotta ai sensi della L.R. 11/2004. La nuova procedura si allinea alle indicazioni della normativa nazionale ed europea in materia di trattamento dei dati territoriali, e consente inoltre un sensibile risparmio di tempo nella gestione complessiva del procedimento. Restano invariati i criteri tecnici di valutazione fin qui usati per la validazione dei quadri conoscitivi.

Il Vice Presidente Marino Zorzato riferisce quanto segue:

La L.R. 11/2004 ha introdotto varie innovazioni, tra cui l'obbligo per i comuni di compilare in formato digitale i propri strumenti urbanistici, ed in particolare i Piani Regolatori Comunali (PRC), secondo regole di compilazione predisposte dalla stessa Regione. Queste regole prevedono in particolare anche l'obbligo di usare un formato vettoriale di scambio standardizzato per consentire la raccolta e l'elaborazione dei dati per le finalità istituzionali. Queste indicazioni sono coerenti con la previsione dell'art. 2, comma 2, L.R. 11/2004, che individua, tra le azioni da intraprendere per perseguire le proprie finalità, "l'adozione e l'utilizzo di un sistema informativo territoriale unificato e accessibile, al fine di disporre di elementi conoscitivi raffrontabili".

All'art. 10, inoltre la L.R. 11/2004 definisce il quadro conoscitivo come "il sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari alla comprensione delle tematiche svolte dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica".

Il successivo art. 11, L.R. 11/2004, assegna alla competenza della Giunta Regionale:

- al comma 1, la verifica degli archivi alfa-numerici dei dati e delle informazioni necessari per la formazione del quadro conoscitivo mediante l'impiego di idonee procedure tecnico-statistiche, al fine di assegnare un indice complessivo di qualità (ICQ);

- al comma 2, la definizione dei parametri di valutazione ed il valore minimo di accettabilità dell'indice di qualità (IQ) per la validazione del quadro conoscitivo.

Con DGR 3178/2004 la Regione, ha emanato le prime istruzioni operative e le direttive per l'applicazione della L.R. 11/2004 anche per quanto riguarda le banche dati ed il quadro conoscitivo del PAT. Dette istruzioni operative sono state aggiornate ed implementate dalla Regione con DGR 3811/2009. La redazione e l'aggiornamento delle Specifiche implica, necessariamente, un coordinamento interdisciplinare che, fin dal suo inizio, è costantemente assicurato dalla Direzione Urbanistica e Paesaggio.

Con DGR 3958/2006 la Regione ha attivato le "procedure di verifica degli archivi digitali di cui all'art. 11, comma 1, L.R. 11/2004 per i Piani di Assetto del Territorio Comunali ed Intercomunali (PAT/PATI) e per i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP)", ed ha definito, i "parametri per la validazione del quadro conoscitivo di cui all'art. 11, comma 2, L.R. 11/2004", affidando altresì alla Direzione Urbanistica e Paesaggio, sulla base della citata DGR 3609/2005, l'incarico di provvedere con decreto alla verifica degli archivi alfanumerici e vettoriali dei dati e delle informazioni necessari per la formazione del quadro conoscitivo, nonché alla rilevazione degli indici di qualità sulla base dei predetti parametri.

In merito alla partizione, che il testo della DGR 3958/2006 fa delle operazioni di verifica e assegnazione degli indici, si distinguono due gruppi:

. il primo, definibile come "verifica di correttezza e completezza informativa", che attualmente effettua la rilevazione dell'indice di qualità IQ di cui all'art. 11, comma 2, L.R. 11/2004. A questo gruppo appartengono anche le "verifica di congruenza" che analizzano la rispondenza tra informazioni e piano;

. il secondo, definibile come "verifica di correttezza geometrica/geografica" ICQ, che attualmente effettua la rilevazione dell'indice complessivo di qualità di cui all'art. 11, comma 1, L.R. 11/2004.

Si può quindi dare atto che le verifiche previste nel primo gruppo, una volta accertata la conformità dei dati alle specifiche tecniche di cui alla DGR 3958/2006 e verificata la congruenza delle informazioni, incluso il controllo sulla corrispondenza dei vincoli di legge, possono fare da riferimento idoneo e bastante per accertare la sufficienza del quadro conoscitivo del PRC. Con ciò si ritiene di identificare l'Indice di Qualità (IQ) di cui all'art. 11, comma 2, L.R. 11/2004.

Il secondo gruppo di riscontri contempla una serie di verifiche relative alle geometrie del quadro conoscitivo ed in particolare a specifiche regole compilative, geometriche e topologiche, necessarie per la precisione del dato spaziale e propedeutiche ad un'elaborazione di tipo complesso dei dati territoriali. Con queste operazioni si determina l'Indice Complessivo di Qualità (ICQ) di cui all'art. 11, comma 1, L.R. 11/2004.

Alla data del 30.09.2013, a distanza di più di 6 anni dall'attivazione delle predette procedure di verifica, sono stati validati i quadri conoscitivi corrispondenti a 292 comuni, pari al 50,2 % del totale dei 581 comuni del Veneto, distinti in 194 Piani comunali e 30 Piani intercomunali integrali.

L'attuale impostazione del processo di validazione dei quadri conoscitivi, pur avendo conseguito l'indiscusso risultato positivo di ottenere dai comuni, mediante una prassi altamente formalizzata, un database regionale omogeneo, unificato e in costante accrescimento, ha pure fatto constatare la formazione di un punto critico all'interno dell'iter di approvazione dei PAT, risultando il processo di validazione non sempre armonizzato con le altre fasi dell'articolata procedura applicata in esecuzione della L.R. 11/2004 e della normativa sulla VAS. Si deve considerare che l'intero iter di approvazione del Piano risulta di per sé lungo e complesso e che la verifica delle banche dati, attualmente inserita alla fine di questo iter, spesso necessita anche di un intenso e serrato confronto tecnico tra strutture regionali e comune.

È necessario a questo punto, ed opportuno, per la parte regionale inerente la validazione dei quadri conoscitivi, portare a convergenza le seguenti esigenze:

- semplificare la procedura di validazione dei quadri conoscitivi e di conseguenza alleggerire il peso e il tempocomplessivo dell'iter di approvazione dei PRC;

- privilegiare la comprensione, l'aggiornamento, l'interoperabilità e l'utilizzo, da parte di tutti i soggetti istituzionali, degli utenti pubblici e privati interessati, dei dati territoriali che ogni amministrazione comunale ha codificato nel proprio PRC, fin dalla fase dell'adozione del PAT, anche attraverso l'impiego di strumenti per il monitoraggio e l'elaborazione degli stessi;

- rafforzare, all'interno delle procedure di verifica, il riscontro dell' "adeguatezza informativa", cioè dell'appropriatezza qualitativa e quantitativa delle informazioni contenute nel quadro conoscitivo per la corretta definizione delle assunzioni e delle scelte progettuali;

- aggiornare i dati territoriali e le informazioni a corredo del PRC con gli elementi conoscitivi utili e necessari per dare attuazione o valutare l'efficacia delle disposizioni normative e regolamentari di più recente introduzione, come ad es. il piano casa, le norme sulla micro zonazione sismica e sulle zone di pericolosità idrogeologica, sui PUGGS, ecc., ovvero per misurare le trasformazioni del territorio di impatto rilevante, per es. impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, piani di attuazione di programmi strategici, ecc.

Queste esigenze devono essere viste anche alla luce della Direttiva comunitaria 2007/2/EC (INSPIRE), recepita nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 32/2010, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea al fine di agevolare la ricerca e l'utilizzo dei dati spaziali attraverso il web. La Regione peraltro ha attivato, a partire dal 2011, una propria Infrastruttura Dati Territoriali (IDT) direttamente derivata da modello INSPIRE, il cui accesso agli utenti pubblici e privati è mediato da specifico web service.

È stato ipotizzato che una parte del processo di verifica delle banche dati possa essere svolta direttamente dal comune, purché ne sia garantita la correttezza e la corrispondenza agli standard qualitativi adottati dalla Regione.

L'attribuzione al comune della facoltà di svolgere direttamente una parte del processo di verifica delle banche dati del quadro conoscitivo consente di avviare una significativa semplificazione procedurale, attraverso l'utilizzo dei controlli e delle procedure, in uso da parte degli uffici regionali, resi disponibili on-line. E' opportuno precisare che le procedure software di controllo attualmente in uso all'interno dell'amministrazione regionale non possono, per loro caratteristiche strutturali, essere semplicemente replicate e distribuite al di fuori del loro attuale ambiente di utilizzo ed, inoltre, richiedono l'impiego di personale con elevato grado di specializzazione.

Si tratterà pertanto di costruire una nuova procedura software, richiedente limitati e non specialistici interventi da parte degli utenti, che sarà distribuita gratuitamente ai comuni e usata da questi per una parte del processo di verifica delle banche dati, impiegando tuttavia le stesse metodiche di rilevazione applicate dagli uffici regionali.

Non si tratta soltanto di alleggerire un carico istruttorio o, semplicemente, ridurre dei tempi procedurali ma di consentire un ruolo diverso, di responsabilità ed autonomia all'Ente Locale che si propone sempre più come soggetto determinante, accanto a quelli ormai tradizionali, nella produzione di dati ed informazioni territoriali pubbliche ed interoperabili.

Queste misure costituiscono infatti il primo passo di una revisione complessiva delle procedure in atto che consenta di pervenire, come anche richiesto dalla L.R. 11/2004, ad un sistema di governo del territorio in grado di:

. riconoscere la responsabilità delle informazioni in capo ai soggetti, pubblici e privati, titolari delle stesse;

. rafforzare il ruolo del PAT come quadro di riferimento strategico nella gestione del territorio;

. pervenire a modalità di approvazione degli strumenti urbanistico - territoriali sulla base di informazioni verificate e validate dai corrispondenti soggetti titolari ovvero dalla Regione;

. garantire l'interoperabilità dei dati, la lettura d'insieme e l'applicazione univoca del sistema dei vincoli e delle prescrizioni che interessano ciascun territorio;

. consentire la verifica di compatibilità urbanistica degli interventi edilizi, attraverso strumenti di interrogazione, valutazione ed analisi multicriteriale delle informazioni territoriali contenute nel Quadro Conoscitivo del PRC;

. garantire la trasparenza e l'accessibilità dei dati e delle informazioni inerenti la gestione del territorio;

. rendere riconoscibile il livello di aggiornamento dei dati territoriali;

. conseguire una completa autonomia gestionale del quadro conoscitivo rispetto ai piani urbanistici, in grado di garantire l'aggiornamento costante dei suoi contenuti sulla base delle informazioni, delle conoscenze e degli eventi con rilevanza territoriale.

Le strutture regionali competenti garantiranno, in questo contesto, la necessaria assistenza per l'uso di tale procedura, fermo restando l'obbligo di verificare l'adeguatezza e la completezza delle operazioni svolte autonomamente dai comuni, secondo le modalità e i tempi stabiliti con provvedimento della Direzione Urbanistica e Paesaggio, nel rispetto degli atti di indirizzo vigenti.

Permane in capo alla Regione la responsabilità di confermare le risultanze della procedura.

Si ritiene pertanto opportuno incaricare la Direzione Urbanistica e Paesaggio di adottare tutti i provvedimenti necessari per:

a) definire la modalità tecnica e la procedura che consentano ai comuni di verificare, per la parte alfanumerica, le banche dati che compongono il quadro conoscitivo;

b) riscontrare le risultanze delle verifiche effettuate dai comuni ed il grado di attendibilità e aggior-namento delle informazioni, inclusa la correttezza della ricognizione del vincolo;

c) predisporre tutte le integrazioni necessarie per gli atti di indirizzo conseguenti al presente provvedimento ed alle innovazioni legislative sulla gestione del territorio introdotte dopo il 2006;

d) provvedere all'individuazione dell'operatore economico al quale affidare la fornitura del software per la verifica via web dei Quadri Conoscitivi di PAT e PATI, nelle modalità e con i limiti sopra descritti, secondo le procedure previste dall'art. 125, D.Lgs. 163/2006, determinando in Euro 39.500,00 (IVA esclusa) l'importo massimo dell'obbligazione di spesa, alla cui assunzione provvederà la Direzione Urbanistica e Paesaggio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 101070 del bilancio 2013 "Azioni regionali per la copianificazione degli strumenti urbanistici (art.15, L.R. 11/2004)", che presenta sufficiente disponibilità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la Direttiva/2007/2/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14.03.2007 che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire);

VISTO il D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CEE 2004/18/CE";

VISTO il D.Lgs. 27.01.2010, n. 32 "Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire)";

VISTO il DPR 05.10.2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"";

VISTA la L.R. 23.4.2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTE la L.R. 07.01.2011, n. 1 "Modifica della L.R. 30.01.1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi" e l'Informativa della Giunta Regionale 12/2011;

VISTA la DGR 3178 del 08.10.2004 "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, L.R. 11/2004. Approvazione";

VISTA la DGR 3609 del 22.11.2005 "Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove Direzioni Regionali e Unità di Progetto. Artt. 13, 14 e 17, L.R. 01/1997)";

VISTA la DGR 3090 del 03.10.2006 "Modalità di espletamento di procedure connesse con gli accordi di pianificazione ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/2004";

VISTA la DGR 3811 del 09.12.2009 "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, L.R. 11/2004, approvati con DGR 3178/2004. Integrazione della lett. a): 'Specifiche tecniche.. ..dei comuni'; Integrazione della lett. f): Contenuti essenziali.. ..degli Interventi".

VISTA la DGR 3958 del 12.12.2006 "Attivazione delle procedure di verifica degli archivi digitali di cui al 1° comma dell'art. 11, L.R. 11/2004 per i Piani di Assetto del Territorio Comunali e Intercomunali (PAT/PATI) e per i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP). Definizione dei parametri per la validazione del quadro conoscitivo di cui al 2° comma dell'art. 11, L.R. 11/2004";

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di incaricare la Direzione Urbanistica e Paesaggio di adottare tutti i provvedimenti necessari per:

   a. rilevare e certificare, ai sensi dell'art. 14, comma 7, L.R. 11/2004, la sufficienza del quadro conoscitivo dei PRC assegnandogli l'Indice di Qualità in applicazione della verifica di correttezza e completezza informativa;

   b. aggiornare in conformità alla precedente lettera a) il testo dell'allegato A, DGR 3958/2006, definendo anche la modalità tecnica e la procedura che consentano ai comuni di verificare le banche dati che compongono il quadro conoscitivo;

   c. assicurare la costituzione di un data base territoriale, unificato ed accessibile, costruito a partire dai dati verificati di cui al precedente punto a) e valutati anche secondo l'Indice Complessivo di Qualità come definito nelle premesse.

3. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, l'acquisizione di un software per la verifica via web dei Quadri Conoscitivi di PAT e PATI, incaricando la Direzione Urbanistica e Paesaggio di procedere all'individuazione dell'operatore economico per l'affidamento della suddetta fornitura ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e del DPR 207/2010;

4. di determinare in Euro 39.500,00 (IVA esclusa) l'importo massimo dell'obbligazione di spesa alla cui assunzione provvederà la Direzione Urbanistica e Paesaggio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 101070 del bilancio 2013 "Azioni regionali per la copianificazione degli strumenti urbanistici (art.15, L.R. 11/2004)", che presenta sufficiente disponibilità;

5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

6. di incaricare la Direzione Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BUR.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1923 del 28 ottobre 2013

Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98 - art. 25 "Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti".

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 25 comma 11 - quinquies del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 si intende proporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze l'utilizzo di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per i servizi ferroviari regionali.

Il Vice Presidente Marino Zorzato, di concerto con l'Assessore Renato Chisso, riferisce quanto segue.

Il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, detta all'art. 25 "Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti". Il comma 11 - *quinquies* del sopraddetto articolo, in particolare, specifica che le regioni interessate possono utilizzare le risorse ad esse assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale resi al 31 dicembre 2012.

Nel contempo, nel medesimo comma si chiede di applicare i criteri di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione previsti dall'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

Il documento, contenente i riferimenti di cui al predetto articolo, va predisposto ed inviato entro il 31 ottobre 2013 all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MITT) e del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF).

Si fa presente che la norma sopra indicata fa, altresì, salvo quanto analogamente previsto puntualmente in altri provvedimenti per le Regioni Piemonte, Campania, Calabria e Puglia.

Come noto, a partire dal 2010 (anno del taglio dei trasferimenti alle Regioni di cui al D.L. 78/2010), si è assistito alla riduzione delle risorse statali destinate al TPL anche ferroviario.

La Regione del Veneto, nell'ottica di mantenimento della qualità dei servizi offerti e di rispondere, secondo criteri di efficientamento e razionalizzazione alla domanda di servizi, ha avviato fin dal 2011 un complesso di attività finalizzate alla riprogrammazione dei servizi stessi.

Dette azioni, quindi, pur di fronte alla riduzione delle risorse finanziarie per il servizio ferroviario, sono volte comunque a garantire una quantità e qualità dei servizi coerente con la domanda di mobilità e sono ancora *in itinere*.

Nello specifico, al fine di risolvere le criticità che presenta l'attuale offerta ferroviaria, come disciplinata dal contratto stipulato con Trenitalia S.p.A., è stata prevista l'adozione di una struttura di orario basata sulla regolarità e ricorsività dei servizi e che preveda contestualmente una modifica degli "orologi" delle principali stazioni ferroviarie.

Dall'istituzione nel 2011 del gruppo di lavoro per l'analisi del programma dei servizi ferroviari e per l'elaborazione di proposte di esercizio futuro basate sul criterio dell'orario cadenzato si è giunti, attraverso una serie di tappe che hanno coinvolto oltre ai gestori del servizio, anche le Associazioni dei Consumatori e, da ultimo, i rappresentanti del territorio e degli enti locali, al prossimo avvio, nel dicembre 2013, dell'orario cadenzato della Regione del Veneto. Il mantenimento della qualità nella gestione dei servizi ha richiesto, naturalmente, anche la necessità di finanziamenti adeguati.

A tal fine, verificando le risorse che si sono rivelate necessarie per l'erogazione dei servizi al 31 dicembre 2012, si evidenzia che la Regione del Veneto risulta interessata all'applicazione del comma 11 *quinquies* dell'art. 25 del D.L. 69/2013, per un importo complessivo di Euro 21.157.916,51, in quota capitale, pari alla somma di Euro 20.475.582,76, IVA compresa per servizi svolti da Trenitalia S.p.A. nel 2012, e di Euro 682.333,75 IVA compresa, per servizi svolti da Sistemi Territoriali S.p.A. nell'anno 2011, come meglio specificato nel documento **Allegato A)** al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

In sintesi, l'importo Euro 20.475.582,76, IVA compresa, è relativo a quota parte di servizi resi da Trenitalia S.p.A. nel IV trimestre 2012, e non ha trovato copertura nell'ambito delle risorse trasferite dallo Stato per l'anno 2012.

Quanto a Sistemi Territoriali S.p.A., si tratta di un importo relativo allo svolgimento del servizio ferroviario nell'anno 2011 da parte di detta Società che non ha trovato copertura nei fondi stanziati in bilancio né nel relativo esercizio finanziario, né negli esercizi successivi.

Il documento allegato al presente provvedimento **Allegato A)** presuppone la sopra citata riorganizzazione di tutto il settore ferroviario dei servizi regionali, che andrà a regime compiutamente a partire dal 2014, mediante l'attuazione del c.d. modello di cadenzamento orario e, come previsto dall'art. 25 citato, individua e fa proprie le azioni volte alla razionalizzazione e all'incremento dell'efficienza che la Regione del Veneto intende conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalità di cui all'art. 16 -bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

Come noto, l'art. 3 del DPCM 11.03.2013 prevede che, per l'anno 2013, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 16 bis del decreto legge n. 95/12, gli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione per l'erogazione della quota del 10% delle risorse stanziate sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario, si considerano soddisfatti mediante l'adozione del piano di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo art. 16 - bis entro quattro mesi dall'emanazione dello stesso D.P.C.M. A tal fine, con nota prot. n. 302006 del 12.07.2013, la Regione del Veneto ha già inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed all'Osservatorio per le politiche del TPL copia dei provvedimenti adottati e i dati istruttori, da cui risulta la riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale.

Per quanto riguarda le risorse assegnate alla Regione del Veneto a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione in attuazione della delibera del CIPE n. 1/2011 e programmate sul Programma Attuativo Regionale (PAR)FSC 2007 - 2013, si è verificato che non sono tutte impegnate e presentano sufficiente disponibilità per garantire le risorse per i servizi di trasporto pubblico locale ferroviario al 31.12.2012; pertanto, coerentemente con quanto stabilito dall'art. 25, comma 11 - *quinquies,* si propone di utilizzare fino alla concorrenza della somma di Euro 21.157.916,51 le risorse che, dal Piano finanziario del Programma Attuativo Regionale di cui alla DGR n. 1186 del 26.07.2011 e approvato con delibera CIPE 9/2012, risultano destinate nell'Asse prioritario "Mobilità Sostenibile" alla linea di intervento "Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale" (SFMR), che reca uno stanziamento di Euro 100.000.000,00.

Conseguentemente, una volta che il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (MITT) e il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) abbiano approvato il Piano di ristrutturazione, il PAR FSC dovrà essere riformulato tenendo conto del nuovo importo risultante dopo tale decurtazione. La Giunta con successivo provvedimento approverà il nuovo piano finanziario del PAR FSC 2007 - 2013 per il successivo invio al CIPE per la necessaria presa d'atto.

Le liquidazioni alle società destinatarie delle risorse, di cui al presente provvedimento, potranno essere eseguite a seguito di istituzione di apposito capitolo di bilancio in rapporto e compatibilmente ai trasferimenti che perverranno da parte del competente Ministero, nonchè nel rispetto delle programmazioni di spesa delle risorse FSC da effettuarsi con successivi provvedimenti di Giunta Regionale.

Pertanto, al fine di dare corso a quanto previsto dal comma 11 - *quinquies* dell'art. 25 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, si propone di approvare il suddetto Piano **Allegato A)** al presente provvedimento, che entro il 31 ottobre 2013 dovrà essere sottoposto all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze e potrà essere integrato e specificato, dalle Direzioni interessate, all'atto delle richieste che dovessero in tal senso pervenire da parte delle strutture ministeriali alle quali sarà trasmesso per l'approvazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, detta all'art. 25 "Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti", in particolare, all'art. 25 comma 11 - quinquies;

VISTA la DGR n. 1186 del 26 luglio 2011;

delibera

1. di considerare le premesse alla presente deliberazione come parti integranti della stessa;

2. di approvare il Piano di ristrutturazione in materia di trasporto pubblico locale di cui in premessa, **Allegato A)** al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, predisposto in applicazione dell'art. 25 comma 11-*quinquies* del D.L. 69/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. 98/2013, da inviare entro il 31 ottobre 2013 all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze;

3. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione regionale Mobilità e la Direzione regionale Programmazione, per quanto di rispettiva competenza;

4. di autorizzare le Direzioni interessate ad integrare il Piano di cui al punto 2) dei dati eventualmente richiesti dalle strutture ministeriali;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1923 del 28 ottobre 2013

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE RELATIVO DEL TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE EX ART. 25 COMMA 11 QUINQUIES D.L. 69/2013

Premessa

Il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, detta all'art. 25 "Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti".
Il comma 11 – *quinquies* del sopraddetto articolo, in particolare, specifica che "*le regioni interessate, al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico dei rispettivi bilanci regionali concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e di applicare i criteri di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione previsti dall'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, predispongono un piano di ristrutturazione del debito a tutto il 31 dicembre 2012, da sottoporre, entro il 31 ottobre 2013, all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze.*"
Il medesimo comma prevede che "*il piano di ristrutturazione del debito deve individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di incremento dell'efficienza da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalità di cui al citato articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 135 del 2012.*"
Si stabilisce, inoltre, che "*per il finanziamento del piano di ristrutturazione, ciascuna regione interessata è autorizzata, previa delibera del CIPE, a utilizzare, per gli anni 2013 e 2014, le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione in attuazione della delibera del CIPE n. 1/2011 dell'11 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2011, nel limite massimo dell'importo che sarà concordato tra ciascuna regione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base del piano stesso. Per le regioni interessate sarà conseguentemente sottoposta all'esame del CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione*".

La Regione del Veneto intende avvalersi delle determinazioni di cui alla suddetta disposizione e, a tal fine, ha predisposto il presente Piano di ristrutturazione, riservandosi, peraltro, di integrarlo e specificarlo all'atto delle richieste che dovessero in tal senso pervenire da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze ai quali sarà trasmesso per l'approvazione.

Quantificazione dell'importo richiesto

Dalla ricognizione delle risorse al 31 dicembre 2012, la Regione del Veneto risulta interessata all'applicazione del comma 11 *quinquies* dell'art. 25 del D.L. 69/2013, per un importo complessivo di € 21.157.916,51, in parte capitale, pari alla somma di quanto dovuto a Trenitalia S.p.A. (fattura n. 8101007522 del 13.09.2013 e nota di credito n. 8101007646) per € 20.475.582,76, IVA compresa, per servizi svolti da Trenitalia S.p.A. nel 2012, e di € 682.333,75 IVA compresa, per servizi svolti da Sistemi Territoriali S.p.A. nell'anno 2011 (fattura n. 12000165 del 21.05.2012 e nota di credito n. 13000028 del 20.02.2013).

Per l'anno 2012, infatti, l'importo effettivo delle risorse trasferite dallo Stato per i servizi ferroviari regionali sono state incerte sino alla fine dell'anno, tanto che nel Bilancio di previsione di competenza, al capitolo di pertinenza n. 101650 "Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale (Art. 21, c. 3, D.L. 06/07/2011, n. 98)", era stato allocato esclusivamente il valore delle risorse annualmente trasferite dallo Stato secondo il criterio "storico" per € 87.960.000,00.
Nel corso dell'anno 2012, peraltro, in sede di Conferenza delle Regioni la quantificazione delle risorse finanziarie da destinare al settore del trasporto pubblico locale ferroviario è stata oggetto di notevole

discussione, nella prospettiva anche dell'efficientamento e razionalizzazione del sistema trasportistico e di ripristino della dotazione storica per il settore.
Con l'Accordo per il Trasporto Pubblico Locale del 21 dicembre 2011, in particolare, era stato quantificato in 1.600 milioni di Euro il concorso finanziario dello Stato per i servizi di Trasporto ferroviario per l'anno 2012.
L'importo di Euro 1.600 risultava così costituito:
- 1.200 milioni di Euro ex art. 21, c. 3, del D.L. 6.07.2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15.07.2011, n. 111;
- 314 milioni di Euro ex art. 21, comma 2, del D.L. 6.07.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 5.07.2011 n. 111.

Ulteriori 86 milioni di Euro avrebbero dovuto essere assicurati con un provvedimento normativo *ad hoc* a seguito della sottoscrizione di un "Patto per l'efficientamento e la razionalizzazione del Trasporto Pubblico locale", mai sottoscritto, con conseguente mancato trasferimento di dette risorse.
Solo in data 6 dicembre 2012 è entrato in vigore il decreto interministeriale Trasporti – Economia del 4 dicembre 2012, pubblicato in G.U. n. 284 del 5.12.2012, con il quale veniva disposta l'assegnazione e l'erogazione per l'anno 2012 dei fondi di cui all'art. 21, c. 3, del D.L. 6.07.2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15.07.2011, n. 111, con quota a favore della Regione del Veneto pari ad € 86.532.183,85.
In data del 4 dicembre 2012, con decreto a firma congiunta del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato in G.U. n. 284 del 5.12.2012, sono stati ripartiti tra le regioni a statuto ordinario, sulla base delle percentuali originariamente previste dal D.P.C.M. del 16.11.2000, i fondi di cui all'art. 21, comma 2, del D.L. 6.07.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 5.07.2011 n. 111, con quota a favore della Regione del Veneto pari ad € 23.015.735,20.
Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 0102776 del 28 novembre 2012 è stata, inoltre, determinata la prima rata del contributo statale relativo all'IVA sui Contratti di Servizio ferroviari riconosciuto alle Regioni a Statuto Ordinario per l'anno 2012 (Art. 9, commi 4 e 5, Legge 7 dicembre 1999, n. 472 - D.I. 22 dicembre 2000) come da D.L. 2 marzo 2012, n. 16 - art. 12, comma 11-septies; detto contributo è stato valutato sulla base di una aliquota di compartecipazione al gettito IVA sui Contratti di Servizio del 52,89%, come da intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni il 25/07/2012.
L'importo della prima rata riconosciuto al Veneto è stato di € 4.277.436,6.
Con DGR n. 2806 del 24.12.2012 sono state, quindi, impegnate le risorse finanziarie accertate a fine anno per € 113.825.355,66, ai fini della copertura degli oneri relativi al contratto di servizio con Trenitalia S.p.A.
Riepilogando, i complessivi trasferimenti alla Regione del Veneto, compresa la quota di € 3.098.741,00, quali fondi vincolati al trasporto pubblico ferroviario sulla linea Treviso – Portogruaro sono stati, per l'anno 2012, pari ad € 116.924.096,66 e, stante gli impegni per un corrispondente importo, sono stati completamente liquidati a Trenitalia S.p.A. per il servizio reso.

In data 28 marzo 2013 è pervenuta da Trenitalia S.p.A. l'ulteriore fattura n. 8101003872 del 22.03.2013, a saldo IV trimestre 2012, per € 21.410.680,50, successivamente rettificata con la fattura n. 8101007522 del 13.09.2013 (e nota di credito n. 8101007646), per € 20.475.582,76, IVA compresa, relativa a quota parte del IV trimestre 2012, che non ha trovato copertura nell'ambito delle risorse trasferite dallo Stato per l'anno 2012.

Con nota del 16.07.2013 prot. n. 38502, pervenuta via PEC in data 24.07.2013 prot n. 314516 Trenitalia S.p.A. ha diffidato la Regione del Veneto al pagamento della fattura a saldo IV trimestre 2012.
Stante la natura commerciale dei servizi resi dal gestore del servizio ferroviario, il ritardo nei pagamenti comporta, altresì, l'aggravio degli interessi di mora.

L'importo per Sistemi Territoriali S.p.A. è relativo allo svolgimento del servizio ferroviario nell'anno 2011 da parte di detta Società e non ha trovato copertura nei fondi stanziati in bilancio né nel relativo esercizio finanziario né negli esercizi successivi.

In sintesi, il complesso delle risorse al 31 dicembre 2012, per le quali si chiede l'applciazione dell'art. 25 comma 11 quinquies del D.L. 69/2013 risulta pari ad € 21.157.916,51 IVA compresa, in parte capitale.

Misure di razionalizzazione ed efficientamento

L'applicazione dell'art. 25 comma 11 quinquies del D.L. 69/2013 presuppone azioni di razionalizzazione e di incremento dell'efficienza da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalità di cui al citato articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 135 del 2012.
Come noto, l'art. 3 del DPCM 11.03.2013 prevede che, per l'anno 2013, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 16 bis del decreto legge n. 95/12, gli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione per l'erogazione della quota del 10% delle risorse stanziate sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario, si considerano soddisfatti mediante l'adozione del piano di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo art. 16 – bis entro quattro mesi dall'emanazione dello stesso D.P.C.M.
A tal fine, **con nota prot. n. 302006 del 12.07.2013,** la Regione del Veneto ha già inviato copia al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed all'Osservatorio per le politiche del TPL dei provvedimenti adottati e i dati istruttori, da cui risulta la riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale.

In sintesi, per quanto riguarda nello specifico il settore ferroviario è prevista l'adozione di una struttura di orario basata sulla regolarità e ricorsività dei servizi e che preveda contestualmente una modifica degli "orologi" delle principali stazioni ferroviarie.

Nel settembre 2011 è stato, quindi, istituito il gruppo di lavoro per l'analisi del programma dei servizi ferroviari e per l'elaborazione di proposte di esercizio futuro basate sul criterio dell'orario cadenzato.
Il gruppo di lavoro, composto da un rappresentante della Regione (con mandato altresì di confrontarsi con le Associazioni dei Consumatori per l'analisi delle istanze dalle stesse avanzate), da uno di Trenitalia S.p.A. e da un rappresentate della società regionale Sistemi Territoriali S.p.A., ha concluso le attività con la presentazione in data 19 settembre 2012 di uno studio denominato "Servizi ferroviari d'interesse regionale e locale - Proposta di Orario Cadenzato".

Con DGR n. 2842 del 28 dicembre 2012 sono state approvate le risultanze di detto studio, relativamente all'adozione dell'Orario Cadenzato, quale nuovo modello per l'offerta dei "servizi ferroviari di interesse regionale e locale" e incaricata la Direzione Regionale Mobilità per l'esecuzione e la predisposizione dei documenti e degli atti necessari per gli adempimenti conseguenti.
In sintesi e richiamando per completezza gli elementi fondamentali, si evidenzia che lo studio, nel suo complesso, si è prefisso di minimizzare le esistenti criticità di offerta di servizi mediante l'adozione di un modello a struttura "cadenzata" - ovvero di una struttura di orario basata sulla regolarità, bidirezionalità e ricorsività dei servizi – coniugata allo studio degli "orologi" delle principali stazioni ferroviarie e all'utilizzo di materiale rotabile dedicato per relazioni.
Lo studio ha colto l'opportunità di estendere la proposta subito a tutto il territorio regionale evolvendosi rispetto all'impostazione originaria del progetto del S.F.M.R. che prevedeva un servizio inizialmente limitato alla sola area del Veneto centrale.

Il modello di offerta studiato prevede che i servizi cadenzati siano distinti in due categorie relative ad altrettante missioni e che costituiscono due veri e propri sottosistemi:

- servizi che fermano in tutte le località;
- servizi veloci, fermano solo nelle località maggiori (capoluoghi di provincia, città aventi dimensioni importanti, stazioni nodo rispetto a linee affluenti).

Il sistema dei regionali lenti è previsto, laddove possibile, che s'interconnetta nelle stazioni nodo con il sistema dei regionali veloci e i servizi della lunga percorrenza; tali stazioni potranno così divenire, in

un'ottica di riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico nel suo complesso, i principali luoghi di *rendez-vous* con il sistema automobilistico di linea urbano e extraurbano.
Lo studio ha provveduto alla costruzione del quadro orario giornaliero di ogni singola linea/relazione avendo come obiettivo quello di soddisfare una pluralità di esigenze e vincoli, quali:

- le osservazioni e indicazioni formulate dalle Associazioni dei Consumatori;
- il contenimento dei costi per la Regione, pur mantenendo una produzione complessiva annua di servizi non dissimile da quella attuale;
- la domanda di mobilità anche sulla base delle frequentazioni rilevate con ciascun servizio.
  Rispetto alla totale saturazione della proposta di orario cadenzato, di fronte alla necessità di effettuare delle scelte su determinati servizi da svolgere nell'arco della giornata, si è data priorità a quelli già presenti in offerta, e per i quali la domanda di mobilità si è nel tempo incentrata e sedimentata.
  In relazione alle risorse disponibili, sarà possibile:
  - occupare ogni singola traccia oraria prevista nel cadenzamento;
  - aumentare l'arco dell'orario di apertura al servizio di ogni singola linea.
- l'ottimizzazione sia dei turni del personale di macchina e viaggiante, che del materiale rotabile disponibile all'esercizio, individuati comunque sulla scorta della domanda massima rilevata o attesa.

Successivamente**,** con DGR n. 386 del 25 marzo 2013 è stato approvato il "Protocollo di intesa da sottoscrivere tra la Regione e FS S.p.A.", quale documento propedeutico e di intesa volto alla adozione del sistema di orario cadenzato.
In data 10 aprile 2013 con DGR n. 436, successivamente alla approvazione della Legge Finanziaria 2013, è stato approvato lo schema dell'"Atto modificativo – integrativo del contratto per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale per il periodo 01.01.2009-31.12.2014".

Entrambi i documenti, "Protocollo di intesa" e "Atto integrativo al contratto", sono stati sottoscritti in data 27 maggio 2013.
Dal dicembre 2013 è previsto l'avvio dell'orario cadenzato per la Regione del Veneto.

Conclusioni e richiesta utilizzo fondi

Si fa presente che per l'anno 2013 è stata prevista l'integrale copertura dei servizi ferroviari da parte della Legge Finanziaria 3/2013.

	Valore dei servizi ferroviari	Risorse a bilancio Legge Regionale Finanziaria n. 3/2013	delta
Anno 2013	150 milioni circa	150 milioni	0

Per quanto emerso dalla ricognizione al 31 dicembre 2012, si chiede l'utilizzo dei fondi come da tabella allegata:

	Totale ricognizione al 31.12.2012	Richiesta di utilizzo di fondi FSC - art. 25 comma 11- *quinquies* del D.L. 69/2013
Anni 2011-2012	21.157.916,51	21.157.916,51

Si propone di utilizzare le risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione in attuazione della delibera del CIPE n. 1/2011 assegnate alla Regione del Veneto, che dal Piano finanziario del Programma Attuativo Regionale di cui alla DGR n. 1186 del 26.07.2011 risultano destinate nell'Asse prioritario "Mobilità Sostenibile" alla linea di intervento "Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale" (SFMR), che reca risorse per € 100.000.000,00.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1924 del 28 ottobre 2013

Aggiornamento Master Plan regionale delle piste ciclabili, al fine di incentivare e migliorare la mobilità ciclistica nel territorio.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione la Giunta Regionale dà avvio all'aggiornamento del Master Plan delle piste ciclabili.

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto al fine di assumere iniziative volte a sviluppare la mobilità sostenibile, dove le Amministrazioni pubbliche sono i principali attori della promozione e organizzazione, ha provveduto alla realizzazione di un "Master Plan" della mobilità ciclistica approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 336 del 11.02.2005.

L'obiettivo principale, nello specifico, è stato quello di dotare la Regione del Veneto di un adeguato strumento che permettesse di definire compiutamente la rete degli itinerari ciclabili di interesse regionale, utilizzando conseguentemente al meglio le risorse finanziarie all'uopo destinate dai successivi bilanci annuali e dando altresì uno strumento di "programmazione" agli Enti locali al fine di poter mettere a sistema le infrastrutture ciclabili locali con la rete regionale della mobilità ciclistica individuata.

A tale riguardo, a seguito di finanziamenti regionali avvenuti negli anni, sono stati realizzati ulteriori interventi infrastrutturali al fine di favorire la mobilità su bicicletta, alcuni completati altri, ad oggi, in fase di realizzazione.

Considerata la necessità di provvedere, per quanto sopra esposto, ad un aggiornamento del Piano al fine di inserire le opere concluse, o in fase di attuazione, nonché ulteriori nuovi interventi inizialmente non previsti, tra cui quelli a completamento ad infrastrutture esistenti ritenuti strategici, si ritiene di incaricare la Direzione regionale Infrastrutture alla redazione dell'aggiornamento del "Master Plan" delle piste ciclabili, demandando al dirigente l'individuazione e l'affidamento dell'eventuale supporto tecnico necessario per l'espletamento dell'attività, fissando conseguentemente in Euro 6.000,00 il limite massimo della spesa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- VISTA la L.R. n. 39 del 30.12.1991;

- VISTA la DGR n. 336 del 11.02.2005;

delibera

1. di incaricare la Direzione Infrastrutture di provvedere all'aggiornamento del Master Plan regionale delle piste ciclabili;

2. di demandare al dirigente regionale della Direzione Infrastrutture l'individuazione e l'affidamento dell'eventuale supporto tecnico necessario per l'attività di cui al punto 1., nel rispetto di cui al D.Lgs 163/2006 e del suo regolamento D.P.R. 207/2010,determinando in euro 6.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, la cui assunzione provvederà con propri atti, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 7012 del bilancio 2013 "Spese per studi e progettazione di nuove opere in materia di trasporti e lavori pubblici";

3. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011, in quanto ricadente nella fattispecie di cui all'art. 6, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, successivamente convertito in legge il 30 luglio 2010, n. 122;

4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1925 del 28 ottobre 2013

L. 144/1999, art. 32 - 4° e 5° Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Nomina della commissione di valutazione regionale.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Con D.G.R. n. 1216 del 16/07/2013, la Giunta regionale ha approvato il bando relativo al 4° e 5° Programma di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Con questo provvedimento si procede a nominare la Commissione di valutazione delle proposte che parteciperanno alla procedura selettiva per l'assegnazione dei contributi previsti.

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

L'articolo 32 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali, prevede la predisposizione, a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (P.N.S.S.). Tale piano viene attuato attraverso programmi annuali.

Con il decreto interministeriale emanato il 29 marzo 2000 ai sensi del citato articolo 32 della legge n. 144/1999, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stati definiti gli indirizzi generali e le linee guida per la predisposizione del P.N.S.S.

L'attuazione del 4° e 5° Programma è organizzata in cinque fasi, come indicato di seguito:

1. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

   - ripartizione regionale delle risorse in relazione alla distribuzione regionale delle vittime degli incidenti stradali;
   - definizione del bando tipo e della ulteriore documentazione tecnica;
   - sottoscrizione delle convenzioni tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Regioni.

2. Regioni e Province autonome:

   - emanazione dei bandi regionali in conformità con il bando tipo definito a livello nazionale o avvio di procedure concertate coerenti con i principi di premialità indicati;
   - costituzione delle commissioni regionali di valutazione (secondo quanto indicato nel bando) e selezione delle proposte da ammettere a finanziamento.

3. Comuni e Province: elaborazione delle proposte.
4. Regioni, Province e Comuni:

   - sottoscrizione delle convenzioni tra Regioni e Amministrazioni Locali;
   - avvio dei lavori;
   - realizzazione degli interventi e creazione della struttura di monitoraggio dello stato di attuazione e dei risultati dell'intervento;
   - monitoraggio dei risultati (per non meno di tre anni).

5. Ministero, Regioni, rappresentanze di Province e Comuni:

   - le Regioni, le Province autonome e le rappresentanze di Province e Comuni predispongono rapporti trimestrali sullo stato di attuazione dei programmi, le problematiche, le potenzialità, le esigenze di supporti, etc.;
   - il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in collaborazione con le Regioni, costituisce il tavolo di coordinamento e valutazione e avvia l'azione di monitoraggio e di supporto dell'attuazione del 4° e 5° Programma, secondo le indicazioni del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;

La legge 296/06 (Finanziaria 2007) ha attribuito 53 milioni di euro per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione, alla valutazione di efficacia ed all'aggiornamento del P.N.S.S. per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Le risorse relative all'annualità 2007 "3° Programma di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale" sono state ripartite e assegnate alle Regioni ed alle Province Autonome. La Regione del Veneto ha quindi emanato il bando per l'assegnazione dei contributi con la D.G.R. n. 1935 del 30/06/2009 e ripartito le risorse con la D.G.R. n. 4121 del 29/12/2009.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha successivamente elaborato il "4° e 5° Programma di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale", da finanziarsi rispettivamente con le risorse resedisponibili dalla legge 296/06 per gli anni 2008 e 2009 e a tale fine ha preventivamenteorganizzato una fase di consultazione e concertazione con le Regioni, leProvince Autonome, l'U.P.I. e l'A.N.C.I., per acquisire gli elementi conoscitivi e valutativipiù opportuni per determinare i contenuti e le modalità applicative del suddetto programma.

La Conferenza Unificata, nella seduta del 18 dicembre 2008, ha espresso parere favorevole sul "4° e 5° Programma" e sui criteri di riparto delle risorse previste dall'art. 1, comma 1035 delle legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il C.I.P.E., con delibera n. 108 del 18 dicembre 2008, ha approvato il "4° Programma", anche in riferimento alla ripartizione regionale delle risorse finanziarieper l'annualità 2008 ed il "5° Programma" limitatamente all'impostazione programmatica nellemore del riparto delle disponibilità iscritte nel bilancio per l'annualità 2009.

Con Decreto n. 296 del 29/12/2008, registrato dalla Corte dei Conti in data 18/03/2009, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha individuato i coefficienti di ripartizione delle risorse finanziarie del 4° e 5° Programma per gli anni 2008 e 2009 ed ha ripartito le risorse finanziarie di cui al 4° Programma, pari ad Euro 53.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2008, destinando alla Regione del Veneto Euro 3.834.983,00. Tali risorse sono state impegnate a favore delle Regioni e delle Provincie Autonome con Decreto Dirigenziale n. 5331 del 30/12/2008, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio il 20/01/2009 secondo la ripartizione di cui al decreto 296 del 29/12/2008. Con Decreto n. 563 del 10/07/2009, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ripartito le ulteriori risorse finanziarie di cui al 5° Programma, pari ad Euro 31.350.000,00 per l'esercizio finanziario 2009. In seguito a tale riparto alla Regione del Veneto sono stati destinati Euro 2.268.423,30 con Decreto Dirigenziale n. 4857 del 29/12/2009, registrato dalla Corte dei Conti in data 15/02/2010.

In base a quanto sopra riportato, alla Regione Veneto risulta assegnata una risorsa finanziaria complessiva, per il 4° e 5° Programma, pari ad Euro 6.103.406,30. Al fine del completamento dell'iter procedurale per l'avvio del 4° e del 5° Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, il competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso alla Regione del Veneto, con nota del 31/03/2010 protocollo n. 29430, la convenzione da sottoscrivere tra Ministero e Regione. La Giunta Regionale, con D.G.R. n. 1546 del 08/06/2010, ha preso atto della citata convenzione delegando l'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture, Renato Chisso, alla firma della stessa. Tale convenzione, così come comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 73358 del 13/09/2010, è stata approvata e resa esecutiva dal Ministero con decreto n. 2132 del 16/07/2010 registrato alla Corte dei Conti in data 24/08/2010.

Con D.G.R. n. 1216 del 16/07/2013, sono stati approvati il disciplinare ed i relativi allegati necessari alla partecipazione di Province e Comuni veneti alla procedura selettiva per l'assegnazione dei contributi, rimandando a successivo atto della Giunta la nomina della commissione di valutazione.

Entro il giorno 6/11/2013 dovranno pervenire alla Direzione regionale Infrastrutture le proposte di Provincie e Comuni.

Al fine del completamento dell'iter procedurale, ovvero al fine della definizione della graduatoria degli interventi da ammettere a cofinanziamento, si rende necessario procedere alla nomina della commissione di valutazione delle proposte che perverranno.

Si propone pertanto che la commissione sia composta da:

- Dott. Ing. Stefano Angelini in qualità di Presidente;
- Dott. Urb. Alessandro Mandricardo;
- Rag. Alessandra Bigozzi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Vista la L. 144/1999, art. 32;

- Visto il Decreto Dirigenziale n. 5331 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 30/12/2008;

- Visto il Decreto Dirigenziale n. 4857 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 29/12/2009;

- Visto il Decreto Dirigenziale n. 2132 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 16/07/2010;

- Vista la DGR n. 1546 del 08/06/2010;

- Vista la DGR n. 1216 del 16/07/2013;

delibera

1. di nominare la Commissione chiamata all'esame delle proposte presentate in relazione al 4° e 5° Programma Annuale di attuazione del Programma Nazionale della Sicurezza Stradale, composta da:

   - Dott. Ing. Stefano Angelini in qualità di Presidente;
   - Dott. Urb. Alessandro Mandricardo;
   - Rag. Alessandra Bigozzi;

2. di dare atto chela commissione, di cui al punto 1, dovrà svolgere il proprio incarico entro il termine di 60 giorni dal suo insediamento;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare la Direzione regionale Infrastrutture dei conseguenti adempimenti tecnico-amministrativi;

5. di pubblicare la presente deliberazione, completa di premesse, nel Bollettino ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1926 del 28 ottobre 2013

Progetto del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale nell'area metropolitana diffusa centrale Veneta - S.F.M.R. II Fase di Attuazione - Tratta Quarto d'Altino-Portogruaro. Int. 3.07 - Nuova Stazione di San Donà di Piave; Int. 3.14 - Ristrutturazione Stazione di Portogruaro. D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, art. 240: esame della proposta della Commissione per la sottoscrizione di un accordo bonario con l'ATI appaltatrice.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Il Codice dei Contratti (D.Lgs n. 163/2006) prevede all'art. 240 la possibilità di sottoscrivere un accordo bonario tra l'Amministrazione e l'impresa appaltatrice allo scopo di definire le riserve sulle questioni contabili che superino il 10% dell'importo dei lavori. La Giunta è chiamata ad esprimersi sulla proposta di accordo formulata dalla Commissione costituita ai sensi dell'art. 240, comma 5, del Codice dei Contratti per l'appalto S.F.M.R. denominato "Int. 3.07 - Nuova Stazione di San Donà di Piave; Int. 3.14 - Ristrutturazione Stazione di Portogruaro" .

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

delibera

1. di approvare, con le precisazioni di cui al punto 2) del provvedimento, la proposta di accordo bonario con l'Associazione temporanea tra le imprese LF Costruzioni S.r.l. e Servizi Funzioni Ambientali S.F.A. S.r.l. formulata dalla Commissione ai sensi dell'art. 240 del Codice dei contratti per il tentativo di soluzione stragiudiziale delle riserve formulate dall'ATI Appaltatrice nel corso dell'esecuzione dei lavori relativi a "S.F.M.R. II Fase di Attuazione - Tratta Quarto d'Altino-Portogruaro. Int. 3.07 - Nuova Stazione di San Donà di Piave; Int. 3.14 - Ristrutturazione Stazione di Portogruaro", nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante **(Allegato B);**
2. di approvare quanto concordato in sede di contradditorio, alla presenza della Commissione di cui al punto 1, tra stazione appaltante ed ATI appaltatrice in data 30 aprile 2013, per quanto concerne l'importo da riconoscersi a favore dell'ATI, pari ad Euro 390.000,00, oltre IVA, in riduzione rispetto a quanto proposto dalla Commissione, come da verbale che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante **(Allegato C)**;
3. di definire pertanto in Euro 390.000,00, oltre IVA al 10%, l'importo da riconoscersi per la soluzione stragiudiziale delle riserve formulate dall'ATI Appaltatrice nel corso dell'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;
4. di impegnare a favore dell'impresa esecutrice LF Costruzioni S.r.l. con sede in Ponzano Veneto (TV), quale capogruppo dell'ATI tra le imprese LF Costruzioni S.r.l. con sede in Ponzano Veneto (TV) e Servizi Funzioni Ambientali S.F.A. S.r.l., la spesa di Euro 429.000,00 sul capitolo n. 101432 (codice SIOPE 201012114) ad oggetto "Contributo statale per la realizzazione del secondo stralcio S.F.M.R. Veneto - art. 2, c. 292, L. 24/12/2007, n.244" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità, per la corresponsione di quanto esplicitato al punto 3.;
5. di attestare la sussistenza del residuo attivo sulla posta di entrata correlata al capitolo di spesa di cui al precedente punto 2, nonché della sussistenza del vincolo di destinazione che ne giustifica la reiscrizione in bilancio;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di autorizzare il Dirigente regionale della Direzione Infrastrutture alla sottoscrizione definitiva dell'accordo bonario con l'impresa Appaltatrice a tacitazione di ogni ulteriore pretesa e/o azione, anche giudiziale, della stessa in relazione ai lavori di cui al punto 1., prendendo atto che, come da esplicita comunicazione dell'ATI del 01.10.2013, tale importo sia da ritenersi a definitiva tacitazione non solo delle riserve da 1 a 42, discusse dalla Commissione, ma anche delle ulteriori riserve nn. 43-44-45-46 iscritte nei SAL 15 e 16, successive alla definizione della proposta di Accordo bonario in oggetto;
8. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Infrastrutture di tutti gli adempimenti consequenziali al perfezionamento dell'accordo bonario;
9. di pubblicare il solo dispositivo della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1928 del 28 ottobre 2013

Salvaguardia di Venezia. Affidamento incarico per la realizzazione di progetti nell'ambito delle attività di competenza della Direzione Regionale Progetto Venezia.

[Venezia, salvaguardia]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento Veneto Acque SpA viene incaricata della realizzazione di attività progettuali presso la Direzione Regionale Progetto Venezia. L'incarico ha durata annuale, salvo proroghe, e prevede un compenso non superiore ad Euro 630.000,00.

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

La salvaguardia fisica e ambientale della laguna di Venezia è oggetto di una normativa speciale, antesignana di analoghe applicazioni in tema di protezione dell'ambiente e di pianificazione del territorio su scala nazionale. La legislazione speciale per Venezia (L. 171/1973 e ss.mm.ii) considera la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna un problema di preminente interesse nazionale e si pone l'obiettivo di garantire la tutela dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della laguna, l'equilibrio idraulico, la difesa dall'inquinamento atmosferico e delle acque e di assicurare la vitalità socio-economica, nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della Regione. Al raggiungimento di dette finalità sono chiamati a concorrere lo Stato, la Regione e gli Enti Locali. In base alle specifiche competenze, a ciascuna di tali Amministrazioni sono assegnati compiti diversi: in sintesi, allo Stato le azioni volte alla salvaguardia fisica e ambientale della Laguna, alla Regione del Veneto i compiti relativi al disinquinamento, alla Provincia di Venezia la regolamentazione della pesca e ai Comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti le azioni volte alla rivitalizzazione socio-economica dell'area.

In base alle competenze attribuite dalla legislazione speciale per Venezia ed in applicazione della relativa legislazione regionale (in particolare la L.R. 17/1990), la Regione del Veneto si è dotata del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia". Tale piano, la cui ultima versione - meglio nota come "Piano Direttore 2000" - è stata approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n° 24 del 1° marzo 2000, costituisce il documento di riferimento per la pianificazione e la programmazione delle opere di disinquinamento della Laguna di Venezia e del suo Bacino Scolante. La strategia di disinquinamento adottata dal Piano Direttore 2000 è mirata, in maniera prioritaria, alle azioni di prevenzione e riduzione dell'inquinamento e di risanamento delle acque del Bacino Scolante. Il Piano Direttore 2000 individua una serie di obiettivi di qualità delle componenti ambientali, con riferimento sia alle conoscenze sullo stato della laguna, sia a quanto disposto dai Decreti Ministeriali 1998-1999 (cosiddetti "Ronchi Costa"). Lo stesso Piano, inoltre, identifica i criteri generali per l'abbattimento dei carichi inquinanti e fornisce le linee guida per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque, individuando i singoli settori di intervento, indicando le strategie e le azioni da intraprendere in relazione agli obiettivi da raggiungere. Le azioni di risanamento sono, pertanto, estese a tutte le fonti di inquinamento, reali e potenziali, e sono riferite all'intero territorio del Bacino Scolante.

Con Deliberazione n. 2974 del 11.10.2005 la Giunta Regionale ha istituito la Direzione "Polo di Marghera", la cui denominazione è stata mutata in Direzione "Progetto Venezia" con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4444 del 30.12.2005. Con la successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 3609 del 22.11.2005, sono state attribuite le competenze e le funzioni delle diverse Strutture Regionali. Ad oggi, le incombenze facenti capo alla Direzione Progetto Venezia sono notevolmente accresciute. In particolare, queste ultime riguardano le azioni di tutela dell'ambiente e del territorio dell'area veneziana e si concretizzano nella gestione di interventi volti alla riduzione del livello di inquinamento della laguna e dei corsi d'acqua del Bacino Scolante, nella messa in sicurezza e bonifica dei siti inquinati, nella riqualificazione infrastrutturale e produttiva di Porto Marghera, nelle attività di aggiornamento e di monitoraggio degli accordi tra gli Enti istituzionali, nella pianificazione territoriale, nonché nell'elaborazione e la sottoscrizione di nuovi documenti di programmazione negoziata che permettono di far fronte all'evoluzione di questo delicato territorio.

Si evidenziano due attività di particolare rilevanza, sia dal punto di vista tecnico-amministrativo, sia dal punto di vista socio-economico: il "Progetto Integrato Fusina" (PIF) e l'"Accordo di programma Vallone Moranzani". Tali azioni richiedono, da parte dell'Amministrazione, non solo un impegno diretto finalizzato a permetterne l'esecuzione, ma anche un'indispensabile attività di raccordo e coordinamento tra le varie Istituzioni pubbliche ed Aziende private coinvolte, che implicano un impegno significativamente gravoso per la Direzione Progetto Venezia.

Oltre alle competenze già ordinariamente assegnate, di per sé complesse e articolate, più recentemente la Struttura regionale in questione è divenuta destinataria di ulteriori incombenze, derivanti dalla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse nazionale di Venezia Porto Marghera e aree limitrofe, nonché dell'Accordo di programma regolante le modalità di verifica dei monitoraggi dei cantieri del Mose e delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale nel rispetto delle direttive e prescrizioni comunitarie e dall'approvazione della l.r. n. 19/2013.

In data 16.04.2012 è stato infatti sottoscritto l'Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse nazionale di Venezia Porto Marghera e aree limitrofe tra Regione Veneto, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Magistrato alle Acque di Venezia, Provincia di Venezia, Comune di Venezia ed Autorità Portuale di Venezia. In esito a tale Accordo, sono stati firmati, in data 21.01.2013, i Protocolli Operativi applicabili per i procedimenti di bonifica ex D.Lgs. n. 152/2006 all'interno del Sito di Interesse Nazionale di Venezia-Porto Marghera, che hanno determinato un'ottimizzazione dell'iter amministrativo, anche grazie ad un maggior coinvolgimento della Regione attraverso la Direzione Progetto Venezia. Ne è tuttavia conseguito un ulteriore impegno per le risorse della citata Struttura regionale, specie per quanto riguarda l'istruttoria dei piani di caratterizzazione.

Il 17.06.2013 la Regione Veneto ha sottoscritto, con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il richiamato Accordo di programma regolante le modalità di verifica dei monitoraggi dei cantieri del Mose e delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale nel rispetto delle direttive e prescrizioni comunitarie, allo scopo di regolamentare le attività di monitoraggio per gli interventi di compensazione e mitigazione richiesti in relazione ai lavori del Mose. L'Accordo citato ha preso atto della necessità di coordinare i diversi processi di monitoraggio ambientale sulla Laguna di Venezia, prevedendo la necessità di giungere alla definizione di un Accordo di Programma Quadro, da sottoscrivere tra tutte le amministrazioni competenti per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna, cui faranno seguito specifici Accordi attuativi disciplinanti le singole attività di monitoraggio sul territorio. L'attività istruttoria tecnico amministrativa correlata al proseguimento di tale Accordo Quadro nonché dei successivi accordi attuativi compete alla Direzione Progetto Venezia.

Tale compito è fondamentale per coordinare tutti i monitoraggi nel contesto lagunare, consentendo un approccio non settoriale, evitando inutili e costose duplicazioni delle azioni amministrative, nonché la sovrapposizione delle attività di monitoraggio ambientale nell'area lagunare.

La Legge Regionale n. 19 del 23 luglio 2013 ha poi attribuito alla Regione del Veneto la competenza in ordine ai procedimenti di bonifica di siti inquinati di cui all'art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 ("Norme in materia ambientale") situati all'interno del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia. Con essa le competenze in materia della Direzione Progetto Venezia, finora circoscritte ai 17 Comuni dell'area PALAV, sono ampliate all'intero Bacino Scolante, che coinvolge il territorio di ben 108 Comuni, distribuiti tra le Province di Venezia, Padova, Vicenza e Treviso. La l. r. n. 19/2013 ha di fatto determinato l'identificazione in un'unica Struttura Regionale delle competenze per la gestione degli interventi sopra descritti di disinquinamento della Laguna di Venezia e di bonifica di siti inquinati ex d.lgs. n. 152/2006 afferenti al territorio del Bacino scolante nella laguna di Venezia. Tale soluzione comporta quindi un severo aumento del carico di lavoro per la Struttura in questione.

Occorre quindi prendere atto dell'avvenuta concentrazione presso la Direzione Progetto Venezia delle seguenti attività, tutte riferibili al medesimo contesto territoriale del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia:

a) gestione degli interventi di disinquinamento finanziati con la legge speciale per Venezia;

b) esercizio delle competenze in materia di bonifica previste dai Protocolli Attuativi dell'Accordo di Programma del 16.04.2012;

c) promozione dell'Accordo di Programma Quadro e di eventuali accordi attuativi per il coordinamento delle misure di monitoraggio ambientale nella Laguna di Venezia;

d) esercizio delle nuove competenze in materia di bonifica derivanti dalla l.r. n. 19/2013.

Le nuove competenze, sommandosi ad attribuzioni già di per sé particolarmente delicate, implicano un aggravio del carico di lavoro cui la predetta Direzione non è in grado di far fronte con le risorse di personale assegnato, ma offrono al contempo significative opportunità per consentire, da un'unica Struttura, una programmazione ambientale e socio economica essenziale nell'area del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.

Infatti, i valori salvaguardati dalla legislazione speciale per Venezia richiedono una gestione integrata, secondo processi dinamici di miglioramento continuo, in cui assume un ruolo fondamentale il monitoraggio finalizzato all'individuazione delle linee evolutive per la successiva pianificazione degli interventi.

Sono stati pertanto elaborati due progetti, il cui svolgimento mira all'acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie alla definizione delle successive scelte programmatiche per gli interventi di risanamento ambientale nel Bacino Scolante e all'adempimento degli impegni assunti dalla Regione con la sottoscrizione degli accordi di programma sopra citati.

Il primo progetto attiene allo studio e monitoraggio dei procedimenti di bonifica all'interno del Bacino Scolante di competenza della Direzione a seguito della l.r. n. 19/2013, con il fine di individuare elementi di criticità tecnici e amministrativi e

conseguenti proposte migliorative da recepire in appositi protocolli operativi che saranno oggetto di successiva valutazione e approvazione ad opera degli organi competenti. Ciò consentirà di migliorare l'efficienza dell'azione amministrativa, anche attraverso la standardizzazione dei criteri di valutazione dei progetti, in modo tale da accelerare i tempi dei procedimenti, a tutto vantaggio dell'utenza. In questo modo, oltre al primario scopo di raggiungere con più rapidità il risanamento di fonti di pressione inquinanti particolarmente significative per la Laguna Veneta, si consentirà di restituire agli usi legittimi le aree inquinate in tempi ragionevoli e di liberare sul territorio risorse che favoriscano il rilancio dell'economia.

Il secondo progetto è inerente alla necessità di proseguire, senza soluzione di continuità, le attività di monitoraggio economico-finanziario degli interventi finanziati con legge speciale per Venezia e propedeutiche alla programmazione degli interventi di salvaguardia da realizzare, già assentite con DGR n. 2313 del 20.11.2012.

Come anticipato, entrambi i progetti permetteranno di fornire un adeguato supporto alla Direzione Progetto Venezia e consentiranno di sviluppare le successive scelte di programmazione ambientale nell'area del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.

Per far fronte alla realizzazione dei summenzionati progetti, si rende necessario riservare all'interno dei finanziamenti messi a disposizione dalla legislazione speciale per Venezia, una specifica quota di fondi per investimento destinati allo svolgimento dei progetti in questione.

In questo senso, il Consiglio Regionale con le Deliberazioni n. 11 del 05.03.2009 e n. 10 del 08.02.2012, recepite dalla Giunta Regionale rispettivamente con Deliberazioni n. 1270/2009 e n. 1169/2012, ha individuato fondi per attività di studio, indagine e ricerca, nonché per la bonifica di siti inquinati nel Bacino Scolante della Laguna di Venezia.

Pertanto, le risorse necessarie al finanziamento delle attività di cui sopra sono individuate nella scheda A-4 "Aggiornamento del Piano Direttore" per l'importo di Euro 330.000,00, capitolo di spesa 100294 "Ulteriori interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna da realizzare con le eccedenze del mutuo contratto per il finanziamento della III e VI fase (L. 05/02/1992 n. 139)", mentre per la quota rimanente di Euro 300.000,00 nella scheda B9 ECO 6 "Bonifica siti inquinati nel territorio del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia", con imputazione al capitolo di spesa 050531 "Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna - sesta fase (L. 23.12.1998 n. 448)".

La società Veneto Acque S.p.A., in attività analoghe, ha già maturato esperienza presso la Direzione Progetto Venezia, dimostrando la piena rispondenza dei servizi resi alle specifiche esigenze dell'Amministrazione Regionale. Si ritiene pertanto di confermare nella stessa Società il referente ottimale per garantire l'espletamento delle attività in questione, anche in considerazione dello Statuto Societario che ne consente lo svolgimento.

Atteso che Veneto Acque S.p.A. è a partecipazione regionale totalitaria, considerato che si configura l'esistenza di un controllo, da parte della Regione sulla Società, assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri servizi (c.d. controllo analogo), verificato altresì che la Società svolge un'attività prevalentemente rivolta alla Regione del Veneto e che la stessa è dotata di specifica competenza in materia, si propone di procedere all'affidamento in house della prosecuzione del "Progetto di monitoraggio economico-finanziario degli interventi finanziati con legge speciale per Venezia e attività propedeutiche alla programmazione degli interventi di salvaguardia da realizzare" e dell'esecuzione del "Progetto di studio e monitoraggio dei procedimenti di bonifica all'interno del Bacino Scolante di competenza regionale a seguito della l.r. n. 19/2013".

La DGR n. 1321 del 17.07.2012 ha altresì affidato alla predetta Società le attività di supporto tecnico operativo per la realizzazione del progetto "Impostazione di una rete di monitoraggio delle acque sotterranee nel Sito di Interesse Nazionale di Venezia-Porto Marghera", fondamentale per valutare l'andamento dei flussi idrici sotterranei dell'area di Porto Marghera e per l'assunzione delle conseguenti scelte programmatiche di risanamento ambientale. Tali attività, iniziate nell'agosto del 2012, hanno comportato l'acquisizione di attrezzature specialistiche ed il loro posizionamento presso idonei piezometri allocati in modo da garantire l'osservazione del livello e dei flussi delle acque di falda. Le strumentazioni in questione hanno cominciato il rilievo dei dati a partire da gennaio 2013. Per consentire la raccolta di elementi sufficienti a tracciare un modello scientifico, è stato identificato un periodo di osservazione biennale.

Occorre dunque prendere atto che le predette attività dovranno necessariamente proseguire fino al 31.12.2014, salvo proroghe necessarie all'attività di rielaborazione dei dati raccolti. Per far fronte a tali incombenze, Veneto Acque S.p.A. beneficia dei fondi già assegnati con la richiamata DGR n. 1321 del 17.07.2012.

Con note del 02.09.2013, prot. 365529, e del 25.09.2013 prot. n. 404042 la Direzione Regionale Progetto Venezia ha richiesto a Veneto Acque S.p.A. di confermare la disponibilità a garantire lo svolgimento delle attività di cui sopra e di quantificarne gli oneri necessari.

Veneto Acque S.p.A., con note prot. 491/2013 del 09.09.2013 e prot. 523/2013 del 02.10.2013 ha espresso la propria disponibilità e ha indicato in complessivi Euro 630.000 (IVA e ogni altro onere fiscale incluso) il costo dell'esecuzione dei

progetti, confermando altresì la possibilità di proseguire le attività previste dalla DGR n. 1321/2012 sino al 31.12.2014, senza ulteriori oneri a carico della Regione.

Lo svolgimento delle attività di cui ai progetti sopra descritti è analiticamente definito nello schema di Convenzione (**Allegato A**), che regolamenta altresì i rapporti giuridico economici con la Società Veneto Acque S.p.A.

Le attività in questione avranno durata di dodici mesi con decorrenza dal 01.01.2014. L'incarico sarà rinnovabile con decreto dirigenziale, in relazione alle esigenze di prosecuzione dei progetti e alle disponibilità di cassa.

Per la prosecuzione del "Progetto di monitoraggio economico-finanziario degli interventi finanziati con legge speciale per Venezia e attività propedeutiche alla programmazione degli interventi di salvaguardia da realizzare" già assentito con DGR n. 2313 del 20.11.2012 e l'esecuzione del "Progetto di studio e monitoraggio dei procedimenti di bonifica all'interno del Bacino Scolante di competenza regionale a seguito della l.r. n. 19/2013", sino al 31.12.2014, la Regione del Veneto riconosce pertanto a Veneto Acque S.p.A. il compenso annuale di Euro 630.000,00, laddove l'"Impostazione di una rete di monitoraggio delle acque sotterranee nel Sito di Interesse Nazionale di Venezia-Porto Marghera" è già stata finanziata con la DGR n. 1321 del 17.07.2012.

Per lo svolgimento delle suddette attività, anche in considerazione della loro valenza ambientale e programmatoria, la società Veneto Acque è autorizzata a derogare alle disposizioni di cui alle lettere A e C delle direttive alle società partecipate approvate con DGR n. 2951 del 14.12.2010 e successive modificazioni e integrazioni.

L'impegno della somma di Euro 630.000,00 (IVA e ogni altro onere fiscale incluso) necessaria per la realizzazione dei progetti di cui sopra è disposto con la seguente imputazione:

- per l'importo di Euro 330.000,00 sul capitolo di spesa 100294 "Ulteriori interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna da realizzare con le eccedenze del mutuo contratto per il finanziamento della III e VI fase (L. 05/02/1992 n. 139)" scheda A-4 "Aggiornamento del Piano Direttore 2000",

- per l'importo di Euro 300.000,00 sul capitolo di spesa 050531 "Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna - sesta fase (L. 23.12.1998 n. 448)" scheda B9 ECO 6 "Bonifica siti inquinati nel territorio del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia", del bilancio regionale 2013.

Tutto ciò premesso il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in oggetto ai sensi dell'art. 53, comma 4, dello Statuto, il quale dà atto che le strutture competenti hanno attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale, statale e comunitaria;

VISTO l'art. 2 della L.R. 13/04/2001, n. 11;

VISTA la L.R. 10.4.1998, n. 12;

VISTA la L.R. 05.04.2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013";

VISTA la L.R. 05.04.2012, n. 4 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013 - 2015";

VISTA la l.r. n. 19 del 23.07.2013;

VISTE le proprie Deliberazioni n. 2974 del 11.10.2005, n. 4444 del 30.12.2005, n.3796 del 27.11.2007 e n. 2565 del 02.11.2010, nonché la Deliberazione n. 2951 del 14.12.2010 ad oggetto "Direttive alle società partecipate dalla Regione Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la DGR n. 2951 del 14.12.2010 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE altresì le DGR n. 1321 del 17.07.2012 e n. 2313 del 20.11.2012;

VISTE le note della Direzione Regionale Progetto Venezia prot. n. 365529 del 02.09.2013 e prot. n. 404042 del 25.09.2013;

VISTE le note di Veneto Acque S.p.A. prot. n. 491/2013 del 09.09.2013 e prot. 523/2013 del 02.10.2013;

VISTO lo Statuto di Veneto Acque S.p.A., approvato in data 20 novembre 2009 dall'Assemblea Straordinaria dei Soci e repertoriato al n. 29967 dal Notaio Angelo Ausilio in Mestre - Venezia;

CONSIDERATA la sussistenza dei criteri richiesti per configurare Veneto Acque S.p.A. quale società in house della Regione del Veneto;

delibera

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di affidare, a Veneto Acque S.p.A. (codice fiscale 03875491007), per le motivazioni riportate in premessa, la prosecuzione del "Progetto di monitoraggio economico-finanziario degli interventi finanziati con legge speciale per Venezia e attività propedeutiche alla programmazione degli interventi di salvaguardia da realizzare", già assentito con DGR n. 2313 del 20.11.2012 e l'esecuzione del "Progetto di studio e monitoraggio dei procedimenti di bonifica all'interno del Bacino Scolante di competenza regionale a seguito della l.r. n. 19/2013".

3. Di stabilire che le attività progettuali di cui sopra avranno durata di dodici mesi, a far data dal 01.01.2014, salvo rinnovo da disporsi con decreto del Dirigente della Direzione Progetto Venezia, sulla scorta di motivate esigenze di prosecuzione e in relazione alle disponibilità di cassa.

4. Di fissare in Euro 630.000,00 (IVA e ogni altro onere fiscale incluso) il compenso annuale da erogare a Veneto Acque S.p.A. per dette attività.

5. Di dare atto che le attività di cui al progetto "Impostazione di una rete di monitoraggio delle acque sotterranee nel Sito di Interesse Nazionale di Venezia-Porto Marghera", già finanziate con la DGR n. 1321 del 17.07.2012, proseguiranno sino al 31.12.2014, senza ulteriori oneri a carico della Regione, salvo proroghe necessarie all'attività di rielaborazione dei dati raccolti.

6. Di finanziare i summenzionati progetti, a valere sui fondi recati dal riparto approvato con DGR n. 1169/2012 e n. 1270/2009, allocati nella scheda: - A-4 "Aggiornamento del Piano Direttore 2000", per l'importo di Euro 330.000,00 e nella scheda B9 ECO6 "Bonifica siti inquinati nel territorio del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia" per la quota rimanente di Euro 300.000,00.

7. Di impegnare la somma complessiva di Euro 630.000,00 (IVA e ogni altro onere fiscale incluso) necessaria alla realizzazione delle attività di cui sopra, a favore di Veneto Acque S.p.A., cod. Siope "2 08 01 2710 Incarichi professionali esterni", secondo la seguente imputazione ai rispettivi capitoli del Bilancio Regionale 2013, che presentano la necessaria disponibilità:

- per Euro 330.000,00 al capitolo di spesa 100294 "Ulteriori interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna da realizzare con le eccedenze del mutuo contratto per il finanziamento della III e VI fase (L. 05/02/1992 n. 139)", scheda A-4 "Aggiornamento del Piano Direttore 2000",

- per Euro 300.000,00 al capitolo di spesa 050531 "Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna - sesta fase (L. 23.12.1998 n. 448)" scheda B9 ECO6 "Bonifica siti inquinati nel territorio del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia".

8. Di attestare l'avvenuta riscossione della correlata posta di entrata sui capitoli 9667, 9673 e 9680, relativi alle eccedenze sui mutui contratti peri il finanziamento della terza, sesta e ottava fase della legge n. 139/1992.

9. Di autorizzare la società Veneto Acque a derogare alle disposizioni di cui alle lettere A e C delle direttive alle società partecipate approvate con DGR n. 2951 del 14.12.2010 e successive modificazioni e integrazioni.

10. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.

11. Di approvare lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e Veneto Acque S.p.A., riportato in allegato al presente provvedimento (**Allegato A**), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, atto a regolamentare i rapporti contrattuali relativi allo svolgimento delle attività programmate.

12. Di dare atto che il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, provvederà alla sottoscrizione della convenzione entro il 31.12.2013, in rappresentanza della Regione del Veneto.

13. Di incaricare il Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia dell'adozione di tutti i necessari provvedimenti attuativi.

14. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Legislativo 14 marzo 2013, n° 33.

15. Di pubblicare la presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1928 del 28 ottobre 2013 pag. 1/7

SCHEMA DI
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI
PRESSO LA DIREZIONE PROGETTO VENEZIA, AI SENSI DELLA DGR N….DEL….

TRA

La Regione del Veneto con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata da …….., il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto, di seguito denominata Regione,

E

Veneto Acque S.p.A., con sede in Mestre - Venezia, Via Torino, 180, codice fiscale 03875491007, di seguito denominata "Società", nella persona del……

PREMESSO CHE

a) con Deliberazione n. 2974 del 11/10/2005 la Giunta Regionale ha istituito la Direzione "Polo di Marghera", la cui denominazione è stata mutata in Direzione "Progetto Venezia" con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4444 del 30/12/2005;
b) le competenze della Direzione Progetto Venezia riguardano le azioni di tutela dell'ambiente e del territorio dell'area veneziana e si concretizzano in interventi volti alla riduzione del livello di inquinamento della laguna e dei corsi d'acqua del Bacino Scolante, alla messa in sicurezza ed alla bonifica dei siti inquinati, alla riqualificazione infrastrutturale ed alla riconversione produttiva di Porto Marghera, nelle attività di aggiornamento e di monitoraggio degli accordi tra gli Enti istituzionali, nella pianificazione territoriale, nonché nell'elaborazione e la sottoscrizione di nuovi documenti di programmazione negoziata che permettono di far fronte all'evoluzione di questo delicato territorio;
c) i principali strumenti regionali di riferimento nell'azione della struttura sono il "Piano Direttore 2000" ed il "Master Plan per la bonifica dei siti inquinati di Porto Marghera"; tuttavia, a fronte delle mutate predisposizioni normative dettate dal D. Lgs n. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale) è emersa la necessità di una revisione dei due piani, attività che vede impegnata, con ruolo di coordinamento la Direzione Regionale Progetto Venezia;
d) presso la Direzione Progetto Venezia si è determinata la concentrazione delle seguenti attività, tutte riferibili al medesimo contesto territoriale del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia: a) gestione degli interventi di disinquinamento finanziati con la legge speciale per Venezia; b) esercizio delle competenze in materia di bonifica previste dai Protocolli Attuativi dell'Accordo di Programma del

16.04.2012; c) promozione dell'Accordo di Programma Quadro e di eventuali accordi attuativi per il coordinamento delle misure di monitoraggio ambientale nella Laguna di Venezia; d) esercizio delle nuove competenze in materia di bonifica derivanti dalla l.r. n. 19/2013;

e) i valori salvaguardati dalla legislazione speciale per Venezia richiedono una gestione integrata, secondo processi dinamici di miglioramento continuo, in cui assume un ruolo fondamentale il monitoraggio finalizzato all'individuazione delle linee evolutive per la successiva pianificazione degli interventi;

f) sono stati pertanto elaborati due progetti, il cui svolgimento mira anche all'acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie alla definizione delle successive scelte programmatiche per gli interventi di risanamento ambientale nel Bacino Scolante e all'adempimento degli impegni assunti dalla Regione con la sottoscrizione dell'*Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse nazionale di Venezia Porto Marghera e aree limitrofe* del 16.04.2012 e dell'*Accordo di programma regolante le modalità di verifica dei monitoraggi dei cantieri del Mose e delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale nel rispetto delle direttive e prescrizioni comunitarie;*

g) il primo progetto attiene allo studio e monitoraggio dei procedimenti di bonifica all'interno del Bacino Scolante di competenza della Direzione Progetto Venezia a seguito della l.r. n. 19/2013, con il fine di individuare elementi di criticità tecnici e amministrativi e conseguenti proposte migliorative da recepire in appositi protocolli operativi che saranno oggetto di successiva valutazione e approvazione ad opera degli organi competenti;

h) il secondo progetto inerisce alla necessità di proseguire, senza soluzione di continuità, con le attività di monitoraggio economico-finanziario degli interventi finanziati con legge speciale per Venezia, nonché ad attività propedeutiche alla programmazione degli interventi di salvaguardia da realizzare, già assentite con DGR n. 2313 del 20.11.2012;

i) si rende pertanto necessario riservare all'interno dei finanziamenti messi a disposizione attraverso la citata legislazione speciale, una specifica quota di fondi per investimento destinati alla realizzazione/prosecuzione dei predetti progetti;

j) il Consiglio Regionale con le Deliberazioni n. 11 del 05/03/2009 e n. 10 del 08/02/2012, recepite dalla Giunta Regionale rispettivamente con Deliberazioni n. 1270/2009 e n. 1169/2012, ha disposto di assegnare fondi per attività di studio, indagine e ricerca;

k) Veneto Acque S.p.A. è una Società a capitale totalmente detenuto dalla Regione del Veneto e può operare attraverso affidamenti diretti nei suoi confronti (c.d. *in house*);

l) Veneto Acque S.p.A. ha già in precedenza dimostrato la piena rispondenza dei servizi resi alle specifiche esigenze dell'Amministrazione Regionale ed è dotata dei requisiti necessari, con particolare riferimento alla composizione societaria, (le cui azioni sono totalmente detenute dalla Regione) e le finalità statutarie della stessa Società, nonché le specifiche competenze in materia;

m) la DGR n. 1321 del 17.07.2012 ha affidato alla predetta Società le attività di supporto tecnico operativo per la realizzazione del progetto "*Impostazione di una rete di monitoraggio delle acque sotterranee nel Sito di Interesse Nazionale di Venezia-Porto Marghera*", fondamentale per valutare l'andamento dei flussi idrici sotterranei dell'area di Porto Marghera e per l'assunzione delle conseguenti scelte programmatiche di risanamento ambientale. Tali attività, iniziate nell'agosto del 2013, hanno comportato l'acquisizione di attrezzature specialistiche ed il loro posizionamento presso idonei piezometri allocati in modo da garantire l'osservazione del livello e dei flussi delle acque di falda. Le strumentazioni in questione hanno cominciato il rilievo dei dati a partire da gennaio 2013. Per consentire la raccolta di elementi sufficienti a tracciare un modello scientifico, è stato identificato un periodo di osservazione biennale. Occorre dunque prendere atto che le predette attività dovranno necessariamente proseguire fino al 31.12.2014, salvo proroghe necessarie all'attività di rielaborazione dei dati raccolti;

TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. La presente convenzione regolamenta la realizzazione del progetto "*Studio e monitoraggio dei procedimenti di bonifica all'interno del Bacino Scolante di competenza della Direzione Progetto Venezia a seguito della l.r. n. 19/2013*" e la prosecuzione del progetto "*Attività di monitoraggio economico-finanziario degli interventi finanziati con legge speciale per Venezia, e attività propedeutiche alla programmazione degli interventi di salvaguardia da realizzare*", già assentito con DGR n. 2313 del 20.11.2012.
2. I progetti avranno durata di dodici mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Art. 2 – Specifiche tecniche

1. In particolare, la prosecuzione del progetto "*Attività di monitoraggio economico-finanziario degli interventi finanziati con legge speciale per Venezia, e attività propedeutiche alla programmazione degli interventi di salvaguardia da realizzare*" prevede lo svolgimento delle attività di seguito riportate:

1) raccolta ed elaborazione dati;
2) verifiche tecniche, finanziarie e procedurali degli interventi;
3) esame e verifica delle progettazioni e dei quadri economici proposti dagli Enti Istituzionali coinvolti nel "Progetto Moranzani", secondo le direttive indicate dalla Direzione Progetto Venezia;
4) affiancamento delle Strutture Regionali in attività di studio connesse all'aggiornamento del Piano Direttore 2000, del Master Plan e del "Piano di Gestione della Laguna di Venezia e del suo Bacino Scolante";
5) studio e monitoraggio degli interventi finanziati con la legislazione speciale per Venezia;

6) valutazione in coordinamento con le Strutture Regionali, delle possibili linee di sviluppo degli interventi predetti.

2. La realizzazione del progetto "*Studio e monitoraggio dei procedimenti di bonifica all'interno del Bacino Scolante di competenza della Direzione Progetto Venezia a seguito della l.r. n. 19/2013*" prevede invece lo svolgimento delle seguenti attività:

1) raccolta dati e analisi tecnica dei progetti di bonifica, messa in sicurezza e caratterizzazione;
2) analisi delle procedure amministrative applicate ai progetti ex art. 242 del d.lgs. n. 152/2006;
3) identificazione dei più ricorrenti elementi di criticità tecnica dei progetti di bonifica, messa in sicurezza o caratterizzazione;
4) catalogazione delle problematiche più frequenti nella gestione amministrativa dei procedimenti in questione, con particolare riferimento ai lavori delle Conferenze di Servizi;
5) affiancamento della Direzione Progetto Venezia nell'elaborazione e sperimentazione di soluzioni alle criticità e problematiche summenzionate al fine di una loro adozione appositi protocolli;
6) affiancamento della Direzione Progetto Venezia nelle attività di coordinamento con le Amministrazioni coinvolte nei procedimenti ex art. 242 del d.lgs. n. 152/2006.

3. La Società si impegna, all'interno di quanto stabilito con la presente Convenzione, a svolgere anche ulteriori eventuali attività, connesse all'attuazione del servizio, che verranno stabilite in accordo con la Regione.

4. La collaborazione dovrà essere espletata, anche mediante relazioni scritte, secondo le indicazioni che verranno comunicate dalla Regione e comporta l'impegno a partecipare, con personale qualificato, a tutti gli incontri e le riunioni che la medesima organizzerà, presso i propri uffici o altrove.

5. La Società si impegna altresì a svolgere l'incarico con proprio personale, ovvero mediante l'utilizzo di personale esterno selezionato nelle forme di legge, assicurando la continuità nello svolgimento dei progetti in corso.

Art. 3 – Attività di cui alla DGR n. 1321 del 17.07.2012

1. Le Parti prendono atto che la regolamentazione dei rapporti necessari all'espletamento del progetto "*Impostazione di una rete di monitoraggio delle acque sotterranee nel Sito di Interesse Nazionale di Venezia-Porto Marghera*", affidato con DGR n. 1321 del 17.07.2012, è contenuta nella Convenzione approvata con D.G.R. n. 1453 del 13.09.2011 e sottoscritta in data 27.09.2011 dalla Regione Veneto e da Veneto Acque S.p.A., che qui si intende richiamata.

2. Le Parti prendono atto altresì che le attività di cui al richiamato progetto, iniziate nell'agosto del 2012, hanno comportato l'acquisizione di attrezzature specialistiche ed il loro posizionamento presso idonei piezometri allocati in modo da garantire l'osservazione del livello e dei flussi delle acque di falda. Le strumentazioni in questione hanno cominciato il rilievo dei dati a partire da gennaio 2013 e per consentire la

raccolta di elementi sufficienti a tracciare un modello scientifico, è stato identificato un periodo di osservazione biennale.

3. Le predette attività proseguiranno pertanto fino al 31.12.2014, salvo proroghe necessarie alla rielaborazione dei dati raccolti.

4. Per far fronte a tali incombenze, Veneto Acque S.p.A. beneficia dei fondi già assegnati con la richiamata DGR n. 1321 del 17.07.2012, le cui modalità di pagamento sono disciplinate nella Convenzione approvata con D.G.R. n. 1453 del 13.09.2011 e sottoscritta in data 27.09.2011 dalla Regione Veneto e da Veneto Acque S.p.A.

Art. 4 – Riservatezza dei dati e proprietà dei risultati dell'indagine.

1. La Società è tenuta alla massima riservatezza circa i dati e le informazioni forniti dalla Regione o acquisiti nel corso delle attività; qualora volesse divulgare, anche in parte, i dati in suo possesso, dovrà richiedere ed ottenere assenso scritto da parte della Regione.

2. I risultati e gli elaborati predisposti nell'ambito dell'attività in oggetto, sia in formato cartaceo, sia in formato digitale, sono riservati e di esclusiva proprietà della Regione.

Art. 5 – Responsabilità

1. La Società è l'unica responsabile dell'esecuzione dei progetti, in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme vigenti.

2. Compete esclusivamente alla Società ogni decisione e responsabilità per quanto riguarda le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione delle attività, per quanto di competenza.

3. L'attività del personale di Veneto Acque, potrà svolgersi all'interno della Direzione Regionale Progetto Venezia e della Società stessa, ovvero in altre strutture della Regione o di Enti strumentali, in base alle specifiche esigenze ed al programma di attività concordate.

4. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale della Società, ai sensi dell'art.2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363 che, in ragione dell'attività specificamente svolta, presso strutture regionali e della Società, sia esposto a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.

5. La Società si impegna a provvede alla copertura assicurativa a favore del personale, per infortuni e per responsabilità civile verso terzi, nell'espletamento delle attività previste dalla presente convenzione.

6. L'attività del personale incaricato non prefigura in nessun caso un'attività di lavoro dipendente e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli della Società né della Regione del Veneto.

Art. 6 – Compenso e modalità di pagamento

1. La Regione assegna a Veneto Acque S.p.A., quale compenso per lo svolgimento delle attività progettuali previste, la somma complessiva di € 630.000,00 (seicentotrentamila/00), comprensiva di IVA e oneri fiscali.

2. Veneto Acque si obbliga a rispettare le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e pertanto indica, per l'effettuazione delle erogazioni che la Regione Veneto effettuerà, mediante bonifico bancario, a favore della stessa Società, a titolo di compenso per la presente Convenzione, il conto corrente bancario n……presso…….iban…….
In caso di inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria, il contratto sarà risolto espressamente.
3. Le liquidazioni saranno effettuate sulla base di erogazioni trimestrali, previa acquisizione della rendicontazione dell'attività svolta, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 44, comma 2, lettera a, della L.R. n. 39/2001.

Art. 7 – Recesso

1. Ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta, da inviare alla controparte con un preavviso di almeno tre mesi.
2. Per quanto non specificato, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione, nell'ambito del perseguimento dei rispettivi fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 9 - Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Regione e la Società, durante l'esecuzione del servizio, come al termine del contratto, di natura tecnica, amministrativa, o giuridica, sono deferite al competente Foro di Venezia.

Art. 10 – Registrazione

1. Viene convenuto tra le parti che la presente convenzione sarà oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 della Tariffa parte 2° del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.
2. La presente convenzione, dattiloscritta in numero di 7 (sette) fogli, è composta da numero 10 (dieci) articoli.

Letto confermato e sottoscritto.

Venezia, ……..:

ALLEGATOA alla Dgr n. 1928 del 28 ottobre 2013 pag. 7/7

Per la Società
Veneto Acque S.p.A.

……..

Per la Regione del Veneto

…….

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1929 del 28 ottobre 2013

Autorizzazione, ai sensi della lett. C dell'allegato A della DGR 258/2013, alla società Veneto Innovazione S.p.A.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento viene autorizzato il Consiglio di Amministrazione della società Veneto Innovazione S.p.A. a procedere all'assunzione di un collaboratore a progetto per il progetto europeo Smart Europe "PA-Smart EU-2013" .

L'Assessore Roberto Ciambettiriferisce quanto segue.

Come noto, la Giunta regionale con la DGR n. 258 del 5 marzo 2013 ha fornito delle direttive alle società regionali per la razionalizzazione delle risorse e la riduzione dei costi di gestione, oltre che, per dare attuazione a leggi regionali e statali, andando a modificare ed integrare quanto già stabilito dalla Giunta regionale con precedenti provvedimenti ed in particolar modo con la DGR 2951/2010.

In materia di assunzioni del personale la lett. c dell'allegato A della DGR succitata stabilisce quanto segue:

C-I. Per il triennio 2011-2013 le società partecipate in via totalitaria, maggioritaria o controllate dalla Regione possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad un costo pari al massimo al 50 per cento di quello relativo al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

A partire dal 2013, tali società possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con contratti di lavoro a progetto, nel limite del 50% del costo sostenuto per le rispettive finalità nell'anno 2009.

La deroga ai succitati limiti, ove non sia in contrasto con la normativa vigente, può essere richiesta con comunicazione motivata esclusivamente qualora la mancata assunzione prefiguri un danno alla società o a eventuali suoi creditori e deve essere espressamente autorizzata dalla Giunta regionale.

C-II. Le società adottano, sulla base dello schema allegato, un Regolamento per il reclutamento del proprio personale, che recepisca i principi stabiliti dal comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, dei principi di cui al comma 6 dell'art. 7 del decreto legislativo citato nonché dei limiti previsti dal comma 1 dell'art. 46 del DL 112/2008.

Con nota n. 2100/2013/GS/DP del 10 settembre 2013 il Consiglio di Amministrazione della società Veneto Innovazione S.p.A. ha avanzato una richiesta di autorizzazione per avviare il procedimento di assunzione di un collaboratore a progetto, non avendo risorse interne disponibili, per attività di assistenza tecnica e supporto amministrativo relativo al progetto Europeo Smart Europe "PA-Smart EU-2013" a valere sul programma Interreg IVC, del quale Veneto Innovazione è partner oltre alla Regione del Veneto.

La durata della collaborazione è prevista di dodici mesi, con possibilità di proroga fino alla conclusione delle attività progettuali, attualmente prevista per il 31/12/2014, per un costo complessivo da rendicontare nel budget di progetto pari ad Euro 34.200,00, interamente a carico del progetto europeo.

A seguito della richiesta della Società, gli uffici regionali hanno predisposto un'apposita scheda istruttoria, contenente condizioni, presupposti e appositi criteri di valutazione, da compilare da parte della Società.

Con successiva nota n. 2207/2013/GS /DP del 19/9/2013 la Società trasmetteva, pertanto, agli uffici regionali la scheda compilata che si allega al presente provvedimento (**Allegato A**).

Sulla base di tale scheda e di altra documentazione in possesso degli uffici regionali si rappresenta quanto segue.

Primariamente, va riscontrato se vi sia o meno la possibilità / necessità di chiedere l'autorizzazione in questione in base a quanto stabilito dalla direttiva in materia di assunzioni di personale di cui alla DGR 258/2013.

Considerato che la Società non rientra tra quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che la stessa è partecipata in via totalitaria dalla Regione del Veneto e che il costo del personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e

continuativa o con contratti a progetto previsto per il 2013 supera il 50% di quello del 2009, il caso in questione rientra in quelli in cui per poter procedere all'assunzione è necessaria un'autorizzazione da parte della Giunta regionale.

Bisogna, a questo punto, rilevare se sono presenti i presupposti minimi per la concessione dell'autorizzazione e cioè se la Società si è dotata di un regolamento per l'adozione del personale e se vi è coerenza dell'attività che andrà a svolgere la persona da assumere con l'oggetto sociale.

La Società, per il primo punto, ha dichiarato di applicare il regolamento per il conferimento di incarichi professionali approvato il 26/11/2009 e successivamente modificato in data 1/2/2013 e che è in linea con i principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs 165/2001.

Per quanto riguarda il secondo punto, "SMART Europe" è un progetto realizzato in collaborazione con la Regione e ha l'obiettivo di sostenere le Regioni nel promuovere l'occupazione basata sull'innovazione, tramite l'avvio di politiche e strumenti in grado di generare e sostenere la creazione di opportunità di lavoro, pertanto pienamente coerente con l'oggetto sociale.

In merito ai criteri di valutazione, si evidenzia che, se pure la Società ha chiuso l'ultimo bilancio in negativo, la perdita è stata limitata rispetto a quella registrata l'anno precedente.

Per quanto riguarda il rispetto delle direttive nell'anno 2012, si rinvia a quanto rappresentato nelle premesse della DGR 1353/2013.

Il budget approvato col medesimo provvedimento prevede una chiusura del 2013 con un utile di euro 4.712,00.

Tutto ciò considerato, si propone di autorizzare il Consiglio di Amministrazione di Veneto Innovazione S.p.A. a procedere all'assunzione di un collaboratore a progetto, per attività di assistenza tecnica e supporto amministrativo relativo al progetto Europeo Smart Europe "PA-Smart EU-2013", per un periodo di dodici mesi, prorogabili senza oneri aggiuntivi fino alla conclusione delle attività progettuali, tramite procedure che garantiscano il rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del D. Lgs. n.165/2001.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche con la compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. n. 45 del 6 settembre 1988;

VISTA la DGR 258/2013;

VISTA la DGR 1353/2013;

VISTO la nota di Veneto Innovazione S.p.A. n. prot. 2100/2013/GS/DP del 10 settembre 2013;

VISTO la nota di Veneto Innovazione S.p.A. n. prot. 2207/2013/GS/DP del 19 settembre 2013 e la scheda allegata (**Allegato A**);

VISTO il budget 2013 di Veneto Innovazione S.p.A.;

delibera

1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione di Veneto Innovazione S.p.A. a procedere all'assunzione di un collaboratore a progetto, per le attività svolte dalla Società di assistenza tecnica e supporto amministrativo relativo al progetto Europeo Smart Europe "PA-Smart EU-2013", fatta salva la copertura dell'intero costo a carico dei finanziamenti previsti per il progetto, per un periodo di dodici mesi, prorogabili senza oneri aggiuntivi fino alla conclusione delle attività progettuali, tramite procedure che garantiscano il rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs 165/2001;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4. di pubblicare la presente deliberazione integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione del Veneto.

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

REGIONE DEL VENETO

Giunta regionale

Segreteria Generale della Programmazione

Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie

ORD.	N. DOM.	QUESTIONARIO PER AUTORIZZAZIONE	SI	NO	N/A	NOTE	ELENCO DOC.	INDICAZIONI PER LA VERIFICA (documenti probatori, informazioni, riferimenti normativi)
CHECK LIST ASSUNZIONI IN DEROGA ALLA DIRETTIVA C-I DGR 258/2013								
A		**NECESSITA' DI AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**						
1	1	La Società non è inserita nel conto consolidato della pubblica amministrazione ed è partecipata in via totalitaria, maggioritaria o controllata dalla Regione oppure è configurabile quale società *in house* regionale ?	x					La DGR 258/2013 alla lett. C-I dell'allegato A prevede la necessità della autorizzazione preventiva della Giunta solo per le società partecipate in via totalitaria, maggioritaria o controllate dalla Regione. Per la nozione di controllo bisogna fare riferimento all'art. 2359 c.c. Inserire nel campo note il valore della quota di capitale posseduta dalla Regione o la tipologia di controllo esercitato. La qualifica di società in house comporta che le decisioni più rilevanti siano prese con il consenso o su indicazione dell'ente pubblico. Per le Società inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione i limiti, peraltro più bassi nel caso del personale a tempo indeterminato, non sono derogabili in alcun modo.
2	2	Le unità di personale da assumere a tempo indeterminato nell'anno superano il 50% delle unità cessate nell'anno precedente ?			x			Indicare nel campo note il numero delle unità di personale da assumere e di quelle cessate nell'anno precedente
3	3	Il costo del personale a tempo indeterminato da assumere nell'anno supera il 50% di quello relativo al personale cessato nell'anno precedente ?			x			Indicare nel campo note il costo delle unità di personale da assumere e di quelle cessate nell'anno precedente
4	4	Il costo del personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con contratti di lavoro a progetto nell'anno supera il 50% di quello sostenuto per le stesse finalità nell'anno 2009 ?	x			**costo 2009 = 86.299 costo 2013 =108.395**		Indicare nel campo note il costo del personale a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con contratti di lavoro a progetto per l'anno in corso e per il 2009, nonché la durata dei contratti di assunzione che si vuole pore in essere.

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

REGIONE DEL VENETO

Giunta regionale

Segreteria Generale della Programmazione

Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie

ORD.	N. DOM.	QUESTIONARIO PER AUTORIZZAZIONE	SI	NO	N/A	NOTE	ELENCO DOC.	INDICAZIONI PER LA VERIFICA (documenti probatori, informazioni, riferimenti normativi)
B		CONDIZIONI NECESSARIE PER ESAMINARE LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE						
5	1	La Società ha motivato la richiesta di deroga ?	x					La motivazione non può essere generica ma deve descrivere in concreto la necessità delle nuove assunzioni, indicando in particolare la tipologia di attività che verrà a essere svolta dal nuovo personale e la loro durata.
6	2	Dalla motivazione emerge la possibilità che la mancata assunzione arrechi un pregiudizio al funzionamento dell'organizzazione aziendale della Società e/o un danno economico alla stessa o a eventuali suoi creditori ?	x					Il pregiudizio al funzionamento aziendale deve essere chiaramente correlato alla mancata assunzione delle particolari figure professionali richieste, necessarie a ricoprire posizioni/ruoli strategici dell'organizzazione aziendale (es. dirigenti apicali), con possibili stalli o blocchi delle attività. Il danno alla Società deve essere inteso non solo come danno emergente ma anche come lucro cessante.

REGIONE DEL VENETO

Giunta regionale
Segreteria Generale della Programmazione
Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

ORD.	N. DOM.	QUESTIONARIO PER AUTORIZZAZIONE	SI	NO	N/A	NOTE	ELENCO DOC.	INDICAZIONI PER LA VERIFICA (documenti probatori, informazioni, riferimenti normativi)
C		PRESUPPOSTI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE						
7	1	La Società ha adottato un regolamento per il proprio personale ?	x			**trattandosi di cocopro si applica il regolamento per conferimento di incarichi professionali approvato il 26/11/2009 e sucessivamente modificato in data 01/02/2013**		Indicare nel campo note la data di adozione.
8	2	Il regolamento adottato dalla Società per le assunzioni recepisce i principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs 165/2001 ?	x					Si riporta il testo del comma 3:" Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; (149) d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali." E' necessario che la Società trasmetta il testo del proprio regolamento al fine di permette re la verifica del rispetto dei principi di cui sopra.
9	3	L'attività che andrà a svolgere il personale da assumere è coerente con l'oggetto sociale ?	x					Verificare, mediante un controllo dello statuto, l'attinenza dell'attività da svolgere con l'oggetto sociale.

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

REGIONE DEL VENETO

Giunta regionale
Segreteria Generale della Programmazione
Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie

ORD.	N. DOM.	QUESTIONARIO PER AUTORIZZAZIONE	SI	NO	N/A	NOTE	ELENCO DOC.	INDICAZIONI PER LA VERIFICA (documenti probatori, informazioni, riferimenti normativi)
D		CRITERI DI VALUTAZIONE						
10	1	In caso di assunzioni a tempo determinato il costo del nuovo personale è interamente coperto dai ricavi o dai contributi previsti per l'attività/progetto da svolgere?	x			**costo previsto = 34.200 interamente a carico di progetto europeo cofinanziato al 100%**		E' necessario indicare il corrispettivo certo o stimato della prestazione di servizi derivante dall'impiego del nuovo personale o una previsione dettagliata contenuta in un **budget**, nel quale vanno indicati ammontare dei ricavi/contributi previsti e rlative fonti.
11	2	In caso di assunzioni a tempo indeterminato la Società ha presentato un piano decennale di sostenibilità economico - finanziaria ?			x			Il **piano decennale di sostenibilità economico-finanziaria** deve essere dettagliato e attendibile.
12	3	La Società ha rispettato le direttive nell'ultimo anno o comunque le deroghe sono state comunicate anticipatamente o, dove necessario, autorizzate ?	x					Verificare il rispetto delle direttive per quanto riguarda l'anno precedente.
13	4	La Società ha chiuso l'ultimo esercizio in positivo o comunque ha ridotto la perdita rispetto all'esercizio precedente ?	x			**2011 perdita=483.931 , 2012 perdita= 344,992**		Verificare i bilanci di esercizio della Società ed indicare nel campo note i risultati di esercizio. Nel caso di una società con l'ultimo bilancio in perdita, seppure con un risultato in miglioramento rispetto al precedente esercizio, la medesima deve presentare un **budget pluriennale** che illustri il raggiungimento degli equilibri di bilancio o comunque che evidenzi l'impatto positivo nella linea di attività interessata dalle nuove assunzioni.
14	5	Il personale della Società di pari categoria a quello da assumere è pienamente utilizzato?			x			E' necessario che la richiesta venga accompagnata da una **espressa dichiarazione** dell'organo amministrativo della Società in merito all'impossibilità da parte della stessa di svolgere l'attività prevista col personale già presente in organico.

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

REGIONE DEL VENETO

Giunta regionale

Segreteria Generale della Programmazione

Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie

ORD.	N. DOM.	QUESTIONARIO PER AUTORIZZAZIONE	SI	NO	N/A	NOTE	ELENCO DOC.	INDICAZIONI PER LA VERIFICA (documenti probatori, informazioni, riferimenti normativi)
E		**CONDIZIONI DISCRIMINANTI**						
15	1	Il personale deve essere assunto al fine di svolgere un'attività prevista da normativa comunitaria o nazionale ?			x			Indicare nel campo note la normativa interessata e l'impossibilità di svolgere l'attività col personale già in organico.
16	2	Il personale deve essere assunto al fine di svolgere un'attività prevista da una convenzione con l'amministrazione regionale o con altra pubblica amministrazione?			x	**progetto europeo**		Indicare nel campo note il tipo e l'oggetto della convenzione, i **pareri delle Strutture committenti** sul merito delle assunzioni. La convenzione può essere ancora non sottoscritta ed in tal caso l'autorizzazione sarà naturalmente **condizionata dalla sua effettiva stipulazione.**
		ESITI ISTRUTTORIA DI AUTORIZZAZIONE						**EVENTUALI PRESCRIZIONI**
		Positivo e nessuna prescizione;						
		Positivo con prescrizioni;						
		Negativo con prescrizioni;						
		Negativo.						

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1930 del 28 ottobre 2013

Contributo regionale per le spese di funzionamento della società Veneto Innovazione S.p.a. (L.r.n. 45/1988). Esercizio 2013.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Erogazione del contributo alle spese di funzionamento della società Veneto Innovazione S.p.a. (L.r. n. 45/1988) pari a Euro 200.000,00, per l'anno 2013.

L'Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.

La legge regionale 5 aprile 2013, n. 4 ha stanziato, quale concorso regionale alle spese di funzionamento della Società a partecipazione regionale Veneto Innovazione S.p.a. (costituita con legge regionale n. 45/1988), l'importo di Euro 200.000,00, la cui assegnazione avviene sulla base del programma annuale di attività, come disposto dall'art. 4 *bis* della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45.

La Veneto Innovazione S.p.a. ha trasmesso la relazione programmatica per l'anno 2013, allegata al presente provvedimento **(Allegato A)**, che viene di seguito sinteticamente riassunta e alla quale si rinvia per maggiori dettagli.

1. - Nell'area politiche e interventi regionali sono previste le seguenti attività:

1.1POR Misura 1.1.1 a regia regionale;
1.2 POR Misura 1.1.1 a bando. Convenzione n. 26265 del 10/03/2011;
1.3 POR Misura 1.1.2. Convenzione n.26264 del 10/03/2011;
1.4 POR MISURA 1.1.3 a bando. Convenzione n. 27426 del 07/05/2012;
1.5 POR Misura 4.2.1 Assistenza Tecnica;
1.6 POR Misura 4.1.1 bando DGR 1068 del 26/07/2011;
1.7 POR Misura 4.1.1 Governance Cloud;
1.8 Assistenza Addendum Idrogeno;
1.9 Prosecuzione Addendum Idrogeno;
1.10 Assistenza HY zone
1.11 POR Misura 5.2.1. Cooperazione Transregionale;
1.12 POR Misura 5.1.1. Cooperazione interregionale;
1.13 Assistenza POR 412 P3@;
1.14 Addendum idrogeno progetto normative;
1.15 Assistenza nello sviluppo del sistema di Certificazione energetico-ambientale degli edifici;
1.16 POR Misura 4.1.3. Servizi Cloud;
1.17 POR 5.2.1. Azioni transregionali pr la condivisione e lo sviluppo BP regionali.

2. - Nell'area politiche europee per l'innovazione e la ricerca è prevista la gestione dei seguenti progetti:

2.1 KORANET
2.2 LEADERA
2.3 CROSS TEX NET
2.4 ALPS4EU
2.5 SMART EUROPE
2.6 OASIS
2.7 INCOMERA
2.8 NEISS.

3.- Nell'area internazionalizzazione e trasferimento delle conoscenze sono previsti i seguenti interventi:

3.1 Friend Europe -Enterprise Europe Network
3.2. Reti d'impresa
3.3 IP4SME.

Attraverso i sopra menzionati obiettivi la Società prevede di promuovere e facilitare gli scambi tecnologici "da" e "per" il Veneto e l'internazionalizzazione della ricerca regionale, con l'avvio di collaborazioni internazionali in ambito commerciale e tecnologico identificando i fabbisogni tecnologici e promovendo le tecnologie innovative, in collaborazione con le Università e i Centri di ricerca locali per migliorare il trasferimento sul mercato dei risultati della ricerca pubblica e la valorizzazione

economica degli stessi, promuovendo accordi di collaborazione internazionale per sviluppare lo scambio di tecnologie.

La Veneto Innovazione s.p.a. con nota del 6 agosto 2013 prot. n. 1861/2013 ha chiesto l'erogazione del contributo previsto dalla L.R. n. 4 del 5 aprile 2013, evidenziando la necessità di riceverlo entro breve termine, al fine di garantire la prosecuzione del programma di attività per l'anno 2013 approvato nell'assemblea dei soci del 1 agosto 2013. Nella suddetta nota la Società individua detto contributo regionale quale componente essenziale ed indispensabile per la copertura delle spese approvate e programmate nel budget, affermando che diversamente le stesse non potranno trovare adeguato finanziamento.

Considerata la richiesta avanzata dalla Società, la Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie con nota n. prot. 349885 del 19/08/2013 comunicava la sospensione dei termini istruttori fino al completamento degli approfondimenti in corso in materia di applicazione del D.L. n. 95/2012.

In proposito, anche a seguito dell'approfondimento interno condotto dagli Uffici Regionali, appare opportuno precisare che l'entrata in vigore del D.L. n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012, che ha determinato l'impossibilità per le pubbliche amministrazioni di erogare contributi in favore degli "enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile", per cui anche alle società, che prestano servizi, anche a titolo gratuito, alle medesime amministrazioni, stante la disposizione dell'art. 4 comma 6 del citato decreto legge, non va ad incidere sulla possibilità di erogare il contributo di gestione alla Veneto Innovazione S.p.A.

Si perviene a tale conclusione ove si ponga attenzione al fatto che la norma citata è posta a tutela della concorrenza ed è pertanto rivolta a soggetti che operano nel mercato e non riguarda gli affidatari in house, categoria presa in considerazione invece dal successivo comma 8, i quali, per la giurisprudenza comunitaria, devono svolgere la propria attività prevalentemente a favore del socio pubblico.

Inoltre, bisogna tener conto che l'art. 13 del D.L. n. 223/2006 (c.d. Decreto Bersani) prevede che le società a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

Veneto Innovazione S.p.A., per quanto previsto nel proprio statuto e per l'attività che svolge, deve essere considerata quale società, strumentale ed *in house* della Regione del Veneto, che non opera sul mercato ma esclusivamente a favore della Regione del Veneto, come disposto dall'art. 4 dello Statuto sociale, e pertanto non interessata dal comma 6 dell'art. 4 del sopra citato D.L. n. 95/2012.

A conferma di ciò è il fatto che il legislatore regionale, da un lato, ha recepito il D.L. n. 95/2012 con L.R. n. 47/2012 e, dall'altro, è intervenuto successivamente con la Legge regionale 5 aprile 2013, n. 4 (legge di bilancio regionale per l'esercizio 2013) stanziando, quale concorso regionale alle spese di funzionamento della Veneto Innovazione S.p.a., l'importo di Euro 200.000,00, in considerazione della configurazione - *in house* - della medesima e della compatibilità con il quadro normativo nazionale vigente.

Pertanto, tenuto conto di quanto fin qui rappresentato e visto che lo stanziamento di competenza e di cassa previsto nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2013 è pari a Euro 200.000,00, si propone di impegnare detta somma sul capitolo 20504 (U.P.B. U0064) denominato "Spese per il funzionamento della società Veneto Innovazione S.p.a. (L.R. 6/9/1988 n. 45)", che presenta la necessaria disponibilità e di erogare la stessa a favore della Società medesima, incaricando la Direzione Regionale Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie all'esecuzione del presente atto e alla liquidazione della suddetta somma.

Tutto ciò premesso, il relatore conclude la relazione sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la Legge regionale 6 settembre 1988, n. 45;

VISTA la Legge regionale 5 aprile 2013, n. 4;

VISTA la relazione programmatica presentata dalla "Veneto Innovazione S.p.a." per l'anno 2013, allegata al presente provvedimento (**Allegato A**);

delibera

1. di impegnare a favore della Veneto Innovazione S.p.a. la somma di Euro 200.000,00= sul capitolo 20504 (U.P.B. U0064) avente ad oggetto "Spese per il funzionamento della società Veneto Innovazione S.p.a. (L.R. 6/9/1988 n. 45)", Codice SIOPE 1.06.02.1624, del bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità, tenuto conto del programma di attività della Società per il 2013 (**Allegato A**);

2. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

3. di incaricare la Direzione Regionale Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie dell'esecuzione del presente atto e della liquidazione della somma di Euro 200.000,00= alla Veneto Innovazione S.p.a. a titolo di concorso regionale alle spese generali di funzionamento della Società per l'esercizio 2013;

4. di indicare il 31/12/2013 come termine di conclusione del procedimento di liquidazione;

5. di pubblicare la presente deliberazione, ad esclusione dell'allegato, nel Bollettino Ufficiale Regionale e nel sito internet della Regione del Veneto.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1932 del 28 ottobre 2013

Società Rocca di Monselice s.r.l.. Contributo di gestione ex art.6 Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43. Esercizio 2013.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Erogazione del contributo alle spese di funzionamento della società "Società Rocca di Monselice s.r.l." (L.r. n. 43/1989), partecipata dalla Regione del Veneto, pari a Euro 50.000,00, per l'anno 2013.

L'Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.

Con la Legge Regionale 22 maggio 1981, n. 25, la Regione del Veneto ha acquisito i beni mobili e immobili di proprietà della Fondazione Cini siti sulla Rocca di Monselice.

Detti beni, con l'entrata in vigore della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43, sono stati affidati in gestione alla Società Rocca di Monselice S.r.l., il cui capitale sociale è pari a euro 45.900,00 e di cui sono soci, in parti uguali, la Regione del Veneto, la Provincia di Padova e il Comune di Monselice.

La Società provvede alla gestione dei beni facenti parte del compendio (nonché delle altre attività e servizi individuati dall'art. 2 della L.R. n. 43/89) sia attraverso la loro manutenzione ordinaria, sia con specifici interventi di manutenzione straordinaria, a cui si aggiungono altri costi di gestione necessari al mantenimento, alla custodia, alla vigilanza e buon funzionamento del complesso storico che ruota attorno al Castello Ezzeliniano - carrarese, oggi conosciuto come Ca' Marcello, le cave della Rocca di Monselice, Villa Balbi - Valier, Palazzo Salotto, la biblioteca, il Mastio Federiciano.

Allo scopo di poter concorrere alle spese generali di funzionamento, l'art. 6 della Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43, così come modificato dall'art. 53 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46, ha previsto l'erogazione di un contributo di gestione stabilito annualmente dalla legge di bilancio e disposto con atto della Giunta Regionale previa trasmissione, da parte della Società, del programma annuale di attività.

A tal fine si rappresenta che per l'esercizio 2013, lo stanziamento di cassa e di competenza nello specifico capitolo del Bilancio di previsione, previsto con Legge Regionale n. 4 del 5 aprile 2013, ammonta a euro 50.000,00.

La Società inoltre ha trasmesso la relazione programmatica per l'anno 2013, allegata al presente provvedimento **(Allegato A)**, alla quale si rinvia per maggiori dettagli. Riassumendola sinteticamente, per l'anno in corso, si prevede di realizzare le seguenti attività, per le quali si rende necessaria l'erogazione del contributo:

1) Intervento di restauro e messa in sicurezza degli immobili siti sul Colle della Rocca, con l'assegnazione in concessione di Casa Bernardini;

2) Realizzare di nuovi infissi all'interno della biglietteria/bookshop del Castello;

3) Progettare il restauro e la messa in sicurezza dell'edificio "Casa Salotto" al fine di adibirlo a sede museale/didattica.

Con lettera del 19/09/2013 prot. n.142/13 ca/caa la Società ha chiesto l'erogazione del contributo annuale per le spese generali di funzionamento. Alla quale è seguita nota della Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie del 25/09/2013 prot. n. 404427, con la quale si sospendevano i termini istruttori fino al completamento degli approfondimenti in corso in materia di applicazione del D.L. n. 95/2012.

In proposito, anche a seguito dell'approfondimento interno condotto dagli Uffici Regionali, appare opportuno precisare che l'entrata in vigore del D.L. n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012, che ha determinato l'impossibilità per le pubbliche amministrazioni di erogare contributi in favore degli "enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile", per cui anche alle società, che prestano servizi, anche a titolo gratuito, alle medesime amministrazioni, stante la disposizione dell'art. 4 comma 6 del citato decreto legge, non va ad incidere sulla possibilità di erogare il contributo di gestione alla Rocca di Monselice s.r.l..

La Società, come su rappresentato, non rientra infatti tra le società strumentali della Regione del Veneto e non fornisce servizi a favore dell'Amministrazione, come dichiarato dalla stessa con nota prot. n. 148/13 ca/caa del 10/10/2013, ma si limita a gestire beni di proprietà regionale, attività che non può in alcun modo essere considerata un servizio in senso stretto in favore dell'Amministrazione regionale.

Del resto l'art. 4 dello statuto societario al primo comma prescrive che "*la società ha per oggetto la conservazione, la valorizzazione e la destinazione ad uso pubblico degli immobili acquistati dalla Regione del Veneto in comune di Monselice in attuazione della Legge Regionale 22 maggio 1981 n. 25".*

Pertanto, se si vuole rinvenire ad ogni modo un servizio nell'attività svolta dalla Società, questo è rivolto a favore del pubblico e non dell'Amministrazione regionale.

A conferma di ciò è il fatto che il legislatore regionale, da un lato, ha recepito il D.L. n. 95/2012 con L.R. n. 47/2012 e, dall'altro, è intervenuto successivamente con la Legge regionale 5 aprile 2013, n. 4 (legge di bilancio regionale per l'esercizio 2013) stanziando, quale concorso regionale alle spese di funzionamento della Rocca di Monselice S.r.l., l'importo di Euro 50.000,00, in considerazione della configurazione societaria della medesima e della compatibilità con il quadro normativo nazionale vigente.

Considerati gli obiettivi previsti nel programma annuale di attività della "Società Rocca di Monselice s.r.l." per il 2013, si propone di impegnare la somma di Euro 50.000,00 stanziata sul capitolo 3394 "Contributo ordinario di gestione alla società Rocca di Monselice srl" (art. 53 LR 9/9/99 N. 46), UPB U0169, che presenta sufficiente disponibilità e di erogarla a favore della Società medesima incaricando il Dirigente responsabile della Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie della conseguente liquidazione.

Tutto ciò premesso, il relatore conclude la relazione sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43;

VISTA la Legge regionale 5 aprile 2013, n. 4;

VISTO lo Statuto di Rocca di Monselice s.r.l.;

VISTA la relazione programmatica della "Società Rocca di Monselice s.r.l." per l'anno 2013, allegata al presente provvedimento (**Allegato A**);

delibera

1. di impegnare a favore della Società "Rocca di Monselice s.r.l." l'importo di euro 50.000,00= sul capitolo 3394 (UPB U0169) avente ad oggetto "Contributo ordinario di gestione alla società "Rocca di Monselice S.r.l." (art. 53, L.R. 09/09/1999, n. 46)", Codice SIOPE 1.06.02.1624, del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità, tenuto conto del programma di attività della Società per il 2013 (**Allegato A)**;

2. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

3. di incaricare la Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie dell'esecuzione del presente atto e della liquidazione della somma di Euro 50.000,00 alla società "Rocca di Monselice S.r.l." a titolo di concorso regionale alle spese generali di funzionamento della Società medesima per l'esercizio 2013;

4. di indicare il 31/12/2013, come termine di conclusione del procedimento di liquidazione;

5. di pubblicare la presente deliberazione, ad esclusione dell'allegato, nel Bollettino Ufficiale Regionale e nel sito internet della Regione del Veneto.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1933 del 28 ottobre 2013

Patto di stabilità orizzontale per l'anno 2013. Rimodulazione obiettivi degli Enti locali veneti in attuazione della L.R. 24 febbraio 2012, n. 10, e dell'art.1, commi 141 e 142, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:

Rimodulazione degli obiettivi di saldo finanziario degli enti locali veneti interessati per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015 in attuazione del cosiddetto Patto di stabilità orizzontale ai sensi della L.R. 24 febbraio 2012, n. 10, e dell'art.1, commi 141 e 142, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Il comma 17, dell'articolo 32 della legge n. 183/2011 come modificato dall'art.1, comma 433, lett. a), b), e c) della Legge 13 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) estende anche all'anno 2013 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 142 dell'articolo 1, della 13 dicembre 2010, n. 220.

In particolare, il comma 141, dell'articolo 1, della legge n. 220/2010, prevede, a decorrere dall'anno 2011, che le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano, per gli Enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato per gli Enti locali della Regione e che tali disposizioni siano attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata (cosiddetto patto regionale orizzontale).

Il comma 142, dispone che, ai fini dell'applicazione del citato comma 141, ogni Regione definisca e comunichi agli Enti locali del proprio territorio il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle Autonomie Locali, nonché comunichi, al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 31 ottobre di ogni anno, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2011 "Regionalizzazione orizzontale" del patto di stabilità interno 2011 di cui all'articolo 1, commi 141 e 142 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono stati dettati i criteri e le modalità per la modifica degli obiettivi del Patto di stabilità interno posti dal legislatore nazionale.

Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 24 febbraio 2012, n. 10, è previsto inoltre che le modalità applicative del c.d. "Patto territoriale" siano stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sulla base dei criteri stabiliti, nelle more della costituzione del Consiglio delle Autonomie locali, con i rappresentanti delle autonomie locali in sede di Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

A tal proposito, la Giunta regionale, con DGR 1658 del 17 settembre 2013 ha approvato le modalità di accesso e ripartizione dell'eventuale plafond finanziario messo a disposizione per l'attuazione del cosiddetto "Patto regionale Orizzontale" come di seguito esplicitate:

CRITERI DI ACCESSO

- gli eventuali spazi finanziari concessi devono essere utilizzati esclusivamente per pagamenti in c/capitale (sia in c/competenza che in c/residui), da effettuarsi entro il 31/12/2013;

- possono partecipare tutti gli Enti locali assoggettati alla normativa del Patto di stabilità interno;

MODALITA' RIPARTO PLAFOND

- l'eventuale importo finanziario complessivamente messo a disposizione da tutti gli Enti Locali (Province e Comuni) che ritengono di conseguire nell'anno 2013 un differenziale positivo rispetto all'obiettivo previsto dalla normativa nazionale sul patto di stabilità interno, verrà globalmente ripartito e dedicato per l'80% ai Comuni e il 20% alle Province, costituendo così due plafond, uno a favore dei Comuni ed uno a favore delle Province, che segnaleranno l'esigenza di acquisire spazi finanziari;

- in caso di sovradimensionamento di uno dei due plafond da distribuire rispetto alle richieste pervenute dagli Enti del rispettivo comparto, il surplus verrà riversato al plafond sottodimensionato;

- laddove i plafond a disposizione risultassero comunque superiori alla somma delle richieste dei due comparti, si procederà alla ripartizione proporzionalmente agli spazi finanziari messi a disposizione;

- laddove il/i plafond a disposizione risultasse/ro inferiore/i alle richieste del rispettivo comparto, si procederà alla ripartizione proporzionalmente alle richieste pervenute;

- l'importo del fabbisogno di ulteriori spazi finanziari richiesto dall'Ente nella domanda deve tener conto dei pagamenti in c/capitale effettuabili fino al 31/12/2013;

OBIETTIVI 2014 e 2015

- gli enti che acquisiscono spazi finanziari, sono tenuti a restituire la quota ricevuta attraverso una modifica peggiorativa del loro obiettivo per ciascun anno nel biennio successivo in ragione del 50% dell'importo acquisito;

- agli enti che cedono spazi finanziari, è riconosciuta una modifica migliorativa del loro obiettivo per ciascun anno del biennio successivo in ragione del 50% dell'importo effettivamente utilizzato a beneficio di Enti Locali richiedenti.

Sulla base di tale DGR, la Direzione regionale Enti Locali Persone Giuridiche e Controllo Atti oltre che ad ANCI e UPI del Veneto hanno comunicato a tutti i Comuni e tutte le Province del territorio l'avvio dell'iniziativa, e sulla base di tale comunicazione, sono pervenute 72 (settantadue) domande utili entro il termine di venerdì 11 ottobre 2013.

Si ritiene di validare anche la domanda del Comune di Gambellara in quanto pervenuta oltre il termine fissato con DGR 1658/2013, ma comunque entro il termine ultimo e perentorio del 15 ottobre, fissato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2011 "Regionalizzazione orizzontale" del patto di stabilità interno 2011 di cui all'articolo 1, commi 141 e 142 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

Con riferimento alle 73 (settantatre) richieste utilmente pervenute ai fini del riparto di spazi finanziari in seno al cosiddetto Patto regionale Orizzontale, 15 (quindici) risultano inviate da Comuni cedenti e 58 (cinquantotto) da Comuni richiedenti, mentre nessuna Provincia ha aderito al patto orizzontale 2013, come risulta da nota prot. n 447971 del 17/10/2013 della Direzione Enti Locali Persone Giuridiche e Controllo Atti, contenente gli esiti della relativa istruttoria.

Considerato, quindi, che quindici Comuni, ritenendo di conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo di patto previsto dalla normativa nazionale, hanno comunicato l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere nell'esercizio in corso, per un totale complessivo di euro 5.810.000,00.

Preso atto che nessuna amministrazione provinciale ha fatto richiesta di spazi finanziari.

Considerato che cinquantotto Comuni, ritenendo di conseguire un differenziale negativo rispetto all'obiettivo di patto previsto dalla normativa nazionale, hanno comunicato l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell'esercizio in corso, per un totale complessivo di euro 25.826.148,76.

Si propone pertanto, di ripartire l'intero plafond pari a 5.810.000,00 di euro a favore dei cinquantotto Comuni sopra citati, secondo le modalità approvate con la precedente D.G.R. n. 1658/2013 e già sopra richiamate, indicando le rimodulazioni degli obiettivi degli enti locali interessati per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015, come da **Allegato A)** al presente provvedimento quale parte integrante il medesimo.

Sarà cura della Direzione regionale Enti Locali Persone Giuridiche e Controllo Atti, comunicare entro il 31 ottobre 2013, agli Enti Locali interessati nonché all'Anci e all'Upi Veneto, le rimodulazioni degli obiettivi di Patto di Stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015 stabilite dal presente provvedimento, mentre sarà altresì cura della Direzione regionale Bilancio comunicare entro la stessa data al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la Legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTO l'art. 32, comma 17, della L. 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità anno 2012);

VISTO l'art.1, comma 433, lett. a), b), e c) della L. 13 dicembre 2012, n.228 (Legge di stabilità 2013);

VISTO il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2011;

VISTA la Circolare della Ragioneria dello Stato n. 5 del 7 febbraio 2013;

VISTA la Legge regionale 24 febbraio 2012, n. 10;

VISTA la DGR 1658 del 17 settembre 2013;

VISTA la nota prot. n. 447971 del 17 ottobre 2013 della Direzione regionale Enti Locali Persone Giuridiche e Controllo Atti;

delibera

1. di approvare le premesse quali parte integrante del presente deliberato;

2. di prendere atto che le domande utili pervenute ai fini del riparto da parte degli Enti locali interessati sono risultate 73 (settantatre), inclusa quella del Comune di Gambellara pervenuta oltre il termine fissato con DGR 1658/2013 ma comunque entro il termine ultimo e perentorio, del 15 ottobre, fissato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2011 "Regionalizzazione orizzontale" del patto di stabilità interno 2011 di cui all'articolo 1, commi 141 e 142 della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

3. di approvare la ripartizione del plafond secondo le modalità approvate con la precedente D.G.R. n. 1658/2013 e già sopra richiamate in premessa, individuando le rimodulazioni degli obiettivi degli enti locali interessati, tutte arrotondate alle migliaia di euro, per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015, come da **Allegato A)** al presente provvedimento quale parte integrante il medesimo;

4. di incaricare la Direzione regionale Enti Locali Persone Giuridiche e Controllo Atti, di comunicare entro il 31 ottobre, agli Enti Locali interessati, nonché all'Anci e all'Upi Veneto, le rimodulazioni degli obiettivi di Patto di Stabilità per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015;

5. di incaricare la Direzione Bilancio di comunicare al M.E.F., entro i termini stabiliti dalla normativa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

6. di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1933 del 28 ottobre 2013

Patto Orizzontale 2013										
Ente			Attestazione dell'ente		2013		2014		2015	
Denominazione	Tipo ente (Prov. O Com.)	Provincia	Quota messa a disposizione	Quota richiesta	Quota ceduta	Quota acquisita	Quota ceduta	Quota acquisita	Quota ceduta	Quota acquisita
Abano Terme	comune	PD		1.000.000,00	-	226.000,00	113.000,00	-	113.000,00	-
Altavilla Vicentina	comune	VI		2.000.000,00	-	450.000,00	225.000,00	-	225.000,00	-
Altivole	comune	TV		300.000,00	-	68.000,00	34.000,00	-	34.000,00	-
Annone Veneto	comune	VE		70.000,00	-	16.000,00	8.000,00	-	8.000,00	-
Arcugnano	comune	VI		1.300.000,00	-	292.000,00	146.000,00	-	146.000,00	-
Boara Pisani	comune	PD		165.761,66	-	38.000,00	19.000,00	-	19.000,00	-
Bolzano Vicentino	comune	VI		80.000,00	-	18.000,00	9.000,00	-	9.000,00	-
Canda	comune	RO	200.000,00		200.000,00	-	-	100.000,00	-	100.000,00
Caprino Veronese	comune	VR		563.590,00	-	126.000,00	63.000,00	-	63.000,00	-
Cavarzere	comune	VE		150.000,00	-	34.000,00	17.000,00	-	17.000,00	-
Cerea	comune	VR	200.000,00		200.000,00	-	-	100.000,00	-	100.000,00
Chiarano	comune	TV		722.108,87	-	162.000,00	81.000,00	-	81.000,00	-
Chioggia	comune	VE		2.000.000,00	-	450.000,00	225.000,00	-	225.000,00	-
Cogollo del Cengio	comune	VI	480.000,00		480.000,00	-	-	240.000,00	-	240.000,00
Concordia Sagittaria	comune	VE		200.000,00	-	44.000,00	22.000,00	-	22.000,00	-
Crespano del Grappa	comune	TV	200.000,00		200.000,00	-	-	100.000,00	-	100.000,00
Crocetta del Montello	comune	TV		250.000,00	-	56.000,00	28.000,00	-	28.000,00	-
Curtarolo	comune	PD		400.000,00	-	90.000,00	45.000,00	-	45.000,00	-
Enego	comune	VI		300.000,00	-	68.000,00	34.000,00	-	34.000,00	-
Farra di Soligo	comune	TV		415.000,00	-	94.000,00	47.000,00	-	47.000,00	-
Fonte	comune	TV		550.000,00	-	124.000,00	62.000,00	-	62.000,00	-
Fregona	comune	TV	200.000,00		200.000,00	-	-	100.000,00	-	100.000,00
Fumane	comune	VR		100.000,00	-	22.000,00	11.000,00	-	11.000,00	-
Gambellara	comune	VI	50.000,00		50.000,00	-	-	25.000,00	-	25.000,00
Giavera del Montello	comune	TV		90.000,00	-	20.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-
Grisignano di Zocco	comune	VI		60.499,14	-	14.000,00	7.000,00	-	7.000,00	-
Isola Rizza	comune	VR		200.000,00	-	44.000,00	22.000,00	-	22.000,00	-
Istrana	comune	TV		700.000,00	-	158.000,00	79.000,00	-	79.000,00	-
Lazise	comune	VR		820.000,00	-	184.000,00	92.000,00	-	92.000,00	-
Legnago	comune	VR		800.000,00	-	180.000,00	90.000,00	-	90.000,00	-
Montagnana	comune	PD	200.000,00		200.000,00	-	-	100.000,00	-	100.000,00
Montecchio Maggiore	comune	VI		650.000,00	-	146.000,00	73.000,00	-	73.000,00	-
Negrar	comune	VR	500.000,00		500.000,00	-	-	250.000,00	-	250.000,00
Noventa Vicentina	comune	VI		150.000,00	-	34.000,00	17.000,00	-	17.000,00	-
Ormelle	comune	TV		100.000,00	-	22.000,00	11.000,00	-	11.000,00	-
Pettorazza Grimani	comune	RO		110.000,00	-	24.000,00	12.000,00	-	12.000,00	-
Pieve di Cadore	comune	BL	1.000.000,00		1.000.000,00	-	-	500.000,00	-	500.000,00
Pieve di Soligo	comune	TV		337.950,00	-	76.000,00	38.000,00	-	38.000,00	-
Ponte di Piave	comune	TV		355.000,00	-	80.000,00	40.000,00	-	40.000,00	-
Ponte nelle Alpi	comune	BL		500.000,00	-	112.000,00	56.000,00	-	56.000,00	-

ALLEGATOA alla Dgr n. 1933 del 28 ottobre 2013

Patto Orizzontale 2013										
Ente			Attestazione dell'ente		2013		2014		2015	
Denominazione	Tipo ente (Prov. O Com.)	Provincia	Quota messa a disposizione	Quota richiesta	Quota ceduta	Quota acquisita	Quota ceduta	Quota acquisita	Quota ceduta	Quota acquisita
Portogruaro	comune	VE	650.000,00		650.000,00	-	-	325.000,00	-	325.000,00
Possagno	comune	TV		60.000,00	-	14.000,00	7.000,00	-	7.000,00	-
Pozzoleone	comune	VI		188.109,97	-	42.000,00	21.000,00	-	21.000,00	-
Revine Lago	comune	TV		150.000,00	-	34.000,00	17.000,00	-	17.000,00	-
Rocca Pietore	comune	BL		75.000,00	-	16.000,00	8.000,00	-	8.000,00	-
Romano d'Ezzelino	comune	VI		110.000,00	-	26.000,00	13.000,00	-	13.000,00	-
Rovolon	comune	PD		85.000,00	-	20.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-
Salgareda	comune	TV		300.000,00	-	68.000,00	34.000,00	-	34.000,00	-
San Biagio di Callalta	comune	TV		192.000,00	-	44.000,00	22.000,00	-	22.000,00	-
San Vendemiano	comune	TV		920.000,00	-	206.000,00	103.000,00	-	103.000,00	-
San Vito di Cadore	comune	BL		950.000,00	-	214.000,00	107.000,00	-	107.000,00	-
San Vito di Leguzzano	comune	VI		700.000,00	-	158.000,00	79.000,00	-	79.000,00	-
Sanguinetto	comune	VR		100.000,00	-	22.000,00	11.000,00	-	11.000,00	-
Sant'Ambrogio di Valpolicella	comune	VR	150.000,00		150.000,00	-	-	75.000,00	-	75.000,00
Sarcedo	comune	VI		150.000,00	-	34.000,00	17.000,00	-	17.000,00	-
Selvazzano Dentro	comune	PD		800.000,00	-	180.000,00	90.000,00	-	90.000,00	-
Sona	comune	VR		180.000,00	-	40.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-
Sossano	comune	VI		90.000,00	-	20.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-
Sovramonte	comune	BL	150.000,00		150.000,00	-	-	75.000,00	-	75.000,00
Taglio di Po	comune	RO		61.129,12	-	14.000,00	7.000,00	-	7.000,00	-
Torrebelvicino	comune	VI	80.000,00		80.000,00	-	-	40.000,00	-	40.000,00
Torreglia	comune	PD		100.000,00	-	22.000,00	11.000,00	-	11.000,00	-
Trevignano	comune	TV		200.000,00	-	46.000,00	23.000,00	-	23.000,00	-
Treviso	comune	TV	1.600.000,00		1.600.000,00	-	-	800.000,00	-	800.000,00
Valdobbiadene	comune	TV		2.000.000,00	-	450.000,00	225.000,00	-	225.000,00	-
Valeggio sul Mincio	comune	VR		400.000,00	-	90.000,00	45.000,00	-	45.000,00	-
Valli del Pasubio	comune	VI		100.000,00	-	22.000,00	11.000,00	-	11.000,00	-
Villa Bartolomea	comune	VR		800.000,00	-	180.000,00	90.000,00	-	90.000,00	-
Villafranca Padovana	comune	PD		230.000,00	-	52.000,00	26.000,00	-	26.000,00	-
Villanova Marchesana	comune	RO		125.000,00	-	28.000,00	14.000,00	-	14.000,00	-
Villaverla	comune	VI	150.000,00		150.000,00	-	-	75.000,00	-	75.000,00
Vò	comune	PD		420.000,00	-	94.000,00	47.000,00	-	47.000,00	-
Zevio	comune	VR		900.000,00	-	202.000,00	101.000,00	-	101.000,00	-
		TOTALE	5.810.000,00	25.826.148,76	5.810.000,00	5.810.000,00	2.905.000,00	2.905.000,00	2.905.000,00	2.905.000,00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1934 del 28 ottobre 2013

Variazione al bilancio di previsione 2013 ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39. (provvedimento di variazione n. 67) // VINCOLATE.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:

Iscrizione nel bilancio di previsione di entrate, e corrispondenti spese, derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici provenienti dallo Stato, dall'Unione Europea e da altri soggetti.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

L'articolo 22, comma 2, lettera a), della legge regionale di contabilità (L.R. 29 novembre 2001, n. 39) prevede che la Giunta regionale possa apportare con proprio atto le variazioni al bilancio occorrenti per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione Europea o da altri soggetti, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore o siano relative a convenzioni già sottoscritte.

Si tratta ora di iscrivere nel documento di previsione per l'esercizio 2013 e pluriennale 2013-2015, approvato con L.R. 5 aprile 2013, n. 4 (pubblicato nel B.U.R. n. 32 del 5 aprile 2013), in conseguenza di provvedimenti di riparto attestanti il trasferimento di somme, nuovi fondi resi noti di recente e per tal motivo non contemplati dal documento medesimo.

I fondi in questione e gli interventi che con essi verranno finanziati sono i seguenti:

. Euro 31.600,00=, di cui all'Accordo di collaborazione del 14/03/2013 tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Regionale Sanità della Toscana e alla nota prot. n. 410302 del 27/09/2013 della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria, debitamente vistata dal GSA come da D.G.R. n. 1102 del 12/06/2012 e s.m.i., derivano dall'assegnazione alla Regione del Veneto delle risorse provenienti dal Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM), da destinare alla realizzazione del progetto "Lo stato di salute dei detenuti negli istituti penitenziari di sei regioni italiane: un modello sperimentale di monitoraggio dello stato di salute e di prevenzione dei tentativi suicidari";

. Euro 160.994,32=, di cui al Decreto del Ministero della Salute del 16/07/2013 e alla nota prot. n. 418026 del 02/10/2013 della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria, debitamente vistata dal GSA come da D.G.R. n. 1102 del 12/06/2012 e s.m.i., derivano dall'assegnazione di risorse statali per interventi in materia di prevenzione della cecità e riabilitazione visiva;

. Euro 1.654.773,40=, di cui alla nota prot. n. 426121 del 07/10/2013 dell'U.P. Edilizia Abitativa, derivano dalla restituzione delle risorse giacenti sul Fondo per l'edilizia residenziale pubblica costituito ex L.r. 2/1999;

. Euro 550.110,79=, di cui alla nota prot. n. 430582 del 09/10/2013 della Direzione Geologia e Georisorse, derivano dall'escussione delle polizze fideiussorie stipulate per l'esercizio dell'attività di cava previste dall'art. 20 della L.r. n. 44 del 07/09/1982;

. Euro 20.000,00=, di cui alla Convenzione tra l'Agenas - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e la Regione del Veneto del 01/02/2013 e alla nota prot. n. 429877 del 09/10/2013 della Direzione Controlli e Governo SSR, debitamente vistata dal GSA come da D.G.R. n. 1102 del 12/06/2012 e s.m.i., derivano dall'assegnazione alla Regione del Veneto di risorse per il finanziamento del "Progetto MATRICE - Integrazione dei contenuti informativi per la gestione sul territorio di pazienti con patologie complesse o con patologie croniche" - Programma mattoni del SSN;

. Euro 60.992,72=, di cui al D.P.C.M. del 11/01/2013 e alla nota prot. n. 435088 del 11/10/2013 della Direzione Mobilità, derivano dall'assegnazione di risorse statali relative al maggior fabbisogno dei servizi regionali per la linea ferroviaria Adria-Mestre per gli anni 2003-2007;

. Euro 907.256,81=, di cui alla nota prot. n. 0078583 del 03/10/2013 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali e alla nota prot. n. 436846 del 11/10/2013 della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, derivano dall'assegnazione di risorse statali per il sostegno dell'Associazionismo Comunale - quota 2013;

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale di contabilità (L.R. 29 novembre 2001, n. 39), si provvede all'assegnazione dei capitoli di nuova istituzione (cni) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228;

VISTA la legge regionale 5 aprile 2013, n. 3;

VISTA la legge regionale 5 aprile 2013, n. 4;

VISTA la D.G.R. n. 438 del 10 aprile 2013, ad oggetto "Attribuzione delle risorse del bilancio 2013 ai centri di responsabilità";

VISTA la D.G.R. n. 631 del 7 maggio 2013, ad oggetto "Direttive per la gestione del bilancio 2013";

VISTA la D.G.R. n. 1102 del 12 giugno 2012, ad oggetto "Decreto legislativo n. 118/2011 - Titolo II: linee guida regionali per la gestione sanitaria accentrata (GSA)" e s.m.i.;

VISTE le note delle strutture regionali e gli allegati precedentemente richiamati;

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2013 la variazione secondo quanto riportato dagli **allegati A)** e **B)** che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e di assegnare i capitoli di nuova istituzione ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità;

2. di dare atto che presso la Direzione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;

5. di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità (L.R. 29 novembre 2001, n. 39);

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

		2013 COMPETENZA	2013 CASSA	2014 COMPETENZA	2015 COMPETENZA
Cap. 001601	ASSEGNAZIONE STATALE SULLA PREVENZIONE DELLA CECITA' (ART.2, L. 28/08/1997, N. 284)	+160.994,32	+160.994,32	0,00	0,00
Upb: E0017	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER I SERVIZI SANITARI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA				
Cap. 005401	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI SERVIZI FERROVIARI D'INTERESSE REGIONALE E LOCALE NON IN CONCESSIONE ALLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. (ART. 8, 12, D.LGS 19/11/1997, N. 422 - ACC. PROG. 08/02/2000)	+60.992,72	+60.992,72	0,00	0,00
Upb: E0026	TRASFERIMENTI CORRENTI DI RISORSE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI SERVIZI FERROVIARI D'INTERESSE REGIONALE E LOCALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE MOBILITA'				
Cap. 100307	ASSEGNAZIONE STATALE PER IL SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE (INTESA CONFERENZA UNIFICATA 01/03/2006, N. 936/CU - NOTA MINISTERO DELL'INTERNO 18/10/2006, N. 3796/06)	+907.256,81	+907.256,81	0,00	0,00
Upb: E0024	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER L'ASSETTO E L'UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI				
Cap. 100580	INTROITI DERIVANTI DALL'ESCUSSIONE DI POLIZZE FIDEIUSSORIE (ARTT. 20 E 25, L.R. 07/09/1982, N. 44)	+550.110,79	+550.110,79	0,00	0,00
Upb: E0147	ALTRI INTROITI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE				
Cap. 100635	RECUPERO DA VENETO SVILUPPO SPA DI RISORSE DEL FONDO DI ROTAZIONE COSTITUITO EX LEGE 2/1999 (ART. 5, L.R. 18/03/2011, N. 7)	+1.654.773,40	+1.654.773,40	0,00	0,00
Upb: E0050	RECUPERI SU FONDI DI ROTAZIONE				
Centro di Responsabilità:	U.P. EDILIZIA ABITATIVA				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. del

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

		2013 COMPETENZA	2013 CASSA	2014 COMPETENZA	2015 COMPETENZA
Cap. 100683 (CNI)	ASSEGNAZIONE DALL'AGENZIA REGIONALE SANITÀ DELLA TOSCANA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CCM "LO STATO DI SALUTE DEI DETENUTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DI SEI REGIONI ITALIANE: UN MODELLO SPERIMENTALE DI MONITORAGGIO DELLO STATO DI SALUTE E DI PREVENZIONE DEI TENTATIVI SUICIDARI" (ACCORDO DEL 14/03/2013)	+31.600,00	+31.600,00	0,00	0,00
Upb: E0166	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA				
Cap. 100684 (CNI)	ASSEGNAZIONE DALL'AGENAS - AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO MATRICE - INTEGRAZIONE DEI CONTENUTI INFORMATIVI PER LA GESTIONE SUL TERRITORIO DI PAZIENTI CON PATOLOGIE COMPLESSE O CON PATOLOGIE CRONICHE" - PROGRAMMA MATTONI DEL SSN (CONVENZIONE DEL 01/02/2013)	+20.000,00	+20.000,00	0,00	0,00
Upb: E0017	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER I SERVIZI SANITARI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE CONTROLLI E GOVERNO SSR				
	SALDO ENTRATA	**+3.385.728,04**	**+3.385.728,04**	**0,00**	**0,00**

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. del

ALLEGATO B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2013 COMPETENZA	2013 CASSA	2014 COMPETENZA	2015 COMPETENZA
Cap. 045915	SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI SERVIZI FERROVIARI D'INTERESSE REGIONALE E LOCALE NON IN CONCESSIONE ALLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. (ARTT. 8 E 12, D.LGS 19/11/1997, N. 422 - ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 08/02/2000)	+60.992,72	+60.992,72	0,00	0,00
Upb: U0128	TRASPORTO SU ROTAIA E SFMR				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE MOBILITA'				
Cap. 061411	INTERVENTI SANITARI PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA' (ART.2, L. 28/08/1997, N. 284)	+160.994,32	+160.994,32	0,00	0,00
Upb: U0152	SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI, ADULTE ED ANZIANE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA				
Cap. 080030	FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART.19, L.R. 29/11/2001, N. 39)	0,00	+3.112.141,00	0,00	0,00
Upb: U0189	FONDO DI RISERVA DI CASSA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE RAGIONERIA				
Cap. 100892	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER IL SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE (INTESA CONFERENZA UNIFICATA 01/03/2006, N. 936/CU - NOTA MINISTERO DELL'INTERNO 18/10/2006, N. 3796/06)	+907.256,81	0,00	0,00	0,00
Upb: U0006	TRASFERIMENTI GENERALI PER FUNZIONI DELEGATE AGLI ENTI LOCALI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI				
Cap. 101804	CONCESSIONE DI BENEFICI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE NELL'AMBITO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART. 5, L.R. 18/03/2011, N. 7)	+1.654.773,40	0,00	0,00	0,00
Upb: U0080	INTERVENTI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA				
Centro di Responsabilità:	U.P. EDILIZIA ABITATIVA				
Cap. 101882	CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI E LE OPERE RELATIVE AL RIPRISTINO AMBIENTALE DELLE AREE INTERESSATE DALL'ATTIVITÀ DI CAVA E PER ALTRE ATTIVITÀ CONNESSE (ARTT. 20 E 25, L.R. 07/09/1982, N. 44)	+550.110,79	0,00	0,00	0,00
Upb: U0089	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA GEOLOGIA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. del

ALLEGATO B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2013 COMPETENZA	2013 CASSA	2014 COMPETENZA	2015 COMPETENZA
Cap. 101934 (CNI)	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CCM "LO STATO DI SALUTE DEI DETENUTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DI SEI REGIONI ITALIANE: UN MODELLO SPERIMENTALE DI MONITORAGGIO DELLO STATO DI SALUTE E DI PREVENZIONE DEI TENTATIVI SUICIDARI" (ACCORDO DEL 14/03/2013)	+31.600,00	+31.600,00	0,00	0,00
Upb: U0250	SPESA SANITARIA CORRENTE PER PROGETTUALITÀ VINCOLATE EUROPEE E DI ALTRA PROVENIENZA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA				
Cap. 101947 (CNI)	REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO MATRICE - INTEGRAZIONE DEI CONTENUTI INFORMATIVI PER LA GESTIONE SUL TERRITORIO DI PAZIENTI CON PATOLOGIE COMPLESSE O CON PATOLOGIE CRONICHE" - PROGRAMMA MATTONI DEL SSN (CONVENZIONE DEL 01/02/2013)	+20.000,00	+20.000,00	0,00	0,00
Upb: U0249	SPESA SANITARIA CORRENTE PER PROGETTUALITÀ VINCOLATE NAZIONALI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE CONTROLLI E GOVERNO SSR				
	SALDO USCITA	**+3.385.728,04**	**+3.385.728,04**	**0,00**	**0,00**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1935 del 28 ottobre 2013

Variazione al bilancio di previsione 2013 ai sensi degli articoli 19 e 22 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39. Modifica della ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2013 ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 39/2001. (Provvedimento di variazione n. 72) // COMPETENZA.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:

Adeguamenti compensativi degli stanziamenti di competenza in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

L'articolo 9, comma 4, lettera a) della legge regionale di contabilità (L.R. 29/11/2001, n. 39) prevede che la Giunta regionale possa modificare la ripartizione delle unità previsionali in capitoli "mediante variazioni compensative nell'ambito della stessa unità previsionale di base e nel limite dello stanziamento ivi previsto non ancora utilizzato...".

Ciò premesso e viste le richieste pervenute:

. con nota prot. n. 431573 del 09/10/2013 della Direzione Attività Culturali e Spettacolo, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi Euro 373.250,00 dal capitolo 070132/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 100617/U, capitoli appartenenti alla stessa UPB (U0166);

. con nota prot. n. 435130 del 11/10/2013 della Direzione Sistemi Informativi, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi Euro 88.990,00= dal capitolo 007216/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 007214/U, capitoli appartenenti alla stessa UPB (U0027);

. con nota prot. n. 440773 del 15/10/2013 della Direzione Difesa del Suolo, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi Euro 300.000,00= dal capitolo 101695/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 052025/U, capitoli appartenenti alla stessa UPB (U0102);

si procede alla modifica della ripartizione in capitoli delle UPB del bilancio di previsione 2013, come riportato nell'**allegato B)**.

L'articolo 22, comma 2, lettera b), della legge regionale di contabilità (L.R. 29 novembre 2001, n. 39) prevede che la Giunta regionale possa apportare con proprio atto variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, all'interno della medesima classificazione economica, qualora queste siano strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo oppure riguardino interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

Ciò premesso e viste la richieste pervenute:

. con nota prot. n. 428489 del 08/10/2013 della Direzione Risorse Finanziarie e Tributi, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi Euro 130.000,00= dal capitolo 100833/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 007200/U, capitoli appartenenti alla stessa funzione obiettivo "Risorse umane e strumentali" (F0005);

. con nota prot. n. 436131 del 11/10/2013 della Direzione Infrastrutture, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi Euro 59.000,00= dal capitolo 045326/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 101051/U, capitoli appartenenti alla stessa funzione obiettivo "Mobilità regionale" (F0018);

si procede a disporre le variazioni compensative come riportato nell'**allegato A)**.

L'articolo 22, comma 3, della legge regionale di contabilità (L.R. 29 novembre 2001, n. 39) prevede che la Giunta regionale possa apportare, con proprio atto, le variazioni al bilancio occorrenti per l'iscrizione nei corrispondenti stanziamenti di competenza dell'esercizio delle somme relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, anche riferiti ad esercizi finanziari precedenti a quello per cui è in corso la redazione del rendiconto generale, che derivano da spese finanziate con assegnazioni statali, comunitarie e dalle relative quote regionali di cofinanziamento.

Dato atto che:

. con nota prot. n. 432744 del 10/10/2013 della Direzione Formazione;

è richiesto di ottenere, in tempi brevi, la disponibilità nell'esercizio 2013 di economie di spesa relative a capitoli sui quali devono essere assunti impegni "urgenti", così come concordato con le Strutture interessate, si procede a disporre le variazione di tipo compensativo come riportato nell'**allegato A**).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29;

VISTA la legge regionale 5 aprile 2013, n. 3;

VISTA la legge regionale 5 aprile 2013, n. 4;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTA la D.G.R. n. 438 del 10 aprile 2013, ad oggetto "Attribuzione delle risorse del bilancio 2013 ai centri di responsabilità";

VISTA la D.G.R. n. 631 del 07 maggio 2013, ad oggetto "Direttive per la gestione del bilancio 2013";

VISTE le note delle strutture regionali e gli allegati precedentemente richiamati;

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2013 le variazioni di competenza secondo quanto riportato dall'**allegato A)**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di apportare le variazioni alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2013 secondo quanto riportato dall'**allegato B)**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

3. di dare atto che presso la Direzione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;

6. di comunicare al Consiglio Regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2013 COMPETENZA	2013 CASSA	2014 COMPETENZA	2015 COMPETENZA
Cap. 007200	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE:ACQUISTI, MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SISTEMISTICA ED ALTRI SERVIZI INERENTI AL FUNZIONAMENTO DELLO STESSO E PER LE ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO E COMUNICAZIONE NEI SETTORI DELL'INFORMATICA E DELLA TELEMATICA	+130.000,00	+130.000,00	0,00	0,00
Upb: U0027	SERVIZI PER L'INFORMATICA E LA STATISTICA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI				
Cap. 045326	CONTRIBUTI IN C/INTERESSI AL COMUNE DI VENEZIA IN RELAZIONE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO PARCHEGGI (ART.6, L. 24/03/1989, N. 122)	-59.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0137	CONTRIBUTI IN ANNUALITA' PER LA VIABILITA'				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INFRASTRUTTURE				
Cap. 100833	ATTIVITA' DI ANALISI A SUPPORTO DEL FEDERALISMO FISCALE, DELLE POLITICHE FISCALI E DI FINANZIAMENTO (ART. 2, L.R. 03/02/1998, N. 3)	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
Upb: U0029	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI				
Cap. 101051	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL SECONDO STRALCIO DEL SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO REGIONALE (SFMR) (ART. 45, L.R. 27/02/2008, N. 1)	+59.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0133	INTERVENTI STRUTTURALI NEL TRASPORTO SU ROTAIA E SFMR				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INFRASTRUTTURE				
Cap. 101318	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE ADATTABILITA' - AREA FORMAZIONE - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1081)	-1.539.051,27	0,00	0,00	0,00
Upb: U0175	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE FORMAZIONE				
Cap. 101319	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE ADATTABILITA' - AREA FORMAZIONE - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1081)	-1.460.948,73	-1.460.948,73	0,00	0,00
Upb: U0175	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE FORMAZIONE				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. del

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2013 COMPETENZA	2013 CASSA	2014 COMPETENZA	2015 COMPETENZA
Cap. 101320	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE ADATTABILITA' - AREA LAVORO - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1081)	+1.539.051,27	0,00	0,00	0,00
Upb: U0244	POLITICHE DEL LAVORO				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE LAVORO				
Cap. 101321	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE ADATTABILITA' - AREA LAVORO - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1081)	+1.460.948,73	+1.460.948,73	0,00	0,00
Upb: U0244	POLITICHE DEL LAVORO				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE LAVORO				
Cap. 101322	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE OCCUPABILITA' - AREA FORMAZIONE - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1081)	-1.026.034,18	0,00	0,00	0,00
Upb: U0175	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE FORMAZIONE				
Cap. 101323	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE OCCUPABILITA' - AREA FORMAZIONE - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1081)	-973.965,82	-973.965,82	0,00	0,00
Upb: U0175	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE FORMAZIONE				
Cap. 101324	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE OCCUPABILITA' - AREA LAVORO - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1081)	+1.026.034,18	0,00	0,00	0,00
Upb: U0244	POLITICHE DEL LAVORO				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE LAVORO				
Cap. 101325	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE OCCUPABILITA' - AREA LAVORO - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1081)	+973.965,82	+973.965,82	0,00	0,00
Upb: U0244	POLITICHE DEL LAVORO				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE LAVORO				
	SALDO USCITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. del

ALLEGATO B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Upb: U0027 SERVIZI PER L'INFORMATICA E LA STATISTICA

		2013 COMPETENZA	2013 CASSA	2014 COMPETENZA	2015 COMPETENZA
Cap. 007214	SPESE PER IL POTENZIAMENTO E LA MANUTENZIONE DELLE RETI RADIO E DELLA RETE TELEMATICA REGIONALE	+88.990,00	+88.990,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI				
Cap. 007216	SPESE PER CANONI MINISTERIALI E DI LEGGE, CONVENZIONI E NOLEGGI PER LE RETI RADIO TELEFONICHE E DI MONITORAGGIO REGIONALI	-88.990,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI				

Upb: U0102 STUDI, MONITORAGGIO E CONTROLLO PER LA DIFESA DEL SUOLO

		2013 COMPETENZA	2013 CASSA	2014 COMPETENZA	2015 COMPETENZA
Cap. 052025	SPESE PER LA MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI FUNZIONALI ALLA GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO (ARTT.86,89, D.LGS 31/03/1998, N. 112)	+300.000,00	+300.000,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO				
Cap. 101695	FONDO REGIONALE PER L'INDENNIZZO DEI DANNI DA ALLAGAMENTO (ART. 13, L.R. 06/04/2012, N. 13)	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO				

Upb: U0166 PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO

		2013 COMPETENZA	2013 CASSA	2014 COMPETENZA	2015 COMPETENZA
Cap. 070132	INIZIATIVE REGIONALI NEI SETTORI DELLE ATTIVITA' ARTISTICHE, DELLA MUSICA E DEL TEATRO (ART. 13, L.R. 05/09/1984, N. 52)	-373.250,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO				
Cap. 100617	TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE REGIONALI NEI SETTORI DELLE ATTIVITA' ARTISTICHE, DELLA MUSICA, DEL TEATRO E DEL CINEMA (ART. 13, L.R. 05/09/1984, N. 52)	+373.250,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Upb: U0189 FONDO DI RISERVA DI CASSA

		2013 COMPETENZA	2013 CASSA	2014 COMPETENZA	2015 COMPETENZA
Cap. 080030	FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART.19, L.R. 29/11/2001, N. 39)	0,00	-388.990,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE RAGIONERIA				
	SALDO USCITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1936 del 28 ottobre 2013

Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2013 ai sensi dell'art. 6, comma 2, L.R. 5 aprile 2013, n. 4. (Provvedimento di variazione n. 74) // CASSA.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:

Adeguamenti compensativi degli stanziamenti di cassa in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

La legge regionale 5 aprile 2013, n. 4 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015", all'art. 6 prevede, in riferimento agli adempimenti disposti dal Patto di stabilità interno, che la Giunta regionale è autorizzata ad assumere tutte le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli, sia in termini di competenza finanziaria che di competenza "eurocompatibile", effettuando, per l'esercizio 2013, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b), dell'articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39".

A seguito delle seguenti richieste pervenute da parte delle strutture regionali, redatte secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 631 del 7 maggio 2013 "Direttive per la gestione del bilancio 2013", con:

- nota prot. n. 433695 del 10/10/2013 del Commissario Straordinario per il recupero Territoriale/Ambientale - Responsabile Direzione Progetto Venezia;
- nota prot. n. 430694 del 09/10/2013 della U.P. Sicurezza Urbana e Polizia Locale;
- nota prot. n. 432337 del 10/10/2013 della Direzione Competitività Sistemi Agroalimentari;
- nota prot. n. 437207 del 14/10/2013 della Direzione Turismo;
- nota prot. n. 450048 del 21/10/2013 e prot. n. 451737 del 21/10/2013 della U.P. Edilizia Abitativa;

si procede alla relativa variazione compensativa di cassa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29;

VISTA la legge regionale 5 aprile 2013, n. 3;

VISTA la legge regionale 5 aprile 2013, n. 4;

VISTA la D.G.R. n. 438 del 10 aprile 2013, ad oggetto "Attribuzione delle risorse del bilancio 2013 ai centri di responsabilità";

VISTA la D.G.R. n. 631 del 7 maggio 2013, ad oggetto "Direttive per la gestione del bilancio 2013";

VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.

delibera

1. di apportare al Bilancio di previsione 2013 le variazioni di cassa secondo quanto riportato dall'**allegato A),** che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che presso la Direzione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;

5. di comunicare al Consiglio Regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001;

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. del

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2013 COMPETENZA	2013 CASSA	2014 COMPETENZA	2015 COMPETENZA
Cap. 011005	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER RIPRISTINO STRUTTURE FONDIARIE AZIENDALI E DELLE SCORTE (ART. 5, C. 3, D.LGS 29/03/2004, N. 102)	0,00	+268.800,00	0,00	0,00
Upb: U0047	INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ A FAVORE DI IMPRESE COLPITE DA CALAMITÀ				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI				
Cap. 011034	CONCORSO NEGLI INTERESSI SU MUTUI VENTENNALI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' DIRETTO COLTIVATRICE (L.R. 13/08/2004, N. 18)	0,00	-145.000,00	0,00	0,00
Upb: U0048	CONTRIBUTI IN ANNUALITÀ PER GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI				
Cap. 012556	CONCORSO NEGLI INTERESSI SU MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI STRUTTURE COLLETTIVE PER LA VALORIZZAZIONE E LA DIFESA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE (L.R. 13/08/2004, N. 18)	0,00	-391.000,00	0,00	0,00
Upb: U0048	CONTRIBUTI IN ANNUALITÀ PER GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI				
Cap. 031106	FONDO REGIONALE DI ROTAZIONE PER LE IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO ED AFFINI OPERANTI A REGIME D'IMPRESA (ART. 101, L.R. 04/11/2002, N. 33)	0,00	+50.000,00	0,00	0,00
Upb: U0076	INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE IMPRESE TURISTICHE E DEGLI ALTRI SOGGETTI OPERANTI NEL COMPARTO DEL TURISMO				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE TURISMO				
Cap. 040060	FONDO REGIONALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART.19, L.R. 02/04/1996, N. 10)	0,00	+500.809,59	0,00	0,00
Upb: U0080	INTERVENTI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA				
Centro di Responsabilità:	U.P. EDILIZIA ABITATIVA				
Cap. 040705	FONDO DI DOTAZIONE PROGRAMMI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA (ART. 65, 66, 67, L.R. 13/04/2001, N. 11)	0,00	-124.560,00	0,00	0,00
Upb: U0080	INTERVENTI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA				
Centro di Responsabilità:	U.P. EDILIZIA ABITATIVA				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. del

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2013 COMPETENZA	2013 CASSA	2014 COMPETENZA	2015 COMPETENZA
Cap. 050519	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - SECONDA FASE - (L. 05/02/1992, N. 139)	0,00	+40.000,00	0,00	0,00
Upb: U0113	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE PROGETTO VENEZIA				
Cap. 050529	INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - QUINTA FASE (L. 05/02/1992, N. 139)	0,00	+9.995,40	0,00	0,00
Upb: U0113	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE PROGETTO VENEZIA				
Cap. 050533	INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA-SETTIMA FASE (L. 23/12/1999, N. 488)	0,00	+31.113,39	0,00	0,00
Upb: U0113	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE PROGETTO VENEZIA				
Cap. 100108	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 - APQ 4 RECUPERO DI BENI STORICO-ARTISTICI A FINI DELLO SVILUPPO DEL SETTORE TURISTICO (INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA DEL 09/05/2001)	0,00	-11.217,84	0,00	0,00
Upb: U0218	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE A FINI TURISTICI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE TURISMO				
Cap. 100118	COFINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI IN MATERIA DI ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI (ART.1, C.1, L. 14/11/2000, N. 338)	0,00	+115.329,65	0,00	0,00
Upb: U0080	INTERVENTI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA				
Centro di Responsabilità:	U.P. EDILIZIA ABITATIVA				
Cap. 100237	PROGRAMMA REGIONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 2001-2003 E SPESE GESTIONE PROGRAMMA (PCR 31/07/2002, N. 74)	0,00	+160.000,00	0,00	0,00
Upb: U0080	INTERVENTI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA				
Centro di Responsabilità:	U.P. EDILIZIA ABITATIVA				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2013 COMPETENZA	2013 CASSA	2014 COMPETENZA	2015 COMPETENZA
Cap. 100307	CONTRIBUTI IN C/INTERESSI RELATIVI A PROGRAMMI DI EDILIZIA AGEVOLATA REALIZZATI PRIMA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ARTT.36-38, L. 05/08/1978, N. 457 - ART. 9, D.L. 15/12/1979, N. 629 - ART. 5 BIS, D.L. 07/02/1985, N. 12 - REG.TO CEE 23/07/1985, N. 2088 - ART. 65, 66, 67, L.R. 13/04/2001, N. 11)	0,00	-32.000,00	0,00	0,00
Upb: U0084	CONTRIBUTI IN ANNUALITÀ PER L'EDILIZIA CONVENZIONATA ED AGEVOLATA				
Centro di Responsabilità:	U.P. EDILIZIA ABITATIVA				
Cap. 100319	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CONTRATTI DI QUARTIERE II" - QUOTA FINANZIATA CON MUTUO (D.M. INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 27/12/2001 - D.M. INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 30/12/2002)	0,00	-1.143,31	0,00	0,00
Upb: U0080	INTERVENTI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA				
Centro di Responsabilità:	U.P. EDILIZIA ABITATIVA				
Cap. 100320	INTERVENTI PERLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA "CONTRATTI DI QUARTIERE II" (D.M. INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 27/12/2001 - D.M. INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 30/12/2002)	0,00	-192.466,46	0,00	0,00
Upb: U0080	INTERVENTI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA				
Centro di Responsabilità:	U.P. EDILIZIA ABITATIVA				
Cap. 100321	COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA "CONTRATTI DI QUARTIERE II" (D.M. INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 27/12/2001 - D.M. INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 30/12/2002)	0,00	-1.513,39	0,00	0,00
Upb: U0080	INTERVENTI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA				
Centro di Responsabilità:	U.P. EDILIZIA ABITATIVA				
Cap. 100388	COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA "CONTRATTI DI QUARTIERE II" - QUOTA FINANZIATA CON MUTUO REGIONALE (D.M. INFRASTUTTURE E TRASPORTI 27/12/2001 - D.M.INFRASTUTTURE E TRASPORTI 30/12/2002)	0,00	-615,63	0,00	0,00
Upb: U0080	INTERVENTI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA				
Centro di Responsabilità:	U.P. EDILIZIA ABITATIVA				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. del

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2013 COMPETENZA	2013 CASSA	2014 COMPETENZA	2015 COMPETENZA
Cap. 100459	CONCORSO NEGLI INTERESSI ATTUALIZZATI SU PRESTITI AD AMMORTAMENTO QUINQUENNALE (ART. 5, C. 2, LETT. B), D.LGS 29/03/2004, N. 102)	0,00	+78.000,00	0,00	0,00
Upb: U0048	CONTRIBUTI IN ANNUALITÀ PER GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI				
Cap. 100470	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTERREGIONALE "AGRICOLTURA E QUALITA' - TRACCIABILITA' DEI PRODOTTI" (L. 23/12/1999, N. 499 - D.M. 23/12/2003, N. 25279)	0,00	+32.200,00	0,00	0,00
Upb: U0046	SERVIZI ALLE IMPRESE E ALLA COLLETTIVITÀ RURALE				
Centro di Responsabilità:	U.P. TUTELA PRODUZIONI AGROALIMENTARI				
Cap. 100658	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 - APQ 4 RECUPERO DI BENI STORICO-ARTISTICI AI FINI DELLO SVILUPPO DEL SETTORE TURISTICO (INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA DEL 09/05/2001)	0,00	-103.413,61	0,00	0,00
Upb: U0218	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE A FINI TURISTICI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE TURISMO				
Cap. 100714	COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI SPERIMENTALI "ALLOGGI IN AFFITTO PER GLI ANZIANI DEGLI ANNI 2000" E "PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO" (D.M. 27/12/2001)	0,00	+898.861,80	0,00	0,00
Upb: U0080	INTERVENTI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA				
Centro di Responsabilità:	U.P. EDILIZIA ABITATIVA				
Cap. 100850	TRASFERIMENTI ALLE A.T.E.R. PER INTERVENTI EDILIZI DA DESTINARE ALLA LOCAZIONE (L.R. 02/04/1996, N. 10)	0,00	+1.291.129,75	0,00	0,00
Upb: U0080	INTERVENTI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA				
Centro di Responsabilità:	U.P. EDILIZIA ABITATIVA				
Cap. 100995	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER LA SICUREZZA LOCALE" (ART. 1, COMMA 350, L. 23/12/2005, N. 266)	0,00	+3.500,00	0,00	0,00
Upb: U0016	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SICUREZZA				
Centro di Responsabilità:	U.P. SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2013 COMPETENZA	2013 CASSA	2014 COMPETENZA	2015 COMPETENZA
Cap. 101093	FONDO IMMOBILIARE ETICO (ART. 85, C. 1, L.R. 27/02/2008, N. 1 - ART. 30, L.R. 12/01/2009, N. 1)	0,00	-7.949,08	0,00	0,00
Upb: U0080	INTERVENTI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA				
Centro di Responsabilità:	U.P. EDILIZIA ABITATIVA				
Cap. 101096	INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER LA SICUREZZA URBANA (ART. 78, L.R. 27/02/2008, N. 1)	0,00	-4.335,00	0,00	0,00
Upb: U0016	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SICUREZZA				
Centro di Responsabilità:	U.P. SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE				
Cap. 101119	CONTRIBUTI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEL SETTORE AGRICOLO E VITIVINICOLO (ART. 16, L.R. 03/02/2006, N. 2 - ART. 103, L.R. 27/02/2008, N. 1)	0,00	+106.000,00	0,00	0,00
Upb: U0049	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A FAVORE DELLE IMPRESE E DELLA COLLETTIVITÀ RURALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI				
Cap. 101205	INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - NONA FASE - (L. 29/11/1984, N. 798 - L. 05/02/1992, N. 139 - ART. 1, C. 944, L. 27/12/2006, N. 296)	0,00	-81.108,79	0,00	0,00
Upb: U0113	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE PROGETTO VENEZIA				
Cap. 101233	PROGRAMMA DI CARATTERIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI VITIVINICOLE REGIONALI E DEI DERIVATI DALLA LAVORAZIONE DELL'UVA (ART. 16, L.R. 12/01/2009, N. 1)	0,00	+52.000,00	0,00	0,00
Upb: U0040	INTERVENTI STRUTTURALI NEL SETTORE DELLE COLTURE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI				
Cap. 101381	PROGRAMMA REGIONALE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 2007/2009 (DELIBERA CONSIGLIARE DEL 28/10/2008, N. 72 - ART. 21, L.R. 06/04/2012, N. 13 - ART. 39, L.R. 05/04/2013, N. 3)	0,00	-1.746.813,34	0,00	0,00
Upb: U0080	INTERVENTI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA				
Centro di Responsabilità:	U.P. EDILIZIA ABITATIVA				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. del

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2013 COMPETENZA	2013 CASSA	2014 COMPETENZA	2015 COMPETENZA
Cap. 101469	INTERVENTI REGIONALI PER IL RECUPERO AMBIENTALE E SOCIO-ECONOMICO DEL MONTE PIZZOC (ART. 65, L.R. 16/02/2010, N. 11)	0,00	-64.141,00	0,00	0,00
Upb: U0211	INTERVENTI INDISTINTI DI EDILIZIA SPECIALE PUBBLICA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE TURISMO				
Cap. 101495	PROGETTI INTERREGIONALI DI SVILUPPO DEI SISTEMI TURISTICI LOCALI (L. 29/03/2001, N. 135)	0,00	+67.383,51	0,00	0,00
Upb: U0076	INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE IMPRESE TURISTICHE E DEGLI ALTRI SOGGETTI OPERANTI NEL COMPARTO DEL TURISMO				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE TURISMO				
Cap. 101504	TRASFERIMENTI ALLE ATER, AI COMUNI E ALLE COOPERATIVE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA (D.P.C.M. DEL 16/07/2009)	0,00	-859.069,58	0,00	0,00
Upb: U0080	INTERVENTI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA				
Centro di Responsabilità:	U.P. EDILIZIA ABITATIVA				
Cap. 101514	PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG IV ITALIA-SLOVENIA (2007-2013) "SIGMA 2" - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
Upb: U0049	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A FAVORE DELLE IMPRESE E DELLA COLLETTIVITÀ RURALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI				
Cap. 101611	PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA ADRIATICO "ADRISTORICAL LANDS" - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)	0,00	-10.045,37	0,00	0,00
Upb: U0218	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE A FINI TURISTICI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE TURISMO				
Cap. 101729	PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE INTERREG IV C (2007-2013) "CHARTS" - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)	0,00	-7.475,37	0,00	0,00
Upb: U0218	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE A FINI TURISTICI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE TURISMO				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2013 COMPETENZA	2013 CASSA	2014 COMPETENZA	2015 COMPETENZA
Cap. 101746	TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA TURISTICO (ART. 1, COMMA 1228, L. 27/12/2006, N. 296)	0,00	-47.090,32	0,00	0,00
Upb: U0074	INFORMAZIONE, PROMOZIONE E QUALITÀ PER IL TURISMO				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE TURISMO				
Cap. 101834	AZIONI REGIONALI PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI ITINERARI CICLOTURISTICI E DEL TURISMO EQUESTRE (ART. 20, L.R. 05/04/2013, N. 3)	0,00	+126.000,00	0,00	0,00
Upb: U0074	INFORMAZIONE, PROMOZIONE E QUALITÀ PER IL TURISMO				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE TURISMO				
Cap. 101846	AZIONI REGIONALI PER LA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO (L.R. 28/12/2012, N. 48)	0,00	+835,00	0,00	0,00
Upb: U0015	PREVENZIONE E LOTTA ALLA CRIMINALITA'				
Centro di Responsabilità:	U.P. SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE				
	SALDO USCITA	**0,00**	**-0,00**	**0,00**	**0,00**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1939 del 28 ottobre 2013

Autorizzazione, ai sensi della lett. C dell'allegato A della DGR 258/2013, alla società Sistemi Territoriali S.p.A.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento viene autorizzato il Consiglio di Amministrazione della società Sistemi Territoriali S.p.A. a procedere all'assunzione di personale a tempo determinato al fine di svolgere i nuovi servizi ferroviari previsti dall'Atto Modificativo - Integrativo stipulato tra la Regione del Veneto e Trenitalia in data 27/5/2013.

L'Assessore Roberto Ciambetti, di concerto con l'Assessore Renato Chisso, riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto partecipa alla società Sistemi Territoriali S.p.A., con una quota pari al 99,832% del capitale sociale, per il tramite di Veneto Sviluppo s.p.a. che gestisce la partecipazione a seguito della convenzione sottoscritta con la Regione Veneto e prevista dalla DGR n. 995 del 18/3/2005.

Come noto, la Giunta regionale con la DGR n. 258 del 5 marzo 2013 ha fornito delle direttive alle società regionali per la razionalizzazione delle risorse e la riduzione dei costi di gestione, oltre che, per dare attuazione a leggi regionali e statali, andando a modificare ed integrare quanto già stabilito dalla Giunta regionale con precedenti provvedimenti ed in particolar modo con la DGR 2951/2010.

In materia di assunzioni del personale la lett. c dell'allegato A della DGR succitata stabilisce quanto segue:

C-I. Per il triennio 2011-2013 le società partecipate in via totalitaria, maggioritaria o controllate dalla Regione possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad un costo pari al massimo al 50 per cento di quello relativo al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

A partire dal 2013, tali società possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con contratti di lavoro a progetto, nel limite del 50% del costo sostenuto per le rispettive finalità nell'anno 2009.

La deroga ai succitati limiti, ove non sia in contrasto con la normativa vigente, può essere richiesta con comunicazione motivata esclusivamente qualora la mancata assunzione prefiguri un danno alla società o a eventuali suoi creditori e deve essere espressamente autorizzata dalla Giunta regionale.

C-II. Le società adottano, sulla base dello schema allegato, un Regolamento per il reclutamento del proprio personale, che recepisca i principi stabiliti dal comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, dei principi di cui al comma 6 dell'art. 7 del decreto legislativo citato nonché dei limiti previsti dal comma 1 dell'art. 46 del DL 112/2008.

Facendo seguito a precedenti comunicazioni sull'argomento, con nota n. 2373 del 3 ottobre 2013 il Consiglio di Amministrazione della società Sistemi Territoriali S.p.A., al fine di richiedere l'autorizzazione all'assunzione di personale, ha trasmesso l'apposita scheda, predisposta dagli uffici regionali, compilata e sottoscritta dal legale rappresentante della Società. (**Allegato A**).

L'organo amministrativo della Società rappresenta la necessità di assumere, al fine di svolgere i nuovi servizi ferroviari previsti dall'Atto Modificativo Integrativo del Contratto di Servizi Ferroviari di Interesse Regionale e Locale, stipulato tra la Regione del Veneto e Trenitalia in data 27/5/2013, stimati in 560.000 tr/km, 34 nuove unità lavorative così suddivise: 14 macchinisti, 14 capitreno, 3 operatori di officina e 3 operatori sala operativa.

La durata dei contratti di lavoro sarà di 24 mesi + 12 mesi.

Il costo stimato annuo complessivo è pari ad Euro 1.350.000,00.

I nuovi servizi dovrebbero, inoltre, comportare un incremento di circa il 17% del fatturato complessivo per servizi e di circa il 24% del fatturato relativo all'attività ferroviaria.

Per corrispondere a quanto richiesto dalla Società, primariamente va riscontrato se vi sia o meno la possibilità / necessità di chiedere l'autorizzazione in questione in base a quanto stabilito dalla direttiva in materia di assunzioni di personale di cui alla

DGR 258/2013.

Considerato che la Società non rientra tra quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che la stessa è partecipata in via maggioritaria dalla Regione del Veneto e che il costo del personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con contratti a progetto previsto per il 2013 supera il 50% di quello del 2009, il caso in questione rientra in quelli in cui per poter procedere all'assunzione è necessaria un'autorizzazione da parte della Giunta regionale.

Sono, inoltre, presenti le condizioni necessarie ad esaminare la richiesta in quanto essa presenta una sufficiente motivazione e prefigura un danno alla Società in caso di mancate assunzioni.

Bisogna, a questo punto, rilevare se sono presenti i presupposti minimi per la concessione dell'autorizzazione e cioè se la Società si è dotata di un regolamento per l'adozione del personale e se vi è coerenza delle attività che andranno a svolgere le persone da assumere con l'oggetto sociale.

La Società, per il primo punto, ha dichiarato di aver adottato da dicembre 2010 un proprio regolamento per il personale e che è in linea con i principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs 165/2001.

Per quanto riguarda il secondo punto, l'attività da svolgere risulta pienamente coerente con l'oggetto sociale previsto all'articolo 4 dello statuto societario.

Passando ai criteri di valutazione, la Società dichiara che i nuovi servizi ferroviari da svolgere comporteranno un margine operativo annuo stimato pari ad Euro 539.000,00.

Si evidenzia, inoltre, che la Società ha chiuso l'ultimo esercizio con un utile pari ad Euro 233.674,50 e prevede una chiusura del 2013 con un utile di euro 158.213,00 (Bilancio consuntivo 2012 e Budget 2013 approvati con DGR 636/2013).

Per quanto riguarda il rispetto delle direttive nell'anno 2012, si rinvia a quanto rappresentato nelle premesse e nelle indicazioni di voto per l'assemblea di Sistemi Territoriali del 9 maggio 2013 fornite alla Veneto Sviluppo S.p.A., di cui alla DGR 636/2013.

Con nota n. 2374 del 3 ottobre 2013 il Consiglio di Amministrazione, con dichiarazione sottoscritta da tutti e tre i componenti, attesta l'impossibilità da parte della Società di svolgere le nuove attività previste con il personale già presente in organico.

Tutto ciò considerato, si propone di autorizzare il Consiglio di Amministrazione di Sistemi Territoriali S.p.A., al fine dello svolgimento dei nuovi servizi ferroviari previsti dall'Atto Modificativo Integrativo del Contratto di Servizi Ferroviari di Interesse Regionale e Locale, stipulato tra la Regione del Veneto e Trenitalia in data 27/5/2013, a procedere all'assunzione di 34 unità lavorative così suddivise: 14 macchinisti, 14 capitreno, 3 operatori di officina e 3 operatori sala operativa, per una durata di 24 + 12 mesi, tramite procedure che garantiscano il rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del D. Lgs. n.165/2001.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche con la compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO l'art. 7 L.R. n. 3 del 3 febbraio 1998 di partecipazione al capitale di Sistemi Territoriali S.p.A. (già Idrovie s.p.a.);

VISTA la DGR n. 258/2013;

VISTO la nota di Sistemi Territoriali S.p.A. n. 2373 del 3/10/2013 e la scheda allegata (**Allegato A**);

VISTA la nota n. n. 2374 del 3/10/2013;

delibera

1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione di Sistemi Territoriali S.p.A., al fine dello svolgimento dei nuovi servizi ferroviari previsti dall'Atto Modificativo Integrativo del Contratto di Servizi Ferroviari di Interesse Regionale e Locale, stipulato tra la Regione del Veneto e Trenitalia in data 27/5/2013, a procedere all'assunzione di 34 unità lavorative a tempo

determinato così suddivise: 14 macchinisti, 14 capitreno, 3 operatori di officina e 3 operatori sala operativa, per una durata di 24 + 12 mesi, tramite procedure che garantiscano il rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del D. Lgs. n.165/2001;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4. di pubblicare la presente deliberazione integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO

Giunta regionale
Segreteria Generale della Programmazione
Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del _____

ORD.	N. DOM.	QUESTIONARIO PER AUTORIZZAZIONE	SI	NO	N/A	NOTE	ELENCO DOC.	INDICAZIONI PER LA VERIFICA (documenti probatori, informazioni, riferimenti normativi)
CHECK LIST ASSUNZIONI IN DEROGA ALLA DIRETTIVA C-I DGR 258/2013								
A		**NECESSITA' DI AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**						
1	1	La Società non è inserita nel conto consolidato della pubblica amministrazione ed è partecipata in via totalitaria, maggioritaria o controllata dalla Regione oppure è configurabile quale società *in house* regionale ?	x			Società controllata interamente tramite Veneto Sviluppo S.p.A.. Configurabile in house solo per attività di navigazione interna.		La DGR 258/2013 alla lett. C-I dell'allegato A prevede la necessità della autorizzazione preventiva della Giunta solo per le società partecipate in via totalitaria, maggioritaria o controllate dalla Regione. Per la nozione di controllo bisogna fare riferimento all'art. 2359 c.c. Inserire nel campo note il valore della quota di capitale posseduta dalla Regione o la tipologia di controllo esercitato. La qualifica di società in house comporta che le decisioni più rilevanti siano prese con il consenso o su indicazione dell'ente pubblico. Per le Società inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione i limiti, peraltro più bassi nel caso del personale a tempo indeterminato, non sono derogabili in alcun modo.
2	2	Le unità di personale da assumere a tempo indeterminato nell'anno superano il 50% delle unità cessate nell'anno precedente ?			x			Indicare nel campo note il numero delle unità di personale da assumere e di quelle cessate nell'anno precedente
3	3	Il costo del personale a tempo indeterminato da assumere nell'anno supera il 50% di quello relativo al personale cessato nell'anno precedente ?			x			Indicare nel campo note il costo delle unità di personale da assumere e di quelle cessate nell'anno precedente
4	4	Il costo del personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con contratti di lavoro a progetto nell'anno supera il 50% di quello sostenuto per le stesse finalità nell'anno 2009 ?	x			anno 2009: € 395.196,00 anno 2013: € 615.000,00 stimato esclusa formazione **per finalità diverse** durata dei contratti di assunzione mesi 24+12		Indicare nel campo note il costo del personale a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con contratti di lavoro a progetto per l'anno in corso e per il 2009, nonché la durata dei contratti di assunzione che si vuole pore in essere.

REGIONE DEL VENETO

Giunta regionale
Segreteria Generale della Programmazione
Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie

ALLEGATO A
ALLA DGR N. _____ del

ORD.	N. DOM.	QUESTIONARIO PER AUTORIZZAZIONE	SI	NO	N/A	NOTE	ELENCO DOC.	INDICAZIONI PER LA VERIFICA (documenti probatori, informazioni, riferimenti normativi)
B		CONDIZIONI NECESSARIE PER ESAMINARE LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE						
5	1	La Società ha motivato la richiesta di deroga ?	x			Lettera prot. n. 382 del 19/02/2013 e in particolare: svolgere i nuovi servizi ferroviari previsti dall'Atto Integrativo Regione Veneto/Trenitalia S.p.A. del 27/05/2013 stimati in 560.000 tr/km per i quali necessitano n. 14 macchinisti, n. 14 capi treno, n. 3 operatori di officina e n. 3 operatori sala operativa - durata 24 mesi + 12 mesi		La motivazione non può essere generica ma deve descrivere in concreto la necessità delle nuove assunzioni, indicando in particolare la tipologia di attività che verrà a essere svolta dal nuovo personale e la loro durata.
6	2	Dalla motivazione emerge la possibilità che la mancata assunzione arrechi un pregiudizio al funzionamento dell'organizzazione aziendale della Società e/o un danno economico alla stessa o a eventuali suoi creditori ?	x			La mancata assunzione impedisce lo svolgimento dei servizi previsti nella convenzione, la mancata messa in esercizio dei nuovi treni acquistati nella quale S.T. interviene con una quota di coofinanziamento; mancato abbattimento spese generali, nochè danno emergente derivante dalla mancata marginalità.		Il pregiudizio al funzionamento aziendale deve essere chiaramente correlato alla mancata assunzione delle particolari figure professionali richieste, necessarie a ricoprire posizioni/ruoli strategici dell'organizzazione aziendale (es. dirigenti apicali), con possibili stalli o blocchi delle attività. Il danno alla Società deve essere inteso non solo come danno emergente ma anche come lucro cessante.

REGIONE DEL VENETO

Giunta regionale
Segreteria Generale della Programmazione
Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

ORD.	N. DOM.	QUESTIONARIO PER AUTORIZZAZIONE	SI	NO	N/A	NOTE	ELENCO DOC.	INDICAZIONI PER LA VERIFICA (documenti probatori, informazioni, riferimenti normativi)
C		PRESUPPOSTI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE						
7	1	La Società ha adottato un regolamento per il proprio personale ?	x			dicembre 2010		Indicare nel campo note la data di adozione.
8	2	Il regolamento adottato dalla Società per le assunzioni recepisce i principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs 165/2001 ?	x					Si riporta il testo del comma 3:" Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; (149) d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali." E' necessario che la Società trasmetta il testo del proprio **regolamento** al fine di permette re la verifica del rispetto dei principi di cui sopra.
9	3	L'attività che andrà a svolgere il personale da assumere è coerente con l'oggetto sociale ?	x					Verificare, mediante un controllo dello statuto, l'attinenza dell'attività da svolgere con l'oggetto sociale.

REGIONE DEL VENETO

Giunta regionale
Segreteria Generale della Programmazione
Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie

ALLEGATO A
A DGR N. _____ del

ORD.	N. DOM.	QUESTIONARIO PER AUTORIZZAZIONE	SI	NO	N/A	NOTE	ELENCO DOC.	INDICAZIONI PER LA VERIFICA (documenti probatori, informazioni, riferimenti normativi)
D		**CRITERI DI VALUTAZIONE**						
10	1	In caso di assunzioni a tempo determinato il costo del nuovo personale è interamente coperto dai ricavi o dai contributi previsti per l'attività/progetto da svolgere?	x			margine operativo € 539.000,00 stimato su base annua		E' necessario indicare il corrispettivo certo o stimato della prestazione di servizi derivante dall'impiego del nuovo personale o una previsione dettagliata contenuta in un **budget**, nel quale vanno indicati ammontare dei ricavi/contributi previsti e rlative fonti.
11	2	In caso di assunzioni a tempo indeterminato la Società ha presentato un piano decennale di sostenibilità economico - finanziaria ?			x			Il **piano decennale di sostenibilità economico-finanziaria** deve essere dettagliato e attendibile.
12	3	La Società ha rispettato le direttive nell'ultimo anno o comunque le deroghe sono state comunicate anticipatamente o, dove necessario, autorizzate ?	x					Verificare il rispetto delle direttive per quanto riguarda l'anno precedente.
13	4	La Società ha chiuso l'ultimo esercizio in positivo o comunque ha ridotto la perdita rispetto all'esercizio precedente ?	x			esercizio 2012: utile € 233.674,50		Verificare i bilanci di esercizio della Società ed indicare nel campo note i risultati di esercizio. Nel caso di una società con l'ultimo bilancio in perdita, seppure con un risultato in miglioramento rispetto al precedente esercizio, la medesima deve presentare un **budget pluriennale** che illustri il raggiungimento degli equilibri di bilancio o comunque che evidenzi l'impatto positivo nella linea di attività interessata dalle nuove assunzioni.
14	5	Il personale della Società di pari categoria a quello da assumere è pienamente utilizzato?	x			(espressa dichiarazione C.d.A.)		E' necessario che la richiesta venga accompagnata da una **espressa dichiarazione** dell'organo amministrativo della Società in merito all'impossibilità da parte della stessa di svolgere l'attività prevista col personale già presente in organico.

REGIONE DEL VENETO

Giunta regionale
Segreteria Generale della Programmazione
Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie

ALLEGATO A
ALLA DGR N. _____ del

ORD.	N. DOM.	QUESTIONARIO PER AUTORIZZAZIONE	SI	NO	N/A	NOTE	ELENCO DOC.	INDICAZIONI PER LA VERIFICA (documenti probatori, informazioni, riferimenti normativi)
E		CONDIZIONI DISCRIMINANTI						
15	1	Il personale deve essere assunto al fine di svolgere un'attività prevista da normativa comunitaria o nazionale ?			x			Indicare nel campo note la normativa interessata e l'impossibilità di svolgere l'attività col personale già in organico.
16	2	Il personale deve essere assunto al fine di svolgere un'attività prevista da una convenzione con l'amministrazione regionale o con altra pubblica amministrazione?	x			Vincolo derivante da accordo sottoscritto tra Regione Veneto/Trenitalia relativo all'avvio del cadenzamento e condizionante l'intero processo organizzativo del T.P.L.		Indicare nel campo note il tipo e l'oggetto della convenzione. I **pareri delle Strutture committenti** sul merito delle assunzioni. La convenzione può essere ancora non sottoscritta ed in tal caso l'autorizzazione sarà naturalmente **condizionata dalla sua effettiva stipulazione.**
		ESITI ISTRUTTORIA DI AUTORIZZAZIONE						EVENTUALI PRESCRIZIONI
		Positivo e nessuna prescizione;						
		Positivo con prescrizioni;						
		Negativo con prescrizioni;						
		Negativo.						

SISTEMI TERRITORIALI S.p.A.
IL PRESIDENTE
(Dott. Gian Michele Gambato)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1940 del 28 ottobre 2013

Autorizzazione, ai sensi della lett. C dell'allegato A della DGR 258/2013, all'assunzione del Direttore generale di Veneto Acque S.p.A.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento viene autorizzato il Consiglio di Amministrazione della società Veneto Acque S.p.A. a procedere per l'assunzione del Direttore generale della Società.

L'Assessore Roberto Ciambetti, di concerto con l'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Come noto, la Giunta regionale con la DGR n. 258 del 5 marzo 2013 ha fornito delle direttive alle società regionali per la razionalizzazione delle risorse e la riduzione dei costi di gestione, oltre che, per dare attuazione a leggi regionali e statali, andando a modificare ed integrare quanto già stabilito dalla Giunta regionale con precedenti provvedimenti ed in particolar modo con la DGR 2951/2010.

In materia di assunzioni del personale la lett. c dell'allegato A della DGR succitata stabilisce quanto segue:

C-I. Per il triennio 2011-2013 le società partecipate in via totalitaria, maggioritaria o controllate dalla Regione possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad un costo pari al massimo al 50 per cento di quello relativo al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

A partire dal 2013, tali società possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con contratti di lavoro a progetto, nel limite del 50% del costo sostenuto per le rispettive finalità nell'anno 2009.

La deroga ai succitati limiti, ove non sia in contrasto con la normativa vigente, può essere richiesta con comunicazione motivata esclusivamente qualora la mancata assunzione prefiguri un danno alla società o a eventuali suoi creditori e deve essere espressamente autorizzata dalla Giunta regionale.

C-II. Le società adottano, sulla base dello schema allegato, un Regolamento per il reclutamento del proprio personale, che recepisca i principi stabiliti dal comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, dei principi di cui al comma 6 dell'art. 7 del decreto legislativo citato nonché dei limiti previsti dal comma 1 dell'art. 46 del DL 112/2008.

Con nota n. 363/2013 del 28 giugno 2013 il Consiglio di Amministrazione della società Veneto Acque S.p.A. ha avanzato una richiesta di autorizzazione per avviare il procedimento di assunzione del nuovo Direttore Generale, in quanto l'attuale incarico viene in scadenza al 31/10/2013.

Lo statuto societario prevede infatti, all'ultimo comma dell'art. 18, che "*Il Consiglio di Amministrazione può nominare, altresì, il Direttore Generale, avente i requisiti di capacità ed esperienza necessari, stabilendone il compenso e conferendogli l'attività gestionale-tecnico-amministrativa nonché l'organizzazione della Società in osservanza dell'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione.*"

In proposito, si rammenta che la Giunta regionale con DGR n. 672 del 17/4/2012, tenuto conto che in seguito alla modifica dello statuto societario di Veneto Acque S.p.A. veniva meno la necessità per la medesima di avere un amministratore delegato, aveva stabilito che "qualora il Consiglio di Amministrazione della Società ritenesse necessario nominare un Direttore Generale, di dare indicazione al medesimo organo di stabilire un compenso per la carica non superiore ad Euro 63.000,00 annui lordi".

Con successiva DGR n. 752 del 21/5/2013, in relazione alla scadenza dell'incarico di direttore generale assegnato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 11/5/2012, la Giunta decideva di "rinviare qualsiasi pronunciamento in merito alla richiesta della Società, invitando, nel contempo, il Consiglio di Amministrazione a considerare una proroga di sei mesi dell'incarico dell'allora direttore generale, con relativo compenso proporzionato al tetto già fornito con DGR 672/2012".

A seguito della richiesta della Società, avanzata con la nota precedentemente citata, gli uffici regionali hanno predisposto un'apposita scheda istruttoria, contenente condizioni, presupposti e appositi criteri di valutazione, da compilare da parte della Società.

Con successiva nota n. 499/2013 del 13/9/2013 la Società trasmetteva, pertanto, agli uffici regionali la scheda compilata che si allega al presente provvedimento (**Allegato A**).

Sulla base di tale scheda e di altra documentazione in possesso degli uffici regionali si rappresenta quanto segue.

L'incarico in questione sarebbe a tempo determinato e avrebbe una durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro per un compenso pari ad euro 63.000,00 lordi annui onnicomprensivi, salvo il rimborso per spese sostenute connesse all'espletamento del mandato con esclusione del rimborso per il raggiungimento del posto di lavoro.

Primariamente, va riscontrato se vi sia o meno la possibilità / necessità di chiedere l'autorizzazione in questione in base a quanto stabilito dalla direttiva in materia di assunzioni di personale di cui alla DGR 258/2013.

Considerato che la Società non rientra tra quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che la stessa è partecipata in via totalitaria dalla Regione del Veneto e che il costo del personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con contratti a progetto previsto per il 2013 supera il 50% di quello del 2009, il caso in questione rientra in quelli in cui per poter procedere all'assunzione è necessaria un'autorizzazione da parte della Giunta regionale.

In proposito, per maggior chiarezza, bisogna ricordare che nel 2009 non vi era la figura del direttore generale ma quella dell'amministratore delegato e un costo relativo pertanto non imputabile a quello per il personale.

La società nella nota di trasmissione della scheda ha affermato, inoltre, che quella di direttore generale è "una figura indispensabile per garantire la gestione tecnico amministrativa aziendale".

Bisogna, a questo punto, rilevare se sono presenti i presupposti minimi per la concessione dell'autorizzazione e cioè se la Società si è dotata di un regolamento per l'adozione del personale e se vi è coerenza dell'attività che andrà a svolgere il direttore generale con l'oggetto sociale.

La Società, per il primo punto, ha dichiarato di aver adottato in data 7/6/2012 un proprio regolamento in linea con i principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs 165/2001.

Per quanto riguarda il secondo punto, la coerenza dell'attività da svolgere con l'oggetto sociale è già prevista dallo Statuto societario.

In merito ai criteri di valutazione, si evidenzia che se pure la Società ha chiuso l'ultimo bilancio in perdita, il budget approvato con DGR 752/2013 prevede una chiusura del 2013 con un utile di euro 89.000,00, inoltre con lo stesso provvedimento la Giunta ha preso atto del rispetto delle direttive da parte della Società e della corretta comunicazione delle deroghe effettuate per quanto riguarda il 2012.

Tutto ciò considerato, si propone di autorizzare il Consiglio di Amministrazione di Veneto Acque S.p.A. a dotare la Società di un Direttore generale con contratto a tempo determinato per tre anni per un compenso massimo pari ad euro 63.000,00 lordi annui onnicomprensivi, tramite procedure che garantiscano il rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs 165/2001.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche con la compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la Legge regionale 12/1998;

VISTA la DGR 258/2013;

VISTO lo statuto di Veneto Acque S.p.A.;

VISTO la nota di Veneto Acque S.p.A.n. prot. 363/2013 del 28 giugno 2013;

VISTO la nota di Veneto Acque S.p.A.n. prot. 499/2013 del 13 settembre 2013 e la scheda allegata (**Allegato A**);

VISTO il budget 2013 di Veneto Acque S.p.A.;

delibera

1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione di Veneto Acque S.p.A., tenuto conto dell'assenza della figura di amministratore delegato, a dotare la Società di un Direttore generale con contratto a tempo determinato per tre anni per un compenso massimo pari ad euro 63.000,00 lordi annui onnicomprensivi, tramite procedure che garantiscano il rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs 165/2001;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4. di pubblicare la presente deliberazione integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione del Veneto.

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 394311 data 19/09/2013, pagina 2 di 6

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

REGIONE DEL VENETO

Giunta regionale

Segreteria Generale della Programmazione

Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie

ORD.	N. DOM.	QUESTIONARIO PER AUTORIZZAZIONE	SI	NO	N/A	NOTE	ELENCO DOC.	INDICAZIONI PER LA VERIFICA (documenti probatori, informazioni, riferimenti normativi)
CHECK LIST ASSUNZIONI IN DEROGA ALLA DIRETTIVA C-I DGR 258/2013								
A		**NECESSITA' DI AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**						
1	1	La Società non è inserita nel conto consolidato della pubblica amministrazione ed è partecipata in via totalitaria, maggioritaria o controllata dalla Regione oppure è configurabile quale società *in house* regionale ?	X					La DGR 258/2013 alla lett. C-I dell'allegato A prevede la necessità della autorizzazione preventiva della Giunta solo per le società partecipate in via totalitaria, maggioritaria o controllate dalla Regione. Per la nozione di controllo bisogna fare riferimento all'art. 2359 c.c. Inserire nel campo note il valore della quota di capitale posseduta dalla Regione o la tipologia di controllo esercitato. La qualifica di società in house comporta che le decisioni più rilevanti siano prese con il consenso o su indicazione dell'ente pubblico. Per le Società inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione i limiti, peraltro più bassi nel caso del personale a tempo indeterminato, non sono derogabili in alcun modo.
2	2	Le unità di personale da assumere a tempo indeterminato nell'anno superano il 50% delle unità cessate nell'anno precedente ?			X			Indicare nel campo note il numero delle unità di personale da assumere e di quelle cessate nell'anno precedente
3	3	Il costo del personale a tempo indeterminato da assumere nell'anno supera il 50% di quello relativo al personale cessato nell'anno precedente ?			X			Indicare nel campo note il costo delle unità di personale da assumere e di quelle cessate nell'anno precedente
4	4	Il costo del personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con contratti di lavoro a progetto nell'anno supera il 50% di quello sostenuto per le stesse finalità nell'anno 2009 ?	X			**€ 464.973 (2009) € 1.020.000 (2013) durata rapporto: 3 anni**		Indicare nel campo note il costo del personale a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con contratti di lavoro a progetto per l'anno in corso e per il 2009, nonché la durata dei contratti di assunzione che si vuole pore in essere.

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 394311 data 19/09/2013, pagina 3 di 6

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

REGIONE DEL VENETO

Giunta regionale
Segreteria Generale della Programmazione
Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie

ORD.	N. DOM.	QUESTIONARIO PER AUTORIZZAZIONE	SI	NO	N/A	NOTE	ELENCO DOC.	INDICAZIONI PER LA VERIFICA (documenti probatori, informazioni, riferimenti normativi)
B		**CONDIZIONI NECESSARIE PER ESAMINARE LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE**						
5	1	La Società ha motivato la richiesta di deroga ?	X			**Subentro al D.G. uscente**		La motivazione non può essere generica ma deve descrivere in concreto la necessità delle nuove assunzioni, indicando in particolare la tipologia di attività che verrà a essere svolta dal nuovo personale e la loro durata.
6	2	Dalla motivazione emerge la possibilità che la mancata assunzione arrechi un pregiudizio al funzionamento dell'organizzazione aziendale della Società e/o un danno economico alla stessa o a eventuali suoi creditori ?	X					Il pregiudizio al funzionamento aziendale deve essere chiaramente correlato alla mancata assunzione delle particolari figure professionali richieste, necessarie a ricoprire posizioni/ruoli strategici dell'organizzazione aziendale (es. dirigenti apicali), con possibili stalli o blocchi delle attività. Il danno alla Società deve essere inteso non solo come danno emergente ma anche come lucro cessante.

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 394311 data 19/09/2013, pagina 4 di 6

REGIONE DEL VENETO

Giunta regionale
Segreteria Generale della Programmazione
Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

ORD.	N. DOM.	QUESTIONARIO PER AUTORIZZAZIONE	SI	NO	N/A	NOTE	ELENCO DOC.	INDICAZIONI PER LA VERIFICA (documenti probatori, informazioni, riferimenti normativi)
C		**PRESUPPOSTI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE**						
7	1	La Società ha adottato un regolamento per il proprio personale ?	X			**07.06.12**		Indicare nel campo note la data di adozione.
8	2	Il regolamento adottato dalla Società per le assunzioni recepisce i principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs 165/2001 ?	X					Si riporta il testo del comma 3:" Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; (149) d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali." E' necessario che la Società trasmetta il testo del proprio **regolamento** al fine di permette re la verifica del rispetto dei principi di cui sopra.
9	3	L'attività che andrà a svolgere il personale da assumere è coerente con l'oggetto sociale ?	X					Verificare, mediante un controllo dello statuto, l'attinenza dell'attività da svolgere con l'oggetto sociale.

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 394311 data 19/09/2013, pagina 5 di 6

REGIONE DEL VENETO

Giunta regionale
Segreteria Generale della Programmazione
Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

ORD.	N. DOM.	QUESTIONARIO PER AUTORIZZAZIONE	SI	NO	N/A	NOTE	ELENCO DOC.	INDICAZIONI PER LA VERIFICA (documenti probatori, informazioni, riferimenti normativi)
D		CRITERI DI VALUTAZIONE						
10	1	In caso di assunzioni a tempo determinato il costo del nuovo personale è interamente coperto dai ricavi o dai contributi previsti per l'attività/progetto da svolgere?	X			€ 63.000		E' necessario indicare il corrispettivo certo o stimato della prestazione di servizi derivante dall'impiego del nuovo personale o una previsione dettagliata contenuta in un **budget,** nel quale vanno indicati ammontare dei ricavi/contributi previsti e rlative fonti.
11	2	In caso di assunzioni a tempo indeterminato la Società ha presentato un piano decennale di sostenibilità economico - finanziaria ?			X			Il **piano decennale di sostenibilità economico-finanziaria** deve essere dettagliato e attendibile.
12	3	La Società ha rispettato le direttive nell'ultimo anno o comunque le deroghe sono state comunicate anticipatamente o, dove necessario, autorizzate ?	X					Verificare il rispetto delle direttive per quanto riguarda l'anno precedente.
13	4	La Società ha chiuso l'ultimo esercizio in positivo o comunque ha ridotto la perdita rispetto all'esercizio precedente ?		X				Verificare i bilanci di esercizio della Società ed indicare nel campo note i risultati di esercizio. Nel caso di una società con l'ultimo bilancio in perdita, seppure con un risultato in miglioramento rispetto al precedente esercizio, la medesima deve presentare un **budget pluriennale** che illustri il raggiungimento degli equilibri di bilancio o comunque che evidenzi l'impatto positivo nella linea di attività interessata dalle nuove assunzioni.
14	5	Il personale della Società di pari categoria a quello da assumere è pienamente utilizzato?			X			E' necessario che la richiesta venga accompagnata da una **espressa dichiarazione** dell'organo amministrativo della Società in merito all'impossibilità da parte della stessa di svolgere l'attività prevista col personale già presente in organico.

REGIONE DEL VENETO

Giunta regionale
Segreteria Generale della Programmazione
Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 394311 data 19/09/2013, pagina 6 di 6

ORD.	N. DOM.	QUESTIONARIO PER AUTORIZZAZIONE	SI	NO	N/A	NOTE	ELENCO DOC.	INDICAZIONI PER LA VERIFICA (documenti probatori, informazioni, riferimenti normativi)
E		**CONDIZIONI DISCRIMINANTI**						
15	1	Il personale deve essere assunto al fine di svolgere un'attività prevista da normativa comunitaria o nazionale ?			X			Indicare nel campo note la normativa interessata e l'impossibilità di svolgere l'attività col personale già in organico.
16	2	Il personale deve essere assunto al fine di svolgere un'attività prevista da una convenzione con l'amministrazione regionale o con altra pubblica amministrazione?			X			Indicare nel campo note il tipo e l'oggetto della convenzione, i **pareri delle Strutture committenti** sul merito delle assunzioni. La convenzione può essere ancora non sottoscritta ed in tal caso l'autorizzazione sarà naturalmente **condizionata dalla sua effettiva stipulazione**.
		ESITI ISTRUTTORIA DI AUTORIZZAZIONE						**EVENTUALI PRESCRIZIONI**
		Positivo e nessuna prescizione;						
		Positivo con prescrizioni;						
		Negativo con prescrizioni;						
		Negativo.						

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1941 del 28 ottobre 2013

Accreditamento istituzionale della funzione di Medicina Fisica e Riabilitazione esercitata in regime di ricovero della Casa di Cura Privata San Francesco s.p.a. nella sede di Verona in via Monte Ortigara 21/b. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Rilascio dell'accreditamento istituzionale a struttura sanitaria privata ai sensi della Legge regionale 22/02.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il d. lgs. 502/92, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229, ha delineato la disciplina dell'accreditamento istituzionale, riconosciuto dalla Regione "alle strutture autorizzate, pubbliche e private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale nonché alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti".

La Regione Veneto, con la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 ha integrato la disciplina nazionale dell'accreditamento istituzionale e in particolare, l'art. 16 ne ha subordinato il rilascio al possesso dell'autorizzazione all'esercizio, alla sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale, all'accertamento della rispondenza della struttura a requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18, individuati dalla Giunta regionale con la dgr n. 2501/04, successivamente modificata ed integrata, e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto, Casa di Cura Privata San Francesco s.p.a., ha presentato in data 1.4.2010 la domanda di accreditamento istituzionale agli atti a seguito della quale è stato rilasciato l' accreditamento prot. n. 116036 istituzionale con dgr n. 3116 del 14.12.2010 della Regione Veneto;

Con la medesima domanda la struttura in oggetto richiedeva l'accreditamento anche per la funzione di Medicina Fisica e Riabilitazione in regime di ricovero per la quale non si è proceduto all'accreditamento, atteso che l'ARSS in data 24.5.2010 durante la visita di verifica presso i locali in via Monte Ortigara n. 21/b, ha dichiarato quanto segue "*In fase di visita di verifica risulta che la struttura ha trasferito in altri locali la funzione di medicina fisica e riabilitazione. Pertanto tale attività non è stata oggetto di verifica. Si rimane in attesa del nuovo provvedimento autorizzativo per poi procedere con l'accreditamento"*

A seguito del rilascio della relativa autorizzazione all'esercizio con decreto regionale n. 22/2013 del Segretario Regionale per la Sanità, l'AULSS 20 di Verona è stata delegata con nota prot. reg. n. 166560 del 18.04.2013 a svolgere la verifica della rispondenza della funzione in oggetto ai requisiti di qualificazione prescritti per l'accreditamento istituzionale.

L'accertamento del possesso dei requisiti di accreditamento, effettuato in data 17 maggio 2013 dal gruppo di verifica a tal fine istituito dall'AULSS 20 di Verona su delega del Segretario Regionale per la Sanità, si è concluso con il rilascio di parere positivo, come si evince dalla documentazione agli atti.

Nella seduta del 4.6.2013, la Commissione regionale per l'investimento in tecnologia ed edilizia (CRITE) considerati il rapporto di verifica e la relativa relazione di rispondenza ai requisiti per l'accreditamento istituzionale trasmessi dall'AULSS 20 di Verona, ha espresso parere favorevole al rilascio del provvedimento di accreditamento istituzionale, nei termini di cui alla verifica condotta come sopra, per la funzione in oggetto coerente con le scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale, ai sensi del comma 1 lett. b) dell'art. 16 della lr 22/02.

L'istanza presentata dalla struttura, ha gli elementi per essere accolta, con il rilascio dell'accreditamento istituzionale per le funzioni di cui agli atti di programmazione regionale come segue;

Dagli atti istruttori, l'istanza trova rispondenza nelle scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale con riferimento alla:

Sede operativa di Verona, via Monte Ortigara 21/b

Funzione esercitata in regime di ricovero ospedaliero: - Medicina Fisica e Riabilitazione

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della l. 23 ottobre 1992 n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art 6, comma 6, della l. 724/1994 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

Visto il d. lgs. 299/1999 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

Vista la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

Vista la dgr n. 3223 del 08 novembre 2002 "L.R. 3.2.1996, n. 5, art. 14. Modifiche delle schede di dotazione ospedaliera di cui alla L.R. 39/1993, attuazione del D.L. 18.09.01 n. 347, convertito nella l. 16.11.01 n. 405.

Vista la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007);

Vista la dgr n. 751 del 11 marzo 2005 "l.r. n. 5 del 3 marzo 1996, art 14. Modifica, attinente gli aspetti gestionali e strutturali, delle schede di dotazione ospedaliera di cui alla l.r. 39/1993, approvate con dgr n. 3223 dell'8 novembre 2002;

Vista la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazioni e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie";

Vista la dgr n. 4197 del 30 dicembre 2008 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie di cui al tutolo II capo I della L.R. 22/2002;

Vista la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

Vista la dgr n. 3116 del 14 dicembre 2010 "L.R. 22/2002 Accreditamento istituzionale, per lr funzioni già provvisoriamente accreditate, della struttura sanitaria denominata "Casa di cura privata San Francesco, di proprietà dell'omonima società per azioni, con sede legale a Verona in via Monte Ortigara;

Vista la nota protocollo n. 238572 del 18 maggio 2011 "L.R. 22/2002 - Presa d'atto di mero errore materiale nel provvedimento di accreditamento istituzionale n. 3116/2010;

Vista la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011 "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n 22;

Visto il rapporto rilasciato dall'AULSS 20 di Verona;

Visto il parere rilasciato dalla seduta CRITE del:04.06.2013

delibera

1 di accreditare, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, la Casa di Cura Privata San Francesco s.p.a. nella sede di Verona in via Monte Ortigara 21/b, per la funzione esercitata in coerenza con la programmazione socio sanitaria regionale come segue:

Sede operativa di Verona, via Monte Ortigara 21/b
Funzione esercitata in regime di ricovero ospedaliero: - Medicina Fisica e Riabilitazione

2 di sottoporre la struttura in oggetto a verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, entro un triennio dal rilascio del presente provvedimento;

3 di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4 di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

5 di delegare il Segretario Regionale per la Sanità, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata;

6 di notificare il presente provvedimento all'AULSS 20 Verona e alla struttura in oggetto;

7 di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;

8 di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

9 di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

10 di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1942 del 28 ottobre 2013

Modifica della DGR n. 2341/2011 avente ad oggetto "D.M. 28/10/2010 recante "Ripartizione del fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano Sanitario Nazionale, per l'anno 2008", in attuazione della L. 27/12/2006, n. 296, art. 1, commi 805, 806, 807. Progetto regionale approvato: "Percorsi assistenziali per le persone affette da malattie rare: definizione di protocolli terapeutici e sviluppo modulo per la formulazione di piani terapeutici nel sistema informatizzato di gestione assistenziale per i pazienti con malattie rare. Sviluppo e utilizzo dei percorsi diagnostico terapeutici per malattie rare: condivisione delle best practices per specifici percorsi assistenziali al fine di ottimizzare l'appropriatezza nella presa in carico dei soggetti con malattia rara". Approvazione della relazione tecnica sulle modalità di attuazione e di spesa del progetto. Impegno di spesa e liquidazione."

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si provvede alla modificazione del regime erogativo del finanziamento ministeriale stanziato per il progetto descritto in oggetto, come definito dal punto 8 del dispositivo della DGR 2341/2011, per consentire la liquidazione della seconda rata dello stanziamento ministeriale entro il corrente anno ed evitare la cancellazione del relativo residuo dal bilancio regionale.

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

La Legge 27/12/2006, n. 296 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", all'art. 1, commi 805 e 806, ha istituito un fondo di 60,5 milioni di euro per il triennio 2007-2008-2009 da assegnare alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per il cofinanziamento di progetti attuativi del Piano Sanitario Nazionale prevedendo che le suddette risorse vengano assegnate con Decreto del Ministro della Salute.

Con Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 23/12/2008 sono state definite le linee guida per l'accesso al cofinanziamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per l'anno 2008.

In attuazione delle suddette disposizioni, con D.G.R. n. 1576 del 26/05/2009 "Progetti regionali attuativi del P.S.N. a norma dell'art.1, c.805 e 806 della L n.296 del 27/12/2006. Decreto Ministeriale 23/12/2008 recante "Progetti attuativi del Piano sanitario nazionale - Linee guida per l'accesso al cofinanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Anno 2008", sono stati approvati sei progetti tra i quali il progetto di cui all'Allegato B), denominato "Percorsi assistenziali per le persone affette da malattie rare: definizione di protocolli terapeutici e sviluppo modulo per la formulazione di piani terapeutici nel sistema informatizzato di gestione assistenziale per i pazienti con malattie rare.Sviluppo e utilizzo dei percorsi diagnostico terapeutici per malattie rare: condivisione delle best practices per specifici percorsi assistenziali al fine di ottimizzare l'appropriatezza nella presa in carico dei soggetti con malattia rara". Il suddetto progetto è stato predisposto dal Coordinamento Regionale per le Malattie Rare di Padova in conformità alla linea progettuale n. 2 di cui al citato Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 23/12/2008, con previsione di cofinanziamento ministeriale di Euro 389.568,36.

Con atto rep. n. 160/CSR la Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 23 settembre 2010, ha sancito l'Intesa sullo schema di Decreto del Ministro della Salute di assegnazione dei finanziamenti per i progetti presentati dalle Regioni.

Con Decreto del Ministero della Salute del 28/10/2010 è stata approvata la ripartizione del fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano Sanitario Nazionale, per l'anno 2008 ed è stato assegnato alla Regione del Veneto un finanziamento complessivo pari ad Euro 6.015.568,00.= per i sei progetti approvati con la citata D.G.R. n. 1576 del 26/05/2009.

Per il progetto "Percorsi assistenziali per le persone affette da malattie rare: definizione di protocolli terapeutici e sviluppo modulo per la formulazione di piani terapeutici nel sistema informatizzato di gestione assistenziale per i pazienti con malattie rare. Sviluppo e utilizzo dei percorsi diagnostico terapeutici per malattie rare: condivisione delle best practices per specifici percorsi assistenziali al fine di ottimizzare l'appropriatezza nella presa in carico dei soggetti con malattia rara" di cui all'allegato Bdella D.G.R. n. 1576/2009, il Ministero ha erogato la somma richiesta di Euro389.568,00.=.

Con DGR n. 2341 del 29.12.2011 è stata approvata la relazione tecnica sulle modalità di attuazione e di spesa del progetto, predisposta dal Coordinamento Regionale per le Malattie Rare di Padova a cui è affidata la realizzazione del medesimo ed è stato assunto il corrispondente impegno di spesa di Euro 389.568,00 al capitolo 101580 del bilancio regionale 2011. Il punto 8 del dispositivo del suddetto provvedimento prevede di liquidare all'Azienda Ospedaliera di Padova, cui spetta la gestione economico-finanziaria e amministrativa del Coordinamento, la somma succitata in due rate: una a titolo di acconto pari al 50% entro il primo semestre 2012; il saldo dopo la presentazione ai competenti uffici regionali del rendiconto a consuntivo e della relazione sull'attività svolta.

In conformità a quanto disposto, con liquidazione n. 7201 del 16.4.2012, è stato liquidato in favore dell'Azienda Ospedaliera di Padova l'acconto del finanziamento per l'importo di Euro 194.784,00.=.

L'art. 51, comma 2, lett. a), dalla Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39 recante "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" prevede che le somme che formano un residuo passivo, se relative a spese correnti, possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato. Pertanto, il residuo passivo relativo alla seconda rata del finanziamento ministeriale, essendo costituito da spese correnti, scadrà in data 31.12.2013.

In data 25/09/2013, con numero di protocollo regionale 404991, è pervenuta ai competenti uffici regionali, presso i quali è agli atti, una nota dell'Azienda Ospedaliera di Padova, a firma congiunta della responsabile del Coordinamento e del direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova, in cui si evidenzia che il progetto non è stato ancora completato per motivi di carattere tecnico-organizzativo e per la complessità degli interventi da porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi progettuali. Le suddette circostanze impediscono, quindi, la realizzazione delle condizioni previste dal punto 8 della citata DGR n. 2341/2012 per la liquidazione della seconda rata del finanziamento ministeriale.

La succitata nota del Coordinamento Regionale per le Malattie Rare evidenzia, inoltre, che per il completamento del progetto è indispensabile l'attivazione dall'inizio del prossimo anno di posti di dottorato a ciclo triennale, la cui spesa è prevista a carico del finanziamento del progetto.

Si rende necessario, quindi, modificare il regime erogativo della seconda rata del finanziamento ministeriale come definito al punto 8 del dispositivo della DGR n. 2341/2012 sia per evitare la cancellazione del residuo passivo relativo alla seconda rata del finanziamento ministeriale prima della conclusione del progetto, sia per dotare l'Azienda Ospedaliera di Padova, che cura la gestione economico-finanziaria e amministrativa del Coordinamento, delle risorse necessarie alla copertura delle succitate borse di studio.

Tutto ciò premesso, si propone quanto segue: di incaricare il dirigente della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria di provvedere alla liquidazione della seconda rata, pari a Euro 194.784,00.=, del finanziamento ministeriale all'approvazione del presente provvedimento; di fissare al 31.12.2016 la conclusione del progetto; di confermare in capo al Coordinamento Regionale per le Malattie Rare di Padova l'obbligo di presentare alla Regione, a progetto concluso, il rendiconto a consuntivo a firma congiunta della responsabile del Coordinamento e del direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova, nonchè la relazione sull'attività svolta; di prescrivere in capo al Coordinamento l'obbligo di presentare alla Regione il rendiconto, a firma congiunta della responsabile del Coordinamento e del direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova, nonchè la relazione relativi all'attività svolta al 31.12.2014 e al 31.12.2015; di disporre che la quota del finanziamento eventualmente inutilizzata al 31.12.2016 sia destinata al finanziamento dell'attività ordinaria 2017 del Coordinamento Regionale per le Malattie Rare.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Visto il D.P.R. 07/04/2006 di approvazione del Piano Sanitario Nazionale 2006 - 2008;

- Vista la Legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, commi 805, 806 e 807;

- Visto il decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 23/12/2008 recante "Progetti attuativi del Piano sanitario nazionale - Linee guida per l'accesso al cofinanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Anno 2008";

- Visto il decreto del Ministero della Salute del 28/10/2010 recante "Ripartizione del fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale, per l'anno 2008"

- Vista l'Intesa Stato-Regioni del rep. 160/2010 del 23/09/2010;

- Vista la L.R. 29/11/2001, n. 39, art. 42, comma 1 e art. 51, comma 2, lett. a);

- Vista la DGR. n. 1576/2009;

- Vista la DGR. n. 2341/2011;

- Vista la DGR. n. 1102/2012

delibera

1. di incaricare il dirigente della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria di provvedere alla liquidazione della seconda rata, pari a Euro 194.784,00.=, del finanziamento ministeriale all'approvazione del presente provvedimento;

2. di fissare al 31.12.2016 la conclusione del progetto denominato "Percorsi assistenziali per le persone affette da malattie rare: definizione di protocolli terapeutici e sviluppo modulo per la formulazione di piani terapeutici nel sistema informatizzato di gestione assistenziale per i pazienti con malattie rare. Sviluppo e utilizzo dei percorsi diagnostico terapeutici per malattie rare: condivisione delle best practices per specifici percorsi assistenziali al fine di ottimizzare l'appropriatezza nella presa in carico dei soggetti con malattia rara";

3. di confermare in capo al Coordinamento Regionale per le Malattie Rare di Padova l'obbligo di presentare alla Regione, a progetto concluso, il rendiconto a consuntivo a firma congiunta della responsabile del Coordinamento e del direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova, nonchè la relazione sull'attività svolta;

4. di prescrivere in capo al Coordinamento Regionale per le Malattie Rare di Padova l'obbligo di presentare alla Regione il rendiconto, a firma congiunta della responsabile del Coordinamento e del direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova, nonchè la relazione relativi all'attività svolta al 31.12.2014 e al 31.12.2015;

5. di disporre che la quota del finanziamento eventualmente inutilizzata al 31.12.2016 sia destinata al finanziamento dell'attività ordinaria 2017 del Coordinamento Regionale per le Malattie Rare;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di incaricare la Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria di curare l'attuazione del presente provvedimento;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1943 del 28 ottobre 2013

Autorizzazioni ad Aziende ULSS ed Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nella seduta del 5 agosto 2013 (Art. 26, L.R. 56/1994, DGR n. 1455/2008, DGR n. 125/2011, DGR n. 2353/2011 e DGR n. 957/2013).

[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

Note per la trasparenza:

Autorizzazioni ad Aziende ULSS all'acquisizione di attrezzature sanitarie e a investimenti di carattere informatico esaminate nella seduta della CRITE del 5 agosto 2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La DGR n. 1455 del 6/6/2008 intitolata "Riavvio dell'attività di valutazione degli investimenti nel settore socio sanitario. Costituzione della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) e approvazione dei Criteri per la definizione di un piano allocativo delle attrezzature di imaging clinico nella Regione del Veneto" ha definito un nuovo modello di valutazione delle richieste di autorizzazione all'acquisto di grandi attrezzature, disciplinato le richieste di autorizzazione agli investimenti in edilizia sanitaria ed elaborato una serie di innovativi criteri a supporto delle competenti strutture della Segreteria regionale Sanità e Sociale ed ha inoltre costituito la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), che ha assorbito le funzioni del precedente Gruppo Tecnico di Valutazione degli Investimenti nel settore Socio Sanitario.

La DGR 2353/2011, anche in conseguenza dell'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011, ha modificato la composizione della CRITE, con gli obiettivi di offrire alle Aziende ed alla Regione un più adeguato supporto alle attività di programmazione, assicurare agli investimenti previsti, dove possibile, ambiti di applicazione comuni e coerenti con la programmazione regionale ed in linea con quanto previsto dai Piani Triennali delle Opere Pubbliche e con quanto previsto dalla normativa in materia di approvvigionamenti di beni e servizi di cui al D.Lgs. 163/2006, garantire un miglior sostegno alle finalità comuni di controllo e contenimento della spesa e di armonizzare le procedure di autorizzazione degli investimenti con quanto previsto dagli articoli 25 e 32 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e dai relativi provvedimenti attuativi.

La medesima DGR 2353/2011 ha puntualmente disposto che l'ambito di applicazione delle competenze della CRITE sono i progetti di investimento articolati in:

a. edilizia sanitaria e socio sanitaria;

b. grandi macchinari;

c. impianti;

d. attrezzature;

e. informatica e macchine d'ufficio;

f. altri ambiti, quali mobili, arredi, automezzi, immobilizzazioni immateriali ed altro.

In particolare, le competenze della CRITE comprendono gli investimenti in ambito ospedaliero, territoriale e di prevenzione - che devono essere ricondotti a tali aree progettuali -, i progetti di investimento in attrezzature, grandi apparecchiature, informatica, etc. (ad esclusione dei progetti di edilizia) di entità economica superiore alla soglia comunitaria, gli investimenti per service sanitari, gli investimenti previsti nell'ambito di contratti di finanza di progetto, concessioni, etc., le richieste di autorizzazione alla contrazione di mutui e l'analisi di ciascun Piano degli Investimenti triennale della Aziende ULSS ed Ospedaliere regionali.

Nell'ambito di valutazione della CRITE vengono comprese, inoltre, anche le richieste di autorizzazione alla contrazione di mutui ex artt. 5 e 6 della L.R. 55/94, così come previsto dalla DGR n. 125/2011.

Con DGR n. 957 del 18 giugno 2013 la Giunta regionale ha modificato ulteriormente la composizione della CRITE - di cui alla DGR n. 2353/2011 - sostituendo il Direttore dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria con il Dirigente del Servizio Controllo Investimenti Prezzi Acquisti SSR della Direzione regionale Controlli e Governo SSR, in quanto l'art. 4 della L.R. 23 novembre 2012, n. 43, aveva disposto l'abrogazione della L.R. 29 novembre 2001, n. 32 "Agenzia regionale socio sanitaria" e successive modificazioni.

La Commissione, pertanto, risulta ora così composta:

- il Segretario regionale per la Sanità, o suo delegato;
- il Dirigente regionale della Direzione Controlli e Governo SSR;
- il Dirigente regionale della Direzione Attuazione Programmazione;
- il Dirigente regionale della Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive;
- il Dirigente regionale della Direzione Servizi Sociali;
- il Dirigente regionale della Direzione Bilancio;
- il Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Programmazione Risorse Finanziarie SSR;
- il Dirigente del Servizio Controllo Investimenti Prezzi Acquisti SSR.;
- un esperto indicato dall'Assessore regionale alla Sanità.

In data 5 agosto 2013 la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) si è riunita a seguito della convocazione con l'Ordine del Giorno prot. n. 323948 del 30.7.2013, successivamente integrata con nota prot. n. 330407 del 2.8.2013 ed ha esaminato le richieste di autorizzazione pervenute da parte delle Aziende Sanitarie ai competenti uffici regionali.

Con il presente provvedimento si propone, pertanto, di prendere atto del verbale della seduta della CRITE del 5 agosto 2013, agli atti presso la Direzione Controlli e Governo SSR, e di autorizzare quanto indicato nell'**Allegato A** alla presente deliberazione, in virtù dei pareri favorevoli espressi dalla CRITE nella seduta sopra indicata, pareri ritenuti congrui dalla Commissione anche in rapporto ad una valutazione complessiva degli investimenti inerenti le dotazioni di tutti gli enti sanitari presenti sul territorio.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la L.R. n. 23 del 7/11/2003;
- Vista la propria Deliberazione n. 1455 del 6/6/2008;
- Preso atto della DGR n. 125/2011;
- Richiamata la propria Deliberazione n. 2353 del 29/12/2011;
- Richiamata inoltre la propria Deliberazione n. 957 del 18/06/2013.

delibera

1. di prendere atto delle motivazioni esposte in premessa, facenti parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto del verbale della seduta della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) del 5 agosto 2013, agli atti presso la Direzione Controlli e Governo SSR;

3. di autorizzare le richieste sottoposte dalle Aziende ULSS ed Ospedaliere al parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nella seduta del 5 agosto 2013, per le quali la CRITE ha espresso parere favorevole - di cui allo schema riassuntivo (**Allegato A**) al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale - anche in virtù della loro congruità in rapporto ad una valutazione complessiva degli investimenti inerenti le dotazioni di tutti gli enti sanitari presenti sul territorio;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33;

6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato _A_ Dgr n. del pag. 1 /1

ALLEGATOA alla Dgr n. 1943 del 28 ottobre 2013

REGIONE DEL VENETO

ESITI FAVOREVOLI - SEDUTA CRITE DEL 5 agosto 2013				
N. OdG	**Azienda**	**Oggetto**	**Importo presunto indicato dall'Azienda Sanitaria**	**PARERE CRITE**
17	ULSS 3	Parere in merito al Progetto “Endoscopia diagnostica ed operativa: aggiornamento tecnologico delle sale di endodiagnostica nell’Azienda Ulss n. 3.	€ 1.332.339,70 (Finanziamento CARIVERONA al 90% pari ad € 1.199.105,73	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI
18	ULSS 15	Parere in merito alla richiesta di autorizzazione all’avvio della gara per la fornitura di Sistemi analitici completi per l’esecuzione degli esami Sierologici e di Autoimmunità.	€ 510.000,00 IVA ESCLUSA	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI
19	ULSS 15	Parere in merito alla richiesta di autorizzazione all’avvio della gara per la fornitura di Sistemi analitici completi per l’esecuzione degli esami di Citofluorimetria .	€ 570.000,00 IVA ESCLUSA	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI
19 bis	ULSS 15	Parere in merito alla richiesta di autorizzazione all’avvio della gara per la fornitura del Sistema Analitico completo per la determinazione della Fibrosi Cistica di primo livello.	€ 290.000,00 IVA ESCLUSA	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI
21	ULSS 18	Parere in merito alla richiesta di autorizzazione all’acquisto di arredi per posto letto presso l’Ospedale di Trecenta (RO).	€ 355.880,00 IVA NON COMPRESA	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1944 del 28 ottobre 2013

Azienda Ulss n. 9. "La Cittadella Sanitaria di Treviso". Art. 20 L. n. 67/88 - Delibera CIPE n. 97/2008. DGR n. 270/2010 e DGR n. 96/2013 - Accordo di Programma siglato in data 1 marzo 2013. Aggiornamento piano finanziario e approvazione studio di fattibilità.

[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approva l'aggiornamento del piano finanziario dello studio di fattibilità della Cittadella Sanitaria di Treviso inserito nell'Accordo di Programma sottoscritto il 1 marzo 2013 con il Ministero della Salute e approvato con DGR n. 343/2010 per consentire la successiva richiesta di ammissione dello stesso al finanziamento a carico dei fondi di cui all'art. 20 della legge n. 67/88, per l'importo complessivo di euro 50.000.000,00.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con DGR n. 2054 del 3 luglio 2007 la Giunta Regionale ha approvato l'ipotesi progettuale relativa alla realizzazione della "Cittadella Sanitaria" dell'Ospedale di Treviso, del costo stimato di euro 196.000.000,00. Con tale provvedimento l'opera è stata inserita nel Piano decennale delle opere strategiche di cui alla DGR n. 66/2005, così come previsto dal comma 7, art. 53, della L.R. n. 27/2003.

La DGR n. 2054/2007 ha attribuito altresì un finanziamento regionale complessivo di euro 20.000.000,00, dei quali euro 9.000.000,00 destinati ai progetti di ristrutturazione del Pronto Soccorso dell'Ospedale Ca' Foncello di Treviso, del restauro di Villa Carisi, nonché alla progettazione del nuovo Distretto di Treviso.

Sulla base della Delibera CIPE n. 97/2008 del 18/12/2008 (Prosecuzione programma straordinario di investimenti in sanità - assegnazione finanziaria Legge n. 244/2007 - esercizio 2008) la Giunta regionale con deliberazione n. 270 del 09/02/2010 ha ammesso a finanziamento n. 2 interventi per un importo complessivo a carico dello Stato ex art. 20 della legge 67/88 pari ad euro 100.000.000,00, di cui euro 50.000.000,00 in favore dell'Azienda Ulss n. 9 di Treviso per i lavori della "Cittadella Sanitaria" del costo complessivo aggiornato di euro 224.000.000,00. La DGR n. 270/2010 dava altresì mandato agli uffici regionali per l'avvio della procedura con il Ministero della Salute per la definizione del nuovo Accordo di Programma.

La Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nella seduta del 21 dicembre 2009 ha espresso parere favorevole allo studio di fattibilità in oggetto.

Con DGR n. 343 del 16 febbraio 2010 la Giunta Regionale ha approvato il documento "Elementi per lo studio di fattibilità" dell'opera per l'importo di euro 224.000.000,00, ritenendola ammissibile e realizzabile anche con il concorso di capitali privati e inserendola nelle priorità del programma di attuazione dei finanziamenti di cui all'art. 20 della L. n. 67/88 come sopra esplicitato.

La medesima DGR n. 343/2010, nel recepire integralmente il parere n. 803 del 22 gennaio 2010 della Quinta Commissione del Consiglio Regionale, ha definito per tale opera la seguente copertura finanziaria, di cui alla delibera del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 9 di Treviso del 27/11/2009, n. 1315:

a) Finanziamento pubblico:

. euro 11.000.000,00	quale quota assegnata dalla DGR n. 2054/2007;
. euro 50.000.000,00	quale quota dell'art. 20, L. 67/88, delibera CIPE n. 97/2008;
. euro 40.000.000,00	quale mutuo a carico del bilancio dell'AULSS 9 Treviso;
. euro 25.000.000,00	quale quota derivante da alienazioni patrimoniali;
b) Finanziamento privato:	
. euro 98.000.000,00 pari al 43,75	del totale dell'investimento;
euro 224.000.000,00	TOTALE investimento

Con DGR n. 262 del 15/03/2011 la Giunta regionale ha integrato il programma degli investimenti di cui alla DGR n. 270/2010 sopra indicata ammettendo a finanziamento ulteriori interventi per un importo complessivo a carico dello Stato (art. 20 legge 67/88) di euro 105.189.801,72.

A seguito della comunicazione del Ministero della Salute, giusta nota prot. n. 1781 del 21/01/2013, di una disponibilità finanziaria inferiore a quella programmata, con DGR n. 96 del 29/01/2013 la Giunta regionale ha dovuto individuare una prima fase di interventi e di priorità finanziarie fino alla concorrenza della somma indicata dal Ministero e pari ad euro 130.295.524,09, stante comunque la conferma dell'intera richiesta di finanziamento e di tutti gli interventi già previsti.

La DGR n. 96/2013 ha dunque individuato n. 19 interventi prioritari tra i quali quello dell'Azienda Ulss n. 9 di Treviso relativo alla "Cittadella sanitaria" da finanziarsi per euro 50.000.000,00 con oneri a carico dello Stato ex art. 20 della legge 67/88.

Sulla base delle delibere sopra indicate, in data 1 marzo 2013 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma integrativo tra il Ministero della Salute e la Regione del Veneto che prevede il finanziamento dei 19 interventi sopra richiamati per un onere finanziario complessivo a carico dello Stato pari a euro 130.295.524,09, tra cui risulta inserito anche quello relativo a:

. Azienda Ulss n. 9 di Treviso - *"Realizzazione della Cittadella Sanitaria, integrata nell'area del Presidio Ospedaliero "Ca' Foncello" di Treviso"* (scheda tecnica n. 7) del costo complessivo di euro 224.000.000,00 e finanziato per euro 50.000.000,00 con oneri a carico dello Stato (art. 20 della legge 67/88 - AdP 01/03/2013), per euro 11.000.000,00 con oneri a carico del bilancio regionale, per euro 98.000.000,00 con oneri a carico dei privati e per euro 65.000.000,00 con oneri a carico dell'Azienda ULSS n. 9.

Lo studio di fattibilità in questione prevede un primo intervento per la realizzazione di un nuovo volume per centralizzare le sale operatorie, 600 posti letto chirurgici, il dipartimento materno-infantile, la centralizzazione dei servizi di diagnostica per immagine ed Endoscopia e le Terapie intensive e la realizzazione di un nuovo edificio tecnologico, posto in adiacenza al recente polo della logistica.

Ciò prevede la riqualificazione dei volumi ospedalieri riconosciuti di valore tecnico e funzionale dallo stesso studio di fattibilità, mentre prevede l'abbattimento di volumi non idonei al servizio sanitario che consentirà la ricomposizione ambientale lungo l'asta del Sile, con la realizzazione di un parco.

Il costo stimato e aggiornato con la previsione delle apparecchiature elettromedicali, è pari ad euro 224.000.000,00 di cui euro 134.000.000,00 per i nuovi volumi ed euro 90.000.000,00 per la ristrutturazione dell'esistente. Lo studio di fattibilità prevede la realizzazione dell'opera mediante il promotore finanziario, con la concessione di costruzione e gestione di alcuni servizi per la durata di 24 anni e con l'apporto di finanziamento pubblico pari ad euro 126.000.000,00.

Lo studio prevede l'assegnazione di servizi al concessionario, già attualmente in appalto esterno, relativi a: ristorazione, pulizia, lavanderia, sterilizzazioni, manutenzione apparecchiature, ingegneria clinica e gestione energetica.

In data 22 aprile 2013 la CRITE ha esaminato nuovamente l'argomento, ha preso atto del percorso amministrativo svolto fino a quel momento dall'Ulss 9 ed ha espresso parere favorevole alla contrazione del mutuo di euro 40.000.000,00, al fine di permettere all'Azienda di proseguire nelle successive fasi tecnico-amministrative. La Commissione inoltre, nel constatare che la quota di finanziamento regionale di euro 11.000.000,00 assegnata con DGR 2054/2007 non era stata prevista in competenza nel Bilancio regionale 2013 nonostante esplicite e formali richieste formulate dalla Segreteria regionale per la Sanità, ha espresso parere favorevole alla contrazione del mutuo anche per gli ulteriori 11 milioni di euro.

Con DGR n. 958 del 18 giugno 2013 la Giunta regionale, pertanto, ha autorizzato, ai sensi della L.R. 14 settembre 1994, n. 55, art. 5, commi 2 e 3, l'Azienda Ulss n. 9 di Treviso a contrarre un mutuo fino ad un importo massimo di euro 51.000.000,00 e della durata massima di anni 10 per il finanziamento della Cittadella Sanitaria dell'Ospedale di Treviso.

Considerato che la procedura attuativa del piano di investimenti di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988, impone che nei 18 mesi successivi alla stipula dell'accordo di programma, e quindi entro il 31 agosto 2014, la Regione approvi i progetti inseriti nell'accordo di programma e presenti al Ministero della Salute la relativa richiesta di ammissione a finanziamento.

Considerato che con deliberazione n. 869 del 14 ottobre 2013, trasmessa ai competenti uffici regionali con nota prot. 111212 del 15 ottobre 2013, il Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 9 di Treviso ha approvato l'aggiornamento del piano finanziario dei lavori in oggetto recependo quanto disposto dalla succitata DGR n. 958/2013 e che pertanto il quadro delle fonti di finanziamento dell'investimento di complessivi euro 224.000.000,00 risulta essere il seguente:

- finanziamento pubblico per un totale di euro 126.000.000,00 (centoventiseimilioni/00) di cui:

  euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00), attribuiti con DGR n. 270 del 9 febbraio 2010;

  euro 51.000.000,00 (quarantamilioni/00), mediante mutuo a carico del Bilancio dell'Azienda autorizzato con la citata DGR n. 958 del 18/06/2013;

  euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00), quale quota derivante da alienazioni patrimoniali;

- finanziamento privato per euro 98.000.000,00 (novantottomilioni/00).

Preso atto che per lo studio di fattibilità le competenti strutture regionali hanno verificato e acquisito i pareri, i nulla osta, le concessioni, le licenze ed i permessi di legge indispensabili per garantire la cantierabilità e la fruizione delle opere, fatto salvo eventuali ulteriori adempimenti non rilevabili dal presente procedimento e riscontrato la conformità di detto intervento alla programmazione sanitaria regionale, nonché la relativa copertura finanziaria e, quindi, hanno indicato l'utilità di procedere nelle successive fasi, con il presente provvedimento si propone di confermare l'approvazione dello studio di fattibilità della Cittadella Sanitaria dell'Ospedale di Treviso, di approvare l'aggiornamento della copertura finanziaria a seguito della DGR n. 958/2013 sopra riportata e di predisporre gli adempimenti necessari per la richiesta di ammissione a finanziamento al Ministero della Salute.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 5 del decreto legislativo 19/06/1999 n. 229;

- Visto l'art. 20 della legge n. 67/88;

- Visto l'art. 26 comma 9 della L.R. n. 56/1994;

- Vista la L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;

- Visto l'accordo di programma siglato in data 1 marzo 2013;

- Richiamate le proprie deliberazioni n. 270/2010, n. 262/2011, n. 96/2013, n. 958/2013;

- Vista la deliberazione n. 869 del 14/10/2013 del Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 9 di Treviso.

delibera

1. di approvare le motivazioni espresse in premessa, parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare il seguente studio di fattibilità e la relativa copertura finanziaria attestando la coerenza con gli attuali indirizzi della programmazione sanitaria regionale, la conformità alle normative nazionali e regionali sugli standard ammissibili e la sussistenza dei necessari nulla osta, autorizzazioni, pareri, fatto salvo eventuali ulteriori adempimenti non rilevabili dal presente provvedimento:

. Azienda Ulss n. 9 di Treviso - "Realizzazione della Cittadella socio sanitaria, integrata nell'area del Presidio ospedaliero Ca' Foncello" (scheda tecnica n. 7) del costo complessivo di euro 224.000.000,00,00 di cui euro 50.000.000,00 con oneri a carico dello Stato (art. 20 della legge 67/88 - Accordo di Programma del 1 marzo 2013), euro 51.000.000,00 mediante mutuo a carico del bilancio dell'Azienda Ulss n. 9 autorizzato con DGR n. 958 del 18/06/2013, euro 25.000.000,00 quale quota derivante da alienazioni patrimoniali ed euro 98.000.000,00 tramite finanziamento privato;

3. di avviare conformemente a quanto stabilito nel citato Accordo di Programma, le procedure ex art. 20 della legge n. 67/88 per la richiesta, al Ministero della Salute, del finanziamento del progetto di cui al punto 1) del presente provvedimento per l'importo complessivo di euro 50.000.000,00;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute per il seguito di competenza;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1945 del 28 ottobre 2013

Proroga della convenzione 2005-2006 con la Ditta Kedrion S.p.A. per il servizio relativo al ritiro, trasferimento nello stabilimento di lavorazione, trasformazione del plasma conferito dalle strutture trasfusionali dell'Accordo Interregionale per la Plasmaderivazione (AIP), nonché produzione, stoccaggio e consegna di emoderivati. Periodo 01.01.2014-30.06.2014.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Proroga semestrale, per il periodo dal 01.01.2014 al 30.06.2014, della convenzione in essere tra la Ditta Kedrion S.p.A. e l'AIP per il servizio di plasmaderivazione.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il Veneto ha, com'è noto, promosso sin dal 1998 un progetto di collaborazione interregionale per affrontare in termini di autosufficienza, qualità ed economicità di gestione, la raccolta del plasma e la produzione di emoderivati, progetto che è stato poi formalizzato con l'Accordo Interregionale per la Plasmaderivazione (AIP, recepito dalla Regione del Veneto con la DGR n. 3305 del 15 settembre 1998).

L'area organizzata in ambito AIP coinvolge attualmente 11 realtà territoriali per un totale di quasi venti milioni di abitanti: Veneto, Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Province Autonome di Bolzano e Trento, Valle d'Aosta (dal 01.01.2000), Toscana (dal 01.01.2001), Basilicata e Liguria (dal 01.01.2002), Umbria (dal 01.01.2005).

Il servizio di cui trattasi prevede il ritiro ed il trasferimento nello stabilimento di lavorazione del plasma raccolto dalle strutture trasfusionali delle Regioni e Province Autonome aderenti, al fine della produzione - quale risultato finale della lavorazione "in comune" del plasma - delle seguenti specialità medicinali: Albumina, Gammaglobuline e.v., Fattore VIII, Fattore IX, Complesso Protrombinico, Antitrombina III.

In attuazione del sopra citato Accordo, il Veneto, in qualità di Regione Capofila, ha stipulato con l'allora Ditta Farma Biagini (poi Kedrion S.p.A.), anche a nome e per conto delle altre Regioni e Province Autonome, una convenzione unica, di durata biennale (1999/2000), per il servizio di lavorazione plasma e produzione di plasmaderivati, in seguito rinnovata per gli anni 2001/2002 (DGR n. 407/01). Successivamente, per il biennio 2003/2004, è stata indetta nuova gara di appalto (DGR n. 978/03) e stipulato un nuovo contratto con la ditta risultata aggiudicataria, la Kedrion S.p.A., registrato a Venezia in data 8 luglio 2003 al n. 2754 - Atti Privati. Tale rapporto convenzionale è stato quindi rinnovato per il biennio 2005/2006 (DDGR n. 4305/04 e n. 752/05). Con successive DDGR nn. 2051/06 e 735/07, 3815/07 e 840/08 la suddetta convenzione è stata prorogata rispettivamente per i periodi 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2007 e 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2008 sulla base di quanto disposto dalle Leggi n. 219/05 e n. 296/06 (Finanziaria 2007). In assenza di aggiornamenti normativi, con successive DDGR nn. 2189/08 e 748/09, 2330/09 e 853/10, 1619/10, la convenzione è stata prorogata rispettivamente per i periodi 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009, 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2010 e 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2011, nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi delle Leggi n. 219/05 e n. 96/10.

In previsione della scadenza del contratto in essere, la Regione del Veneto, quale Capofila dell'AIP, per il tramite del CRAT (DDGR nn. 1610/02, 2420/03 e 4166/07), si è attivata per la verifica dello status della normativa in materia, nell'ottica di garanzia della continuità del servizio di plasmaderivazione: con DGR n. 1579 del 04.10.2011 è stata quindi prorogata la convenzione in essere per il periodo 01.01.2012-30.06.2012, con DGR n. 510 del 03.04.2012 per il periodo 01.07.2012-31.12.2012, con DGR n. 2098 del 17.10.2012 per il periodo 01.01.2013-30.06.2013 e con DGR n. 691 del 14.05.2013 per il periodo 01.07.2013-31.12.2013.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012 dei decreti attuativi delle Leggi nn. 219/05, 96/10 e 10/11 si è avviato concretamente il percorso per l'indizione delle nuove gare della plasmaderivazione. In seguito, la Legge n. 189/12 ha disposto l'abrogazione del comma 6 dell'art. 15 della Legge n. 219/05 che prevedeva che la stipula delle convenzioni non avvenisse prima che fossero decorsi 12 mesi dalla pubblicazione del decreto del Ministro, ad oggi non ancora emanato, con il quale vengono individuati i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di plasmaderivati autorizzati alla stipula delle convenzioni.

Posto quanto sopra riportato, si è ritenuto ragionevole proporre la proroga della convenzione in essere per un ulteriore semestre, fino al 30.06.2014, tenuto conto che il decreto del Ministro, relativo alle aziende di frazionamento titolate alla stipula delle convenzioni con le Regioni, non è stato ancora emanato. La Regione del Veneto, quale controparte giuridica del rapporto contrattuale in essere, ha pertanto chiesto alla Ditta Kedrion S.p.A., con nota prot. n. 87 del 02.07.2013, agli atti, la disponibilità alla proroga del contratto per il periodo dallo 01.01.2014 al 30.06.2014, nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Speciale del servizio in oggetto. Da parte sua la Ditta, in riscontro a tale richiesta, con nota del 04.07.2013,

parimenti agli atti, ha espresso la propria disponibilità a prorogare il servizio nei termini presentati, ossia sino al 30 giugno 2014.

La Ditta Kedrion S.p.A. nella stessa nota del 04.07.2013 di cui sopra ha confermato quanto previsto dall'art. 15 del Capitolato Speciale circa la revisione dei prezzi secondo l'indice ISTAT rilevato dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013, impegnandosi a comunicare i nuovi valori economici della convenzione sulla base della pubblicazione degli indici ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Sarà cura della Regione Capofila, previa verifica delle modalità di applicazione della variazione dell'indice ISTAT nel periodo indicato, procedere al relativo accoglimento con una seconda deliberazione della Giunta Regionale. In tale occasione si procederà inoltre alla relativa quantificazione degli oneri a carico del Bilancio Regionale per il 2014.

Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art.53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista la L. n. 219/05;

Vista la L. n. 296/06;

Vista la L. n. 96/10;

Vista la L. n. 10/11;

Visti i DD.MM. 12 aprile 2012 pubblicati sulla GURI n. 147 del 26 giugno 2012;

Viste le proprie deliberazioni n. 3305/98, n. 407/01, n. 1610/02, n. 2420/03, n. 978/03, n. 2420/03, n. 4305/04, n. 752/05, n. 2051/06, n. 735/07, n. 3815/07, n. 4166/07, n. 840/08, n. 2189/08, n. 748/09, n. 2330/09, n. 853/10 n. 1619/10, n. 1579/11, n. 510/12, 606/12; n. 2098/12, n. 691/13 e n. 1356/13;

Vista la L. n. 189/12;

Visto il contratto in essere con la Ditta Kedrion S.p.A.;

Viste le note citate in premessa, agli atti;

delibera

1. di prorogare dal 01.01.2014 al 30.06.2014, la convenzione in essere con la Ditta Kedrion S.p.A. per il servizio relativo al ritiro, trasferimento nello stabilimento di lavorazione, trasformazione del plasma prodotto dalle strutture trasfusionali delle Regioni e Province Autonome dell'AIP, nonché produzione, stoccaggio e consegna di plasmaderivati;

2. di rinviare, per le ragioni esposte in premessa, ad un successivo atto giuntale la quantificazione degli oneri derivanti dalla modifica dei prezzi dell'appalto di cui al precedente punto 1, rapportati alla variazione dei prezzi rilevata dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 secondo l'indice ISTAT che verrà pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana;

3. di provvedere agli adempimenti derivanti da quanto sopra attraverso appositi decreti del Dirigente Regionale dell'U.P. Programmazione Risorse Finanziarie SSR, per l'assunzione degli impegni contabili nel bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2014;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1946 del 28 ottobre 2013

Azioni a favore dello sviluppo della metodologia dell'Health Technology Assessment (HTA) a livello regionale e della connessa rete nazionale ed internazionale.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento stanzia un contributo per l'implementazione delle azioni necessarie all'utilizzo dell'HTA a livello regionale e per lo svolgimento delle azioni concordate nella rete nazionale Rete Italiana per l'Health Technology Assessment (RIHTA) e internazionale - European Network for Health Technology Assessment (EUnetHTA).

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Da tempo la Regione del Veneto riconosce l'importanza dell'Health Technology Assessment (HTA) quale metodologia multidisciplinare di complessiva e sistematica valutazione delle conseguenze assistenziali, economiche, sociali ed etiche provocate, in modo diretto e indiretto, nel breve e nel lungo periodo, dalle tecnologie sanitarie esistenti e da quelle di nuova introduzione. Infatti, già nel 2006, con DGRV n. 2871 del 4.10.05, la Regione del Veneto ha preso parte, quale "associated partner", al progetto europeo EUnetHTA (European Network for Health Technology Assessment). Tale progetto, attraverso la collaborazione con 29 Paesi europei, tra cui alcuni di riconosciuta esperienza in materia di HTA (quali Danimarca, Inghilterra, Norvegia, Francia), ha contribuito alla diffusione di una cultura dell'HTA in Europa e alla costruzione di una rete di organizzazioni impegnate nello scambio reciproco di informazioni a supporto dei policy makers.

Questa prima esperienza, conclusasi nel 2008, ha aperto la strada per una collaborazione, rinnovatasi nell'anno 2009, tra tutti gli Stati partner del progetto, compresa la Regione del Veneto, e portata avanti negli anni successivi attraverso i progetti europei EUnetHTA Joint Action (JA), giusta DGRV n. 292 del 10.2.2009, conclusosi nel 2012, ed EUnetHTA JA2, giusta DGRV n. 1671 del 9.6.2009, attualmente in fase di realizzazione, con l'obiettivo principale di sviluppare una efficace collaborazione sui temi dell'HTA in Europa, tale da portare valore aggiunto a livello europeo, nazionale e regionale.

La partecipazione ed il coinvolgimento alle attività di questi progetti europei, anche attraverso la condivisione con le aziende sanitarie, ha permesso alla Regione del Veneto un confronto costante con realtà avanzate ed ha portato a maturare discussioni su tematiche specifiche, tali da aprire il terreno a collaborazioni con alcuni partner internazionali, in ambito di valutazione sia di dispositivi medici che di farmaci, in modo da costruire, per il futuro, una base comune per il confronto tra valutazioni e lo scambio di informazioni.

Attualmente la valutazione delle tecnologie è giunta, anche grazie all'apporto dato dalla partecipazione del Veneto al progetto EUnetHTA (2006-2008) e all'attuale impegno da parte dei partner dell'EUnetHTA Joint Action 1 e 2, ad un livello avanzato per quanto riguarda la maggior parte delle tecnologie sanitarie. Infatti, grazie al progetto, si è sviluppato un modello condiviso di valutazione (Core-HTA) per molte tecnologie sanitarie (farmaci, dispositivi medici, procedure mediche e chirurgiche, dignostici e procedure di screening). Obiettivo primo del progetto è lo sviluppo di un network sostenibile a livello europeo e di una strategia generale finalizzata alla cooperazione nella valutazione delle tecnologie sanitarie, così come previsto dall'art. 15 della Direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera.

Di grande rilevanza è, inoltre, il confronto sviluppatosi in questi anni a livello nazionale e con le altre regioni italiane, prospettando la possibilità di porre in essere un modello sinergico di rete finalizzato a realizzare iniziative, progetti ed interventi volti all'ottimizzazione delle attività di valutazione sistematica delle tecnologie sanitarie, nonché svolgere una funzione di sostegno allo sviluppo di capacità e competenze regionali per l'HTA. La discussione intorno a questi temi ha portato alla concretizzazione, nel corso del 2010, di una collaborazione formale, che la Regione del Veneto ha recepito con DGRV n.126 del 11.2.2013, tra le regioni e l'Agenas - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari, per quanto riguarda il livello nazionale, in materia di dispositivi medici, dando luogo alla nascita della Rete Italiana per l'Health Technology Assessment (RIHTA).

In questo percorso s'inserisce l'istituzione, con DGRV n. 2187 del 8.8.2008, del Programma per la Ricerca, l'Innovazione e l'Health Technology Assessment (PRIHTA) con l'obiettivo principale di favorire lo sviluppo e la diffusione di una cultura della ricerca, innovazione e valutazione della tecnologia in sanità.

Anche per il 2013, secondo quanto previsto dalla DGRV n. 1143 del 5.7.2013, il PRIHTA, prevede un sempre maggiore coinvolgimento della metodologia dell'HTA all'interno delle Commissioni regionali sul Farmaco (Commissione Tecnica Regionale Farmaci - CTRF), sui Dispositivi Medici (Commissione Terapeutica Regionale Dispositivi Medici - CTRDM) e sulle Grandi Attrezzature (Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia - CRITE) in materia di HTA e di Ricerca. Tali Commissioni regionali, a seconda del loro ambito d'azione, rappresentano un importante strumento di controllo

della spesa sanitaria esercitato tramite la metodologia dell'HTA che, per definizione, fornisce ai policy maker, informazioni affidabili e trasparenti sulla tecnologia in oggetto.

A tale proposito, è utile ricordare che, secondo la metodologia dell'HTA, è opportuno separare la fase della valutazione (assessment) dalla fase della decisione presa dalla relativa Commissione sulla tecnologia (appraisal). Il Veneto, già con DGRV n. 2517 del 4.8.2009, ha provveduto ad approvare i regolamenti delle commissioni PTORV e CTRDM affidando la fase di "assessment" al Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF), che secondo quanto previsto dalla DGRV n. 1820 del 11.9.2012 ha tra i propri compiti la valutazione farmaco economica di HTA. Recentemente, avendo la Giunta colto la necessità di provvedere anche per la commissione CRITE a separare le due fasi, ha attribuito la fase di preparazione dei report istruttori all'Azienda Ospedaliera di Padova, assegnando alla stessa un importo di 70.000,00 euro, così come previsto in DGRV n. 1143 del 5.7.2013 .

Considerato, quindi, l'elevato valore dell'HTA, così come espresso nella L. R. 29.06.2012, n. 23 che approva il Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016, e delle ricadute positive che può generare, anche in termini di contenimento della spesa pubblica, e in un'ottica di ulteriore espansione dell'applicazione di questa metodologia nel supporto dei processi di valutazione regionale e locale, si ritiene di interesse regionale un investimento in questo settore che garantisca gli strumenti e le professionalità più adeguate proprio perché si tratta di un approccio multidisciplinare. In considerazione di ciò, si propone di stanziare l'importo di euro 80.000,00 da destinare a tali interventi e di impegnare il medesimo importo a favore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (Codice SIOPE 1.05.03 - Codice Gestionale 1539) su cui insiste già il Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF), a carico del capitolo di spesa 101703 "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione (art. 20, c. 1, punto b, lett. a), D. Lgs. 118/2011", del Bilancio di previsione 2013 che presenta la necessaria disponibilità. Si attesta che tale importo è finanziato con fondi regionali rientranti nella gestione sanitaria accentrata e si dispone la relativa liquidazione a favore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona a valere sul conto di tesoreria provinciale n. 306697 della gestione sanitaria.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

. VISTA la Direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9.3.2011;

. VISTO il D. Lgs. 26.07.2011, n. 118, Titolo II;

. VISTE le LL. RR. 21/89 e 5/96;

. VISTA la L. R. 29.11.2001, n. 39;

. VISTA la L. R. 29.06.2012, n. 23;

. VISTA la L. R. 05.04.2013, n. 4;

. VISTA la DGRV n. 2187 del 8.8.2008;

. VISTA la DGRV n. 292 del 10.2.2009;

. VISTA la DGRV n. 1671 del 9.6.2009;

. VISTA la DGRV n. 2517 del 4.8.2009;

. VISTA la DGRV n. 1820 del 11.9.2012;

. VISTA la DGRV n. 81 del 29.1.2013;

. VISTA la DGRV n. 126 del 11.2.2013;

. VISTA la DGRV n. 1143 del 5.7.2013;

delibera

1. di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di dare atto che, in un'ottica di ulteriore espansione dell'applicazione della metodologia dell'Health Technology Assessment (HTA) quale supporto ai processi di valutazione regionale e locale in materia di delle tecnologie sanitarie, si rende necessario garantire gli strumenti e le professionalità più adeguate trattandosi di un approccio multidisciplinare;

3. di incaricare, per le motivazioni espresse nelle premesse, il Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF) presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, di porre in essere le azioni necessarie ad assicurare tale supporto ai processi di valutazione regionale e locale in materia di HTA anche attraverso le professionalità necessarie a garantire l'approccio multidisciplinare;

4. di assegnare, per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti punti, all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF) l'importo di euro 80.000,00 da destinare al supporto nell'applicazione della metodologia dell'Health Technology Assessment (HTA) ai processi di valutazione regionale e locale in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie;

5. di impegnare, a carico del capitolo di spesa 101703 "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione (art. 20, c. 1, punto b, lett. a), D. Lgs. 118/2011", del Bilancio di previsione 2013 che presenta la necessaria disponibilità, l'importo di euro 80.000,00 di cui al precedente punto, a favore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (Codice SIOPE 1.05.03 - Codice Gestionale 1539), su cui insiste il Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF);

6. di liquidare l'importo di euro 80.000,00 di cui al precedente punto in un'unica tranche all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona a valere sul conto di tesoreria provinciale numero 306697 della gestione sanitaria;

7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L. R. 1/2011;

8. di incaricare la Segreteria regionale per la Sanità dell'esecuzione del presente provvedimento;

9. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1947 del 28 ottobre 2013

DGRV n. 2299 del 28.9.2010 - medicina dello sport - specificazione struttura competente.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Per il miglior coordinamento della attività tra la Direzione Prevenzione e la Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria , con il presente provvedimento si intendono incardinare presso il Servizio Assistenza Ambulatoriale, le competenze in materia di medicina sportiva, ivi compresa la Commissione regionale d'appello giudicante i ricorsi contro le certificazioni di non idoneità alla pratica sportiva agonistica.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La L.R. n. 25 del 3.8.1982 esplica l'impegno regionale, nell'ambito della programmazione sanitaria, di operare per la "*Promozione dell'educazione e tutela sanitaria delle attività sportive*", strumento reputato idoneoper lo *sviluppo psico-fisico, di prevenzione di situazioni patologiche, di correzione di anomalie fisiche, di riabilitazione funzionale e assicura l'igiene e la tutela sanitaria delle attività sportive*".

Detto impegno, che trova esplicazione nella prevenzione primaria (promozione degli stili di vita), secondaria (diagnosi precoce delle malattie) e terziaria (recupero funzionale del soggetto), ha trovato traduzione operativa con la DGRV n. 2299 del 28.9.2010 con cui la Regione del Veneto ha provveduto ad ammodernare l'assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale, frazionando le competenze in materia di medicina dello *sport* tra la Direzione Prevenzione e la Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria, segnatamente la U.C. Assistenza distrettuale e cure primarie.

Ferme le competenze in capo alla Direzione Prevenzione, alla precitata Unità Complessa, *giusta* DGRV n. 714 del 2.5.2012 intitolata " *Art. 6 DM 18.21982 e art. 10 della LR n. 25/1982. Commissione regionale di Appello - attività sportiva agonistica DGR n. 1580 del 26.5.2009*" veniva attribuita, tra le altre, anche la gestione delII grado di giudizio avverso cui è ammesso ricorso da parte degli atleti per il caso di pronuncia di non idoneità.

Oltre a ciò, tra le attività effettuate dal'Unità Complessa in parola, limitatamente alle attività concernenti la pratica sportiva, si annoverano:

. la redazione, annuale, del decreto rinnovo dell'Albo Regionale Ambulatori privati Medicina dello Sport;

. l'attività di coordinamento tra la Regione e i Servizi di Medicina dello Sport delle Aziende U.L.S.S. e gli Ambulatori privati di medicina dello Sport. Commissione Tecnica Consultiva Regionale Medicina Sport.

Dalle succitate riflessioni discende come permangano due aree di intervento regionale: la prima riferita alla Direzione Prevenzione; la seconda, in ragione dei peculiari aspetti riconducibili alle gestione delle strutture ambulatoriali, appare ascrivibile alla competenza del Servizio Assistenza Ambulatoriale.

Per quanto riguarda l'area che fa capo alla Direzione Prevenzione si tratta delle competenze relative alle attività ed ai programmi di sanità pubblica per la promozione dell'attività motoria e dell'esercizio fisico a tutela della salute della popolazione in generale e nei confronti di categorie di soggetti con fattori di rischio.

Premesso ciò, appare opportuno stabilire che a far data dal 1.11.2013, ogni attività residuale relativa alla medicina dello *sport* - non ricompresa nell'area della Prevenzione - sia trasferita al Servizio Assistenza Ambulatoriale, struttura afferente la Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria, ivi comprese le attività e i procedimenti della Commissione Regionale d'Appello, giudicante i ricorsi contro le certificazioni di non idoneità alla pratica sportiva agonistica (art. 10, L R. del 3.8.1982, n. 25).

Si ritiene utile, inoltre, richiamare come la LR n. 23/2012 di approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016 preveda che *"... sarà, altresì, prevista una rete della medicina dello sport, che garantisca la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica, anche con la collaborazione della FMSI e del CONI di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 25 riconoscendo inoltre l'efficacia dell'esercizio fisico in ambito preventivo, riabilitativo-terapeutico e nella riduzione di mortalità e morbilità in gruppi di popolazione, nonché terapeutico per gruppi di popolazione con patologie croniche".*

Pertanto, a supporto dell'operatività del Servizio Assistenza Ambulatoriale e dell'attività di indirizzo regionale, si propone di affidare alla Azienda U.L.S.S. n. 10 il coordinamento della rete regionale della medicina dello sport, ivi comprese le attività di organizzazione della Commissione regionale d'Appello dell'attività sportiva agonistica, nonché la fase istruttoria alla redazione del decreto di rinnovo dell'Albo Regionale Ambulatori Privati di Medicina dello Sport. Sempre con riferimento al Servizio Assistenza Ambulatoriale, l'attività dell'Azienda U.L.S.S. n..10 si espliciterà anche nella elaborazione di linee guida cliniche e

organizzative che garantiscano percorsi omogenei all'interno delle varie realtà aziendali.

Per l'espletamento di queste attività si propone di riconoscere un contributo economico di Euro 30.000,00.= (trentamila/00) alla Azienda U.L.S.S. n. 10.

Si propone, quindi, di impegnare gli oneri di cui al presente provvedimento, pari a Euro 30.000,00.= (trentamila/00), al capitolo *101703* ad oggetto *"Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - gestione sanitaria accentrata presso la Regione.(Art. 20, c.1, punto B, lett. A), D.Lgs 118/2011)"*del bilancio di previsione 2013 (codice Siope 1.05.03 - codice Gestionale 1538).

Si dispone, inoltre, che il dirigente del Servizio Assistenza Ambulatoriale provveda alla liquidazione della suddetta somma all'Azienda ULSS n. 10 in due rate:

. la prima, al 50%, ad avvenuta approvazione del presente provvedimento;

. la seconda, a saldo fino a concorrenza delle spese sostenute, alla presentazione di una relazione sulla attività svolta e del rendiconto dettagliato a consuntivo a firma del Direttore generale dell'Azienda ULSS n.10, che dovranno pervenire ai competenti uffici regionali entro il 30.06.2014.

Vista la D.G.R. n. 2727 del 24/12/2012 ad oggetto: "D.G.R. n. 1102/2012 integrazioni alle linee guida regionali attuative del titolo II del Decreto legislativo n. 118/2011", trattandosi di finanziamento regionale a gestione sanitaria, in applicazione dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 118/2011 il suddetto importo è da imputarsi nel conto di tesoreria unica intestata a "Regione Veneto Sanità" n. 306697 acceso presso la Tesoreria Provinciale Sezione di Venezia - Banca d'Italia.

Dato atto che l'importo di Euro 30.000,00.= è finanziato con una quota parte del Fondo sanitario regionale 2013 incassato mensilmente in gestione sanitaria in relazione a quanto stabilito dall'art. 77 quater del D.L. 112/2008 e destinata alla gestione sanitaria accentrata regionale e il relativo capitolo di uscita rientra tra quelli individuati nell'Allegato A1 della D.G.R. n. 1102 del 12/06/2012 (ex Cap. 060047) e successive modifiche ed integrazioni, e soggetti a specifica perimetrazione nell'ambito delle uscite di parte corrente della gestione accentrata regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma dello statuto il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.

VISTA la L.R. 29/11/2001 n. 39 - art. 42 - 1° comma.

VISTO l'art. 10, L.R. del 3.8.1982, n. 25

VISTA la D.G.R. n. 2299 del 28.9.2010

VISTA la D.G.R. n. 2815 del 23.11.2010

VISTA la L.R. del 29.6.2012 n. 23

RICHIAMATO il decreto del Segretario Regionale alla Sanità n. 81 del 5 agosto 2013 "Conferimento di delega ai responsabili di Unità Complessa e di Servizio, afferenti la Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria, per la sottoscrizione di atti e proposte di provvedimenti - Riforma del decreto n. 121/2011."

delibera

1. di prendere atto delle precisazioni in narrativa descritte e per l'effetto, con decorrenza dal 1.11.2013 di trasferire le attività relative alla medicina dello *sport* - non ricomprese nell'area della Prevenzione -alla competenza del Servizio Assistenza Ambulatoriale, struttura afferente la Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria, ivi comprese le attività e i procedimenti della Commissione Regionale d'Appello giudicante i ricorsi contro le certificazioni di non idoneità alla pratica sportiva agonistica (art. 10, L R. del 3.8.1982, n. 25);

2. di affidare, a supporto dell'operatività del Servizio Assistenza Ambulatoriale e dell'attività di indirizzo regionale, all'Azienda U.L.S.S. n. 10 il coordinamento della rete regionale della medicina dello sport, ivi comprese le attività di

organizzazione della Commissione regionale d'Appello dell'attività sportiva agonistica, nonché la fase istruttoria alla redazione del decreto di rinnovo dell'Albo Regionale Ambulatori Privati di Medicina dello Sport e l'elaborazione di linee guida cliniche ed organizzative che garantiscano percorsi omogenei all'interno delle varie realtà aziendali;

3. di riconoscere all*'Azienda U.L.S.S. n. 10*, per l'espletamento delle attività di cui al precedente punto, un contributo economico pari a Euro 30.000,00.= (trentamila/00);

4. di impegnare gli oneri di cui al presente provvedimento, pari a *Euro 30.000,00.= (trentamila/00)* al capitolo *101703* ad oggetto *"Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - gestione sanitaria accentrata presso la Regione.(Art. 20, c.1, punto B, lett. A), D.Lgs 118/2011)"* del bilancio 2013 (codice Siope 1.05.03 - codice Gestionale 1538) che presenta adeguata disponibilità;

5. di incaricare il dirigente del Servizio Assistenza Ambulatoriale di liquidare il suddetto importo *all'Azienda ULSS n.10* in due rate:

. la prima, al 50%, ad avvenuta approvazione del presente provvedimento;

. la seconda, a saldo fino a concorrenza delle spese sostenute, alla presentazione di una relazione sulla attività svolta e del rendiconto dettagliato a consuntivo a firma del Direttore generale dell'Azienda ULSS n.10, che dovranno pervenire ai competenti uffici regionali entro il 30.06.2014;

6. di dare atto che l'importo di Euro 30.000,00.= è finanziato con una quota parte del Fondo sanitario regionale 2013 incassato mensilmente in gestione sanitaria in relazione a quanto stabilito dall'art. 77 quater del D.L. 112/2008 e destinata alla gestione sanitaria accentrata regionale e il relativo capitolo di uscita rientra tra quelli individuati nell'Allegato A1 della D.G.R. n. 1102 del 12/06/2012 (ex Cap. 060047) e successive modifiche ed integrazioni, e soggetti a specifica perimetrazione nell'ambito delle uscite di parte corrente della gestione accentrata regionale.

7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni si sensi della L.R. n.1/2011;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto nei modi e termini di rito.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1949 del 28 ottobre 2013

Accordo Regione - CNR per l'attuazione di attività volte alla tutela ambientale dell'ambiente marino dell'Adriatico settentrionale, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990. Direttiva 2008/56/CE - Marine Strategy e D.Lgs. 190/2010.
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza: Viene dato mandato al Segretario regionale e alla struttura regionale competente, per avviare collaborazioni con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, sulla base di uno specifico accordo generale, finalizzato a sostenere le reciproche attività di interesse, per la tutela ambientale e la corretta gestione da una parte e per la ricerca e il monitoraggio dell'ambiente marino e delle diverse componenti ambientali dall'altra.In particolare viene dato mandato alla Direzione regionale competente, per la stipula di un apposito accordo per l'implementazione della direttiva 2008/56/CE, nota anche come Marine Strategy, che vede impegnata la Regione sulla base di una specifica convenzione stipulata con il Ministero dell'Ambiente.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

delibera

1. Per quanto in premessa esposto, di approvare la collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per lo svolgimento anche con il coinvolgimento di ARPAV, delle attività inerenti aspetti connessi alla tutela e corretta gestione della fascia costiera e del mare in generale;

2. di approvare la bozza di accordo con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), **Allegato A** parte integrante della presente deliberazione;

3. di approvare la bozza di convenzione **Allegato B** parte integrante della presente deliberazione;

4. di delegare per la stipula dell'accordo il Segretario regionale all'Ambiente e per le specifiche convenzioni di cui al punto precedente, il dirigente pro tempore della struttura regionale competente;

5. di autorizzare fin d'ora il dirigente della struttura regionale competente all'impegno di spesa delle risorse assegnate dal MATTM per le diverse attività previste dallo specifico protocollo d'intesa, stipulato tra Regione e MATTM il 18 dicembre 2012;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

7. di incaricare per l'esecuzione del presente atto, con particolare riferimento agli adempimenti di carattere amministrativo, la Direzione Geologia e Georisorse;

8. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

9. di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1951 del 28 ottobre 2013

Concessione di acqua termale denominata "VIA PASTORE" in comune di Abano Terme (PD) - Autorizzazione preventiva al trasferimento di titolarità alla ditta "Sethi S.r.l."- (art. 29, L.R. 40/89).

[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:

trattasi di trasferimento preventivo di concessione per la coltivazione della risorsa termale su istanza della ditta concessionaria.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

delibera

1. di accordare alla sig.ra Bertolini Anna Maria con domicilio in Abano Terme - titolare in virtù del D.M. 6.9.1060 della concessione di acqua termale denominata "VIA PASTORE" in comune di Abano Terme (PD), l'autorizzazione preventiva al trasferimento della suddetta concessione alla ditta "Sethi S.r.l. con sede in Abano Terme (PD) - Via Volta 31 - C.F. e P.IVA. 03306980289;

2. di stabilire che la ditta titolare della concessione è tenuta a:

   - far pervenire entro 3 mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, copia autentica dell'atto notarile di cessione, stipulato con esplicito riferimento alla presente autorizzazione, sulla base del quale, a norma delle leggi vigenti, possa essere sottoposto all'eventuale approvazione, il relativo provvedimento di trasferimento e di nuova intestazione della concessione;

   - sottostare a tutti gli obblighi imposti con i provvedimenti citati nelle premesse purchè non in contrasto con la presente deliberazione;

3. di stabilire che la nuova intestazione è accordata senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

5. di incaricare per l'esecuzione del presente atto, con particolare riferimento agli adempimenti di carattere amministrativo la Direzione Geologia e Georisorse;

6. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.lgs 14 marzo 2013 n.33;

7. di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;

8. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1953 del 28 ottobre 2013

Ditta Damos s.r.l.. Autorizzazione a ampliare la cava di gesso denominata "DAMOS" e sita in Comune di Pieve di Cadore (BL). (L.R. 44/82-D.Lgs. 117/08).

[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento riguarda l'autorizzazione alla ditta Damos s.r.l. per ampliare la cava di gesso, denominata "DAMOS", in Comune di Pieve di Cadore (BL).

L'assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

La ditta Damos s.r.l., con domanda in data 28.02.2012, ha chiesto alla Giunta Regionale l'autorizzazione a ampliare la cava di gesso denominata "DAMOS" e sita in Comune di Pieve di Cadore (BL), già autorizzata con D.G.R. n. 5795 del 16.10.1989.

Della domanda è stato dato avviso all'Albo Pretorio del Comune di Pieve di Cadore a partire dal 07.12.2012 e, successivamente alla pubblicazione, non sono state presentate opposizioni e/o osservazioni.

Il Comune di Pieve di Cadore con deliberazione del Consiglio n. 74 del 28.12.2012 ha espresso parere contrario.

Con nota n. 454324 del 09.10.2012, pervenuta al Presidente della CTPAC di Belluno il 12.10.2012, è stato chiesto il previsto parere della CTPAC.

L'Amministrazione provinciale di Belluno, con nota n. 11113 in data 26.02.2013, ha comunicato che la C.T.P.A.C., nella seduta del 31.01.2013, ha espresso parere favorevole sulla domanda di ampliamento della cava di gesso denominata "DAMOS" con le seguenti prescrizioni:

1. che i lavori di coltivazione siano condotti a partire dall'alto per fasce orizzontali discendenti, di altezza variabile da tre a sei metri, in modo da procedere con fasi consequenziali di estrazione e di sistemazione ambientale;

2. che il cantiere di estrazione sia limitato, durante i lavori di coltivazione, ad un unico lotto estrattivo, in modo da limitare al massimo la visibilità dei lavori;

3. che l'intero versante di cava venga sagomato, una volta terminata la coltivazione, con pendenze non superiori a 35-36°;

4. che si provveda sia durante che al termine delle operazioni di coltivazione, ad un corretto smaltimento delle acque meteoriche;

5. che i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) della cava siano conclusi entro 10 (dieci) anni dall'autorizzazione all'ampliamento;

6. che il rinverdimento e la piantumazione dei versanti coltivati venga realizzato su idoneo spessore di materiale vegetale eventualmente integrato, qualora necessario, con il sistema dell'idrosemina potenziata;

7. che la ditta provveda ad una regolare e periodica umidificazione del piazzale e della viabilità del cantiere, in modo da ridurre il più possibile l'emissione di polveri, in particolar modo a ridosso degli impianti fissi ubicati sul piazzale di cava;

8. che il collegamento con la viabilità pubblica sia attuato mettendo in atto tutti i necessari accorgimenti al fine di evitare, da parte dei mezzi di trasporto, l'imbrattamento delle strade e la perdita del materiale trasportato;

9. che la prosecuzione dei lavori di coltivazione sia subordinata all'esito positivo del controllo triennale dello stato di attuazione del progetto approvato, da effettuarsi di concerto tra Comune, Provincia e Servizi Forestali Regionali.

La CTRAE, nella seduta del 25.06.2013, ha espresso parere favorevole con prescrizioni (**Allegato A**).

Trattandosi di cava ricadente in ambito parzialmente sottoposto a vincolo paesaggistico per la presenza del bosco, in data 10.04.2013 la Direzione geologia e georisorse, di concerto con il Servizio Paesaggio e Osservatorio della Direzione urbanistica, ha redatto la relazione tecnica illustrativa ai sensi del D.lgs.42/2004, dalla quale emerge che l'intervento richiesto risulta compatibile con i valori paesaggistici espressi dal sito e dal più ampio contesto di zona e quindi è possibile rilasciare l'autorizzazione paesaggistica. La citata relazione tecnica illustrativa, unitamente alla documentazione di progetto, è stata trasmessa alla Soprintendenza competente con nota n. 330263 del 02.08.2013, dove risulta pervenuta in data 07.08.2013, ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004.

Ora, risulta trascorso inutilmente sia il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento degli atti, assegnato al Soprintendente per il previsto parere ai sensi del comma 8° del citato articolo, sia il termine di 60 giorni dalla stessa data, stabilito dal successivo comma, affinché l'Amministrazione possa provvedere, in ogni caso, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Il progetto interessa una superficie di scavo di circa 56.731 mq, dei quali circa 11.064mq in ampliamento, e prevede l'estrazione di un ulteriore volume utile di circa 125.710 mc di materiale commerciabile, sottoforma di gesso, da aggiungersi al materiale già autorizzato ancora da estrarre, stimato in circa 30-35.000 mc alla data di stesura del progetto.

Ciò premesso, si propone di accogliere il citato parere della CTRAE nonché le relative prescrizioni e motivazioni, autorizzando la ditta ad ampliare la cava in oggetto, precisando che, con le prescrizioni stabilite dalla C.T.R.A.E,. come recepite nel dispositivo del presente provvedimento, la domanda della ditta risulta compatibile con le esigenze di tutela ambientale e, in particolare, con i vincoli idrogeologico e paesaggistico esistenti sull'area di cava.

Peraltro va evidenziato che la relazione tecnica illustrativa trasmessa alla Soprintendenza prescrive che l'ampliamento previsto nel settore Nord della cava sia realizzato seguendo l'andamento "curvilineo" dell'attuale ambito di cava al fine di limitare il taglio rettilineo previsto. Al riguardo quindi si ritiene opportuno prescrivere, ad integrazione delle prescrizioni stabilite dalla C.T.R.A.E., l'obbligo di presentare, prima di iniziare la ricomposizione morfologica di progetto, una documentazione di variante non sostanziale alle opere ricompositive, che recepisca le citate indicazioni.

L'Assessore conclude la relazione, sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità, con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la domanda della ditta Damos s.r.l. in data 28.02.2012, protocollata in Regione al n. 111931del 08.03.2012;

VISTA la D.G.R. n. 5795 del 16.10.1989 di autorizzazione a coltivare la cava denominata "DAMOS" e sita in Comune di Pieve di Cadore (BL);

VISTA la documentazione integrativa acquisita al protocollo regionale n. 2324542 del 22.05.2012, n. 247895 del 29.05.2012, n. 501055 del 06.11.2012, n. 162647 del 16.04.2013 e n. 193088 del 08.05.2013;

VISTO il Piano Gestione Rifiuti di Estrazione acquisito al protocollo Regionale n. 2324542 del 22.05.2012;

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44; il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.),

VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.r.a.c. e del P.p.a.c., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTO il D.Lgs 22.01.2004, n. 42; con le successive modificazioni, il R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, le DD.G.R n. 496 del 05.03.2004 e n. 652 del 20.03.2007;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e la L.R. 13.09.1978, n. 52;

ATTESO che, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia ai protezione delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art. 16 della L.R 44/82;

VISTO l'art. 76 della L.R. 27.06.1985. n. 61;

VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998, concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;

DATO ATTO dell'avvenuto versamento di Euro 103,00 (centotre/00), corrispondenti a Lire 200.000 (duecentomila), a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO l'art. 24 della L.R. n. 1/04; la L.R. 44/82 e le vigenti norme in materia;

PRESO ATTO del parere favorevole della C.T.P.A.C. di Belluno con le relative motivazioni;

VISTO e fatto proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. (**Allegato A**) con le relative motivazioni, che assorbe ed integra il parere obbligatorio e vincolante della C.T.P.A.C.;

VISTO lo schema di atto unilaterale d'obbligo (**Allegato B**) sostitutivo della convenzione prevista dall'art. 20 della L.R. 44/82;

delibera

1. di autorizzare la ditta Damos s.r.l. - P.I. 00071890255 - con sede in Via Cavarzano, n. 2, Belluno (BL), a ampliare la cava di gesso denominata "DAMOS", sita in Comune di Pieve di Cadore (BL) sull'area individuata con linea continua di colore rosso (area dell'ampliamento) e di colore blu (area di cava in atto) sulla Tav. 2 - Planimetria catastale, acquisita al protocollo n. 111931in data 08.03.2012, in conformità alla documentazione progettuale costituita da n. 34 elaborati come di seguito elencati e con le condizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento, e al parere della CTRAE (**Allegato A**), parte integrante del provvedimento medesimo:

a) documentazione del progetto originario acquisita al prot. n. 111931in data 08.03.2012

1) 1 - Inquadramento topografico; 2 - Planimetria catastale; 3 - Estratto di P.R.G.
2) 4 - Inquadramento geologico
3) 5 - Carta vegetazionale e dell'uso del suolo
4) 6 - Carta geologica
5) 7 - Carta geoambientale
6) 8 - Sezioni geologiche
7) 9 - Planimetria dello stato di fatto
8) 10 - Planimetria di progetto
9) 11 - Planimetria dello stato finale
10) 12 - Planimetria della sistemazione ambientale
11) 13-1 - Sezioni longitudinali e trasversali dello stato di fatto e di progetto
12) 13-2 - Sezioni longitudinali e trasversali dello stato di fatto e di progetto
13) 13-3 - Sezioni longitudinali e trasversali dello stato di fatto e di progetto
14) 13-4 - Sezioni longitudinali e trasversali dello stato di fatto e di progetto
15) 13-5 - Sezioni longitudinali e trasversali dello stato di fatto e di progetto
16) 13-6 - Sezioni longitudinali e trasversali dello stato di fatto e di progetto
17) 13-7 - Sezioni longitudinali e trasversali dello stato di fatto e di progetto
18) 13-8 - Sezioni longitudinali e trasversali dello stato di fatto e di progetto
19) 13-9 - Sezioni longitudinali e trasversali dello stato di fatto e di progetto
20) 14 - Planimetria dei lotti estrattivi e di sistemazione finale
21) 15 - Profili di sistemazione finale
22) 16 - Relazione sulla sistemazione finale, sugli aspetti ambientali e sulla situazione forestale
23) 17 - Relazione paesaggistica
24) 19 - Relazione tecnica; 20 - Relazione geologica
25) 21 - Relazione geotecnica e sulle verifiche di stabilità
26) 22 - Relazione sul programma di estrazione per lotti; 23 - Relazione economico-finanziaria
27) 24 - Documentazione fotografica
28) 25 - Studio preliminare di impatto ambientale

b) documentazione integrativa acquisita al prot. 234542 del 22.05.2012

29) Piano di gestione rifiuti di estrazione
30) Indicazione Direttore Lavori

c) documentazione integrativa acquisita al prot. 247895 del 29.05.2013

31) Analisi sintetica costi-ricavi gestione cava

d) documentazione integrativa acquisita al prot. 501055 del 06.11.2012

32) Dichiarazione di non necessità alla procedura di valutazione di incidenza

e) documentazione integrativa acquisita al prot. 162647 del 16.04.2013

33) Dichiarazione a specificazione sull'utilizzo di materiale esterno per sistemazione

f) documentazione integrativa acquisita al prot. 193088 del 08.05.2013

34) Documentazione integrativa Piano Gestione Rifiuti di Estrazione

2. di stabilire che il presente atto, fintanto efficace, assorbe e sostituisce la precedente deliberazione GR n. 5795 del 16.10.1989;

3. di autorizzare alla ditta Damos s.r.l. sotto il profilo del vincolo paesaggistico ex D.lgs. 42/2004 e per i motivi in premessa indicati, l'esecuzione delle opere di coltivazione della cava, dando atto che l'intervento, come definito nella documentazione di cui al punto 1) e con le prescrizioni stabilite al successivo punto 11 lettere d), e), f), g), h), i), k), l), m), n), q), r), s) e u), è compatibile con il vincolo paesaggistico esistente sull'area di cava;

4. di disporre che l'autorizzazione di cui al punto precedente, rilasciata ai sensi del D.lgs. 22.01.2004, n. 42, in sintonia con le statuizioni di cui all'art. 1 della L.R. 44/82, è efficace per un periodo di anni 5 (cinque) dalla data del presente atto e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto all'autorizzazione mineraria;

5. di trasmettere il presente provvedimento alla Soprintendenza per i beni ambientali, ai sensi del comma 11 del citato art. 146;

6. di stabilire che l'ulteriore materiale utile estraibile, come risultante dalla documentazione di progetto, è determinato in circa mc 125.710, dando atto che il materiale utile già autorizzato e ancora da estrarre ammontava, alla data di stesura del progetto, a circa mc 30-35.000;

7. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione trasmesso dalla ditta e acquisito al protocollo della Regione n. 234542 del 22.03.2012, dando atto che dal medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;

8. di fare obbligo alla ditta di presentare, prima della consegna del presente provvedimento, la documentazione che dimostri la disponibilità dell'intera area della cava per la temporalità prevista dal provvedimento medesimo;

9. di fare obbligo alla ditta di presentare, prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, compresi gli adempimenti di cui al D.lgs. 117/08, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 200.000,00 (duecentomila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione compresi gli adempimenti di cui al D.lgs. 117/08, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;

10. di fare obbligo alla ditta di stipulare con il Comune di Pieve di Cadore la convenzione di cui all'art.20 della L.R. 44/1982, secondo le direttive di cui alla DGR n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna dell'autorizzazione e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predispostosecondo lo schema parte integrante del presente provvedimento (**Allegato B**), e trasmetterlo al Comune e alla Regione;

11. di stabilire a carico della ditta l'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:

a) delimitare l'area di cava (area di scavo), entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici od in corrispondenza di punti

di riferimento facilmente individuabili, in accordo con il Servizio Forestale Regionale di Belluno e trasmettere alla Regione, alla Provincia e al Comune un elaborato grafico contenente l'inserimento di tali punti su planimetria stato di fatto di progetto con perimetro di scavo;
b) recintare l'intero sito estrattivo, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, utilizzando almeno tre ordini di filo metallico per un'altezza non inferiore a m 1,5;
c) apporre, fin dall'inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro dell'area di cava cartelli ammonitori di pericolo;
d) procedere al taglio del bosco in modo progressivo e contestuale alle esigenze operative del cantiere, con l'accortezza di mantenere, ove possibile, una quinta arborea di mascheramento verso valle;
e) accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento, ove non inquinato, solo all'interno dell'area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
f) effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto e associati, ancorché utilizzabili commercialmente, all'interno dell'area di cava ed utilizzarli esclusivamente per la sistemazione ambientale;
g) provvedere sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, ad un corretto smaltimento delle acque superficiali;
h) procedere con i lavori di coltivazione mediante fasi consequenziali di scavo e ricomposizione morfologica, partendo dalla zona sommitale dell'area di intervento e in conformità alle indicazioni di progetto, interessando di volta in volta fasce orizzontali dello spessore previsto dal progetto;
i) procedere contestualmente negli interventi di rimodellamento e rinverdimento, sempre in conformità alle indicazioni di progetto, sulle superficie della cava già autorizzata;
j) regolamentare l'utilizzo degli esplosivi con modalità compatibili con il contesto di zona, secondo le indicazioni impartite dalla Provincia, competente in materia di polizia mineraria;
k) limitare il cantiere di estrazione all'interno ad un unico lotto di progetto, al fine di ridurre al minimo l'impatto visivo dei lavori in corso;
l) subordinare la prosecuzione dei lavori di coltivazione all'esito positivo del controllo biennale sulle modalità di attuazione del progetto approvato, da effettuarsi di concerto tra Comune, Provincia e Servizi Forestali Regionali;
m) presentare, prima di iniziare i lavori di ricomposizione morfologica di progetto, una documentazione di variante non sostanziale del programma di ricomposizione ambientale che preveda lungo il lato Nord della parte di cava in ampliamento, un ciglio superiore della scarpata finale con andamento curvilineo, anziché rettilineo, che si raccordi in modo armonioso con il ciglio della cava in atto;
n) provvedere al rimodellamento finale dei versanti di cava con inclinazioni non superiori a 35-36° rispetto all'orizzontale e con la ricostituzione dello strato di terreno superficiale di idoneo spessore;
o) realizzare il previsto rimodellamento morfologico lungo il ciglio dello scavo in atto solamente dove è strettamente necessario a migliorare il raccordo morfologico con i terreni contermini e senza alcun taglio di piante;
p) non utilizzare per la ricomposizione materiali diversi da quelli espressamente stabiliti dal presente provvedimento o dal piano di gestione dei rifiuti di estrazione;
q) provvedere al rinverdimento dei versanti ricomposti anche con il sistema dell'idrosemina potenziata, qualora necessario;
r) provvedere alla ricostituzione del bosco, come previsto in progetto, sotto il controllo del Servizio forestale regionale di Belluno soprattutto in funzione del numero e della scelta delle essenze arboree da piantare;
s) provvedere, entro la prima stagione utile, al rinfoltimento dell'impianto forestale effettuato sulla superficie di cava già ricomposta, privilegiando l'utilizzo delle specie arboree e arbustive con caratteristiche di crescita rapida, e provvedere altresì alla periodica sostituzione delle fallanze;
t) mettere in atto tutti gli accorgimenti utili ed indispensabili a contenere l'emissione di polveri e rumori al fine di tutelare il più ampio contesto circostante;
u) provvedere ad una regolare e periodica umidificazione del piazzale e della viabilità del cantiere, in modo da ridurre il più possibile l'emissione di polveri, in particolar modo a ridosso degli impianti fissi ubicati sul piazzale di cava;
v) realizzare il collegamento con la viabilità pubblica mettendo in atto tutti i necessari accorgimenti al fine di evitare, da parte dei mezzi di trasporto, l'imbrattamento delle strade e la perdita del materiale trasportato;
w) non avviare i lavori di coltivazione prima dell'avvenuta presentazione alla Regione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo;
x) condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;

12. di fare obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro il 31.12.2023;

13. di fare obbligo alla ditta di rispettare la normativa sulla sicurezza, le cui competenze sono in capo alla Provincia;

14. di fare obbligo alla ditta di rispettare le seguenti disposizioni ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/08 e della DGR n. 761/10, relativamente al piano di gestione dei rifiuti di estrazione:

a. è fatto divieto alla ditta di utilizzare nella ricomposizione morfologica materiale di provenienza esterna alla cava. L'utilizzo di tale materiale potrà essere autorizzato, ai sensi della D.G.R. n. 652/07, previa motivata richiesta;
b. il piano di gestione approvato deve essere riesaminato ogni 5 anni e le eventuali modifiche devono essere notificate alla Direzione regionale geologia e georisorse ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2008;

15. di dare atto e stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. 652 del 20 marzo 2007 è costituito da "gesso";

16. di applicare le disposizioni, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, stabilite con DGR 652/07 che si intende qui integralmente richiamata e trascritta;

17. di svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 9) il precedente deposito cauzionale presentato dalla ditta Damos s.r.l. a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla DGR n. 5795/1989 per l'importo di Euro 158.242,64, costituito da polizza fideiussoria n. 186/43890/12 della società Banca Popolare Friuli Adria S.p.A. per l'intero importo (bolletta n. 0001267 del 08.05.2012), nonché di restituire alla ditta i relativi atti di fidejussione;

18. di stabilire che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;

19. di stabilire che la Regione Veneto si riserva espressamente, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali,

20. di determinare le spese di istruttoria della domanda in Euro 400,00 (quattrocento/00);

21. di stabilire che la ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, è tenuta a versare a titolo di conguaglio la somma di Euro 197,00 (centonovantasette/00) alla Tesoreria Regionale, tramite il c/c postale n. 10264307, intestato a Regione Veneto - Rimborsi ed introiti diversi - Servizio di Tesoreria- 30)22 Venezia;

22. di stabilire che sono fatti salvi i diritti di terzi;

23. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Pieve di Cadore e alla Provincia di Belluno;

24. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale*;*

25. di incaricare la Direzione regionale Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto;

26. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

27. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

28. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

ALLEGATO " A " ALLA DGR
N. _____ DEL _____
PAG. N. 1/8

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE

Argomento n. 2 all'o.d.g.

Parere n. 2 del 25.06.2013

OGGETTO: Domanda (1809), pervenuta in data 08.03.2012, per l'ampliamento della cava di gesso, denominata "DAMOS", sita in Comune di PIEVE DI CADORE (BL). Ditta DAMOS S.R.L..

La C.T.R.A.E.

VISTA l'istanza in data 28.02.2012 con la quale la ditta Damos s.r.l., titolare dell'autorizzazione n. 5795 del 16.10.1989 per la coltivazione della cava "DAMOS", ha chiesto l'ampliamento della medesima, allegando la relativa documentazione tecnica;

CONSIDERATO che il progetto è stato escluso dalla procedura di V.I.A. come risulta dal decreto n. 10 del 26.01.2012 del Dirigente della Direzione regionale Tutela ambiente, con la seguente raccomandazione:

- considerati i fabbisogni in ambito regionale del materiale coltivato (è l'unica cava di gesso della Regione del Veneto) e gli impatti logistici connessi al trasporto del medesimo, presso i siti di potenziale utilizzo, valutate e comparate le valenze espresse dal più ampio sistema ambientale di zona e del giacimento minerario, si raccomanda la valutazione dell'opportunità di prescrivere metodiche di coltivazione e recupero ambientale del cantiere di cava che consentano il proseguo della coltivazione del giacimento;

RILEVATO che la domanda di ampliamento della cava, con i relativi allegati, è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune di Pieve di Cadore dal 07.12.2012 e che, nei successivi 10 giorni, non sono pervenute osservazioni od opposizioni;

RILEVATO che il Consiglio Comunale di Pieve di Cadore, con deliberazione n. 74 del 28.12.2012 ha espresso parere CONTRARIO;

RILEVATO che la C.T.P.A.C. di Belluno nella seduta del 31.01.2013 ha espresso parere FAVOREVOLE con le seguenti prescrizioni:

ALLEGATO " A " ALLA DGR
N. _____ DEL _____
PAG. N. 2/8

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE

a) che i lavori di coltivazione siano condotti a partire dall'alto per fasce orizzontali discendenti, di altezza variabile da tre a sei metri, in modo da procedere con fasi consequenziali di estrazione e di sistemazione ambientale;
b) che il cantiere di estrazione sia limitato, durante i lavori di coltivazione, ad un unico lotto estrattivo, in modo da limitare al massimo la visibilità dei lavori;
c) che l'intero versante di cava venga sagomato, una volta terminata la coltivazione, con pendenze non superiori a 35-36°;
d) che si provveda sia durante che al termine delle operazioni di coltivazione, ad un corretto smaltimento delle acque meteoriche;
e) che i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) della cava siano conclusi entro 10 (dieci) anni dall'autorizzazione all'ampliamento;
f) che il rinverdimento e la piantumazione dei versanti coltivati venga realizzato su idoneo spessore di materiale vegetale eventualmente integrato, qualora necessario, con il sistema dell'idrosemina potenziata;
g) che la ditta provveda ad una regolare e periodica umidificazione del piazzale e della viabilità del cantiere, in modo da ridurre il più possibile l'emissione di polveri, in particolar modo a ridosso degli impianti fissi ubicati sul piazzale di cava;
h) che il collegamento con la viabilità pubblica sia attuato mettendo in atto tutti i necessari accorgimenti al fine di evitare, da parte dei mezzi di trasporto, l'imbrattamento delle strade e la perdita del materiale trasportato;
i) che la prosecuzione dei lavori di coltivazione sia subordinata all'esito positivo del controllo triennale dello stato di attuazione del progetto approvato, da effettuarsi di concerto tra Comune, Provincia e Servizi Forestali Regionali.

VISTI il progetto e le successive integrazioni, la documentazione agli atti del procedimento, la documentazione istruttoria, compresi i pareri finora rilasciati;

VISTO il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ex D.lgs.117/22008, presentato dalla ditta in data 11.05.2012;

CONSIDERATO che:

- l'intervento così come proposto, appare compatibile con il vincolo idrogeologico (R.D.L. 30.12.1923, n. 3267) e con il vincolo paesaggistico (D.lgs. 42/2004) esistenti sull'area di cava;
- l'intervento non produce effetti significativi negativi sui siti SIC e ZPS della Rete Natura 2000 esistenti nella zona, giusta dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza del professionista incaricato, acquisita al prot. n. 501055 del 08.11.2012 e conseguente presa d'atto dell'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) con Relazione istruttoria n. 83/2013 in data 25.03.2013;

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO " A " ALLA DGR
N. _____ DEL _____
PAG. N. 3/8

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE

- l'intervento appare compatibile con il vincolo paesaggistico determinato dalla presenza del bosco (art. 142 del D.Lgs. 42/2004), tenuto conto che l'assetto ricompositivo previsto dal progetto, con le prescrizioni sotto riportate, dà luogo, a fine lavori, ad un corretto inserimento dell'intero sito estrattivo nel contesto paesaggistico circostante e che il nuovo intervento estrattivo risulta di modeste dimensioni ed è posto in continuità con l'adiacente cava in attività;
- l'intervento non risulta in contrasto con la presenza dell'Ambito per l'istituzione del Parco archeologico dell'antica strada d'Alemagna, Greola e Cavallera, rilevando che le relative norme specifiche di tutela al punto 5 stabiliscono il divieto di apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate e dismesse, ma non pongono divieti all'ampliamento per le cave in atto;
- le motivazioni contenute nel parere contrario del Comune di Pieve di Cadore non appaiono condivisibili e quindi non sono accolte. In particolare si rileva che:
  - La cava si situa in una posizione defilata e quindi poco visibile dall'esterno, risulta in gran parte già ricomposta o in fase di ricomposizione, mentre il progetto di ampliamento interessa una modesta superficie di circa 11.000 mq. La metodologia di coltivazione prevista per fasi consequenziali di scavo e ripristino consentirà di avere di volta in volta delle superfici scoperte di estensione minima e prevalentemente a sviluppo orizzontale. Inoltre l'accorgimento di mantenere un diaframma boscato a valle del cantiere in coltivazione permetterà di ridurre ulteriormente l'impatto visivo.
  - L'attività di cava pur essendo gestita da privati è considerata di pubblico interesse, in quanto è indispensabile per l'approvvigionamento di materiale. Nel caso di specie trattasi dell'unica cava di gesso esistente nell'ambito regionale e tale materiale trova utilizzo presso le cementerie come additivo nella produzione di cemento per accelerare il processo di presa.
  - L'intervisibilità tra la chiesetta di S.Andrea e la cava è minima in quanto vi è interposto un versante boscato che costituisce un ottimo mascheramento della cava.
  - Lo studio ambientale commissionato dal Comune e presentato in Regione è stato valutato dalla commissione VIA in sede di verifica di assoggettabilità del progetto alla procedura di VIA. Gli elementi contenuti in tale studio non sono stati ritenuti sufficienti per l'assoggettamento del progetto alla procedura di VIA.
  - La concertazione con il Comune non è prevista dalla normativa vigente. Il Comune è coinvolto nel procedimento di cui alla L.R. 44/82 con l'espressione di un proprio parere consultivo ai sensi degli artt. 17 e 43 della citata L.R..
  - La cava risulta esterna sia alle core areas che alle zone cuscinetto (buffer zone) dei siti appartenenti alle Dolomiti Patrimonio Unesco. Trovandosi ben distante da tali

ALLEGATO " A " ALLA DGR
N. _____ DEL _____
PAG. N. 4/8



ambiti non esprime alcuna interferenza rispetto ai valori tutelati. Con riguardo al fatto che la cava ricade nell'Ambito per l'istituzione del Parco archeologico dell'antica strada d'Alemagna, Greola e Cavallera si rileva che le specifiche norme di tutela non vietano l'ampliamento richiesto, come sopra meglio precisato.

CONSIDERATO inoltre che il parere favorevole della C.T.P.A.C. di Belluno, come stabilito dall'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, fino all'approvazione del Prac, è obbligatorio e vincolante nell'ambito dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l'ampliamento delle esistenti e che le prescrizioni in esso contenute sono sostanzialmente da recepire con le prescrizioni sotto riportate.

Previa ampia discussione in base alla documentazione in atti, rilevata dall'istruttoria e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa a maggioranza, con:

voti favorevoli	**n. 19**
voti contrari	**n. 2 (Zanni, Gazzola)**
astenuti	**n. 1 (Golfetto)**

su 22 presenti e votanti, esprime parere FAVOREVOLE:

- all'autorizzazione, anche ai fini minerari, dei lavori di estrazione della cava "DAMOS", assorbendo la precedente autorizzazione alla coltivazione della cava di cui alla DGR n. 5795 del 16.10.1989;
- alla relativa autorizzazione paesaggistica di cui al D.lgs.42/2004 e per l'autorizzazione idrogeologica di cui al RD n.3267/1923;
- all'approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi della D.G.R. 761/2010

con le seguenti prescrizioni:

1. la ditta deve presentare, prima della consegna dell'autorizzazione, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti, un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di Euro 200.000,00;
2. la ditta deve presentare prima del provvedimento di autorizzazione la documentazione che dimostri la disponibilità dell'intera area della cava per la temporalità prevista dal provvedimento autorizzativo;
3. la ditta deve stipulare con il Comune di Pieve di Cadore la convenzione di cui all'art.20 della L.R. 44/1982, secondo le direttive di cui alla DGR n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna dell'autorizzazione e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione e trasmetterlo al Comune e alla Regione;



ALLEGATO " A " ALLA DGR
N. _____ DEL _____
PAG. N. 5/8

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE

4. la ditta deve provvedere ai seguenti adempimenti:
   a) delimitare l'area di cava (area di scavo), entro tre mesi dalla data di consegna dell'autorizzazione, con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici od in corrispondenza di punti di riferimento facilmente individuabili, in accordo con il Servizio Forestale Regionale di Belluno. Trasmettere alla Regione, alla Provincia e al Comune un elaborato grafico contenente l'inserimento di tali punti su planimetria stato di fatto di progetto con perimetro di scavo;
   b) recintare l'intero sito estrattivo, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, utilizzando almeno tre ordini di filo metallico per un'altezza non inferiore a m 1,5;
   c) apporre, fin dall'inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro dell'area di cava cartelli ammonitori di pericolo;
   d) procedere al taglio del bosco in modo progressivo e contestuale alle esigenze operative del cantiere, con l'accortezza di mantenere, ove possibile, una quinta arborea di mascheramento verso valle;
   e) accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento, ove non inquinato, solo all'interno dell'area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
   f) effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto e associati, ancorché utilizzabili commercialmente, all'interno dell'area di cava ed utilizzarli esclusivamente per la sistemazione ambientale;
   g) provvedere sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, ad un corretto smaltimento delle acque superficiali;
   h) procedere con i lavori di coltivazione mediante fasi consequenziali di scavo e ricomposizione morfologica, partendo dalla zona sommitale dell'area di intervento e in conformità alle indicazioni di progetto, interessando di volta in volta fasce orizzontali dello spessore previsto dal progetto;
   i) procedere contestualmente negli interventi di rimodellamento e rinverdimento, sempre in conformità alle indicazioni di progetto, sulle superficie della cava già autorizzata;
   j) regolamentare l'utilizzo degli esplosivi con modalità compatibili con il contesto di zona, secondo le indicazioni impartite dalla Provincia, competente in materia di polizia mineraria;
   k) limitare il cantiere di estrazione all'interno ad un unico lotto di progetto, al fine di ridurre al minimo l'impatto visivo dei lavori in corso;

ALLEGATO "A" ALLA DGR
N. DEL
PAG. N. 6/8

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE

l) subordinare la prosecuzione dei lavori di coltivazione all'esito positivo del controllo biennale sulle modalità di attuazione del progetto approvato, da effettuarsi di concerto tra Comune, Provincia e Servizi Forestali Regionali;

m) provvedere al rimodellamento finale dei versanti di cava con inclinazioni non superiori a 35-36° rispetto all'orizzontale e con la ricostituzione dello strato di terreno superficiale di idoneo spessore;

n) realizzare il previsto rimodellamento morfologico lungo il ciglio dello scavo in atto solamente dove è strettamente necessario a migliorare il raccordo morfologico con i terreni contermini e senza alcun taglio di piante;

o) non utilizzare per la ricomposizione materiali diversi da quelli espressamente stabiliti dal provvedimento autorizzativo o dal piano di gestione dei rifiuti di estrazione;

p) provvedere al rinverdimento dei versanti ricomposti anche con il sistema dell'idrosemina potenziata, qualora necessario;

q) provvedere alla ricostituzione del bosco, come previsto in progetto, sotto il controllo del Servizio forestale regionale di Belluno soprattutto in funzione del numero e della scelta delle essenze arboree da piantare;

r) provvedere, entro la prima stagione utile, al rinfoltimento dell'impianto forestale effettuato sulla superficie di cava già ricomposta, privilegiando l'utilizzo delle specie arboree e arbustive con caratteristiche di crescita rapida; provvedere altresì alla periodica sostituzione delle fallanze;

s) mettere in atto tutti gli accorgimenti utili ed indispensabili a contenere l'emissione di polveri e rumori al fine di tutelare il più ampio contesto circostante;

t) provvedere ad una regolare e periodica umidificazione del piazzale e della viabilità del cantiere, in modo da ridurre il più possibile l'emissione di polveri, in particolar modo a ridosso degli impianti fissi ubicati sul piazzale di cava;

u) realizzare il collegamento con la viabilità pubblica mettendo in atto tutti i necessari accorgimenti al fine di evitare, da parte dei mezzi di trasporto, l'imbrattamento delle strade e la perdita del materiale trasportato;

v) non avviare i lavori di coltivazione prima dell'avvenuta presentazione alla Regione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo;

w) condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;

x) applicare quanto stabilito, in via generale per la specifica fattispecie di cava, dalla citata DGR 652/07 che si intende correlativamente qui integralmente richiamata e trascritta;

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO " A " ALLA DGR
N. _____ DEL _____
PAG. N. 7/8

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE

5. il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. 652 del 20 marzo 2007 è il "gesso";
6. è vietato asportare il materiale associato (sterile) esistente nell'ambito di cava, che dovrà essere utilizzato per la ricomposizione ambientale dell'intero sito estrattivo
7. la Regione, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 1, procederà a svincolare il precedente deposito cauzionale presentato dalla ditta Damos S.r.l. a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla DGR n. 5795 del 16.10.1989 per l'importo di Euro 158.242,64, costituito da polizza bancaria n. 186/43890/12 della Banca Popolare Friuli Adria S.p.A. per l'intero importo (bolletta n. 0001267 del 08.05.2012); nonché di restituire alla citata ditta i relativi atti di fideiussione;
8. i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) dovranno essere conclusi entro il 31.12.2023;
9. è fatto obbligo alla ditta di rispettare le seguenti disposizioni ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/08 e della DGR n. 761/10, relativamente al piano di gestione dei rifiuti di estrazione:
   - è fatto divieto alla ditta di utilizzare nella ricomposizione morfologica materiale di provenienza esterna alla cava. L'utilizzo di tale materiale potrà essere autorizzato, ai sensi della D.G.R. n. 652/07, previa motivata richiesta;
   - il piano di gestione approvato deve essere riesaminato ogni 5 anni e le eventuali modifiche devono essere notificate alla Direzione regionale geologia e georisorse ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2008;
10. fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione regionale Geologia e Georisorse potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;
11. la Direzione Geologia e Georisorse si riserva espressamente, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi,

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO "A" ALLA DGR
N. DEL
PAG. N. 8/8

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE

strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava e cave contigue ed anche per la coltivazione di giacimenti adiacenti. Si prescrive espressamente tale condizione, per le pertinenze di accesso esistenti, alla cava in oggetto, anche ai sensi della DGR 652/2007;

12. è fatto obbligo alla ditta di rispettare le normative sulla sicurezza, le cui competenze sono in capo alla Provincia.

(vengono timbrati n. 34 elaborati)

Verbale C.T.R.A.E. del 25.06.2013
Pag. n. 35 di 78

REGIONE del VENETO GIUNTA REGIONALE

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 1953 del 28 ottobre 2013 pag. 1/2

ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO
(art. 20 della L.R. 07.09.1982, n. 44)

Il Sottoscritto _____ (Codice fiscale _____)
nato a _____, il _____
e residente a _____ in via _____, n. _____

legale rappresentante della Ditta _____ con sede a _____ in via _____, n. _____
(Partita Iva _____)

titolare dell'autorizzazione della cava di _____, denominata "_____" ubicata in Comune di _____ autorizzata con D.G.R. n. _____ del _____

PREMESSO

- che la legge regionale 7 settembre 1982, n.44, stabilisce all'art. 20 che fra il richiedente l'autorizzazione di attività di cava ed il Comune interessato deve essere stipulata una convenzione con la quale il richiedente stesso si impegna a versare in un'unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno al Comune, a titolo di contributo per le spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell'area, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta Regionale;
- che con D.G.R. n. 2734 del 29 luglio 1997 sono stati definiti i contenuti di cui all'art. 20 della L.R. 44/82 elidendo ogni elemento di controversia in merito ai citati contenuti;
- che con D.G.R n. _____ del _____ sono stati autorizzati alla Ditta _____ i lavori di coltivazione della cava di _____, denominata "_____", ubicata in Comune di _____ provincia di _____;
- che la D.G.R. di autorizzazione prevede il termine entro il quale deve essere stipulata la convenzione di cui all'art. 20 della L.R. 44/82 tra la Ditta ed il Comune; che tale termine è trascorso e la Ditta titolare dell'autorizzazione ha conseguentemente l'obbligo della stipula dell'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della citata convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO

e considerato parte integrante del presente atto, il sottoscritto _____ in qualità di rappresentante della Ditta come in premessa identificata

ALLEGATOB alla Dgr n. 1953 del 28 ottobre 2013

ASSUME

con la presente scrittura privata formale ed irrevocabile impegno ad osservare le condizioni già stabilite dalla convenzione tipo approvata con D.G.R n. 2734 del 29 luglio 1997 così come trasferite nel presente atto unilaterale redatto in conformità allo schema allegato alla D.G.R. n._____ del _____ di autorizzazione della cava denominata "_____" e precisamente:

Art. 1 - Oggetto del presente atto unilaterale d'obbligo è la cava di _____ denominata "_____".

Art. 2 - La Ditta comunicherà entro il 31 dicembre di ogni anno il volume di materiale estratto nell'anno trascorso e verserà nello stesso termine al Comune il contributo dovuto nella misura e secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 3 - A specifica richiesta del Comune, la Ditta, previa predisposizione in contraddittorio dello stato di consistenza, installerà nella cava dei punti fissi di riferimento onde consentire in qualsiasi momento al Comune stesso il controllo del materiale estratto.

Art. 4 - In base agli elementi acquisiti in sede di controllo, da effettuarsi in contraddittorio con la Ditta, il Comune determinerà l'eventuale maggior contributo dovuto e ne darà notizia alla Ditta con raccomandata A.R. . Entro 30 gg. dal ricevimento della notizia la Ditta verserà al Comune il maggior contributo dovuto.

Art. 5 - In caso di mancato versamento delle somme dovute dalla Ditta al Comune in esecuzione del presente atto unilaterale sostituivo della convenzione trova applicazione l'ultimo comma dell'art. 20 della L.R. 44/1982.

Art. 6 - Le somme versate in esecuzione del presente atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione saranno utilizzate dal Comune per gli scopi stabiliti dall'art. 20 della L.R. 44/1982.

Art. 7 - Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione sono a totale carico della Ditta titolare dell'autorizzazione di cava.

Art. 8 - Il presente atto unilaterale d'obbligo esplica validità ed efficacia a decorrere dalla data del provvedimento di autorizzazione regionale e fino alla stipula di eventuale successiva convenzione o atto unilaterale d'obbligo, e comunque fino al provvedimento che dichiara estinta la cava ai sensi dell'art. 25 della L.R. 44/82.

Art. 9 - Il presente atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione mantiene la propria efficacia anche nel caso di ampliamento, approfondimento o variazione della superficie della cava medesima, assumendo la Ditta automaticamente l'obbligo di corrispondere al Comune un contributo adeguato alla differenza di materiale prodotto, consentito con la nuova autorizzazione.

Firmato

_____

* N.B.: Trattandosi di atto privato la firma dovrà essere autenticata ai sensi delle vigenti norme e l'atto dovrà essere successivamente registrato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1954 del 28 ottobre 2013

Ditta: Terme Continental S.r.l Concessione di acqua termale denominata "CATAJO" in comune di Montegrotto Terme (PD) - Approvazione della variante al Programma annuale lavori per il 2013 - (art.18 L.R.40/89).

[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si autorizza la perforazione urgente di un pozzo per garantire la continuità di alimentazione allo stabilimento termale somministrato.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

La L.R.10.10.1989 n. 40 di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali stabilisce, all'articolo 18, che il concessionario, entro il mese di novembre di ciascun anno possa presentare alla Giunta regionale, il programma dei lavori minerari che saranno presumibilmente effettuati nell'ambito della concessione nell'anno successivo; la Giunta regionale, con riguardo alla situazione generale della risorsa e a quella particolare del giacimento, approva, sentita la competente Commissione consiliare il programma annuale entro febbraio dell'anno successivo. Lo stesso articolo stabilisce che, qualora si verifichino situazioni di particolare emergenza, possono essere approvate dalla Giunta regionale eventuali varianti ai programmi lavori già approvati.

Per quanto sopra, la sig.ra Lovo Marilena, rappresentante legale della ditta Terme Continental S.r.l. con sede in Montegrotto Terme (PD) - Via Neroniana n.8 - C.F.00674680285 - titolare, in virtù del D.D.R. n.466 del 20.12.2004 della concessione di acqua termale denominata "CATAJO" ricadente in comune di Montegrotto Terme (PD), con istanza in data 11.9.2013 trasmessa con nota in data 19.9.2013 prot. n. 9738 dalla Gestione Unica del B.I.O.C.E. e pervenuta in Regione il 30.9.2013 prot. n.411836/ E.420.14.2, ha chiesto l'autorizzazione urgente ad aprire un nuovo pozzo in variante al Programma annuale dei lavori 2013 approvato con D.G.R. n. 512 del 16.4.2013.

La concessione originariamente rilasciata con D.M.22.5.1958, è stata rinnovata con D.G.R. n. 2334 del 10.5.1983, trasferita con D.G.R. n. 4466 del 19.7.1988, rinnovata con D.G.R. n. 2672 del 12.9.2003 per la durata di anni 21, fino alla data del 22.5.2024 e intestata alla attuale ditta con il sucitato D.D.R. n.466/ 2004.

Attualmente nella concessione mineraria che con D.G.R. n. 2725 del 21.6.1994 è stata ampliata portando la superficie da Ha 2.93.40 ad Ha 6.10.60, esistono 2 pozzi attivi denominati n.3 e n.4, perforati rispettivamente nel 1973 e nel 2006 ad una profondità di 338 e 480 metri, che servono ad alimentare lo stabilimento - albergo "CONTINENTAL" di proprietà della stessa ditta concessionaria. I pozzi n. 1 e n. 2 son stati cementati.

La Gestione Unica del B.I.O.C.E, con nota prot. n. 9738 in data 19.09.2013, ha reso noto che il Consiglio Direttivo, nella seduta del 11.9.2013, ha espresso parere favorevole alla realizzazione del nuovo pozzo in variante Programma annuale dei lavori per il 2013.

La perforazione urgente del nuovo pozzo si rende necessaria poichè il pozzo n.3 che viene utilizzato di supporto al pozzo n. 4 ed è dotato di colonne di rivestimento che non permettono ulteriori manutenzioni, ha iniziato ad avere abbassamenti di produttività tali da non garantire da solo, in caso di guasto al pozzo n. 4, la continuità d'esercizio dello stabilimento termale.

Il nuovo pozzo, denominato n. 5, sarà ubicato all'interno della concessione, come risulta dalle planimetrie in scala 1: 5000 e 1: 2000 allegate alla domanda, su di un area individuata catastalmente al mapp. n. 82 - foglio 7 del comune di Montegrotto Terme, di cui la - Sig.ra Lovo Marilena - rappresentante legale della ditta Terme Continental S.r.l., dichiara di avere la disponibilità.

Il pozzo di nuova realizzazione andrà a sostituire il pozzo n. 3 che una volta ultimate con successo le operazioni di perforazione, sarà tenuto di scorta.

Poichè la D.G.R. n. 1933 del 30.6.2009 di "Verifica del permanere delle condizioni di ammissibilità ambientale dei prelievi d'acqua termale connessi alle concessioni minerarie del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei.- Valutazione d'incidenza ambientale", ha stabilito, ai fini dell'analisi ambientale della VINCA, che in riferimento, sia alle esistenti strutture minerarie, sia ai successivi interventi definiti con i programmi lavori annuali e di emergenza, il territorio del B.I.O.C.E venga considerato come un unico bacino minerario formato da una pluralità di concessioni termali, per il nuovo intervento minerario il concessionario dovrà rispettare le seguenti le prescrizioni:

- "Sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non

provocare possibili inquinamenti sul sito protetto;

- prima dell'inizio dei lavori verranno eseguite tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;

- i lavori dovranno essere eseguiti in tempi brevi e in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro- faunistiche presenti,

- durante la esecuzione dei lavori siano impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore e utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;

- durante i lavori dovranno essere messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali.

- l'eventuale illuminazione della strada e del cantiere dovrà essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;

- dovrà provvedersi per l'informazione e la formazione del personale operante, sulle emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti".

Trattandosi di attività minerarie dovranno essere rispettate le norme del D.P.R. 9.4.1959, n. 128 (norme di polizia delle miniere e cave), in particolare quelle di cui agli artt. 6, 24 e 28, e quelle del D.Lgs. 25.11.1996, n. 624 (sicurezza e salute lavoratori).

In ottemperanza alle disposizioni stabilite dall'art.5 del D.Lgs. 30.5.2008, n.117, in data 29.11.2011 è stato presentato da parte della Gestione Unica del B.I.O.C.E. il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione pervenuto in regione in pari data prot. n. 568835/E.420.14.2.. Previa verifica d'ufficio, tale piano è stato approvato con la D.G.R. n. 248 del 22.2.2012 di approvazione del Programma annuale lavori per il 2012, in quanto coerente alle statuizioni di cui al D.lgs. 117/08.

Sulle delineate premesse e visto il comma 5 dell'art. 18 della L.R. 10.10.1989 n. 40 il quale prevede che, qualora si verifichino situazioni di particolare emergenza durante il corso di attuazione dei programmi annuali, la Giunta Regionale può approvare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, eventuali varianti ai programmi dei lavori annuali già approvati e rilevato che per il caso di specie, ricorrono gli estremi di applicazione del succitato art. 18, si propone l'accoglimento della istanza.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, quarto comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 10 ottobre 1989, n.40;

VISTA l'istanza presentata dalla ditta Terme Continental S.r.l. in data 11.9.2013 trasmessa con nota in data 19.9.2013 prot. n. 9738 dalla Gestione Unica del B.I.O.C.E. e pervenuta in Regione il 30.9.2013 prot. n.411836/ E.420.14.2;

VISTO il parere favorevole del il Consiglio Direttivo, del B.I.O.C.E. espresso nella seduta del 11.9.2013;

VISTA la documentazione richiamata nelle premesse;

delibera

1. di approvare, per quanto in premessa esposto, ai sensi dell'art.18 della L.R.10.10.1989 n..40, la variante al Programma annuale lavori per il 2013 richiesta dalla ditta Terme Continental S.r.l. con sede in Montegrotto Terme (PD) - Via Neroniana n.8 - C.F.00674680285, titolare della concessione di acqua termale denominata "CATAJO" in comune di Montegrotto Terme (PD), relativa alla perforazione di un nuovo pozzo denominato "n.5";

2. di stabilire che il nuovo pozzo dovrà essere ubicato all'interno della concessione, sul mappale n.82, foglio 7 del comune di Montegrotto Terme, come individuato nella planimetrie in scala 1:5000 e 1:2000 allegate all'istanza;

3. di stabilire inoltre che, una volta ultimate con successo le operazioni di perforazione del nuovo pozzo il pozzo denominato n.3, verrà tenuto si scorta;

4. di stabilire che la ditta titolare della concessione è tenuta a osservare tutte le prescrizioni contenute negli atti citati nelle premesse, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento;

5. di ricordare alla ditta l'obbligatorietà del rispetto delle norme di cui al D.P.R.128/59 e del D.Lgs.624/96;

6. di precisare che il presente provvedimento tiene luogo, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 40/1989 di ogni altro atto, nulla osta o autorizzazione di competenza della Regione, attinenti esclusivamente gli aspetti connessi con l'attività mineraria, fermo restando la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione eventualmente dovuti, per l'applicazione di specifiche diverse normative;

7. di stabilire che le prescrizioni di cui al presente provvedimento devono ritenersi per il concessionario, obblighi la cui inosservanza può comportare, ai sensi della L.R. 40/89 la decadenza della concessione;

8. di inviare copia del presente provvedimento al Comune di Montegrotto Terme (PD) e alla Gestione Unica del B.I.O.C.E.;

9. di dare atto che il presente provvedimento è accordato senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

11. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.lgs 14 marzo.2013 n.33;

12. di incaricare per l'esecuzione del presente atto la Direzione Geologia e Georisorse;

13. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;

14. avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1955 del 28 ottobre 2013

L.R. 44/82 in materia di cave - L.R. 7/2005 in materia di miniere. Nuove disposizioni a modifica ed integrazione della DGR n. 4204/2006 e della DGR 764/2011.

[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento riguarda l'approvazione di nuove disposizioni concernenti il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dall'autorizzazione/concessione di cave/miniere, anche al fine di favorire l'adozione di modalità estrattive meno impattanti, e le modalità con cui gestire i casi di trasferimento di autorizzazione.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Nella Regione del Veneto, l'attività estrattiva èsoggetta ad autorizzazione/concessione secondo le procedure di cui alla L.R.44/82 per quanto riguarda le cave e le procedure della L.R.7/2005 per quanto attiene le miniere. In entrambi i casi, per particolari aspetti della gestione dell'attività, alcune delle disposizioni regionali finora applicate meritano di essere riconsiderate e migliorate.

Tra queste, merita specifica attenzione la questione del deposito cauzionale.

Com'è noto, l'avvio dell'attività di coltivazione è subordinato alla presentazione, da parte della ditta titolare, di un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dall'atto di autorizzazione, riguardanti la ricomposizione del sito estrattivo e il versamento del contributo al Comune, fino all'estinzione della cava o della miniera.

Allo stato, le problematiche che sono emerse, concernenti il deposito cauzionale, attengono in particolare a due aspetti di cui il primo riguarda i modi di costituzione e aggiornamento del deposito, il secondo, il rapporto tra garanzia e sistema di coltivazione.

Per quanto riguarda il primo aspetto, si consideri quanto segue.

Il deposito cauzionale, può essere presentato in numerario o in titoli di Stato o sotto forma di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria e, a norma dell'articolo 18 della L.R.44/82, deve essere aggiornato a ogni biennio applicando all'importo della garanzia il corrispondente incremento biennale ISTAT, come desunto dagli indici pubblicati mensilmente nella G.U.

Detto articolo stabilisce l'obbligo del deposito e il suo aggiornamento biennale, ma nulla ha stabilito nei riguardi degli altri elementi che costituiscono la garanzia, quali la durata, la forma del contratto ecc. e quindi, da ultimo con deliberazione di Giunta Regionale n.4204/2006, è stato disposto che:

- il contratto di garanzia abbia una durata pari a due anni;

- decorsi due anni dalla data dell'autorizzazione, si faccia luogo a un nuovo contratto che sia anche adeguato - nell'importo garantito - all'incremento ISTAT registrato nel biennio;

- il testo del contratto di garanzia sia conforme al modello approvato, che conferma in due anni la durata contrattuale (art.2) e l'obbligo, alla scadenza, di presentare un nuovo contratto (art. 3).

Al riguardo, si evidenzia che la scelta di limitare a due anni la durata del contratto di garanzia derivava dalla necessità per la Regione di detenere un titolo di garanzia che, per il fatto di essere rinnovato e confermato a ogni biennio, fosse il più possibile cautelativo nei confronti di eventuali inadempimenti della ditta.

Comunque, l'auspicata circostanza che il nuovo contratto da produrre per sopraggiunta scadenza della precedente garanzia, contenesse anche l'aggiornamento ISTAT biennale è rimasta totalmente disattesa nei fatti.

Come già detto, la Deliberazione di Giunta Regionale n. 4204/2006 prevede la decorrenza, sia della durata biennale del contratto sia del biennio di aggiornamento ISTAT, dalla data dell'autorizzazione. Invece, il modello contrattuale approvato non ne specifica la decorrenza, facendo quindi presumere che il biennio di validità dell'atto decorra dalla data del documento sottoscritto dalle parti.

Ora, atteso che il contratto di garanzia iniziale, per ovvie ragioni, è inviato in Regione sempre dopo un certo tempo (in taluni casi anche un anno) dall'adozione del provvedimento di autorizzazione, accade che, decorsi due anni dalla data dell'autorizzazione, dovendo procedere all'aggiornamento ISTAT, gli uffici richiedano un nuovo contratto anche se la garanzia,

presentata poco tempo prima, è in piena validità contrattuale. E ciò succede ogni volta che, allo spirare di ogni biennio, sempre calcolato dalla data dell'autorizzazione, si richiede un nuovo contratto aggiornato.

E' facile comprendere come tale sistema abbia determinato non solo un consistente e anomalo flusso di atti amministrativi tra uffici regionali e ditte titolari, ma anche oneri economici aggiuntivi per queste ultime, che devono stipulare con banca o assicurazione un nuovo contratto di garanzia, con versamento del relativo premio, quando la garanzia in essere è ancora valida e ben lontana dalla scadenza.

Stante tale situazione, quindi, si è palesata la necessità di apportare alcuni correttivi al sistema previsto dalla DGR 4204/2006, volti a ottimizzare il processo di costituzione del deposito cauzionale nell'interesse in primis della Regione, come ente garantito, ma senza penalizzare le imprese del settore.

In sostanza si propone, a modifica e integrazione del citato provvedimento, di dar luogo alle seguenti disposizioni:

i) allo spirare del primo biennio dalla data del provvedimento di autorizzazione, avendo gli uffici regionali già agli atti il contratto di garanzia iniziale, il titolare dell'autorizzazione può, in luogo di un nuovo contratto, produrre un'appendice al contratto in essere con la quale:

a) l'importo della garanzia viene aggiornato con l'incremento ISTAT intervenuto;

b) la durata del contratto viene estesa al termine del secondo biennio dalla data dell'autorizzazione;

ii) allo spirare del secondo biennio dall'autorizzazione, dovendo applicare all'importo garantito il relativo aggiornamento ISTAT e scadendo contemporaneamente il contratto di garanzia, il titolare deve produrre un nuovo contratto e così per i bienni successivi con l'aggiornamento ISTAT calcolato sull'ultimo dato disponibile rispetto alla stipula del contratto di garanzia;

iii) a tal fine, la Direzione Geologia e Georisorse, con proprio atto, procede all'approvazione di un modello aggiornato di contratto e di un modello di appendice contrattuale.

Un'altra questione su cui bisogna intervenire riguarda la relazione tra garanzia e sistema di coltivazione.

L'entità del deposito cauzionale è quantificata applicando alla superficie della cava o del cantiere minerario un valore parametrico Euro/mq ottenendo il costo teorico presunto delle opere di ricomposizione, che è confrontato con il computo metrico estimativo delle opere medesime come riportato in progetto e, di norma, il maggiore dei due valori rappresenta l'importo della garanzia da richiedere.

Inoltre, gli uffici istruttori, oltre a eseguire il confronto analitico tra i due valori, possono introdurre nel calcolo della garanzia, elementi aggiuntivi di valutazione che portano a un incremento dell'entità del deposito cauzionale da richiedere alla ditta.

Per contro, secondo una prassi già in uso, è anche possibile determinare un deposito cauzionale ridotto qualora la coltivazione avvenga per lotti successivi con ricomposizione che procede insieme con l'estrazione.

Infatti, già ora, in alcune cave di ghiaia, l'autorizzazione prevede che la coltivazione sia eseguita secondo una sequenza per lotti, nella quale l'avvio in un certo lotto è successivo all'avvenuta ricomposizione di un lotto precedente. Ciò allo scopo di far procedere di pari passo l'estrazione e la ricomposizione, evitando il rischio di un abbandono prematuro dell'attività senza che sia stata realizzata alcuna opera di sistemazione ambientale.

Tale sistema di coltivazione fa sì che i lavori di escavazione non interessino mai contemporaneamente l'intero sito estrattivo, essendovi sempre una certa porzione del sito in cui o è già avvenuta la ricomposizione o non è ancora iniziata l'estrazione. Ciò, evidentemente, comporta apprezzabili benefici per l'ambiente, vista la riduzione degli impatti prodotti dall'attività estrattiva sul paesaggio.

Analoghe considerazioni valgono anche per altre tipologie di cava, in particolare quella per l'estrazione a cielo aperto di calcare da taglio e lucidabile, dove però, in luogo della sequenza per lotti predefiniti, difficilmente praticabile in relazione ai sistemi di coltivazione in uso e alle caratteristiche del giacimento, è applicata la sequenza delle frazioni 1/3 - 2/3 (o altre frazioni) della superficie complessiva e indifferenziata dell'area di cava.

Ciò premesso, al fine di promuovere nelle imprese l'adozione di sistemi e modi di coltivazione che consentano di ridurre l'impatto paesaggistico, dato atto che trattasi di procedure già applicate dagli uffici istruttori, si propone di formalizzare le seguenti disposizioni.

Per le cave a cielo aperto, di calcare da taglio e lucidabile:

a) la coltivazione per fasi successive può avvenire subordinando l'avvio dei lavori di estrazione nella frazione finale della superficie complessiva dell'area di cava, alla verifica che sia stata completata la ricomposizione di un'analoga frazione della medesima superficie;

b) la coltivazione per fasi successive, ove non disposta d'ufficio, è autorizzata su richiesta della ditta interessata, accompagnata dalla documentazione di progetto delle fasi di avanzamento dei lavori di coltivazione;

c) il relativo deposito cauzionale è commisurato alla massima porzione dell'area di cava che può trovarsi priva di ricomposizione;

Per le altre fattispecie di cave o cantieri minerari:

d) la coltivazione per lotti predefiniti deve essere giustificata da ragioni oggettive di ottimizzazione dello sfruttamento del giacimento e deve avvenire in modo progressivo, con una precisa alternanza di lotti in ricomposizione e lotti in estrazione;

e) la dimensione e temporalità dei lotti deve essere congrua e correlata all'entità della coltivazione;

f) la coltivazione per lotti predefiniti è autorizzata su presentazione da parte della ditta di un progetto di coltivazione e ricomposizione che deve contenere la precisa definizione delle opere di estrazione e di ricomposizione per ciascun lotto, in modo da consentire la ricomposizione completa e definitiva di ogni singolo lotto, senza che vi siano interferenze o impedimenti per la coltivazione in corso nei lotti adiacenti;

g) ove ricorrano i presupposti di cui sopra, l'importo del deposito cauzionale è commisurato alla massima superficie di scavo che, in un qualunque momento dell'attività, è interessata dalla coltivazione e non è stata completamente ricomposta. Comunque, detto importo non è inferiore al massimo costo presunto - attualizzato - delle opere di ricomposizione che, in qualunque momento, potrebbero far difetto;

h) l'esecuzione di lavori in difformità dalla sequenza per lotti predefiniti, come autorizzata con il progetto, si configura come violazione dei termini dell'autorizzazione e conseguentemente è soggetta alle sanzioni di legge.

In ogni caso, per qualunque tipologia di coltivazione, fermo restando il confronto tra computo metrico e costo parametrico delle opere di ricomposizione, il deposito cauzionale può essere incrementato quando, in considerazione di ulteriori elementi di valutazione, si reputi opportuno potenziare le misure di garanzia.

Le disposizioni suindicate sono applicabili anche alle cave e miniere in attività. In tal caso, la coltivazione per fasi successive è autorizzata dalla Direzione regionale competente come variante non sostanziale al progetto originario di coltivazione e l'importo del nuovo deposito cauzionale è rideterminato nei termini sopra indicati, ma tiene anche conto dell'aumento dell'indice ISTAT registrato dalla data di autorizzazione del progetto originario.

Da ultimo, la disciplina che s'intende rivedere, riguarda le modalità secondo cui gestire i casi di trasferimento dell'autorizzazione.

Sul punto, già con DGR 7.6.2011 n. 764, la Giunta aveva disposto che:

a) nei casi in cui la ditta autorizzata sia oggetto di semplici modificazioni dell'assetto interno quali ad esempio la vendita/acquisizione di pacchetti azionari, l'ingresso/uscita di soci, l'aumento di capitale sociale, modifiche statutarie o dell'atto costitutivo e atti simili, non serve alcuna comunicazione dell'avvenuta variazione ai fini del regolare mantenimento in capo alla ditta dell'autorizzazione;

b) nei casi in cui la ditta titolare dell'autorizzazione subisca una variazione di ragione sociale, una trasformazione da un tipo di società a un altro o la riduzione del capitale sociale, non si configura la cessione di autorizzazione ex art.16 L.R.44/1982 e pertanto il nulla osta preventivo non è dovuto ed è sufficiente che la ditta, entro 90 giorni dall'avvenuta variazione, ne dia comunicazione alla Regione per i provvedimenti conseguenti. In caso di mancata comunicazione o di comunicazione oltre il termine suddetto, si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 5 dell'art. 33 L.R.44/82 nella misura massima prevista ma comunque non si commina la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art.30;

c) per esclusione, in tutti gli altri casi diversi da quelli sopra citati, si configura il trasferimento di autorizzazione e pertanto è necessario ottenere dalla Regione il nulla osta preventivo, propedeutico all'atto regionale di trasferimento dell'autorizzazione. Qualora la ditta non richieda il nulla osta, ma comunichi l'avvenuto trasferimento dell'autorizzazione entro 90 giorni dalla data in cui è avvenuto, gli uffici regionali applicano la sanzione di cui al comma 5 dell'art. 33 L.R.44/82 nella misura massima prevista e procedono agli adempimenti del caso. Infine, qualora la ditta non richieda il nulla osta o non comunichi l'avvenuto trasferimento entro i 90 giorni predetti, si commina la decadenza dell'autorizzazione.

Ora, va detto che nei casi richiamati sub c) rientrano molteplici e differenti situazioni, sostanzialmente raggruppabili in due fattispecie.

La prima contiene i casi di incorporazione e/o assorbimento e/o fusione di una ditta in un'altra, di fusione tra due ditte con formazione di una diversa ditta e atti simili.

La seconda fattispecie contiene i casi in cui il trasferimento dell'autorizzazione tra due ditte avviene in forma diretta, anche senza che vi sia alcuna variazione nell'assetto dell'una o dell'altra ditta, e i casi in cui si dà luogo a una cessione di ramo d'azienda, laddove il ramo aziendale ceduto era stato espressamente costituito per eseguire la coltivazione e quindi, nel subire la cessione, porterebbe con sé l'autorizzazione.

Considerato che gli effetti draconiani della norma in vigore (decadenza dell'autorizzazione se il trasferimento di autorizzazione non è comunicato entro 90 giorni) agiscono indistintamente su entrambe le fattispecie, senza tenere conto del differente modo con cui la volontà di dar luogo al trasferimento si manifesta nei vari casi, pare opportuno fare dei distinguo.

Va detto infatti che, mentre nella prima fattispecie, il trasferimento dell'autorizzazione è soltanto una conseguenza, talvolta trascurata o sottovalutata, di un atto di trasformazione societaria e non è l'oggetto primario della volontà delle parti, nella seconda, invece, il trasferimento dell'autorizzazione costituisce l'esclusivo e reale motivo del patto tra cedente e cessionario, rappresentando l'oggetto specifico della palese volontà dei contraenti.

In sostanza, si ritiene di dover distinguere, nelle due diverse fattispecie di trasferimento di autorizzazione, una diversa responsabilità in capo ai contraenti laddove essi omettano di comunicare prontamente l'avvenuto trasferimento e ciò in considerazione del diverso grado di volontarietà/intenzionalità con cui hanno dato luogo al trasferimento stesso.

Ciò posto, si ritiene opportuno, per le due citate fattispecie, differenziare il termine entro cui assolvere l'obbligo di comunicazione, prevedendo un termine maggiore per i casi in cui non è evidente la volontà di porre in atto il trasferimento.

Si deve altresì far presente che il termine di 90 giorni previsto nella DGR 764/2011, dopo oltre due anni di applicazione del provvedimento, si è rivelato eccessivamente ristretto per tutti i casi ivi previsti, compresi quelli relativi alle variazioni societarie, per le quali comunque non si applica la decadenza.

Si propone quindi, a modifica della DGR 764/2011, di dar luogo alle seguenti disposizioni:

i) Per le variazioni societarie, tipo mutamento di ragione sociale, trasformazione da un tipo di società a un altro, riduzione del capitale sociale e atti simili, per i quali non si configura la cessione di autorizzazione (e quindi il nulla osta non è dovuto), qualora la comunicazione di avvenuta variazione sia omessa o avvenga oltre 12 mesi dall'atto, si applica la sanzione di cui al comma 5 dell'art. 33 della L.R. 44/82, nella misura massima prevista.

ii) Per i trasferimenti di autorizzazione insiti in atti di incorporazione, assorbimento o fusione di una ditta in un'altra, di fusione tra due ditte dando vita a una diversa ditta e atti simili, qualora, mancando il relativo nulla osta, la comunicazione dell'avvenuta trasformazione avvenga entro 9 mesi dall'atto, si applica la sanzione di cui al comma 5 dell'art. 33 della L.R. 44/82, nella misura massima prevista. Decorso inutilmente il termine predetto si dispone la decadenza dell'autorizzazione.

iii) Per i trasferimenti di autorizzazione da una ditta a un'altra, avvenuti in forma diretta ed esplicita ovvero insiti nella cessione di ramo d'azienda, laddove il ramo aziendale ceduto risulta espressamente costituito per eseguire la coltivazione, qualora, mancando il relativo nulla osta, la comunicazione dell'avvenuto trasferimento avviene entro 6 mesi dall'atto, si applica la sanzione di cui al comma 5 dell'art. 33 della L.R. 44/82, nella misura massima prevista. Decorso inutilmente il termine predetto, si dispone la decadenza.

Restano invariate le altre disposizioni di cui alla DGR 764/2011.

L'Assessore conclude la relazione, sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità, con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la LR 44/1982 e la L.R.5/2007;

VISTA la DGR 4204 del 28.12.2006;

VISTA la DGR 764 del 7.6.2011;

delibera

1) di approvare, a parziale modifica della D.G.R. 4204/2006 e della D.G.R. 764/2011, le disposizioni di cui in premessa, concernenti i depositi cauzionali di cave e miniere di competenza regionale, anche nel caso di coltivazione per fasi successive, nonché le modalità di gestione dei trasferimenti di autorizzazione;

2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3) di incaricare la Direzione Geologia e Georisorse dell'esecuzione del presente atto;

4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1956 del 28 ottobre 2013

DGR n. 1027 del 23/03/2010 "Interventi da finanziare con la quota di competenza regionale del tributo previsto dalla L. 28.12.1995, n. 549. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Annualità 2010". Rinnovo dei termini per la realizzazione dell'intervento finanziato in favore del Comune di Galliera Veneta.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Rinnovo dei termini per la realizzazione dell'intervento finanziato in favore del Comune di Galliera Veneta.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Con DGR n. 1027 del 23/03/2010, *"Interventi da finanziare con la quota di competenza regionale del tributo previsto dalla L. 28.12.1995, n. 549. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Annualità 2010",* la Giunta Regionale ha assegnato, tra gli altri, al Comune di Galliera Veneta (PD) un contributo pari a complessivi Euro 250.000,00 (a fronte di una spesa prevista di Euro 328.000,00) a sostegno dell'intervento: "*Recupero di un'area dismessa per la realizzazione di un percorso ecologico significativo della campagna veneta*", come riportato al punto n. 1 della Tabella allegata alla deliberazione stessa.

La suddetta deliberazione prevedeva, al punto n. 3 del dispositivo, la data del 31/12/12, salvo proroga espressa concessa dal Dirigente della Direzione Regionale Tutela dell'Ambiente, a fronte di motivata richiesta del beneficiario, quale termine ultimo per la presentazione ai competenti uffici regionali dei documenti giustificativi dell'effettiva spesa sostenuta e della dettagliata relazione illustrativa delle attività svolte.

Con nota acquisita con prot. 404631 del 25/09/2013, il Comune di Galliera Veneta ha reso edotta l'Amministrazione regionale sullo stato di avanzamento dei lavori precisando di aver provveduto, nel corso del 2011, previa operazione di disboscamento, a garantire l'accessibilità dell'area interessata dall'intervento e ad effettuare successivi eco-sondaggi finalizzati alla classificazione del sito. Nel corso delle citate attività sono state rinvenute diverse tipologie di rifiuti abbandonati tra i quali una notevole quantità di lastre in cemento-amianto. Nel corso del 2012 è stata effettuata la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti rinvenuti, mentre solo nel corso del 2013 sono effettivamente stati aggiudicati i lavori connessi al vero e proprio intervento di recupero dell'area, a conclusione delle procedure amministrative inerenti l'acquisizione di alcune modeste superfici ancora in capo a soggetti privati e comunque ricomprese nell'area di progetto. La nota conclude pertanto richiedendo all'Amministrazione regionale una proroga del termine per l'ultimazione dell'intervento, già fissato al 31/12/2012, alla data del 31/03/2014.

Tutto ciò premesso e considerato, valutate le motivazioni addotte dal richiedente, si reputa opportuno confermare in capo al Comune di Galliera Veneta l'assegnazione del contributo già concesso in forza della DGR n. 1027 del 23/03/2010 e concedere, secondo l'istanza presentata, il rinnovo al 31/03/2014 del termine di cui al punto 3. del medesimo provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. n. 3 del 21.01.2000;

VISTA la D.G.R. n. 1027 del 23/03/2010;

VISTA la nota trasmessa dal Comune di Galliera Veneta, acquisita con prot. 404631 del 25/09/2013.

delibera

1. di confermare in capo al Comune di Galliera Veneta, per le motivazioni espresse in premessa, l'assegnazione del contributo, ammontante a complessivi Euro 250.000,00, al medesimo già concesso in forza della DGR n. 1027 del 23/03/2010;

2. di concedere al 31/03/2014 il rinnovo del termine per la presentazione ai competenti uffici regionali, da parte del soggetto beneficiario, dei documenti giustificativi dell'effettiva spesa sostenuta e della dettagliata relazione illustrativa degli interventi realizzati;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare la Direzione regionale Tutela Ambiente dell'esecuzione del presente atto;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Galliera Veneta, via Roma, 174 - 35015 Galliera Veneta (PD) e alla Direzione Ragioneria e Tributi in allegato alla liquidazione di spesa.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1959 del 28 ottobre 2013

Autorizzazione alla riduzione della capacità di stoccaggio del deposito costiero di oli minerali asservito alla Centrale Termoelettrica di Porto Marghera gestita da Enel Produzione S.p.A in Venezia, località Malcontenta, Via dell'Elettricità, n. 23. Espressione dell'intesa regionale di cui all'articolo 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

[Commercio, fiere e mercati]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si esprime l'intesa regionale di cui all'articolo 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ai fini del rilascio, da parte dello Stato, dell'autorizzazione per la riduzione della capacità di stoccaggio del deposito costiero di oli minerali asservito alla Centrale Termoelettrica di Porto Marghera di Enel Produzione S.p.A.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La legge 23 agosto 2004, n. 239 recante "*Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*", nell'ambito del processo di razionalizzazione dell'intero settore energetico, ha ridefinito e semplificato i procedimenti amministrativi connessi alla realizzazione ed alla modifica degli impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali, limitando le fattispecie soggette ad autorizzazione amministrativa e prevedendo quest'ultima in sostituzione del regime concessorio che precedentemente regolava la materia.

In tale contesto, l'articolo 1, comma 56, della citata legge n. 239 del 2004 ha sottoposto ad autorizzazione le seguenti fattispecie:

a) l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
c) la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
d) la variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali, anche se il superamento della soglia del 30% sia realizzato per fasi successive.

Nel contempo, sotto il profilo delle competenze, la medesima legge n. 239 del 2004, all'articolo 1, comma 7, lettera i), riservava allo Stato l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti energetici ritenuti strategici al fine di garantire, fra l'altro, la sicurezza ed il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, demandando alle Regioni le funzioni amministrative in materia di stabilimenti di stoccaggio e distribuzione di oli minerali non espressamente riservate allo Stato.

Con l'articolo 57, commi 1 e 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, c.d. decreto "Semplifica Italia", convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dall'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, lo Stato ha individuato fra le infrastrutture e gli insediamenti strategici, ai sensi del sopra citato articolo 1, comma 7, lettera i), della legge n. 239 del 2004, le seguenti tipologie di impianto:

- gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione;
- i depositi di carburante per aviazione siti all'interno dei sedimi aeroportuali;
- i depositi di stoccaggio di oli minerali, ad esclusione del g.p.l., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
- i depositi di stoccaggio di g.p.l. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200.

In relazione alle suddette tipologie di impianto il citato decreto legge n. 5 del 2012 prevede che le autorizzazioni siano "*rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti limitatamente agli impianti industriali strategici e relative infrastrutture, disciplinati dall'articolo 52 del Codice della Navigazione, d'intesa con le Regioni interessate (...) a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241*".

Tutto ciò premesso sotto il profilo dell'inquadramento giuridico generale, si rende noto che la società Enel Produzione S.p.A richiedeva in data 13 febbraio 2013 al Ministero dello Sviluppo Economico l'autorizzazione a ridurre la capacità di stoccaggio del proprio deposito costiero di oli minerali asservito alla Centrale Termoelettrica di Porto Marghera sita in Venezia, Via dell'Elettricità, n. 23, da metri cubi 14.057,2 a metri cubi 2.522,9.

In merito al procedimento amministrativo in questione, occorre precisare che trattasi di fattispecie che, rientrando nelle tipologie previste dall'articolo 57, comma 1 del decreto legge n. 5 del 2012, è soggetta ad autorizzazione statale, con atto approvato d'intesa con la Regione del Veneto, ai sensi della sopra richiamata disposizione di cui all'articolo 57, comma 2 del medesimo decreto.

In particolare, con riferimento all'intervento di che trattasi, si evidenzia che la riduzione della capacità di stoccaggio del deposito è ottenuta attraverso la dismissione e la successiva destinazione a contenimento di acque meteoriche di un serbatoio metallico fuori terra della capacità di mc 7.000, già destinato allo stoccaggio di olio combustibile denso, nonché attraverso il sezionamento di un secondo serbatoio metallico fuori terra della capacità di mc 7.000 di olio combustibile denso, la cui capacità di stoccaggio verrà in tal modo ridotta a mc 2.465,7. Restano invariati altri serbatoi e stoccaggi di minore entità presenti nell'impianto.

A seguito della programmata riduzione di capacità, pertanto, la composizione finale dell'impianto sarà la seguente:

- n. 1 serbatoio metallico fuori terra da metri cubi 2.465,7 per olio combustibile denso;
- n. 1 serbatoio metallico fuori terra da metri cubi 25 per gasolio;
- n. 1 serbatoio metallico fuori terra da metri cubi 20,2 per olio isolante;
- n. 1 serbatoio metallico fuori terra da metri cubi 6 per gasolio per riscaldamento;
- metri cubi 6 di gasolio ed oli lubrificanti in fusti.

Totale metri cubi 2.522,9

In data 11 giugno 2013 si riuniva presso il Ministero dello Sviluppo Economico la conferenza di servizi convocata con nota ministeriale del 16 maggio 2013, n. prot. 9961, alla quale partecipavano i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nonché della società Enel Produzione S.p.A.

Durante i lavori della conferenza veniva acquisita agli atti la seguente documentazione:

1. verbale del Comitato Tecnico Regionale per la Prevenzione Incendi del Veneto del 9 aprile 2013, in cui si recepivano le seguenti prescrizioni formulate dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia:

   a) attivazione delle procedure di modifica dell'impianto ai sensi del d.lgs. n. 334 del 1999 (incidenti rilevanti)
   b) esecuzione di analisi dei rischi in merito all'eventualità di uno sversamento anomalo del prodotto stoccato durante le fasi di carico del serbatoio soggetto a riduzione di capacità, integrando per lo stesso nuovi sistemi di allarme di alto livello e di blocco valvola di carico per altissimo livello;

2. parere favorevole della Città di Venezia, espresso con nota n. 252562 del 6 giugno 2013;

3. parere favorevole dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, espresso con nota n. 70380 del 7 giugno 2013, in subordine alle seguenti prescrizioni:

   a) disconnessione fisica del serbatoio da mc 7.000 destinato alla dismissione;
   b) predisposizione del serbatoio per il quale è prevista la riduzione della capacità da mc 7.000 a mc 2.465,7 al fine di consentire lo scarico di eventuali tracimazioni in apposita vasca;
   c) eventuale predisposizione di tabelle di taratura aggiornate, nell'eventualità in cui a seguito degli interventi dovesse risultare variato il volume interno del serbatoio per il quale è prevista la riduzione della capacità da mc 7.000 a mc 2.465,7;

4. parere favorevole della Capitaneria di porto di Venezia, espresso con nota n. 08.02.21/15659 del 10 giugno 2013;

5. parere favorevole dell'Agenzia regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, espresso con nota n. 62743 del 10 giugno 2013, in subordine alle prescrizioni apposte dal Comitato Tecnico Regionale per la Prevenzione Incendi del Veneto nella seduta del 9 aprile 2013;

6. parere favorevole dell'Autorità Portuale di Venezia, espresso con nota n. 98560 del 10 giugno 2013 in subordine alle prescrizioni in esso contenute relative ai tempi ed alle modalità di esecuzione degli interventi;

La conferenza di servizi prendeva altresì atto che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota n. 0013423 del 10 giugno 2013 si riservava di fornire il proprio parere dopo aver acquisito ulteriori elementi utili alla valutazione del progetto, anche eventualmente a seguito dell'esito della conferenza medesima.

La conferenza di servizi acquisiva inoltre agli atti copia della nota n. 21688 del 29 maggio 2013 di Enel Produzione S.p.A, con cui la società istante comunicava al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'effettuazione delle modifiche non sostanziali all'impianto sopra richiamate ai fini dell'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi dell'articolo 29 nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*", il quale prevede che "*il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto (...) L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate*".

A conclusione della seduta della conferenza, preso atto delle note pervenute dalle Amministrazioni invitate alla conferenza e delle precisazioni fornite dalla società istante ed alla luce dei pareri espressi da tutte le Amministrazioni interessate, il responsabile del procedimento riteneva sussistenti i presupposti per il rilascio del provvedimento definitivo di autorizzazione per la riduzione della capacità autorizzata del deposito di oli minerali in oggetto *"fatta salva l'espressione del parere da parte del Ministero dell'Ambiente in merito alla modifica dell'AIA nei tempi previsti dall'art. 29 nonies del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e fatta salva l'acquisizione dell'intesa da parte della Regione del Veneto".*

Con nota del 19 giugno 2013, n. prot. 12610, il Ministero dello Sviluppo Economico trasmetteva alla Regione del Veneto il verbale della riunione della conferenza di servizi dell'11 giugno 2013.

Con successiva nota del 23 luglio 2013, n. prot. 15155, pervenuta in data 31 luglio 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico, considerato che le Amministrazioni interessate non hanno ritenuto di comunicare osservazioni al verbale trasmesso con nota del 19 giugno 2013, trasmetteva infine alla Regione del Veneto copia della determinazione conclusiva del procedimento, con la quale si accertava la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di autorizzazione alla riduzione della capacità complessiva di stoccaggio dell'impianto, previa acquisizione dell'intesa della Regione del Veneto.

Pertanto, sulla base della documentazione acquisita, nonché sulla base di quanto emerso in sede di conferenza di servizi nella seduta dell'11 giugno 2013, preso atto altresì della determinazione positiva conclusiva del procedimento da parte del Ministero dello Sviluppo economico, cui la legge attribuisce la responsabilità del procedimento nonché la competenza all'adozione del provvedimento finale, considerato che entro i termini previsti dall'articolo 29 nonies del decreto legislativo n. 152 del 2006 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare non ha comunicato motivi ostativi all'effettuazione degli interventi di riduzione della capacità del deposito come comunicati dalla società Enel Produzione S.p.A. con propria nota del 29 maggio 2013 sopra citata, si propone di procedere con l'espressione dell'intesa di cui all'articolo 57, comma 2 del decreto legge n. 5 del 2012, come convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 2012, limitatamente alle competenze che la citata norma di legge attribuisce alle regioni.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante "*Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*" e s.m.i;

VISTO l'articolo 29 nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*";

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*,* ed in particolare gli articoli 57 e seguenti e s.m.i;

VISTO il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 recante "*Misure urgenti per la crescita del Paese*", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134*",* ed in particolare l'articolo 38;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i;

VISTA l'istanza presentata in data 13 febbraio 2013 dalla società Enel Produzione S.p.A., con cui veniva richiesta l'autorizzazione alla riduzione della capacità complessiva del deposito in oggetto;

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 maggio 2013, n. prot. 9961, di convocazione della conferenza di servizi;

VISTO il verbale della conferenza di servizi riunitasi presso il Ministero dello Sviluppo Economico in data 11 giugno 2013;

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 giugno 2013, n. prot. 12610, di trasmissione del verbale della conferenza di servizi;

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 luglio 2013, n. prot. 15155, di trasmissione della determinazione positiva conclusiva del procedimento;

delibera

1. di esprimere, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, del citato decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'intesa ai fini del rilascio da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 per la riduzione da metri cubi 14.057,2 a metri cubi 2.522,9 della capacità complessiva di stoccaggio del deposito costiero di oli minerali asservito alla Centrale Termoelettrica di Porto Marghera sito in Venezia, località Malcontenta, Via dell'Elettricità, n. 23, gestito dalla società Enel Produzione S.p.A;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico;

3. di incaricare la Direzione Commercio dell'esecuzione della presente deliberazione;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1960 del 28 ottobre 2013

Adesione della Regione Veneto all'"Accordo per il credito 2013" sottoscritto da ABI ed Associazioni delle Imprese, in vigore dal 1° ottobre 2013.

[Settore secondario]

Note per la trasparenza:

In attuazione dell'"Accordo per il credito 2013", in vigore dal 1 ottobre 2013, con il presente provvedimento si conferma, come già avvenuto nel passato per analoghe iniziative, la possibilità per le Piccole e Medie Imprese di sospendere i finanziamenti agevolati concessi con risorse regionali gestite in cofinanziamento con il sistema bancario.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 584 del 9 marzo 2010, la Regione ha aderito all'"Avviso comune per la sospensione dei pagamenti delle PMI nei confronti del sistema creditizio", sottoscritto in data 3 agosto 2009 ed alla successiva integrazione sottoscritta in data 23 dicembre 2009, tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione Bancaria Italiana, Casartigiani, CIA, CNA, Coldiretti Confagricoltura, Confapi, Confartigianato Confcommercio, Confcooperative, Confedilizia, Confesercenti, Confindustria e Lega Coop.

L'obiettivo dell'iniziativa era quello di favorire la continuità dell'afflusso di credito al sistema produttivo regionale, fornendo alle piccole e medie imprese, con adeguate prospettive economiche, liquidità per superare la fase di maggior difficoltà, attraverso la sospensione temporanea del pagamento della quota capitale delle rate o dei canoni relativi ad operazioni di mutuo o di leasing, nonché l'allungamento delle anticipazioni bancarie su crediti. L'integrazione del 23 dicembre 2009 ha esteso l'ambito di applicazione ai finanziamenti assistiti da contributo pubblico in conto interessi o in conto capitale, previa individuazione delle norme agevolative da effettuarsi con atto deliberativo, avvenuta, per quanto riguarda quelle regionali, con la citata DGR n. 584/2010.

In coerenza con le decisioni già assunte, peraltro, al fine di supportare le aziende nel reperimento della liquidità aziendale per la gestione ordinaria delle loro attività, la Giunta Regione ha approvato, con Deliberazioni n. 676 del 17 aprile 2012 e n. 1280 del 3 luglio 2012, un piano straordinario anticrisi a favore delle PMI dei settori artigianato, industria, commercio e dei servizi e turismo, mediante l'utilizzo dei fondi di rotazione istituiti presso la finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., che prevede, fino al 31 dicembre 2013, la possibilità di ottenere finanziamenti a breve termine a fronte di crediti insoluti, crediti maturati verso le Pubbliche Amministrazioni, rimborsi di finanziamenti a medio lungo termine, anticipazioni a fronte di uno o più ordini accettati e/o di contratti di fornitura di beni e/o servizi.

Con successive Deliberazioni n. 83 del 29 gennaio 2013 e n. 756 del 21 maggio 2013, la Giunta Regionale ha aderito all'accordo denominato "Nuove misure anticrisi", sottoscritto in data 28 febbraio 2012 e prorogato il 21 dicembre 2012 in vigore fino alla data del 31 marzo 2013, ulteriormente prorogato al 30 settembre 2013, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall'Associazione Bancaria Italiana, dall'Alleanza Cooperative Italiane (Legacoop, Confcooperative e AGCI), da Assoconfidi, C.I.A, C.L.A.I., Coldiretti Confagricoltura, Confapi; Confedilizia, Confetra, Confindustria e da Rete Imprese Italia (Cna, Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio, Casartigiani).

In data 1° luglio 2013, l'Associazione Bancaria Italiana e le altre associazioni imprenditoriali hanno sottoscritto l'"Accordo per il credito 2013" che prevede la realizzazione delle operazioni di seguito elencate:

- operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio lungo termine (mutui), anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie;
- operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente "immobiliare" ovvero "mobiliare";
- operazioni di allungamento della durata dei mutui;
- operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine;
- operazioni di allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali;
- operazioni di finanziamento connesse ad aumenti dei mezzi propri realizzati dall'impresa.

L'Accordo prevede, altresì, che sono ammissibili alla richiesta di sospensiva anche i mutui e le operazioni di leasing finanziario assistite da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi, così come individuati dall'ente che gestisce la relativa normativa.

Tenuto conto del perdurare della crisi economica che coinvolge ancora rilevanti settori produttivi regionali, con il presente provvedimento si prende atto dell'"Accordo per il Credito 2013" confermando quanto già deliberato in materia dalla Giunta Regionale con i citati provvedimenti n. 83/2013 e n. 756/2013, in particolare per quanto riguarda le strumentazioni agevolative.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale, il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO l'accordo denominato "Accordo per il credito 2013";

le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 584 del 9 marzo 2010, n. 676 del 17 aprile 2012, n. 1280 del 3 luglio 2012, n. 83 del 29 gennaio 2013 e n. 756 del 21 maggio 2013;

le normative oggetto di agevolazioni pubbliche citate in premessa;

delibera

1. di approvare le premesse quali parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto all'"Accordo per il credito 2013", sottoscritto il 1° luglio 2013 tra l'Associazione Bancaria Italiana e le principali associazioni di categoria rappresentative delle imprese in vigore dal 1° ottobre 2013;

3. di confermare che le iniziative agevolative gestite in cofinanziamento con il sistema bancario sono quelle individuate nei provvedimenti della Giunta Regionale n. 83 del 29 gennaio 2013, e n. 756 del 21 maggio 2013;

4. di stabilire che l'elenco delle strumentazioni agevolative di cui al punto 3 del presente provvedimento potrà essere aggiornato con provvedimenti del Dirigente regionale della struttura competente, qualora si individuino ulteriori strumentazioni agevolative cui estendere l'applicazione dell'Accordo di cui al punto 3;

5. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Industria e Artigianato, in caso di successive proroghe dell'Accordo di cui al punto 2 del deliberato, di adottare gli atti conseguenti;

6. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Industria e Artigianato di trasmettere il presente provvedimento ai Ministero dell'Economia e delle Finanze;

7. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio regionale;

8. di pubblicare la presente Deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione in forma integrale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1961 del 28 ottobre 2013

Ammontare del contributo giornaliero per ospite delle case rifugio, case di secondo livello - Definizione. DGR n. 89/CR del 16.07.2013. Articolo 7, comma 2, L.R. n. 5/2013 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne".

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

La Regione del Veneto promuove nei confronti delle donne vittime di violenza interventi di sostegno in collaborazione con Enti pubblici e privati che abbiano tra i loro scopi prioritari la lotta e la prevenzione alla violenza contro le donne e i minori. Con il presente provvedimento, si intende definire l'ammontare del contributo giornaliero per ospite di case rifugio e case di secondo livello come previsto dall'articolo 7, comma 2, della L.R. n. 5/2013.

L'Assessore Marialuisa Coppola, di concerto con l'Assessore Remo Sernagiotto, riferisce quanto segue.

La legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne", prevede che la Regione del Veneto ponga in essere azioni volte alla tutela e al recupero di condizioni di vita normali delle donne vittime di violenza nonché attività mirate al contrasto del fenomeno.

A tal fine la norma stabilisce che la Regione - in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni, le associazioni e le organizzazioni senza finalità di lucro, che abbiano tra i loro scopi prioritari la lotta e la prevenzione alla violenza contro le donne e i minori ed abbiano sviluppato esperienze e competenze specifiche - promuova e favorisca l'attivazione di centri antiviolenza, di case rifugio e di case di secondo livello per donne vittime di violenza e loro figli minori.

L'articolo 7, comma 1 della L.R. n. 5/2013, dispone che le strutture di cui agli articoli 3, 4 e 5 - rispettivamente centri antiviolenza, case rifugio, case di secondo livello - comunichino la loro articolazione organizzativa alla Giunta regionale che la approva.

L'articolo 7, comma 2, prevede, altresì, che la Giunta Regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della norma, sentita la Commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale, definisca l'ammontare del contributo giornaliero per ospite da erogare alle case rifugio e alle case di secondo livello (articoli 4 e 5).

Con deliberazione n. 1254 del 16 luglio 2013 la Giunta regionale ha approvato la procedura per la rilevazione delle strutture di accoglienza attualmente operanti nel territorio regionale. La ricognizione delle stesse ha avuto inizio con la pubblicazione del provvedimento e dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 68 del 9 agosto 2013.

In seguito ad un'indagine effettuata sul territorio nazionale e regionale ed in attesa di conoscere i risultati e le ulteriori informazioni che emergeranno dalla mappatura delle strutture di accoglienza avviata con la predetta DGR n. 1254/2013, la Giunta regionale con deliberazione n. 89/CR del 16.07.2013 ha stabilito l'ammontare del contributo giornaliero per ospite delle case rifugio e case di secondo livello in Euro 60,00 e ha trasmesso il predetto provvedimento in Consiglio regionale per l'acquisizione del previsto parere della competente Commissione consiliare.

La V Commissione consiliare (competente in materia di sanità e sociale) ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della L.R. n. 5/2013 ha espresso, in data 5 settembre 2013, parere favorevole all'unanimità in merito a quanto approvato con la citata DGR/CR, con la seguente prescrizione: "nella definizione del contributo giornaliero per ospite di case rifugio e case di secondo livello, si tenga conto dell'incremento del costo della vita, legato all'indice ISTAT".

Si ritiene pertanto di procedere alla integrazione indicata dalla V Commissione consiliare modificando in tal senso l'importo del contributo giornaliero.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale ;

- Vista la legge regionale 23 aprile 2013, n. 5;

- Vista la DGR n. 89/CR del 16.07.2013;

- Visto il parere n. 414 della V Commissione consiliare espresso nella seduta del 5 settembre 2013;

- Visti gli atti d'ufficio;

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di definire l'ammontare del contributo giornaliero per ospite di case rifugio e case di secondo livello previsto dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, in Euro 60,00 aggiornabile tenuto conto dell'incremento del costo della vita legato all'indice ISTAT;

3. di riservare a successivo provvedimento l'aggiornamento dell'ammontare di tale contributo per ospite, in esito alla acquisizione di ulteriori informazioni e dati a seguito della mappatura delle strutture di accoglienza e sostegno previste dagli articoli 4 e 5 della citata L.R. n. 5/2013;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del Bilancio regionale;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1963 del 28 ottobre 2013

Composizione del Tavolo di Partenariato regionale per le consultazioni necessarie all'avvio della Programmazione 2014-2020, Programma Operativo Regionale Veneto Fondo Sociale Europeo.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Conformemente al disposto di cui all'art. 5 della Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio si definisce la composizione del Tavolo di Partenariato regionale per le consultazioni necessarie all'avvio della nuova Programmazione 2014-2020 Programma Operativo Regionale Veneto Fondo Sociale Europeo.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Per l'avvio della programmazione comunitaria relativa al settennio 2014-2020, l'Unione Europea ha elaborato la proposta di "Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo [...*omissis*...] che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio"; questa proposta di Regolamento stabilisce disposizioni comuni per tutti i Fondi che finanziano la politica di coesione, ovvero i Fondi del Quadro Strategico Comune (detti "Fondi del QSC").

Essa prevede l'istituzione di alcuni organismi - già presenti nelle precedenti programmazioni - dove le realtà istituzionali, economiche, sociali del territorio si incontrano per un'azione di concertazione che consenta di realizzare una programmazione efficace proprio perché rispondente alla realtà locale.

In particolare, l'art. 5 della proposta di Regolamento prevede che ogni Stato membro organizzi, rispettivamente per l'Accordo di partenariato generale e per ciascun programma, un partenariato con le seguenti realtà:

(a) le autorità locali regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;
(b) le parti economiche e sociali;
(c) gli organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità e della non discriminazione.

La funzione del partenariato costituisce una delle leve fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti con i Fondi del Q.S.C. e si basa sul dialogo tra gli Enti titolari dei Programmi operativi, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni datoriali, le parti sociali ecc. che proprio tramite questo dialogo possono esprimere esigenze, priorità e proposte.

I Servizi della Commissione Europea hanno elaborato alcuni documenti che offrono una sintesi dei principi che dovrebbero guidare gli Stati Membri nel corretto perseguimento dell'attività di partenariato; in merito si richiama il documento titolato "Il principio di Partenariato nell'attuazione dei fondi del Quadro Strategico Comune - elementi di un codice di condotta europeo per il partenariato" predisposto il 24 aprile 2012 dai citati Servizi, cod. SWD (2012) 106 final.

Questo documento, gettando le basi per un Codice di Condotta Europeo per il Partenariato (ECCP) che stabilisca i requisiti minimi ai quali le amministrazioni nazionali e regionali si devono attenere per l'attività di partenariato, ha aperto un confronto più stringente tra gli Stati membri e l'Unione Europea; in particolare si evidenzia che il principio di partenariato deve trovare attuazione attraverso una stretta collaborazione negli Stati membri tra le autorità pubbliche (nazionali, regionali e locali) ed il settore privato nelle sue varie componenti comprese quelle sociali (Terzo settore).

Il partenariato deve costituire un concreto approccio di governance multi livello in applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Oltre ad essere una derivazione del classico metodo bottom-up a livello programmatorio, il nuovo partenariato deve apportare un valore aggiunto a tutte le fasi della programmazione 2014-2020, garantendo maggiore trasparenza nei processi decisionali e determinando il nuovo approccio "Ownership" ovvero il senso di appropriazione delle politiche UE da parte dei territori e degli attori socio-economici presenti.

Il Documento in questione è stato oggetto di esame anche da parte del Comitato delle Regioni il quale, il 26 settembre 2012 ha licenziato un parere denominato "Progetto di genere della Commissione: Politica di coesione territoriale - Codice di Condotta sul Partenariato" (CETER-V-029), dove ha formulato propri suggerimenti e raccomandazioni, comunque in linea con quanto già proposto dai Servizi della Commissione.

Nell'ambito della realtà italiana, con decisione 12/118/CR7a/C3 del 25 luglio 2012, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha esposto alcune riflessioni sull'Accordo di partenariato; per quanto di interesse alla presente proposta di deliberazione, la Conferenza ha sottolineato quanto le Regioni siano titolate a garantire una politica "*mirata ai luoghi*" (c.d. *place-based*) in forza del ruolo costituzionale che esse ricoprono e per la loro "capacità di conoscere e interpretare le dinamiche

di sviluppo e sociali del territorio". Per questi motivi viene ribadito con forza che, sia da un punto di vista costituzionale che socio- economico, le Regioni dovranno essere gli attori primi della nuova Programmazione 2014-2020 non solo in quanto stakeholder ma soprattutto quali Owner dei Programmi stessi. In altri termini si esprime la consapevolezza che solo attraverso un forte coinvolgimento e responsabilizzazione delle realtà locali (in primo luogo le Regioni), si potrà costruire un nuovo modello di sviluppo che non sia meramente virtuale o finanziario ma che abbia solide radici in un contesto territoriale in grado di esprimere valori, esperienze, innovazione nella società e nell'economia.

Inoltre il 18 gennaio 2013, la Commissione ha elaborato il documento "The European Code Of Conduct On Partnership - The Delegated Act - Preparatory Fiche no. 1"; questo documento, al paragrafo 2, "Mains principles for the identification of relevant partners", richiama le tre macroaree di cui all'art. 5 della proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (descritte sopra) e fornisce un'elencazione più dettagliata dei soggetti rientranti in ciascuna macroarea; questi soggetti si possono ricondurre alle seguenti tipologie, qui descritte in estrema sintesi: autorità nazionali e locali che rappresentano le aree urbane di maggior rilievo; rappresentanti delle università, dei centri di ricerca e dei centri di formazione; organizzazione datoriali, camere di commercio, parti sociali; istituzioni competenti per l'applicazione dei principi orizzontali ecc.

A conclusione di quanto detto, anche la Regione del Veneto deve dotarsi di un Tavolo di Partenariato che catalizzi a livello programmatorio le istanze e le necessità del variegato territorio regionale indispensabili per un'efficace elaborazione del Programma Operativo Regionale (P.O.R.) del Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020.

L'Assessorato all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro ha già avviato una fase operativa di partenariato, promuovendo una serie di incontri con il territorio al fine di sensibilizzare gli stakeholder territoriali e recepire indicazioni, stimoli e proposte per la nuova Programmazione 2014/2020. Sono già stati realizzati tre seminari specifici per ciascuno dei tre obiettivi tematici principali connessi all'intervento del Fondo Sociale Europeo ai sensi dell'art. 3 della Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo [... omissis ...] COM (2011) 607 final/2, ovvero:

OT. Promozione dell'occupazione e sostegno alla mobilità professionale.

OT. Promozione all'inclusione sociale e lotta contro la povertà.

OT. Investimento nell'istruzione, nelle competenze e nella formazione permanente.

A questi seminari si aggiungono n. 7 incontri provinciali in corso di svolgimento inerenti le principali filiere produttive/occupazionali presenti nella Regione del Veneto. Risultando ora necessario tradurre su di un piano istituzionale le proposte emerse dal territorio, vi è da rilevare che nell'ambito delle politiche del lavoro, della formazione professionale e dell'istruzione, la Regione del Veneto già dispone di tavoli istituzionali di concertazione per i confronti e la definizione di politiche comuni tra le pubbliche istituzioni e le organizzazioni più rappresentative di interessi locali.

Più precisamente si fa espresso riferimento alla Legge Regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" la quale all'art. 6 istituisce la Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, e all'art. 7 istituisce il Comitato di coordinamento istituzionale.

Alla Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali sono attribuite "funzioni di proposta e valutazione sulle linee programmatorie e sugli obiettivi delle politiche del lavoro, sul conferimento delle risorse agli stessi finalizzate e sulle principali iniziative di competenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale comunque riconducibili al governo del marcato del lavoro, delle politiche in materia di formazione professionale, di istruzione professionale e di orientamento"; essa vede la partecipazione dell'Assessore Regionale con delega alle politiche del lavoro, con funzioni di presidente, dei rappresentanti delle associazioni industriali, delle organizzazione degli artigiani, delle organizzazioni delle centrali cooperative, delle associazioni del settore agricolo, del settore commercio e del turismo, e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti; prevede altresì la partecipazione di un rappresentante delle libere professioni, il consigliere o consigliera regionale di parità e la rappresentanza delle associazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori di cui alla legge del 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

L'art. 6, comma 6 della citata Legge Regionale n. 3/2009 prevede che "In funzione degli argomenti trattati, il presidente può invitare a partecipare, senza diritto di voto, amministratori, funzionari e rappresentanti di istituzioni pubbliche e private".

Il Comitato di coordinamento istituzionale ha la funzione di "garantire un efficace coordinamento tra Regione, province ed enti locali in tema di politiche del lavoro, formazione, orientamento e monitoraggio del marcato del lavoro"; esso è composto dall'Assessore Regionale con delega alle politiche del lavoro con funzione di presidente, dai presidenti delle amministrazioni provinciali del Veneto o dagli assessori delegati, dai rappresentanti designati dalla sezione regionale dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) e dai rappresentanti designati dalla sezione regionale dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM). Il comma 6 di cui sopra prevede che in funzione "degli argomenti trattati il presidente può invitare a partecipare senza diritto di voto, amministratori, funzionari e rappresentanti di istituzioni pubbliche e private".

E' di tutta evidenza che per composizione e per materia i Tavoli istituzionali descritti sopra bene assolvono all'ulteriore funzione di Tavolo di Partenariato come concepito dall'Unione Europea, posto che a funzioni analoghe già attendono dalla data della loro costituzione.

Tenuto conto del comma 6 dell'art. 6 descritto sopra, si ritiene necessario - per la realizzazione della fase di partenariato del P.O.R. FSE 2014-2020 - invitare a specifiche sedute della Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali i rappresentanti di alcune realtà che, pur non rientrando nel novero della Commissione stessa, sono comunque portatori di interessi socioeconomici; e precisamente:

- Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto;
- Forum permanente del Terzo settore;
- Un rappresentante del sistema regionale degli Atenei;
- Un rappresentante dell'associazione di formazione professionale Forma Veneto;
- Un rappresentante della Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto.

Data l'importanza fondamentale della fase di partenariato, si propone altresì di dare mandato al Presidente della Commissione di concertazione e al Presidente del Comitato di coordinamento istituzionale di ampliare eventualmente la composizione del rispettivo Tavolo con rappresentanti di altre realtà locali ritenute esponenziali di interessi socioeconomici regionali.

Alla luce di quanto sopra e al fine di avviare le consultazioni per la nuova Programmazione FSE 2014-2020, si propone quindi di incaricare i suddetti organi collegiali - fatte salve le eventuali successive integrazioni nei termini suddetti - di dare attuazione all'attività di partenariato relativamente al P.O.R. Veneto Fondo Sociale Europeo 2014-2020, anche ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 31 del 5 aprile 2013, con la quale venivano definiti i passaggi per la realizzazione dell'approccio metodologico unitario adottato a livello nazionale per la definizione degli obiettivi strategici e operativi per la fase 2014-2020. Il partenariato e la consultazione degli stakeholders vengono ivi definiti come livelli fondamentali per la realizzazione della Programmazione Regionale Unitaria (PRU).

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il Relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, comma 4, dello Statuto regionale, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

CONSIDERATO l'articolo 5 della Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla Programmazione 2014-2020 COM (2012) 496 final;

CONSIDERATO l'art. 3 della Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo COM (2012) 607 final/2;

CONSIDERATO il documento "Il principio di Partenariato nell'attuazione dei fondi del Quadro Strategico Comune - elementi di un codice di condotta europeo per il partenariato" predisposto il 24 aprile 2012 dai Servizi della Commissione Europea - SWD (2012) 106 final;

CONSIDERATO il documento del Comitato delle Regioni del 26 settembre 2012 "Progetto di parere della commissione Politica di coesione territoriale Codice di Condotta sul Partenariato" (COTER-V-029);

CONSIDERATA la decisione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 12/118/CR7a/C3 del 25 luglio 2012;

CONSIDERATO il documento The European Code Of Conduct On Partnership - The Delegated Act - Preparatory Fiche no. 1 del 18 gennaio 2013;

VISTA la Legge Regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31 del 5 aprile 2013;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa.

delibera

1. di incaricare dell'attuazione dell'attività di partenariato relativamente al Programma Operativo Regionale Veneto Fondo Sociale Europeo 2014-2020 la Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali e il Comitato di coordinamento istituzionale ai sensi degli artt. 6 e 7 della L.R. 13 marzo 2009 n. 3 secondo quanto esposto in premessa;

2. di integrare ai sensi dell'art. 6 comma 6 della L.R. 13 marzo 2009 n. 3, nell'ambito della fase di partenariato del P.O.R. F.S.E. 2014-2020 la composizione della Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali con i rappresentanti di ciascuna delle seguenti realtà socioeconomiche:

- Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto;
- Forum permanente del Terzo settore;
- Un rappresentante del sistema regionale degli Atenei;
- Un rappresentante dell'associazione di formazione professionale Forma Veneto;
- Un rappresentante della Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto.

3. di dare mandato al Presidente della Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali e del Comitato di coordinamento istituzionale di ampliare ulteriormente la composizione del rispettivo Tavolo con rappresentanti di altre realtà locali ritenute esponenziali di interessi socioeconomici regionali, specificamente per l'azione di partenariato connessa alla Programmazione FSE 2014-2020;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio Regionale;

5. di incaricare l'Unità di Progetto Cabina di Regia F.S.E. dell'attuazione del presente provvedimento;

6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale del Regione del Veneto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1964 del 28 ottobre 2013

Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" 2007-2013. Affidamento all'ente strumentale regionale Veneto Lavoro dell'attività di assistenza tecnica per l'attuazione del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività regionale e occupazione - 2007-2013.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento affida all'ente strumentale regionale Veneto Lavoro, secondo la procedura in house, l'attività di assistenza tecnica per l'attuazione del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività regionale e occupazione - 2007-2013.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo (versione vigente approvata con decisione della Commissione Europea C (2013) 2433 del 29/04/2013);
Documento "Sistemi di Gestione e Controllo" (Deliberazione della Giunta Regionale n. 1446 del 19/05/2009).

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

In data 16 novembre 2007, con Decisione C(2007)5633, la Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo Regionale relativo al Fondo Sociale Europeo, Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" 2007/2013 (POR CRO FSE 2007-13).

Detto Programma Operativo è stato successivamente modificato nel 2012 (Decisione C(2012) 7845 del 31 ottobre 2012) e nel 2013 (Commissione Europea (Decisione C(2013) 2433 del 29 aprile 2013) in seguito ai significativi cambiamenti socio economici sopravvenuti e ai negativi effetti derivanti dal sisma del maggio 2012.

Il Programma Operativo, nella parte dedicata all'Asse VI, denominato "Assistenza Tecnica", descrive gli interventi che l'Autorità di Gestione, responsabile della attuazione del Programma, può intraprendere in funzione del miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del Programma stesso attraverso azioni e strumenti di supporto, anche avvalendosi di organismi "*in house*".

Come è noto, il c.d. "affidamento *in house*" fa riferimento all'ipotesi in cui il committente pubblico, al fine di approvvigionarsi di beni o servizi, si avvale di un organismo che, seppure formalmente terzo rispetto all'amministrazione, in presenza di determinate condizioni ne viene sostanzialmente considerato come facente parte.

La regolamentazione dell'istituto è stata affidata essenzialmente all'elaborazione giurisprudenziale, in primo luogo della giurisprudenza comunitaria.

E' da ricordare, infatti, che, la Corte di Giustizia Europea, con sentenza C-107/98 (c.d. Teckal), ha riconosciuto che l'affidamento diretto di un servizio secondo il modello *in house* può avvenire *"...nel caso in cui, nel contempo l'ente locale eserciti sulla persona (giuridica) di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e questa persona realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti locali che la controllano".*

Successivamente, la stessa Corte ha sancito, con sentenza C-458/03 "Parking Brixen GmbH", la non applicabilità delle norme comunitarie vigenti in materia di appalti qualora *"... un'autorità pubblica svolga i compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti amministrativi tecnici o di altro tipo, senza far ricorso ad entità esterne"*; la sentenza in esame fornisce, poi, ulteriori elementi ai fini della qualificazione del concetto di controllo analogo, affermando che esso deve risolversi in una concreta possibilità *"... di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti".*

Analogamente, la giurisprudenza amministrativa nazionale ha sostenuto che, affinché vi sia controllo analogo, si deve verificare in concreto che si realizzi *"... una sorta di amministrazione indiretta nella gestione del servizio, che resta saldamente nelle mani dell'ente concedente, attraverso un controllo assoluto sull'attività della società affidataria la quale è istituzionalmente destinata in modo assorbente ad operazioni in favore di questo (...). La struttura organizzativa deve, quindi, essere tale da consentire all'ente pubblico di esercitare la più totale ingerenza e controllo sulla gestione, nonché, sull'andamento economico-finanziario, analogamente a quanto avrebbe potuto fare con un servizio gestito direttamente"* (Consiglio di Stato sez IV, decisione n. 168 del 25 gennaio 2005).

In forza di tali elaborazioni giurisprudenziali, e di quanto previsto nel POR CRO FSE 2007-13, con deliberazione n. 687 del 18 marzo 2008, l'Ente Strumentale "Veneto Lavoro" è stato a suo tempo individuato quale soggetto rientrante nella categoria dei

soggetti interamente pubblici aventi il carattere di struttura "*in house*", al quale sono state affidate alcune attività di assistenza tecnica e di supporto alla gestione del citato Programma Operativo.

Veneto Lavoro, infatti, è un ente strumentale regionale con personalità giuridica di diritto pubblico, istituito con Legge Regionale 16 dicembre 1998, n. 31, che svolge le funzioni ad esso attribuite dall'art. 13 della Legge regionale 13 marzo 2009, n. 3. Si tratta di competenze molto vaste, che abbracciano sia le funzioni di elaborazione, progettazione, studio e ricerca, sia quelle di natura tecnico-organizzativa, sia quelle di natura più strettamente gestionale in materia di servizi e di politiche attive del lavoro e di mercato del lavoro, nonché quelle attività che, di volta in volta, sono affidate dalla Giunta regionale ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 13.

Inoltre la normativa di riferimento (leggi regionali n. 31 del 1998 e 3 del 2009) sottopone Veneto Lavoro ad un controllo da parte della Regione assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri servizi (c.d. controllo analogo).

Infatti, ai sensi della normativa citata: il Direttore (che ha la rappresentanza legale dell'ente ed è responsabile della gestione ed esercita tutti i poteri di amministrazione in conformità agli obiettivi programmati e agli indirizzi della Giunta regionale) è nominato dalla Giunta regionale - art. 15; il Collegio dei Revisori (costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, che esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Ente ed esprime parere sul bilancio di previsione e sul rendiconto generale annuale predisposti dal direttore) è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta - art 16; la stessa Giunta regionale esercita il controllo, ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali" e successive modifiche ed integrazioni, sui principali atti (bilancio di previsione, programma annuale di attività, rendiconto generale annuale) - art. 17.

Ad ulteriore conferma della qualifica di Veneto Lavoro quale soggetto in house è altresì da ricordare che, in seguito all'entrata in vigore della legge regionale 3 del 2009, l'attività dell'Ente è rivolta esclusivamente a favore della Regione del Veneto, non essendogli più consentito l'erogazione di servizi a soggetti terzi a titolo oneroso (come permettevano, invece, gli articoli 9 e 15 della legge regionale n. 31 del 1998, abrogati dalla successiva legge regionale n. 3 del 2009).

Le attività di assistenza tecnica affidate a Veneto Lavoro con deliberazione n. 687 del 18 marzo 2008 concernevano il "rafforzamento delle risorse tecniche e delle dotazioni di personale coinvolto nella programmazione, gestione, sorveglianza e controllo del POR", ovvero il supporto tecnico, professionale e strumentale per la programmazione operativa, le operazioni tecniche correlate alla selezione delle operazioni, la gestione, l'utilizzo e l'alimentazione dei sistemi informativi, il monitoraggio ed il controllo degli interventi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo a valere sul POR.

Le suddette attività sono state disciplinate da apposita convenzione (stipulata in data 31 marzo 2008) che verrà a scadenza il prossimo 31.12.2013.

Considerato che l'attuale ciclo di programmazione si estende anche ai prossimi anni 2014 e 2015 e che nei prossimi mesi dovranno essere definiti i documenti per il successivo periodi di programmazione 2014-2020, le azioni attivabili nell'Asse dell'Assistenza tecnica del POR FSE 2007-2013 non avranno interruzione, anche se dovranno essere rimodulate, da un lato, in funzione della fase di rendicontazione-controllo e, dall'altro, nella prospettiva della definizione delle future iniziative.

Le attività di supporto alla gestione dei programmi FSE (per l'attuale POR e per la programmazione entrante) che sono da considerare necessarie (e che, con maggior dettaglio, sono elencate nel "Piano di lavoro" di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento) sono le seguenti:

Area di intervento n. 1 - Programmazione e Gestione

- Supporto all'applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- Gestione dei processi e utilizzo di strumenti di analisi e controllo nella fase di programmazione delle azioni;
- Assistenza alle fasi di transizione tra la programmazione FSE 2007/2013 e la nuova programmazione 2014/2020 con prima implementazione della fase operativa di quest'ultima;

Area di intervento n. 2 - Rendicontazione e controlli

- Supporto alla definizione e alla gestione del processo di spesa e di rendicontazione della Programmazione FSE 2007/2013;
- Supporto alla gestione dei processi di comunicazione e verifica delle irregolarità;
- Applicazione delle procedure di rendicontazione amministrativa e i relativi sistemi di controllo;

Area di intervento n. 3 - Informatica

- Assistenza allo sviluppo, integrazione, modifica ed ottimizzazione dei sistemi informatici e dei software applicativi;
- Sostegno alla raccolta e gestione dei dati e degli indicatori fisici, finanziari e procedurali.

Tali attività possono essere affidate all'ente strumentale Veneto Lavoro in ragione della sua specializzazione ed esperienza in materia di assistenza tecnica sui temi del lavoro, della formazione, dei programmi comunitari, autorizzando lo stesso, ai sensi della deliberazione n. 907 del 18 giugno 2013 (che proroga le disposizioni previste nella deliberazione n. 1841 dell'8 novembre 2011) ad avvalersi, con le forme contrattuali più opportune, del personale nel numero e qualifica necessario ad assicurare la corretta esecuzione del Piano di lavoro sopra indicato. Vi è comunque da rilevare che l'utilizzazione di personale acquisito da Veneto Lavoro per offrire analoghi servizi all'Amministrazione Regionale nel corso dell'ultimotriennio verrebbe a diminuire da 70 unità alle 42 previste nel piano di lavoro allegato al presente provvedimento. Inoltre l'utilizzo delle procedure in house con Veneto Lavoro si rende nettamente preferibile ad una normale procedura di appalto sia in ragione della flessibilità operativa garantita dall'Ente, sia in ragione di criteri di snellimento procedurale, economicità del servizio, nonché necessità ed urgenza degli interventi in funzione delle scadenze operative previste dalla normativa comunitaria.

Per l'attuazione delle citate attività è quantificabile una spesa complessiva di euro 4.600.000,00, calcolata sulla base della pregressa esperienza, di cui euro 2.500.000,00 per il periodo 1.1.2014-31.12.2014 ed euro 2.100.000,00 per il periodo 1.1.2015-31.10.2015.

La spesa sopraindicata non è soggetta alle limitazioni previste dagli articoli 12 e 15 della L.R. n. 1/2011 in quanto totalmente finanziata con fondi provenienti dall'Unione Europea e dallo Stato nell'ambito del POR FSE 2007/2013 (correlate ai capitoli di entrata 100341 e 100342); il relativo impegno, che sarà disposto dal Dirigente Regionale pro-tempore dell'U.P. Cabina di Regia FSE, graverà sul bilancio dell'esercizio in corso, che presenta sufficiente disponibilità, come segue:

Capitolo	*Descrizione*	*Euro*
101336	Obiettivo CRO FSE 2007-2013 Asse assistenza tecnica - Quota statale	2.359.878,61
101337	Obiettivo CRO FSE 2007-2013 Asse assistenza tecnica - Quota comunitaria	2.240.121,39
	TOTALE	4.600.000,00

La spesa è, inoltre, così classificata: tema prioritario Reg.to (CE) 1828/2006: codice 85 "Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni"; Codice misura comunitaria: 2B6A; codice SIOPE n. 1.03.01.1364 "Altre spese per servizi" (spesa corrente per acquisto di beni e servizi).

I rapporti tra l'Amministrazione regionale e l'ente Veneto Lavoro saranno regolati da apposita convenzione (di cui lo schema è riprodotto nell'**Allegato B**, da approvarsi con la presente deliberazione), nella quale:

- sono disciplinati i tempi e le modalità di svolgimento delle attività, nonché le modalità di erogazione delle risorse da parte della Regione a Veneto Lavoro (rate trimestrali posticipate, a fronte della rendicontazione della spesa sostenuta);

- vengono richiamate le direttive impartite con deliberazione n. 1841 del 8 novembre 2011, come integrate e prorogate con deliberazioni nn. 769 del 2 maggio 2012, 2563 del 11 dicembre 2012 e 907 del 18 giugno 2013;

- viene richiamata la deliberazione n. 2951 del 14 dicembre 2010 ad oggetto "Direttive alle società partecipate dalla Regione Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari";

- viene richiamato il Vademecum per l'ammissibilità della spesa al Fondo Sociale Europeo, 2007/2013, come approvato in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni in data 7 luglio 2011;

- vengono richiamati gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e sue modifiche ed integrazioni.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche con la

compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006, e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006, e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTA la DGR n. 422 del 27 febbraio 2007 recante "Approvazione della proposta di Programma operativo regionale - Fondo Sociale Europeo - ob. Competitività Regionale e Occupazione - 2007/2013";

VISTE le Decisioni C(2007) 5633 del 16 novembre 2007, C(2012) 7845 del 31 ottobre 2012 e C(2013) 2433 del 29 aprile 2013 con cui la Commissione Europea ha adottato e successivamente modificato il Programma Operativo Regionale - Obiettivo competitività regionale e occupazione del Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008, e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il documento "Sistemi di gestione e controllo" adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1446 del 19 maggio 2009, e accettato dalla Commissione Europea con nota n. 5807 del 6 aprile 2009;

VISTE le leggi regionali 16 dicembre 1998, n. 31 e 13 marzo 2009, n. 3 (ed in particolare l'art. 13);

VISTA la propria deliberazione n. 2951 del 14 dicembre 2010 ad oggetto "Direttive alle società partecipate dalla Regione Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari";

VISTE le direttive impartite con deliberazione n. 1841 del 8 novembre 2011, come integrate e prorogate con deliberazioni nn. 769 del 2 maggio 2012, 2563 del 11 dicembre 2012 e 907 del 18 giugno 2013;

VISTO il Vademecum per l'ammissibilità della spesa al Fondo Sociale Europeo, 2007/2013, come approvato in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni in data 7 luglio 2011;

TENUTO CONTO della sussistenza dei criteri richiesti per configurare l'ente Veneto Lavoro quale organismo *in house* della Regione del Veneto,

delibera

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;

2. di affidare all'Ente strumentale Veneto Lavoro, avente sede in Via Ca' Marcello, 67/b - 30172 Mestre Venezia, P.IVA/C.F. 03180130274, l'attività di assistenza tecnica per l'attuazione del Programma Operativo della Regione del Veneto - Fondo Sociale Europeo 2007-2013", per il periodo 01.01.2014 - 31.10.2015;

3. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il "Piano di lavoro per l'attività di assistenza tecnica per l'attuazione del Programma Operativo della Regione del Veneto del Fondo Sociale Europeo - 2007-2013" (di cui all'**Allegato A**) e lo "Schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Ente Veneto Lavoro" (di cui all'**Allegato B**);

4. di autorizzare il Commissario straordinario per la Formazione, l'Istruzione ed il Lavoro e, in qualità di Autorità di Gestione del POR FSE 2007-2013, alla sottoscrizione dello schema di Convenzione di cui al citato **Allegato B** dando atto che, all'adozione di tutti i successivi provvedimenti attuativi, provvederà l'U.P. Cabina di Regia FSE;

5. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Ente Veneto Lavoro ad assumere, secondo quanto disposto nel Piano di lavoro di cui al citato **Allegato A**, n. 42 professionalità con qualifiche idonee, nelle forme contrattuali più opportune, ad assicurare la corretta esecuzione dell'attività di cui al precedente punto 3;

6. di determinare in Euro 4.600.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale dell'U.P. Cabina di Regia FSE disponendo la copertura finanziaria a carico del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente, sui seguenti capitoli:

Capitolo	*Descrizione*	*Euro*
101336	Obiettivo CRO FSE 2007-13 Asse assistenza tecnica - Quota statale	2.359.878,61
101337	Obiettivo CRO FSE 2007-13 Asse assistenza tecnica - Quota comunitaria	2.240.121,39
	TOTALE	4.600.000,00

Codice misura comunitaria: 2B6A

Tema prioritario Reg.to (CE) 1828/2006: codice 85 "Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni"

Codice SIOPE n. 1.03.01.1364 "Altre spese per servizi" (spesa corrente per acquisto di beni e servizi)

Spesa finanziata da assegnazione statale e comunitaria vincolata, correlata ai capitoli di entrata 100341 e 100342;

7. di dare atto che le spese autorizzate con il presente provvedimento non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011, per le motivazioni esposte in premessa, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;

8. di dare atto che l'organismo responsabile delle procedure di ricorso contro il presente provvedimento è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, con sede in Venezia, nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 e sue modifiche e integrazioni;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1964 del 28 ottobre 2013

Piano di Lavoro per l'attività di Assistenza Tecnica per l'attuazione del Programma Operativo della Regione del veneto FSE – Periodo 2007/2013

Con il presente documento viene definito il Piano di Lavoro avente per oggetto l'attività di Assistenza Tecnica all'Autorità di Gestione del POR FSE 200/2013Regione Veneto, di cui all'obiettivo "Competitività regionale e Occupazione", approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) 5633 del 16 novembre 2007 s.m.i., ai sensi del Reg. (CE) 1083/2006.

A. Principale normativa di riferimento per l'esecuzione del servizio.

- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, e sue modifiche ed integrazioni;
- Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999, e sue modifiche ed integrazioni;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, e sue modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008, come modificato dal Decreto n. 98 del 5 aprile 2012;
- Programma Operativo della Regione del Veneto 2007/2013 del Fondo Sociale Europeo approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007)5633 del 16 novembre 2007, ai sensi del Reg.(CE)1083/2006;
- Vademecum per l'ammissibilità della spesa al Fondo Sociale Europeo, 2007/2013, come approvato in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni in data 7 luglio 2011;
- Documento "Sistemi Gestione e Controllo" e allegati, adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.1446 del 19 maggio 2009 e accettato dalla Commissione Europea con nota n. 5807 del 6 aprile 2009.

B. Struttura referente

Il piano di Lavoro è stato predisposto di concerto con l'Amministrazione regionale dall'Ente Veneto Lavoro, con sede in Venezia – Mestre, Via Cà Marcello n. 67, affidatario dell'attività di Assistenza Tecnica al POR Regione Veneto 2007/2013 ai sensi della DGR n. del , attraverso la procedura "in house providing". Inoltre il presente piano costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Ente Veneto Lavoro, approvata con DGR n. del

C. Ambiti e contenuti tecnici del servizio

I servizi di Assistenza Tecnica verranno realizzati in coerenza con le finalità dell'Asse VI del POR Veneto. Riguarderanno un quadro di azioni volte a migliorare l'efficacia e l'efficienza del Programma stesso attraverso interventi e strumenti che ne sostengano l'esecuzione in particolare nelle fasi di gestione, sorveglianza e controllo. Sarà poi necessario intervenire nelle fasi di chiusura della Programmazione 2007/2013, al fine di ottemperare in modo adeguato alle pratiche tecniche ed amministrative di certificazione. Verrà infine prestato adeguato sostegno al collegamento tra la Programmazione 2007/2013 ed il nuovo periodo programmatorio 2014/2020, connesso all'applicazione della strategia comunitaria Europa 2020. Il servizio di Assistenza Tecnica dovrà garantire un'attività di affiancamento e di supporto tecnico – professionale e documentale all'Autorità di Gestione ed alle

strutture regionali responsabili delle azioni, onde garantire una migliore governance del POR nella sua globalità.
Gli interventi richiesti, a titolo comunque indicativo e non esaustivo, possono essere così identificati:

Area di intervento n. 1 – Programmazione e Gestione

- Supporto all'applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale connessa alla fase finale della Programmazione 2007/2013, a livello di applicazione operativa;
- Gestione dei processi e utilizzo di strumenti di analisi e controllo nella fase programmatoria e strategica delle azioni;
- Gestione dei processi e utilizzo di strumenti di analisi e controllo nella fase attuativa dei progetti;
- Utilizzo di metodologie e strumenti tecnici e operativi, soprattutto a carattere informativo in relazione alla gestione della programmazione;
- Assistenza alle fasi di transizione tra la programmazione FSE 2007/2013 e la nuova programmazione 2014/2020 ivi compresa la raccolta e la gestione dei dati di monitoraggio;
- Implementazione della nuova programmazione 2014-2020 a livello tecnico e gestionale.

Area di intervento n. 2 - Rendicontazione e controlli

- Supporto nella definizione e nella gestione del processo di spesa;
- Gestione dei processi di comunicazione e verifica delle irregolarità;
- Applicazione delle procedure di rendicontazione amministrativa e i relativi sistemi di controllo;
- Assistenza alla realizzazione dei processi di controllo a vario titolo, anche attraverso l'utilizzo di idonei sistemi informatici;
- Supporto alla predisposizione della documentazione per la chiusura della Programmazione FSE 2007/2013;
- Supporto alla definizione di azioni di valutazione integrata e mirata all'approfondimento di specifici temi;
- Assistenza nei rapporti con la struttura dell'Autorità di Certificazione.

Area di intervento n. 3 – Informatica

- Assistenza allo sviluppo, integrazione, modifica ed ottimizzazione dei sistemi informatici e dei software applicativi;
- Supporto al soddisfacimento delle esigenze degli utilizzatori, nonché alla soluzione delle difficoltà in materia;
- Sostegno alla raccolta e gestione dei dati per definire gli indicatori a sostegno dei monitoraggi operativi compresi quelli inerenti la chiusura della Programmazione 2007/2013.

La realizzazione delle attività di Assistenza Tecnica, da un punto di vista metodologico, avrà come obiettivo fondamentale di supportare l'Autorità di Gestione e il personale regionale delle strutture responsabili di azione per le fasi di attuazione, gestione e controllo del Programma FSE.
In ogni caso gli interventi di Assistenza Tecnica non verranno prestati in una logica di servizio esterno e sostitutivo del ruolo e delle funzioni dell'Amministrazione, ma avranno come riferimento la realizzazione di un meccanismo dinamico di interazione tra il personale regionale ed il gruppo di lavoro di assistenza tecnica, finalizzato alla massimizzazione del processo di valorizzazione del personale interno in un'ottica di semplificazione operativa e contenimento della spesa a livello di prospettiva futura.
La natura dei servizi richiesti necessiterà di uno stretto collegamento tra gli esperti e i funzionari regionali, che si svilupperà attraverso una costante collaborazione sia di gruppo che individuale, adeguatamente coordinata. A tal fine, il servizio verrà svolto, di norma, presso le strutture operative della Regione del Veneto.

D. Gruppo di lavoro

Per la realizzazione del servizio di Assistenza Tecnica all'Autorità di Gestione FSE viene costituito un apposito gruppo di lavoro composto da personale interno ed esterno nel numero massimo di 42 persone in possesso delle professionalità di seguito esposte e riferibili a tre assi di intervento e/o a funzioni trasversali. I numeri specifici per ciascuna tipologia di professionalità nonché i requisiti di selezione verranno definiti di concerto tra l'Autorità di Gestione FSE e l'Ente Veneto Lavoro in funzione della situazione operativa della Programmazione FSE presente e futura. Ugualmente attraverso idonea concertazione potrà essere modificato e/o integrato il presente Piano in relazione a particolari esigenze che dovessero manifestarsi nella fase realizzativa.

1) Per l'area di intervento n. 1 – Programmazione e Gestione

1a) Esperti nell'area programmazione e gestione.
Conoscenze e competenze
Conoscenza e applicazione pratica della normativa comunitaria, nazionale e regionale nella programmazione e/o gestione dei Fondi strutturali. Conoscenza del ruolo delle istituzioni e delle pratiche in materia di lavoro, formazione e istruzione e connesse competenze operative, comprese quelle linguistiche relative all'inglese.

1b) Esperti in campo delle politiche formative e del lavoro, nonché nell'accreditamento delle strutture di formazione/orientamento e nei sistemi di qualità.
Conoscenze e competenze
Conoscenza delle leggi e dei regolamenti nazionali e regionali in tema di accreditamento degli Organismi di Formazione e Orientamento con particolare riferimento ai "Modelli di accreditamento degli organismi di formazione e/o orientamento" banditi nella Regione Veneto. Competenze in campo tecnico-organizzativo e della Certificazione di sistemi di gestione per la Qualità secondo la Norma ISO 9001.

1c) Specialisti in amministrazione e gestione programmi FSE.
Conoscenze e competenze
Proprie del personale inquadrato nella cat. D del CCNL Regioni e Autonomie Locali con profilo amministrativo e/o contabile

1d) Assistenti in amministrazione e gestione programmi FSE.
Conoscenze e competenze
Proprie del personale inquadrato nella cat. C del CCNL Regioni e Autonomie Locali con profilo amministrativo e/o contabile

2) Per l'area di intervento n. 2 – Rendicontazione e controlli

Esperti nell'area rendicontazione e controllo dei Programmi Comunitari.
Conoscenze e competenze
Conoscenza e capacità applicativa delle normative comunitarie, nazionali e regionali in tema di rendicontazione dei programmi comunitari cofinanziati dai Fondi Strutturali. Adeguata conoscenza e competenza dei principi e delle procedure in materia di economia e di contabilità pubblica, con particolare attenzione a quella comunitaria, nonché delle tecniche di analisi e di elaborazione dei dati finanziari.

3) Per l'area di intervento n. 3 – Informatica

Esperti nell'area programmazione informatica e gestione dei pacchetti applicativi.

Conoscenze e competenze

Ingegneria e tecnologia – conoscenza delle applicazioni pratiche delle scienze ingegneristiche e della tecnologia. Comprende l'applicazione di principi, di tecniche, di procedure e l'uso di strumenti per progettare e produrre diversi beni o servizi nella materia di riferimento.

Matematica – conoscenza dei sistemi matematici applicati, nonché dei modelli statistici e di elaborazione dati.

Informatica ed elettronica – conoscenza dei circuiti elettronici, dei processori, dei chips delle attrezzature elettroniche, dell'hardware e dei software dei computer, compresa la conoscenza dei pacchetti applicativi e dei linguaggi di programmazione. Utilizzo basi di dati relazionali. Progettazione e sviluppo di applicazioni con interfaccia WEB supportate da basi relazionali.

E. Piano dei costi

In relazione all'attività descritta e oggetto della Convenzione da attuare da gennaio 2014 al 31 ottobre 2015, salvo ulteriori necessità rappresentate dall'Autorità di Gestione, il piano finanziario di massima, relativo ai costi per il personale a tempo determinato interno dedicato all'assistenza tecnica e per i collaboratori esterni espressamente contrattualizzati, si definisce in:

Euro 2.500.000,00 per l'anno 2014

Euro 2.100.000,00 per l'anno 2015

I costi sono comprensivi di ogni onere e iva, laddove dovuta.

Gli importi sopraindicati sono comprensivi delle spese per trasferte per la partecipazione a tavoli tecnici e seminari nonché a supporto delle attività fuori sede per monitoraggi e controlli. Sono quantificati in euro 30.000,00.

Le spese per acquisto materiali e attrezzature, spese generali e per collegamenti telefonici e telematici, nella misura del 5%, sono inclusi negli importi suindicati.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 1964 del 28 ottobre 2013 pag. 1/3

Schema di Convenzione

Tra

La Regione del Veneto (di seguito denominata Regione), con sede in Venezia – Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata dal _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Commissario straordinario per la Formazione, Istruzione, Lavoro nonché Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale FSE Ob. CRO 2007/2013, ai sensi della DGR n. del

E

L'Ente Strumentale Veneto Lavoro, con sede in Venezia – Mestre, Via Ca' Marcello n. 67, C.F. _____, rappresentato da _____, nato a il il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore del medesimo Ente.

Premesso che

- In data 16 novembre 2007 con Decisione C (2007) 5633 s.m.i. la Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo Regionale FSE Ob. "Competitività Regionale e Occupazione" 2007/2013.

- Tra le priorità strategiche individuate nel Programma Operativo e denominate "Assi" rientra l'Assistenza Tecnica alle varie fasi tecniche e gestionali attraverso le quali si articola l'operatività della Programmazione FSE 2007/2013nel suo complesso, garantendo un adeguato quadro di efficacia/ efficienza attraverso azioni, servizi e strumenti di supporto. In particolare occorre garantire l'ausilio alle fasi di chiusura della Programmazione FSE 2007/2013 sia da un punto di vista contenutistico che finanziario, nonché il naturale raccordo con l'inizio del nuovo pacchetto FSE 2014/2020. Tutto ciò anche attraverso il rafforzamento delle risorse tecniche e della dotazione di personale coinvolto nella programmazione, gestione e controllo del PO.

- Il Programma Operativo Regionale FSE prevede espressamente che l'Autorità di Gestione possa avvalersi, per la realizzazione delle azioni rientranti nell'Asse "Assistenza Tecnica" di organismi secondo la procedura "in house". Tale procedura (prevista originariamente in sede comunitaria nel Libro Bianco sugli appalti del 1998) definisce la situazione di "autoproduzione" di beni e/o servizi da parte della Pubblica Amministrazione, in quanto l'ente in house non può definirsi terzo rispetto all'amministrazione contrattante ma va considerato come uno specifico servizio dell'amministrazione stessa (Corte Costit. CE, 18 novembre 1990, C-107/98, Sent. Teckal). L'Ente Strumentale Veneto Lavoro istituito con Legge Regionale 16 dicembre 1998 n. 31, rientra nella categoria dei soggetti interamente pubblici aventi carattere di struttura "in house".

- Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

Oggetto della presente convenzione è l'attività di Assistenza Tecnica a valere sul POR FSE 2007/2013 che l'Ente Veneto Lavoro attraverso una procedura in house providing, fornirà alla Regione del Veneto per supportare le fasi conclusive della programmazione comunitaria FSE nella sua declinazione gestionale, finanziaria, di controllo ed audit.
Si prevedono pertanto le seguenti aree di intervento:

♦ Gestione tecnico-operativa a supporto delle strutture regionali responsabili degli interventi;

- Supporto alle verifiche amministrative e qualitative a vario titolo considerate;
- Utilizzo ed alimentazione dei sistemi informativo gestionali;
- Supporto al monitoraggio procedurale, fisico e finanziario sullo stato di avanzamento del POR;
- Supporto alla fase di chiusura e rendicontazione del P.O.R. 2007/2013 nelle sue componenti di valutazione e gestione economica, contabile e finanziaria;
- Elaborazione dei documenti necessari per la certificazione finale del P.O.R. 2007/2013, comprese le valutazioni quali-quantitative sull'impatto degli interventi finanziati;
- Definizione dei raccordi tecnico-gestionali tra l'attuale fase di programmazione e la prossima, connessa all'applicazione del pacchetto Europa 2020, nonché supporto all'implementazione operativa del nuovo POR 2014-2020.

Art. 2 – Modalità di esecuzione delle attività

Veneto Lavoro si impegna a svolgere le attività di cui all'art. 1 sulla base del piano di lavoro allegato alla presente convenzione, della quale fa parte integrante e sostanziale. Questo anche in esecuzione di quanto previsto dall'azione denominata: "Rafforzamento delle risorse tecniche e delle dotazioni di personale coinvolto nella programmazione, gestione, sorveglianza e controllo del POR", rientrante nell'Asse Programmatorio: "Assistenza Tecnica del Programma Operativo". Eventuali modifiche al piano di lavoro dovranno essere concordate tra le parti e comunque approvate dalla Regione del Veneto. Le attività ed i servizi oggetto della presente convenzione dovranno essere realizzate in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale nelle specifiche materie, nonché ai sistemi di gestione e controllo specificamente previsti per la Programmazione Comunitaria FSE 2007/2013. La Regione del Veneto provvederà a verificare per il tramite delle Autorità regionali di Gestione, di Certificazione e di Audit dei Programmi Comunitari, la corretta e puntuale esecuzione dell'Assistenza Tecnica in relazione a quanto previsto dal Piano di Lavoro e dal dettato della presente convenzione.

Art. 3 – Risorse

Per la rendicontazione delle attività esposte all'art. 1 sono destinate risorse annue così determinate:
- € 2.500.000,00 per l'esercizio finanziario 2014 (IVA ed ogni altro onere fiscale incluso, se dovuto);
- € 2.100.00,00 per l'esercizio finanziario 2015 (IVA ed ogni altro onere fiscale incluso, se dovuto).

Il finanziamento è riconducibile alle dotazioni previste dal POR per le attività di Assistenza Tecnica.

Art. 4 – Modalità di erogazione del finanziamento

La Regione corrisponde a Veneto Lavoro la quota stabilita all'art. 3 mediante liquidazioni trimestrali sulla base di idonea documentazione contabile; la suddetta documentazione dovrà essere accompagnata da una relazione descrittiva delle attività svolte, dal numero di unità di personale impiegato indicandone il livello professionale, l'impegno lavorativo espresso in mesi - uomo ed i relativi costi, le dotazioni strumentali acquisite, in coerenza con quanto previsto nel Vademecum per l'ammissibilità della spesa al Fondo Sociale Europeo, 2007/2013, come approvato in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni in data 7 luglio 2011.

Art. 5 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Veneto Lavoro dichiara di conoscere e di assumere tutti gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e sue modifiche ed integrazioni.

Art. 6 – Durata

La presente convenzione fa riferimento al periodo 1° gennaio 2014 fino al 31 ottobre 2015, concernendo sostanzialmente le operazioni di chiusura della Programmazione FSE 2007/2013.

Art. 7 – Modifiche alla convenzione

La presente convenzione potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni, espressamente concordate tra le parti, in relazione alle esigenze o necessità operative collegate alla chiusura della Programmazione FSE 2007/2013.

Art. 8 – Controversie

Le eventuali controversie che possono sorgere dal mancato adempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione sono di competenza del Foro di Venezia.

Art. 9 – Registrazione

Le parti convengono che la presente convenzione venga registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26/11/1986 N. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per La Regione del Veneto Per Veneto Lavoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1966 del 28 ottobre 2013

Contributi per il Diritto allo Studio Scolastico ed Universitario finanziati da risorse statali. Impossibilità, per la Regione del Veneto, di pagare i contributi, a causa dei limiti di cassa del Patto di Stabilità interno delle Regioni. Richiesta allo Stato di pagare alle Università, agli Enti per il diritto allo studio universitario ed ai Comuni tutte le risorse statali future.

[Istruzione scolastica]

Note per la trasparenza:

Viene richiesto allo Stato di pagare direttamente alle Università, agli Enti per il diritto allo studio universitario ed ai Comuni tutte le risorse statali future, relative a tutti i contributi per il diritto allo studio scolastico/formativo ed universitario, in quanto i limiti di cassa del Patto di Stabilità interno delle Regioni impediscono alla Regione del Veneto di pagare le risorse statali alle Università, agli Enti per il diritto allo studio universitario ed ai Comuni, che, poi, a loro volta, le pagano agli studenti bisognosi.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Il diritto allo studio, sia scolastico/formativo, sia universitario, è un diritto di rango costituzionale degli studenti, in quanto riconosciuto e garantito dall'articolo 34 della Costituzione.

Invero, il comma 3 del citato articolo dispone che: "I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi" ed il comma 4 prevede che: "La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso".

Come previsto nel comma 4 dell'articolo 34 Cost., il diritto allo studio viene - storicamente e sostanzialmente - garantito mediante la concessione di contributi agli studenti più meritevoli e bisognosi.

Alcuni di questi contributi (ad es. la Borsa di studio universitaria, il Buono-Borsa di studio, il Buono-Libri ed i Libri in comodato) sono finanziati da risorse statali.

Lo schema di funzionamento dei primi due contributi è il seguente:

- lo Stato paga alla Regione del Veneto le risorse statali;
- la Regione del Veneto, a sua volta, paga le risorse statali ad Enti c.d. intermedi [quelle per la Borsa di studio universitaria le paga alle Università ed agli Enti per il diritto allo studio universitario (in breve ESU); quelle per il Buono-Borsa di studio le paga ai Comuni];
- gli Enti intermedi, infine, pagano i contributi agli studenti.

In riferimento ai due contributi per il diritto allo studio finanziati da risorse statali Borsa di studio universitaria e Buono-Borsa di studio, però, nel corso degli ultimi anni la Regione del Veneto ha incontrato e sta incontrando un gravissimo e sempre più insormontabile ostacolo al pagamento di tali risorse statali: i limiti di cassa del Patto di Stabilità interno delle Regioni.

Detti limiti hanno impedito e stanno impedendo tutt'ora alla Regione del Veneto di pagare le risorse statali che finanziano i contributi in questione agli Enti intermedi e, di conseguenza, questi ultimi non riescono a pagare i contributi alle famiglie degli studenti più bisognosi, per di più in un momento storico in cui queste ultime stanno affrontando difficoltà economiche e finanziarie senza precedenti.

Per risolvere tale problema, l'Assessorato all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro, tramite la competente Direzione, ha proposto e sta tutt'ora proponendo varie strade.

Per riuscire a pagare celermente il contributo Buono-Borsa di studio è stata suggerita la seguente via:

- proposta di un emendamento al Disegno di Legge Statale di conversione del D.L. 104/2013, che introduca nell'art. 1, co. 4, del citato D.L. - che già escluderebbe dai limiti di cassa del Patto di Stabilità interno Regionale il pagamento dei contributi per il welfare dello studente finanziati dalle risorse statali previste dal medesimo articolo - l'esclusione da tali limiti anche del pagamento di tutti gli altri contributi per il diritto allo studio scolastico/formativo finanziati da risorse statali (ad es. Buono-Borsa di studio) e, altresì, da risorse regionali (ad es. Buono-Scuola, Buono-Trasporto, Trasporto alle scuole).

Per riuscire, poi, a pagare rapidamente il contributo Borsa di studio universitaria sono state studiate le seguenti soluzioni:

- richiesta al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (in breve MIUR), con il previo accordo delle Università e degli ESU, di trasferire le risorse del Fondo Statale per le borse di studio universitarie direttamente alle Università ed agli ESU, anziché alla Regione del Veneto, per evitare l'inutile entrata delle risorse stesse nel bilancio regionale ed il dannoso assoggettamento di queste ultime ai limiti di cassa del Patto di Stabilità interno Regionale: tale richiesta, però, non ha avuto alcuna risposta;
- proposta di un emendamento al Disegno di Legge Statale di conversione del D.L. 104/2013, che introduca nell'art. 2, co. 2, del citato D.L. - che già escluderebbe dai limiti di cassa del Patto di Stabilità interno Regionale il pagamento delle risorse del Fondo Statale per le borse di studio universitarie dalle Regioni alle Università ed agli ESU - l'esclusione da tali limiti anche del pagamento della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario dalle Regioni alle Università ed agli ESU.

Purtroppo, però, al momento, nessuna di queste strade è riuscita ad ottenere il risultato necessario per raggiungere l'obiettivo voluto, ovvero pagare in tempi rapidi i contributi per il diritto allo studio alle famiglie degli studenti più bisognose.

Per di più, all'avvio dell'Anno Scolastico ed Accademico, sistematicamente e, d'altronde, comprensibilmente, giungono rimostranze da parte della platea degli studenti. Per l'anno in corso tale fenomeno risulta ancor più accentuato ed evidente, in quanto sono state ricevute e si stanno tutt'ora ricevendo numerosissime proteste di studenti e di famiglie beneficiarie dei vari tipi di contributi per il diritto allo studio, che lamentano il mancato pagamento in tempo utile e ragionevole dei contributi loro assegnati e necessari.

Pertanto, a questo punto, pare doveroso, sia nell'interesse più generale degli studenti e delle loro famiglie, sia per la salvaguardia del ruolo e dell'immagine dell'intera Regione del Veneto, effettuare un'operazione di vera svolta nei confronti dello Stato, in quanto non è più accettabile che quest'ultimo, da un lato, trasferisca le proprie risorse alla Regione, costringendola a ri-trasferirle ad Enti intermedi (Università, ESU e Comuni) con inutile aggravio per il bilancio regionale e, dall'altro lato, impedisca alla Regione, con i limiti del Patto di Stabilità interno Regionale, di ri-trasferire le stesse risorse agli Enti intermedi.

Si propone, dunque, di chiedere allo Stato di pagare direttamente agli Enti intermedi (Università, ESU e Comuni) tutte le risorse statali future, per tutti i contributi per il diritto allo studio scolastico/formativo ed universitario, qualora tali risorse non vengano escluse dai limiti di cassa del Patto di Stabilità interno delle Regioni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto l'articolo 34 della Costituzione;

Vista la nota del Presidente della Giunta regionale del 06/07/2011, prot. n. 533/C.P. 52.00000.200;

Vista la proposta di emendamento al Disegno di Legge Statale di conversione del D.L. 104/2013, in riferimento all'art. 1, co. 4, ed all'art. 2, co. 2, del citato D.L.;

Viste le numerosissime proteste di studenti e di famiglie beneficiarie dei vari tipi di contributi per il diritto allo studio, che lamentano il mancato pagamento in tempo utile e ragionevole dei contributi loro assegnati e necessari;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;

2. di chiedere allo Stato di pagare direttamente agli Enti intermedi (Università, ESU e Comuni) tutte le risorse statali future, per tutti i contributi per il diritto allo studio scolastico/formativo ed universitario, qualora tali risorse non vengano escluse dai limiti di cassa del Patto di Stabilità interno delle Regioni;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare la Direzione Istruzione dell'esecuzione del presente atto;

5. di avvertire che, avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per il Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro, rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione o di conoscenza del medesimo;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, nonché sul sito internet della Regione: www.regione.veneto.it/istruzione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1968 del 28 ottobre 2013

Progetto di eccellenza turistica "Sviluppo del turismo sociale". Affidamento dell'attività di mappatura delle strutture turistico-ricettive venete, alla Società in house "Veneto Promozione S.c.p.a.". Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1228 e Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 18.

[Turismo]

Note per la trasparenza:

Approvazione della Convenzione tra la Regione del Veneto e la Società in house "Veneto Promozione S.c.p.a.", in qualità di soggetto attuatore, per l'affidamento dell'attività di rilevazione delle informazioni sull'accessibilità e la realizzazione dello screening delle strutture turistico-ricettive venete.
Importo massimo di spesa previsto euro 210.000,00.

L'Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

Ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 1228 , la Giunta regionale ha proposto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo- un Progetto di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del turismo accessibile che è stato oggetto di positivo esame e di finanziamento statale pari ad euro 1.800.000,00 ed un cofinanziamento regionale pari ad euro 200.000,00 per un investimento totale pari ad euro 2.000.000,00, successivamente ridotto ad euro 1.920.863,90 alla luce della decisione dello stesso Dipartimento.

Con successiva deliberazione n. 1825 dell'8 novembre 2011, la Giunta regionale ha provveduto ad approvare lo schema relativo all'accordo di programma, al piano esecutivo e alla scheda di monitoraggio del progetto di eccellenza, la cui definitiva sottoscrizione è avvenuta a Roma il 12 gennaio 2012 e, da ultimo, ha provveduto all'invio della seconda parte del progetto esecutivo e alla richiesta formale dell'anticipazione della quota del 40% dell'ammontare dell'intero finanziamento statale del progetto, pari ad euro 688.345,56; tali risorse sono poi state definitivamente erogate dal Ministero, con nota prot. n. DSCT/0008964 del 10 agosto 2012.

Va qui ricordato che il tema dell'accessibilità e della sostenibilità del turismo, è stato posto in particolare rilievo non solo dalla Giunta regionale, ma anche dalla Commissione Europea che, nella propria comunicazione del 30 giugno 2010, ha espressamente previsto una linea d'azione dedicata al turismo delle persone diversamente abili ed ha siglato con la Regione Veneto un protocollo d'intesa per l'attuazione di specifiche iniziative pilota finalizzate alla promozione e valorizzazione di tale particolare tematismo turistico.

Un fenomeno che sta registrando una crescente attenzione in Europa e che si svilupperà sicuramente in futuro, è quello rappresentato dal "Tourism for all" ovvero la partecipazione delle persone disabili al mercato turistico; una partecipazione che, complice il miglioramento dei mezzi di trasporto e delle strutture ricettive, si è notevolmente incrementata negli ultimi anni.

Considerato che i disabili difficilmente viaggiano da soli, si è in presenza di una domanda inespressa e di un mercato potenzialmente vasto e dai numeri sicuramente interessanti: la stessa Unione Europea infatti, calcola in un 11% della popolazione comunitaria, ovvero ben 37 milioni di cittadini, il numero di disabili permanenti, dei quali quasi 4 milioni sono cittadini italiani; in molti casi, si tratta di persone che dispongono, da un lato, di tempo libero e propensione al viaggiare e dall'altro, di un discreto potere d'acquisto.

In particolare, la Regione Veneto con la delibera ed il conseguente accordo di programma sopracitato relativo al Progetto di Eccellenza "Sviluppo del turismo sociale", prevede all'interno della linea d'intervento n. 1 "Attività di analisi e monitoraggio", due specifiche azioni riguardanti da un lato la "rilevazione e diffusione delle informazioni sull'accessibilità" e dall'altro, l'attività di "screening" delle strutture turistico-ricettive.

Per questo motivo, l'Assessorato al turismo, in considerazione delle forti potenzialità insite nel progetto, ha inteso dare avvio ad una prima rilevazione chiedendo ai comuni veneti con maggiore affluenza turistica per ciascun tematismo di segnalare le strutture ricettive e turistiche che volessero sottoporsi ad una valutazione in riferimento alla loro accessibilità.

I primi risultati di questa fase di avvio del progetto, che ha inizialmente visto l'adesione di ben 95 strutture suddivise in hotel, ristoranti e punti di interesse turistico, sono stati presentati in occasione dell'evento "MITA" - meeting internazionale sul turismo accessibile, ospitato all'interno della manifestazione turistica "Gitando.all" edizione 2013.

Con l'occasione si è presentata questa best practices focalizzando l'attenzione sul settore "turismo termale" ed in particolar modo sulle strutture di Abano e Montegrotto Terme in quanto località ricettive già sensibili al tema riferito all'accessibilità, e pertanto già adeguatamente attrezzate ad una "ospitalità per tutti"; ora, esaurita la fase sperimentale di questo fondamentale e strategico progetto turistico, appare necessario proseguire l'attività, ponendo in essere un'opera di sistematica rilevazione sia

delle strutture sopracitate sia delle strutture turistico - ricettive venete vere e proprie che volessero spontaneamente aderire.

In base a quanto disposto dall'articolo n.1 comma 2, lettera c) della nuova legge regionale sul turismo n. 11 del 14 giugno 2013, denominata "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", la Regione del Veneto, nel perseguire e promuovere iniziative finalizzate a stimolare e valorizzare il turismo all'interno del proprio ruolo di indirizzo, disciplina, organizzazione e svolgimento delle attività economiche, può avvalersi anche delle capacità e professionalità insite all'interno della propria società consortile denominata, "Veneto Promozione S.c.p.a.", demandando a questa, come già peraltro previsto dall'articolo n. 5 della Legge Regionale n. 33 del 24 dicembre 2004, il compito di realizzare attività in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione.

Sul punto poi, la delibera della Giunta regionale n. 3514 del 30 dicembre 2010, che ha approvato le modifiche statutarie della Società in house "Veneto Promozione S.c.p.a.", all'articolo n. 5, comma 1, lettera d), precisa che rientrano tra le competenze della Società richiamata, la promozione e l'attivazione di banche dati e repertori che contribuiscano alla diffusione di dati, notizie ed informazioni sui mercati esteri, nonché la realizzazione di gare, appalti, fiere e mostre.

Nell'ottica di una razionalizzazione delle risorse a disposizione, nonchè di un loro più proficuo utilizzo, si ritiene opportuno proporre l'affidamento alla Società in house "Veneto Promozione S.c.p.a.", del compito di realizzare, attraverso apposita procedura ad evidenza pubblica, da un lato la verifica circa l'esistenza in commercio di apposito applicativo "software" in grado di possedere le caratteristiche tecniche necessarie a rendere possibile la mappatura, secondo quelle che sono le modalità previste dal progetto, dall'altro dar corso e quindi completare l'attività di screening delle strutture turistico - ricettive venete.

All'interno di tale incarico, affidato tramite convenzione, la Società in house "Veneto Promozione S.c.p.a.", in qualità di soggetto attuatore, dovrà porre in essere le seguenti azioni:

A. predisposizione di apposita scheda per l'adesione volontaria delle strutture turistico - ricettive venete alla mappatura;
B. ricerca sul mercato di apposito applicativo software in grado di saper garantire una metodologia di rilevazione oggettiva, attendibile, competente e corretta, al fine di assicurare una rilevazione delle informazioni sull'accessibilità delle strutture, completa, uniforme e non ingannevole per il turista;
C. realizzazione dell'attività di mappatura delle strutture turistico - ricettive venete, con priorità verso le strutture alberghiere nonchè verso quelle strutture che abbiano manifestato interesse verso il progetto, al fine di arrivare a conseguire un vero e proprio "database regionale" completo delle strutture turistico - ricettive venete entro il 30 giugno 2014, in grado di saper fotografare compiutamente la situazione esistente sul territorio;
D. ideazione e realizzazione di apposito logo regionale "Veneto Accessibile", corredato da apposito manuale d'uso.

Per la realizzazione di tali azioni, la Società in house "Veneto Promozione S.c.p.a." affidataria dell'incarico, potrà avvalersi di apposita professionalità, da assumersi secondo le forme contrattuali vigenti.

Nello specifico, per quanto concerne la predisposizione delle specifiche e separate procedure ad evidenza pubblica di cui al punto precedente, la Società in house "Veneto Promozione S.c.p.a.", in qualità di soggetto attuatore, dovrà attenersi alle indicazioni e/o specifiche tecniche indicate dalla Regione del Veneto, per il tramite della competente Direzione Promozione Turistica Integrata, per le quali si rimanda all'articolo 4 "Procedure e specifiche tecniche" dell'**Allegato A** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante, all'interno della quale sono riportate nel dettaglio le indicazioni utili alla predisposizione dei diversi bandi.

Per quanto concerne il rapporto tra la Regione del Veneto e la Società in house "Veneto Promozione S.c.p.a.", si rimanda a quanto riportato dall'apposita convenzione, **Allegato A** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante, all'interno della quale sono riportate nel dettaglio le diverse azioni, gli obbiettivi, i risultati che si intendono raggiungere con le attività indicate, nonché le tempistiche e le modalità di pagamento.

In ordine ai rapporti tra la Regione e la Società in house "Veneto Promozione S.c.p.a.", è bene precisare che essi sono regolati dalla convenzione di cui allo schema **Allegato A** alla presente deliberazione, nel quale all'articolo n. 5 la società sopra richiamata, è tenuta a dar conto del rispetto delle direttive di cui alla Dgr. n. 2951 del 14 dicembre 2010, con particolare riferimento a quelle disposizioni (lettera A) in materia di affidamento di lavori, forniture e sevizi, nonché a quelle (lettera C) in materia di personale dipendente.

In ordine all'aspetto finanziario la somma di euro 210.000,00, quota parte dell'acconto del 40% dell'intero finanziamento statale del progetto, sarà impegnata a valere sul capitolo di spesa n. 101746 denominato "Realizzazione di azioni a favore di progetti per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico", del bilancio di previsione per l'anno 2013.

L'importo impegnato dalla presente delibera, sarà liquidato prevedendo l'erogazione di un acconto pari al 50% della spesa prevista, all'atto della sottoscrizione della presente convenzione e la restante parte a saldo, a conclusione e completamento delle attività previste e comunque, sulla scorta dell'effettiva disponibilità di cassa dei capitoli e previa presentazione alla Giunta

regionale - Direzione Promozione Turistica Integrata, della necessaria documentazione prevista dall'art. n. 7 "piano finanziario", dell'**Allegato A**, "convenzione", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1228, così come modificata dall'articolo 18 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2427 del 14 ottobre 2010, con la quale la Giunta regionale ha approvato, in via preliminare, il progetto di eccellenza "Sviluppo del Turismo Sociale e accessibile";

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1825 dell'8 novembre 2011, in particolare quanto disposto dalle azioni 1 e 2, della linea d'intervento 1, "Attività di analisi e monitoraggio" dell' allegato "C";

VISTA la nota prot. n. DSCT/0008964 del 10 agosto 2012, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo-,con la quale sono state definitivamente sbloccate ed erogate le risorse da parte del Ministero, pari ad euro 688.345,56 quota parte del 40% dell'ammontare dell'intero finanziamento statale del progetto;

VISTA la legge regionale 24 dicembre 2004 n. 33, con la quale è stata costituita la Società "Veneto Promozione S.c.p.a.";

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010, avente ad oggetto "Direttive alle società partecipate dalla Regione Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di gestione nonché di adeguamento degli asseti societari";

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 3514 del 30 dicembre 2010, con la quale sono state approvate le modifiche statutarie della Società in house "Veneto Promozione S.c.p.a.", per renderne conforme l'attività ai principi dell' "house providing";

VISTO lo statuto della Società in house "Veneto Promozione S.c.p.a.";

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTA la legge regionale 29 novembre 2011, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la legge regionale n. 3 del 5 aprile 2013, - "Legge finanziaria regionale 2013" e la legge regionale n. 4 del 5 aprile 2013, - "Legge finanziaria regionale pluriennale 2013 - 2015";

VISTA la legge regionale 11 giugno 2013 n. 14, "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", in particolare quanto disposto dall'articolo n. 1, comma 2, lettera c);

delibera

1. di affidare, per le considerazioni ed argomentazioni esposte nelle premesse, all'interno del progetto di eccellenza turistica a carattere autonomo regionale "Sviluppo del turismo sociale", alla Società in house "Veneto Promozione S.c.p.a." il compito di realizzare le attività e le iniziative previste dall'apposito **Allegato A**, "convenzione", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e che dovrà essere sottoscritta da entrambe le parti;

2. di prevedere che le iniziative richiamate dall' **Allegato A**, "convenzione" di cui al punto precedente, concernono le azioni 1, 2 della linea d'intervento n. 1 del progetto di eccellenza denominata "Attività di analisi e monitoraggio", di cui alla nota prot. n. DSCT/0008964 del 10 agosto 2012, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo-, con la quale è stata approvata la II Parte del Piano esecutivo del progetto e contestualmente, sono state sbloccate ed erogate le risorse;

3. di impegnare l'importo complessivo di euro 210.000,00, favore della Società in house "Veneto Promozione S.c.p.a." - C.F. e P. IVA 04064180278 - con sede in Venezia-Marghera, Via delle Industrie, n. 19/D Edificio Lybra;

4. di dare atto che, per quanto concerne la somma impegnata pari ad euro 210.000,00 a valere sul capitolo di spesa n. 101746, codice siope 1.06.02 1624, denominato "Realizzazione di azioni a favore di progetti per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico", si tratta di impegno di spesa su reiscrizioni in conto avanzo, corrispondenti a risorse già riscosse sul capitolo d'entrata n. 100625 denominato "Assegnazione statale per la realizzazione di progetti per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico";

5. di precisare che gli importi di cui al punto precedente, saranno liquidati secondo la seguente modalità: un acconto, fino ad un massimo del 50% della spesa prevista, all'atto della sottoscrizione della convenzione e la restante parte a saldo, a conclusione e completamento delle attività previste, sulla scorta dell'effettiva disponibilità di cassa dei capitoli e previa presentazione alla Giunta regionale - Direzione Promozione Turistica Integrata - , della documentazione prevista all'articolo n. 6 "piano finanziario" dell' **Allegato A**, "convenzione"**,** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6. di stabilire altresì che, la sopracitata Società debba presentare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione di cui al punto precedente, un apposito progetto esecutivo dettagliato e corredato da previsione di spesa, distinta per voci, entro l'importo stanziato ed indicato dal presente provvedimento regionale;

7. di stabilire che spetta al Dirigente della Direzione Promozione Turistica Integrata la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa delle attività derivanti dal presente provvedimento, nonché del loro coordinamento, unitamente alla sottoscrizione dell'**Allegato A "**convenzione" di cui al punto precedente;

8. di prevedere che nella realizzazione delle iniziative di cui al presente provvedimento, dovranno essere rispettate le "Direttive in ordine all'immagine coordinata della Regione", di cui alla deliberazione n. 3462 del 2002 e che le azioni stesse dovranno essere concordate con la Direzione Comunicazione ed Informazione, ai sensi della deliberazione n. 1260 del 7 giugno 2005;

9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto, non rientra tra le tipologie soggette alle limitazioni di cui alla L. R. n. 1/2011;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli n. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

11. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1968 del 28 ottobre 2013

CONVENZIONE

TRA

La Regione del Veneto, qui rappresentata da , che agisce in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto con sede legale in Venezia – Dorsoduro 3901 - codice fiscale n. 80007580279 – P. IVA 0239263027 (di seguito: la Regione), in qualità di Dirigente delle Direzione Promozione Turistica Integrata, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. del 2013, ai sensi della legge regionale n. 1/1997;

E

Il Presidente della società in house "Veneto Promozione S.c.p.a.", il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della Società Veneto Promozione S.c.p.a., con sede in Via delle Industrie, 19/D Edificio Lybra, Parco Scientifico Tecnologico – 30175 – Marghera (VE) P.IVA n. 04064180278;

PREMESSO

- che ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1228,così come modificata dall'articolo18 della legge 18 giugno 2009, n. 69, la Giunta regionale ha proposto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo – un Progetto di eccellenza, a regia autonoma regionale, per lo sviluppo e la promozione del turismo accessibile, che è stato oggetto di successivo positivo esame e finanziamento statale;

- che con deliberazione n. 2427 del 14 ottobre 2010, la Giunta regionale ha approvato in via preliminare, il Progetto di eccellenza a carattere autonomo regionale, "Sviluppo del Turismo Sociale e accessibile";

- che con deliberazione n. 1825 dell'8 novembre 2011, la Giunta regionale ha approvato lo schema relativo all'accordo di programma, al piano esecutivo e alla scheda di monitoraggio del Progetto di eccellenza di cui al punto precedente;

- che con nota prot. DSCT/0008964 del 10 agosto 2012, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo – , verificata la corrispondenza della documentazione trasmessa dalla Regione del Veneto ai dettami dell'Accordi di Programma approvato, ha erogato l'anticipo della quota di cofinanziamento statale pari al 40% dell' ammontare dell'intero finanziamento statale del progetto;

- vista la linea d'intervento n. 1 "Attività di analisi e monitoraggio", azioni 1, 2 dell'allegato "C" alla Dgr n. 1825 dell'8 novembre 2011;

- vista la legge regionale n. 33, del 24 dicembre 2004, con la quale è stata istituita la Società "Veneto Promozione S.c.p.a.";

- vista la deliberazione n. 2951 del 14 dicembre 2010, con la quale sono state approvate le direttive inerenti le società partecipate dalla Regione del Veneto, per una razionalizzazione delle risorse ed un contenimento dei costi di gestione ed adeguamento degli assetti societari;

- vista la deliberazione n. 3514 del 30/12/2010 con la quale sono state approvate le modifiche statutarie della società in house "Veneto Promozione S.c.p.a." per renderne conforme l'attività ai principi dell' "house providing";

- che lo statuto di "Veneto Promozione S.c.p.a." prevede come scopo lo sviluppo di ogni attività e iniziativa volta al sostegno del Sistema Economico veneto, compresa l'attività di organizzazione della partecipazione di operatori veneti alle manifestazioni fieristiche all'estero finalizzate a promuovere gli scambi in un'ottica di integrazione di sistema anche dal punto di vista dell'immagine unitaria ed istituzionale;

- vista la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

- vista la legge regionale 29 novembre 2011, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

- vista la legge regionale n. 3 del 5 aprile 2013, - "Legge finanziaria regionale 2013" e la legge regionale n. 4 del 5 aprile 2013, - "Legge finanziaria regionale pluriennale 2013 – 2015";

- vista la legge regionale 14 giugno 2013 n. 11, "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", in particolare quanto disposto dall'articolo n. 1, comma 2, lettera c);

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - *Individuazione dell'iniziativa*

Tra l'Amministrazione Regionale e la società in house "Veneto Promozione S.c.p.a.", viene sottoscritta la seguente convenzione che prevede il finanziamento di una serie di interventi, in capo alla società stessa, finalizzati a dare completamento alle azioni di analisi e monitoraggio previste dal Progetto Sociale.

Articolo 2 - *Obiettivi e risultati*

Gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso la convenzione di cui sopra sono:

- diffusione del progetto e rilevazione delle informazioni sull'accessibilità;
- realizzazione, aggiornamento, manutenzione e costante implementazione di un'anagrafe informatica regionale "database", contenente i dati raccolti attraverso lo screening, delle strutture turistico - ricettive venete;

Articolo 3 - *Contenuti dell'intesa*

Per quanto attiene nello specifico, alle iniziative previste dalla linea d'intervento, si prevede che la società in house "Veneto Promozione S.c.p.a." dovrà supportare le seguenti iniziative:

A. predisposizione di apposita scheda per l'adesione volontaria delle strutture turistico – ricettive venete alla mappatura;
B. ricerca sul mercato di apposito applicativo software in grado di saper garantire una metodologia di rilevazione oggettiva, attendibile, competente e corretta, al fine di assicurare una rilevazione delle informazioni sull'accessibilità delle strutture, completa, uniforme e non ingannevole per il turista;
C. realizzazione dell'attività di mappatura delle strutture turistico - ricettive venete, con priorità verso le strutture alberghiere nonchè verso quelle strutture che abbiano manifestato interesse verso il progetto, al fine di arrivare a conseguire un vero e proprio "database regionale" completo delle strutture turistico – ricettive venete entro il 30 giugno 2014, in grado di saper fotografare compiutamente la situazione esistente sul territorio;
D. ideazione e realizzazione di apposito logo regionale "Veneto Accessibile", corredato da apposito manuale d'uso.

Nello specifico, per la realizzazione di tali azioni, si ritiene opportuno precisare che la Società in house "Veneto Promozione S.c.p.a." affidataria dell'incarico, potrà avvalersi di apposita professionalità nel rispetto dei contratti vigenti.

Articolo 4 – *Procedure e specifiche tecniche*

Per quanto concerne la parte dell'incarico finalizzata alla ricerca sul mercato di specifico applicativo "software" in grado di saper rispondere compiutamente alle richieste del progetto e realizzare l'attività di mappatura "screening" delle strutture turistico – ricettive venete, attraverso la sistematica raccolta ed elaborazione delle informazioni dei dati sull'accessibilità, la Società in house "Veneto Promozione S.c.p.a.", in qualità di soggetto attuatore, dovrà procedere nella sua ricerca, attraverso l'emanazione di una unica procedura ad evidenza pubblica.

La gara finalizzata alla scelta dell'applicativo, dovrà necessariamente tener conto delle seguenti specifiche tecniche:

- software già in utilizzo presso altre realtà pubbliche e private;
- sistema in grado di garantire una raccolta e catalogazione dei dati oggettiva, attendibile, competente e corretta, indipendentemente dal rilevatore chiamato ad utilizzarlo;
- rilevazione misurabile di dati oggettivi;
- sistema in grado di garantire la raccolta di dati in modalità criptata (non modificabile), al fine di garantire sicurezza e certezza delle informazioni raccolte;
- sistema multilingue, dotato di georeferenziazione delle informazioni;
- sistema con geolocalizzazione del rilevatore al momento della rilevazione;

- sistema implementabile con altre informazioni: classificazione stelle alberghiere, sostenibilità, tipologia della struttura (turistica, ricettiva, culturale,…etc);
- sistema in grado di saper fornire un report immediato con indicazioni e consigli circa le migliorie che la struttura monitorata potrebbe adottare;
- assistenza diretta con numero di telefono e mail dedicati.

Inoltre, la parte della procedura di gara dedicata alla realizzazione della mappatura "Screenig", delle strutture turistico – ricettive venete, dovrà tener conto dei seguenti parametri:

- la partecipazione alla selezione, dovrà avvenire su base puramente volontaria;
- la non partecipazione alla selezione, o la non dichiarazione nella scheda da parte della struttura relativamente all'apposita parte dedicata alle forme di disabilità, non può comportare conseguenza alcuna per la struttura;
- la predisposizione della graduatoria riferita alle strutture ricettive idonee alla mappatura sull'accessibilità, dovrà tener conto della data di protocollo d'arrivo dell'istanza.

Da ultimo, nella stesura della graduatoria, dovrà essere adeguatamente valutata la:

- la disponibilità evidenziata dalla struttura a confrontarsi col progetto;
- il percorso già intrapreso autonomamente dalla struttura, per dotarsi di accorgimenti funzionali al miglioramento dell'accessibilità.

Articolo 5 – *Soggetti e obblighi*

La presente convenzione, come in premessa individuata, è sottoscritta dalla Regione del Veneto, dal Dirigente della Direzione Promozione Turistica Integrata e per conto della società in house "Veneto Promozione S.c.p.a.", dal Presidente o da persona dallo stesso delegata.

Dal punto di vista organizzativo, essa si attua mediante un'azione concertata in cui la funzione di coordinamento e controllo (project manager), è attribuita per la Regione del Veneto, alla Direzione Promozione Turistica Integrata, mentre alla società in house "Veneto Promozione S.c.p.a." è attribuita la funzione attuativa ed esecutiva per quanto di specifica competenza.

Veneto Promozione in quanto società partecipata dalla Regione Veneto è tenuta ad attenersi alle direttive di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento lavori, forniture e servizi e a quelle (lett.C) in materia di personale dipendente.

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, Veneto Promozione dovrà presentare un progetto esecutivo dettagliato e corredato da previsione di spesa, distinta per voci, entro l'importo stanziato ed indicato dal provvedimento regionale.

Tale progetto esecutivo sarà poi oggetto di approvazione da parte del Dirigente della Promozione Turistica Integrata, al quale spetterà inoltre la liquidazione della spesa prevista, qualora impegnata.

Articolo 6 - *Tempi di realizzazione*

La presente convenzione sarà efficace dal momento della sua sottoscrizione.

I termini per la conclusione delle attività sono fissati alla data del 30 giugno 2014

Verrà inoltrata entro il 31 marzo 2014, la reportistica relativa allo stato di avanzamento della mappatura.

Articolo 7 - *Piano finanziario*

Complessivamente l'intervento finanziario per la concretizzazione delle azioni previste dal presente accordo è di Euro 210.000,00.

La realizzazione e la gestione economico-finanziaria delle attività di cui al punto 3) dovrà essere portata a compimento in conformità alle modalità e alle procedure pubbliche previste per le singole azioni nel rispetto della vigente normativa. Inoltre, nella realizzazione del progetto dovrà essere seguito il principio del massimo risultato al minor costo.

La somma sarà erogata alla società in house "Veneto Promozione S.c.p.a.", secondo le seguenti modalità: un acconto fino al 50% della spesa prevista, a seguito della sottoscrizione della presente convenzione ed un saldo a conclusione e completamento delle attività previste, sulla scorta dell'effettiva disponibilità di cassa e comunque, previa presentazione alla Giunta regionale – Direzione Promozione Turistica Integrata, della seguente documentazione:

- dettagliata relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti con la realizzazione complessiva del progetto;

- attestazione dell'intervenuto rispetto delle procedure in conformità alle disposizioni giuridico-amministrative-contabili vigenti in materia per i soggetti pubblici;
- quadro riepilogativo della documentazione contabile giustificativa della spesa sostenuta per ogni singola azione,

La società in house "Veneto Promozione S.c.p.a." inoltre, è tenuta a consegnare alla Direzione Promozione Turistica Integrata copia di tutti gli eventuali supporti informativi, divulgativi e promozionali predisposti nell'ambito delle iniziative realizzate.

Sulla documentazione presentata a rendiconto, la Direzione si riserva di effettuare le opportune verifiche e i relativi controlli, riscontrando i pagamenti effettuati in relazione alle azioni realizzate. Verifica altresì i risultati conseguiti con le attività poste in essere nell'ambito della convenzione.

La responsabilità conseguente all'assunzione delle citate procedure rimane, in capo alla società in house "Veneto Promozione S.c.p.a."

Nell'ambito delle attività previste dalla presente convenzione, non possono essere gestite altre attività. In ogni caso la Regione partecipa in proporzione alla effettiva spesa sostenuta e rendicontata in relazione alle attività individuate all'articolo 3) regolarmente svolte.

Per la risoluzione di eventuali controversie si farà riferimento, di volta in volta, ad incontri operativi tra la Regione e la società in house "Veneto Promozione S.c.p.a."

Articolo 8 - *Controlli*

Il Dirigente regionale della Direzione Promozione Turistica Integrata, durante il periodo di attuazione della presente convenzione, può dar corso allo svolgimento di qualsiasi attività di verifica durante l'attuazione dell'iniziativa o, qualora ritenuto opportuno, può fissare un "calendario di accertamento" incaricando gli stessi uffici dell'esecuzione di quanto stabilito.

Articolo 9 – *Responsabilità*

La società in house "Veneto Promozione S.c.p.a." si assume ogni responsabilità amministrativa, contabile e civile conseguente alla realizzazione delle iniziative previste dal presente progetto.

Articolo 10 – *Norma finale*

Per ogni controversia in ordine all'applicazione di quanto previsto dalla presente convenzione, si procederà ad un tentativo di conciliazione amichevole fra le stesse da esperirsi nell'ambito del Tavolo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo n. 4 dell'Accordo di programma sottoscritto fra la Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto in data 26 marzo 2010, previa istruttoria della Segreteria tecnica di cui all'articolo n. 5 del medesimo accordo.

In caso di mancato raggiungimento di una composizione amichevole, si applica la norma di cui all'articolo n. 11, comma 5, della Legge 7 agosto 1990 n. 240.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, _____

Regione del Veneto _____

Società Veneto Promozione S.c.p.a. _____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1969 del 28 ottobre 2013

Piano regionale di segnaletica turistica. Iniziative regionali di collocazione della segnaletica e misure di ripristino o adeguamento della cartellonistica informativa di percorso. Legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002 e legge regionale n. 3 del 5 aprile 2013. Deliberazioni di Giunta regionale n. 959 dell'11 aprile 2006 e n. 179 del 7 febbraio 2012.
[Turismo]

Note per la trasparenza:

Si provvede ad approvare le risultanze dello screening per la Valutazione di incidenza ambientale che consente la definizione, da parte di Veneto Strade, del posizionamento della segnaletica turistica nei quattro itinerari cicloturistici regionali individuati con la deliberazione n. 179 del 7 febbraio 2012. Si individua la somma di Euro 20.000,00 per le sostituzioni e riparazioni della cartellonistica informativa danneggiata.

L'Assessore Marino Finozzi, di concerto con l'Assessore Renato Chisso, riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 959 dell'11 aprile 2006, la Giunta regionale ha avviato, ai sensi dell'articolo 106 della legge regionale n. 33/2002, il progetto a regia regionale "Piano regionale di segnaletica turistica" al fine di dotare il Veneto di una rete di percorsi a forte impatto turistico in grado di creare e strutturare un vero e proprio prodotto cicloturistico destinato ad affiancarsi agli altri prodotti ed ampliare quindi la gamma di offerta turistica che il Veneto è in grado di proporre ai turisti italiani e specialmente stranieri.

Per l'elaborazione del Piano, la progettazione grafica e strutturale di idonea cartellonistica stradale e l'individuazione di siti di interesse turistico, la Giunta regionale ha attivato, ai sensi dell'articolo 2 della Legge regionale n. 29 del 25 ottobre 2001, una collaborazione con Veneto Strade S.p.A., incaricata altresì della realizzazione e collocazione della segnaletica e cartellonistica tematica.

In materia di cicloturismo va rilevato che con la deliberazione n. 1402 del 19 maggio 2009 si è provveduto all'individuazione di itinerari di particolare interesse turistico e della cartellonistica e segnaletica tematica, il tutto nell'ambito della Rete Escursionistica Veneta (REV), un sistema a rete di percorsi integrabile ed aggiornabile nel tempo non solo dalla Regione, ma anche dagli enti locali territoriali e periferici interessati allo sviluppo del cicloturismo.

Seguendo la strategia definita con la REV, la Giunta regionale, con deliberazione n. 1807 del 13 luglio 2010, in collaborazione con le Province, ha individuato su base cartografica sette escursioni cicloturistiche con una percorrenza per un fine settimana e quattro itinerari (con ipotizzato tempo di percorrenza settimanale) a carattere regionale, di particolare rilevanza ed attrattività per gli appassionati del turismo in bicicletta.

Con l'obiettivo di rispettare pienamente il principio di un'informazione al turista semplice, comprensibile e uniforme per tutti i tracciati, si è ritenuto necessario disporre di un unico centro operativo e di una regia complessiva che coordini e pianifichi la realizzazione della segnaletica, utilizzando criteri omogenei di collocazione in grado di assicurare il pieno rispetto del Codice della strada.

A tal fine, con il provvedimento deliberativo n. 3520 del 30 dicembre 2010, la Giunta regionale ha incaricato Veneto Strade S.p.A. dell'attuazione del Piano di segnaletica, provvedendo al posizionamento della segnaletica univoca già approvata, in primo luogo nelle sette escursioni, uno per ciascuna provincia con deliberazione n. 179 del 7 febbraio 2012, e successivamente nei quattro itinerari interprovinciali.

Con riferimento alla cartellonistica, ha fatto seguito poi la deliberazione n. 162 dell'11 febbraio 2013, con la quale la Giunta regionale ha provveduto alla adozione del Manuale di segnaletica turistica e cicloturistica regionale, definendo quindi una base concreta di riferimento e un "punto fermo" per la definizione di tipologie di segnali e cartellonistica identificativa uguale per tutto il territorio regionale a valere sia per la Regione che per tutti gli enti e soggetti che a vario titolo provvedono a tabellare i percorsi e gli itinerari destinati al turismo in bicicletta.

Il progetto esecutivo per la seconda fase attuativa del Piano regionale di segnaletica turistica, relativa ai quattro itinerari interprovinciali, che ha quantificato in 2369 i segnali da installare, è stato trasmesso da Veneto Strade ed è composto da una parte generale contenente l'elenco degli elaborati, la relazione generale e le relazioni di dettaglio per ogni provincia, nonché dagli elaborati grafici delle aree provinciali interessate dai tracciati

In adempimento a quanto previsto per l'espletamento della procedura di Valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del DPR n. 357/1997 e della deliberazione n. 3173 del 10 ottobre 2006, il progetto è stato sottoposto ad una procedura particolarmente complessa che prevede sia l'esame ai sensi della Valutazione di incidenza ambientale, sia una specifica Conferenza di servizi con gli enti locali interessati. La prima si è conclusa con la comunicazione del 31 dicembre

2012 del Dirigente regionale dell'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUV) di trasmissione del parere istruttorio favorevole alla relazione di screening per la valutazione di incidenza; la Conferenza di servizi si è tenuta il 27 febbraio 2013 e vi hanno partecipato enti ed amministrazioni portatori di interessi nei territori interessati dagli itinerari.

Il procedimento autorizzativo ha visto la conclusione con la comunicazione di Veneto Strade del 22 maggio 2013 che ha trasmesso il progetto definitivo con le variazioni richieste dai partecipanti alla Conferenza stessa. La quantificazione dei costi per concludere la seconda fase è stata stimata da Veneto Strade in Euro 220.000,00, IVA e ogni altro onere inclusi.

Con il presente provvedimento si ritiene quindi di poter prendere atto del progetto esecutivo, e delle sue modifiche intercorse a seguito della Conferenza di servizi la cui documentazione è agli atti della Direzione Turismo, sussistendo quindi le condizioni autorizzative, operative e funzionali per dare attuazione alla seconda fase, conclusiva, del Piano di segnaletica turistica mediante la messa a dimora e la collocazione dei segnali e dei cartelli identificativi gli itinerari cicloturistici già individuati con la deliberazione n. 179/2012: I1 Lago di Garda- Venezia; I2 Anello del Veneto, I3 Via del mare; I4 Dolomiti - Venezia.

Come sopra evidenziato, la caratteristica principale del turismo in bicicletta, quindi di un turismo itinerante che "si muove" nel territorio, è sicuramente quella di adottare tutti quegli accorgimenti che possono rendere soddisfacente e sicuro il "muoversi" del cicloturista, in particolare se questo è straniero, e quindi il mantenimento in ottimo stato della segnaletica, dei cartelli indicatori e di quelli dei punti di interesse turistico, sono elementi essenziali e caratterizzanti un'offerta turistica di qualità. In questo senso quindi si ritiene di chiedere a Veneto Strade la prosecuzione della collaborazione già avviata ai fini della sostituzione, riparazione e adeguamento di segnali ammalorati, deteriorati o oggetto di deturpamento.

La corretta informazione al turista è avvalorata anche dall'articolo 20 della Legge finanziaria regionale n. 3 del 5 aprile 2013 in quanto, in tale Legge, si sostengono iniziative per la valorizzazione e la promozione delle attività di cicloturismo e di ciclo-escursionismo nel territorio regionale; nonché per l'informazione e l'identificazione dei relativi tracciati e punti di interesse turistico lungo i percorsi e gli itinerari individuati nell'ambito delle Rete Escursionistica Veneta.

A tal fine si ritiene quindi opportuno destinare la somma di Euro 20.000,00 a favore di Veneto Strade S.p.A. per la realizzazione delle attività di sostituzione, riparazione e adeguamento di segnali ammalorati, deteriorati o oggetto di deturpamento, stabilendo che il Dirigente della Direzione Turismo provveda all'impegno contabile della somma nel capitolo di spesa n. 31109 "Fondo per i progetti d'interesse pubblico e d'interesse regionale" sul bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2013.

Pertanto, le segnalazioni che potranno pervenire dagli enti locali interessati dai tracciati delle escursioni e degli itinerari, saranno prese in esame dalla Direzione Turismo e trasmesse a Veneto Strade S.p.A. che provvederà, analogamente a quanto già svolto per la messa a dimora e la collocazione ex novo della segnaletica e dei cartelli di indicazione, alla sostituzione di quelli deteriorati o ammalorati, fornendo alla Direzione stessa le opportune informazioni di rendicontazione in ordine alle tipologie di interventi sostitutivi realizzati e alle relative spese sostenute.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 959 dell'11 aprile 2006 relativa all'avvio del progetto a regia regionale per la realizzazione di un Piano regionale di segnaletica;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 179 del 7 febbraio 2012 di approvazione del Progetto esecutivo di attuazione del Piano regionale di segnaletica turistica e del Programma di valorizzazione del cicloturismo veneto;

VISTE la deliberazione n. 1402/2009, n. 1807/2010, n. 3520/2010 e n. 162/2013;

VISTA la legge finanziaria regionale n. 3 del 5 aprile 2013, articolo 20;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

delibera

1. di approvare, le risultanze dello Studio per la Valutazione di incidenza di cui alla relazione istruttoria tecnica n. 218/2012 del 28 dicembre 2012 e la relazione istruttoria tecnica redatta dal Servizio di Pianificazione Ambientale con cui si esprime parere istruttorio favorevole, con prescrizioni, in merito allo screening del progetto esecutivo di posizionamento della segnaletica cicloturistica, precisando che la documentazione autorizzativa è agli atti della Direzione Turismo ed ivi consultabile;

2. di prendere atto della conclusione del procedimento amministrativo così come comunicato da Veneto Strade con nota prot. n. 18332/13 del 22 maggio 2013 a seguito della Conferenza di servizi, per cui sussistono i presupposti autorizzativi per l'implementazione della seconda, ed ultima, fase del Piano regionale di segnaletica turistica per il posizionamento della segnaletica e cartellonistica nei quattro itinerari cicloturistici individuati dalla deliberazione n. 179 del 7 febbraio 2012: I1 Lago di Garda - Venezia; I2 Anello del Veneto, I3 Via del mare; I4 Dolomiti - Venezia;

3. di riservare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma di Euro 20.000,00 a favore di Veneto Strade S.p.A. per la realizzazione delle misure di mantenimento delle informazioni cicloturistiche mediante la sostituzione di cartelli, indicazioni e segnali ammalorati, deteriorati o deturpati lungo le escursioni e gli itinerari cicloturistici regionali;

4. che spetta al dirigente della Direzione Turismo la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento, ivi compreso l'impegno contabile della somma di Euro 20.000,00 a Veneto Strade S.p.A. sul capitolo di spesa n. 31109 "Fondo per i progetti d'interesse pubblico e d'interesse regionale" sul bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2013;

5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Legge regionale n. 1/2011;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1970 del 28 ottobre 2013

Programma Promozionale del Settore Secondario anno 2012. L.R. 24 dicembre 2004, n.33. Progetto "Informazione e media - Pubblicazione Calendario manifestazioni fieristiche del Veneto 2014".

[Settore secondario]

Note per la trasparenza:

Attualizzazione del Programma Promozionale del Settore Secondario per l'anno 2012. Approvazione del Progetto "Informazione e media". Pubblicazione in italiano ed inglese del Calendario delle Manifestazioni Fieristiche del Veneto anno 2014. Riutilizzo dei fondi già allocati a seguito del ridimensionamento del Progetto n. 84 "Corea del Sud - Meccanica".

L'Assessore Marino Finozzi, di concerto con l'Assessore Marialuisa Coppola, riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 24 dicembre 2004, n. 33 "Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete" può compiutamente esplicare i propri effetti conseguentemente alla piena operatività di Veneto Promozione, Società Consortile per azioni costituita a' sensi dell'art. 5 della citata Legge Regionale n. 33/2004.

La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1275 dell'8 maggio 2007, ha approvato lo Statuto di Veneto Promozione S.c.p.A..

La Deliberazione di Giunta Regionalen. 3514 del 30/12/2010 con oggetto "Società Consortile per azioni Veneto Promozione. Approvazione modifiche statutarie e patti parasociali. L.R. 24 dicembre 2004, n.33" ha attualizzato lo Statuto e i Patti parasociali nel pieno rispetto dei principi comunitari e alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali comunitarie e nazionali.

Con D.G.R. n. 342 del 6 marzo 2012, con oggetto "Programma Promozionale del Settore Secondario anno 2012. L.R. 24 dicembre 2004, n. 33. D.G.R. n. 148/CR del 29/12/2011" veniva approvato il Programma Promozionale del Settore Secondario per l'anno 2012 comprendente una serie di progetti i cui finanziamenti venivano rimandati alle effettive disponibilità di bilancio e determinati dalla Giunta Regionale sulla base dei medesimi progetti esecutivi.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 914 del 22 maggio 2012, con oggetto "Programma Promozionale del Settore Secondario anno 2012. L.R. 24 dicembre 2004, n.33. Attuazione. Convenzione con Veneto Promozione S.c.p.A." veniva attualizzato il Programma Promozionale del Settore Secondario per l'anno 2012 a seguito del parere espresso da Unioncamere del Veneto e approvata la sua attuazione, secondo le disponibilità di bilancio, in affidamento a Veneto Promozione S.c.p.A..

Con la succitata D.G.R. 914/2012 è stata altresì impegnata la somma complessiva di Euro. 1.300.000,00 a favore di Veneto Promozione S.c.p.A. per l'attuazione dei progetti appartenenti al Programma Promozionale del Settore Secondario per l'anno 2012.
A seguito dell'attualizzazione del Programma Promozionale di cui alla citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 914/2012 e delle comunicazioni di Veneto Promozione S.c.p.A. prot. 4656 del 12/10/2012 (prot. R.V. 461711 del 12/10/2012), prot. n. 4893 del 19/10/2012 (prot. R.V. 475835 del 19/10/2012) e prot. n. 5063 del 26/10/2012 (prot. R.V. 487632 del 26/10/2012) evidenzianti l'impossibilità di attuare alcuni progetti o il loro ridimensionamento economico, è stata accertata una minor spesa per l'attuazione dei progetti corrispondente ad un minor finanziamento regionale di Euro. 99.125,00.

Con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione n. 33 del 31/10/2012 con oggetto "Programma Promozionale del Settore Secondario anno 2012 (L.R. 24 dicembre 2004, n.33). Approvazione e avvio dei progetti" veniva preso atto della non esecuzione o parziale esecuzione di alcuni progetti, stabilendo inoltre di riallocare, per l'attuazione di nuovi progetti, le somme non utilizzate per un totale pari a Euro. 99.125,00.

Con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione n. 25 del 12 giugno 2013 veniva preso atto della non attuabilità di una serie di progetti per un totale di Euro. 264.400,00 riallocando la somma per l'attuazione di una serie di progetti sostitutivi.

Venivano inoltre adottate le D.G.R. n. 1019 del 18/06/13, n. 1088 del 28/06/13, n. 1629 del 24/09/13 con le quali venivano riallocate delle somme frutto di risparmi nella attuazione del Programma Promozionale anno 2012 di cui alla DGR. 342/2012.

Precedentemente alla riallocazione delle somme suindicate con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione n. 33 del 31 ottobre 2012, veniva tra l'altro preso atto della non eseguibilità di alcuni progetti e della conseguente possibilità di riallocare i risparmi derivanti dalla mancata esecuzione per l'attuazione di nuove progettualità.

Col succitato D.D.R. n. 33/2012 - Allegato A - veniva preso atto anche del ridimensionamento economico del Progetto n. 84 "Corea del Sud - Meccanica", della conseguente riduzione del finanziamento da Euro. 45.000,00 a Euro. 25.000,00 e, pertanto, della possibilità di riallocare la somma non liquidata di Euro. 20.00,00 per nuove progettualità.

Anche per l'anno 2014 viene proposta la pubblicazione del Calendario Manifestazioni fieristiche del Veneto, incaricando, secondo quanto previsto dalla Convenzione in essere tra la Regione del Veneto e Veneto Promozione, la stessa Veneto Promozione S.c.p.A. all'acquisizione della fornitura, utilizzando parte la somma di Euro. 20.000,00, giusto Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione n. 25 del 12 giugno 2013.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la Legge Regionale 24 dicembre 2004, n. 33 "Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete";

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 340 del 6 marzo 2012 "Veneto Promozione S.c.p.A. L.R. 24/12//2004 n. 33. Adozione delle linee guida per la stipulazione di convenzioni attuative";

VSITA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 342 del 6 marzo 2012, con oggetto "Programma Promozionale del Settore Secondario anno 2012. L.R. 24 dicembre 2004, n.33. D.G.R. n. 148/CR del 29/12/2011";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 914 del 22 maggio 2012 "Programma Promozionale del Settore Secondario anno 2012. L.R. 24 dicembre 2004, n.33. Attuazione. Convenzione con Veneto Promozione S.c.p.A.";

VISTO il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione n. 33 del 31/10/2012 "Programma Promozionale del Settore Secondario anno 2012 (L.R. 24 dicembre 2004, n.33). Approvazione e avvio dei progetti";

VISTO il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione n. 25 del 12 giugno 2013 "Programma Promozionale del Settore Secondario anno 2012 (L.R. 24 dicembre 2004, n.33). Attualizzazione";

delibera

1) di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2) di dare atto della ridefinizione economica - Programma Promozionale del Settore Secondario per l'anno 2012 - del sotto indicato progetto:

PROG.	PAESE	SETTORE MERCEOLOGICO	% Finanz.	FINANZIAMENTO
84	COREA DEL SUD	MECCANICA	50%	Euro. 25.000,00 (Diminuzione del costo del progetto e del relativo finanziamento da Euro. 45.000,00 a Euro. 25.000,00)

giusto Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione n. 33/2012;

3) di approvare il Progetto:

Prog. n.	ATTUATORE	SETTORE MERCELOGICO	PAESE	% Finanz.	Finanziamento Regione del Veneto Euro.
103	Veneto Promozione S.c.p.A.	Informazione e media - Pubblicazione Calendario manifestazioni fieristiche del Veneto 2014	Mondo	100	20.000,00

allocando allo scopo le risorse individuate al precedente punto 2), pari a Euro. 20.000,00;

4) di dare atto che la realizzazione del progetto di cui al punto 3) è affidata a Veneto Promozione S.c.p.A con sede in Via delle Industrie, 19/d - Venezia - Marghera - C.F./P.I. 04064180278;

5) di dare atto che la spesa di Euro. 20.000,00 è stata impegnata con D.G.R. n. 914/2012 sul capitolo n. 30024 del bilancio di previsione dell'anno 2012 (quale quota parte dell'impegno complessivo n. 959 di Euro. 1.300.000,00);

6) di riservare a successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione la liquidazione della somma dovuta per un totale di Euro. 20.000,00 su espressa richiesta di Veneto Promozione S.c.p.A. ed emissione della relativa fattura ad accertata disponibilità di cassa;

7) di notificare il presente provvedimento al soggetto attuatore di cui al punto 4);

8) di dare atto che la Direzione regionale per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione è incaricata dell'esecuzione del presente atto;

9) di pubblicare la presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1972 del 28 ottobre 2013

"Società agricola Masini s.r.l.". Variante al progetto approvato con il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Nogara (VR). "Enel Distribuzione S.p.A.". Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento in oggetto approva la variante al progetto presentato dalla "Società agricola Masini s.r.l." ai sensi del D. Lgs. n. 387/03, prevedendo nel contempo la modifica e integrazione alla deliberazione della Giunta regionale n. 533 del 3 aprile 2012 - "Società agricola Masini s.r.l.". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Nogara (VR). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica.".

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 533 del 3 aprile 2012, la "Società agricola Masini s.r.l." (CUAA 04013090230), con sede legale e operativa in via Barabò, n. 43 - Comune di Nogara (VR), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio in Comune di Nogara (VR) di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente bovino) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni dedicate, compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione dei terreni propri e in affitto.

In data 11 ottobre 2012 la medesima "Società agricola Masini s.r.l." ha presentato richiesta di variante al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 533/2012, riguardante modifiche planimetriche e volumetriche di taluni manufatti costituenti il progetto architettonico dell'impianto di biogas e di energia nonché dell'elettrodotto, autorizzati con la D.G.R. n. 533 del 3 aprile 2012.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 27 dicembre 2012 ha indetto la Conferenza di servizi finalizzata al rilascio della modifica e integrazione dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto autorizzato.

A seguito degli esiti dell'endoprocedimento di competenza regionale, nonché degli esiti della Conferenza di servizi del 30 gennaio 2013 si è preso atto che alcuni interventi in progetto di variante erano stati già realizzati difformemente dall'autorizzazione unica - D.G.R. n. 533 del 3 aprile 2012.

Ravvisata l'ipotesi di infrazione all'articolo 44 del decreto legislativo n. 28/2011 (Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio) la Direzione regionale Agroambiente ha attivato nei confronti della Società agricola proponente la contestazione delle violazioni alle prescrizioni n. 3. e 4. contenute nella più volte citata D.G.R. n. 533/2012.

In sede di prima e unica convocazione della Conferenza di servizi, all'unanimità è stato approvato il progetto di variante dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente bovino) di origine extra-aziendale e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), compresi quelli residuali non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto di nuove prescrizioni, elencate nell'**allegato A** al presente provvedimento, nonché all'adeguamento della seguente documentazione progettuale:

- nuova perizia di stima inerente il computo metrico delle opere e lavori utili alla dismissione dell'impianto di produzione di energia, compreso il ripristino ex-ante del sedime catastale;

- documentazione del Comune di Nogara a supporto dell'avvenuta sanatoria comunale delle opere realizzate difformemente al titolo abilitativoDocumentazione del Comune di Nogara a supporto dell'avvenuta sanatoria comunale delle opere realizzate difformemente al titolo abilitativo

- quietanza pagamento sanzione - comma 3, articolo 44 del D. lgs. n. 28/2011;

- decreto di autorizzazione alla terebrazione del pozzo;

- attestazione di avvenuta acquisizione della documentazione da parte delle Amministrazione e Enti pubblici interessati.

In data 7 agosto 2013 il Comune di Nogara trasmetteva alla Regione del Veneto il nulla osta alla compatibilità edilizia delle opere e manufatti realizzati difformemente al titolo abilitativo (protocollo regionale n. 337127), contestualmente alla richiesta di implementare il documento prescrittivo approvato in sede di Conferenza di servizi con ulteriori quattro prescrizioni alla costruzione e all'esercizio dell'impianto in argomento.

A seguito della citata comunicazione dell'Amministrazione comunale, il responsabile del procedimento regionale avviava (protocollo n. 344788 del 13 agosto 2013) avviava le procedure per portare a conoscenza delle Amministrazioni e Enti pubblici interessati della modifica del documento prescrittivo, concedendo un congruo lasso di tempo per comunicare eventuali motivi ostativi o correzioni alle quattro prescrizioni aggiuntive proposte dal Comune di Nogara.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione regionale Agroambiente, attestato che nei tempi stabiliti dalla Conferenza di servizi e dalla successiva nota del 13 agosto 2013 non sono stati trasmessi all'Amministrazione procedente elementi ostativi al progetto di variante alla costruzione ed esercizio delle opere in argomento, ha avviato a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla "Società agricola Masini s.r.l." una modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi (protocollo n. 130974 del 26 marzo 2013 e n. 269412 del 25 giugno 2013);

- il Comune di Nogara, con nota protocollo n. 337127 del 7 agosto 2013, ha comunicato il proprio nulla osta alla variante in argomento;

- il Genio Civile di Verona, con nota protocollo n. 37949 del 25 gennaio 2013, ha comunicato l'imminente rilascio del decreto di autorizzazione alla terebrazione del pozzo;

- l'AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Verona, con nota acquisita a protocollo regionale n. 45255 del 30 gennaio 2013 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino *ex ante* delle superficie dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 533 del 3 aprile 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2298, "Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative";

PRESO ATTO del verbale della Conferenza di servizi del 30 gennaio 2013;

CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

DATO ATTO che con note protocollo n. 130974 del 26 marzo 2013 e n. 269412 del 25 giugno 2013, la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione amministrativa e di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;

CONFERMATO che:

- con l'atto costitutivo della "Società agricola Masini s.r.l." registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Verona 2 il 10/03/2011 al n. 857, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Verona in data 11/03/2011, al Registro generale n. 9301 e Registro particolare n. 5551, come da atto notarile del 23 febbraio 2011 a firma del dott. Nicola Marino, notaio in Verona (Rep. n. 6120 e Racc. n. 3803), la medesima Società agricola ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, nonché delle opere e infrastrutture al medesimo connesse - elettrodotto e teleriscaldamento (Comune di Nogara - VR, catasto terreni, foglio 24, mappali n. 32 e 60);

- con atto di servitù inamovibile di elettrodotto, registrato a Legnago (VR) il 19/01/2012, al n. 248, serie 1T e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio di Verona in data 20/01/2012, al Registro generale n. 2691/2 e al Registro particolare n. 1876/7, come da atto notarile del 10/01/2012 a firma del dott. Sergio Macchi, notaio in Legnago (Rep. n. 149361 e Racc. n. 25074), la società "Enel Distribuzione SpA" ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete elettrica pubblica (Comune di Nogara - VR, catasto terreni, foglio 24, mappali nn. 32 e 60);

- con atto di servitù inamovibile di passaggio, registrato a Legnago (VR) il 19/01/2012, al n. 249, serie 1T e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio di Verona in data 20/01/2012, al Registro generale n. 2693 e al Registro particolare n. 1878, come da atto notarile del 10/01/2012 a firma del dott. Sergio Macchi, notaio in Legnago (Rep. n. 149362 e Racc. n. 25075), la società "Enel Distribuzione SpA" ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete elettrica pubblica (Comune di Nogara - VR, catasto terreni, foglio 24, mappali nn. 32 e 60);

- con atto di servitù inamovibile di teleriscaldamento, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Legnago il 08/11/2011 al n. 5516, serie 1T, trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio di Verona in data 09/11/2011, al Registro generale n. 41953/41954 e Registro particolare n. 26491/26491, come da atto notarile del 04/11/2011 a firma del dott. Sergio Macchi, notaio in Legnago (Rep. n. 148971 e Racc. n. 24835), la medesima Società agricola ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di teleriscaldamento (Comune di Nogara - VR, catasto terreni, foglio 24, mappale n. 61);

- con l'accettazione della T.I.C.A. - codice di rintracciabilità n. T0215703 la Società di distribuzione dell'energia elettrica ha preso atto cha la Società agricola istante intende "non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione" alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;

- con gli accordi per la fornitura della biomassa di origine zootecnica (effluente bovino), registrati all'Agenzia delle Entrate di Verona il 20/09/2011, rispettivamente al n. 11007 e n. 11014, la "Società agricola Masini s.r.l." ha la disponibilità delle materie fecali provenienti da un allevamento bovino ai sensi e per gli effetti della lettera f), comma 1dell'articolo 185 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m. e i.e successive modifiche e integrazioni;

PRESO ATTO, altresì, che:

- il Comune di Nogara, con nota protocollo n. 337127 del 7 agosto 2013, ha comunicato il proprio nulla osta alla variante di progetto in argomento;

- AVEPA - Sportello unico agricolo di Verona con nota prot. n. n. 45255 del 30 gennaio 2013. ha confermato il Piano aziendale trasmesso ai sensi dell'articolo 44 della L.R. n. 11/2004;

- con nota protocollo n. 130974 del 26 marzo 2013, la medesima "Società agricola Masini s.r.l." ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n. 453/2010, integrazione alla perizia di stima acquisita con nota protocollo n. 328055del 08/07/2011, con la quale il dott. Alberto Benincà, iscritto all'Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della Provincia di Verona al n. 434, assevera e giura presso il Tribunale C.P. di Verona - Sezione di Soave il 23 gennaio 2013, una riduzione dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, pari a Euro 119.344,43 (euro centodiciannovemilatrecentoquarantaquattro/43);

- per effetto dell'integrazione peritale di cui al precedente punto, i costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia ammontano a Euro 154.047,92 (euro centocinquantaquattromilaquarantesette/92);

DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione e esercizio dell'impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare, in sostituzione del dispositivo n. 2. della deliberazione della Giunta Regionale n. 533 del 3 aprile 2012, la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente bovino) di origine extra-aziendale (46 % in peso pari a 8.782 t/a);

- prodotti di origine biologica (coltivazioni dedicate 54 % in peso pari a 10.173 t/a), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistata sul mercato, alle condizioni previste all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);

3. di autorizzare la "Società agricola Masini s.r.l." (CUAA 04013090230), con sede legale e operativa in via Barabò, n. 43 - Comune di Nogara (VR), alla costruzione e all'esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati nel precedente punti 2., su terreni censiti in Comune di Nogara (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 24, mappali nn. 32 e 60, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 328055 del 08/07/2011, n. 387284 del 16/08/2011, n. 458388 del 04/10/2011, n. 51463 del 02/02/2012, n. 459775 del 11/10/2012;

4. di autorizzare, altresì, in sostituzione del dispositivo n. 5. della deliberazione della Giunta Regionale n. 533 del 3 aprile 2012, la medesima Società agricola, la costruzione e l'esercizio di un impianto di rete elettrica privata, connessa con l'impianto di produzione di energia di cui al punto 3. della D.G.R. n. 533 del 3 aprile 2012, limitatamente al tratto compreso tra il cogeneratore e l'esistente cabina di consegna e trasformazione MT in adiacenza alla cabina in disponibilità alla Società elettrica, denominata "Bio Masini", da ubicarsi nel Comune di Nogara (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 24, mappale n. 32, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 328055 del 08/07/2011, n. 458388 del 04/10/2011, n. 459775 del 11/10/2012;

5. di autorizzare la "Società agricola Masini s.r.l.", in sostituzione del dispositivo n. 6. della deliberazione della Giunta Regionale n. 533 del 3 aprile 2012, la modifica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di teleriscaldamento, pari ad una potenza termica impegnata di 178 kW, a servizio:

- della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (170 kW);

- del riscaldamento delle strutture abitative di proprietà del sig. Maurizio Giancarlo Masini (C.F. MSNFNC48A13F918Z), per complessivi 8 kW, a seguito di accordo registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Verona 2 il 20/09/2011, al n. 11070,

pari a complessivi 1.109 MWh/anno (17 % della producibilità termica media impiegata di 6.344 MWh/anno), da ubicarsi nel Comune di Nogara (VR), catasto terreni,sezione unica, foglio 24, mappale n. 32, 60 e 61, il cui progetto costituisce allegato alla nota protocollo n. 459775 del 11/10/2012;

6. di autorizzare "Enel Distribuzione S.p.A. - Direzione Territoriale Triveneto" (CUAA 05779711000), con sede legale in Venezia, Isola Nova del Tronchetto, n. 13, in sostituzione del dispositivo n. 7. della deliberazione della Giunta Regionale n. 533 del 3 aprile 2012, la costruzione e all'esercizio di un tronco di linea elettrica (impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica così definito: tratto sotterraneo compreso tra la cabina di consegna dell'energia elettrica, denominata "Bio Masini", collegata in entra-esce su linea MT esistente "Valdivisi", uscente dalla cabina primaria at/mt denominata "Nogara", da ubicarsi nel territorio del Comune di Nogara (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 24, mappale n. 32 e 60, il cui progetto costituisce allegato alla nota protocollo n. 458388 del 04/10/2011 e n. 459775 del 11/10/2012;

7. di approvare l'**allegato A** al presente provvedimento - in sostituzione dell'allegato "A" approvato il dispositivo n. 8. della deliberazione della Giunta Regionale n. 533 del 3 aprile 2012 - che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell'ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere di cui ai precedenti punti 2., 4., 5. e 6., nonché del dispositivo n. 3. della citata D.G.R. n. 533/2012;

8. di comunicare, alla "Società agricola Masini s.r.l." e all'"Enel Distribuzione S.p.A.", nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della modifica e integrazione dell'autorizzazione di cui ai punti 2., 4., 5. e 6., avviato su istanza presentata dalla medesima Società agricola;

9. di approvare, in sostituzione del dispositivo n. 10. della deliberazione della Giunta Regionale n. 533 del 3 aprile 2012, l'importo di Euro 154.047,92 (euro centocinquantaquattromilaquarantesette/92) quale ammontare necessario per i lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 4., 5. e 6. e del dispositivo n. 3. della D.G.R. n.

533/2012, nonché per il ripristino *ex-ante* delle aree catastali interessate;

10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

11. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

13. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1972 del 28 ottobre 2013

PRESCRIZIONI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA BIOGAS PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE BOVINO) DI ORIGINE EXTRA-AZIENDALE E di PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE), PRESENTATO DALLA "SOCIETA' AGRICOLA MASINI S.R.L." DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI NOGARA (VR):

1. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere del Comune di Nogara (VR) trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 337127 del 7 agosto 2013, ossia:
   a. Realizzare, entro e non oltre sei mesi dal rilascio della modifica e integrazione dell'autorizzazione unica, un piezometro intestato nel complesso sedimentario a raggiungere la prima falda in pressione, ubicato idrogeologicamente a monte dell'insediamento, con funzioni di "bianco" per caratterizzare *ab-initio* l'acqua prelevata.
   b. Realizzare, entro e non oltre sei mesi dal rilascio della modifica e integrazione dell'autorizzazione unica, un piezometro intestato nel complesso sedimentario a raggiungere la prima falda in pressione, ubicato idrogeologicamente a valle dell'insediamento.
   c. Predisporre e trasmettere, entro e non oltre tre mesi dal rilascio della modifica e integrazione dell'autorizzazione unica, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Nogara, all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Verona) e all'Azienda ULSS n. 21 Legnago (Dipartimento di Prevenzione) una Relazione tecnica sulla caratterizzazione chimico-fisica-batteriologica dell'acqua di falda superficiale (piezometri superficiali), nonché del relativo piano di monitoraggio dei prelievi da effettuare.
   d. Effettuare un campionamento "iniziale", non appena ultimata l'installazione dei piezometri e, a seguire, un prelievo con cadenza semestrale. Copia dei risultati analitici ottenuti dei controlli dell'acqua di falsa siano trasmessi anche all'Amministrazione Comunale di Nogara, all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Verona) e all'Azienda ULSS n. 21 Legnago (Dipartimento di Prevenzione).
2. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere idraulico favorevole del Consorzio di bonifica Veronese, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 403121 del 30/08/2011, ossia:
   a. realizzare il sistema di compensazione idraulico con modalità e tipologie che permettano la facile manutenzione, con volume di invaso di almeno 700 mc e smaltimento delle nella rete superficiale con manufatto di limitazione della portata massima a 18,5 l/s;
   b. ottenere la concessione dello scarico delle acque piovane nella rete idrica consorziale.
3. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni (prot. n. ITV/III/7395/14672/RA del 27/10/2011), trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 518013 del 08/11/2011ossia:
   a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
   b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
   c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
   d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
   e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
   f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;

g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 21 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
h. l'esercizio delle linee A.T./M.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati da terra.

4. Realizzare l'impianto di produzione di biogas e energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
5. Realizzare le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
6. Realizzare la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
   a. termostatazione fermentatori anaerobici (1.045 MWh/anno);
   b. strutture abitative del sig. Maurizio Giancarlo Masini (32 MWh/anno).

   In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
7. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora l'Azienda agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
8. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
9. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009, ai sensi dell'allegato A alla D.G.R. n. 1337 del 17/07/2012 (Linee Guida e disposizioni operative per l'applicazione del Regolamento CE 1069/2009) "sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione i seguenti impianti […]: d. impianti di biogas e compostaggio, annessi all'azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006, prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome.
10. Con riferimento al precedente punto e fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento e l'utilizzo delle seguenti biomasse classificate ai sensi dell'articolo 185 materie fecali del D. Lgs n. 152/2006 e s.m. e i.:
    a. effluente zootecnico bovino non palabile/palabile (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Verona il 20/09/2011, al n. 11007);
    b. effluente suino non palabile (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Verona il 20/09/2011, al n. 11014).
11. L'approvvigionamento dei sottoprodotti di cui al precedente punto viene limitato secondo i seguenti quantitativi massimi annui:
    a. 3.283 t tal quali di effluente bovino palabile e non palabile all'anno;
    b. 5.500 t tal quali di effluente suino non palabile all'anno.
12. In riferimento ai contratti di cui ai precedenti punti, comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Nogara, ad ARPAV (Dipartimento di Verona) e all'Azienda ULSS n. 21 Legnago (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche e proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia.

13. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
14. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e al Comune di Nogara (VR).
15. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.
16. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
17. Inoltrare, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Nogara e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
18. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 5.267 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
19. Effettuare, in fase di esercizio dell'impianto, di un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell'impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli accorgimenti tecnici necessari.
20. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
21. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
22. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
23. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
24. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii..
25. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona.
26. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).
27. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1972 del 28 ottobre 2013

28. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
29. Rispettare le disposizioni amministrative regionali in materia di utilizzo agronomico della biomassa in uscita dai fermentatori (effluenti zootecnici misti a biomassa vegetale dedicata - PAE), con riferimento ai calcoli degli apporti di azoto all'ettaro previsti nell'allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e succ. modif. e integraz..
30. Limitatamente agli impianti alimentati, in proporzioni variabili da materie fecali e biomassa vegetale dedicata, nell'utilizzazione agronomica del digestato, così come definito dall'articolo 52 della legge 7 agosto 2012, n. 134, adottare il sistema di calcolo dell'apporto di azoto all'ettaro previsto dal D.M. 7 aprile 2006 e ss. mm. e ii. nonché dell'allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e ss. mm. e ii..
31. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
32. Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall'impianto di produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio (documento di trasporto ovvero "documento di rilascio"), di cui alla DGR n. 2495/2006 (articolo 19), della DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2) e di quanto disposto dal decreto n. 33 del 13 febbraio 2008 (allegato A e B).
33. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) l'Atto di Impegno debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della ditta.
34. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all'Unità di Progetto Energia) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
35. Comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Nogara e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona) la data di messa in esercizio dell'impianto.
36. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Verona) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
37. Contestualmente ai dati di connessione dell'impianto all'attività agricola trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Verona), la visura camerale aggiornata.
38. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) al più tardi entro 150 giorni la comunicazione di avvenuta autorizzazione alla costruzione e esercizio dell'impianto, della copia della qualifica IAFR, rilasciata dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).
39. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all'Unità di Progetto Energia) e al Comune di Nogara la data di dismissione dell'impianto.
40. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
41. In relazione al precedente punto, rispettare le condizioni previste dalla polizza fideiussoria n. 81308829 del 31 maggio 2012, stipulata con "Unipol Assicurazioni S.p.A.", ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto.

Di prescrivere, altresì, alla "Società agricola Masini s.r.l." il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona (rif. fascicolo n. 75254, protocollo n. 11063/pi del 01/08/2011).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1973 del 28 ottobre 2013

Alienazione alloggi di edilizia residenziale pubblica - Comune di San Biagio di Callalta (TV). Deliberazione di Giunta regionale del 30 luglio 2013, n. 105/CR, sulla quale la Seconda Commissione consiliare nella seduta del 10 settembre 2013 ha espresso parere favorevole. Art. 65, comma 2, l. r. n. 11/2001.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:

Con presente atto si rilascia l'autorizzazione al Comune di San Biagio di Callalta (TV) alla vendita di n. 27 alloggi di edilizia residenziale pubblica e relative pertinenze, di cui n. 4 sfitti, ai sensi dell'articolo 65, comma 1 bis della legge regionale n. 11/2001.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di autorizzazione prot. n. 13815 del 08.07.2010;
integrazioni documentali del Comune di di San Biagio di Callalta prot. n. 7279 del 13.04.2011, prot. n. 17156 del 25.09.2012, prot. n. 7453 del 17.04.2013 e prot. n. 12313 del 09.07.2013.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 65, comma 1, lett. m) della l.r. n. 11/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica dei comuni e delle Ater, ossia di quegli alloggi realizzati o recuperati dai suddetti enti per le finalità dell'edilizia residenziale pubblica, con onere a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonché di quelli acquisiti in proprietà dagli stessi enti a seguito del trasferimento del patrimonio abitativo pubblico, con l'obbligo di reinvestire i proventi nella costruzione di nuovi alloggi di erp, ovvero nel recupero e manutenzione straordinaria di quelli esistenti.

Nel particolare la suddetta norma (commi 1 bis, 1 ter e 1 quater) prevede:

- il prezzo di vendita degli alloggi è pari al prezzo di mercato delle stesse unità abitative libere, determinato sulla base di perizia asseverata, diminuito del 20%. Il prezzo di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica acquisiti gratuitamente dai comuni o dalle Ater, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 27 dicembre 1997, n. 449, è determinato ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 ove, da apposita verifica tecnica dell'ente proprietario risulti la non conformità degli impianti dell'alloggio alla vigente normativa in materia di sicurezza e l'assegnatario acquirente, preso atto della non conformità, dichiari espressamente nell'atto di trasferimento dell'immobile l'esclusione della garanzia del venditore, ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;
- hanno titolo all'acquisto gli assegnatari o i loro familiari conviventi, che conducono un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e risultano in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori. In tal caso sussiste l'obbligo di non alienare l'alloggio prima che siano trascorsi dieci anni dalla data dell'acquisto, salvo i casi di incremento del nucleo familiare di almeno due unità ovvero di trasferimento dell'acquirente in un comune distante più di cinquanta chilometri da quello di ubicazione dell'immobile;
- l'alienazione degli alloggi liberi è effettuata con la procedura dell'asta pubblica, con offerte in aumento, assumendo, a base d'asta il prezzo di mercato determinato sulla base di perizia asseverata.

Il Comune di San Biagio di Callalta con deliberazione del Consiglio comunale 10 giugno 2010, n. 25, trasmessa con nota del 08.07.2010, prot. n. 13815, ha chiesto alla Regione l'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 65, comma 2, l.r. n. 11/2001, di n. 27 alloggi e relative pertinenze, di cui n. 4 sfitti, su un totale di n. 53 alloggi comunali di edilizia residenziale pubblica.

Il programma ordinario di vendita comprende alloggi di provenienza del Demanio dello Stato, acquisiti ai sensi della legge n. 449/1997, individuati nell'elenco **Allegato A** al presente provvedimento. Il Comune, a seguito di verifiche effettuate, dichiara che gli stessi non risultano conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza e che sono vetusti, abbisognevoli di consistenti interventi di manutenzione i cui costi risultano eccessivamente onerosi rispetto al valore dell'immobile.

L'Amministrazione regionale con note prot. n. 551959 del 30.07.2012, prot. n. 239665 del 18.11.2011, prot. n. 546007 del 30.11.2012, prot. n. 123609 del 21.03.2013 e prot. n. 192382 del 07.05.2013, *ha* ritenuto opportuno, al fine di predisporre l'atto formale necessario, invitare il Comune a fornire chiarimenti e/o integrazioni in merito.

Il Comune di San Biagio di Callalta con note prot. n. 7279 del 13.04.2011, prot. n. 17156 del 25.09.2012, prot. n. 7453 del 17.04.2013 e prot. n. 12313 del 09.07.2013, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Amministrazione regionale.

Il Comune di San Biagio di Callalta, tenuto conto della normativa applicabile in base allo stato attuale degli alloggi, stima indicativamente pari ad euro 575.811,20 il prezzo di cessione complessivo e dichiara che le risorse provenienti dalle alienazioni verranno utilizzate per interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi di proprietà comunale siti nella frazione di San Martino.

La Giunta regionale con deliberazione 30 luglio 2013, n. 105/CR, ha deliberato di sottoporre alla Seconda Commissione del Consiglio regionale, per il parere di competenza, la proposta di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica presentata dal Comune di San Biagio di Callalta.

Il Consiglio regionale con nota prot. 16160 del 13.09.2013, trasmessa alla Giunta regionale, avente ad oggetto "Parere alla Giunta regionale n. 430", ha comunicato che la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 10 settembre 2013, ha espresso parere favorevole al piano di vendita del Comune di San Biagio di Callalta.

La proposta del Comune di San Biagio di Callalta può essere accolta in quanto conforme alle disposizioni di legge, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- che per gli alloggi per i quali sussistano domande di acquisto ai sensi della precedente legislazione statale siano fatti salvi gli eventuali diritti di acquisto maturati in capo agli assegnatari;
- che l'alienazione degli alloggi sia effettuata con la procedura dell'asta pubblica, con offerte in aumento, assumendo a base d'asta il prezzo di mercato determinato sulla base di perizia asseverata;
- che il Comune di San Biagio di Callalta specifichi nel bando dell'asta pubblica di cui al comma 1 ter dell'articolo 65 della l.r. n. 11/2001, che nel primo esperimento d'asta la partecipazione è riservata alle persone fisiche che intendano acquistare la prima casa.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale 10 giugno 2010, n. 25, del Comune di San Biagio di Callalta (TV) trasmessa con nota del 08.07.2010, prot. n. 13815 e le successive note integrative prot. n. 7279 del 13.04.2011, prot. n. 17156 del 25.09.2012, prot. n. 7453 del 17.04.2013 e prot. n. 12313 del 09.07.2013;

VISTA la propria deliberazione del 30 luglio 2013, n. 105/CR;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Seconda Commissione consiliare nella seduta del 11 settembre 2013, parere n. 430, comunicato alla Giunta regionale con nota del Consiglio regionale n. 16160 del 13.09.2013;

VISTA la legge regionale n. 11/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, art.65, commi 1, lett. m), 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies e comma 2.

delibera

1. di approvare l'allegata proposta di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica presentata dal Comune di San Biagio di Callalta (**Allegato A**) avente ad oggetto "Alienazione alloggi di edilizia residenziale pubblica - Comune di San Biagio di Callalta (TV). Richiesta di parere alla Commissione consiliare. Art. 65, comma 2, l.r. n. 11/2001", parte integrante del presente provvedimento, con l'inserimento delle seguenti condizioni:

- che per gli alloggi per i quali sussistano domande di acquisto ai sensi della precedente legislazione statale siano fatti salvi gli eventuali diritti di acquisto maturati in capo agli assegnatari;
- che l'alienazione degli alloggi sia effettuata con la procedura dell'asta pubblica, con offerte in aumento, assumendo a base d'asta il prezzo di mercato determinato sulla base di perizia asseverata;
- che il Comune di San Biagio di Callalta specifichi nel bando dell'asta pubblica di cui al comma 1 ter dell'articolo 65 della l.r. n. 11/2001, che nel primo esperimento d'asta la partecipazione è riservata alle persone fisiche che intendano acquistare la prima casa;

2. di dare atto che l'Ente proprietario è tenuto ad inviare alla Giunta Regionale - Unità di Progetto Edilizia Abitativa, entro il 30 giugno di ciascun anno di attuazione del piano, la cui durata è di anni cinque, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione del piano di vendita e del connesso programma di reinvestimento dei proventi delle alienazioni;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare l'Unità di Progetto Edilizia Abitativa dell'esecuzione del presente atto;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A Dgr n. del pag. 1 /1

ALLEGATOA alla Dgr n. 1973 del 28 ottobre 2013

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

	Comune	Ubicazione	N. Civico	Identificativo Catastale			N. Vani	Anno di Costruzione
				Foglio	mappale	Sub.		
1	San Biagio di Callalta	via G. D'Annunzio	7	A/6	273	1	4,00	1959
2	San Biagio di Callalta	via G. D'Annunzio	7	A/6	273	2	4,00	1959
3	San Biagio di Callalta	via G. D'Annunzio	7	A/6	273	3	4,00	1959
4	San Biagio di Callalta	via G. D'Annunzio	9	A/6	274	1	5,00	1959
5	San Biagio di Callalta	via G. D'Annunzio	9	A/6	274	2	5,00	1959
6	San Biagio di Callalta	via G. D'Annunzio	9	A/6	274	3	5,00	1959
7	San Biagio di Callalta	via G. D'Annunzio	9	A/6	274	4	5,00	1959
8	San Biagio di Callalta	via G. D'Annunzio	9	A/6	274	5	5,00	1959
9	San Biagio di Callalta	via G. D'Annunzio	9	A/6	274	6	5,00	1959
10	San Biagio di Callalta	via G. D'Annunzio	9	A/6	274	7	5,00	1959
11	San Biagio di Callalta	via G. D'Annunzio	9	A/6	274	8	5,00	1959
12	San Biagio di Callalta	via G. D'Annunzio	11	A/6	275	1	5,00	1959
13	San Biagio di Callalta	via G. D'Annunzio	11	A/6	275	2	5,00	1959
14	San Biagio di Callalta	via G. D'Annunzio	11	A/6	275	3	5,00	1959
15	San Biagio di Callalta	via G. D'Annunzio	11	A/6	275	4	5,00	1959
16	San Biagio di Callalta	via G. D'Annunzio	11	A/6	275	5	5,00	1959
17	San Biagio di Callalta	via G. D'Annunzio	11	A/6	275	6	5,00	1959
18	San Biagio di Callalta	via G. D'Annunzio	11	A/6	275	7	5,00	1959
19	San Biagio di Callalta	via G. D'Annunzio	11	A/6	275	8	5,00	1959
20	San Biagio di Callalta	via G. D'Annunzio	13	A/6	276	1	5,00	1959
21	San Biagio di Callalta	via G. D'Annunzio	13	A/6	276	2	5,00	1959
22	San Biagio di Callalta	via G. D'Annunzio	13	A/6	276	3	5,00	1959
23	San Biagio di Callalta	via G. D'Annunzio	13	A/6	276	4	5,00	1959
24	San Biagio di Callalta	via G. D'Annunzio	13	A/6	276	5	5,00	1959
25	San Biagio di Callalta	via G. D'Annunzio	13	A/6	276	6	5,00	1959
26	San Biagio di Callalta	via G. D'Annunzio	13	A/6	276	7	5,00	1959
27	San Biagio di Callalta	via G. D'Annunzio	13	A/6	276	8	5,00	1959

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1977 del 28 ottobre 2013

Concessione del riconoscimento regionale alle Organizzazioni di Produttori (OP) dei settori ortofrutticolo e lattiero caseario. Abolizione degli adempimenti previsti dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 1433 del 18 maggio 2010 e n. 375 del 29 marzo 2011.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si intende abolire gli adempimenti previsti dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 1433/2010 e n. 375/2011, cui sono tenute rispettivamente le Organizzazioni di Produttori (OP) dei settori ortofrutticolo e lattiero caseario, nelle more dell'approvazione del regolamento sull'organizzazione comune di mercato (OCM) unica e dei pertinenti regolamenti applicativi della nuova riforma della politica agricola comunitaria (PAC) post 2013, nonché della relativa normativa nazionale di recepimento.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Le potenzialità del territorio agricolo veneto sono spesso messe in crisi dall'eccessiva frammentazione della produzione e dell'offerta, dove in alcuni casi anche realtà di tipo mutualistico come le imprese cooperative si trovano in condizione di debolezza strutturale nei confronti del settore distributivo e, in particolare, della grande distribuzione organizzata (GDO).

In questo ambito l'associazionismo dei produttori assume un'importanza strategicaper rispondere ai bisogni del mercato e valorizzare le produzioni.

Solo con l'aggregazione, infatti, si possono costituire aziende di dimensioni adeguate per disporre di capitali, capacità manageriali, volumi produttivi, nonché strumenti finalizzati al controllo della fase di produzione della materia prima e di trasformazione, per presentarsi sul mercato con un'offerta che risponda alle esigenze della GDO.

Le Organizzazioni di Produttori (OP), che rappresentano l'aggregazione di primo livello, svolgono pertanto un ruolo determinante in termini di programmazione, promozione, marketing e commercializzazione della produzione, salvaguardando in tal senso il reddito degli associati al fine di ripartire equamente il valore all'interno della filiera agroalimentare.

Per meglio affrontare e superare le criticità sopra richiamate, con le deliberazioni di Giunta regionale n. 1433/2010 e n. 375/2011 è stata promossa l'aggregazione di due o più OP -la cosiddetta aggregazione di secondo livello- rappresentata dalle Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) del settore ortofrutticolo ai sensi del Reg. CE n. 1234 del 22 ottobre 2007 (regolamento unico OCM) e dalle Organizzazioni Comuni (OC) di tutti gli altri comparti produttivi -compreso quello lattiero caseario- così come previsto dal Dlgs n. 102/2005 concernente la regolazione dei mercati agroalimentari.

Le finalità delle summenzionate deliberazioni sono diverse e strettamente connesse alle peculiarità settoriali.

Nello specifico, i dettami della DGR n. 1433/2010 disciplinante il settore ortofrutticolo mirano a trasformare i fenomeni disgregativi in future prospettive di aggregazione prevedendo che ciascun socio recedente dall'OP di appartenenza, che presenta a sua volta istanza di riconoscimento come OP alla Regione del Veneto, opti -pena la revoca del riconoscimento- per le seguenti alternative:

a) entro un anno dal riconoscimento l'OP dovrà divenire socia di un'AOP esistente, regionale o extra regionale o transnazionale;
b) entro tre anni dal riconoscimento l'OP dovrà costituire assieme a un'altra o più OP una nuova AOP regionale, extra regionale o transnazionale.

Tale scelta è stata motivata dal fatto che da un'attenta analisi settoriale i riconoscimenti concessi alle OP ortofrutticole a dicembre 2007 e 2008 non si sono tradotti di fatto in un'effettiva maggiore aggregazione di produttori e di produzione in quanto le stesse erano già aggregate a due OP esistenti dalle quali si sono semplicemente staccate; inoltre risalgono addirittura a dicembre 2005 gli ultimi due riconoscimenti di "nuove" OP e tale tendenza anziché arrestarsi o ridursi si sta particolarmente evidenziando, tant'è che già a ottobre 2010 e a dicembre 2011 hanno chiesto di essere riconosciute come OP altre due Strutture recedute da OP esistenti.

Le disposizioni della DGR n. 375/2011 regolante il settore lattiero caseario sono invece rivolte a favorire l'aggregazione di Soggetti tali per cui si possa garantire, in un'ottica di valorizzazione delle produzioni locali a denominazione di origine protetta (DOP), il raggiungimento di volumi produttivi e finanziari significativi per affrontare le sfide del mercato globale, ritenendo che il settore lattiero caseario veneto ben si presti per l'attivazione delle summenzionate OC visto il consistente numero di cooperative operanti e quindi è stata prevista l'opzione -pena la revoca del riconoscimento- per le seguenti alternative:

a) entro un anno dal riconoscimento l'OP dovrà divenire socia di un'OC esistente;
b) entro tre anni dal riconoscimento l'OP dovrà costituire assieme a un'altra o più OP un'OC.

Considerato che per alcune OP la scadenza per ottemperare agli adempimenti di cui sopra è imminente o si verificherà nel corso del 2014 -primo anno di applicazione della nuova riforma PAC 2014/2020- e come a oggi non sia ancora stata approvata la versione finale del testo consolidato concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dello scorso 6 settembre recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento unico OCM abrogativo del vigente Reg. CE n. 1234/2007), si ritiene opportuno abolire gli adempimenti previsti dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 1433/2010 e n. 375/2011, cui sono tenute rispettivamente le Organizzazioni di Produttori (OP) dei settori ortofrutticolo e lattiero caseario, nelle more dell'approvazione del summenzionato regolamento di base e in particolare dei pertinenti regolamenti applicativi, nonché della relativa normativa nazionale di recepimento.

Al riguardo si vuole precisare che la motivazione di tale propensione si riconduce all'importanza che sta assumendo sempre più l'aggregazione di secondo livello nelle norme europee in fase di approvazione dal momento che, diversamente dal Reg. CE n. 1234/2007, la proposta di regolamento unico OCM risultante dai "Triloghi" e che andrà ad abrogare quest'ultimo, prevede un articolo ad hoc sulle Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP), le quali si potranno costituire in tutti i settori produttivi, a differenza di quanto è stato previsto con l'entrata in vigore del Reg. CE n. 1234/2007 ove era possibile creare AOP solo in ambito ortofrutticolo e successivamente nel settore lattiero caseario con il Reg. UE n. 261 del 14 marzo 2012 -a modifica del citato Reg. CE n. 1234/2007- per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari.

Nella proposta di regolamento unico OCM della nuova riforma della PAC è previsto ad esempio come nel campo degli aiuti del settore ortofrutticolo anche le AOP possano costituire un fondo di esercizio come già avviene per le OP, in modo da svolgere qualsiasi attività o funzione di queste ultimenonché realizzare programmi operativi unitari in grado di valorizzare le sinergie tra le diverse OP aderenti.

Attualmente, invece, seppur la maggior parte delle AOP italiane siano strutturate per la gestione unitaria dei programmi operativi, le medesime sono costrette a svolgere un ruolo marginale che si esplica nel raccordo tra le OP associate e le Amministrazioni regionali.

Un altro importante fattore su cui è necessario richiamare l'attenzione è la tipologia di Organismi economici considerati nella legislazione europea, rispetto a quella nazionale, dal momento che l'OCM unica contempla tre diverse modalità di aggregare gli operatori della filiera identificate nelle OP, AOP e Organizzazioni interprofessionali (OI).

Come già accennato, le AOP inizialmente previste in ambito ortofrutticolo, poi anche in quello lattiero caseario e infine in tutti i comparti produttivi agricoli disciplinati nel regolamento sull'OCM unica in fase di approvazione definitiva (novembre - dicembre 2013) aggregano più OP riconosciute, svolgendo qualsiasi attività di un'OP.

Da ciò si denota una differenza sostanziale tra la norma europea e quella nazionale, in quanto nella prima non sono citate le OC previste nel Dlgs n. 102/2005 e pertanto i due Organismi di grado superiore alle OP (OC e AOP) non sono completamente sovrapponibili; tra le AOP e le OP non vi è infatti una gerarchia di ruoli e funzioni, ma si stabilisce una relazione di sinergia.

Nella sostanza l'AOP svolge gli stessi compiti dell'OP, ma procede in tal senso quando risulti conveniente perché lo svolgimento in forma aggregata garantisce risultati superiori a quelli che sarebbero stati conseguiti qualora le azioni fossero state svolte da un'unica OP.

Nella legislazione italiana, invece, l'aggregazione delle OP in OC comporta una separazione e una graduatoria di ruoli, con le seconde che svolgono funzioni di ordine superiore che generalmente le singole OP non sono in grado di implementare.

In particolare si ricordano quelle di coordinare le attività delle OP, di svolgere la rappresentanza con le Istituzioni nazionali ed europee, di promuovere e realizzare servizi per il miglioramento qualitativo e per la valorizzazione del prodotto, nonché di creare società di servizi per azioni di supporto alle OP socie.

Per quanto sopra si ritiene quindi opportuno abolire gli adempimenti in oggetto nelle more dell'approvazione del regolamento sull'OCM unica e relativi regolamenti applicativi con la riforma della PAC 2014/2020 nonché della normativa nazionale di recepimento, al fine di poter successivamente riesaminare in dettaglio i contenuti delle deliberazioni di Giunta regionale n. 1433/2010 e n. 375/2011, per orientarli maggiormente all'efficacia delle AOP nel contestuale rispetto delle esigenze, potenzialità e peculiarità settoriali locali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, comma 4 dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il regolamento CE n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO il regolamento UE n. 261/2012 che modifica il regolamento CE n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

VISTA la proposta di regolamento de 6 settembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento unico OCM abrogativo del Reg. CE n. 1234/2007) a seguito della riforma della PAC 2014/2020;

VISTO il Dlgs n. 102/2005 sulla regolazione dei mercati agroalimentari;

VISTA la DGR n. 1433/2010 "Settore ortofrutticolo - modifiche e integrazioni alla DGR n. 2838/2009 in merito alla disciplina regionale di riconoscimento delle OP";

VISTA la DGR n. 375/2011 "Settore lattiero caseario - modifiche e integrazioni alla DGR n. 1682/2010 in relazione alla disciplina regionale di riconoscimento e di verifica del funzionamento delle OP";

delibera

1) di abolire -per le motivazioni dettagliate in premessa e nelle more dell'approvazione del regolamento sull'organizzazione comune di mercato (OCM) unica e dei pertinenti regolamenti applicativi della nuova riforma della politica agricola comunitaria (PAC) post 2013, nonché della relativa normativa nazionale di recepimento- gli adempimenti cui sono tenute le Organizzazioni di Produttori (OP) dei settori ortofrutticolo e lattiero caseario ai fini della concessione del riconoscimento regionale, previsti rispettivamente dal punto 1) della deliberazione di Giunta regionale n. 1433/2010, fermi restando i parametri minimi di riconoscimento in termini di valore della produzione commercializzata (VPC) e dal punto 2) della deliberazione di Giunta regionale n. 375/2011;

2) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) e alle Organizzazioni di Produttori (OP) e loro Associazioni (AOP);

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1979 del 28 ottobre 2013

Controlli regionali sulla conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi. Approvazione programma attività 2013. (Regg. UE nn. 1234/2007 e 543/2011 - DM 25/06/2009 - L.r. n. 5/2001, art. 5).

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Approvazione del Programma di attività 2013 riguardante i controlli regionali sulla conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore ortofrutticoli freschi e del relativo schema di accordo con l'Azienda Veneto Agricoltura.

L' Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e successive modifiche ed integrazioni, abroga tra l'altro i regolamenti (CE) nn. 2200/96, 2201/96 e 1182/2007, incorporando le norme concernenti il settore ortofrutticolo.

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011, sono state emanate le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati.

In data 25 giugno 2009 con Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, sono state definite le "Disposizioni nazionali in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane", individuando le competenze delle Autorità centrali e all'art. 3-bis quelle degli Organismi di controllo.

In particolare la norma nazionale attribuisce all'Autorità di coordinamento individuata nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) i compiti di:

- estrarre i campioni da assoggettare a verifica, sulla base dell'analisi dei rischi definita nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate dall'Agea;
- effettuare le dovute comunicazioni alla Commissione europea e alle altre autorità di coordinamento;
- stabilire, per ciascuna campagna di commercializzazione, il programma nazionale delle attività;
- emanare le disposizioni attuative delle procedure di controllo, al fine di assicurare l'uniformità di esecuzione a livello nazionale agli organismi responsabili dei controlli.

L'Organismo responsabile dell'esecuzione delle attività legate ai controlli obbligatori di conformità alle norme di commercializzazione, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto 25 giugno 2009 è l'Agecontrol Spa.

Le Regioni, ai termini dell'art. 3-bis p. 2 del succitato D.M. ed ai sensi del comma 1-ter dell'art. 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, possono svolgere ulteriori controlli di conformità, secondo modalità e termini dalle stesse stabiliti, avvalendosi della banca dati nazionale e in conformità al manuale e alle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, fornendo apposita comunicazione all'autorità di coordinamento ed al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

Presso l'Autorità di coordinamento è stato costituito un apposito Comitato, composto da 4 rappresentanti delle Regioni, 1 rappresentante del Ministero e 2 rappresentanti dell'AGEA, con i compiti di:

- proporre per ciascuna campagna di commercializzazione il programma nazionale delle attività;
- redigere ed aggiornare le disposizioni attuative delle procedure di controllo;
- effettuare il monitoraggio delle attività di verifica;
- acquisire le risultanze e le eventuali disfunzioni registrate nell'esecuzione dei controlli;

Inoltre, in attuazione dell'art. 10) del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, l'art. 4 p. 1 del suindicato D.M. è istituita la "Banca dati nazionale degli operatori del settore ortofrutticolo" (BDNOO) che è messa a disposizione dell'Agecontrol e delle Regioni in base a quanto previsto nel "Manuale operativo delle procedure", allegato allo stesso Decreto, ed alle disposizioni attuative emanate in proposito dall'AGEA.

La materia dei controlli e della vigilanza sui prodotti agroalimentari costituisce uno degli elementi importanti dell'agire regionale nel settore agricolo, e ciò in quanto, attraverso le regole di comportamento degli operatori nei diversi sistemi, si consente di garantire e valorizzare ulteriormente le produzioni agricole ed agroalimentari di qualità assicurando chiarezza e trasparenza al consumatore finale.

Pertanto, con la presente deliberazione, si ritiene di poter proseguire nel nostro territorio l'attività di controllo sulla conformità alle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli, secondo le indicazioni di cui al suindicato manuale operativo delle procedure predisposto dalle competenti Autorità.

Ciò, al fine di creare le necessarie sinergie con il programma nazionale, approvato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, per una migliore valorizzazione dei prodotti in parola e a difesa degli interessi sia degli operatori che dei consumatori: in particolare il controllo sarà mirato alle produzioni destinate al consumo, ottenute dalle imprese agricole non associate alle organizzazioni di produttori, commercializzate nei punti vendita esistenti in ambito locale e oggetto di contrattazione nei principali mercati ortofrutticoli e alla produzione presenti nel territorio regionale, attraverso l'utilizzo della BDNOO necessaria all'estrazione di un campione da verificare.

Si precisa che l'attività in parola richiede una consistente disponibilità di mezzi e di persone nell'arco dell'intero anno, con dislocazioni territoriali ed in orari nei quali sono maggiormente concentrate le attività di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi, operazioni, quindi, alle quali, per loro natura e frequenza, la Regione non è in grado di far fronte con l'organizzazione e gli assetti propri. Si ritiene, pertanto, necessario individuare un soggetto che collabori all'espletamento pratico dei controlli di settore, nonché della gestione sia delle eventuali attività di rilevazione delle non conformità che della contestazione degli illeciti con la relativa notifica dei medesimi ai trasgressori.

Si propone, di demandare all'Unità di Progetto Tutela produzioni agroalimentari le funzioni di coordinamento, di programmazione e di gestione complessiva delle attività derivanti dalla normativa di attuazione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, mentre si reputa che per l'espletamento dei relativi controlli risulti utile fare riferimento a quanto disposto dalla Legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, che stabilisce che la Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare la collaborazione di enti, istituti e organismi di settore per lo svolgimento delle funzioni statali attribuite alla Regione relativamente alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune (PAC).

Al fine di rispondere a tale necessità operativa, si ritiene opportuno fare riferimento a quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29, che stabilisce che per le attività di verifica e controllo previste per la concessione di aiuti, agevolazioni o sussidi finanziari di competenza della Regione, o affidate alla medesima da disposizioni nazionali o comunitarie, la Giunta regionale può avvalersi dei servizi dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura.

Considerato che la collaborazione intrapresa con Veneto Agricoltura, nel precedente quinquennio di attività, ha consentito di ottemperare efficacemente alle prescrizioni normative riguardanti i controlli in materia, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5 della L.r. 3 dicembre 1998, n. 29 e dell'articolo 5 della L.r. 9 febbraio 2001, n. 5, si ritiene utile confermare l'incarico di collaborazione per la realizzazione del Programma di controlli 2013 mediante l'approvazione di uno schema di accordo di cui all'**Allegato A** del presente provvedimento.

L'Azienda regionale Veneto Agricoltura con nota del 05/08/2013 prot. n. 22633, ns prot. n. 335503, ha comunicato il costo riguardante l'ipotesi di accordo per lo svolgimento dell'attività in parola per un ammontare di Euro 50.000,00: costo che viene ritenuto congruo per la realizzazione e gestione di n. 232 controlli.

Poiché, Veneto Agricoltura, per lo svolgimento delle attività e dei servizi succitati, ritiene necessario avvalersi di competenze tecniche specialistiche, nella forma di incarichi esterni, ritenendo utile acquisire in proposito il contestuale preventivo assenso della Giunta regionale del Veneto, in relazione a quanto disposto dalla Dgr n. 1841/2011 modificata da ultimo con Dgr n. 907/2013, si precisa che è stato acquisito agli atti dalla competente U.P. Tutela produzioni agroalimentari il prospetto, inviato con nota PEC il 14/08/2013 prot. n. 23507 (ns. prot. 347485), riguardanti l'incarico di lavoro autonomo (art. 2222 Cod.Civ.), per 4 unità, della durata massima di un anno e per un costo complessivo di Euro 45.800,00 il cui costo è interamente finanziato dal progetto in parola, per mancanza della professionalità richiesta e per la carenza di organico necessario allo svolgimento dell'attività.

Per quanto concerne le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento dei controlli per il programma 2013, si ritiene di far fronte mediante le disponibilità provenienti dal capitolo di spesa n. 100292 (Codice SIOPE 1 05 03 1549) "Spese per l'attività di verifica e controllo per la concessione di agevolazioni finanziarie nel settore primario", di cui all'articolo 5 della L.r. 29/1998, dell'esercizio finanziario 2013.

Si propone di demandare al Dirigente Regionale dell' Unità di Progetto Tutela Produzioni agroalimentari l'adozione degli atti successivi e conseguenti all'attuazione del presente provvedimento mediante la definizione e stipula dell'apposita convenzione con Veneto Agricoltura.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

VISTO il Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO il reg. di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011, recante le modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 25 giugno 2009 riguardante le "Disposizioni nazionali in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane";

VISTO il Decreto Legislativo 10 dicembre 2002, n. 306 "Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001" relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'articolo 3 della legge 1 marzo 2002, n. 39 e succ. mod. ed integr.;

VISTA la Legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione" (legge finanziaria 2001) e, in particolare l'articolo 5 "Attività di verifica e controllo per la concessione di agevolazioni finanziarie nel settore primario";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 907 del 18/06/2013 "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011, art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 del 8 novembre 2011, DGR 769 del 2 maggio 2012 e DGR 2563 del 11 dicembre 2012. Determinazioni.";

CONSIDERATO il costo indicato alla Regione dall'Azienda regionale Veneto Agricoltura, con nota del 05/08/2013 prot. n. 22633, per lo svolgimento delle summenzionate attività di collaborazione;

VISTE le delibere della Giunta Regionale del 28 settembre 2010 n. 2298 "Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di Progetto. Previsione di aree di coordinamento operativo. Artt. 13,14,17 e 18 della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1.", n. 2299 "Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove Direzioni Regionali e Unità di Progetto. Artt. 13,14,17 della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1" e n.2361 "Adempimenti di cui all'art. 15 della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1. Individuazione dei Servizi, Unità complesse e Unità periferiche nell'ambito delle Strutture regionali e contestuale nomina dei Dirigenti responsabili." nelle quali la relativa competenza dei procedimenti in materia di controlli regionali sulla conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi dell'ex Direzione Produzioni Agroalimentari viene assegnata all'Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari;

RITENUTO di dover procedere all'attivazione delle procedure d'individuazione del contraente e di impegno della spesa relativamente alle attività di controllo sulla conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi;

RITENUTO pertanto di approvare il Piano regionale 2013 per i controlli sulla conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi;

delibera

1. di approvare - ai termini dell'art. 3-bis, comma 2, del Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 25 giugno 2009 "Disposizioni nazionali in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane"- lo schema di Accordo di collaborazione per lo svolgimento del Programma regionale 2013 dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, in ottemperanza alle vigenti disposizioni comunitarie in materia (reg. CE n. 1234/2007 e Reg. di esecuzione UE n. 543/2011 e succ. mod. e int.) ed alle altre disposizioni nazionali di cui al Decreto Legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, **Allegato A** al presente provvedimento, riguardante l'esecuzione di duecentotrentadue controlli in loco presso gli operatori della filiera in parola;

2. di prevedere che il campionamento dei controlli, di cui al suindicato p. 1, afferenti al Programma 2013 è effettuato in conformità al manuale e alle disposizioni attuative emanate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), attraverso il sistema informatizzato del SIAN riguardante la Banca dati BDNOO di cui all'art. 4, comma 1 del D.M. 25 giugno 2009;

3. di stabilire che spettano all'Unità di Progetto Tutela Produzioni agroalimentari le funzioni di programmazione e di coordinamento delle attività derivanti dalla normativa di attuazione sui controlli di conformità alle norme di

commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli di cui al p. 1 della presente deliberazione;

4. di affidare, per le motivazioni ed argomentazioni esposte in premessa, la realizzazione delle attività di cui al suindicato p. 1 della presente deliberazione all' Azienda regionale per i settori Agricolo, Forestale e Agro-Alimentare - Veneto Agricoltura, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5 della L.R. 3 dicembre 1998, n. 29 e dell'articolo 5 della L.R. 9 febbraio 2001, n. 5;

5. di concedere a Veneto Agricoltura l'assenso preventivo, come da direttive impartite con deliberazione di Giunta regionale n. 1841/2011, modificata da ultimo con Dgr n. 907 del 18 giugno 2013, per l'acquisizione delle competenze tecniche specialistiche necessarie alla riuscita delle attività previste dall'Accordo di cui al p. 1, nella forma di incarichi esterni, come indicato dall'Azienda medesima nel prospetto di cui alla nota PEC del 14/08/2013 prot. n. 23507, depositata agli atti della competente Struttura regionale col prot. n. 347485, riguardanti l'incarico di lavoro autonomo (art. 2222 Cod.Civ.), per 4 unità, della durata massima di un anno e per un costo complessivo di Euro 45.800,00 il cui costo è interamente finanziato dal progetto in parola, per mancanza della professionalità richiesta e per la carenza di organico necessario allo svolgimento dell'attività;

6. di dare atto che le spese da sostenere per le assunzioni autorizzate di cui al p. 5 del presente atto risultano compatibili con il risparmio del 20% degli oneri finanziari di cui all'art. 20 della legge regionale n. 47 del 21/12/2012;

7. di demandare al Dirigente regionale della U. P. Tutela Produzioni Agroalimentari la definizione e la stipula dell'apposito accordo con l'Ente individuato al p.3, nonché l'adozione degli atti successivi e conseguenti all'attuazione del presente provvedimento, nonché le eventuali modifiche che si rendessero necessarie per la migliore attuazione del Programma di attività 2013;

8. di impegnare, ai fini della copertura dei costi inerenti l'attuazione dell'Accordo, di cui al punto 1 della presente deliberazione, la somma complessiva di Euro 50.000,00 a carico dell'UPB U0046, capitolo 100292 (Codice SIOPE 1 05 03 1549) "Spese per l'attività di verifica e controllo per la concessione di agevolazioni finanziarie nel settore primario (art. 5, L.R. 3 dicembre 1998, n. 29)", che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33;

11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1979 del 28 ottobre 2013 pag. 1/9

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO REGIONALI SULLA CONFORMITA' ALLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE APPLICABILI NEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. ___ DEL _____, ED IN ATTUAZIONE DELL'ART. 5 DELLA L. R. N. 5/2001.-------

---

I signori:----------

- _____ nato a _____ (__) il_____, il quale agisce in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, nella sua qualità di Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Tutela produzioni agroalimentari, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;----------

- _____, nato a _____(__) il _____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di _____dell' Azienda regionale per i Settori Agricolo, Forestale e Agroalimentare "Veneto Agricoltura", (in seguito denominata "Azienda"), con sede in Legnaro (PD), Agripolis – Viale dell'Università n. 14, codice fiscale 92121320284;----------

----------PREMESSO CHE----------

il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011, disciplinano le modalità di applicazione degli interventi nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati.----------

Con il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 25 giugno 2009, sono state definite le "Disposizioni nazionali in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane". Le Regioni, ai termini dell'art. 3-bis p. 2 del succitato D.M. ed ai sensi del comma 1-ter dell'art. 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, possono svolgere ulteriori controlli di conformità, secondo modalità e termini dalle stesse stabiliti, avvalendosi della

banca dati nazionale e in conformità al manuale e alle disposizioni attuative emanate dall'Agea, fornendo apposita comunicazione all'autorità di coordinamento ed al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Pertanto, gli operatori che detengono i suindicati prodotti possono esporli per la vendita, metterli in vendita, venderli, consegnarli o altrimenti commercializzarli all'interno della Comunità, soltanto se gli stessi presentano i requisiti di conformità alle regole previste per le singole specie ortofrutticole considerate.--------

Al fine di eliminare dal mercato i prodotti ortofrutticoli di qualità insoddisfacente, di adeguare la produzione alle esigenze dei consumatori e di agevolare le relazioni commerciali fondate sulla concorrenza leale, contribuendo a migliorare la redditività della produzione la Giunta Regionale del Veneto ha deciso con deliberazione n. _____ del _____ di svolgere un programma di controlli supplementari per l'anno 2013 attraverso l'individuazione di un campione regionale di operatori, sulla base di un'analisi del rischio, secondo le disposizioni e le procedure degli artt. 11 e 18 del Reg. di esecuzione (UE) n. 543/2011, nonché del manuale operativo delle procedure allegato al D.M. 25/06/2009 e delle altre disposizioni attuative emanate dall'AGEA.----------

In proposito si deve tenere conto delle innovazioni procedimentali introdotte con la legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)", che all'articolo 5 prevede in particolare che la Giunta regionale possa utilizzare la collaborazione di enti, istituti e organismi di settore per lo svolgimento delle funzioni statali attribuite alla Regione relativamente alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune, nonché delle funzioni per cui l'AGEA, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, può avvalersi di uffici regionali.------

Riferimenti normativi:----------

– regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);----------

– regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011, recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati.----------

– decreto ministeriale 25 giugno 2009 "Disposizioni nazionali in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane";----------

– deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. _____ del _____ "Controlli regionali sulla conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi. Approvazione Programma attività 2013. Reg. UE nn. 1234/2007 e 543/2011 - DM 25/06/2009 – LR n. 5/2001, art. 5."----------

Tutto ciò premesso le parti convengono e accordano quanto segue:----------

Art. 1 Incarico di cooperazione----------

La presente convenzione (in attuazione del p. 1 della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. _____ del _____ e in "Attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5. Approvazione programma di attività e avvio procedure acquisizione servizi"), disciplina i rapporti di cooperazione fra la Regione del Veneto – U. P. Tutela produzioni agroalimentari e l'Azienda.----------

--- 2. La Regione relativamente al procedimento di controllo degli operatori che espongono per la vendita, mettono in vendita, vendono, consegnano o altrimenti commercializzano all'interno della Comunità i prodotti ortofrutticoli freschi di cui all'Allegato I parte IX del reg. (CE) n. 1234/2007 e succ. mod. e int., incarica l'Azienda dello svolgimento delle seguenti attività:----------

a) di controllo in loco presso i punti vendita con verifica della conformità alle norme di qualità sui prodotti ortofrutticoli freschi in ottemperanza alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali esistenti in materia, oltre alla gestione delle eventuali attività di rilevazione delle non conformità, degli illeciti, della loro contestazione, nonché della relativa notifica agli interessati;----------

b) di implementazione delle risultanze dei controlli di cui alla suindicata lettera a) nella "Banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli" (art. 4, p.1 del DM 25 giugno 2009).----------

3. Eventuali disposizioni normative, di modifica delle fasi procedimentali affidate, entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, devono intendersi come automaticamente recepite nella convenzione, salvo ciò non comporti un eccessivo aggravio dei costi nel qual caso si provvederà d'intesa alla revisione di quanto previsto al successivo art. 8.----------

Art. 2 Elementi integrativi----------

1. Per le attività indicate all'articolo 1 del presente accordo, l'Azienda (fatti salvi i successivi

aggiornamenti) s'impegna ad espletare fra l'altro le seguenti funzioni:----------

- istruttoria ed esecuzione delle verifiche richieste in osservanza delle procedure di controllo previste dal "Manuale operativo delle procedure" allegato al Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 giugno 2009 e succ. mod. e int., ed alle disposizioni attuative emanate in proposito dall'AGEA e dalla Regione;----------

- presentazione della relazione finale dell'attività svolta e della corretta tenuta e archiviazione nelle forme di legge di tutta la documentazione riguardante il Programma dei controlli, ovvero l'eventuale consegna della stessa, dopo la conclusione dell'attività convenzionata;----------

- fornitura su supporto informatico dei dati relativi alle sopraelencate funzioni ed assicurazione sulle ulteriori eventuali forme di raccordo fra i contraenti ed i soggetti terzi coinvolti;----------

2. Eventuali disposizioni comunitarie, nazionali e regionali di aggiornamento delle tipologie e fasi procedimentali suscettibili di modifica dell'affidamento sono tempestivamente comunicate all'Azienda e comportano l'aggiornamento delle funzioni succitate.----------

Art. 3 Requisiti dell'Azienda----------

1. L'Azienda deve avvalersi di personale tecnico provvisto di specifici titoli abilitativi per l'incarico assegnato, dipendente dallo stesso, sia esso a tempo indeterminato oppure soggetto ad altra forma di rapporto di lavoro, ma del quale l'Azienda è in ogni caso responsabile per l'opera che lo stesso svolge per conto della Regione Veneto.----------

2. L'Azienda, potrà avvalersi altresì di tecnici libero - professionisti abilitati, iscritti ai previsti ordini o collegi professionali.----------

Per svolgere le attività tecniche e amministrative previste nel presente accordo sia il personale dipendente sia i tecnici libero - professionisti devono possedere i requisiti indicati dalle disposizioni attuative regolamentari emanate dall'AGEA o dalla Regione.----------

3. L'avvalimento del suindicato personale, da parte dell'Azienda, deve garantire il rispetto del requisito di imparzialità e in particolare l'assenza di legami di rapporto professionale, economico e di consulenza, anche indiretto, con gli operatori soggetti al controllo de quo.----------

4. Contestualmente all'avvio dell'attività di competenza, l'Azienda comunica alla Regione, fatti salvi successivi aggiornamenti, i nominativi e le relative schede riguardanti il personale cui è affidata l'esecuzione

degli adempimenti procedimentali sopra richiamati. ----------

Art. 4 Controllo e vigilanza----------

1. La Regione definito il programma di detti controlli esercita le funzioni di vigilanza sull'attività svolta dall'Azienda controllando per il Programma considerato dalla presente convenzione almeno il 5% delle pratiche istruite/trattate. Le verifiche sono espletate in tempi e con modalità tali da non compromettere l'operatività dell' Azienda, ovvero recare disagi all'utenza.----------

2. L' Azienda s'impegna a svolgere l'attività in parola nei tempi indicati dal presente Accordo e, inoltre, a collaborare per gli aspetti concernenti le attività di verifica e/o di richiesta di informazioni o documenti della banca dati nazionale degli operatori del SIAN.----------

3. Ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza da parte della Regione, l'Azienda - assunte le pratiche - consente l'accesso e la verifica della documentazione detenuta presso la propria sede.----------

Art. 5 Responsabilità e sanzioni----------

1. L'Azienda risponde sotto il profilo amministrativo, civile e penale della regolarità e legittimità del proprio operato.----------

2. Le contestazioni circa la legittimità e regolarità dell'operato devono essere accompagnate, nei casi sanabili, da apposita diffida.----------

3. Al di fuori dei casi sanabili di cui al comma precedente, ove per fatto imputabile all' Azienda il procedimento non possa essere concluso o il provvedimento conclusivo sia viziato, ovvero l' Azienda abbia violato le prescrizioni dell' Accordo, la Regione attiva le necessarie azioni di rivalsa.----------

4. Qualora la Regione sia condannata al pagamento di somme di denaro o a qualunque altra forma di risarcimento in conseguenza di inadempimenti da parte dell'Azienda, la Regione provvede a rivalersi nelle forme legali previste, salva l'ulteriore rivalsa fino a concorrenza dell'onere sopportato.----------

5. In caso di gravi violazioni di legge o per gravi e/o ripetute inosservanze dell' Accordo, nonché delle prescrizioni e degli obblighi posti dalla Regione, il presente rapporto contrattuale è da ritenersi risolto.--------

6. E' compito della Regione definire, con i provvedimenti di revoca e di sospensione del presente rapporto, le modalità per assicurare nei confronti del soggetto interessato il regolare svolgimento del procedimento ove la pendenza dei termini lo consenta.----------

7. La Regione provvede a dichiarare la decadenza della collaborazione:----------

a) quando sia accertato il venire meno dei requisiti per l'attuazione dell'incarico;----------

b) in caso di grave mal funzionamento del servizio, che rechi pregiudizio agli utenti;----------
c) in caso di grave inadempimento degli obblighi di collaborazione all'attività di vigilanza della Regione.-----

8. In tali casi all'Azienda sarà liquidata unicamente la somma corrispondente all'attività legittimamente svolta in conformità al presente Accordo.----------

Art. 6 Ubicazione delle sedi del soggetto attuatore----------

1. L'Azienda ha collocata la propria sede legale e operativa in Legnaro (PD)- Agripolis- Viale dell'Università n. 14.----------

2. L'Azienda opera sul territorio regionale, presso altre strutture per le quali dà notizia alla competente Unità di Progetto Tutela produzioni agroalimentari, dell'effettivo inizio delle attività definita nell'Accordo, dell' ubicazione delle sedi operative, nonché dei nominativi dei referenti individuati.----------

3. Le variazioni relative all'ubicazione delle sedi e ai soggetti responsabili sia del procedimento che dei controlli devono essere immediatamente comunicate alla Regione e non possono in alcun caso comportare ritardi nel procedimento o disagi all'utenza.----------

Art. 7 Protocollazione e custodia delle pratiche----------

1. L'Azienda si dota di un apposito sistema di protocollazione e archiviazione delle pratiche, conforme ai sistemi vigenti, assicurando la custodia delle stesse nonché della documentazione consegnata dalla Regione in condizioni di massima riservatezza e sicurezza.----------

2. Il protocollo deve comunque rispondere ai seguenti requisiti: numerazione progressiva; data di protocollazione in entrata e in uscita; mittente o destinatario; oggetto.----------

3. La trattazione dei dati deve essere effettuata in osservanza della normativa vigente, in particolare nel rispetto della normativa sulla "privacy".----------

Art. 8 Svolgimento delle attività richieste e diritto di accesso----------

1. L'attività di collaborazione suindicata è effettuata nell'osservanza delle specifiche disposizioni regolanti i singoli procedimenti e, compatibilmente con la natura del rapporto, nell'osservanza della disciplina generale sul procedimento amministrativo.----------

2. Il numero di controlli stabilito che dovranno essere svolti dall'Azienda è di 232 (duecentotrentadue).-------

3. Il SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) assicura la fornitura delle liste di controllo relative

all'esecuzione del programma per il periodo considerato, attraverso la messa a disposizione nel sistema BDNOO del un campione di punti vendita, nella misura adeguata al normale svolgimento dell'attività.---------

4. Del pari, la Regione assicura ogni utile collaborazione di raccordo con l'Agea ed il Ministero competente per il raggiungimento degli obiettivi previsti.----------

5. A conclusione dell'attività l'Azienda redige una relazione finale, attestante gli esiti del lavoro svolto, che trasmette alla Regione.----------

6. Il responsabile dell'Azienda sottoscrive la suindicata relazione.----------

Art. 9 Costi dell'attività----------

Per le attività previste dal presente Accordo sono fissati il seguente importo:----------

- per lo svolgimento di ogni singolo controllo in loco presso il punto di commercializzazione dei diversi operatori è riconosciuto un costo forfetario di € 215,51 (duecentoquindici/51) onnicomprensivo delle spese generali e amministrative inerenti l'organizzazione e la gestione dei controlli stessi.----------

Art. 10 Pagamenti----------

1. Nell'ambito della assegnazione complessiva di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____ i pagamenti sono effettuati secondo le seguenti modalità:----------

a) un acconto del 15% sul costo riguardante il Programma dei controlli di cui all'art. 8, p. 2 del presente Accordo, su richiesta scritta da parte dell'Azienda previa fornitura del "Piano dei controlli richiesti" con la pianificazione degli stessi a seguito dell'estrazione informatica del campione dal sistema SIAN-BNDOO;----

b) un successivo acconto del 35% alla consegna delle risultanze dei controlli riguardanti almeno la metà del campione del programma di lavoro assegnato;----------

c) il saldo entro 60 giorni dal completamento dell'attività - previa presentazione di regolare documentazione (verbali di controllo, e relazione finale) comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività svolta dall'Azienda.----------

2. La liquidazione, a saldo, sarà effettuata in relazione ai controlli effettivamente svolti come previsto dall'Accordo. L'importo complessivo del costo non potrà comunque eccedere il limite massimo delle risorse regionali rese disponibili a tale scopo ammontanti ad € =50.000= (cinquantamila/00) impegnate con la succitata Dgr.----------

3. I pagamenti di cui sopra sono disposti tramite mandato di pagamento presso la Tesoreria regionale. Sarà

cura dell'Azienda indicare le modalità di esecuzione del mandato.----------

Art. 11 Decorrenza dell' Accordo----------

1. Il presente Accordo è operativo, in conformità con quanto disposto dalla Regione, a decorrere dal giorno successivo alla sottoscrizione dello stesso.----------

Art. 12 Durata dell'Accordo. Revoca----------

L'Accordo ha durata di anni 1 (uno).----------

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, potrà essere concordato, tra le parti, la proroga di tale convenzione per un periodo da stabilire.----------

3. La Regione si riserva la facoltà di revocare, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico e salvo indennizzo, l'attività di cui il presente atto.----------

Art. 13 Arbitrato----------

Eventuali controversie inerenti il presente Accordo sono rimesse ad un collegio arbitrale composto di tre membri: un membro è nominato dalla Regione, uno dall'Azienda e il terzo membro è individuato d'intesa fra le parti, ovvero, in carenza di accordo, da parte del presidente della Corte d'appello di Venezia. Il Collegio arbitrale giudica secondo le norme del diritto.----------

Art. 14 Disposizioni finali----------

Viene convenuto tra le parti che le spese inerenti la stipula del presente Accordo come quelle relative a eventuali ulteriori oneri riguardo alla stessa sono a carico dell'Azienda.----------

L'Accordo non è soggetta all'imposta di registro, ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.----------

Il presente Accordo, dattiloscritta in n. __ fogli, è composta di n. 14 articoli.----------

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell' art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell' art. 1 comma 1 lett. q-bis) del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, ovvero con firma elettronica qualificata.----------

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione.----------

PER LA REGIONE PER L'AZIENDA

_____ _____

ALLEGATOA alla Dgr n. 1979 del 28 ottobre 2013

Ai fini e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole richiamate all'articolo 4 "Controllo e vigilanza", all'art. 5 "Responsabilità e sanzioni", all'art. 8 "Svolgimento delle attività affidate e diritto di accesso", all'art. 12 "Durata della convenzione. Revoca", all'art. 13 "Controversie" e all'art. 14 "Disposizioni finali".----------

PER LA REGIONE PER L'AZIENDA

_____ _____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1981 del 28 ottobre 2013

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Rilascio dell'accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio per persone con disabilità "Il Diamante" ubicata in Rovigo Via Bramante 7 - Società Cooperativa Sociale "L'Ora del Bradipo" con sede in Rovigo Via Badaloni 86 (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio per persone con disabilità in oggetto identificata, ed individua il soggetto gestore della stessa.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge n. 22 del 16 agosto 2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002.

Con DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla L.R. n. 22/2002, individuando, fra l'altro i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, e successivamente con DGR n. 2067 del 3 luglio 2007 ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, la Comunità Alloggio per persone con disabilità "Il Diamante" ubicata in Rovigo Via Bramante 7 gestita dall'Associazione di Volontariato "Gruppo Città senza Barriere" con sede in Boara Polesine RO Piazza Polesani nel Mondo 3/A, è stata autorizzata all'esercizio con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 287 del 20 ottobre 2008 e accreditata con DGR n. 2089 del 7 luglio 2009 per una capacità ricettiva di 10 posti letto.

Stante la durata triennale dell'accreditamento rilasciato, con nota acquisita agli atti dalla Direzione Regionale Servizi Sociali al prot. 17641 del 18 gennaio 2012 è stata formulata relativa istanza di rinnovo. A riscontro della quale, con nota emessa al prot. 132640 del 20 marzo 2012 è stata incaricata l'Agenzia Regionale Socio Sanitaria - A.R.S.S. alla verifica di parte terza per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento. L'A.R.S.S. a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) - individuando i componenti tra gli iscritti al Registro dei Valutatori per l'accreditamento istituzionale approvato *giusta* Decreto del Commissario Straordinario A.R.S.S. n. 10 del 12 ottobre 2010 - ed in esito al sopralluogo svolto il 5 giugno 2012 dal precitato gruppo, ha trasmesso alla Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota acquisita al prot. 291824 del 25 giugno 2012 la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Parallelamente è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda Ulss 18 di Rovigo, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 107 del 24 maggio 2011, e successivo Decreto n. 347 del 17 ottobre 2012.

In data 1 luglio 2013 la gestione della Comunità Alloggio è stata trasferita alla Società Cooperativa Sociale "L'Ora del Bradipo" con sede in Rovigo Via Badaloni 86, al fine di rendere la gestione medesima rispondente alla vigente normativa in materia di associazione di volontariato ex L.R. n. 40/93 e di provvedimenti autorizzativi ex L.R. n. 22/2002.

Considerato che nella suddetta Società Cooperativa è confluito il personale alle dipendenze dell'Associazione di Volontariato "Gruppo Città senza Barriere" e che la sede di erogazione del servizio è rimasta invariata per effetto dell'accordo a titolo non oneroso di affidamento della gestione e degli operatori sottoscritto in data 28 maggio 2013, con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 294 del 6 agosto 2013 è stata rinnovata l'autorizzazione all'esercizio della Comunità Alloggio in capo al nuovo ente gestore, cui pertanto sarà ascritta la titolarità dell'odierno provvedimento.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L.R. n. 22/2002, con l'odierno provvedimento si ritiene di proporre l'accreditamento della Comunità Alloggio per una capacità ricettiva di 10 posti,

assegnando la titolarità del provvedimento al nuovo ente gestore.

Come prescritto dall'art. 19 della L.R. n. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale dalla pubblicazione dell'odierno provvedimento e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì che, in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto il 9 gennaio 2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n. 537 del 3 aprile 2012, l'Azienda Ulss 18 di Rovigo acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della L.R. n. 22/2002, comunicando alla Direzione Regionale Servizi sociali eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- VISTA la L.R. n. 22 del 16 agosto 2002;

- VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004;

- VISTA la DGR n. 84 del 16 gennaio 2007;

- VISTA la DGR n. 2067 del 3 luglio 2007;

- VISTA la DGR n. 2089 del 7 luglio 2009;

- VISTO il DDR Servizi Sociali n. 294 del 6 agosto 2013;

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 22/2002, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, la Comunità Alloggio per persone con disabilità "Il Diamante" ubicata in Rovigo Via Bramante 7 e gestita dalla Società Cooperativa Sociale "L'Ora del Bradipo" con sede in Rovigo Via Badaloni 86 per una capacità ricettiva di 10 posti;

2. di dare atto che nelle more del procedimento di rinnovo dell'accreditamento rilasciato con DGR n. 2089 del 7 settembre 2009, la Comunità Alloggio ha fornito servizi per il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesse alla continuità del servizio e che con decorrenza 1 luglio 2013 la gestione della stessa è stata trasferita dall'Associazione di volontariato "Gruppo Città senza Barriere" alla Società Cooperativa indicata al primo punto del deliberato dell'odierno provvedimento;

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accreditamento è verificato con periodicità triennale dall'accertamento tecnico degli stessi e che al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/2002 l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Regionale Servizi Sociali;

6. di stabilire che l'Azienda Ulss 18 di Verona acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della L.R. n. 22/2002, comunicando alla Direzione Regionale Servizi sociali eventuali esiti interdittivi;

7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda Ulss 18 di Rovigo, al Comune di Rovigo, e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 18 di Rovigo, rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato

rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1982 del 28 ottobre 2013

autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della DGR n. 757 dell'11 Marzo 2005 esecutiva dell'articolo 45, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46. Centro Servizi per Anziani "A.M. Bonora" di Camposampiero (PD).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento rilascia l'autorizzazione regionale all'Ente richiedente in oggetto identificato, in quanto rientra nelle ipotesi previste dalle norme regionali.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

La Regione Veneto, con Legge Regionale n. 46 del 9.9.1999, all'art. 45, comma 1, ha stabilito che le Istituzioni Pubbliche Assistenza e Beneficenza possano *"...utilizzare il proprio patrimonio immobiliare disponibile"* e successivamente con provvedimento della Giunta Regionale n. 757 del 11.3.2005, sono state fornite specifiche indicazioni sulle modalità di esecuzione del ricordato disposto normativo, con particolare riferimento alle procedure di rilascio dell'autorizzazione regionale alla alienazione.

Di seguito, con DGR n. 2307 del 9.8.2005, la Giunta Regionale ha stabilito i criteri per l'accoglimento delle istanze di alienazione del patrimonio disponibile presentate dalle Ipab, criteri parzialmente integrati e modificati con successiva DGR n. 455 del 28.2.2006.

In virtù di tali provvedimenti, l'Ipab Centro Servizi per Anziani "A.M. Bonora" di Camposampiero (PD), con nota prot. n. 4584/SG del 14 novembre 2012 chiede l'autorizzazione ad alienare l'unità immobiliare composta da 9 mini-appartamenti siti in Camposampiero, Via Montegrappa 28, foglio 10 mapp. 217 sub. 7-8-9-10-11-13-14-15, foglio 10 mapp. 217 sub. 12 e foglio 10 mapp. 217 sub. 5-6 B.C.N.C. a tutti i subalterni, del complessivo valore di perizia di stima giurata a firma del geom. Cusin di euro 334.500,00. La vendita ha lo scopo di acquistare un'area limitrofa alla casa di riposo denominata "Villa San Francesco", attualmente di proprietà del Comune di Camposampiero, per farne "ospedale di comunità", tipologia definita nella L.R. 23/2012.

Su disposizione delle DGR n. 455/2006 e n. 3476/2007, la Commissione tecnica si è riunita nella seduta del 10 settembre 2013 ed ha ritenuto la proposta dell'ente in linea con il criterio lettera A) stabilito dalla deliberazione regionale n. 2307/2005, esprimendo quindi parere favorevole.

Il relatore, quindi, propone di prendere atto delle risultanze dei lavori della predetta Commissione, come registrate nel verbale della seduta sopra indicata, che vengono per completezza riportate in estratto nell'**Allegato A**, parte integrante della presente delibera, e di approvare l'istanza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

- VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;

- VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

- VISTO l'art. 45 comma 1 Legge Regionale 9 settembre 1999 n. 46;

- VISTA la DGR n. 757 del 11 marzo 2005;

- VISTA la DGR n. 2307 del 9 agosto 2005;

- VISTA la DGR n. 455 del 28 febbraio 2006;

- VISTE le motivazioni e le conseguenti risultanze del verbale (qui richiamato espressamente anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3° dell'articolo 3 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, documento disponibile presso la Direzione Regionale per i

Servizi Sociali) della Commissione tecnica regionale nella seduta del 10 settembre 2013, che vengono sintetizzate nell'**Allegato A**;

delibera

1. di approvare l'alienazione patrimoniale richiesta dall'Ipab Centro Servizi per Anziani "A.M. Bonora" di Camposampiero (PD), come indicato nell'**Allegato A**;

2. di rammentare che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della notifica dell'atto ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione.

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5. di incaricare la Direzione regionale per i Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1982 del 28 ottobre 2013

Num. progr. *ex* verbale	Ente	Località	Criterio di alienazione *ex* DGR 2307/2005	note
6	IPAB CENTRO SERVIZI PER ANZIANI "A.M. BONORA"	CAMPOSAMPIERO (PD)	lettere A)	Richiesta inviata con nota prot. n. 4584/SG del 14 novembre 2012 chiedendo l'autorizzazione ad alienare l'unità immobiliare composta da 9 mini-appartamenti siti in Camposampiero, Via Montegrappa 28, foglio 10 mapp. 217 sub. 7-8-9-10-11-13-14-15, foglio 10 mapp. 217 sub. 12 e foglio 10 mapp. 217 sub. 5-6 B.C.N.C. a tutti i subalterni, del complessivo valore di perizia di stima giurata a firma del geom. Cusin di euro 334.500,00. La vendita ha lo scopo di acquistare un'area limitrofa alla casa di riposo denominata "Villa San Francesco", attualmente di proprietà del Comune di Camposampiero, per farne "ospedale di comunità", tipologia definita nella L.R. 23/2012. La Commissione Regionale ritiene che la proposta dell'ente sia in linea con il caso di cui alla lettera A) della DGR n. 2307 del 9 agosto 2005.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1983 del 28 ottobre 2013

autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della DGR n. 757 dell'11 Marzo 2005 esecutiva dell'articolo 45, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46. Istituto "Luigi Configliachi" per i Minorati della Vista di Padova.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento rilascia l'autorizzazione regionale all'Ente richiedente in oggetto identificato, in quanto rientra nelle ipotesi previste dalle norme regionali.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

La Regione Veneto, con Legge Regionale n. 46 del 9.9.1999, all'art. 45, comma 1, ha stabilito che le Istituzioni Pubbliche Assistenza e Beneficenza possano *"...utilizzare il proprio patrimonio immobiliare disponibile"* e successivamente con provvedimento della Giunta Regionale n. 757 del 11.3.2005, sono state fornite specifiche indicazioni sulle modalità di esecuzione del ricordato disposto normativo, con particolare riferimento alle procedure di rilascio dell'autorizzazione regionale alla alienazione.

Di seguito, con DGR n. 2307 del 9.8.2005, la Giunta Regionale ha stabilito i criteri per l'accoglimento delle istanze di alienazione del patrimonio disponibile presentate dalle Ipab, criteri parzialmente integrati e modificati con successiva DGR n. 455 del 28.2.2006.

In virtù di tali provvedimenti, l'Ipab Istituto "Luigi Configliachi" per i Minorati della Vista di Padova, con nota prot. n. 6672 del 21 luglio 2013 relativa alla ripartizione dei proventi, integra le richieste di alienazione avanzate in precedenza con nota n. 5753 del 19 giugno 2012 ed integrazioni e nota n. 10633 del 10 dicembre 2012. I cespiti oggetto di alienazione consistono in un terreno sito nel Comune di Piove di Sacco (PD), foglio 34 mapp. 18 e 20, del valore stimato di euro 21.000,00, ed edifici siti in Via G. Reni a Padova 96, foglio A/14 mapp. 1-437 sub. 2.

Su disposizione delle DGR n. 455/2006 e n. 3476/2007, la Commissione tecnica si è riunita nella seduta del 10 settembre 2013 e, verificata la corrispondenza con i criteri lettere A) e B) stabiliti dalle deliberazioni regionali n. 2307/2005 e n. 455/2006, esprime parere favorevole.

Il relatore, quindi, propone di prendere atto delle risultanze dei lavori della predetta Commissione, come registrate nel verbale della seduta sopra indicata, che vengono per completezza riportate in estratto nell'**Allegato A**, parte integrante della presente delibera, e di approvare l'istanza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

- VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;

- VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

- VISTO l'art. 45 comma 1 Legge Regionale 9 settembre 1999 n. 46;

- VISTA la DGR n. 757 del 11 marzo 2005;

- VISTA la DGR n. 2307 del 9 agosto 2005;

- VISTA la DGR n. 455 del 28 febbraio 2006;

- VISTE le motivazioni e le conseguenti risultanze del verbale (qui richiamato espressamente anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3° dell'articolo 3 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, documento disponibile presso la Direzione Regionale per i Servizi Sociali) della Commissione tecnica regionale nella seduta del 10 settembre 2013, che vengono sintetizzate nell'**Allegato A**;

delibera

1. di approvare l'alienazione patrimoniale richiesta dall'Ipab Istituto "Luigi Configliachi" per i Minorati della Vista di Padova, come indicato nell'**Allegato A**;

2. di rammentare che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della notifica dell'atto ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5. di incaricare la Direzione regionale per i Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1983 del 28 ottobre 2013

Num. progr. *ex* verbale	Ente	Località	Criterio di alienazione *ex* DGR 2307/2005	note
2	IPAB ISTITUTO "LUIGI CONFIGLIACHI" PER I MINORATI DELLA VISTA	PADOVA	lettere A) e B)	Riesame delle istanze di alienazione, nota n. 5753 del 19 giugno 2012 ed integrazioni e nota n. 10633 del 10 dicembre 2012, in occasione dell'integrazione trasmessa con nota prot. n. 6672 del 21 luglio 2013 relativa alla ripartizione dei proventi. I cespiti oggetto di alienazione consistono in un terreno sito nel Comune di Piove di Sacco (PD), foglio 34 mapp. 18 e 20, del valore stimato di euro 21.000,00, ed edifici siti in Via G. Reni a Padova 96, foglio A/14 mapp. 1-437 sub. 2. Verificata la corrispondenza con i criteri lettere A) e B) stabiliti dalle deliberazioni regionali n. 2307/2005 e n. 455/2006, la Commissione Regionale esprime parere favorevole.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1985 del 28 ottobre 2013

IPAB - "Centro Anziani" di Bussolengo (VR). Presa d'atto della situazione economico-gestionale, della mancata ricostituzione del Consiglio di Amministrazione e nomina di Commissario straordinario regionale. Articolo 3 della L.R. 16 agosto 2007, n. 23.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

l'Ipab viene commissariata poiché versa in una grave situazione di impasse istituzionale, non essendo possibile ricostituire nella sua interezza l'organo di governo, con un complessivo grave pregiudizio per la gestione dell'ente in un momento delicato per la sua vita istituzionale.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Con nota dell'11 Settembre 2013, ricevuta in Regione il 20 Settembre 2013, prot. 1014, il Presidente dell'Ipab "Centro Anziani" di Bussolengo (VR) comunicava le proprie "immediate e irrevocabili dimissioni" assieme ai due consiglieri 'superstiti', in seno al Consiglio di Amministrazione (gli altri due si erano già dimessi ad Aprile di quest'anno, mai surrogati con nuovi). Con ciò il Consiglio di Amministrazione oggi risulta azzerato e, dunque, l'Ipab è senza un organo di governo operativo. I dimissionari, firmatari della nota indicata, spiegano la propria decisione sulla base di alcuni gravi problematiche presenti nell'ente e per le quali non vedono una soluzione.

Si tratta anzitutto della questione riguardante l'esecuzione dell'Accordo di Programma, perfezionato con il decreto del Presidente regionale n. 71 del 20 Aprile 2009, che, fra l'altro, aveva stabilito il trasferimento a titolo oneroso dal Comune di Bussolengo all'Az. Ulss 22 della struttura adibita a casa di riposo e sita in via Ospedale e l'avvio delle varie attività finalizzate alla costruzione della nuova struttura per anziani, con la susseguente "intestazione della proprietà del nuovo edificio destinato ad Rsa all'Ipab Centro Anziani di Bussolengo" (fase H, dello schema di cui all'articolo 4 dell'Accordo medesimo).

Ulteriormente nella nota vengono presentate altre problematiche che affliggono l'Ipab in questione, qui sinteticamente riassumibili:

la mancanza di disponibilità di 10 posti letto già riconosciuti ma situati nella nuova struttura non ancora consegnata all'Ipab e dunque oggi non utilizzabili; la necessità improcrastinabile, dato il mancato trasferimento nella struttura nuova, di adeguare l'edificio più vecchio agli *standard* strutturali di cui all'ordinamento regionale, in particolare evidenziando per Ottobre 2013 il necessario inizio dei lavori di adeguamento e ristrutturazione, in relazione ai controlli operati dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona; la perdurante mancanza delle nomine da parte del Comune di Bussolengo dei due consiglieri che avevano presentate le loro dimissioni ad Aprile 2013.

Con nota 16 Settembre 2013 prot. 35522, peraltro ricevuta a mezzo PEC in data 27 settembre 2013 prot. n. 399952, il Sindaco di Bussolengo ha a sua volta scritto alla Regione esponendo i fatti e formulando una richiesta. L'Amministrazione comunale ha formalizzato ulteriori rilievi, più allarmanti, con riguardo la situazione dell'Ipab di Bussolengo, così riassumibili: la constatazione di come l'Ipab presenti un bilancio negativo, costituendo un potenziale di passività che si ripercuoterebbe sulle casse comunali; il fatto di ritenere non conforme all'interesse pubblico assegnare la proprietà della nuova Casa di Riposo "ad un Ente fragile come l'Ipab"; la valutazione del Sindaco sulla lettera di dimissioni del presidente dell'Ipab e dei due consiglieri 'superstiti' quale conferma dello stato di *deficit* della struttura e dell'incapacità del dimissionario Consiglio di Amministrazione di gestire il Centro Anziani.

Formulate queste considerazioni, la nota del Sindaco trae la conclusione che non "ha alcun senso logico procedere alla surroga dei membri del CdA in ordine ad un Ipab che deve essere posta in liquidazione" ed in coerenza chiede espressamente alla Regione di intervenire, anche ai sensi dell'articolo 72, comma 2, della legge regionale n. 6 del 1997, ai fini di "portare a normalità la situazione di fatto e di diritto, anche attraverso lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'Ipab".

Il nuovo Direttore dell'ente ha fatto a sua volta pervenire alla Direzione per i Servizi sociali una propria nota prot. 1038 del 25 settembre 2013 con la quale ha analizzato compiutamente la storia e la situazione dell'ente, confermando le notevoli criticità già espresse dagli altri soggetti coinvolti nella vicenda e tratteggiate più sopra. Ma aggiungendo alcuni particolari significativi.

In particolare, il direttore ha sottolineato come l'Ipab avesse ridotto al minimo, alla struttura oggi in uso, gli investimenti in manutenzione e miglioramenti o modifiche strutturali "vista l'evidente inutilità di sperperare denaro in prospettiva della nuova sede", concludendo che "l'assenza dell'organo politico non permette di attuare una gestione ordinaria e straordinaria adeguata", chiedendo alla Regione di intervenire con urgenza per concordare le azioni necessarie, menzionando pure come soluzione possibile il commissariamento dell'ente, "a tutela degli interessi dell'istituzione Ipab Centro Anziani e dei suoi ospiti e dipendenti".

Dall'analisi delle vicende appena narrate non rimane altro che prendere atto, oltre le problematiche oggi presenti nell'Ipab come in precedenza esposte, della fase di stallo venutasi a creare nell'organo di governo dell'Ipab. Va evidenziato, a questo proposito, che la situazione gestionale dell'Ente è di tutta evidenza assai grave poiché esso è privo di una guida sicura, in particolar modo in questo periodo delicato di transizione dalla vecchia struttura alla nuova struttura, e i vari passaggi economico−giuridici previsti dall'Accordo di Programma richiamato. Con il notevole rischio che nascano difficoltà od ostacoli che porterebbero a disagi per gli anziani ospiti e un aumento indefinibile dei costi all'Ipab.

Ulteriormente a tutto quanto esposto, va preso atto che lo stesso Ente e il Sindaco, quale soggetto deputato alle nomine del Consiglio di Amministrazione per statuto (e che ha manifestata la volontà di non procedere in tal senso), si sono rimessi, spontaneamente attraverso le note di cui sopra, alle soluzioni scelte rispettivamente dall'Amministrazione comunale e da quella regionale, al fine di fronteggiare la grave situazione in essere. Va da sé che, la Regione non possa che intervenire sulla base dell'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23, procedendo con il Commissariamento dell'ente stante l'urgenza di intervenire. Si ritiene pertanto fondatamente già attuata la cautela dell'assegnazione del termine di contraddittorio, poiché la situazione è definita nei suoi contorni.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene pertanto di nominare, con un compenso omnicomprensivo, a carico dell'Ipab, quantificato in euro millecinquecento al mese, quale Commissario straordinario regionale la dott.ssa Annalisa Bergozza nata a Malo il 28.05.1973, dotata della necessaria esperienza e competenza in materia di gestione e amministrazione di centri di servizio a carattere sociale, come da *curriculum vitae* reso disponibile presso la Struttura regionale competente.

Si propone, altresì di determinare l'incarico nella durata di dodici mesi dalla data del presente provvedimento, conferendolo allo scopo di, richiamato quanto indicato all'articolo 3 della l.r. 23/2007, assumere l'amministrazione dell'Ipab; accertarne l'esatta situazione finanziaria e patrimoniale; predisporre un adeguato programma per la gestione, secondo quanto disciplinato dalla normativa attualmente vigente in materia, finalizzato:

a) alla soluzione, concertata con tutti i partecipanti, delle problematiche riguardanti l'applicazione completa dell'Accordo di Programma perfezionato con il decreto del Presidente regionale n. 71 del 20 Aprile 2009;
b) alla salvaguardia dei servizi socio−sanitari erogati alle persone ospiti dell'Ente;
c) alla soluzione delle problematiche riguardanti la situazione economico−finanziaria (formulando, se necessario, un Piano di rientro) in essere anche in relazione all'entrata in vigore del nuovo sistema di contabilità delle Ipab di cui all'articolo 8 della l.r. 43 del 2012;

avviare i conseguenti interventi operativi, a seguito di intesa con la Direzione regionale per i Servizi Sociali, riferendo periodicamente per iscritto alla predetta Struttura regionale sullo stato degli adempimenti prescritti e redigendo una relazione finale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- vista la L. 17 luglio 1890, n. 6972;

- visto il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;

- visto l'art. 21 del D.lgs. 4 Maggio 2001, n. 207;

- visto l'art. 12 della L.R. del 15 dicembre 1982, n. 55 come modificato dall'art. 71 della L.R. 30 gennaio 1997, n.6;

- visto l'art. 3 della L.R. 16 agosto 2007, n. 23;

- preso atto dell'istruttoria d'ufficio;

delibera

1. di prendere atto della situazione di gravità in cui oggi versa l'Ipab "Centro Anziani" di Bussolengo (VR) come decritta in premessa, delle dimissioni del Consiglio di Amministrazione dell'ente nonché della volontà dell'Amministrazione comunale di non procedere a ricostituire il Consiglio nella sua interezza e della disponibilità manifestata a rimettersi alla volontà della

Regione per le iniziative ritenute necessarie;

2. di dichiarare sciolto il Consiglio di Amministrazione dell'Ipab, con riferimento ai cinque consiglieri dimissionari;

3. di nominare Commissario straordinario regionale la dott.ssa Annalisa Bergozza nata a Malo il 28.05.1973, dotata della necessaria esperienza e competenza in materia di gestione e amministrazione di centri di servizio a carattere sociale, come da *curriculum vitae* reso disponibile presso la Struttura regionale competente;

4. di conferire il mandato commissariale per la durata di dodici mesi dalla data del presente provvedimento, che si potrà concludere anche prima di detto termine in caso di anticipato conseguimento degli obiettivi della procedura di vigilanza. Detto mandato è conferito allo scopo di, richiamato quanto indicato all'articolo 3 della l.r. 23/2007, assumere l'amministrazione dell'Ipab; accertarne l'esatta situazione finanziaria e patrimoniale; predisporre un adeguato programma per la gestione, secondo quanto disciplinato dalla normativa attualmente vigente in materia, finalizzato:

a) alla soluzione, concertata con tutti i partecipanti, delle problematiche riguardanti l'applicazione completa dell'Accordo di Programma perfezionato con il decreto del Presidente regionale n. 71 del 20 Aprile 2009;
b) alla salvaguardia dei servizi socio−sanitari erogati alle persone ospiti dell'Ente;
c) alla soluzione delle problematiche riguardanti la situazione economico−finanziaria (formulando, se necessario, un Piano di rientro) in essere anche in relazione all'entrata in vigore del nuovo sistema di contabilità delle Ipab di cui all'articolo 8 della l.r. 43 del 2012;

5. avviare i conseguenti interventi operativi, a seguito di intesa con la Direzione regionale per i Servizi Sociali, riferendo periodicamente per iscritto alla predetta Struttura regionale sullo stato degli adempimenti prescritti e redigendo una relazione finale;

6. di stabilire in favore del Commissario un compenso omnicomprensivo, a carico dell'Ipab, quantificato in euro millecinquecento al mese;

7. di avvisare che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della presente delibera ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di incaricare la Direzione regionale per i Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;

10. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1991 del 28 ottobre 2013

Assemblea ordinaria della società Veneto Promozione S.c.p.A. del 31 ottobre 2013 alle ore 15.00.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Partecipazione all'assemblea ordinaria degli azionisti della Veneto Promozione S.c.p.A. che si terrà in seconda convocazione in data 31 ottobre 2013 alle ore 15.00 e avente all'ordine del giorno: l'approvazione dei verbali assembleari del 29 aprile e 9 maggio 2013, l'approvazione del Programma di attività 2013, la determinazione dei contributi dei soci ai sensi dell'art. 18 dello statuto e dell'art. 5 primo comma, lettere b) e c) dei patti parasociali, alcune determinazioni in merito al Comitato Consultivo, il rimborso delle spese degli Amministratori degli enti dipendenti e strumentali della Regione Veneto: proposta di modifica del Regolamento societario, un'informativa sulla relazione semestrale predisposta ai sensi dell'art. 2381 c.c. e sulle attività svolte nel 1° semestre 2013, un'informativa sulle verifiche statutarie in ordine alla composizione degli organi sociali in conformità alla nuova normativa in materia ed un'informativa sulle procedure di selezione del Direttore Generale.

L'Assessore Roberto Ciambetti, di concerto con l'Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

Con atto rogato dal notaio Paolo Broli in Conegliano il 4 agosto 2011 è stata costituita la Società consortile per azioni Veneto Promozione, partecipata al 50% dalla Regione del Veneto e al 50% dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto, in attuazione di quanto previsto dalla Legge Regionale 24 dicembre 2004 n. 33 e, da ultimo, dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3514 del 30 dicembre 2010, la quale ne ha approvato lo Statuto ed i Patti parasociali e che qualifica la stessa come Società "in house" della Regione Veneto.

L'art. 5 della summenzionata Legge regionale autorizza la Giunta Regionale a costituire la suddetta Società consortile per la realizzazione diretta o in convenzione delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete (art. 2 della L.R. 33/2004).

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha comunicato con nota prot. n. 5307 del 14 ottobre 2013, la convocazione dell'Assemblea generale ordinaria dei Soci che si terrà, in prima convocazione, il 30 ottobre 2013 alle ore 8.00, presso la sede della Società in Via delle Industrie, 19/c a Venezia Marghera e, in seconda convocazione, presso la stessa sede il 31 ottobre 2013 ore 15.00, col seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Verbali dell'assemblea del 29 aprile e 9 maggio 2013;

2. Approvazione del Programma di attività 2013;

3. Determinazione dei contributi dei soci ai sensi dell'art. 18 dello statuto e dell'art. 5 primo comma, lettere b) e c) dei patti parasociali;

4. Comitato Consultivo: dimissione dei membri di designazione regionale Tiziano Baggio, Paolo Rosso, Vittorio Panciera;

5. Durata in carica dei membri del Comitato Consultivo;

6. Rimborso delle spese degli Amministratori degli enti dipendenti e strumentali della Regione Veneto: proposta di modifica del Regolamento societario;

7. Informativa sulla relazione semestrale predisposta ai sensi dell'art. 2381 c.c. e sulle attività svolte nel 1° semestre 2013;

8. Informativa sulle verifiche statutarie in ordine alla composizione degli organi sociali in conformità alla nuova normativa in materia;

9. Informativa sulle procedure di selezione del Direttore Generale;

10. Varie ed eventuali.

La Società ha trasmesso una nota informativa contenente una breve descrizione dei punti che saranno sottoposti all'approvazione assembleare (**Allegato A**).

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, la Società ha trasmesso i verbali delle Assemblee tenutesi nei giorni del 29 aprile 2013 e 9 maggio 2013 e che rimangono agli atti degli uffici regionali.

Si propone pertanto di prendere atto di quanto ivi riportato.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, concernente il programma di attività per il 2013 **(Allegato B)**, si rappresenta che nel documento trasmesso dalla Società vengono riportate le attività a carattere generale di supporto alla realizzazione del programma promozionale di Veneto Promozione, le attività e i progetti del programma promozionale 2012 che trovano completamento nel 2013 e le attività e progetti del programma promozionale 2013.

Per i dettagli si rinvia al documento allegato.

Si propone pertanto di approvare in sede assembleare il Programma di attività 2013 della Società**,** previa acquisizione del parere favorevole del Comitato Consultivo ex art. 3 Patti Parasociali e, per i progetti in attesa di affidamento per cui è previsto un finanziamento da parte della Regione del Veneto, a condizione che siano approvati con specifico provvedimento regionale.

Il terzo punto all'ordine del giorno, concerne la determinazione dei contributi dei soci ai sensi dell'art. 18 dello statuto e dell'art. 5 primo comma, lettere b) e c) dei patti parasociali.

L'art. 18 dello statuto dispone che *« I soci sono tenuti a versare i contributi annuali a copertura dei servizi generali e di quelli connessi al programma annuale di attività, in proporzione alle azioni possedute, secondo i criteri, con le modalità e i tempi stabiliti dall'Assemblea ordinaria dei Soci.»*

L'art. 5 dei patti parasociali indica che *« i contributi dei Soci alla Società si dividono in 4 categorie:*

a) i contributi a copertura dei servizi generali, che saranno obbligatori per tutti i Soci;

b) i contributi connessi al programma annuale di attività, che saranno obbligatori per Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto;

c) i contributi relativi a servizi a domanda specifica, che saranno facoltativi per tutti i Soci;

d) contributi specifici finalizzati da parte di non Soci (art. 19 dello Statuto).»

I contributi relativi alla lettera a) dell'art. 5 c. 1 dei patti parasociali sono stati deliberati dall'Assemblea dei Soci il 6 dicembre 2012.

Con l'approvazione del Programma 2013, illustrato in precedenza nella trattazione del punto 2) dell'ordine del giorno e nella relativa documentazione allegata, è ora necessario procedere con la determinazione dell'ammontare dei contributi relativi alla lettera b). Come risulta dal punto c.1) del Programma 2013, e in base alle deliberazioni con cui la Giunta Regionale e la Giunta di Unioncamere Veneto hanno approvato i rispettivi stanziamenti ai fini del cofinanziamento dei soci in misura paritetica, l'ammontare dei contributi relativi al punto b) ammonta a complessivi Euro 732 mila, di cui 366 mila Euro a carico di Unioncamere e 366 mila Euro a carico della Regione Veneto.

Si propone pertanto, al fine di realizzare il programma di attività 2013, come approvato dall'Assemblea, di determinare i contributi connessi a detto programma di cui al punto b) dei patti parasociali nella misura di Euro 732 mila, di cui 366 mila Euro a carico di Unioncamere e 366 mila Euro a carico della Regione Veneto.

Per quanto concerne i contributi dei soci per servizi a domanda specifica ai sensi dell'art. 5 primo comma, lettera c), si evidenzia che nelle precedenti Assemblee dei soci sono state approvate numerose iniziative a titolo di servizi a domanda specifica di entrambi i soci e viene sottoposta all'Assemblea l'approvazione degli stanziamenti relativi alle nuove progettualità inserite nel Programma di attività 2013.

Con l'approvazione del Programma Promozionale 2013 per il settore secondario, la Regione del Veneto ha stanziato Euro 565 mila per progetti presentati da associazioni di categoria e consorzi e per attività di diretta iniziativa regionale (vedi sezioni c.3 e c.4 del Programma 2013), che vengono affidati alla Società a titolo di servizi a domanda specifica da parte della Regione Veneto e perciò fanno riferimento ai contributi di cui alla lettera c) dei patti parasociali. Inoltre, la Regione ha affidato ulteriori iniziative a domanda specifica dei settori turismo e promozione integrata per Euro 2.018 mila (progetti n. da 1 a 10 della sezione c.5) e sono in corso i seguenti affidamenti per Euro 1.110 mila (progetti da 11 a 14 della sez. c.5).

Sempre nell'ambito dei servizi a domanda specifica l'Unioncamere del Veneto ha affidato a Veneto Promozione nuove iniziative per un ammontare di Euro 323 mila (progetti n. 1, 2, 3 della sezione c.2 del Programma).

Si propone pertanto di approvare i seguenti contributi relativi a servizi a domanda specifica affidati dal socio Regione del Veneto a seguito dell'approvazione del programma di attività 2013 da parte dell'Assemblea:

- sezioni c.3 e c.4 del Programma 2013 con uno stanziamento regionale di Euro 565 mila;
- progetti da 1 a 10 della sez. c.5 del Programma 2013, con uno stanziamento regionale di Euro 2.018 mila;
- progetti da 11 a 14 della sez. 5 del Programma 2013, con uno stanziamento regionale di Euro 1.110 mila,

a condizione che vengano approvati con specifici provvedimenti regionali.

Nel contempo si propone di prendere atto dei servizi a domanda specifica del socio Unioncamere del Veneto: progetti n. 1,2,3della sezione c.2 del Programma 2013, con uno stanziamento a carico del sistema camerale di Euro 323 mila.

In merito al quarto punto all'ordine del giorno, si propone di prendere atto delle dimissioni di tre componenti del comitato consultivo designati dalla Regione del Veneto.

In merito al quinto punto all'ordine del giorno, si propone di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di far coincidere la durata del comitato consultivo con quella triennale prevista per il Consiglio di Amministrazione. Del resto gli uffici regionali avevano dato proprio tale interpretazione ed hanno perciò già provveduto alla pubblicazione dell'avviso per il rinnovo dell'organo.

Per quanto riguarda il sesto punto all'ordine del giorno dell'assemblea, il Consiglio di Amministrazione propone una modifica al Regolamento per la determinazione dei rimborsi delle spese sostenute dai componenti degli organi (**Allegato C**).

All'articolo 5. viene sostituito il secondo comma che regolava i rimborsi delle spese effettuate prima dell'entrata in vigore del Regolamento con il seguente periodo: "I limiti e le modalità del rimborso delle spese ammissibili di cui al punto 3. saranno automaticamente adeguati, in ragione delle disposizioni della Regione del Veneto, per le corrispondenti voci, in materia di rimborsi spese per l'esercizio del mandato e dei trattamenti di missione spettanti ai Consiglieri regionali."

In proposito si rammenta che la Giunta regionale con DGR 391 del 16/3/2012 aveva incaricato il Consiglio di Amministrazione di predisporre in autonomia, nell'ambito dei suoi poteri di gestione, un Regolamento per la determinazione dei rimborsi delle spese sostenute dai componenti degli Organi sociali per lo svolgimento del loro mandato che si attenesse ai principi e valori previsti per le spese in materia per i dipendenti delle Regioni e degli Enti Locali, discostandosene ove ciò risultasse però maggiormente funzionale allo svolgimento dell'attività sociale e comportasse un risparmio di spesa, in ottemperanza comunque a quanto previsto in capo alle società regionali dalla L.R. 1/2011.

Si propone pertanto di incaricare il Consiglio di Amministrazione a coordinare la modifica proposta con quanto riportato nella deliberazione citata.

Per quanto riguarda il settimo punto all'ordine del giorno dell'assemblea viene presentata ai Soci la relazione semestrale ai sensi dell'art. 2381 c.c. del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del consigliere con delega di Direttore generale (**Allegato D1**), la relazione sulle attività svolte nel 1° semestre 2013 (**Allegato D2**) e un documento di valutazione della *customer satisfaction* (**Allegato D3**).

Si propone di prendere atto di quanto rappresentato in tale documentazione.

In merito all'ottavo punto all'ordine del giorno, si rappresenta che, su impulso dei competenti uffici regionali, il Consiglio di Amministrazione ha esaminato la compatibilità della composizione degli organi sociali prevista dallo statuto e dai patti parasociali con le recenti normative intervenute in materia.

In proposito, come riportato nell'estratto del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 19 luglio 2013 (**Allegato E**), è emersa la necessità di introdurre alcune clausole nello statuto e/o nei patti parasociali in adempimento di quanto previsto dal DPR 251/2012.

Pertanto, si propone di incaricare l'organo amministrativo della Società di predisporre le modifiche che ritenesse necessarie ai succitati testi, per la loro approvazione in una prossima assemblea straordinaria da tenersi prima del rinnovo degli organi sociali.

Per quanto concerne il nono punto all'ordine del giorno, il Presidente della Società informerà i Soci in merito alla procedura adottata per individuare il Direttore Generale previsto all'art. 2 comma 2 dei patti parasociali.

Si propone pertanto di prendere atto dell'informativa.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. 24 dicembre 2004, n. 33;

VISTI lo statuto e i patti parasociali di Veneto Promozione S.c.p.A.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea;

VISTA la nota prot. n. 5307 del 14 ottobre 2013, di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci della Società Veneto Promozione S.c.p.A.;

VISTA la nota informativa contenente una breve descrizione dei punti che saranno sottoposti all'approvazione assembleare (**Allegato A**);

VISTO il programma di attività per il 2013 **(Allegato B)**;

VISTO il Regolamento per la determinazione dei rimborsi delle spese sostenute dai componenti degli organi e la modifica proposta dal Consiglio di Amministrazione (**Allegato C**)

VISTE la relazione semestrale ai sensi dell'art. 2381 c.c. del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del consigliere con delega di Direttore generale (**Allegato D1**), la relazione sulle attività svolte nel 1° semestre 2013 (**Allegato D2**) e un documento di valutazione della *customer satisfaction* (**Allegato D3**);

VISTO l'estratto del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 19 luglio 2013 (**Allegato E**);

delibera

1. in merito al punto 1) all'ordine del giorno, di prendere atto dei verbali relativi alle Assemblee del 29 aprile e 9 maggio 2013;

2. con riferimento al punto 2), di approvare in sede assembleare il Programma di attività 2013 della Società**,** previa acquisizione del parere favorevole del Comitato Consultivo ex art. 3 Patti Parasociali e, per i progetti in attesa di affidamento per cui è previsto un finanziamento da parte della Regione del Veneto, a condizione che siano approvati con specifico provvedimento regionale;

3. per quanto riguarda il punto 3), di determinare i contributi connessi al Programma di attività 2013 di cui al punto b) dei patti parasociali nella misura di Euro 732 mila, di cui 366 mila Euro a carico di Unioncamere e 366 mila Euro a carico della Regione Veneto;

4. per quanto riguarda il medesimo punto, di approvare i seguenti contributi relativi a servizi a domanda specifica affidati dal socio Regione del Veneto a seguito dell'approvazione del programma di attività 2013 da parte dell'Assemblea:

   - sezioni c.3 e c.4 del Programma 2013 con uno stanziamento regionale di Euro 565 mila;
   - progetti da 1 a 10 della sez. c.5 del Programma 2013, con uno stanziamento regionale di Euro 2.018 mila;
   - progetti da 11 a 14 della sez. 5 del Programma 2013, con uno stanziamento regionale di Euro 1.110 mila,

   a condizione che vengano approvati con specifici provvedimenti regionali;

5. per quanto riguarda ancora il punto 3) di prendere atto dei servizi a domanda specifica del socio Unioncamere del Veneto: progetti n. 1, 2, 3della sezione c.2 del Programma 2013, con uno stanziamento a carico del sistema camerale di Euro 323 mila;

6. per quanto concerne il punto 4), di prendere atto delle dimissioni di tre componenti del comitato consultivo designati dalla Regione del Veneto;

7. riguardo al punto 5), di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di far coincidere la durata del comitato consultivo con quella triennale prevista per il Consiglio di Amministrazione;

8. con riferimento al punto 6.), di incaricare il Consiglio di Amministrazione a coordinare la modifica proposta con quanto stabilito in merito dalla Giunta regionale con deliberazione di Giunta 391/2012;

9. in merito al punto 7), di prendere atto di quanto rappresentato nella documentazione presentata;

10. in merito al punto 8) di incaricare l'organo amministrativo della Società di predisporre le modifiche che ritenesse necessarie al fine di adeguare i patti parasociali e/o lo statuto alle previsioni di cui al DPR 251/2012, per la loro approvazione in una prossima assemblea straordinaria da tenersi prima del rinnovo degli organi sociali;

11. in riferimento al punto 9) di prendere atto dell'informativa;

12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

13. di pubblicare la presente deliberazione ad esclusione degli allegati nel Bollettino Ufficiale Regionale e nel sito internet della Regione del Veneto.

Allegati *(omissis)*